

Visto P.G. 04/01/2022

N. 1025/18 Reg. Gen.

N. 6019/14 R.G.N.R.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Penale del Dibattimento

Composto dai magistrati

Dr.ssa Stefano STORTO – Presidente estensore

Dr. Andrea GUADAGNINO – Giudice estensore

Dr.ssa Maria Beatrice PARATI – Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Giudizio Ordinario

nella causa penale

co n t r o

1) **UBI BANCA Società per azioni**, (Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane), in persona del legale rappresentante pro-tempore e Presidente del Consiglio di Gestione Letizia Bricchetto Arnaboldi Moratti, con sede legale in Bergamo(BG) P.zza Vittorio Veneto n. 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Paola Severino del Foro di Roma.

Assistita e difesa di fiducia dall'Avvocato Paola Severino del Foro di Roma e dall'Avvocato Francesco Centonze del Foro di Milano.

Libera - Assente

2) **POLOTTI FRANCO**, nato a Brescia il 07/07/1954 ed ivi residente in Corso Cavour n. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Paolo Tosoni del Foro di Milano

N. 2260/21 Reg.Sent.

Emessa in data
08.10.2021

Depositata in cancelleria

il **04 GEN 2022**

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere esperto
Dott. Vito Nicola Caffo

Proposta Impugnazione

il _____

da _____

il _____

da _____

IL CANCELLIERE

IRREVOCABILE

il _____

Bergamo, li _____

IL CANCELLIERE

Redatta Scheda

il _____

Art. n. _____

Campione Penale

IL CANCELLIERE

Estratto per l'esecuzione

il _____

N. _____ SIEP

IL CANCELLIERE

Art. 160 Questura di _____

il _____

Comun. recupero spese custodia
cautelare Casa Circondariale di _____

il _____

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Paolo Tosoni del Foro di Milano.

Libero – già presente

3) MOLTRASIO ANDREA, nato a Bergamo il 07/10/1956 ed ivi residente in Via Generale Alberico Albricci n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Mauro Angarano del Foro di Bergamo.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Mauro Angarano del Foro di Bergamo e dall'Avvocato Andrea Pezzotta del Foro di Bergamo.

Libero – già presente

4) MASSIAH VICTOR, nato in Libia il 21/01/1959 e residente in Brescia, Via Moretto n. 14, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Alberto Alessandri del Foro di Milano. Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Alberto Alessandri del Foro di Milano.

Libero - Assente

5) CERA MARIO, nato a San marco in Lamis (FG) il 26/06/1953 e residente in Milano, Via Del Caravaggio n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Carlo Melzi D'Eril del Foro di Milano.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Melzi D'Eril e Simone Lonati del Foro di Milano.

Libero - Assente

6) BAZOLI GIOVANNI, nato a Brescia il 18/12/1932 ed ivi residente in P.zza Del Foro n. 10, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Stefano Lojacono del Foro di Brescia.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Guido Carlo Alleva del Foro di Milano e dall'Avvocato Stefano Lojacono del Foro di Brescia.

Libero – già presente

7) BAZOLI FRANCESCA, nata a Brescia il 07/02/1968 ed ivi residente in P.zza Del Foro n. 10, domicilio dichiarato.

Assistita e difesa di fiducia dall'Avvocato Piergiorgio Vittorini del Foro di Brescia.

Libera – già presente

8) MINELLI ENRICO, nato a Brescia il 24/04/1965 ed ivi residente in Via Pace n. 8, domicilio dichiarato.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Paolo De Zan del

Foro di Brescia.

Libero – Assente

9) PIZZINI FLAVIO, nato a Milano il 09/03/1955 ed ivi residente, Via Principe Eugenio n. 9, elettivamente domiciliato presso gli Avvocati Nerio Diodà del Foro di Milano e Riccardo Gussoni del Foro di Milano.

Assistito e difeso di fiducia Dall'Avvocato Nerio Diodà del Foro di Milano e dall'Avvocato Riccardo Gussoni del Foro di Milano.

Libero – Assente

10) MANZONI FEDERICO, nato a Romano di Lombardia (BG) il 18/08/1949 e residente a Seriate (BG), Via Petrarca n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Mauro Baroni del Foro di Bergamo.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Mauro Baroni del Foro di Bergamo.

Libero – Assente

11) CAMADINI PIERPAOLO, nato a Brescia il 09/07/1963, elettivamente domiciliato a Brescia, Contrada Socin Rotto n. 6. Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Bonetti del Foro di Brescia e dall'Avvocato Paolo De Zan del foro di Brescia.

Libero – Assente

12) ZANETTI EMILIO, nato a Bergamo il 26/10/1931 ed ivi residente in Via Silvio Spaventa n. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Emilio Gueli del Foro di Bergamo.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Bana del Foro di Milano e dall'Avvocato Filippo Dinacci del Foro di Roma.

Libero – Assente

13) CALVI GIUSEPPE, nato a Chiuduno (BG) il 16/05/1931 e residente in Bergamo, Via Riva Villasanta n.19, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Emilio Gueli del Foro di Bergamo.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Emilio Gueli del Foro di Bergamo e dall'Avvocato Filippo Dinacci del Foro di Roma.

Libero – Assente

14) LUCCHINI ITALO, nato a Bergamo il 28/12/1943 ed ivi

residente in Via Cornasello n. 5, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Bergamo, P.zza Della Repubblica n.2. Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Marco De Cobelli del Foro di Bergamo.

Libero – Presente

15) SANTUS ARMANDO, nato a Bergamo il 16/12/1969 ed ivi residente in Vicolo Bettami n. 3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Enrico Mastropietro del Foro di Bergamo.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Enrico Mastropietro del foro di Bergamo.

Libero – Assente

16) MAZZOLENI MARIO, nato a Bergamo il 14/05/1943 ed ivi residente in Via Statuto n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Andrea Pezzotta del foro di Bergamo.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Pezzotta del Foro di Bergamo.

Libero – Presente

17) GARAVAGLIA CARLO, nato a Legnano (MI) il 15/05/1943 e residente a Milano Via Aurelio Saffi n. 29, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Alberto Alessandri del Foro di Milano.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Alberto Alessandri del Foro di Milano e dall'Avvocato Francesca Carangelo del Foro di Milano.

Libero – Assente

18) FOLONARI ITALO, nato a Brescia il 23/05/1972 ed ivi residente in Via Gabriele Rosa n. 14, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Vieri Barzellotti del Foro di Brescia.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Vieri Barzellotti del Foro di Brescia.

Libero – Presente

19) MEDDA ETTORE GIUSEPPE, nato a Massa il 21/10/1953 e residente a Castegnato (BS) , Via Moretto n. 57, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Carlo Baccaredda Boy del Foro di Milano.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy del Foro di Milano.

Libero – già presente

20) MANDELLI MARCO, nato a Varese il 16/08/1962 e residente in Daverio (VA), Via Fiume n. 14/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Francesco Mucciarelli del Foro di Milano e dell'Avvocato Luisa Mazzola del Foro di Milano.
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Mucciarelli del Foro di Milano e dell'Avvocato Luisa Mazzola del Foro di Milano.

Libero – Assente

21) SCIARROTTA GIUSEPPE, nato a Romano di Lombardia (BG) il 07/10/1953 e residente in Brescia, Via Monte Nero n. 19, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Gian Paolo Del Sasso del Foro di Milano.
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Paolo Del Sasso del Foro di Milano.

Libero - Presente

22) MARCHESI GUIDO, nato a Bergamo il 26/06/1951 ed ivi residente in Via Locatelli n. 37, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Scuto del Foro di Milano.
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Salvatore Scuto del Foro di Milano.

Libero -- Presente


23) BAGLIONI GEMMA MARIA, nata a Adro (BS) il 16/04/1957 e residente in Corte Franca (BS), Via Villa n. 18/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Carlo Enrico Paliero del Foro di Milano.
Assistita e difesa di fiducia dall'Avvocato Fabrizio De Sanna del Foro di Milano e dall'Avvocato Carlo Enrico Paliero del Foro di Milano.

Libera – già presente

24) INVERNIZZI ENRICO, nato a Pavia il 27/01/1958 ed ivi residente, Via Della Rocchetta n. 13, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Paolo Accinni del Foro di Milano.
Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Giovanni Paolo Accinni del Foro di Milano.

Libero – Assente

25) BARDONI ANTONELLA, nata a Bergamo (BG) il 06/05/1963 e residente in Alme (BG), Via Ceregade n. 3, elettivamente domiciliata presso l'Avvocato Giuseppe



Iannacone del Foro di Milano.

Assistita e difesa di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Iannacone del Foro di Milano.

Libera – Presente

26) BRENO ROSSANO, nato a Mornico Al Serio (BG) il 23/09/1963 ed ivi residente in Via GB Moroni n. 18 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Pietro Antonio Biancato del Foro di Bergamo.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Pietro Antonio Biancato del Foro di Bergamo.

Libero – Assente

27) BRIVIO MATTEO, nato a Bergamo il 19/09/1973 ed ivi residente in Via Andrea Previtali n. 18, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Andrea Pezzotta del Foro di Bergamo.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Pezzotta del Foro di Bergamo.

Libero – Assente

28) ONGIS ETTORE, nato a Verdello (BG) il 06/11/1957 e residente a Curno (BG), via Trento n. 32, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Alamia del Foro di Milano.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Alamia del Foro di Milano.

Libero – Assente

29) ONDEI ANGELO, nato a Sarnico (BG) il 12/11/1942 ed ivi residente, Via Buelli n. 17, domicilio dichiarato.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Angelo Capelli del Foro di Bergamo e dall'Avvocato Maria Laura Andreucci del Foro di Bergamo.

Libero – Assente

30) LORENZI STEFANO, nato a Bergamo (BG) il 08/03/1960 ed ivi residente in Via Carducci n. 344, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Andrea Pezzotta del Foro di Bergamo.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Pezzotta del Foro di Bergamo.

Libero - Assente

31) D'ALOIA GIOVANNI, nato alle Isole Tremiti (FG) in data

01/08/1948 e residente in Bergamo (BG), Via Casalino n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Gianluca Quadri del Foro di Bergamo. Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Gianluca Quadri del Foro di Bergamo del Foro di Bergamo.

Libero – già presente

PARTE CIVILE

CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Assistita, difesa di fiducia dall'Avvocato Deborah Spedicati del Foro di Roma.

IMPUTATI

UBI BANCA Società per Azioni – Persona Giuridica.

a) dell'illecito amministrativo dipendente dai reati di cui agli art. 25 ter, lettera Q) e lettera S), 44 D.lvo 231/01 perché si avvantaggiava dei delitti di illecita influenza sull'assemblea e di ostacolo alle Autorità di Vigilanza Banca d'Italia e Consob indicati nei capi che seguono (e di cui agli artt. 2636 - illecita influenza sull'assemblea — e 2638 — ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) commessi dai componenti del Consiglio di Gestione e del Comitato di Sorveglianza della società, avendo adottato un modello organizzativo inidoneo a prevenire la consumazione dei delitti sopra indicati.

Con interesse costituito dalla stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti parasociali operativi funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda.

Modello organizzativo ritenuto inidoneo alla prevenzione dei reati societari perché privo di procedure atte ad assicurare la verità e completezza delle comunicazioni fornite alle Autorità di Vigilanza e a garantire ai quadri e dirigenti della Banca, in caso di richieste illecite o comunque anomale, per contenuti, modalità e tempistica, in tema di raccolta e gestione deleghe e operazioni assembleari, la facoltà di opporsi alle richieste stesse o almeno il dovere di segnalazione al collegio sindacale o all'organismo di vigilanza.

In Bergamo dal 2012 al 2015.

POLOTTI Franco - MOLTRASIO Andrea - MASSIAH Victor - CERA Mario - BAZOLI Giovanni - BAZOLI Francesca - MINELLI Enrico - PIZZINI Flavio - MANZONI Federico - CAMADINI Pierpaolo - ZANETTI

**Emilio - CALVI Giuseppe - LUCCHINI Italo - SANTUS
Armando - MAZZOLENI Mario - GARAVAGLIA Carlo**

b) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 2638, comma II e III, 2639 c.c. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, POLOTTI Franco, quale presidente pro-tempore del Consiglio di Gestione, MOLTRASIO Andrea e CERA Mario, quali rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza, MISSIAH Victor, quale consigliere delegato della UBI Banca Società Cooperativa per azioni (dal 10 ottobre 2015 trasformata in Società per Azioni) con sede legale in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8, società quotata alla Borsa Italiana e sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza (quali Consob, Banca d'Italia o l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e come tali tenuti ad obblighi nei loro confronti, omettevano le comunicazioni dovute alle predette Autorità e consapevolmente ne ostacolavano le funzioni. Tutto con il concorso consapevole di Giovanni BAZOLI, anche quale presidente della associazione ABLP, di Francesca BAZOLI, di Franco POLOTTI, di Enrico MINELLI, di Flavio PIZZINI, di Federico MANZONI e di Giuseppe CAMADINI (ora deceduto, poi sostituito da Pierpaolo CAMADINI), quali componenti della "cabina di regia", che sul lato bresciano, mediante il loro contributo, decideva le nomine degli organi della Banca e delle sue partecipate in condivisione con quelle decise dalla "commissione Zanetti", costituita sul lato bergamasco, da (e quindi anche con il concorso di) ZANETTI Emilio, quale presidente del Consiglio di Gestione pro-tempore e anche quale presidente (e comunque gestore di fatto) della associazione AMICI DI UBI Banca, da CALVI Giuseppe, da LUCCHINI Italo, da MOLTRASIO Andrea e da SANTUS Armando. A ciò si aggiunge che gli stessi MOLTRASIO, CERA, SANTUS, oltre a FOLONARI Alberto (ora deceduto), MAZZOLENI Mario e MINELLI Enrico sono stati componenti del Comitato Nomine per l'Assemblea del 20 aprile 2013 e BAZOLI Giovanni (fino al 29.03.2012), FAISSOLA Corrado (ora deceduto), CALVI Giuseppe, MAZZOLENI Mario e GARAVAGLIA Carlo sono stati componenti del Comitato Nomine per l'Assemblea del 24 aprile 2010 e comunque tutti quali amministratori e/o sindaci in quanto componenti del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza pro-tempore.

In particolare, tutti questi soggetti, in concorso tra loro, consapevoli di un patto parasociale sussistente tra le Associazioni ABLP e Amici di UBI Banca (direttamente e di fatto riconducibili a Giovanni BAZOLI e Emilio ZANETTI), vincolante e fondato sui principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda, avente per effetto un'influenza dominante sul suddetto gruppo bancario anche mediante l'esercizio concertato del voto negli organi societari:

- consapevolmente hanno ostacolato le funzioni delle Autorità di Vigilanza CONSOB e Banca d'Italia, in quanto, a seguito della

modifica apportata da UBI Banca all'art. 49 dello Statuto sociale nel mese di maggio 2009, secondo la quale il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento "senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società", con le loro condotte successive non hanno di fatto modificato le regole interne di composizione e di funzionamento del Comitato Nomine, venendosi così a creare un disallineamento-discordanza di tali condotte con le previsioni dello Statuto sociale ed il Regolamento del Comitato Nomine, tale per cui, in assenza di diffusione al pubblico di talune informazioni sulle procedure di composizione degli organi sociali di UBI Banca e del Comitato Nomine, nonché sul reale funzionamento di quest'ultimo, le suindicate Autorità di Vigilanza (e quindi il mercato) sono stati indotti a ritenere che i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda fossero stati superati, laddove invece essi, in applicazione del suindicato patto parasociale, continuavano a trovare applicazione, così vincolando le scelte degli organi di governo della Banca ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società (ovvero le due associazioni e quindi difatto nelle persone di BAZOLI Giovanni e di Emilio ZANETTI), senza che le Autorità di Vigilanza ne potessero essere a conoscenza;

- hanno omesso di comunicare alle Autorità di Vigilanza che tale patto parasociale, riconducibile ai patti fondativi del Gruppo UBI Banca [ivi compreso il Protocollo di intesa siglato in data 13.11.2006 al momento della fusione e creazione del Gruppo UBI tra i Presidenti di Banche Popolari Riunite (area bergamasca) e Banca Lombarda e Piemontese (area bresciana)] non era destinato a disciplinare la sola fase originaria del gruppo bancario, ma costituiva un patto parasociale a tempo indeterminato (comunque rinnovato nell'estate del 2012 nell'incontro tenutosi tra BAZOLI e ZANETTI), dandogli attuazione senza che né lo Statuto né gli altri documenti societari consentissero alle Autorità di Vigilanza (e conseguentemente al mercato) di capire il reale processo di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle società controllate, oltre alla conseguente determinazione delle loro decisioni, così ostacolandone le funzioni;

- hanno influenzato e preso decisioni sulle maggiori questioni aziendali (ad esempio gestione dei rapporti con Banca d'Italia, modello duale, modello federale, modifiche dello statuto, forma societaria) anche al di fuori degli organi di governo societario e dei relativi comitati, così determinandone la volontà o limitandone l'autonomia e l'operatività nulla comunicando di ciò né alla Consob né alla Banca d'Italia né all'Autorità della Concorrenza e del Mercato;

- hanno omesso di comunicare alla Consob, anche ai sensi dell'art. 149 comma 3 del TUF, gravi irregolarità, concernenti la gestione delle banche e consistenti nell'aver dato attuazione all'anzidetto patto parasociale in difetto della prescritta



comunicazione alla medesima autorità di vigilanza e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del TUB, gravi irregolarità, concernenti la gestione delle banche e consistenti nell'aver dato attuazione all'anzidetto patto parasociale in difetto della prescritta comunicazione alla medesima autorità di vigilanza, il quale patto ha dato origine ad un meccanismo tra le suddette derivazioni di Brescia e Bergamo (facenti rispettivamente capo ai suddetti Giovanni BAZOLI e Emilio ZANETTI e corrispondenti alle rispettive associazioni ABLP e Amici di UBI Banca), funzionale a garantire ai medesimi soggetti (o a loro collegati) il controllo del governo del Gruppo Bancario UBI, con pratiche di governo societario incidenti sulla composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati, così da determinare un assetto sostanziale di governance societaria differente da quello formalmente delineato dalla documentazione aziendale e in contrasto con gli obblighi previsti dalla legge (quale banca cooperativa popolare), così ostacolandone le funzioni;

- hanno predisposto, con riferimento all'assemblea dei soci del 2013, anche attraverso la consulenza della SODALI S.p.a., un apparato organizzativo volto all'aggregazione del consenso in favore soltanto di una lista (cosiddetta Lista 1), attuato mediante una massiccia e strutturata raccolta di deleghe di voto, senza nulla comunicare di ciò né a Consob né a Banca d'Italia.

A ciò si aggiunge che i legali rappresentati pro-tempore di diritto e di fatto delle Associazioni ABLP e Amici di UBI Banca, ovvero rispettivamente BAZOLI Giovanni e ZANETTI Emilio hanno omesso di comunicare, ai sensi degli articoli 122, comma 5, lett. d. del TUF e dell'art. 20, comma 2, del TUB i reali contenuti del richiamato patto parasociale, avente per effetto un'influenza dominante sul gruppo UBI Banca nonché l'esercizio concertato del voto nell'ambito del medesimo istituto di credito.

In Bergamo a far data dal 09 maggio 2009 (luogo e data della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci di UBI Banca con cui si è modificato l'art. 49 dello Statuto, stabilendo che il Comitato Nomine sarà disciplinato da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, senza riferimenti e/o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società) e almeno fino all'11 gennaio 2013 (data della comunicazione con cui si invita la Società a modificare la governance) per Banca d'Italia e al 20 luglio 2013 (data di presentazione dell'esposto da parte dei Consiglieri di Minoranza della Società — cosiddetto esposto Resti ed altri) per la Consob, ed in ogni caso anche successivamente, sia in ragione dei verbali di audizione tenutisi presso la CONSOB, sia in relazione all'incontro tenutosi in data 13 marzo 2014 presso l'abitazione di Franco Polotti e comunque fino all'Assemblea dei soci tenutasi in data 10 ottobre 2015, con la quale è stata deliberata la trasformazione di UBI Banca dalla forma di società cooperativa in società per azioni.

BAZOLI Giovanni

c) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2638-2639 c.c. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, pur effettuando l'opzione ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) per il cosiddetto divieto di interlocking, secondo il quale "è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei menati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti", di fatto dal 29 marzo 2012 ha continuato a mantenere sia la Presidenza del Gruppo Bancario BANCA INTESA-SANPAOLO S.p.a. oltre che l'amministrazione e gestione di fatto all'interno del Gruppo UBI Banca S.c.p.a., come sopra indicato, imprese bancarie tra loro in concorrenza, così ostacolando le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB, alla Banca d'Italia e anche all'Autorità della Concorrenza e del Mercato.

In Bergamo dal 29 marzo 2012 fino al 27 aprile 2016 (quando è divenuto presidente onorario di Intesa-San Paolo) ovvero tuttora permanente.

BAZOLI Giovanni - POLOTTI Franco — CAMADINI Pierpaolo - ZANETTI Emilio - CALVI Giuseppe - MOLTRASIO Andrea - SANTUS Armando

d) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2638 c.c. / 170-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, sentiti in sede di ispezione dai funzionari CONSOB nelle audizioni avvenute in data 24.10.2013, 28.10.2013, 30.10.2013, 31.10.2013 e 06.11.2013, negando l'esistenza di interazioni specifiche tra le due associazioni di cui sopra, strumentali all'indicazione delle candidature per le cariche di UBI Banca o di società del Gruppo, escludendo la necessità di un gradimento reciproco e che siano avvenuti incontri o consultazioni preventive tra le due associazioni o tra l'associazione ABLP e la Commissione istituita da Amici di UBI Banca (la "Commissione ZANETTI"), al fine di condividere le candidature delle due Derivazioni in vista dell'assemblea dei soci del 20.04.2013, ostacolavano le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB.

In Milano in data 24.10.2013 per BAZOLI Giovanni.
In Brescia in data 28.10.2013 per POLOTTI e per CAMADINI.
In Bergamo il 30.10.2013 per ZANETTI, il 31.10.2013 per CALVI e per MOLTRASIO e il 06.11.2013 per SANTUS.

POLOTTI Franco

e) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2638 c.c. / 170-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 perché, in esecuzione del

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

medesimo disegno criminoso, durante l'istruttoria avviata dai funzionari CONSOB nel novembre 2014 sull'applicazione del Regolamento in materia di operazioni a parti correlate, lo stesso, pur essendo il Presidente del Consiglio di Gestione di UBI e quindi come tale destinatario di una richiesta di informazioni afferente a finanziamenti concessi dal Gruppo UBI alla società cooperativa Centro Studi LA FAMIGLIA per edificazioni su cespiti a lui riconducibili o comunque nella quale era coinvolto, anche in relazione alla società EDILBETA S.p.a., lo stesso non dichiarava né alla Banca né alla CONSOB la sua partecipazione nella suddetta società EDILBETA S.p.a., così ostacolando le funzioni di vigilanza attribuite alla medesima CONSOB.

In Bergamo dal novembre 2014 fino al 2 aprile 2016 (data della cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio di Gestione della UBI Banca).


ZANETTI Emilio - BAZOLI Giovanni - FOLONARI Italo - MASSIAH Victor - MOLTRASIO Andrea - MEDDA Ettore - MANDELLI Marco - SCIARROTTA Giuseppe - MARCHESI Guido - BAGLIONI Gemma Maria - INVERNIZZI Enrico - BARDONI Antonella - BRENO Rossano - BRIVIO Matteo - ONGIS Ettore - ONDEI Angelo - LORENZI Stefano - D'ALOIA Giovanni

f) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 2636 c.c., perché, in concorso tra loro Emilio ZANETTI, quale presidente del Consiglio di Gestione di UBI e gestore di fatto della Associazione AMICI di UBI, Giovanni BAZOLI, quale presidente della Associazione ABPL, Italo FOLONARI, quale Segretario della Associazione ABPL, Victor MASSIAH, quale amministratore delegato UBI Banca, MOLTRASIO Andrea, quale presidente "in pectore" del Consiglio di Sorveglianza della medesima UBI Banca, MEDDA Ettore e MANDELLI Marco, quali direttori responsabili, BAGLIONI Gemma Maria, quale responsabile a livello generale della raccolta deleghe, INVERNIZZI Enrico, quale referente per le operazioni assembleari e con il contributo di SCIARROTTA Giuseppe e MARCHESI Guido, referenti centrali a livello nazionale della gestione del libro soci di UBI Banca e di ONDEI Angelo e di BARDONI Antonella, rispettivamente presidente e direttrice del Consorzio Fidi Imprese Artigiane di Bergamo (CONFLAB), di D'ALOIA Giovanni e di BRENO Rossano, di BRIVIO Matteo, di LORENZI Stefano e di ONGIS Ettore (questi ultimi) per la Compagnia delle Opere di Bergamo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in attuazione del patto parasociale di cui al precedente capo a), con atti simulati o fraudolenti, ovvero mediante la predisposizione di deleghe in bianco o di deleghe (mai rilasciate) falsamente o artatamente predisposte a vantaggio della cosiddetta Lista 1, incaricando una società esterna come la SODALI S.p.a. per il controllo del voto ed avvalendosi anche di strutture esterne alla UBI Banca, quali il Consorzio Fidi Imprese Artigiane di Bergamo (CONFLAB) e

Compagnia delle Opere di Bergamo, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero l'accesso nelle cariche societarie, con tutti i relativi vantaggi (anche di carattere economico), determinavano la maggioranza all'assemblea tenutasi in Bergamo in data 20 aprile 2013, a favore della Lista istituzionale denominata 'Lista 1', che poi risultava vincitrice.

In Bergamo in data 20.04.2013.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a long horizontal stroke and a smaller, more complex signature to the right.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data la complessità dello sviluppo del processo, giova anteporre alla disamina delle risultanze probatorie, una breve illustrazione della successione delle attività svolte, allo scopo di agevolare la lettura della sentenza: gli imputati erano citati a giudizio per rispondere dei delitti rispettivamente loro ascritti in epigrafe con decreto emesso dal GUP del 27.4.2018, alla presenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, costituitasi parte civile.

La prima udienza dibattimentale si celebrava in data 25.7.2018 innanzi a un Collegio diversamente composto. In quella sede, richiamate le disposizioni della tabella di organizzazione del settore penale del Tribunale di Bergamo, il processo era rinviato al 17.9.2018 dinanzi ad altro Collegio, seguendo la ripartizione degli affari per materia tra le due sezioni dibattimentali.

Alle udienze del 17-28.9 e 26.10.2018 erano affrontate le questioni inerenti le costituzioni delle parti civili con ordinanze che devono intendersi qui integralmente richiamate. Erano quindi ammessi, limitatamente al capo F): Agliardi Dorino Marino; Cividini Luca Vittorio; Vedovato Stefano; Bertolotto Pietro; Franceschetto Luciano e Jannone Giorgio. Le parti civili (ad eccezione di CONSOB) revocavano la loro costituzione ai sensi dell'art. 82 c.p.p. all'udienza del 23.2.2021.

Era invece dichiarata l'inammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile di Bava Marco.

In pari data, le difese eccepivano inoltre la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell'imputazione dei capi B), D) ed F), nonché la nullità del decreto di perquisizione e sequestro effettuato il 13.5.2014, in quanto privo di motivazione; il Pubblico Ministero e le parti civili chiedevano il rigetto delle predette eccezioni.

Il 5.11.2018, a scioglimento della riserva assunta, erano rigettate le eccezioni sollevate dalle parti con ordinanza letta in udienza e al verbale, che deve intendersi qui integralmente richiamata.

Esaurite le questioni preliminari, era aperto il dibattimento e le parti articolavano le rispettive richieste di prova. Quanto alla trascrizione delle intercettazioni di cui all'elenco depositato del Pubblico Ministero e di acquisizione mediante lettura ai sensi dell'art. 521 c.p.p. delle dichiarazioni di soggetti deceduti, le parti sollevavano eccezioni depositando memorie.

Il 3.12.2018, con ordinanza letta in udienza da intendersi qui richiamata, era respinta l'eccezione di nullità dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche per difetto di motivazione, mentre era accolta l'eccezione di nullità limitatamente alle intercettazioni ambientali disposte all'interno degli uffici personali degli imputati Moltrasio, Polotti, Massiah, Lucchini e Bazoli Giovanni per difetto dei presupposti di cui all'art. 266 comma 2 c.p.p.

Il processo era quindi rinviato al giorno 11.12.2019 per il conferimento dell'incarico peritale avente ad oggetto la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali ammesse.

Alla successiva udienza del 12.2.2019, davanti al Collegio definitivamente composto, le parti interloquivano sulle produzioni documentali sulla cui ammissione si provvedeva successivamente con ordinanza letta in udienza e allegata a verbale, che deve intendersi qui integralmente richiamata.

A partire dal 20.02.2019 iniziava l'escussione dei testi richiesti dalle parti.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Deve sin d'ora evidenziarsi che nel corso della lunga istruzione dibattimentale svoltasi era articolata, nella prima fase, la prova in ordine alle contestate ipotesi di ostacolo alle funzioni di vigilanza e, in una seconda fase, erano escussi i testimoni rilevanti in ordine al delitto di cui al capo F).

L'esame dei testimoni richiesti dal Pubblico Ministero aveva inizio all'udienza del 20.2.2019 con l'escussione di Resti e Masnaga Giuseppe; l'audizione di quest'ultimo era ultimata il successivo 26.2.2019. In pari data, su istanza dalla parte civile Jannone, era ammesso quale teste di riferimento da citare per l'udienza successiva, Massetti Francesco e l'istruzione proseguiva con l'esame del consulente tecnico del Pubblico Ministero, Giannattasio Bruno.

All'udienza del 12.3.2019, oltre all'audizione del teste Massetti, erano escussi Lannutti Elio e Jannone, quest'ultimo, a seguito dei rilievi mossi dalle difese Calvi e Zanetti, ai sensi dell'art. 210 u.c. c.p.p., ravvisandosi un collegamento probatorio tra il presente procedimento ed altro in cui Jannone era stato prosciolto con sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. e nel quale non aveva reso dichiarazioni etero-accusatorie. L'esame del teste Jannone era quindi ultimata il successivo 20.3.2019; in pari data erano escussi Agliardi, Cividini, Gallarati Marco e Zucchi Maurizio (candidati della Lista Resti).

All'udienza del 26.3.2019 venivano acquisite le perizie trascritte delle intercettazioni richieste dalle parti previo esame dei periti. L'istruzione proseguiva quindi con l'esame di Di Segni Andrea, Gola Gianluigi, Falco Ezio, Gusmini Alfredo, Citterio Paolo ed Alberto Elia.

Il successivo 2.4.2019 era escusso Marchetti Piergaetano e i seguenti funzionari CONSOB: Caputi Gaetano (direttore generale della CONSOB dal 2011 al 2015), Bianchi Marcello (all'epoca dei fatti ispettore della divisione di *corporate governance*), oltre agli ispettori Di Biase Cristina e De Caprio Gianclaudio.

Il successivo 9.4.2019 era escusso Vegas Giuseppe, presidente della CONSOB del tempo e aveva inizio l'esame degli operanti della Guardia di Finanza del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Milano (nell'ordine: colonnello Tannoia Marco; finanziere scelto Montefusco Antonio; tenente colonnello Ape Antonio; colonnello Procucci Gabriele; maresciallo Messina Biagio), i quali illustravano l'attività investigativa svolta. L'attività istruttoria proseguiva nelle udienze del 17.4.2019, del 7 e del 15.5.2019. Si precisa che all'udienza del 17.4.2019 era altresì escusso consulente tecnico contabile del Pubblico Ministero, Bianchi Maurizio e il 7.5.2019 deponeva il capo della vigilanza di Banca d'Italia, Barbagallo Carmelo. All'udienza del 15.5.2019 Moltrasio Andrea rendeva dichiarazioni spontanee.

Nel corso dell'esame dei testi di polizia giudiziaria, con riferimento all'attività di indagine svolta in ordine al delitto di cui all'art. 2636 c.c., le difese rappresentavano di non aver reperito nel fascicolo del Pubblico Ministero un *file* informatico confezionato dalla società *Computer Share*, sulla base del quale erano stati selezionati i nominativi dei soci deleganti e delegati escussi in fase di indagine, nonché il *file* in cui sono confluiti i nomi dei votanti per la Lista 1, realizzato invece dalla Guardia di Finanza, entrambi esibiti ai testimoni militari nel corso delle rispettive deposizioni. Le difese eccepevano l'inutilizzabilità di tali documenti e dei dati dagli stessi ricavati. Sul punto, il Pubblico Ministero rappresentava trattarsi di *file* riversati su un *cd-rom* agli atti che, all'udienza del 21.5.2021,

era nuovamente messo a disposizione delle difese. Il Pubblico Ministero e la parte civile chiedevano poi al Tribunale l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei seguenti mezzi di prova: I) schede di voto originali e deleghe cartacee relative all'assemblea del 20.4.2013; II) copia del *file excel* relativo ai dati di supporto necessari per l'individuazione dell'espressione di voto di ciascun socio detenuto dalla società *Computer Share* incaricata da UBI Banca di gestire le operazioni di voto; III) copia del file elaborato dalla Guardia di Finanza contenente i nominativi dei votanti, in proprio e per delega, per la lista sulla base dei dati ricavati dalle schede di voto e dal file della *Computer Share*.

La questione era oggetto di approfondito contraddittorio tra le parti e le difese, all'udienza del 4.6.2019, depositavano una memoria con la quale invocavano l'inutilizzabilità dei mezzi di prova di cui era stata chiesta l'acquisizione da parte del Pubblico Ministero e della parte civile, in quanto non ritualmente depositati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415 bis co. 2 c.p.p. In subordine eccepivano che l'omessa *discovery* di tali mezzi di prova aveva determinato una violazione del diritto di difesa (art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p.) con conseguente integrazione di una nullità di ordine generale a regime intermedio incidente sull'atto conclusivo delle indagini preliminari.

Il Tribunale il 10.7.2019 scioglieva la riserva con ordinanza letta in udienza, che deve intendersi qui integralmente richiamata e con la quale era disposta l'acquisizione del *file* realizzato dalla *Computer Share* e veniva dichiarato inutilizzabile il *file* confezionato dalla Guardia di Finanza, in quanto atto di indagine non ritualmente depositato, non acquisibile al fascicolo per il dibattimento neppure ex art. 507 c.p.p. Con riferimento alle schede di voto, integranti documenti, se ne affermava la acquisibilità ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ove ritenute indispensabili ai fini della decisione. Poiché l'istruzione dibattimentale era ancora in corso l'invocata acquisizione, mediante sequestro, delle schede di voto custodite presso la *Computer Share* e delle deleghe di voto (delle quali peraltro neppure si conosceva l'ubicazione) era oggetto di riserva.

In pendenza della risoluzione della richiamata eccezione l'istruzione dibattimentale proseguiva: esaurita l'audizione dei testimoni di polizia giudiziaria, all'udienza del 21.5.2019, il Pubblico Ministero introduceva i dipendenti di CONFIAB (Salvi Giulia, Bonfanti Roberto). Erano poi sottoposti a esame Messina Carlo (amministratore delegato di Intesta San Paolo), Peroni Roberto, Vergine Roberto (teste assistito dal difensore), Maffei Paolo (dipendente UBI Banca) e Carrara Angelo (presidente CONFIAB a partire dal gennaio 2017 in sostituzione di Ondeì Angelo).

All'istruzione delle condotte contestate al solo Polotti di cui al capo E) era invece dedicata l'udienza del 28.5.2019, durante la quale venivano escussi Frugoni Davide, Vitali Costantino, Golia Paolo e il funzionario CONSOB Piazzini Cristini, teste richiesti anche dalla parte civile CONSOB.

L'udienza successiva, celebrata il 4.6.2019, era dedicata all'esame di testimoni chiamati a deporre in ordine all'organizzazione dell'assemblea del 20.4.2013 oggetto del capo F) dell'imputazione. In via segnata, erano escussi: Khun Stefano Vittorio, Maggi Alessandro, Bertoli Giampiero, Guerini Lorenzo Renato, nonché Agliardi Enrico, Bacis Alessandro, Rizzi Federica, Colombo Laura, Agazzi Giovanni, rispetto ai quali era respinta l'eccezione sollevata dalle difese in ordine alla necessità di sentirli nelle forme dell'art. 210 c.p.p.



All'organizzazione dell'assemblea del 2013 da parte del CONFIAB, della Compagnia delle Opere e del Comitato Bergamo Popolare, nonché al ruolo svolto dalla società Sodali s.p.a., erano dedicate le seguenti udienze: 12.6.2019 (con l'escussione di Steffeneel Franco e Matteo, Solenghi Claudio, Maurini Giacomino e Capitanio Alberto); 25.6.2019 (in cui erano sentiti Nava Paolo, Frigeri Giorgio, Baiguini Eleonora, Andreoletti Maddalena, Cattaneo Gaudenzio, Lupini Guido, Rigamonti Pierangelo e Parisotto Renzo); 2.7.2019 (Bertoni Antonio Angelo, Recchi Alvise, Flammini Silvia, Cالدiani Graziano, Cagnoni Riccardo e Ghezzi Oscar); 10.7.2019 (Menniti Enrico, Masetti Zannini Alessandro, Fimiani Ercole, Spagnolo Tommaso, Iorio Francesco, Sonnino Elvio e Ranica Osvaldo). Il processo era quindi aggiornato al 17.9.2019 udienza che, unitamente alla successiva calendarizzata al 24.9.2019, veniva dedicata all'esame di direttori territoriali e direttori di filiale di banche del gruppo UBI, i quali deponavano sull'organizzazione e sulle direttive ricevute per la raccolta deleghe in vista dell'assemblea del 20.4.2013. Nello specifico, alla prima delle predette udienze erano sentiti Bellini Domenico, Tonizzo Roberto, Apollo Ermanno, Bollani Piergiacomo, Palazzolo Marco Carlo, Andreotti Massimo, Nava Marco Franco e Gotti Luca. Alla seconda deponavano invece deponato Massimiliano, Galli Sergio, Petrone Leonardo Daniele, Azzini Fabrizio, Gotti Ermanno, Corneo Roberto, Trioni Pierluigi, Pompei Giorgio, Algeri Roberto e Bonfanti Mario.

A partire dall'udienza del 9.10.2019, oltre all'escussione dei residui direttori di filiale, era raccolta la prova testimoniale richiesta dal Pubblico Ministero in ordine ai voti espressi all'assemblea del 20.4.2013 e sottoposti ad esame numerosi soci di UBI Banca, che avevano partecipato in rappresentanza di altri soggetti (delegati) o che, al contrario, avevano delegato altri ad esprimere il voto in assemblea (deleganti). In particolare, i soci deleganti e delegati erano escussi nel corso delle udienze celebratesi dal 15.10.2019 al 18.2.2020. All'udienza del 26.11.2019, oltre a ulteriori soci deleganti e delegati, erano sentiti l'ex direttore di filiale della Banca Popolare di Bergamo, Paris Alvaro; Mascheroni Alberto, ex direttore di filiale BPCI; Cavalieri Giorgio, impiegato di filiale UBI Banca di Roma.

Nel corso dell'istruzione dibattimentale relativa al capo F) venivano altresì acquisiti vari verbali di sommarie informazioni raccolte in fase di indagine, alcuni ai sensi dell'art. 512 c.p.p., in ragione dell'intervenuto decesso dei dichiaranti o delle comprovate patologie che ne rendevano impossibile la ripetizione in sede dibattimentale e, altri, su accordo delle parti ex art. 493 co. 3 c.p.p.

Inoltre nel corso del processo erano disposti rinvii, con sospensione del termine di prescrizione, per l'adesione dei difensori ad astensioni indette dall'avvocatura associata, nonché in seguito dell'aggravarsi della situazione pandemica. Di tali differimenti si darà precisamente conto nel paragrafo I del capo F).

All'udienza del 18.2.2020, oltre ai soci deleganti e delegati, era altresì escusso Furlotti Federico, direttore della filiale BPCI di Milano; gli imputati D'Aloia e Moltrasio rendevano dichiarazioni spontanee.

Pur non essendo interamente esaurita la prova a carico, con il consenso delle parti all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, all'udienza del 19.2.2020 aveva inizio l'esame dei testi delle difese. In pari data, considerato che nessuno degli imputati ha inteso sottoporsi ad esame, ne venivano

acquisiti i verbali di interrogatorio. Il Pubblico Ministero chiedeva inoltre l'acquisizione, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., di tre gruppi di atti: I) verbale degli interrogatori di alcuni imputati (Santus Armando; Mazzoleni Mario; Lorenzi Stefano; Brivio Matteo, Moltrasio Andrea; Massiah Victor; Cera Mario, D'Aloia Giovanni e Lucchini Italo); II) verbali di sommarie informazioni rese da alcuni imputati prima della loro iscrizione nel registro degli indagati (Lorenzi Stefano; Brivio Matteo; D'Aloia Giovanni; Baglioni Gemma Maria; Invernizzi Enrico; Folonari Italo; Medda Ettore Giuseppe); III) spontanee dichiarazioni rese all'udienza preliminare dall'imputato Bazoli.

Su tale articolata richiesta il Tribunale, ritenuto che i verbali degli interrogatori e quello di spontanee dichiarazioni in udienza rientrano nella previsione di cui all'art. 513 co. 1 c.p.p., ne disponeva l'acquisizione. Quanto ai verbali di sommarie informazioni, non riconducibili alla previsione di cui all'art. 513 c.p.p., erano acquisiti unicamente quelli di D'Aloia, Brivio e Lorenzi, rispetto quali vi era accordo tra le parti.

Il consenso all'utilizzabilità nei loro confronti delle dichiarazioni rese dai coimputati era poi manifestato unicamente dalle seguenti difese: Moltrasio, Brivio, Lorenzi, Mazzoleni (consenso prestato con riferimento a tutti i verbali acquisiti); Bazoli Francesca, Minelli, Camadini, Calvi (limitatamente all'interrogatorio reso da Santus), Ongis (limitatamente alle sommarie informazioni rese da D'Aloia).

All'udienza del 19 febbraio le difese rinunciavano all'esame di alcuni testimoni inseriti nelle rispettive liste ed era quindi, *in parte qua* revocata l'ordinanza ammissiva della prova.

Il successivo 25.2.2020 l'istruzione dibattimentale proseguiva con l'esame dei soci delegati e deleganti richiesti dalle difese.

L'istruzione probatoria in ordine al delitto di cui al capo F), a seguito di rinvii connessi all'evoluzione della pandemia, proseguiva quindi all'udienza del 15.9.2020 in cui venivano escussi ulteriori soci deleganti e delegati. Le udienze del 22-23 e 29.9.2020 erano dedicate all'esame dei testi delle difese Bardoni, Mandelli, D'aloia, Folonari, Massiah e Zanetti.

All'udienza del 13.10.2020, escluso, a richiesta del Pubblico Ministero, l'esame di Perini Andrea, consulente tecnico delle difese Moltrasio e Santus, era sentito Manzonetto Pietro, consulente aziendalistico delle difese Massiah e Garavaglia.

L'udienza del 20.10.2020 era dedicata all'esame dei consulenti statistici nominati dalla difesa UBI Banca s.p.a. (Paganoni Anna Maria) e Calvi-Zanetti (Consonni Guido); all'esito della loro audizione ne erano acquisiti i rispettivi elaborati.

Il processo riprendeva in data 2.2.2021 a seguito di ulteriori differimenti connessi all'emergenza pandemica. Nel corso di tale udienza le parti depositavano documenti e il Tribunale respingeva la richiesta del Pubblico Ministero di revoca dell'ordinanza ammissiva del consulente di parte Nuzzo Antonio. Venivano quindi escussi due ulteriori consulenti nominati dalla difesa UBI Banca: Nuzzo appunto e Chiaruttini Stefania, quest'ultima in ordine all'illecito amministrativo da reato di cui al capo A) dell'imputazione.

Il successivo 16.2.2021 Lucchini rendeva spontanee dichiarazioni. Venivano quindi acquisiti documenti prodotti dalle difese e, su accordo delle parti, i verbali delle sommarie informazioni dei residui soci deleganti e delegati contenuti nella lista della pubblica Accusa.

Esaurita l'escussione dei testimoni di lista, il Pubblico Ministero sollecitava il Tribunale a sciogliere la riserva assunta in ordine alla richiesta di acquisizione ex art. 507 c.p.p. delle schede di voto relative all'assemblea del 20.4.2013, limitando però la richiesta a quelle relative a delegati e deleganti esaminati nel corso del dibattimento, nonché a quelle dei soci riportati in alcuni documenti prodotti dal Pubblico Ministero. Le parti civili sollecitavano l'acquisizione di tutte le schede di voto, nonché di uno scambio di e-mail tra Nava e altro soggetto in ordine all'attività di raccolta di deleghe in bianco. Il Tribunale rigettava le istanze, ammettendo, in luogo dell'acquisizione delle schede, l'esame del maresciallo Pinto Daniele, il quale aveva svolto l'attività di apertura e lettura delle predette schede. Il teste, presente in aula, veniva escusso direttamente nel corso dell'udienza del 16.2.2021 e la sua deposizione era ultimata il successivo 23.2.2021 (data in cui, come detto, era revocata la costituzione di parte civile di Agliardi, Cividini, Vedovato, Bertolotto, Franceschetto e Jannone).

Alla requisitoria del Pubblico Ministero venivano dedicate le udienze del 13-16-19-27.4.2021 e del 4.5.2021, giorno in cui concludeva anche la parte civile CONSOB.

Le richieste delle difese erano invece esposte nel corso delle seguenti udienze: 11-14-18-21-25 e 28.5.2021; 15-18 e 22.6.2021.

Alle rispettive repliche erano dedicate le udienze del 7.9.2021 e del 14.9.2021, nel corso della quale Bazoli Giovanni ha reso spontanee dichiarazioni.

In data 8.10.2021, in assenza di ulteriori controrepliche, il Collegio si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Al termine dell'istruzione probatoria il Pubblico Ministero chiedeva la condanna di:

Bazoli Giovanni, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi B), C) e D), alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione; proscioglimento per prescrizione con riferimento al capo F);

Zanetti Emilio, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi B) e D), alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed € 10.000 di multa; proscioglimento per prescrizione con riferimento al capo F);

Moltrasio Andrea, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi B) e D), alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione; proscioglimento per prescrizione con riferimento al capo F);

Polotti Franco, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi B), D) ed E), alla pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione;

Calvi Giuseppe, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi B) e D), alla pena di anni 5 di reclusione ed € 10.000 di multa;

Santus Armando, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi B) e D), alla pena di anni 5 di reclusione;

Massiah Victor per il reato di cui al capo B) alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione; sentenza di proscioglimento per prescrizione con riferimento al capo F);

Lucchini Italo per il reato di cui al capo B) alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;

Cera Mario per il reato di cui al capo B) alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;
Camadini Pierpaolo per il reato di cui al capo B) alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione;
Mazzoleni Mario per il reato di cui al capo B) alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione;
Minelli Emilio per il reato di cui al capo B) alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione;
Manzoni Federico per il reato di cui al capo B) alla pena di anni 3 di reclusione;
Pizzini Flavio per il reato di cui al capo B) alla pena di anni 3 di reclusione;
Garavaglia Carlo per il reato di cui al capo B) alla pena di anni 3 di reclusione;
il Pubblico Ministero chiedeva inoltre il proscioglimento dal reato di cui al capo F) per prescrizione per Folonari Italo, Bardoni Antonella, Ondei Angelo, Ongis Ettore, Breno Rossano, Brivio Matteo, Baglioni Gemma Maria, Invernizzi Enrico, Mandelli Marco, Medda Ettore, Sciarrotta Giuseppe, Marchesi Guido e Lorenzi Stefano;
infine concludeva per l'assoluzione di Bazoli Francesca e D'Aloia Giovanni dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto, nonché di Intesa San Paolo s.p.a. quale incorporante di Ubi Banca s.p.a. dall'illecito amministrativo dipendente dai reati di cui alle lettere Q) e A) dell'articolo 25 ter D.L.vo 231/2001.

La parte civile CONSOB depositava conclusioni scritte e nota spese, chiedendo che fosse affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati con riferimento ai capi di imputazione B), C), D) ed E), fatta eccezione per Bazoli Francesca, con condanna degli stessi al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi equitativamente e al danno patrimoniale quantificato in complessivi € 209.457,36 o, in via subordinata, con condanna generica e imposizione di provvisionale di importo non inferiore al danno patrimoniale sofferto.

Le difese degli imputati chiedevano l'assoluzione dei propri assistiti dai reati a loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste o con altra formula ampiamente liberatoria.

Le difese degli imputati ai quali è contestato il delitto di cui al capo F), in sede di controrepliche, concludevano in principalità l'assoluzione dei propri assistiti ex art. 129 comma 2 c.p.p. e, in subordine, si associavano alla richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

La difesa UBI Banca chiedeva l'assoluzione perché gli illeciti di cui all'articolo 25 ter, lettere q) e s) D.L.vo 231/2001, in relazione ai reati di cui ai capi D) e F), non sussistono, quindi con la più ampia formula.

La difesa D'Aloia, munita di procura speciale, rinunciava alla prescrizione e concludeva per l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPO B) I.I. Nella ordinata esposizione del corredo probatorio su cui si fonda la decisione del Tribunale, pare opportuno lasciare per ultimo l'esame delle risultanze processuali relative al capo A), per il resto seguendo l'ordine del decreto che dispone il giudizio.

Il Collegio reputa necessario ripercorrere anzitutto i passaggi fondamentali che scandirono il processo di fusione tra Banca Lombarda e Piemontese s.p.a. con sede a Brescia (BLP) e Banche Popolari Unite s.c.p.a. con sede a Bergamo (BPU) costitutivo della società Unione di Banche Italiane s.c.p.a. (UBI).

La ricostruzione che segue è funzionale, da un lato, a chiarire il sistema di governo societario di UBI al momento della sua costituzione quale nuovo soggetto giuridico nonché, dall'altro, a fissare alcuni aspetti necessari per comprendere la genesi delle contestazioni confluite nell'editto d'accusa.

In particolare, tra gli aspetti più rilevanti, basti menzionarsi: la centralità del principio di pariteticità nell'assetto di governo del gruppo, il concetto di derivazione, il ruolo del protocollo d'intesa, dello statuto, del regolamento del Comitato Nomine, la costituzione delle associazioni di azionisti ABLP e Amici di UBI.

Il quadro di seguito delineato è frutto di acquisizioni processuali di carattere documentale, sovente ripercorse, in occasione delle rispettive audizioni dibattimentali, sia dai consulenti tecnici dedotti dalle parti, sia da molti testimoni¹. Tutte le parti, del resto, hanno avvertito l'esigenza di inquadrare storicamente la genesi di UBI Banca e ciò, da un lato, al fine di evidenziare le peculiarità di un sistema di governo societario frutto di un'operazione di aggregazione dai tratti unici e, dall'altro, per chiarire quale fosse il patrimonio conoscitivo delle Autorità pubbliche di vigilanza al momento della costituzione di UBI onde apprezzare se, e in che misura, tale patrimonio possa dirsi effettivamente vulnerato dalle condotte di ostacolo attribuite agli odierni imputati. S'impone un'altra notazione di carattere preliminare: nel corso della ricostruzione di seguito svolta saranno riportati numerosi passaggi tratti dal compendio documentale acquisito agli atti. I documenti, per quanto spesso prodotti da tutte le parti, saranno richiamati attraverso un unico riferimento.

Ciò precisato, muovendo dalla genesi storica della banca, si rileva come l'operazione straordinaria che condusse alla nascita di UBI si risolse in una fusione per incorporazione di BLP in BPU maturata in prospettiva difensiva rispetto al rischio di scalate esterne da parte di banche straniere ed intercorsa tra due società bancarie poste al vertice di rispettivi gruppi a struttura federale ed integrata (gruppi composti, cioè, da plurime banche a rete operanti a presidio di mercati geografici di elezione)² nonché di tipo polifunzionale (connotati, quindi, da soggetti giuridici a diversa specializzazione operativa), ma con una radicale diversità in punto di forma giuridica: BLP era una società per azioni mentre BPU era una società cooperativa per azioni.

L'operazione di fusione per incorporazione di una società di capitali in una società cooperativa per azioni presentò, pertanto, caratteri di assoluta novità nonché aspetti di straordinaria complessità tecnica riducibili, per quanto qui di stretto interesse, alla necessità di conferire un corpo giuridico unitario a due soggetti distinti tra loro non solo per tradizione storica e radicamento territoriale quanto, soprattutto, per le modalità di esercizio dei diritti proprietari dei soci essendo BLP una banca a marcata propensione capitalistica governata da un patto di sindacato in essere tra i principali azionisti

¹ La ricostruzione del capo B) dell'imputazione, come del resto conferma la lettura della requisitoria e delle discussioni delle difese, ha natura prevalentemente documentale. Basti, sul punto, un richiamo alla testimonianza del colonnello della Guardia di Finanza Procucci Gabriele che coordinò le indagini (udienze del 17.4.2019 e del 7.5.2019) il quale, in sostanza, si è limitato a ripercorrere la piattaforma documentale con qualche riferimento ai contenuti di alcune intercettazioni telefoniche.

² Quanto a BPU: Banca Popolare di Bergamo s.p.a., Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., Banca Popolare di Ancora s.p.a., Banca Carime s.p.a. e Centrobanca s.p.a. (oltre a una serie di società prodotte); quanto a BLP: Banco di Brescia s.p.a. e Banca regionale europea s.p.a.

di riferimento³ e BPU, al contrario, un istituto di credito strutturato sul voto capitario in coerenza con lo scopo mutualistico proprio delle società cooperative.

La dimensione organizzativa che, tipicamente, connota l'operazione straordinaria di fusione impose, pertanto, un serrato confronto preliminare tra gli amministratori delle due società teso a definire i perimetri della futura *governance* in caso di successo dell'operazione aggregativa.

La fase di trattativa fu condotta da un gruppo ristretto di persone: Bazoli Giovanni e Faissola Corrado quali rappresentanti, sul versante bresciano, del patto di sindacato di BLP che diede poi unanime parere favorevole alla fusione nonché, rispettivamente, vice presidente e consigliere delegato di BLP e Zanetti Emilio e Calvi Giuseppe, sulla sponda bergamasca, quali presidente e vicepresidente di BPU. Nel corso del processo si è spesso fatto riferimento a queste persone con l'enfatica, ma nel complesso efficace espressione, di *padri fondatori* di UBI.

Il problema principale che impegnò i consigli di amministrazione nella fasi prodromiche alla definizione del progetto di fusione, si potrebbe dire il conflitto d'interesse di fondo con riferimento alla definizione del futuro assetto di governo del soggetto giuridico in formazione, fu quello di escogitare un modello di governo societario che garantisse, da un lato, la permanenza della forma cooperativa quale condizione imprescindibile posta dall'incorporante BPU e, dall'altro, che potesse, nel contempo, salvaguardare le aspettative degli azionisti BLP che, con il passaggio alla forma cooperativa, avrebbero visto infranta la naturale proporzione, propria delle società di capitali, tra possesso azionario, diritti proprietari e diritti amministrativi.

Particolarmente nitide, sul punto, le dichiarazioni rese da Bazoli Giovanni in occasione delle dichiarazioni spontanee rese in udienza preliminare: *a parte l'aspetto pionieristico di tale fusione, il problema era di convincere l'azionariato della Banca Lombarda e Piemontese come società per azioni caratterizzata dalla presenza di molti azionisti forti, che erano imprenditori, enti morali e fondazioni, ad accettare il principio del voto capitario che, come sappiamo, prescinde totalmente dalle quote di capitale possedute. Come assicurare, non solo nell'avvio ma anche nel prosieguo della vita della nuova banca un ruolo appropriato a quella componente societaria che proveniva dalla spa Banca Lombarda e Piemontese? Come tenere conto delle quote possedute dai soci di tale derivazione nel quadro di una banca popolare il cui voto capitario rende decisivo il numero dei soci indipendentemente dalle azioni possedute?*⁴.

La risposta all'interrogativo richiamato da Bazoli fu trovata, a prescindere dalle questioni connesse alla stima dei rapporti di cambio per gli azionisti BLP del tutto irrilevanti in questa sede, in un complesso sistema di governo societario del nuovo soggetto giuridico denominato UBI, formalmente

³ In particolare, un patto di sindacato che, al momento della fusione, contava 305 aderenti con il 46,88% del capitale sociale concernente il blocco delle azioni e l'esercizio concertato del voto limitatamente alle assemblee straordinarie chiamate a deliberare sulle modifiche statutarie: cfr. documento informativo alla fusione (doc. 7 CT Nuzzo).

⁴ Spontanee dichiarazioni Bazoli Giovanni rese in udienza preliminare in data 9.3.2018 e poi acquisite, ex art. 513 co. 1 c.p.p., all'udienza del 19.2.2020.

costituitosi in data 1.4.2007⁵, strutturato su alcuni atti fondamentali, segnatamente il protocollo d'intesa⁶, lo statuto sociale di UBI⁷ e il regolamento del Comitato Nomine⁸, capaci di garantire, nella convinzione dei soggetti che parteciparono alla fusione, un costante equilibrio paritario tra le componenti che avevano dato avvio ad UBI Banca.

In altri termini, lo schema di *governance* posto *ab origine* a fondamento dell'operazione di fusione si tradusse in un ordito regolamentare teso a garantire, si potrebbe dire con rigore matematico, la perfetta parità di rappresentanza negli organi sociali di vertice della nascente UBI nonché nelle controllate, delle componenti che discendevano da BLP e da BPU non solo, come sarebbe stato logico attendersi, al momento della fusione ma, e ciò rappresenta il tratto più originale del modello, per il futuro.

La pariteticità fra le componenti originarie fu dunque elevata a canone costituente: si rileva infatti, senza tema di smentita, che solo l'innesto di tale principio nel tessuto societario di UBI consentì la riuscita dell'operazione di fusione perché rappresentò, per i soci di BLP, la contropartita, sul piano del governo societario, della perdita dei diritti amministrativi proporzionali al numero di azioni possedute. La pariteticità fu quindi intesa quale sorta di corrispettivo per i soci BLP, riuniti nel patto di sindacato che approvò l'operazione di fusione, del passaggio al voto capitario discendente dalla decisione, irrinunciabile per l'incorporante BPU, di mantenere la natura giuridica di società cooperativa per azioni.

Sul punto, basti richiamarsi quanto la stessa UBI rappresentò alla CONSOB nella lettera del 5.9.2013 in occasione della risposta alle richieste di informazioni sull'assetto di governo alimentate dagli esposti firmati da esponenti della minoranza dopo l'assemblea del 20.4.2013⁹.

In quell'occasione, commentando il protocollo d'intesa, UBI, nella persona del presidente del CdS *pro tempore* Moltrasio Andrea, rappresentò come fosse *di tutta evidenza ... quanto una operazione come la fusione che ha dato vita a UBI Banca potesse vedere la luce soltanto una volta definite nel dettaglio le regole che avrebbero consentito, in particolare agli azionisti della società per azioni, di mantenere un ruolo nella gestione della società risultante dalla fusione. E infatti gli azionisti di BLP raggruppati in un patto di sindacato – e per essi, ancora prima, il Consiglio di Amministrazione che ne era l'espressione – sono addivenuti alla decisione di approvare l'integrazione con BPU, rinunciando definitivamente alle prerogative derivanti dalla forma giuridica di società per azioni (in primis, a un peso in seno all'assemblea commisurato al numero di azioni possedute), proprio sul presupposto essenziale che la governance della società risultante dalla fusione sarebbe stata improntata a un principio di pari dignità tra le società partecipanti alla fusione.*

I principi generali esigono, però, dettagliate regole applicative.

⁵ La fusione per incorporazione fu deliberata dalle assemblee straordinarie di BLP e BPU in data 3.3.2007. L'atto di fusione fu sottoscritto in data 28.3.2007 ed iscritto nel registro delle imprese di Bergamo e Brescia in data 29.3.2007.

⁶ Doc. 3 CT Giannattasio.

⁷ Doc. 2.19 (statuto versione 2007) – 4.10 (statuto versione 2009) CT Manzonetto.

⁸ Doc. 2.18 (versione 2007) – 3.5 (versione 2009) CT Manzonetto; doc. 40 (versione 2013) – 55 (versione 2014) CT Giannattasio.

⁹ Doc. 40 CT Nuzzo.

Vi fu, quindi, una duplice esigenza avvertita come cogente dai soggetti che costituirono UBI Banca: I) declinare l'assetto paritario di UBI in fase di formazione degli organi di vertice al momento della genesi del nuovo soggetto giuridico; II) garantire, soprattutto, la perduranza nel tempo di tale assetto paritario tra le componenti originarie che, con la fusione, avevano perso la loro individualità giuridica.

1.2. Proprio la necessità, avvertita come imprescindibile per il patto di sindacato che controllava BLP, di applicare in fase genetica e poi, in particolare, di proiettare nel tempo la pariteticità, impose di forgiare un concetto specifico, poi declinato nelle regole societarie di UBI, che consentisse di rendere intellegibile ed operativo il principio di pariteticità e suoi diversi corollari applicativi, tra i quali l'alternatività nelle cariche sociali e la tendenziale alternanza nell'occupazione dei ruoli di vertice degli organi collegiali del sistema duale.

È evidente, infatti, la tensione, prima di tutto di ordine logico, tra un assetto paritario che si voleva rendere immanente e l'unicità del nuovo soggetto giuridico UBI all'interno del quale non avrebbe avuto senso alcuno predicare rapporti paritari se non attraverso un persistente riferimento ai diversi soggetti che avevano dato vita al nuovo ente collettivo. Del resto, la parità è regola di relazione che esige, per il suo funzionamento, la possibilità di isolare almeno due entità distinte trattandosi, appunto, di bilanciare rapporti di forza tra (almeno) due soggetti diversi.

Fuori da questo schema logico, la pariteticità diventa un concetto privo di contenuto.


Tale riferimento alle componenti originarie si tradusse, pertanto, nel concetto di *derivazione*, termine presente nel protocollo d'intesa e poi, soprattutto, nel regolamento del Comitato Nomine, concetto chiave per la comprensione della *governance* di UBI.

Giova quindi procedere all'analisi, limitata agli aspetti di stretto interesse processuale, dei tre atti fondamentali menzionati in premessa: il protocollo d'intesa, lo statuto di UBI Banca e il regolamento del Comitato Nomine nella sua versione originaria risalente al 2007. Pur non trattandosi di atti giuridici aventi il medesimo valore giuridico, essi assumono specifica rilevanza per la comprensione del modello di governo di UBI.

Il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 13.11.2006 dai presidenti di BPU e BLP, disciplinò le fondamentali condizioni della prospettata operazione di fusione e definì il modello societario della nascente *holding*, nonché le regole di base del futuro assetto di governo del gruppo.

Stringendo l'angolo visuale rispetto ai temi di interesse processuale, deve rilevarsi come, proprio nel suddetto protocollo d'intesa, si fece riferimento espresso ai principi di *pariteticità*, *alternatività* e *tendenziale alternanza* tra le componenti (*recte*: le derivazioni) riferibili ai soggetti partecipanti alla fusione.

Segnatamente, l'art. 2.2 del cennato protocollo stabiliva infatti che: *Le parti convengono che nel testo dell'art. 1 del Nuovo statuto ... si dia atto che la fusione per incorporazione di Banca Lombarda in BPU è stata effettuata ispirandosi al principio di pariteticità tra le componenti della nuova capogruppo, rispettivamente corrispondenti a Banca Lombarda e BPU. Tale principio di pariteticità si rispecchia, in particolare, nella composizione degli organi di governo della nuova capogruppo e nel principio della condivisione con riferimento ai ruoli direttivi e di vertice nonché nel principio dell'alternatività della derivazione dei rappresentanti apicali degli organi collegiali della nuova*



capogruppo e della loro alternanza nel tempo, avuto comunque riguardo al superiore interesse sociale.

Quanto alla forma giuridica e al sistema di *governance*, il protocollo d'intesa ne delineò, in chiave prospettica, i tratti fondamentali: forma cooperativa, modello di governo dualistico (anche questo fu un esperimento innovativo nel panorama italiano), adozione del modello organizzativo polifunzionale, federale ed integrato.

Per effetto, poi, dell'adozione del modello di governo duale fu prevista l'istituzione di un Consiglio di Sorveglianza composto da 23 membri (tra cui un presidente, un vicepresidente vicario e due vicepresidenti) di cui, sempre in applicazione della regola costitutiva dell'equivalenza tra la derivazione ex BLP e quella ex BPU, *11 membri di espressione BPU, fra cui uno dei due Vice Presidenti; 11 membri di espressione Banca Lombarda, fra cui uno dei due Vice Presidenti; 1 tratto dalla lista di minoranza ove presentata ovvero, in caso di mancata presentazione di tale lista, coincidente con il candidato collocato al ventitreesimo posto nella lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza designato congiuntamente dai consiglieri di sorveglianza di espressione delle due componenti* (cfr. par. 4.2.2. protocollo intesa). Quanto al Consiglio di Gestione si stabilì invece che sarebbe stato composto, quanto meno per il primo triennio, da *5 membri di espressione BPU; 5 membri di espressione Banca Lombarda* e, a partire dal secondo mandato, da *11 membri ... così designati: 5 membri di espressione BPU; 5 membri di espressione Banca Lombarda; 1 membro che ricopra la carica di Consigliere Delegato indicato dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Comitato Nomine assunta con voto favorevole di 5 membri su 6* (cfr. par. 4.2.3. protocollo d'intesa). Sempre in sede di protocollo d'intesa fu poi stabilito tra le parti che le cariche di presidente del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione del soggetto giuridico in formazione non potessero essere ricoperte, contemporaneamente, da soggetti che fossero espressione di una sola delle due componenti originarie (cfr. par. 4.2.2. protocollo d'intesa) in ossequio, appunto, ai principi di alternatività tra le rispettive derivazioni e di alternanza nell'occupazione dei ruoli di vertice ad eccezione, però, di Zanetti Emilio con riferimento al quale, già in sede di protocollo, si formulò l'auspicio, poi in concreto realizzatosi, che quest'ultimo rivestisse per due mandati consecutivi la carica di presidente del CdG in ragione di un particolare *intuitus personae*.

Ciò detto, è evidente che, con riferimento alla fase delle prime nomine, l'assetto paritario tra le componenti originarie si realizzò in modo lineare attraverso gli atti di nomina compiuti nel corso delle operazioni di fusione in adempimento di quanto previsto dal protocollo d'intesa.

In particolare, confezionato il progetto di fusione dai consigli di amministrazione di BLP e BPU ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. in data 19.1.2007, intervenuta l'autorizzazione di Banca d'Italia con delibera n. 93 del 26.1.2007 (prot. n. 96656 del 26.1.2007), l'assemblea straordinaria dei soci di BPU, tenutasi il 3.3.2007 in seconda convocazione, aumentò il capitale sociale mediante l'emissione di nuove azioni in applicazione del rapporto di concambio stabilito a favore degli azionisti ex BLP, adottò il nuovo statuto recependo gli accordi già intervenuti in occasione della stipula del protocollo d'intesa e nominò, su base rigorosamente paritaria, il primo CdS di UBI per gli esercizi 2007/2008/2009 indicando, quale presidente, Trombi Gino (ex BLP) e, quale Vice Presidente Vicario,

Calvi Giuseppe (ex BPU), nomine divenute poi efficaci dal 1.4.2007, data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione di Banca Lombarda in BPU.

Divenuta efficace la fusione, gli azionisti di BLP diventarono, automaticamente, soci della società incorporante, quindi soggetti iscritti in modo automatico nel libro soci di UBI, e, per l'effetto, sottoposti a quanto previsto dall'art. 30 D.L.vo. 385 del 1993 (TUB) secondo cui, come noto, ogni socio di una banca popolare dispone di un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e nessuno può detenere, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente l'1% del capitale sociale.

In data 2.4.2007 il Consiglio di Sorveglianza di UBI nominò, sempre in applicazione dei principi di pariteticità ed alternanza, il Consiglio di Gestione individuandone il presidente in Zanetti Emilio (ex BPU), il vice presidente in Faissola Corrado (ex BLP)¹⁰ e il consigliere delegato in Auletta Armenise (ex BPU).

I soggetti chiamati, invece, a comporre il primo Comitato Nomine furono Trombi (ex BLP)¹¹, Calvi (ex BPU), Garavaglia Carlo (ex BPU), Mazzoleni Mario (ex BPU), Bazoli Giovanni (ex BLP) e Folonari Alberto (ex BLP).

Si tratta di soggetti, esclusi Trombi, poi sostituito da Faissola (quest'ultimo deceduto nel dicembre del 2012), e Folonari (pure deceduto prima dell'esercizio dell'azione penale), tutti imputati nel presente processo.


Tali passaggi furono quindi esecutivi di quanto BPU e BLP avevano già concordato in occasione della stipula del protocollo d'intesa essendosi le parti formalmente impegnate, ai sensi dell'art. 4.3.1. (quanto al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato Nomine) e dell'art. 4.3.2. (quanto al Consiglio di Gestione) del protocollo *a scambiarsi reciprocamente la lista dei candidati di rispettiva designazione, con l'indicazione di coloro che siederanno nel Comitato Nomine, entro il giorno precedente la data fissata per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Lombarda in BPU da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione.*

Occorreva, tuttavia, guardare anche al futuro costruendo un modello di governo che consentisse, come già rilevato, di garantire la vigenza nel tempo del principio di pariteticità tra le derivazioni riferibili alle banche protagoniste dell'operazione aggregativa attraverso l'articolazione di un meccanismo di declinazione operativa del principio di pariteticità.

In questa prospettiva, allora, il protocollo d'intesa stabilì che le regole di governo societario con riferimento alle nomine e alla composizione degli organi sociali, cioè la traduzione pratica del principio di pariteticità menzionato nell'art. 1 dello statuto, fossero declinate nel regolamento di uno specifico comitato costituito all'interno del futuro Consiglio di Sorveglianza della costituenda UBI denominato, segnatamente, Comitato Nomine e composto, ancora una volta, in modo paritetico da soggetti di derivazione ex BPU ed ex BLP.

¹⁰ Il quale, l'anno successivo, lasciò il CdG per diventare presidente del CdS in luogo di Trombi. Al suo posto entrò in CdG, con il ruolo di consigliere delegato, l'imputato Massiah Victor.

¹¹ A seguito delle dimissioni di Trombi subentrò, quale membro di diritto del Comitato Nomine in qualità di nuovo presidente del CdS, Faissola (ex BLP).



Così, infatti, l'art. 4.4.1. del protocollo d'intesa: *allo scopo di assicurare l'applicazione delle regole di governo sulla composizione degli organi sociali della Nuova Capogruppo, il Nuovo statuto prevederà come organo necessario, da costituire in seno al Consiglio di Sorveglianza, un comitato per le nomine (di seguito, il "Comitato Nomine") composto di 6 membri del quale faranno parte 3 membri di espressione di Banca Lombarda e 3 membri di espressione di BPU. Del Comitato Nomine sarà membro, con funzioni di Presidente, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e il Vice Presidente Vicario, l'uno e l'altro in conto dei membri di espressione corrispondente alla sua designazione.*

Le pattuizioni in materia di *governance* contenute nel protocollo d'intesa furono quindi trasfuse, essenzialmente, nel regolamento del Comitato Nomine e, solo in minima parte, nello statuto sociale. Muovendo, seguendo la gerarchia delle fonti societarie, dallo statuto della neocostituita UBI si rileva infatti come l'unico riferimento al principio di pariteticità fosse rinvenibile nell'art. 1 del testo statutario che, testualmente, stabiliva quanto segue *È corrente la società Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni ... che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pariteticità tra le società partecipanti, di Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni [id est: BPU] ... e Banca Lombarda e Piemontese Società per azioni [id est: BLP]*», senza che potessero rintracciarsi riferimenti ulteriori ai principi di pariteticità, di alternatività e di tendenziale alternanza tra le due derivazioni ex BPU e BLP né, tanto meno, alla declinazione del concetto di derivazione, termine di cui non vi era traccia nell'atto di massima rilevanza societaria.

L'art. 49 dello statuto, su cui si tornerà ampiamente nel prosieguo perché proprio da una modifica risalente al 2009 avrebbe preso avvio una parte della contestata condotta di ostacolo, si limitava infatti a stabilire, nella sua testo originario e, segnatamente, ai commi 5 e 6, che: *Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche ai fini della valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 dei suoi componenti; Il Comitato Nomine ...: a) designa i candidati alla carica di membri del Consiglio di Sorveglianza da trasmettere al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea; b) designa i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza non contenendo nessun riferimento ulteriore ai principi di pariteticità ed alternanza tra le derivazioni, né ai criteri che avrebbero dovuto regolare l'azione del comitato nella formulazione delle proposte di nomina.*

In altri termini, lo statuto affidava al Comitato Nomine i compiti di: I) individuare i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da proporre al Consiglio di Sorveglianza uscente per la presentazione della lista all'assemblea in occasione del rinnovo degli organi sociali¹²; II) individuare i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza; III) formulare proposte di candidatura per gli organi sociali delle società controllate.

¹² Cfr., sul punto, l'art. 45, comma 5, dello statuto ove si disponeva che il Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine, fosse legittimato a presentare in Assemblea una lista per il rinnovo dei propri componenti: *La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Sorveglianza uscente dovrà avvenire su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.*

Il regolamento del Comitato Nomine, pertanto, rappresentava il cardine della traduzione pratica del principio di pariteticità tra le derivazioni tanto che il testo del regolamento, pur trattandosi di un atto endoconsiliare di mera auto organizzazione interna del CdS, fu accluso al protocollo d'intesa che, espressamente, vincolava il futuro Consiglio di Sorveglianza di UBI ad adottare, nella sua prima riunione, il regolamento del Comitato Nomine nel testo concordato nelle fasi prodromiche alla fusione da BPU e da BLP (cfr. art. 4.1.3. protocollo d'intesa). Il testo del regolamento del Comitato Nomine fu peraltro trasmesso alla Banca d'Italia unitamente alla richiesta di autorizzazione alla fusione ex art. 57 TUB¹³ e comunicato alla CONSOB e al mercato¹⁴. Il regolamento del Comitato Nomine, lo rileva del resto lo stesso CT Giannattasio, era infatti stato allegato, insieme allo statuto sociale, al documento informativo redatto e diffuso al pubblico in vista della fusione ai sensi dell'art. 70, co. 4 reg. Consob 11971/99 (c.d. regolamento Emittenti)¹⁵.

Stringendo, quindi, l'angolo visuale sulle disposizioni del regolamento del Comitato Nomine del 2007 di maggior rilevanza in chiave di comprensione dell'assetto di governo di UBI al momento della costituzione occorre richiamare, anzitutto, l'art. 1.3, disposizione che, nell'individuare la composizione del Comitato Nomine, faceva appunto ampio riferimento al concetto di *derivazione*.

Giova riportare per esteso il testo della disposizione regolamentare: *Nell'individuazione dei componenti del Comitato Nomine, il Consiglio di Sorveglianza provvederà a nominare 3 (tre) consiglieri di sorveglianza su designazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza di derivazione della ex Banche Popolari Unite s.c.p.a. (di seguito, "BPU") e 3 (tre) consiglieri di sorveglianza su designazione dei membri di derivazione della cessata Banca Lombarda e Piemontese s.p.a. (di seguito, "Banca Lombarda")*.

Ciò detto, particolare rilevanza assume la disposizione contenuta nel regolamento originario e poi oggetto, come si dirà, di una modifica nel dicembre 2009, secondo cui i componenti di derivazione ex BLP membri del Comitato Nomine dovevano, necessariamente, essere consiglieri di sorveglianza di UBI *membri dell'associazione di azionisti di Banca Lombarda costituenda tra i partecipanti al*

¹³ Doc. 3 CT Giannattasio.

¹⁴ Si riporta, per pronto riferimento, quanto disposto dall'art. 4.4.2 del protocollo d'intesa con riferimento, appunto, alla futura adozione del regolamento del Comitato Nomine: *Il Regolamento del Comitato Nomine prevederà che ai membri dello stesso di espressione di Banca Lombarda sia riservato, inter alia, il compito di: (i) designare i candidati di espressione di Banca Lombarda da inserire nella lista da trasmettere al Consiglio di Sorveglianza per la presentazione all'Assemblea dei soci della Nuova Capogruppo; (ii) designare al Consiglio di Sorveglianza i candidati di espressione di Banca Lombarda da nominare quali membri del Consiglio di Gestione della Nuova Capogruppo; (iii) designare i candidati per la sostituzione in caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più componenti dei predetti organi sociali di espressione di Banca Lombarda; (iv) proporre al Consiglio di Gestione 3/4 dei candidati (incluso il Presidente) alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Banco di Brescia s.p.a. e di Banca Regionale Europea s.p.a.. Il Regolamento del Comitato Nomine prevederà clausole speculari e di analogo tenore volte a tutelare le designazioni di espressione di BPU in seno al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione della Nuova Capogruppo nonché in seno agli organi sociali di Banca Popolare di Bergamo s.p.a., Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., Banca Popolare di Ancona s.p.a., Banca Carime s.p.a. e Centro Banca s.p.a..*

¹⁵ Cfr. relazione CT Giannattasio p. 7; per la consultazione del documento informativo: doc. 7 CT Nuzzo.

Sindacato di Banca Lombarda ... che riunirà almeno 100 ex azionisti di Banca Lombarda titolari complessivamente di almeno il 10% del capitale sociale della Banca Capogruppo [id est: di UBI]

Si trattava, pertanto, di un preciso vincolo soggettivo che conferiva all'associazione, che sarebbe sorta sulle ceneri del patto di sindacato che governava BLP prima dell'incorporazione, una precisa rilevanza societaria. Tale vincolo di appartenenza soggettiva a realtà associative esterne alla Banca non era invece previsto per i componenti del Comitato Nomine di derivazione ex BPU.

Funzione precipua del Comitato Nomine, così come del resto già stabilito nel protocollo d'intesa, era quella di formulare proposte di nomina per gli organi di vertice della controllata e per le cariche di membro dei consigli di amministrazione o dei consigli di sorveglianza nelle banche rete controllate dal momento che la preventiva determinazione del Comitato Nomine costituiva un *presupposto necessario, e quindi di legittimità, per le conseguenti determinazioni in materia di nomina degli organi della Banca Capogruppo e delle Banche Controllate, anche ai sensi dell'art. 49 dello statuto Sociale della Banca Capogruppo* (così art. 2.2. del Regolamento Comitato Nomine). Si trattava, quindi, di un presupposto di carattere procedimentale: le nomine dovevano essere precedute dall'acquisizione della proposta del Comitato Nomine, ma tali proposte non avevano, almeno formalmente, l'effetto di vincolare il CdS.

Trascurando poi disposizioni di dettaglio con riferimento al funzionamento del Comitato Nomine merita invece di essere richiamato l'art. 4, rubricato *Criteri di designazione*, che delineava, appunto, il sistema selettivo delle candidature per il rinnovo degli organi di vertice della capogruppo delle controllate, ancorandolo a rigidi meccanismi di distribuzione paritetica tra le due diverse derivazioni: *Nella designazione delle candidature alle cariche di consigliere di sorveglianza e a consigliere di gestione in senso alla Banca Capogruppo, nonché nella designazione delle candidature alle cariche di consigliere e sindaco in seno alle Banche Controllate, il Comitato Nomine si attiene al principio di pariteticità tra la componente di derivazione BPU e la componente di derivazione Banca Lombarda (...)* Tali criteri rispettano altresì il principio di alternatività della derivazione dei rappresentanti apicali del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione della Nuova Capogruppo e della tendenziale alternanza fra le summenzionate due componenti nel rinnovo delle suddette cariche.

Ciò detto, l'art. 4.3 lett. a) del regolamento del Comitato dava poi atto delle nomine intervenute in occasione della fusione con riferimento al CdS al CdG fornendo un'indicazione importante per quello che si dirà *infra* con riferimento al concetto di derivazione e per comprendere l'applicazione *pro futuro* del regolamento stesso.

Di seguito il testo dell'articolo: *Tutto quanto sopra [cioè l'elencazione puntuale dei nominativi dei componenti degli organi di vertice definiti in fase genetica secondo una ripartizione rigorosamente paritetica tra le derivazioni ex BLP ed ex BPU] viene riportato, in funzione di narrativa, per testimoniare l'identità personale e la derivazione dei rappresentanti per il primo mandato triennale, in seno agli organi sociali della Banca Capogruppo, delle due diverse componenti – da un lato, Banca Lombarda, dall'altro, BPU – e garantire in tal modo l'applicazione delle regole seguenti riferite ai mandati dei suddetti organi successivi al primo. La composizione del Consiglio di*

Sorveglianza e del Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo, ad eccezione, per l'appunto, del primo mandato, dovrà risultare conforme ai criteri infra specificati e in particolare al principio dell'alternatività della derivazione dei rappresentanti apicali del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione fra le suddette componenti, nonché al principio della tendenziale alternanza fra tali componenti nel rinnovo delle summenzionate cariche, avuto riguardo al superiore interesse sociale.

Seguiva, quindi, la regolamentazione dei criteri per la presentazione, da parte del Consiglio di Sorveglianza uscente, della lista del nuovo Consiglio da sottoporre all'assemblea dei soci in occasione del rinnovo di ogni mandato triennale nonché di quella del nuovo Consiglio di Gestione. A ciascuna delle componenti del Comitato Nomine cioè, segnatamente, ai membri rispettivamente di derivazione ex BLP e di derivazione ex BPU, spettava in modo del tutto autonomo il compito di designare undici candidati ciascuna, tra cui uno dei due Vice Presidenti. Solo il ventitreesimo candidato della lista che sarebbe poi stata sottoposta al voto del Consiglio di Sorveglianza prima di essere sottoposta al voto assembleare dei soci era individuato sulla base di un voto da esprimere a maggioranza dei componenti con il voto favorevole di 5 (membri) su 6. Simmetrici i criteri previsti per la nomina dei componenti del CdG.

Il voto collegiale, a maggioranza di cinque su sei membri, era quindi originariamente previsto per la sola designazione delle candidature alle cariche di Presidente e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione¹⁶.

Si rileva pertanto, all'esito di questo *excursus*, come, con riferimento all'assetto originario di UBI, il dato più caratterizzante fosse la riferibilità diretta delle nomine ai componenti del Comitato Nomine espressione di ciascuna delle due banche originarie: spettava, cioè, ai tre membri ex BPU e ai tre membri ex BLP individuare i soggetti espressione dell'una o dell'altra derivazione in occasione della formulazione delle proposte di nomina da sottoporre al voto del Consiglio di Sorveglianza.

In questo senso trovava quindi puntuale applicazione l'art. 4.2.3. lett. f) del protocollo d'intesa a mente del quale sarebbero stati qualificati *espressione di BPU o di Banca Lombarda* [ai fini delle proposte di nomina] *i soggetti indicati dai membri del Comitato Nomine la designazione dei quali ultimi, direttamente o indirettamente, risalga alle originarie designazioni quali membri del Consiglio di Sorveglianza rispettivamente designati da BPU o da Banca Lombarda*. La disposizione, recepita nel testo del regolamento del Comitato Nomine, istituiva in sostanza un meccanismo circolare: la decisione circa l'attribuzione futura della derivazione ai nuovi amministratori del gruppo UBI spettava, nell'assetto originario, agli amministratori membri del Comitato Nomine che

¹⁶ In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta in seno al Comitato Nomine, la designazione del candidato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza per il mandato successivo spettava ai membri del Comitato Nomine esponenti di quella "Componente" che, nel precedente mandato, non aveva espresso la candidatura a tale carica, in ossequio al principio dell'alternanza. Conseguentemente, all'altra "Componente" del Comitato Nomine spettava la designazione della carica di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza e quella di Presidente del Consiglio di Gestione poiché, come stabilito nel Protocollo d'Intesa, Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Consiglio di Gestione non potevano essere espressione della stessa Componente.

quell'investitura avevano ottenuto al momento della fusione. I nuovi amministratori, acquisita la derivazione, avrebbero poi potuto perpetrare lo schema.

In definitiva, se si considera l'assetto genetico di governo di UBI, le regole di funzionamento del Comitato Nomine configuravano, nei fatti, in seno all'organo societario, due sottocomitati composti dai membri rispettivamente di derivazione ex BLP ed ex BPU con autonome prerogative e senza che fosse prevista un'attività propriamente collegiale nell'individuazione delle candidature da sottoporre al voto del Consiglio di Sorveglianza.

È poi parimenti evidente come, da un lato, attraverso il meccanismo di formazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza fosse favorita *l'effettiva vigenza nel tempo [dei] processi di composizione degli organi sociali*¹⁷ e come, dall'altro, la previsione del *quorum* qualificato di 17 su 23 all'interno del CdS per l'approvazione delle lista dei consiglieri di sorveglianza in occasione del rinnovo degli organi sociali (art. 45 dello statuto) e di quello di 8 su 11 al Consiglio di Gestione per le nomine negli organi collegiali delle controllate (art. 36, co. 2 lett. e) dello statuto) determinassero, in seno ad organi costituiti come visto su base rigidamente paritaria tra le due componenti che avevano dato corso alla fusione, *la necessità di accordo fra le due derivazioni, pena lo stallo*¹⁸.

1.3. Giova, a questo punto della motivazione, illustrare gli aspetti strutturali più rilevanti dei due soggetti collettivi menzionati in premessa ai quali la Procura attribuisce il ruolo di soggetti contraenti il patto parasociale la cui omessa comunicazione avrebbe determinato l'evento di ostacolo: l'Associazione Banca Lombarda e Piemontese (ABLP) e l'Associazione Amici di UBI¹⁹.

Sul piano dell'inquadramento normativo del fenomeno si rileva come, nelle società quotate a capitale diffuso, l'art. 141 del D.L.vo n. 58 del 1998 (TUF), nell'ambito della disciplina dedicata alla sollecitazione di deleghe, contempra l'associazione di diritto privato tra soci quale strumento elettivo di aggregazione ai fini, appunto, del coordinamento dell'attività di raccolta di deleghe. Tali corpi intermedi rappresentano una forma tecnica funzionale, specie nelle cooperative, ad assicurare ai soci una più effettiva partecipazione alla vita sociale. Si rinviene traccia normativa del fenomeno anche nell'art. 20, co. 2 del TUB disposizione dettata in materia di obblighi di comunicazione di patti parasociali a mente della quale *Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca*

¹⁷ CT Giannattasio p. 14; osservazione condivisa anche dal CT Nuzzo il quale ha rilevato come *in sostanza, i soggetti nominati alle cariche sociali in applicazione delle regole condivise sono portati ad operare quali custodi delle regole stesse, in primo luogo contribuendo a perpetuare il modello, di cui ai patti fondativi, attraverso la proposizione della lista istituzionale.*

¹⁸ CT Giannattasio, p. 16.

¹⁹ Non si tratta delle sole associazioni nate, nel corso del tempo (successivamente, però, alle due associazioni storiche), all'interno della galassia UBI: si possono citare, ad esempio, l'Associazione Azionisti di UBI Banca, l'Associazione Prealpina Azionisti di UBI Banca, l'Associazione Tradizione in UBI Banca e l'Associazione "FuturoUBI", l'Associazione Amici della Banca Regionale Europea e del Gruppo UBI e l'Associazione Insieme per UBI Banca, l'Associazione Soci UBI Centro-Sud e l'Associazione Soci Lombardi UBI Banca, nonché l'Associazione Azionisti Banche Popolari 2011 (cfr., sul punto, le *Relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari di UBI Banca S.p.a.* ai sensi dell'art. 123 bis T.U.F. acquisite al fascicolo del dibattito: doc. 3.16 – 3.20 CT Manzonetto).

d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce.

Ciò detto, ABLP fu costituita in data 28.5.2007 e rappresentò, nei fatti, l'ideale prosecuzione del patto di sindacato sottoscritto da diversi ex azionisti di BLP divenuti, con la fusione, soci di UBI (art. 6 dello statuto *L'associazione viene costituita tra azionisti, persone fisiche e giuridiche, di BLP partecipanti al sindacato*).


Come si evince del resto dalla lettura del documento informativo sulla fusione redatto ex art. 70, comma 4, del Reg. CONSOB 11971/99 (oltre che dai documenti illustrativi del progetto di fusione), il patto di sindacato Banca Lombarda, esistente in BLP prima della fusione e concernente il blocco delle azioni nonché l'esercizio concertato del voto nelle assemblee straordinarie di delibera di modifiche statutarie, espresse, in data 13.11.2006, il proprio pieno apprezzamento per il progetto di aggregazione tra BPU e BLP dando espressamente conto del fatto che i partecipanti all'accordo stavano valutando l'opportunità di costituire, appunto, un'associazione tra gli azionisti di BLP. In realtà, la nascita dell'associazione era scontata come dimostra il fatto che nel testo originario del regolamento del Comitato Nomine, confezionato prima della costituzione di ABLP, si fosse fatto espresso riferimento a tale soggetto di prossima costituzione.

Prendendo in esame lo statuto originario del 2007²⁰, gli scopi di ABLP, il cui legame con UBI era *ab origine* garantito dalla già menzionata previsione di cui all'art. 1.3 del Regolamento del Comitato Nomine (i membri del Comitato Nomine di derivazione ex BLP dovevano essere individuati, per espressa regola societaria, tra associati di ABLP), erano chiaramente enunciati, in forma programmatica, nell'art. 2.3 del relativo statuto secondo cui: *l'Associazione si propone, anche mediante la sottoscrizioni di eventuali patti parasociali con analoghe organizzazioni associative e largamente rappresentative che riuniscano soci di BPU, di: i) garantire la stabilità degli assetti azionari nell'ambito di UBI Banca; ii) prevedere un sistema di governance volto ad assicurare, nel rispetto dei principi di cui sopra, continuità e stabilità nella gestione di UBI Banca ed una adeguata, paritaria presenza nell'ambito degli organi direttivi della stessa UBI Banca della componente di derivazione BLP espressa dall'Associazione.*

L'associazione, giusta quanto disposto dall'art. 13.1 dello statuto, era amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 15 ad un massimo di 19 membri eletti da parte dell'assemblea degli associati. Il perno dell'associazione era quindi il Consiglio direttivo cui spettava, in sostanza, l'esercizio collegiale dei poteri tipici riconosciuti all'associazione (cfr. art. 13.10 dello statuto). L'art. 13.11 dello statuto disponeva poi che il consiglio direttivo di ABLP provvedesse *in merito alle indicazioni di competenza dell'associazione ai sensi del Regolamento Comitato Nomine di UBI Banca e in merito a quelle altre da esprimersi ai membri del Comitato Nomine di derivazione della componente BLP di UBI Banca.*

Dalla lettura dell'articolo si ricava, quindi, come il Consiglio direttivo dell'associazione fosse competente a deliberare con riferimento alle indicazioni da fornire ai membri di derivazione ex BLP del Comitato Nomine, che erano peraltro associati, per la designazione dei membri del CdS e, al suo

²⁰ Doc. 9 PM; cfr. doc. 3.2 CT Manzonetto.



interno, dei membri del Comitato Nomine (art. 13.12 lett. a) dello statuto) nonché per la designazione dei membri del CdG (art. 13.13 lett. b) dello statuto) e per la formulazione del parere non vincolante del CdS con riferimento alle candidature proposte dal CdG per le cariche di consigliere di amministrazione e sindaco nelle controllate (art. 13.14 dello statuto).

Di particolare rilievo il combinato disposto degli artt. 13.13 e 22.2 dello statuto di ABLP: la prima disposizione rappresentava la trasposizione simmetrica nello statuto associativo dell'art. 1.3 del regolamento del Comitato Nomine prevedendo, appunto, che le persone da indicarsi quali membri del Comitato Nomine fossero membri dell'associazione; la seconda disposizione stabiliva espressamente che gli associati *che siano membri del Comitato Nomine di UBI Banca saranno tenuti a conformarsi alle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti articoli 13.11, 13.12, 13.13 e 13.14*, norma da leggersi unitamente all'art. 24.3 dello statuto che prevedeva l'esclusione dell'associato per grave inadempimento agli impegni e agli obblighi previsti dallo statuto.

Personalità chiave dell'associazione ABLP, fin dalla sua costituzione, furono Bazoli Giovanni, fondatore e presidente del Consiglio direttivo fin dalla costituzione e poi per tutto l'arco temporale di interesse processuale; Faissola Corrado, fondatore e membro del Consiglio Direttivo dalla costituzione e fino al decesso sopraggiunto in data 20.12.2012 nonché Polotti Franco, Minelli Enrico e Camadini Pierpaolo, fondatori e membri del consiglio direttivo. Ancora è emerso in via documentale come molti associati di ABLP, oltre a quelli citati, avessero rivestito, per lungo tempo, cariche sociali in UBI Banca²¹.

Sul versante bergamasco fu invece costituita, in data 23.11.2007, l'associazione Amici di UBI con lo scopo, scolpito nell'art. 3 dello statuto²², di confermare il modello federale per il sostegno dello sviluppo economico e sociale dei territori delle banche federate nonché di adoperarsi affinché la *governance* di UBI fosse *in grado di dare stabilità e continuità all'azione del Gruppo UBI Banca*.

Per quanto lo statuto si presentasse assai più snello e semplificato rispetto a quello di ABLP, circostanza questa riferibile al fatto che ABLP si prefissava di dare corso al patto di sindacato in vigore in BLP declinando nel suo tessuto associativo, quanto meno nella sostanza, le regole che avevano disciplinato il precedente patto di sindacato, anche Amici si proponeva *di ricercare opportune intese con Organizzazioni associative che perseguano analoghi obiettivi in rappresentanza di gruppi significativi di soci di Ubi Banca*, impegnando gli associati *ad intervenire direttamente (o a mezzo delega conferita dal altri associati) in ordine anche alle nomine relative al Consiglio di Sorveglianza*.

Anche nella struttura di Amici, all'evidenza fortemente influenzata dal modello bresciano, si prevedeva poi che fosse un Consiglio direttivo, composto da 15 membri e nominato dall'assemblea degli associati, ad esercitare *tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione*

²¹ Cfr. evidenze documentali raccolte da CONSOB in occasione della relazione ispettiva del 19.12.2013: cfr. doc. da 26 a 29 produzioni PM.

²² Doc. 3.8 CT Manzonetto.

senza limitazioni o eccezione ed in particolare i poteri di definire le indicazioni dell'Associazione anche in ordine alle proposte di nomine relative al Consiglio di Sorveglianza (art. 29 dello statuto). Tra le personalità chiave dell'associazione costituitasi sul lato bergamasco onde occupare, almeno concettualmente, la galassia ex BPU devono invece menzionarsi Zanetti Emilio, presidente dell'associazione dalla costituzione fino al 27.6.2008 e poi membro del direttivo dal 23.11.2007 all'11.10.2011, Calvi Giuseppe, fondatore e membro del direttivo dal 23.11.2007 all'11.10.2011, Gusmini Alfredo, fondatore e membro del direttivo tra il 26.5.2008 e l'11.6.2013 e Moltrasio Andrea, membro del direttivo dal 26.5.2008 all'11.6.2013. Ancora, per quanto di interesse processuale, si rileva come, anche con riferimento ad Amici, molti associati storici, tra cui gli odierni imputati Lucchini Italo e Mazzoleni Mario, avessero assunto incarichi di vertice negli organi sociali di UBI fin alla costituzione della Banca²³. Vale la pena rilevare subito come Zanetti, nel corso del consiglio direttivo del 5.5.2008²⁴, rappresentò come in sede di introduzione dell'assemblea del 10.5.2008 (convocata per integrare il CdS a seguito della dimissioni di Trombi e di Zaleski, rispettivamente presidente e membro del CdS di derivazione BLP) avrebbe confermato *la presentazione delle proprie dimissioni da Presidente di questa Associazione*. Successivamente, Zanetti rassegnò le proprie dimissioni nel corso del consiglio direttivo dell'associazione del 27.6.2008 individuandone le ragioni in motivi di opportunità e cioè, segnatamente, al fine di dissociare la carica di presidente del CdG da quella di presidente dell'associazione. La carica di presidente dell'associazione Amici fu quindi assunta dal notaio Parimbelli Antonio.

Tale puntualizzazione è significativa alla luce del fatto che il capo d'accusa ascrive a Zanetti la qualifica di gestore di fatto dell'associazione avendo infatti egli perduto la qualifica formale di presidente dell'associazione nel giugno del 2008 e, peraltro, quella di membro del direttivo a decorrere dal 11.10.2011 (così come, del resto, Calvi che rimase componente del direttivo fino, appunto, all'11.10.2011)²⁵.

Giova rilevare, prima di concludere questo paragrafo dedicato alla struttura delle Associazioni nel loro assetto originario (seguirono, come si dirà, rilevanti modifiche statutarie alla luce dell'evoluzione del quadro regolamentare di UBI su cui si tornerà nel prosieguo), come entrambi i soggetti collettivi menzionati assolsero, con comunicazioni sottoscritte da Zanetti per Amici e da Faissola per ABLP, gli obblighi informativi previsti dagli artt. 122 TUF e 20 TUB, pur ritenendo, entrambe, insussistenti i presupposti per qualificare i rispettivi statuti quali patti parasociali.

In particolare della costituzione dell'associazione Amici fu data pubblicità mediante inserzione di un estratto dell'atto costitutivo e dello statuto su "Italia Oggi" e fu trasmessa la notizia, con richiamo agli artt. 129 e 130 del Regolamento CONSOB n. 11971, al Consiglio di Gestione di UBI Banca, alla CONSOB e a Borsa Italiana²⁶. Con lettera del 26.11.2007²⁷ Zanetti, in qualità di presidente del CdG di UBI, comunicò a Banca d'Italia lo statuto dell'associazione ed informò l'organo di vigilanza di

²³ Cfr., ancora, relazione ispettiva CONSOB del 19.12.2013 e relativi allegati.

²⁴ Cfr. doc. 3 alla relazione ispettiva CONSOB del 19.12.2013.

²⁵ Cfr. relazione ispettiva CONSOB del 19.12.2013, p. 16.

²⁶ Cfr., sul punto, la relazione ispettiva CONSOB del 19.12.2013.

²⁷ Cfr. doc. 3.8 CT Manzonetto.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized name, possibly 'Mazzoleni', and the initials below it are 'MM'.

aver adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 122 TUF per quanto, come detto, in via meramente cautelativa ritenendo il testo statutario non *qualificabile quale patto parasociale*.

Analoghi adempimenti informativi furono assolti da ABLP (come si vedrà è provato in via documentale come tutti gli aggiornamenti dello statuto di ABLP furono sempre oggetto di comunicazione alle Autorità di Vigilanza) i cui associati concordarono, pur non ritenendo la loro associazione qualificabile in termini di patto parasociale, di procedere comunque e in via cautelativa all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari richiesti dall'art. 122 TUF comunicando l'atto costitutivo alla CONSOB e alla Banca D'Italia (lettere del giorno 1.6.2007)²⁸ e pubblicandone un estratto su un organo di stampa²⁹.

1.4. Ripercorsi, quindi, i tratti caratteristici del sistema di governo adottato da UBI, quest'ultima avanzò istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia con lettera del 24.11.2006, poi integrata con lettera del 5.12.2006, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 TUB³⁰.

È incontroverso poi, perché documentale, che tutto l'assetto di governo di UBI per come emergente dagli atti societari testé menzionati fosse stato oggetto di un'ampia e completa *disclosure* alle Autorità di Vigilanza e al mercato. Peraltro, si rileva come all'organo di Vigilanza, unitamente all'istanza di autorizzazione della fusione, fossero stati trasmessi sia il testo del regolamento del Comitato Nomine (a dimostrazione del fatto che quel testo era il centro di gravità dell'assetto di governo di UBI), sia il protocollo d'intesa.

È quindi evidente come le Autorità di Vigilanza fossero pienamente avvertite del modello di governo di UBI Banca in fase di articolazione genetica dell'operazione aggregativa avendo peraltro ricevuto altresì copia degli statuti delle associazioni ABLP e Amici non appena costituitesi.

Con maggior forza esplicativa, la particolarità della *governance* di UBI, strutturata sul principio di pariteticità realizzato attraverso le derivazioni ed articolata in misura del tutto preponderante nel regolamento del Comitato Nomine e non già nello statuto, fu sottoposta al vaglio della Banca d'Italia e, per quanto di rispettiva competenza, della CONSOB.

Del resto, nessuna opacità informativa viene contestata agli odierni imputati per il periodo antecedente al 9.5.2009.

Giova, però, per una più nitida comprensione dello sviluppo degli eventi e per evitare di incorrere in premesse concettuali errate ripercorrere, in sintesi, la posizione assunta da Banca d'Italia con il provvedimento di autorizzazione alla fusione sottoscritto dal direttore generale *pro tempore* Saccomanni in data 26.1.2007³¹.

In quell'occasione, per quanto di stretto interesse nella prospettiva processuale, l'Autorità di vigilanza, dopo aver ripercorso le caratteristiche dell'operazione straordinaria sottoposta al vaglio, concluse nel senso che la prospettata operazione straordinaria non contrastava con il principio della sana e prudente gestione aziendale in quanto: I) il nuovo aggregato bancario rispettava le regole

²⁸ Cfr. doc. 12 CT Giannattasio nonché doc. 10 produzioni difesa Bazoli.

²⁹ Cfr. doc. 18 CT Nuzzo.

³⁰ Cfr. doc 3 CT Giannattasio; quanto all'integrazione: cfr. doc. 9 CT Nuzzo.

³¹ Cfr. doc. 8 CT Giannattasio.

prudenziali con particolare riguardo all'adeguatezza patrimoniale e alla concentrazione dei rischi; II) con riferimento ai profili economici erano preventivate rilevanti sinergie sul lato sia dei costi sia dei ricavi da conseguire entro il 2010; III) il governo societario delineato dal nuovo testo statutario e dal regolamento del Comitato Nomine allegato all'atto costitutivo nonché l'architettura organizzativa complessiva apparivano in grado, una volta attuati, di dare vita ad una struttura adeguata alle dimensioni e alle caratteristiche del nuovo gruppo; IV) l'aggregazione era coerente con le strategie di crescita perseguite da entrambi i gruppi.

Alla luce di tali argomentazioni la Banca d'Italia autorizzò la fusione ex art. 57 TUB ed approvò lo statuto della nascente UBI ex art. 56 TUB.

Da questo punto di vista se, da un lato, è vero che l'approvazione formale aveva abbracciato il solo statuto societario, cioè l'unico atto suscettibile di essere sottoposto al vaglio preventivo della Banca d'Italia, dall'altro non è meno vero che l'organo di Vigilanza avesse preso conoscenza dei contenuti del regolamento del Comitato Nomine e, riferendosi al governo societario di UBI la cui struttura complessiva era chiamata a valutare dalla prospettiva di cui all'art. 5 TUB, avesse fatto espresso riferimento, unitamente allo statuto, proprio al suddetto regolamento.

La ragione è chiara: in quel testo, a prescindere dalla gerarchia delle fonti societarie, erano stati declinati i tratti caratteristici della *governance* di UBI cioè l'assetto paritetico strutturato sulle derivazioni. Tale sistema di governo, articolato quindi su due pilastri societari (lo statuto e il regolamento del Comitato Nomine), fu ritenuto dalla Banca d'Italia *in grado ... di dare vita ad una struttura adeguata alle dimensioni e alle caratteristiche del nuovo gruppo*³².

È di conseguenza non condivisibile la tesi, affacciata dalla parte pubblica, secondo cui Banca d'Italia, rilevando fin dal principio alcune criticità del sistema di governo di UBI, avrebbe in sostanza rilasciato un'autorizzazione condizionata.

La questione, che assume rilevanza in questa sede solo per la comprensione di quale fosse il patrimonio conoscitivo e la reale posizione assunta dalla persona offesa del reato, va diversamente impostata: l'organo di vigilanza, fin dal momento dell'autorizzazione, percepì nel complesso ordito negoziale posto alla base dell'assetto di governo del nuovo soggetto giuridico potenziali rischi futuri per la stabilità del nuovo ente bancario che, appunto, evidenziò, con una nota di accompagnamento al provvedimento autorizzativo datata 30.1.2007³³, cioè con un atto distinto dall'autorizzazione. Nel merito, si rileva infatti come l'Ufficio di Vigilanza della Filiale di Bergamo, richiamato il provvedimento autorizzativo rilasciato dalle funzioni centrali, tratteggiò alcune potenziali criticità capaci, nel tempo, di incidere negativamente sull'*unitarietà di intenti e di indirizzo nel processo di integrazione*.

Giova riportare il passaggio della lettera in oggetto: *Attesi i profili di particolare complessità derivanti dall'operazione di aggregazione in oggetto, si ritiene necessario richiamare l'attenzione delle parti coinvolte sull'esigenza di garantire unitarietà di intenti e di indirizzo nel processo di integrazione e, in tale ambito, su alcuni aspetti organizzativi e progettuali, riportati in allegato, che*

³² Cfr. doc. 8 CT Giannattasio.

³³ Doc. 2.20 CT Manzonetto.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

assumono un particolare rilievo nell'ottica di Vigilanza. ... Per quanto concerne l'adozione del nuovo testo statutario, che prevede, in particolare, l'utilizzo di un sistema dualistico di governo societario, si fa presente a codesta Azienda che l'assetto organizzativo individuato presenta alcune rigidità, dovute alla permanenza di forti aree di influenza da parte delle componenti originarie delle due banche partecipanti alla fusione, nonché margini di possibile sovrapposizione tra le competenze attribuite ai diversi organi.

Trascurando le osservazioni della Vigilanza con riferimento ai rischi di sovrapposizione di competenze derivanti da un sistema di governo connotato da profili di novità e dalla complessità delle modalità realizzative dell'operazione in un'ottica di progressiva integrazione, l'organo di supervisione del mercato bancario colse, fin dall'origine del gruppo, il ruolo preponderante delle derivazioni (pur non menzionandole espressamente) e si riservò, alla luce delle considerazioni svolte, di verificare nel tempo l'efficacia del sistema di amministrazione e controllo adottato, anche sulla base dei risultati in concreto conseguiti dall'integrazione aziendale.

Per quanto, quindi, non si possa in alcun modo discorrere di una sorta di riserva rispetto all'intervenuta autorizzazione³⁴ (il provvedimento autorizzativo non può essere adottato in forma condizionata ben potendo l'Autorità negare l'autorizzazione in difetto di precise modifiche ove il complessivo sistema di governo si ponga in contrasto con gli obiettivi di vigilanza di cui all'art. 5 TUB), la lettera in esame rivela come l'organo di vigilanza, presa visione del sistema di governance per come declinato nello statuto e, soprattutto, nel regolamento del Comitato Nomine, decise, in una chiave di approccio proattivo, di segnalare da subito alla Banca, tra le altre criticità (tra cui ad esempio la sovrapposizione di competenze tra gli organi del duale), il rischio che la permanenza di influenze significative da parte delle componenti originarie potesse evolvere in modo patologico così riflettendosi negativamente sulla stabilità del gruppo.

In definitiva, pur essendo evidente alla Banca d'Italia come solo il meccanismo di equilibrio paritetico tra le derivazioni avesse assicurato il buon esito di un'operazione giudicata strategica per il mercato bancario italiano, l'organo di vigilanza, del tutto consapevole della unicità del modello di governo di UBI, pose una serie di questioni, tra cui l'influenza delle derivazioni sul processo di integrazione aziendale, nel potenziale fuoco delle proprie successive azioni di vigilanza.

Trattasi, come si vedrà a breve, di rilievi importanti perché dimostrano come Banca d'Italia avesse chiari i punti criticità di UBI di talché la valutazione delle successive azioni di vigilanza – quelle che,

³⁴ Lo rileva, in realtà, anche il CT di UBI Banca Nuzzo, per quanto in modo riduttivo, ritenendo l'attenzione critica della Banca d'Italia limitata ai profili di funzionamento del sistema duale e non già anche estesa, come invece si ricava dalla lettura del documento, al sistema di governo potenzialmente condizionato dalla presenza delle derivazioni: *L'autorizzazione intervenuta il 26 gennaio ovviamente ha portato alla costituzione di una banca i cui principi, le cui regole da parte della banca d'Italia erano ritenute conformi ai principi di sana e prudente gestione, altrimenti la banca d'Italia non avrebbe autorizzato. Quindi l'autorizzazione è, come dire, un atto senza riserve da parte della banca d'Italia. Non v'è dubbio sotto questo profilo riguardo alla funzionalità del sistema di governo concepito in allora dalle parti che si andavano a fondere. La lettera del 30 gennaio vale tuttavia a richiamare l'attenzione degli amministratori nell'applicazione di regole nuove, quali quelle riferibili al sistema dualistico in una società caratterizzata, a seguito della fusione, da problemi di integrazione ragionevolmente non banali: cfr. ud. 2.2.2021.*

in ipotesi d'accusa, sarebbero state ostacolate dagli odierni imputati – non può prescindere da questa fondamentale premessa.

1.5. Possono ora svolgersi alcune brevi considerazioni preliminari con riferimento al concetto di *derivazione* che rappresenta, come detto, lo strumento giuridico escogitato in fase di fusione per realizzare non solo nel momento genetico, ma soprattutto nel corso del tempo, il principio della pariteticità tra le componenti che avevano dato vita a UBI. Si ritiene che ciò possa giovare all'esposizione trattandosi di un concetto che, come si vedrà nei paragrafi successivi, ha alimentato discussioni serrate e generato, sovente, equivoci interpretativi. Scopo del paragrafo è quindi quello di fornire una chiave di lettura di ordine generale.

Come già osservato, la declinazione nel tempo, all'interno di un soggetto giuridico unitario, del principio di pariteticità accennato nello statuto e poi declinato nel regolamento del Comitato Nomine impose, prima di tutto sul piano logico, di ricorrere a un concetto di matrice societaria che consentisse, una volta incastonato nell'assetto di governo di UBI, di attuare una relazione di equivalenza tra la galassia ex BLP e quella ex BPU.

Il punto di fondo, a questo punto della ricostruzione, è chiaro: i soci BLP, costituitisi prima della fusione in un patto di sindacato e poi riunitisi in una specifica associazione che di quel patto costituiva il logico (*recte*: necessitato) adattamento a fronte della modificata natura giuridica della Banca, intesero mantenere, nonostante il passaggio al voto capitaro, alcune prerogative tipiche di una società di capitali conservando, in sostanza, il potere di influenzare in modo significativo le nomine del nuovo soggetto giuridico.

Tale garanzia, realizzatasi proprio attraverso l'inserimento nel regolamento del Comitato Nomine del concetto di derivazione, rappresentò, nei fatti, la contropartita per accettare l'incorporazione in BPU. I soci di maggior peso specifico di BLP, coagulati attorno all'associazione di riferimento avente uno specifico rilievo negli atti societari di UBI (segnatamente nel regolamento del Comitato Nomine), erano quindi in grado, per il tramite di un voto associativo, del concetto societario di derivazione e del diretto legame tra l'associazione e la Banca scolpito nel regolamento del Comitato Nomine, di incidere a cascata sulla nomine di UBI Banca.

Il vecchio patto di sindacato aveva mutato natura, ma sopravviveva, nella sostanza, nell'associazione di nuovo conio.

Ora, ritiene il Collegio che il concetto di derivazione nell'assetto di UBI fosse in realtà scolpito dall'art. 4.3 lett. a) del regolamento del Comitato Nomine nella versione originaria laddove, appunto, venivano riportati i nominativi degli amministratori eletti al CdS e al CdG con riferimento al primo mandato triennale proprio *per testimoniare l'identità personale e la derivazione dei rappresentanti ... e garantire in tal modo l'applicazione delle regole seguenti riferite ai mandati dei suddetti organi successivi al primo.*

La derivazione, quindi, non era che una qualifica soggettiva degli amministratori loro attribuita in occasione della fusione a seconda della rispettiva provenienza da BLP o da BPU.

Allo stesso tempo, però, la derivazione si elevava a strumento endosocietario inserito nel regolamento del Comitato Nomine per garantire, nel tempo, l'applicazione del principio di pariteticità: gli

amministratori ex BPU ed ex BLP presenti nel Comitato Nomine (quanto alla proposta e poi nel Consiglio di Sorveglianza quanto alla deliberazione) erano infatti i soggetti titolati ad assegnare la derivazione ai futuri amministratori di UBI in occasione della formulazione delle proposte di nomina operando, fino alle modifiche del regolamento del comitato risalenti al 2009, in modo autonomo rispetto ai componenti di diversa derivazione.

Invero, l'analisi dell'art. 4 del regolamento del Comitato Nomine del 2007 non offre elementi per dettagliare ulteriormente il concetto di derivazione: i candidati alle cariche sociali dovevano essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità ed essere (preferibilmente) espressione di categorie imprenditoriali e dell'ambito territoriale di riferimento (art. 4.2 del regolamento), ma la loro fondamentale qualifica soggettiva quali esponenti aziendali ex BLP o ex BPU, cioè la loro specifica derivazione, discendeva solo e soltanto dalla volontà dei soggetti componenti il comitato stesso, la cui derivazione era stata come detto scolpita in fase di fusione³⁵ e poi rimarcata nel testo del regolamento nomine all'art. 4.3. lett. a) già citato: spettava, quindi, ai tre membri ex BPU e ai tre membri ex BLP del Comitato Nomine individuare i soggetti espressione dell'una o dell'altra componente da proporre al voto del Consiglio di Sorveglianza senza alcun vincolo ricavabile dal testo regolamentare (il requisito soggettivo di appartenente all'associazione bresciana era, nell'assetto originario, previsto solo per l'accesso al Comitato Nomine).

Predicare, pertanto, relazioni di identità tra il concetto derivazione ed enti o altri soggetti esterni alla Banca risulta, sul piano strettamente normativo, errato.

Se si guarda, infatti, il solo regolamento del Comitato Nomine è agevole concludere come gli unici soggetti formalmente titolati ad assegnare la derivazione fossero i membri del Comitato eletti in quota BPU o in quota BLP.

Cionondimeno, è altrettanto evidente come le associazioni ABLP ed Amici si fossero poste, quanto meno sul piano strettamente statutario e, come si vedrà, con significative differenze derivanti dal diverso retroterra sul quale esse s'innestarono, quali naturali ambienti di elaborazione concreta di candidature suscettibili poi di essere sussunte, rispettivamente, in una o nell'altra derivazione. Affermare infatti che, dall'angolo visuale del regolamento del Comitato Nomine, gli amministratori non avessero i vincoli di fonte con riferimento alla declinazione e all'attribuzione della derivazione ai futuri amministratori, non significa affatto negare che l'assegnazione in concreto di tale qualifica avrebbe potuto discendere da un'attività di confronto con ambienti esterni al comitato stesso.

Anzi, può rilevarsi come proprio il fatto che il processo di assegnazione della derivazione non fosse in alcun modo procedimentalizzato all'interno del regolamento del Comitato Nomine, trattandosi di una libera scelta degli amministratori ex BLP ed ex BPU, consentisse (e, per certi versi, favorisse) un naturale processo osmotico con soggetti esterni i quali ben avrebbero potuto indicare ai membri del comitato nominativi suscettibili di inquadrarsi in una o nell'altra derivazione salva l'autonomia

³⁵ Cfr. art. 4.2.3. lett. f) del protocollo d'intesa secondo cui: *Si intenderanno di espressione di BPU o di Banca Lombarda, si fini di cui al presente articolo 4, i soggetti indicati dai membri del Comitato Nomine la designazione dei quali ultimi, direttamente o indirettamente, risalga alle originarie designazioni quali membri del Consiglio di Sorveglianza rispettivamente designati da BPU o da Banca Lombarda secondo le indicazioni al riguardo contenute nel successivo Paragrafo 4.3.1.*

decisionale dei membri del comitato stesso (il testo dell'art. 4.3 del regolamento nomine del 2007 faceva infatti salvo, nell'applicazione paritetica delle derivazioni, *il superiore interesse sociale*). Sul punto si tornerà ampiamente nel prosieguo quando verrà esaminata la fase del prodromica al rinnovo degli organi di vertice in occasione del mandato 2013 – 2016.

In questa prospettiva, è quindi palese il ruolo a cui ABLP si era candidata fin dalla costituzione di UBI attraverso un'accurata sinergia di fonti regolamentari (in particolare, come già rilevato, la previsione contenuta nell'art. 1.3 del regolamento del Comitato Nomine giusta la quale i membri ex BLP del comitato dovevano necessariamente essere membri dell'associazione) ma, soprattutto, di autonomia privata.

È vero infatti che la disposizione di cui all'art. 1.3 del regolamento del Comitato Nomine si limitava a tratteggiare un perimetro soggettivo entro il quale dovevano essere attinti i consiglieri di sorveglianza candidati alla carica di membro del Comitato Nomine (lo *status* di membro dell'associazione era cioè previsto quale requisito di eleggibilità a membro del comitato), ma non è meno vero che, letta congiuntamente con lo statuto di ABLP, essa poneva le basi per un raccordo forte tra la derivazione BLP e l'associazione di riferimento dell'ex patto di sindacato.

Infatti, le proposte di nomina erano, come già detto, votate all'interno del consiglio direttivo di ABLP e poi trasmesse ai componenti del Comitato Nomine i quali, per quanto fossero formalmente liberi di non sostenerle senza che potessero predicarsi violazioni del regolamento, avrebbero rappresentato, quali associati di ABLP, la naturale cinghia di trasmissione all'interno del comitato delle decisioni in punto di nomine assunte nel contesto associativo trattandosi di membri dell'associazione formalmente vincolati alla delibere dell'ente collettivo di appartenenza pena l'esclusione nonché, nel caso di Bazoli, addirittura di un amministratore che assolve sia la carica di componente del Comitato Nomine (fino alle dimissioni dal CdS di UBI in applicazione della disciplina in materia di *interlocking directorates*), sia quella di fondatore e presidente di ABLP.

Come sarà evidente nel prosieguo, senza che siano qui necessarie anticipazioni, le risultanze processuali, prevalentemente di matrice documentale (tra le quali i verbali notarili sequestrati presso ABLP), convergono tutte nel ritenere come ABLP fosse l'unico soggetto giuridico in cui maturarono, a prescindere dalle evoluzioni del quadro regolamentare di UBI e di quello statutario dell'associazione, le nomine di derivazione ex BLP.

Basti qui un richiamo alle dichiarazioni rese dagli imputati membri di ABLP nel corso delle loro audizioni orali con i funzionari della CONSOB nell'ottobre del 2013 acquisite al dibattimento quale corpo del reato di cui al capo D) dell'imputazione³⁶. Alla domanda n. 1) formulata dai funzionari CONSOB avente appunto per oggetto l'incidenza dell'associazione sulle nomine di matrice ex BLP, Bazoli rappresentò come *La nostra associazione esprime le indicazioni per la componente BLP*,

³⁶ Cfr. i verbali relativi alle dichiarazioni rese da alcuni imputati ai sensi dell'art. 115 del TUF allegati alla relazione ispettiva CONSOB del 19.12.2013, acquisiti al fascicolo del dibattimento quale corpo del reato di cui al capo D). Si tratta di dichiarazioni utilizzabili: sul punto, si rinvia a quanto sarà esposto con riguardo al capo D) dell'imputazione. Per quanto di immediato interesse si richiamano le dichiarazioni di Bazoli Giovanni del 24.10.2013, le dichiarazioni di Camadini Pierpaolo del 28.10.2013 e le dichiarazioni di Polotti Franco del 28.10.2013.

Polotti riferì come *per la componente ex BLP esclusivamente la nostra associazione ha formulato le indicazioni dei nominativi per le cariche citate nel gruppo UBI e Camadini confermò, con maggior approfondimento tecnico, come per la componente bresciana sin dall'accordo fondativo della Banca attraverso lo strumento di ABLP si sono potute esprimere le indicazioni di nominativi di derivazione ex BLP, secondo le regole della Banca e della stessa associazione. Tali regole trovavano le proprie radici in una dignità istituzionale conferita all'Associazione dagli accordi fondativi stessi.*

Si tratta, pertanto, di un tema non realmente controverso discutendosi piuttosto, con profonde diversità di vedute tra accusa e difese, se tale ruolo di ABLP fosse conosciuto alle Autorità di pubblica vigilanza non solo *ab origine*, ma nel corso dello sviluppo della vita sociale di UBI alla luce di alcune sopravvenienze statutarie e regolamentari e se, soprattutto, l'associazione bresciana avesse segretamente stipulato con quella bergamasca un patto parasociale capace non solo di disciplinare le nomine, ma altresì di proiettare sulla banca un'influenza dominante con riferimento a questioni strategiche ed operative.

Sul versante bergamasco, invece, la questione circa l'ambiente elettivo di elaborazione delle candidature di matrice ex BPU è ben più controversa.

Rinviando, pertanto, nella sede più adeguata l'approfondimento del ruolo giocato dall'associazione nei processi di nomina sia nel 2010 sia, soprattutto, con riferimento alla formazione della lista istituzionale per il rinnovo delle cariche sociali nel 2013 (si tratta, come si dirà, di prendere posizione sul ruolo da riconoscersi alla c.d. Commissione Zanetti sulla base della valutazione dei resoconti sequestrati all'imputato Lucchini Italo), può osservarsi fin d'ora come il vincolo formale tra associazione e Comitato Nomine fosse, già sul piano strettamente normativo, del tutto assente dal momento che i membri del Comitato non dovevano essere necessariamente membri dell'associazione. Anche nel caso di Amici, in ogni caso, fu prevista, per quanto solo nella formulazione originaria dello statuto, la possibilità per il consiglio direttivo di provvedere in ordine alle proposte di nomina limitatamente al Consiglio di Sorveglianza senza che, tuttavia, fosse delineata una procedura articolata come quella elaborata nello statuto di ABLP (tale previsione statutaria fu poi abrogata a seguito di un'interlocuzione specifica con la CONSOB).

In definitiva, nel sistema di governo di UBI la derivazione, da un prospettiva di analisi formale, altro non era che una qualificazione soggettiva attribuita agli amministratori. Nemmeno nell'assetto originale del Comitato Nomine, in cui i membri ex BLP del Comitato dovevano essere membri dell'associazione ABLP, un'eventuale designazione da parte dei componenti ex BLP in contrasto con le indicazioni ricevute dall'associazione sarebbe risultata attinta da un vizio sul piano del diritto societario. Simmetricamente va rilevato come qualunque soggetto, ove avesse soddisfatto gli altri requisiti di cui all'art. 4.2 del regolamento del Comitato Nomine 2007 (ma il discorso non cambia con riferimento alle versioni 2009 e 2013), avrebbe potuto essere candidato a rivestire cariche sociali in UBI Banca con la qualifica di una o dell'altra derivazione.

Del resto si trattava di una attribuzione soggettiva del tutto indeterminata sul piano delle regole societarie (era infatti stabilito *chi* dovesse assegnare la derivazione, ma non *come* ed ecco perché essa, in astratto, non precludeva a nessuno l'accesso alle cariche sociali del gruppo).

La modifica del regolamento del Comitato Nomine del 2009, pur inserendo la collegialità in luogo del sistema dei c.d. due sottocomitati ed indebolendo il legame tra membri del comitato ex BLP e associazione ABLP, non introdusse disposizioni suscettibili di modificare le conclusioni raggiunte sul piano dell'inquadramento generale.

La derivazione rimase, infatti, un'articolazione organizzativa societaria dai contenuti indeterminati.

1.6. Ricostruita la genesi di UBI e lo schema originario di *governance* della Banca, si rende a questo punto opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere giuridico con riferimento all'ipotesi di reato contestata al capo B) dell'imputazione coincidente con la violazione dell'art. 2638, co. 2 c.c. (lo stesso titolo di reato è contestato peraltro ai capi C), D) ed E) dell'imputazione). L'analisi della fattispecie sarà limitata agli aspetti necessari per accedere, con un maggior grado di consapevolezza e dettaglio, al nucleo dell'imputazione che presenta alcune particolarità.

L'art. 2638 co. 2 c.p. integra un reato proprio a soggettività attiva ristretta, procedibile *ex officio*, strutturato su una condotta a forma libera, indifferentemente attiva od omissiva, eziologicamente collegata ad un evento di danno coincidente con l'*ostacolo* al dispiegarsi delle *funzioni* di vigilanza attribuite dalla legge ad Autorità pubbliche. La tipicità soggettiva è declinata nelle forme tipiche del dolo senza che possa predicarsi l'esclusione della forma minore del c.d. dolo eventuale nonostante la presenza dell'avverbio *consapevolmente* (minoritaria è invero la tesi che da tale elemento fa invece discendere l'esclusione del dolo eventuale).

Si tratta di una disposizione incriminatrice di portata ampia, costruita su concetti giuridici elastici, generativa di inevitabili tensioni sul piano della conformità del precetto penale al principio di determinatezza quale diretto precipitato, sul piano sostanziale, del principio di legalità in materia penale. L'indubbia ampiezza dell'area semantica riconducibile alla nozione di ostacolo ne impone, pertanto, una lettura coerente con il principio di offensività da tempo ormai elevato a canone ermeneutico deputato a selezionare classi di fatti che, pur astrattamente riconducibili a perimetri della tipicità penale, ne rimangono cionondimeno esclusi perché incapaci di incidere, in modo effettivo, sulla lesione dell'interesse protetto (*ex multis*, Cass. S.U. n. 40354/2013).

È quindi logicamente preliminare chiarire quale interesse la disposizione incriminatrice richiamata intenda presidiare.

Sul punto, osserva il Collegio come il bene giuridico protetto dall'art. 2638 c.c. non possa essere ampliato fino a ricomprendervi la mera salvaguardia della correttezza formale dei rapporti tra vigilante e vigilato senza alcuna considerazione in ordine all'effettiva incidenza della condotta che si sospetta generativa di ostacolo rilevante rispetto al perseguimento delle finalità che la legge attribuisce alle Autorità pubbliche di settore (dall'angolo visuale del processo, vale la pena rilevarlo subito, la sana e prudente gestione nonché la stabilità patrimoniale degli intermediari per quanto concerne la Banca d'Italia e la trasparenza dei flussi informativi e la correttezza dei comportamenti per quanto riguarda la CONSOB).

Tuttavia, l'interesse oggetto di protezione mediante il presidio penalistico non può nemmeno essere, al contrario, limitato al bene finale di rilievo costituzionale, segnatamente la tutela del risparmio (art. 47 Cost.), così finendo per ritenersi inoffensive tutte quelle condotte che, pur incidendo in modo



anche grave sul dispiegarsi delle funzioni di vigilanza, non si traducano in un effettivo *vulnus* per interessi di natura *lato sensu* patrimoniale ad esempio perché incapaci di compromettere la stabilità di un ente creditizio e, conseguentemente, il risparmio in esso collocato o perché insuscettibili di tradursi in danni diretti per i risparmiatori come potrebbe invece accadere, ad esempio, in caso di informazioni contenute in documenti destinati al mercato idonee a falsare le valutazioni dei risparmiatori circa i rischi dell'investimento proposto.

Nel caso oggetto del presente processo il tema non è di poco momento proprio perché, essendo contestato il reato di cui all'art. 2638 co. 2 c.p., si pone, come detto, un problema preliminare di definizione dell'evento di danno *id est* dell'ostacolo penalmente rilevante.

In secondo luogo la questione assume ancora maggior pregnanza alla luce del fatto che l'ipotesi accusatoria, postulando in sostanza la costituzione di una *governance* sostanziale di UBI occulta e parallela rispetto a quella formale emergente dagli atti societari, realizzata peraltro mediante un accordo tra associazioni di azionisti qualificabile in termini di patto parasociale, pone nel suo fuoco un'azione di ostacolo incidente sull'effettiva conoscenza da parte delle Autorità pubbliche di settore del reale sistema di governo societario di UBI.

Si tratta, quindi, di una condotta ostacolante che, *ex se* considerata, non incide necessariamente sul bene finale di rilievo costituzionale per la cui tutela sono conferiti specifici poteri di vigilanza a regolatori pubblici, ma che si traduce, pur sempre, in un (grave) ammanco informativo suscettibile di pregiudicare l'azione di vigilanza vanificandola in modo sostanzialmente assoluto alla luce della potenziale presenza di centri decisionali esterni agli organi decisionali dell'ente vigilato tra loro, in ipotesi, legati da vincoli pattizi sconosciuti alle Autorità di settore.

Ciò detto, ritiene anzitutto il Collegio di accedere alla tesi, del tutto prelevante nel formante giurisprudenziale, secondo cui la disposizione richiamata è posta a presidio delle funzioni di vigilanza, cioè del bene giuridico intermedio, dovendosi quindi verificare se la condotta, indifferentemente attiva od omissiva, si sia tradotta in un effettivo e rilevante ostacolo allo svolgimento di una specifica funzione di vigilanza tale da impedirne *in toto* l'esercizio o, comunque, capace di frapporre al suo fisiologico sviluppo difficoltà di considerevole spessore (in questo senso, del resto, la prevalente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. sez. V n. 29377/2019; Cass. sez. V n. 42778/2017; Cass. sez. V n. 6884/2015).

Per aversi ostacolo deve, quindi, darsi la prova di un effettivo *vulnus* sofferto da una funzione di vigilanza, sia essa informativa od ispettiva. Si rileva come, da un lato, faticosi invece a porsi un problema di ostacolo con riferimento alla vigilanza regolamentare dal momento che la violazione, anche sistematica, di disposizioni di vigilanza regolamentare non appare affatto sussumibile nei perimetri dell'art. 2638 co. 2 c.c. essendosi tale specifica funzione in realtà già compiutamente esaurita e come, dall'altro, neppure possa ricondursi alla nozione di funzione di vigilanza suscettibile di essere ostacolata l'attività di c.d. *moral suasion* svolta dalle Autorità pubbliche di settore funzionale a condurre il soggetto vigilato ad una spontanea adesione all'indirizzo suggerito dall'organo di regolazione. Si tratta di uno snodo interpretativo importante perché sovente la pubblica Accusa ha ritenuto riconducibili alla condotta ritenuta suscettibile di assumere rilievo penale forme

di inadempimento alle disposizioni regolamentari della BdI o, comunque, di resistenza all'azione di *moral suasion* del regolatore pubblico cioè condotte che, a prescindere dal loro accertamento, appaiono del tutto estranee al fuoco della tipicità.

Osserva poi il Collegio come l'informazione omessa o non correttamente ostensa non debba necessariamente riguardare la sola situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto sottoposto a vigilanza. Invero, il diverso tenore testuale dei due commi dell'art. 2638 c.c. conduce a ritenere come anche condotte attive od omissive suscettibili di incidere sul patrimonio conoscitivo delle Autorità di regolazione in materia di organizzazione e governo societario del soggetto vigilato siano, in astratto, sussumibili nella disposizione incriminatrice di cui all'art. 2638 co. 2 c.c. la quale, al contrario di quella contenuta nel primo comma, non fa infatti riferimento alla sola situazione economica, patrimoniale o finanziaria così autorizzando una lettura ampia della fattispecie del tutto coerente, del resto, con la *ratio* di un'incriminazione costruita sull'ostacolo alle funzioni di vigilanza a prescindere dal segmento di attività del soggetto regolato su cui esse in concreto si dispiegano.

Ciò detto, osserva ancora il Collegio come la funzione di vigilanza incisa da una potenziale condotta di ostacolo non debba necessariamente essere *in atto* (si pensi, in modo paradigmatico, ad una condotta omissiva o decettiva posta in essere nel corso di un'azione ispettiva di Banca d'Italia o CONSOB per sviarne gli esiti o a un'informazione falsa fornita a seguito di una precisa richiesta informativa da parte dell'autorità di regolazione): la vigilanza, infatti, è ostacolata anche quando, proprio per effetto di un'azione attiva od omissiva, è posta *ab origine* nella condizione di non potersi dispiegare in modo efficace perché, ad esempio, privata di un'informazione rilevante ad essa consapevolmente taciuta.

Tale conclusione, a ben vedere, discende linearmente dal fatto che nell'ordinamento sezione del credito e del risparmio, soggetto ad intense forme di regolazione pubblica da parte di Autorità indipendenti, le funzioni di vigilanza affidate agli enti regolatori non si attivano ad intermittenza ma sono, piuttosto, permanentemente in atto come dimostrano le disposizioni che impongono flussi comunicativi continui tra vigilante e vigilato. Da qui, dunque, deriva un ulteriore corollario: l'evento di danno, cioè l'ostacolo, può proiettarsi nel tempo rendendo così ragione dalla ricostruzione dogmatica della fattispecie, recepita nell'imputazione, in termini di reato eventualmente permanente con i conseguenti precipitati in punto di *dies ad quem* della consumazione.

Questi rilievi preliminari consentono di inquadrare, in termini generali, i capi d'accusa.

Al capo C) si contesta a Bazoli Giovanni di aver continuato a rivestire, in via di fatto (di qui il richiamo all'art. 2639 c.c.), il ruolo di amministratore in UBI Banca e ciò pur avendo deciso, ai sensi dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214) introduttivo del c.d. divieto di *interlocking*, di conservare la carica di presidente di Intesa San Paolo s.p.a. e di dismettere quella di consigliere di sorveglianza di UBI Banca, in tal guisa ostacolando le funzioni di vigilanza di Banca d'Italia, CONSOB e AGCM.

Al capo D) si contesta invece un ostacolo cagionato da condotte attive di tipo dichiarativo poste in essere dagli imputati nel corso delle audizioni svolte da CONSOB ex art. 115 co. 1 lett. b) TUF tra l'ottobre e il novembre del 2013. La contestazione del delitto di cui all'art. 170 bis TUF, fattispecie



a soggettività allargata rispetto a quella contenuta nell'art. 2638 co. 2 c.c. ma da quest'ultima non dissimile con riferimento alla tipicità oggettiva, si spiega, invece, in ragione del fatto che nel momento in cui Bazoli, Zanetti e Calvi resero le dichiarazioni oggetto d'incriminazione essi non rivestivano più cariche sociali in UBI Banca.

Al capo E) si contesta a Polotti Franco una condotta omissiva capace di generare una forma di ostacolo rilevante in danno di CONSOB per non aver comunicato all'Autorità, in occasione di una richiesta di informazioni formulata nel corso di un'azione di vigilanza in materia di operazioni con parti correlate, la partecipazione da quest'ultimo detenuta nella società Edilbeta. Tale omissione avrebbe determinato un ammanco nel patrimonio conoscitivo della CONSOB tale da non consentirle di esercitare più penetranti iniziative di vigilanza.

Il capo B) presenta, invece, una struttura molto complessa che sarà esaminata, con maggior grado di dettaglio, nei paragrafi successivi. È però necessario fornire da subito una chiave di lettura generale e ciò anche al fine di chiarire le interferenze con fattispecie sanzionatorie di tipo amministrativo pure richiamate all'interno del medesimo capo di imputazione.

Il nucleo dell'imputazione di cui al capo B) attiene alla stipula di un accordo tra due enti associativi, ABLP e Amici di UBI, risalente quanto meno al maggio del 2009, concretamente attuato nel corso di un lungo arco temporale e mai osteso alle Autorità di regolazione in violazione degli artt. 20 TUB e 122 TUF. L'arco temporale della contestazione è infatti indicato dal 9.5.2009 al 10.10.2015 (data di trasformazione di UBI in società per azioni) ed appare coerente, dalla prospettiva d'accusa, con la riconosciuta natura (eventualmente) permanente del delitto contestato.

A tale accordo tra associazioni, di cui tutti gli imputati avrebbero avuto nel tempo conoscenza, l'Accusa riconosce la natura giuridica di patto parasociale a tempo indeterminato funzionale ad influenzare le decisioni degli organi sociali di UBI anche mediante l'esercizio concertato del voto e ne descrive poi l'oggetto, in modo invero non ordinato, in diversi frammenti dell'imputazione.

L'editto d'accusa è strutturato su distinte contestazioni che, per quanto logicamente collegate alla premessa (cioè, appunto, all'intervenuta stipula di un accordo parasociale tra associazioni tenuto segreto) sono elevate ad autonome condotte di ostacolo come si ricava dal richiamo espresso all'art. 81 co. 2 c.p. contenuto nelle rubrica del capo B) indicativo di una ritenuta forma di continuazione interna.

La prima di tali condotte, ascritta in concorso a tutti gli imputati, ha ad oggetto un ostacolo perpetrato ai danni delle Autorità di vigilanza realizzato attraverso condotte sia attive che omissive consistenti, in sostanza, nella modifica dell'articolo 49 dello statuto sociale di UBI, deliberata nel maggio del 2009, cui, secondo l'Accusa, non avrebbe fatto seguito una coerente revisione del regolamento del Comitato Nomine così venendosi a creare, per effetto dei comportamenti in concreto assunti dagli imputati, un disallineamento tra l'assetto di governo apparente, ricavabile dallo statuto e quindi noto alle Autorità (Banca d'Italia e CONSOB) e al mercato, e quello reale, descritto nel regolamento del Comitato Nomine, atto interno non trasmesso né alla CONSOB (e tanto meno al mercato), né alla Banca d'Italia ed implementato attraverso l'applicazione del patto occulto *medio tempore* siglato dalle associazioni.

Si contesta pertanto agli imputati una specifica condotta di dissimulazione realizzata attraverso una modifica statutaria ingannevole che, in ipotesi d'accusa, si sarebbe elevata a strumento giuridico funzionale all'attuazione coperta del patto parasociale tra associazioni volto alla eterodirezione della Banca.

La seconda condotta contestata è invece racchiusa nel secondo alinea del capo di imputazione.

In particolare, la contestazione si focalizza, da un lato, sull'omessa comunicazione del patto parasociale elevata a condotta penalmente rilevante ed ascritta in concorso a tutti gli imputati e, dall'altro, si concentra poi su una specifica dimensione attuativa del patto, quella, cioè, relativa ai processi di nomina negli organi di vertice della capogruppo e delle controllate i quali sarebbero stati influenzati *ab externo* proprio in virtù della presenza del patto occulto.

In altri termini, all'indubbia componente anche omissiva della contestazione (la quale, non a caso, si apre con la locuzione gli imputati *hanno omesso di comunicare alle Autorità di vigilanza che tale patto parasociale*), si aggiunge una più pregnante componente attiva: tutti gli imputati, coinvolti a vario titolo nei processi di nomina degli organi di vertice di UBI e delle società da essa controllate perché tutti componenti³⁷, per quanto in tempi diversi, del Consiglio di Sorveglianza (alcuni imputati anche del Comitato Nomine) o del Consiglio di gestione, cioè di organi protagonisti dei procedimenti di nomina delle cariche sociali, avrebbero dato esecuzione al patto *fondato sui principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda* applicando un sistema di regole da esso discendenti difformi da quelle emergenti dalle fonti societarie così, nei fatti, impendendo *alle Autorità di Vigilanza (e conseguentemente al mercato) di capire il reale processo di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle società controllate*.

È poi evidente come il tempo di consumazione del delitto subisca, per i vari imputati, variazioni corrispondenti all'assunzione o alla perdita della carica sociale per quanto non sia possibile, sul piano dell'analisi astratta dell'imputazione, limitare la contestazione solo ad alcuni di coloro che sono stati tratti a processo³⁸.

Già queste brevi notazioni consentono di percepire aree di sovrapposizione tra la condotta contestata nel primo alinea e quella censurata al secondo alinea oggetto d'esame: le *condotte successive* alla dissimulazione del patto parasociale menzionate nel primo alinea coincidono infatti, almeno in larga

³⁷ Fatta eccezione per l'imputata Bazoli Francesca chiamata infatti a rispondere per il tramite dell'estensione consentita dall'art. 2639 c.c. sul presupposto che ella avesse assunto, in via di fatto, funzioni tipiche degli amministratori.

³⁸ In occasione della requisitoria del 4.5.2021 la Procura ha infatti limitato, per i diversi imputati chiamati a rispondere del capo B), il tempo della consumazione del reato (per coloro non menzionati la contestazione si intende invece estesa per tutto l'arco temporale indicato nell'imputazione cioè dal 2009 al 2015): Zanetti Emilio fino al 23.4.2013 data di insediamento del nuovo Consiglio di Gestione dopo la tornata elettorale del 2013; Calvi Giuseppe fino al 23.4.2013; Santus Armando dal 28.4.2012 (data di assunzione della carica di amministratore in UBI in sostituzione, in quota ex BPU, di Pedersoli); Camadini Pierpaolo dal 17.7.2012 (data di un verbale di ABLP dal quale si trarrebbe la prova dell'assunzione in fatto della carica di amministratore prima dell'assunzione formale della carica di Consigliere di Sorveglianza in data 20 aprile 2013); Minelli Enrico dall'assunzione della carica di consigliere di sorveglianza di UBI del 28.4.2012 (in sostituzione, in quota ex BLP, di Bazoli Giovanni).

parte, con quelle assunte dagli imputati nei processi di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle società controllate contestate nel secondo alinea.

Ciò detto, l'omessa comunicazione del patto parasociale si manifesta poi in due ulteriori frammenti dell'imputazione: da un lato, nell'alinea numero quattro, si contesta agli imputati di non aver comunicato alla CONSOB e alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 149 co. 3 TUF e 52 TUB, *gravi irregolarità, concernenti la gestione delle banche e consistenti nell'aver dato attuazione all'anzidetto patto parasociale in difetto della prescritta comunicazione*; dall'altro, nel penultimo capoverso del capo (B), prima dell'indicazione del *tempus commissi delicti*, si contesta espressamente ai soli Bazoli Giovanni (in qualità di presidente dell'associazione ABLP) e Zanetti Emilio (in qualità, al momento della stipula e poi della concreta attuazione del patto, di gestore di fatto di Amici di UBI) di non aver comunicato *i reali contenuti del richiamato patto parasociale*.

Muovendo da quest'ultimo frammento della contestazione riferibile ai soli Bazoli e Zanetti, osserva il Collegio come l'addebito risulti del tutto sovrapponibile alla prima parte della contestazione di cui al secondo alinea in cui, come detto, pure si contesta in termini di ostacolo l'omessa comunicazione del patto parasociale. A ben vedere, infatti, nel frammento dell'atto imputativo dedicato ai soli Bazoli e Zanetti la pubblica Accusa si limita ad accentuare un profilo di eventuale violazione amministrativa che avrebbe potuto comportare l'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 193 co. 2 del TUF nella formulazione vigente *ratione temporis* sulla base del rilievo secondo cui solo in capo a questi due imputati sarebbe gravato l'obbligo formale di dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti in materia di comunicazione dei patti parasociali. In altri termini, questo ramo del capo di imputazione appare, per gli imputati Bazoli e Zanetti, meramente ripetitivo perché già assorbito nella contestazione loro elevata nel secondo alinea.

Considerazioni simili possono poi estendersi alla contestazione relativa alla omessa comunicazione delle *gravi irregolarità* assunta, come detto, ad autonomo oggetto di rimprovero ex art. 2638, co. 2 c.c. nell'alinea numero quattro.

Sul punto, si rileva anzitutto come l'addebito avente ad oggetto la mancata denuncia delle irregolarità (cioè la mancata denuncia del patto parasociale occulto) venga dalla pubblica Accusa formalmente esteso anche a soggetti che non fecero mai parte del Consiglio di Sorveglianza ai cui soli componenti, tuttavia, gli artt. 149 co. 4 bis TUF e 52 co. 1 TUB consentono di annettere obblighi specifici di comunicazione (è il caso degli imputati Massiah, Polotti, Zanetti e Pizzini che rivestirono cariche sociali solo nel Consiglio di Gestione).

Ciò precisato, gli imputati consiglieri di sorveglianza sono, in questo caso, chiamati a rispondere di un'autonoma condotta di ostacolo per non aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, pur avendone avuto l'obbligo in forza della carica ricoperta e della piena consapevolezza dell'esistenza di un patto parasociale occulto, di tale grave irregolarità gestionale. Tale consapevolezza, alla luce appunto della carica di consigliere di sorveglianza rivestita nel corso del tempo da alcuni degli imputati (segnatamente: Bazoli dal 2007 all'aprile 2012³⁹; Moltrasio dal 20.4.2013, Cera dal

³⁹ Successivamente, tuttavia, Bazoli Giovanni avrebbe continuato a rivestire il ruolo di consigliere di sorveglianza di fatto.


20.4.2013, Minelli dal 28.4.2012, Santus dal 28.4.2012, Manzoni dal 2007, Camadini dal 20.4.2013, Calvi dal 2007 al 2013, Lucchini dal 2007 al 2013, Mazzoleni dal 2007, Garavaglia dal 2007 al 2013), avrebbe dovuto condurre costoro a denunciare tale grave irregolarità di talché il loro silenzio avrebbe integrato, nell'opinione della Procura, una condotta omissiva suscettibile di integrare un autonomo reato di ostacolo pure declinato in forma permanente fino, quanto meno, alla cessazione dalla carica. Trascurando il tema circa la possibilità di addebitare ad un soggetto, già chiamato a rispondere di ostacolo per aver attuato nel tempo un patto parasociale tenuto segreto alle Autorità di settore, la mancata denuncia di tale accordo a quelle stesse Autorità, si rileva come la contestazione ricalchi, per certi versi, quella mossa singolarmente a Bazoli e a Zanetti, ma con una differenza: mentre quest'ultimi due imputati sarebbero stati tenuti, in qualità di presidenti di diritto o di fatto delle associazioni paciscenti l'accordo parasociale, ad effettuare la formale comunicazione del patto alle Autorità di controllo, i restanti imputati che, nel corso del tempo, avevano rivestito la carica di consigliere di sorveglianza avrebbero invece dovuto attivarsi per denunciare tale omessa comunicazione di cui avevano avuto, secondo l'Accusa, piena consapevolezza.

Anche in questo caso, così come del resto per quanto riguarda l'alinea contestato ai soli Bazoli e Zanetti, la condotta posta in essere dai consiglieri di sorveglianza risulterebbe, dunque, suscettibile di pluriqualficazione normativa: tale omissione avrebbe infatti integrato, da un lato, una condotta omissiva suscettibile, per la portata dell'irregolarità consapevolmente non denunciata, di integrare, *ex se* considerata, un reato di ostacolo ex art. 2638, co. 2 cc; dall'altro gli imputati avrebbero eventualmente potuto rispondere anche della violazione amministrativa di cui all'art. 193 co. 3 TUF vigente *ratione temporis*.

Nell'alinea numero tre l'Accusa contesta invece un ulteriore profilo di ostacolo: gli imputati, applicando il patto occulto, avrebbero influenzato la Banca assumendo *decisioni sulle maggiori questioni aziendali (ad esempio gestione dei rapporti con Banca d'Italia, modello duale, modello federale, modifiche dello statuto, forma societaria)* al di fuori degli organi di governo della stessa e dei relativi comitati determinandone così l'indirizzo gestorio e strategico o, comunque, limitandone l'autonomia e l'operatività.

Questa contestazione, più che un autonomo reato di ostacolo, appare piuttosto un veicolo dimostrativo della fondatezza della prospettazione accusatoria complessivamente enunciata al capo B). Si vuole cioè dire che l'assunzione di decisioni strategiche nei perimetri associativi assurge, a ben vedere, a tema di prova rispetto all'esistenza (e alle caratteristiche) dell'accordo parasociale non osteso e poi concretamente attuato che, nell'ipotesi d'accusa, avrebbe appunto abbracciato anche temi di c.d. *governance* strategica.

Infine, nell'alinea numero cinque la condotta di ostacolo alle funzioni di vigilanza delle Autorità è relativa alla predisposizione di un apparato volto all'aggregazione del consenso in favore della lista predisposta dal Consiglio di Sorveglianza uscente per l'assemblea del 20.4.2013 attuato mediante *«una massiccia e strutturata raccolta di deleghe di voto»*. Tale frammento della condotta è legato alla ricostruzione del reato di cui al capo F), ma può già osservarsi come si riveli infondata una

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

contestazione in termini di ostacolo coincidente con la mera omessa (auto)denuncia di una condotta suscettibile, per le ragioni che saranno esposte in seguito, di assumere rilievo penale.

In conclusione, come si vede, l'elemento centrale dell'imputazione, cui tutte le ipotesi enucleate con maggiore e minore grado di definizione ed autonomia fanno direttamente capo, deve essere individuato nella stipulazione e nella concreta attuazione di un accordo parasociale tra associazioni costituito per esautorare gli organi sociali mediante la sostituzione ad essi della volontà dei paciscenti: ciò costituisce, in ultima analisi, il vero oggetto del rimprovero mosso dalla Procura della Repubblica agli imputati chiamati a rispondere del capo B).

In conclusione, giova affrontare un tema, di carattere generale, riguardante l'interferenza tra la sanzione penale di cui all'art. 2638 co. 2 c.c. e quelle amministrative di cui all'art. 193 del TUF profilandosi, come visto, potenziali sovrapposizioni tra la norma penale oggetto di contestazione ed alcune disposizioni amministrative di carattere sanzionatorio. Occorre quindi verificare se, nei casi di specie, possa venire in rilievo l'art. 9 della L. 689 del 1981 in base al quale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica esclusivamente la disposizione speciale.

La risposta, a giudizio del Collegio, è negativa.

In primo luogo, occorre rilevare come per tutte le violazioni amministrative commesse prima dell'8.3.2016 continuino ad applicarsi le norme della parte V del TUF vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L.vo. n. 72 del 12.5.2015. L'osservazione è necessaria perché l'attuale art. 193 co. 2.1 del TUF, disposizione che sanziona le persone fisiche che omettano di comunicare un patto parasociale, contiene una clausola di sussidiarietà espressa indeterminata (*salvo che il fatto costituisca reato*) la quale, pertanto, stabilisce senza incertezze la gerarchica intercorrente tra la fattispecie penale e quella amministrativa attribuendo a quest'ultima una valenza solo sussidiaria e rendendola, per l'effetto, applicabile solo quando la fattispecie concreta non possa essere ricondotta a qualunque disposizione penale tra cui, elettivamente, proprio a quelle contenute nell'art. 2638 c.c.

Tale clausola era però assente nel testo dell'art. 193 co. 2 e 3 TUF come vigente *ratione temporis*.

Tuttavia, l'ipotesi di un concorso apparente con prevalenza della sanzione amministrativa su quella penale va comunque esclusa in radice bastando, sul punto, un rapido richiamo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza per governare fenomeni di interferenza tra diverse fattispecie incriminatrici incidenti sul medesimo episodio di vita, pacificamente estensibili, nonostante la diversa sfumatura testuale tra l'art. 15 c.p. e l'art. 9 legge 689 del 1981, anche al fine di valutare la natura formale o apparente del concorso tra disposizioni penali e disposizioni amministrative (*ex multis*, Cass. sez. II n. 41007/2018). Invero, la comparazione della struttura astratta delle due fattispecie, unico criterio autorizzato per valutare la natura eventualmente apparente del concorso dovendosi rifiutare approcci sostanzialistici di incerta declinazione (Cass. S.U. n. 20664/2017), non consente, all'evidenza, di affermare che l'art. 193 TUF presenti caratteri di specialità rispetto alla fattispecie di cui all'art. 2638 co. 2 cc. potendosi, tutt'al più, ipotizzare fenomeni di mera specialità in concreto.

Se, di conseguenza, dall'omessa comunicazione di un patto parasociale deriva un evento di ostacolo, il reato di cui all'art. 2638 co. 2 c.c. potrà dirsi integrato. È quindi escluso che l'omessa

comunicazione di un patto parasociale o l'omessa comunicazione di una grave irregolarità *sub specie* di attuazione concreta del patto possano essere sanzionate solo nel dominio amministrativo ben potendo invece tali condotte, ove capaci di generare ostacoli rilevanti ex art. 2638 co. 2 c.c., rifluire (anche) nei territori governati dalla disposizione penale.

2.1. Definite le coordinate giuridiche e chiariti gli elementi conoscitivi minimi per accedere all'imputazione, giova, a questo punto, stringere l'angolo visuale sulla prima contestazione mossa agli odierni imputati, racchiusa nel primo alinea del capo B) dell'imputazione.

Il ragionamento d'accusa rispetto a questo primo nucleo della contestazione muove da un primo presupposto in fatto⁴⁰.

Nel maggio 2009 la Banca d'Italia, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di vigilanza regolamentare, avrebbe preteso che UBI, intervenendo sullo statuto sociale, eliminasse dal proprio tessuto regolamentare, cioè dal testo del regolamento del Comitato Nomine, il modello di governo paritetico basato sulle derivazioni. A dire dell'Accusa, in altri termini, la pariteticità tra le derivazioni ex BLP ed ex BPU, cioè il baricentro dell'assetto di governo del gruppo, avrebbe dovuto essere superato, su espresa richiesta dall'Autorità pubblica di vigilanza, in un'ottica di maggiore integrazione aziendale.

Ciò si ricaverebbe, secondo la tesi della Procura, dalla lettura delle interlocuzioni occorse con la Banca D'Italia e risulterebbe confermato dalla *ratio* stessa dell'intervento di vigilanza regolamentare. UBI avrebbe quindi dapprima dato corso, nel maggio del 2009, ad una modifica dello statuto sociale in senso coerente con le attese dall'organo di vigilanza attraverso, appunto, l'inserimento della previsione di cui all'art. 49 co. 7 formalmente coincidente, nel suo tenore testuale, con la prescrizione di cui al punto 3, lett. i) delle *Disposizioni di Vigilanza* emanata dalla Banca d'Italia nel 2008. Tuttavia, nel dicembre successivo, in occasione dell'intervento di adeguamento del regolamento del Comitato Nomine alla novellata previsione statutaria, la Banca, in persona degli imputati che sedevano negli organi di vertice della capogruppo, si sarebbe limitata ad un intervento minimale, limitato cioè alla rimozione della regola di coincidenza necessaria tra membro del Comitato Nomine di derivazione ex BLP e membro dell'associazione ABLP e all'introduzione del principio di collegialità nel funzionamento del Comitato garantito dall'inserimento di un *quorum* deliberativo.

Nulla, invece, fu modificato con riferimento alla perdurante applicazione del meccanismo di distribuzione paritetica strutturato sulle derivazioni e ai suoi diretti corollari (alternatività e tendenziale alternanza tra le derivazioni nell'accesso alle cariche sociali) che rimasero, al contrario ed in ipotesi d'accusa in palese contrasto con le indicazioni della vigilanza regolamentare di Banca d'Italia, il baricentro del testo del regolamento del Comitato Nomine.

Simmetricamente, ABLP non solo conservò i propri originari poteri di indicazione delle candidature, ma rafforzò i vincoli indiretti suoi propri associati attraverso un intervento di autonomia privata sul proprio statuto così garantendosi, anche per il futuro, un ruolo del tutto analogo a quello originario.

In questa prospettiva, il superamento formale del divieto di appartenenza necessaria dei membri del Comitato Nomine ad ABLP fu, in sostanza, sterilizzato dal momento che l'Associazione la quale, a

⁴⁰ Cfr., soprattutto, la requisitoria del 13.4.2021 e del 16.4.2021.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

mente dell'art. 13.13 del proprio statuto, già indicava persone alla stessa aderenti per rivestire la carica di membro del Comitato Nomine, introdusse la previsione secondo cui i consiglieri di sorveglianza ex BLP associati avrebbero dovuto votare in modo che fossero eletti, quali membri del Comitato Nomine di derivazione BLP, consiglieri di sorveglianza a loro volta membri dell'Associazione, vincolo questo formalmente rimosso solo con un successivo intervento sullo statuto associativo risalente al 2012.

Si sarebbe quindi determinato, da un lato, un sostanziale e grave inadempimento alle attese di Banca d'Italia mercé il mancato adeguamento del testo del regolamento del Comitato Nomine alla previsione statutaria approvata dalla Vigilanza ex art. 56 TUB. Inoltre, attraverso una rete di disposizioni regolamentari ed associative (un *gioco di specchi* secondo l'evocativa affermazione del Pubblico Ministero), UBI avrebbe mantenuto un assetto di governo del tutto analogo a quello in vigore prima della modifica statutaria del 2009.

Ma non solo: il testo del regolamento del Comitato Nomine nella versione 2009 sarebbe stato addirittura occultato alla Banca d'Italia la quale, nell'opinione dell'Accusa, non fu intenzionalmente messa in condizione, dagli imputati che allora rivestivano cariche di vertice negli organi apicali della *holding*, di conoscerne i relativi contenuti tanto da indursi erroneamente a credere, sulla base della mera cognizione delle modifiche concordate a livello statutario, che UBI avesse abbandonato il primitivo modello strutturato sull'equilibrio paritetico tra le derivazioni.

Un tale *disallineamento informativo*, per richiamare il capo d'imputazione, avrebbe interessato anche il mercato (e, per l'effetto, la CONSOB vulnerandone i poteri di vigilanza) che, dalla mera conoscenza della modifica statutaria, avrebbe tratto un'informazione insufficiente ed anzi contraddittoria rispetto al reale funzionamento degli organi sociali, segnatamente del Comitato Nomine, ancora improntato alla pariteticità tra le derivazioni.

È quindi evidente come il nucleo della contestazione coincida, *in parte qua*, con un presunto disallineamento informativo avente ad oggetto la perdurante applicazione di regole di comportamento degli organi sociali espressive di pariteticità tra le derivazioni, una sorta di dolosa azione di nascondimento ritenuta dall'Accusa oggettivamente e soggettivamente riferibile agli imputati quale effetto, in particolare, di un patto parasociale occulto *medio tempore* siglato da ABLP ed Amici di UBI.

Nel ripercorrere ed analizzare questo frammento della rubrica d'accusa, la Procura ha poi rilevato come, ove pure il regolamento del Comitato Nomine fosse stato comunicato (circostanza, comunque, decisamente negata dalla parte pubblica), nessuna delle Autorità di regolazione del settore avrebbe, in ogni caso, avuto modo di comprendere l'esistenza del patto parasociale tra le associazioni e le concrete modalità di funzionamento di organi sociali strategici tra cui, in particolare, il Comitato Nomine.

La modalità di traduzione pratica del principio di pariteticità sarebbe infatti rimasta comunque estranea alla sfera di conoscenza delle Autorità pubbliche perché incardinata nei perimetri di un accordo associativo di tipo parasociale non oggetto di comunicazione.

Per maggior rigore espositivo occorre, però, separare i piani.

Nei paragrafi successivi si prenderà in esame la sola contestata condotta di ostacolo *sub specie* di disallineamento informativo tra l'assetto di governo apparente, delineato dallo statuto sociale e quindi noto alle Autorità di regolazione del settore (Banca d'Italia e CONSOB) e quello emergente nel regolamento del Comitato Nomine, a dire dall'accusa nascosto alle suddette Autorità e al mercato (trattasi, quindi, della contestazione di cui al primo alinea dell'imputazione). Il fatto che tale condotta, nell'ipotesi dell'accusa, fosse stata posta in essere in esecuzione di un presunto patto parasociale non assume, per il momento, specifica rilevanza dovendosi prima di tutto verificare se, effettivamente, possa dirsi in concreto dimostrato un *vulnus* informativo al patrimonio conoscitivo di Banca d'Italia e all'azione di vigilanza di CONSOB.

I paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 saranno quindi dedicati al rapporto UBI – Banca d'Italia mentre i paragrafi 2.5, 2.6 e 2.7 si concentreranno sulla verifica della presunta condotta di ostacolo rispetto alla CONSOB, costituitasi parte civile nel processo.

Solo, successivamente, nel capitolo 3, si prenderà invece in esame la contestazione afferente al presunto patto tra associazioni non comunicato alle Autorità pubbliche di settore cui gli imputati avrebbero nel tempo dato *attuazione senza che né lo statuto né gli altri documenti societari consentissero alle Autorità di Vigilanza (e conseguentemente al mercato) di capire il reale processo di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle società controllate, oltre alla conseguente determinazione delle loro decisioni* come recita, appunto, non già il primo, ma il secondo alinea dell'imputazione.

2.2. Ritiene il Collegio come le evidenze probatorie raccolte nel corso dell'istruzione dibattimentale dimostrino positivamente come Banca D'Italia fosse avvertita della struttura di governo di UBI Banca ancorata, anche dopo l'intervento statutario del maggio del 2009, sul sistema delle derivazioni in equilibrio paritetico.

Ancora, è pure dimostrato come l'organo di vigilanza avesse piena consapevolezza del ruolo di ABLP quale interprete sostanziale della derivazione ex BLP in materia di nomine e ciò anche dopo la modifica dell'art. 49, co. 7 dello statuto e la conseguente modifica del regolamento del Comitato Nomine del 21.12.2009 con l'espunzione formale del riferimento all'associazione bresciana.

Si tratta di un convincimento fondato su molteplici elementi documentali nonché su insuperabili prove logiche che destituiscono di fondamento la prospettazione accusatoria.

Sia la parte pubblica che le difese, del resto, hanno articolato i rispettivi ragionamenti muovendo, in assoluta prevalenza, dall'analisi di documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento e trascurando la prova orale che, con riferimento a questo specifico aspetto, si presenta obiettivamente carente. In questa prospettiva, del resto, a colpire non è la mancata costituzione di parte civile da parte della Banca d'Italia, circostanza questa enfatizzata da parte di alcune difese, quanto il fatto che l'unico testimone dedotto a carico in servizio presso la persona offesa, segnatamente Barbagallo Carmelo (capo del servizio Ispettivo della BdI e poi capo della Vigilanza)⁴¹, non abbia introdotto nessun elemento a carico non riferendo in merito a presunte intimidazioni della Vigilanza ad UBI risalenti al 2009 affinché fossero superate le derivazioni, né lamentando successive carenze informative con

⁴¹ Escusso quale testimone a carico all'udienza del 7.5.2019.



riferimento alla conoscenza dei contenuti del regolamento del Comitato Nomine sanate, solo occasionalmente, per effetto di interventi di vigilanza risalenti agli ultimi mesi del 2012.

Trattandosi, pertanto, di valutare mezzi di prova di carattere documentale ritiene il Collegio come si riveli del tutto superfluo richiamare le numerose letture offerte dai consulenti tecnici che, sul punto, possono tutt'al più fornire elementi di persuasione privi di forza vincolante.

Scendendo nel merito, il punto di fondo del ragionamento d'accusa muove da una premessa, quella secondo cui la Vigilanza avrebbe chiesto ad UBI, con l'intervento del 2009, di rimuovere la pariteticità e le derivazioni, presupposto che è poi intimamente collegato alla ritenuta omessa trasmissione del regolamento del Comitato Nomine all'ente regolatore come novellato dopo la modifica dell'art. 49 dello statuto sociale in senso, appunto, non conforme alle attese dell'Autorità di Vigilanza.

Muovendo da questo aspetto preliminare, occorre rilevare come, contrariamente a quanto sostenuto dall'Accusa, non vi sia prova in atti del fatto che la Banca d'Italia avesse mai chiesto ad UBI, nell'ambito dell'intervento di vigilanza del 2009, di abbandonare il principio di pariteticità organizzato sul sistema delle derivazioni.

Non si tratta di un rilievo di poco conto perché esso neutralizza in radice il movente che avrebbe spinto gli imputati che, all'epoca dei fatti, sedevano negli organi societari di vertice di UBI a confezionare una modifica statutaria solo formalmente aderente alle richieste dell'organo di vigilanza (segnatamente, appunto, la modifica dell'art. 49 co. 7 dello statuto) per poi dolosamente occultare il testo novellato del regolamento del Comitato Nomine nella versione del dicembre 2009 in cui il meccanismo delle derivazioni in equilibrio paritetico fu non solo perpetrato, ma addirittura rafforzato. Dall'analisi delle interlocuzioni occorse tra UBI e BdI, prodromiche all'intervento di modifica dello statuto sociale del 2009, si trae, invero, un quadro ben più complesso irriducibile ad un presunto comando disatteso.

Per comprenderlo è necessario ricostruire la genesi della modifica dell'art. 49 dello statuto nonché le interlocuzioni intercorse con l'Autorità di Vigilanza, segnatamente la Banca d'Italia, che portarono all'intervento modificativo dello statuto sociale di UBI e poi, a cascata, del regolamento del Comitato Nomine.

La causa prossima delle plurime modifiche statuarie (non fu infatti novellato il solo articolo 49 dello statuto) va anzitutto ravvisata nell'emanazione da parte della Banca d'Italia delle *Disposizioni di Vigilanza* in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4.3.2008⁴².

In quel periodo, segnato da gravi crisi di mercato, maturò nella riflessione istituzionale dell'organo di vigilanza la consapevolezza secondo cui l'autonomia organizzativa degli intermediari bancari

⁴² Con decreto del 5 agosto 2004 (pubblicato in G.U. n. 200 del 26 agosto 2004), il Ministro dell'economia, in qualità di Presidente del CICR, emanò, su proposta della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 53, 67, 107 e 114 quater del TUB, criteri generali e linee di indirizzo in materia di organizzazione e governo societario delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB e degli IMEL. Con le disposizioni richiamate la Banca d'Italia diede attuazione a tale decreto, con riferimento alle banche e alle società capogruppo, indicando le caratteristiche essenziali che il governo societario doveva presentare a fini di garantire una sana e prudente gestione dell'intermediario.

andasse presidiata tramite l'applicazione di criteri prudenziali di vigilanza perché profondo era risultato il legame tra un assetto di governo societario efficace e la possibilità di assicurare la sana e prudente gestione degli istituti di credito.

In questa prospettiva, nella ricerca di un equilibrio tra autonomia statutaria funzionale al perseguimento degli interessi d'impresa ed intervento pubblicistico finalizzato ad assicurare gli obiettivi propri della vigilanza, si collocò l'intervento regolatore del 2008, strutturato nella tipica forma della c.d. *better regulation*, tecnica di regolamentazione mediante la quale si definiscono i principi generali lasciando poi margini di autonomia ai soggetti controllati con riferimento alle modalità di implementazione ritenute più proporzionate al dettato normativo articolando, eventualmente, prescrizioni su aspetti più specifici.

Tali prescrizioni più dettagliate, le c.d. linee applicative, attuarono le norme generali senza, tuttavia, esaurirne il contenuto precettivo. Le *Disposizioni di Vigilanza* del 2008 costituirono, quindi, un *corpus* normativo in materia di governo societario la cui declinazione da parte dei soggetti vigilati si tradusse, in concreto, in un criterio di valutazione della conformità degli statuti alla sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 del TUB.

Il Pubblico Ministero ha approfondito il tema soffermandosi sulla prospettiva sostanzialistica dell'intervento di vigilanza⁴³.

Tuttavia, ritiene il Collegio che non si debba incorrere in un equivoco: non è compito del Tribunale valutare se, e in che misura, lo schema di *governance* di UBI fosse o meno conforme alla *ratio* delle *Disposizioni di Vigilanza* testé richiamate, né se possano ritenersi dimostrate *ab origine* o nel corso della vita sociale di UBI violazioni o incoerenze rispetto a quella cornice regolativa così, da un lato, invadendo spazi che la legge attribuisce espressamente all'autorità indipendente di settore e, dall'altro, evadendo dai perimetri propri dell'atto imputativo.

Al contrario, piuttosto, occorre verificare se nel processo di adeguamento delle regole societarie di UBI alle *Disposizioni di Vigilanza* si fossero o meno registrate quelle azioni di inquinamento del patrimonio conoscitivo di BdI e di CONSOB che l'Accusa rimprovera agli odierni imputati.

A tal fine giova, da un lato, richiamare espressamente solo il punto 3 delle *Disposizioni di Vigilanza* rubricato – *Composizione degli organi sociali* – e, segnatamente, il contenuto della linea applicativa sub lett. i) a mente della quale: *La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti devono essere disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente, evitando riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla società. Non deve essere reso eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli organi aziendali.*

Dall'altro, è pure utile sottolineare come il recepimento da parte degli intermediari bancari di questo innovativo *corpus* normativo fosse vincolato a precise scadenze temporali: l'adeguamento alle *Disposizioni di Vigilanza* infatti, pur potendo avvenire in modo graduale, doveva condurre i soggetti vigilati ad adottare soluzioni organizzative e di governo societario capaci di assicurare *il rispetto pieno e sostanziale delle presenti disposizioni entro la data del 30 giugno 2009* [data a partire dalla quale] la Banca d'Italia [avrebbe tenuto] *conto dei principi e delle linee applicative in esse indicate*

⁴³ Cfr. udienza del 13.4.2021.

in sede di accertamento della conformità alla sana e prudente gestione delle modificazioni statutarie e degli statuti delle banche di nuova costituzione.

In questo mutato scenario regolativo si colloca, quindi, l'avvio delle interlocuzioni tra Banca d'Italia e UBI che, come emerso nei paragrafi introduttivi, esibiva un modello di *governance* del tutto peculiare frutto di un delicato bilanciamento di interessi perseguito al momento della fusione tra le componenti originarie.

La Banca d'Italia, con lettera del 24.4.2008, nell'ambito di un intervento focalizzato sull'adeguamento dell'articolo 45 dello statuto originario di UBI rispetto al regolamento emittenti, ricordò alla Banca la necessità di procedere *ad una più organica riflessione sul complessivo testo statutario, al fine di verificarne la coerenza con le nuove disposizioni di vigilanza in tema di corporate governance di recente emanate dal nostro Istituto (cfr. "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del 4.3.2008)*⁴⁴.

Con successiva nota del 6.2.2009⁴⁵, poi integrata in data 3.3.2009⁴⁶, UBI, in persona del presidente del CdG Zanetti Emilio, sottopose a Banca d'Italia una serie di modifiche statuarie elaborate dal CdG e dal CdS nelle sedute del 27.1.2009 e del 30.1.2009 *finalizzate essenzialmente ad adeguare il testo statutario alle disposizioni di vigilanza emanate in data 4.3.2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, nonché a recepire le indicazioni formulate da codesto Istituto nella comunicazione ... del 23.4.2008*⁴⁷.

Nella comunicazione con cui erano illustrate in dettaglio le modifiche, UBI segnalò alla Vigilanza come l'obiettivo perseguito fosse quello di sottoporre le modifiche statutarie all'approvazione dell'assemblea dei soci programmata per il 29.4.2009 in prima convocazione e, appunto, per il 9.5.2009 in seconda convocazione.

Seguì quindi, sul piano strettamente cartolare, un carteggio serrato⁴⁸.

L'organo di vigilanza, a fronte dell'istanza formulata da UBI finalizzata ad ottenere il rilascio del provvedimento di accertamento ex art. 56 TUB incardinatasi in data 5.3.2009 (data a partire dalla quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, prese dunque avvio il procedimento amministrativo di autorizzazione delle modifiche statutarie), assunse, in data 24.3.2009, un provvedimento con cui sospese i termini per la conclusione del procedimento *de quo* rilevando, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dalla Banca, *alcuni profili meritevoli di approfondimento in merito all'applicazione delle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", emanate dalla Banca d'Italia il 4.3.2008*⁴⁹.

⁴⁴ Cfr. allegato 31 CT Giannattasio.

⁴⁵ Cfr. allegato 32 CT Giannattasio.

⁴⁶ Cfr. allegato 33 CT Giannattasio.

⁴⁷ Si tratta del provvedimento autorizzativo di Banca d'Italia n. 464815 del 23.4.2008 trasmesso a UBI con la comunicazione del giorno successivo con cui, appunto, si sollecitò l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni di vigilanza.

⁴⁸ Ripercorso anche dal CT Giannattasio all'udienza del 26.2.2019.

⁴⁹ Cfr. allegato 34 CT Giannattasio.

Questo intervento assume, nella prospettiva d'accusa, un ruolo importante perché, secondo la ricostruzione offerta in requisitoria, la BdI avrebbe espressamente richiesto ad UBI di superare il principio di pariteticità strutturato sulle derivazioni.

Trattasi di una deduzione non condivisibile.

Si osserva, infatti, come nella lettera che la BdI inviò ad UBI nel marzo del 2009 non vi fosse traccia alcuna della richiesta di superare il principio di pariteticità basato sulle derivazioni.

La Banca d'Italia, al contrario, nel formulare i propri rilievi, si limitò ad osservare, con riferimento alla disciplina contenuta nel Comitato Nomine, come si rendesse necessario limitare *il potere deliberativo riservato al Consiglio di Sorveglianza ... ai soli profili di funzionamento del Comitato, escludendo tutti quegli aspetti – quali gli attuali criteri di composizione del medesimo Comitato e i poteri di individuazione delle candidature a membro dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle banche controllate - che non attengono ad interessi riguardanti l'intera compagine sociale.*

L'attenzione della Vigilanza, i cui rilievi peraltro si appuntarono anche su altri aspetti, si concentrò sul regolamento del Comitato Nomine nel quale, a quell'epoca, figurava effettivamente un soggetto esterno alla Banca, segnatamente ABLP, alla luce del fatto che i membri di derivazione ex BLP dovevano essere anche membri dell'associazione bresciana per espressa previsione regolamentare.


Non è un caso che, nel richiedere l'esclusione degli aspetti che non si ritenevano attinenti ad *interessi riguardanti l'intera compagine sociale*, la BdI fece riferimento, in via esemplificativa, proprio ai criteri di composizione del Comitato Nomine (art. 1.3. nella versione vigente *ratione temporis*) per poi, tuttavia, menzionare anche i poteri di individuazione delle candidature, ma solo nelle società controllate (art. 4.3 lett. b) sempre nella versione originaria del regolamento) e senza alcun riferimento agli organi di vertice della capogruppo ove pure vigeva un sistema di pariteticità tra le derivazioni la cui declinazione era pur sempre affidata ai membri ex BLP ed ex BPU del Comitato Nomine.

Si tratta, quindi, di un rilievo di vigilanza, certamente ispirato dalla percepita tensione riscontrata in quella fase tra il tenore letterale della linea applicativa sub lett. i) delle *Disposizioni di Vigilanza* testé richiamata e il rilievo societario di cui ABLP, quale associazione di azionisti esterna alla Banca, godeva nel testo del regolamento del Comitato Nomine⁵⁰.

Va poi osservato come non risulti ragionevole sostenere che la BdI avesse inteso contestare ad UBI la perdurante applicazione del meccanismo di pariteticità tra le derivazioni senza menzionarlo espressamente.

Questo non solo perché richieste implicite o anche solo equivoche non si attagliano in alcun modo all'agire trasparente di un'Autorità pubblica di vigilanza ad elevata competenza tecnica, ma vieppiù considerando come Banca d'Italia, già con la lettera di accompagnamento al provvedimento autorizzativo del 30.1.2007, avesse segnalato ad UBI come *l'assetto organizzativo individuato presenta[ss]e alcune rigidità dovute alla permanenza di forti aree di influenza da parte delle componenti originarie delle due banche partecipanti alla fusione*, segno questo palese del fatto che

⁵⁰ Cfr. CT Giannattasio, udienza del 26.2.2019.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

l'organo di vigilanza avesse del tutto chiari i potenziali rischi di vischiosità connessi a quel sistema di governo che rappresentava un *unicum* nel panorama bancario nazionale.

È quindi conseguente ritenere che nel caso in cui la Banca D'Italia, in occasione degli adeguamenti statutari richiesti in via generalizzata alle banche nel 2009 a seguito delle introduzioni delle *Disposizioni di Vigilanza* del 2008, avesse inteso, anche in termini di semplice sollecitazione, richiedere ad UBI l'abbandono del principio di pariteticità strutturato sulle derivazioni, cioè il superamento del baricentro su cui ruotava l'intero assetto di governo della Banca, lo avrebbe fatto in modo espresso e non già sollecitando un intervento limitato alla composizione del Comitato Nomine e, peraltro, testualmente riferito alle sole nomine nelle società controllate.

Invero, è piuttosto evidente come il tema di tensione segnalato in quella nota del 24.3.2009 dalla Vigilanza coincidesse, segnatamente, con la presenza di ABLP all'interno del regolamento del Comitato Nomine, circostanza che appariva in evidente contrasto con le *Disposizioni di Vigilanza*.

È parimenti chiaro, tuttavia, come il potenziale ridimensionamento del ruolo di ABLP potesse mettere in crisi la struttura su cui UBI era stata fondata dal momento che i soci riuniti nel patto di sindacato che controllava BLP prima dell'incorporazione avevano accettato di aderire all'aggregazione in una società cooperativa per azioni proprio perché rassicurati da una *governance* in cui l'associazione, che di quel patto era divenuta l'erede, poteva esprimere le nomine per il tramite dei propri associati chiamati a ricoprire, per espressa previsione regolamentare, il ruolo di membri del Comitato Nomine. La lettura delle interlocuzioni formali occorse tra UBI e BdI nonché quella dei verbali di ABLP oggetto di sequestro confermano come fosse questo il punto critico che si prospettò nell'orizzonte di UBI a seguito di un intervento di vigilanza che, è utile rilevarlo, non era stato calibrato su UBI ma che, discendendo dalle *Disposizioni di Vigilanza*, aveva abbracciato in modo generalizzato l'intero comparto bancario.

Banca d'Italia infatti, con la lettera richiamata del 24.3.2009, invitò UBI a rendere le modifiche statutarie sottoposte all'organo di vigilanza coerenti con le osservazioni formulate.

UBI, sempre in persona di Zanetti Emilio, riscontrò la comunicazione della Banca d'Italia in data 14.4.2009⁵¹ rappresentando come, a seguito degli approfondimenti svolti, il 10.4.2009 il CdG avesse deliberato alcune modifiche statutarie *ad integrazione e/o modifica di quanto già approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente, nelle riunioni del 27 e del 30 gennaio 2009*. In particolare, con riferimento specifico al ruolo del Comitato Nomine e, in via segnata, con riguardo alla richiesta *di sottrarre al potere deliberativo del Consiglio di Sorveglianza la definizione dei criteri di composizione di tale Comitato e i poteri a quest'ultimo riservati in materia di individuazione delle candidature a membro dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle banche controllate* fu avanzata la proposta di: I) prevedere, all'art. 49, co. 6 dello statuto, che i quattro componenti non di diritto del comitato fossero nominati con il voto favorevole di 17 componenti del Consiglio di Sorveglianza; II) di intervenire riguardo alla nomina degli organi sociali delle banche controllate modificando l'art. 36 co. 2 lett. c) dello statuto ed abrogando l'art. 49 ultimo comma dello statuto.

⁵¹ Cfr. allegato 35 CT Giannattasio.

Si trattò, come può agevolmente inferirsi sul piano logico, di una risposta giudicata insoddisfacente dall'organo regolatore.

È infatti confluita in atti una successiva missiva del 4.5.2009 inviata da UBI a Banca di Italia con la quale Zanetti, facendo seguito proprio alla lettera del 14.4.2009, segno questo evidente dell'assenza di ulteriori interlocuzioni formali in quell'arco temporale, rappresentò all'Autorità di Vigilanza come *alla luce dei contatti intervenuti ed ai connessi approfondimenti svolti* e proprio al fine di *puntualmente recepire le Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008* era stata infine adottata una differente proposta di modifica del comma 5 dell'art. 49 (rinumerato come comma 7 in ragione delle integrazioni che l'articolo avrebbe subito a seguito dell'approvazione assembleare) secondo una formulazione che ricalcava esattamente il tenore letterale della linea applicativa sub lett. i) delle *Disposizioni di Vigilanza* secondo cui: *Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla società. Esso è approvato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti*⁵².

La circostanza secondo cui, appunto, si registrarono indicativamente tra l'aprile e i primi di maggio del 2009 incontri informali tra esponenti bancari di UBI e funzionari dell'organo di vigilanza finalizzati a ricercare soluzioni condivise non è quindi frutto di una mera allegazione di parte, ma emerge già dall'analisi dell'evidenze cartolari ufficiali.

Peraltro, dalla lettura di diversi verbali sequestrati presso ABLP si trae conferma certa del fatto che il punto di equilibrio trovato con la Vigilanza coincise con una formula statutaria che imponesse, a cascata, non già il superamento della pariteticità e delle derivazioni, ma la sola espunzione di ABLP dal regolamento del Comitato Nomine una volta adeguato il testo alla modifica statutaria.

Giova, in particolare, richiamare i contenuti di un verbale dell'assemblea degli associati di ABLP del 23.4.2009⁵³.

In quell'occasione, il presidente di ABLP Bazoli Giovanni, all'epoca consigliere di sorveglianza di UBI, riferì agli associati come il tema dell'adeguamento dello statuto sociale alle *Disposizioni di Vigilanza* fosse stato oggetto di colloqui con Banca d'Italia proprio al fine di definirne i precipitati applicativi con riferimento specifico alla situazione di UBI.

Fu lo stesso Bazoli ad osservare come le banche chiamate a dare attuazione alle *Disposizioni* si trovassero in situazioni diverse *sia per forme societarie che per scelte diverse di governo societario*. Proseguendo nella lettura del verbale si ricava ulteriore conferma del fatto che, da un lato, Banca d'Italia non avesse affatto inteso contestare la pariteticità tra le derivazioni (*Banca d'Italia non mette in discussione le premesse della nascita del gruppo Ubi Banca rispettando il principio di pariteticità* e, dall'altro, come il ruolo di ABLP fosse invece stato oggetto di valutazione specifica da parte dell'ente di regolazione.

⁵² Il grassetto e la sottolineatura sono presenti nel testo della missiva inviata da UBI a Banca d'Italia.

⁵³ Doc.10 difesa Bazoli udienza 14.9.2021: trattasi di documento sequestrato presso la sede di ABLP in data 14.05.2014, riversato nel fascicolo per il dibattimento tra i corpi di reato.

Si riportano, di seguito, due passaggi attribuiti a Bazoli Giovanni: *Le nuove disposizioni di vigilanza di cui si parla sono state adottate con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 marzo 2008, da qui la necessità di una presa d'atto e di conseguente modifica degli Statuti delle Banche in occasione delle Assemblee di quest'anno.*

Nel nostro caso va premesso che UBI Banca si è dotata per quanto riguarda la governance del Sistema Duale con un accordo formalizzato in un documento sottoscritto dalle parti (PROTOCOLLO D'INTESA) che è documento fondante dei rapporti tra i due gruppi Banca Lombarda Piemontese e Banche Popolari Unite dalla cui fusione è nata UBI Banca. L'impatto delle nuove Disposizioni di Banca d'Italia determina un effetto importante sulla Associazione Banca Lombarda e Piemontese che va attentamente esaminato per salvaguardare la pariteticità fra i due Gruppi.

L'intero argomento riguardante la nostra particolare situazione a seguito della fusione e dei suoi rispettivi accordi di governance (vedi PROTOCOLLO D'INTESA) è stata oggetto, nei colloqui che abbiamo avuto, di un attento esame da parte di Banca d'Italia.

Quando si era esaminata la possibilità di fusione tra i due gruppi bancari con la nascita del Gruppo UBI, vi era stata una grande attenzione nei confronti di un meccanismo che garantisse la pariteticità fra le due componenti negli Organi sociali della Capogruppo e delle principali controllate, con un insieme di regole condivise per la formalizzazione delle candidature per i Consigli di Sorveglianza e di Gestione della Capogruppo, nel rispetto anche del "Principio dell'alternatività della derivazione" e per le designazioni di candidature negli organi sociali delle principali società controllate.

Adesso si pone il forte problema di non fare mai venire meno i principi sui cui questo meccanismo si fonda e la loro storica condivisione da parte dei due gruppi che hanno realizzato la fusione e conseguentemente la necessità [di] rafforzare il ruolo dell'Associazione in questa nuova fase. ... Il Presidente Bazoli fa presente che le modifiche dello statuto avranno per contenuto gli accordi presi con Banca d'Italia e saranno sottoposto all'assemblea degli azionisti; il Regolamento del Comitato Nomine verrà invece approvato dal Consiglio di Sorveglianza. Il Presidente sottolinea altresì che la Banca d'Italia non mette in discussione le premesse della nascita del gruppo UBI Banca rispettando il principio di pariteticità che sta alla base della nascita della nostra Banca.

È palese dalla lettura dei passaggi sopra riportati come, nell'opinione di Bazoli il quale, in quel momento, rivestiva la carica di consigliere di sorveglianza di UBI, il problema di fondo fosse appunto l'impatto delle nuove Disposizioni di Banca d'Italia ... sull'Associazione Banca Lombarda e Piemontese tanto che l'intero argomento riguardante la nostra particolare situazione a seguito della fusione e dei suoi rispettivi accordi di governance (vedi PROTOCOLLO D'INTESA) era stato oggetto di attento esame da parte di Banca d'Italia.

Ciò detto, all'esito di queste interlocuzioni, fu adottato l'art. 49 co. 7 dello statuto nella formulazione ricordata che obbligava il Consiglio di Sorveglianza ad approvare a maggioranza di 17 su 23 un testo del regolamento del Comitato Nomine privo di riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società.

Tale formulazione del testo statutario ottenne il favore della Banca D'Italia che, in data 7.5.2009⁵⁴, notificò ad UBI il provvedimento autorizzativo delle modifiche statutarie assunto ex art. 56 TUB in ragione del fatto che *le modifiche – deliberate dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 10.4.2009 ed integrate con lettera del Presidente del Consiglio di Gestione del 4.5.2009* furono ritenute tali da realizzare l'adeguamento del sistema di governo di UBI alle *Disposizioni di Vigilanza* emanate nel 2008.

Con nota di pari data inviata dalla Banca d'Italia ad UBI a titolo di accompagnamento del provvedimento autorizzativo⁵⁵ il Servizio Supervisione Gruppi Bancari invitò il CdS di UBI ad approvare, alla luce della proposta modifica dell'art. 49 co. 7 dello statuto, *un nuovo regolamento del Comitato Nomine che, in coerenza con il citato articolo dello statuto, determin[asse] le competenze ed il funzionamento del medesimo Comitato, senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Banca* rimanendo espressamente *in attesa del verbale dell'assemblea e delle copie a stampa dello statuto.*

È quindi evidente come l'organo di vigilanza non fece riferimento a modifiche future del regolamento del Comitato Nomine incidenti sul principio di pariteticità.

Ciò detto, stante la nuova formulazione dello statuto, si rese a quel punto cogente l'eliminazione dei riferimenti ad ABLP contenuti nel regolamento del Comitato Nomine nonché, per l'effetto, un generale ripensamento del testo regolamentare.

Si trae conferma di ciò dalla lettura di due verbali del comitato direttivo di ABLP, rispettivamente dell'8.5.2009⁵⁶ e del 25.6.2009⁵⁷, acquisiti agli atti.

Del primo dei verbali menzionati esistono alcune bozze (sequestrate nel corso delle perquisizioni) e il documento ufficiale. Il passaggio di immediato interesse ricorre in tutte le versioni di talché, per il momento, la circostanza non assume rilievo.

Ciò detto, nel primo documento menzionato, Bazoli (alla presenza, tra gli altri, di Minelli e di Camadini) rilevò, dapprima, come *tutto il sistema di accordi che era stato messo in piedi per addivenire alla fusione dei due Gruppi bancari non è oggi accettato da Banca d'Italia, compresi anche gli accordi che hanno dato luogo alla nascita della nostra Associazione. Banca d'Italia vuole oggi una "uniformità delle regole di governance" nelle Banche italiane e questo porterà anche ad una revisione dello statuto della nostra Associazione* per poi osservare come la previsione secondo cui i tre membri del Comitato Nomine di derivazione ex BLP dovessero essere membri di ABLP dovesse essere *eliminata perché escludendo per le nomine il riferimento a membri esterni alla Banca*

⁵⁴ Cfr. all.to 37 CT Giannattasio.

⁵⁵ Cfr. all.to 38 CT Giannattasio. La medesima tecnica, come si è già osservato, era già stata adottata anche in fase di autorizzazione della fusione.

⁵⁶ Cfr., tra le molte produzioni, doc. 81 produzioni PM. Del documento, come si dirà nel prosieguo, esistono diverse versioni oggetto di sequestro (due bozze e un testo finale) tra loro non coincidenti. Sul punto si tornerà in seguito. In ogni caso la difesa Bazoli, nel doc. 24.a depositato in sede di repliche in allegato alla memoria conclusiva (udienza del 14.9.2021), ha versato in atti una tabella di confronto tra le varie bozze del verbale in questione.

⁵⁷ Doc. 81 produzioni PM; doc. 25 memoria conclusiva difesa Bazoli.

[tale previsione regolamentare] *non è corrispondente alla "direttiva generale". Di fatto per quanto si riferisce al Comitato Nomine viene cancellata la storia della genesi della nostra Banca.*

Faissola, pure presente, rappresentò ai membri del Comitato direttivo come la modifica dell'art. 49 co 7 dello statuto, con gli effetti enunciati da Bazoli rispetto alla posizione di ABLP, fosse stata concordata con Banca d'Italia e lo stesso Bazoli osservò come, a fronte del principio generale di uniformità di *governance* richiesto dall'organo di Vigilanza per tutte le Banche, si fosse trovato, con riferimento alla specifica situazioni di UBI, *un compromesso con il riferimento alle "regole della pariteticità"* tanto che, sempre secondo quanto riferito da Bazoli, *nel regolamento nomine il legame con l'Associazione va tolto ma rimane il principio di pariteticità.*

Ora a fronte di numerosi (ed invero non equivocabili) riferimenti testuali, contenuti nel citato verbale di ABLP, alla pariteticità descritta sia da Bazoli che da Faissola quale principio immanente del sistema di governo di UBI sulla cui applicazione, anche dopo la modifica statutaria del 2009, vi sarebbe stato un accordo proprio tra UBI e la Banca d'Italia, il Pubblico Ministero ha sostenuto come il contenuto del verbale, nei passaggi in questione, risulti intrinsecamente contraddittorio perché, ad opinare in senso contrario, non si spiegherebbe come avesse potuto Bazoli, da un lato, mostrare consapevolezza circa l'incidenza assai significativa sui patti fondativi della modifica statutaria richiesta dall'organo di vigilanza e, dall'altro, ritenere che proprio il meccanismo di equilibrio paritetico tra le derivazioni, che di quegli accordi genetici costituiva l'*ubi consistam*, non fosse invece prossimo a subire alterazioni.

Alla luce di queste considerazioni l'Accusa ha quindi sostenuto che Bazoli (ma anche Faissola) avesse fatto falsamente riferimento alla perdurante possibilità di mantenere in vigore il principio di pariteticità, circostanza asseritamente concordata con Banca d'Italia, al mero fine di precostituirsì una prova di carattere documentale ben sapendo, al contrario, come la pariteticità andasse invece espunta dal sistema di governo di UBI e potesse poi rivivere solo per il tramite del patto parasociale siglato con l'associazione bergamasca (nel dettaglio cfr. requisitoria del 13.4.2021 in cui, appunto, si è fatto riferimento a *un escamotage per approntare sin da subito una strategia difensiva*).

Trascurando per ora il tema dell'accordo con la componente ex BPU, tale argomentazione appare all'evidenza fallace dal momento che, come detto, Banca d'Italia non impose affatto ad UBI il superamento del principio di pariteticità tra le derivazioni che infatti rimase, come tra un attimo si dirà, regola sociale iscritta nel tessuto ordinamentale della banca declinata, nelle sue modalità operative, nel regolamento del Comitato Nomine nella versione modificata del 21.12.2009 conosciuta e condivisa dall'Autorità di Vigilanza.

Invero, l'enfasi di Bazoli sul superamento dei patti fondativi, lungi dal risolversi in presunte contraddizioni, è invece da leggersi con riferimento al ruolo di ABLP, la quale avrebbe effettivamente perso, per effetto dell'intervento sullo statuto concordato con Banca D'Italia, il legame formalizzato con UBI, presente nel testo primitivo del regolamento del Comitato Nomine, che le aveva *ab origine* accordato un indiscutibile privilegio rispetto a qualunque altra aggregazione di soci.

Da quel momento in poi, invece, il ruolo dell'associazione sarebbe dipeso, con i rischi connessi, dal comportamento leale dei propri membri posto che, a rigore, nulla avrebbe impedito, quanto meno sul

piano delle regole societarie, che fosse eletto in Comitato Nomine un soggetto di derivazione ex BLP non appartenente ad ABLP.

Tali riflessioni vengono del resto ribadite ed ampliate nel verbale del Consiglio direttivo di ABLP del 26.6.2009.

In quell'occasione, il Presidente Bazoli (presenti, tra gli altri, Polotti e Camadini), nel commentare la modifica statutaria dell'art. 49 nonché la conseguente (futura) modifica del regolamento del Comitato Nomine con riferimento proprio al ruolo dell'associazione ABLP, si limitò a chiarire come risultasse necessario mantenere un legame tra l'Associazione e i membri del Consiglio di Sorveglianza attraverso l'inserimento, nello statuto associativo, di sanzioni pecuniarie e per il tramite del richiamo a conseguenze di carattere reputazionale in caso di mancato allineamento dei membri del Comitato Nomine alle indicazioni provenienti dall'associazione.

Così, sul punto, Bazoli, ma anche Faissola: *Il Presidente ripercorre quanto già illustrato nel corso della seduta del consiglio direttivo dell'8 maggio u.s., per riflettere ulteriormente sul ruolo dell'Associazione (...) Con l'applicazione delle nuove norme statutarie risulterà importante un legame con i membri del Consiglio di Sorveglianza e con quelli del Comitato Nomine; tale legame dovrà perseguire un obiettivo di continuità al momento del rinnovo del Consiglio di Sorveglianza. Il rapporto che legherà i membri del Consiglio di Sorveglianza appartenenti all'Associazione sarà un legame fiduciario e nello statuto dell'associazione potranno essere previste eventuali sanzioni pecuniarie; tuttavia in situazioni di questo genere il maggior deterrente è costituito da sanzioni di carattere reputazionale. E' in fase di valutazione la modalità di trasfusione di questi elementi nello statuto dell'Associazione. Il Vicepresidente Faissola prende la parola ricordando che nello statuto di UBI Banca è stato mantenuto il riferimento alla pariteticità fra i soggetti promotori della fusione fra BPU e Banca Lombarda e che tale pariteticità sarà espressa mediante la rappresentatività di membri di derivazione BPU o BLP. Sottolinea come, sotto questo aspetto, il ruolo dell'Associazione sia fondamentale, in quanto soggetto aggregante dei soci ex BLP; continuerà ad essere previsto nell'ambito dell'Associazione un meccanismo elettorale, come quello attuale basato sul numero di azioni costituenti partecipazione di riferimento per ciascun associato. (...) Il Presidente Bazoli sottolinea che lo scenario è cambiato, in quanto con il precedente "Regolamento nomine" era possibile per l'Associazione intervenire direttamente in sede di rinnovo delle cariche, mentre ora questo automatismo non c'è più in quanto la lista del nuovo Consiglio di Sorveglianza viene proposta in autonomia dal Consiglio di Sorveglianza uscente; sottolinea nuovamente l'importanza di un comportamento leale degli appartenenti all'Associazione presenti nel Consiglio di Sorveglianza e la gravità delle conseguenze reputazionali nel caso di eventuali comportamenti scorretti.*

Lo stesso Polotti, pure presente, ribadì poi come ABLP fosse l'unico ambiente in cui declinare il necessario legame con i componenti in quota ex BLP.

Gli associati di ABLP, la quale si accingeva a perdere, nel regolamento del Comitato Nomine di nuova gestazione, il raccordo formale con tale organo strategico, si preoccuparono quindi, fin da subito, di garantire anche per il futuro all'associazione il ruolo di soggetto deputato ad elaborare le candidature di derivazione ex BLP da trasmettere poi al Comitato Nomine.



È quindi evidente, in conclusione, come l'intervento sul futuro regolamento del Comitato Nomine richiesto dalla Banca d'Italia alla luce della modifica statutaria del 2009 avrebbe dovuto riguardare il rilievo societario accordato ad ABLP ma non già, come invece la pubblica Accusa ha ritenuto di ricavare dalle letture delle risultanze processuali, il tema della pariteticità e delle derivazioni.

2.3. Emerge in via documentale che il Consiglio di Sorveglianza di UBI deliberò, nel corso della seduta del 21.12.2009, le modifiche al regolamento del Comitato Nomine richieste dalla Banca d'Italia onde renderlo coerente con l'art. 49 co. 7 dello statuto dando quindi corso, sul piano formale, a questo richiesto dall'Autorità di Vigilanza con la lettera del 7.5.2009.

Ciò detto, scopo del paragrafo è sottoporre a verifica probatoria la tesi della Procura circa la mancata trasmissione del regolamento del Comitato Nomine a Banca d'Italia.

Prima di svolgere alcune brevi considerazioni, occorre ricostruire i contenuti della modifica regolamentare per quanto di stretto interesse nella prospettiva processuale (la fase delle nomine del 2013 si svolse, infatti, sotto la vigenza di quel testo regolamentare per quanto lievemente modificato nel gennaio del 2013)⁵⁸.

Innanzitutto, con riferimento all'individuazione dei sei membri del Comitato, fu eliminata la designazione paritetica da parte dei consiglieri di sorveglianza di derivazione ex BPU ed ex BLP prevedendosi, al contrario, un voto all'interno del CdS a maggioranza di 17 su 23. Fu quindi introdotto un principio di collegialità, mediante la previsione di un *quorum* deliberativo, coerente con il funzionamento fisiologico di tutti i consessi pluripersonali superandosi così la previsione circa la designazione separata da parte, rispettivamente, dei Consiglieri di derivazione ex BPU e dei Consiglieri di derivazione ex Banca Lombarda (cfr. art. 2.2 del regolamento 2009 giusta il quale: *Per la validità delle deliberazioni del Comitato Nomine da assumersi ai sensi del presente Regolamento è necessario il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei 6 (sei) membri*).

Ciò detto, fu in ogni caso ribadito che il Comitato avrebbe, comunque, dovuto essere composto *nel rispetto del Principio di Pariteticità, da 3 (tre) consiglieri di sorveglianza di Derivazione BPU e da 3 (tre) consiglieri di sorveglianza di Derivazione Banca Lombarda*.

Passando al tema centrale della presenza di ABLP nel testo regolamentare si eliminò la previsione di cui all'art. 1.3 del vecchio regolamento circa la necessaria appartenenza soggettiva dei membri del Comitato Nomine di derivazione ex BLP all'associazione ABLP. Fu quindi superato il necessario raccordo formale o, per meglio dire, il legame diretto ed avente una esplicita rilevanza societaria tra l'associazione di rappresentanza bresciana e i consiglieri ex BLP nominati nel Comitato Nomine.

Anche il nuovo regolamento risultò poi strutturato, con riferimento ai criteri di formazione della lista del Consiglio di Sorveglianza (art. 3) e di designazione dei membri del Consiglio di Gestione (art. 4), sul principio di pariteticità tra le derivazioni ex BLP ed ex BPU scolpito in una articolata *Premessa* costituente, espressamente, *parte integrante del presente Regolamento* con il preciso scopo di fissare *... i criteri ispiratori ai quali il Comitato Nomine dovrà uniformarsi nell'adempimento delle proprie funzioni*.

⁵⁸ Cfr. verbale del CdS del 21.12.2009 cui è allegato il nuovo testo del regolamento del comitato nomine: per tutti all.to 29 CT Nuzzo.

Giova riportare per esteso il contenuto della *Premessa* del nuovo regolamento: *Ai sensi dell'Articolo 1 dello statuto sociale (...) è corrente la società Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (...) che ha assunto tale denominazione per effetto della fusione tra le società partecipanti Banche Popolari Unite S.c.p.a. (...) e Banca Lombarda Piemontese (...), fusione ispirata al principio di pariteticità (...) sancito dal citato Articolo 1 dello statuto sociale e dall'art. 2.2 del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 13 novembre 2006 da BPU e Banca Lombarda. Per il primo mandato triennale si dà atto che: - i membri del Consiglio di Sorveglianza della Banca Capogruppo sono stati nominati dall'Assemblea dei soci di BPU che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Banca Lombarda in BPU, nel rispetto del summenzionato Principio di Pariteticità; - che i membri del Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo sono stati nominati dal Consiglio di Sorveglianza, sempre nel rispetto del Principio di Pariteticità. La composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione della Banca Capogruppo dovrà altresì risultare conforme ai criteri infra specificati e in particolare al Principio di Pariteticità e a quello dell'alternatività della derivazione dei rappresentanti apicali del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione fra la derivazione ex BPU (...) e la derivazione ex Banca Lombarda (...) e alla tendenziale alternanza fra le summenzionate due Derivazioni nel rinnovo delle suddette cariche apicali, avuto comunque riguardo al superiore interesse sociale.*

Quanto ai criteri di formazione della lista del Consiglio di Sorveglianza in occasione del rinnovo delle cariche sociali, l'art. 3 del novellato regolamento si limitava a richiamare i criteri enunciati nella *Premessa ... fermo restando le disposizioni di legge in ordine alla nomina di membri di minoranza eventualmente applicabili al caso specifico.* Nel corpo della disposizione non figuravano, in linea con quanto già si è rilevato con riferimento alla prima versione del regolamento del Comitato Nomine, elementi specifici per dettagliare il concetto di derivazione, limitandosi la disciplina regolamentare a richiedere che il candidato dell'una o dell'altra derivazione avesse i requisiti di onorabilità, professionalità, esperienza, indipendenza e rappresentatività e, preferibilmente, che fosse espressione di categorie imprenditoriali, professionali o accademiche nonché dell'ambito territoriale di operatività attuale o futura del Gruppo UBI.

Nel dettagliare il procedimento di formazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza la disposizione, richiamata l'esigenza di alternatività tra le derivazioni per la copertura del posto di Presidente del CdS e Vice Presidente vicario, aveva poi cura di precisare come gli ulteriori 21 nominativi andassero individuati *nel rispetto del Principio di Pariteticità in ordine rigorosamente alternato in ragione della derivazione ricoperta ... in modo tale da contemplare 10 candidati di Derivazione BPU e 10 candidati di derivazione Banca Lombarda* e con l'ulteriore precisazione che il ventitreesimo candidato non avrebbe dovuto essere né di derivazione BPU, né di derivazione Banca Lombarda (ovviamente, in caso di cessazione anticipata di un consigliere, la sostituzione avrebbe dovuto garantire l'equilibrio tra le derivazioni così come in caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente Vicario). Analoghe disposizioni volte a garantire la pariteticità tra le derivazioni valevano poi con riferimento alla proposta di designazione dei membri del CdG destinata al CdS (art. 4.1 e 4.2 del regolamento).



Così ricostruito il testo del regolamento è evidente, quindi, come il sistema di governo di UBI non solo rimase saldamente ancorato al principio di pariteticità tra le derivazioni, ma altresì come il suddetto principio risultò espresso in misura se possibile ancora più marcata rispetto al testo originario del regolamento e ciò, è agevole ritenere, in ragione del fatto che, sul piano formale, fu superato il sistema dei due sottocomitati (cioè il modello per cui i membri ex BLP, necessariamente associati di ABLP, attribuivano la derivazione ex BLP e, simmetricamente, i membri ex BPU operavano, sul versante opposto, per l'attribuzione ai candidati amministratori della derivazione ex BPU) in favore di un modello collegiale con un *quorum* di cinque su sei voti.

Ciò detto, per quanto ora di specifico interesse, la pubblica Accusa ha anzitutto contestato che:

I) il nuovo regolamento del Comitato Nomine non fosse coerente con l'art. 49 co. 7 dello statuto in quanto ancora strutturato sul principio di pariteticità tra le derivazioni;

II) tale regolamento non fosse mai stato trasmesso a Banca d'Italia che ne avrebbe avuto una sostanziale conoscenza solo nel gennaio del 2013 e una formale ricezione solo nel marzo del 2013.

È evidente come tali argomentazioni rappresentino, nell'ottica del contestato ostacolo alla BdI, due facce della stessa medaglia: se, infatti, la BdI avesse conosciuto il regolamento del Comitato Nomine avrebbe potuto, in caso di rilevate violazioni dello statuto o di mancati adeguamenti alle proprie indicazioni di vigilanza in punto di superamento della pariteticità, attivare specifici poteri d'intervento. Il presunto *disallineamento* tra lo statuto e il regolamento del Comitato Nomine si rivela pertanto, nella prospettiva dell'ostacolo alla Banca d'Italia, privo di alcuna rilevanza ove, appunto, la BdI fosse stata messa in condizione di apprezzare il testo del regolamento del Comitato Nomine nella versione aggiornata alla modifica statutaria.

In ogni caso, quanto alla primo degli argomenti d'accusa, può già ora rilevarsi come, anche a prescindere dal rilievo secondo cui per effetto della gerarchia delle fonti endosocietarie e della prevalenza dello statuto sui regolamenti una tale asserita discordanza tra testo statutario e testo regolamentare appare financo difficile da concepire perché qualunque disposizione del regolamento del Comitato Nomine non in linea con lo statuto sarebbe comunque risultata inefficace, non si rileva, in realtà, alcuna tensione tra l'art. 49 co. 7 dello statuto e il testo novellato del Regolamento del Comitato Nomine nella versione 2009.

Invero, da un lato, l'eliminazione di ogni riferimento nel testo del regolamento del Comitato Nomine all'associazione di azionisti di Banca Lombarda realizzò pienamente il contenuto precettivo di cui all'art. 49 co. 7 dello statuto; dall'altro, il concetto di *derivazione*, che rimase il perno della *governance* di UBI, continuò ad assolvere la propria specifica funzione endosocietaria rimesso, quanto alla sua declinazione operativa, all'attività collegiale del Comitato stesso non integrando pertanto un *accordo* o una *struttura* esterna alla Banca.

Passando, quindi, alla verifica della tesi d'accusa circa la (non) conoscenza, da parte della BdI, del regolamento del Comitato Nomine, ritiene il Collegio come l'istruzione dibattimentale abbia prodotto un rilevantissimo numero di elementi di prova tutti convergenti rispetto all'allegazione alternativa avanzata dalle difese le quali, all'unisono, hanno sostenuto come il patrimonio conoscitivo della BdI

non avesse mai subito alcun *vulnus* quanto al sistema di governo di UBI descritto nel regolamento avendo l'organo di vigilanza avuto da sempre piena contezza del testo regolamentare.

Muovendo dalle prime evidenze in ordine cronologico, va anzitutto confutata la lettura dell'Accusa secondo cui, con la nota del 7.5.2009 già menzionata, la BdI avesse richiesto ad UBI la trasmissione formale del regolamento del Comitato Nomine di cui, effettivamente, non vi è traccia in atti (così, sul punto, il CT Giannattasio: *sulla base delle informazioni a mia disposizione, prima della trasmissione del Regolamento del Comitato nomine dei primi mesi del 2013 non risulta, per quanto a me noto, una precedente comunicazione a Banca d'Italia*)⁵⁹.

Invero, per quanto risulti pacifica l'assenza di trasmissioni formali da UBI a BdI, il testo della missiva del maggio del 2009 non autorizza affatto la lettura suggerita dalla Procura dal momento che, dopo l'invito ad adottare un regolamento del suddetto comitato coerente con il novellato testo statutario, la BdI rappresentò alla Banca di rimanere *in attesa del verbale dell'assemblea e delle copie a stampa dello statuto*. Il riferimento è al verbale dell'assemblea straordinaria e non già a quello del Consiglio di Sorveglianza che avrebbe, nel dicembre successivo, adottato il testo regolamentare.

La stesura del regolamento del Comitato Nomine richiese poi una gestazione di alcuni mesi, circostanza del tutto coerente con la rilevanza del documento, ed avvenne, al contrario di quanto sostenuto dalla Procura, in costante rapporto dialettico con la Banca d'Italia che ne visionò addirittura il testo finale prima della formale approvazione.

Tale convincimento è fondato sulla lettura di due *mail* estratte dalle copie forensi dei dispositivi informatici sequestrati agli imputati nel corso delle indagini, richiamate dalla difesa Bazoli nel corso delle controrepliche⁶⁰.

In particolare, nella casella di posta elettronica di Sciarrotta Giuseppe, fu sequestrata la *mail* inviata in data 25.11.2009 da Seniga Monica, Segretaria del Presidente del Consiglio di Sorveglianza di UBI dell'epoca, Faissola⁶¹.

Il testo della *mail* indirizzata a Sciarrotta, piuttosto sintetico (*«copia lettera inviata oggi (anticipata via e-mail), era tuttavia corredato da un allegato in formato pdf denominato L091124 dott Mieli Regolamento Comitato Nomine*. Il documento pdf consta poi di tre diversi documenti: (I) una lettera datata 24 novembre 2009, su carta intestata di UBI Banca, a firma del Presidente Faissola ed indirizzata a Mieli Stefano, Funzionario Generale Area Vigilanza Creditizia e Finanziaria. Nella missiva si legge: *Caro dott. Mieli, in allegato Le trasmetto la bozza del Regolamento Comitato Nomine, nel testo aggiornato al fine di renderlo coerente con il nuovo dettato statutario. Le allego altresì una breve nota tecnica esplicativa dei principali interventi effettuati*; (II) un documento intitolato *Regolamento Comitato Nomine – Nota Tecnica* nel quale, all'ultimo periodo, è indicato quanto segue: *nelle premesse del Regolamento sono richiamati criteri inerenti al principio di pariteticità, enunciato nell'art. 1 dello statuto, al quale si ispirò la fusione tra Banche popolari Unite*

⁵⁹ Udienza del 26.2.2019, p. 62.

⁶⁰ Cfr. udienza del 14.9.2021.

⁶¹ Doc. 21.a allegato alla memoria difensiva depositata in sede di repliche dalla difesa Bazoli tratto dal materiale informatico in sequestro (cfr., per i riferimenti, nt. 41 memoria difesa Bazoli).

e Banca Lombarda e Piemontese, principio sancito anche dal Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2006, e che costituì il presupposto delle deliberazioni assembleari di approvazione della fusione; (III) una bozza del regolamento del Comitato Nomine che verrà in seguito approvata, con lo stesso testo, dal Consiglio di Sorveglianza di UBI nella seduta del 21.12.2009.

Sulla casella di posta elettronica di Massiah fu invece sequestrata una mail del 15.12.2009, ricevuta da Medda Ettore, dalla cui lettura si trae, con altrettanta evidenza, la prova che Bdl avesse visionato il testo del regolamento trasmesso il precedente 25.11.2009 non sollevando obiezioni, ma anzi dando, per quanto in via informale non essendo del resto richiesta alcuna approvazione, *il via libera senza particolari osservazioni*.

Di seguito, per pronto riferimento, il testo della mail:

Victor,

15/12/2009 12:37

mi ha telefonato l'Avv. Faissola che mi prega di riferirti che Banca d'Italia, alla quale era stato sottoposto in bozza il nuovo Regolamento del Comitato Nomine, ha dato il via libera senza particolari osservazioni. Una volta tanto, una buona notizia.

Cordiali saluti.

Ettore Medda

Si tratta di evidenze documentali di particolare attendibilità intrinseca che rendono palese la partecipazione di Banca d'Italia nella fase di aggiornamento del testo del regolamento del Comitato Nomine.

Del resto, lo stesso testimone Barbagallo (che, come si è già rilevato, nulla ha riferito di quanto sostenuto dal Pubblico Ministero circa presunti occultamenti del testo regolamentare), ha confermato come sia prassi della Vigilanza intessere un dialogo informale con i soggetti regolati onde mettere a punto interventi che non sempre richiedono approvazioni di carattere formale. Così, appunto, il testimone esperto: *Assolutamente preventivamente. Non può altrimenti, appunto, essere approvata dall'Assemblea la modifica statutaria; però, se posso aggiungere, la stessa cosa non riguarda il regolamento del Comitato nomine, visto che questo è un punto, mi pare, dibattuto importante, che è un atto, diciamo, di livello inferiore. Lo statuto è più importante e quello sulla base della legge bancaria noi lo dobbiamo verificare; dobbiamo accertare se sia conforme a sana e prudente gestione. Le altre cose che stanno dietro, chiaramente formano oggetto di valutazione da parte nostra e lì noi, normalmente, possiamo andare da un punto di vista formale a raccomandazioni, sollecitazioni, ma non abbiamo un potere formale di approvare o di non approvare⁶².*

Non solo poi nessuna prova a carico di segno contrario consente di neutralizzare il portato conoscitivo ricavabile dalle evidenze documentali testé richiamate ma, a ben vedere, tali emergenze non fanno altro che corroborare plurimi elementi di conoscenza emersi nel corso dell'istruzione già del tutto convergenti ed univoci rispetto a questo specifico tema di prova.

Alcuni di questi verranno di seguito passati in rassegna e ciò non solo per corroborare il convincimento del Collegio ma anche per dimostrare l'attendibilità di alcune prove utili per successivi

⁶² Udienza del 7.5.2019

snodi decisionali (in particolare i verbali di ABLP) e, simmetricamente, per evidenziare alcune criticità che affliggono la consulenza tecnica del Pubblico Ministero.

Può essere anzitutto menzionato il verbale del Consiglio direttivo di ABLP dell'8.1.2010 tenutosi meno di un mese dopo l'approvazione del nuovo testo regolamentare⁶³.


In quell'occasione, fu lo stesso Bazoli a riferire quanto segue: *Il Presidente ricorda che UBI Banca ha approvato un nuovo Regolamento Nomine in ottemperanza a quanto previsto dalle nuove disposizioni di Banca d'Italia, che vietano fra l'altro che siano fatti riferimenti a soggetti esterni alla banca, e alle norme statuarie di UBI Banca approvate nell'ultima assemblea straordinaria del 9 maggio 2009. Il Presidente sottolinea che il nuovo Regolamento Comitato Nomine, che ha ottenuto in via informale anche l'approvazione di Banca d'Italia, richiama l'articolo 1 dello statuto di UBI Banca e fa espresso riferimento al principio della pariteticità fra le due componenti che hanno dato vita alla banca (BPU e Banca Lombarda e Piemontese); in particolare il Regolamento prevede un meccanismo di pariteticità nella composizione degli organi della banca e il principio dell'alternanza fra rappresentanti delle due diverse componenti nei ruoli apicali. Dà quindi lettura del Regolamento Comitato Nomine (...) Osserva che tali meccanismi servono a garantire il principio di pariteticità, che pertanto potrebbe essere violato solo da comportamenti non conformi allo statuto da parte degli esponenti dell'Associazione (comportamenti che produrrebbero in capo a chi li tenesse sanzioni di natura reputazionale.*

Su sollecitazione di Camadini, Faissola confermò poi come il regolamento fosse stato visionato in via informale dalla Banca d'Italia non essendo richiesta alcuna approvazione formale.

Questo documento, osserva il Collegio, è stato sottoposto alle valutazioni del CT del Pubblico Ministero Giannattasio il quale ha riferito di non averlo effettivamente conosciuto nel confezionare la propria relazione. Richiesto, in sede di riesame, di approfondire il tema, il consulente tecnico ha confermato la rilevanza del documento escludendo, per la natura dello stesso, che fosse richiesta alcuna approvazione da parte della BdI: *Ovviamente, come ho detto prima all'avvocato, quel documento non è entrato nel novero del mio esame in sede di definizione della relazione, perché non ne ho nessuna memoria e altrimenti mi avrebbe colpito, avrebbe colpito la mia memoria il richiamo non solo a una sottoposizione del Regolamento, che io nella mia relazione dico non essere stato formalmente comunicato alla Banca d'Italia, sulla base della documentazione in mio possesso, fino all'inizio del 2013, mi avrebbe colpito e avrei sicuramente approfondito il punto. È evidente che una approvazione informale è una contraddizione in termini. È chiaro che questi termini possono essere utilizzati nella prassi quotidiana per sottolineare che, ancorché non sia né dovuta né richiesta un'approvazione formale di un Regolamento interno a una banca, di nessuna natura, ci può essere nell'interlocuzione fra soggetto vigilato e soggetto vigilante uno scambio di documentazione teso ad averne una valutazione di massima⁶⁴.*

⁶³ Doc. 3.3 CT Manzonetto.

⁶⁴ Udienza del 26.2.2019.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Ma la conoscenza da parte della Banca d'Italia del regolamento del Comitato Nomine era, a ben vedere, pure evincibile, per quanto in via logica e non diretta, dalla lettura di altre fonti di prova acquisite al processo (alcune di queste, peraltro, a disposizione dello stesso CT Giannattasio).

Ad esempio, si osserva come nel corso dell'accertamento ispettivo avviato dalla Bdi il 5.2.2010 e concluso in data 27.10.2010 (c.d. ispezione Lattuca), quindi subito dopo l'adozione del nuovo regolamento del Comitato Nomine, UBI trasmise al *team* ispettivo della Banca d'Italia una *email*, in data 16.2.2010, contenente tutti i verbali del CdS degli ultimi due anni tra cui, appunto, quello datato 21.12.2009 nel corso del quale era stato approvato il regolamento del Comitato Nomine⁶⁵.

La Procura, a fronte di tale evidenza documentale, ha sostenuto che tale invio massivo di documenti, nell'ambito di un'ispezione avente ad oggetto un tema difforme da quello della *governance* (si trattò, infatti, di un'ispezione avente ad oggetto il rischio di credito nel segmento *corporate*), non avrebbe assolto ad alcuna funzione informativa risultando, al contrario, volutamente decettiva.

In realtà, a tacere del fatto che si trattò di documentazione selezionata ed inviata su richiesta espressa degli ispettori della Banca d'Italia, la tesi è priva di fondamento rilevandosi come, in occasione della compilazione della parte riservata della relazione ispettiva, i funzionari della Bdi descrissero il sistema di governo di UBI facendo riferimento non solo allo statuto, ma anche ai *regolamenti interni* [che] *delineano in modo accurato il meccanismo di governo duale definendo con elevato livello di dettaglio le competenze degli organi di vertice*⁶⁶.

Si è già detto come proprio nel regolamento del Comitato Nomine fosse in sostanza declinato il modello di *governance* del gruppo, circostanza questa certamente nota alla Bdi (si ricordi: all'istanza di autorizzazione fu allegato il regolamento del Comitato Nomine), di talché appare del tutto inverosimile che gli ispettori, dopo aver richiesto specifica documentazione, avessero espresso considerazioni puntuali sul sistema di governo di UBI menzionando i regolamenti interni, ma trascurando di considerare proprio quello del Comitato Nomine, di cui pure avevano ricevuto il testo per quanto in una *email* contenente svariata documentazione societaria e nel quale, soprattutto, era declinato il cuore del sistema di governo della capogruppo.

Una conferma ulteriore si trae dalla stessa testimonianza del CT Giannattasio: in occasione dei controesame delle difese, il consulente tecnico ha preso visione della trasmissione via *email* al gruppo ispettivo di cui si discute e così si è espresso: *Come le ho detto pocanzi, questo documento non era nella mia disponibilità, altrimenti, come dire, banalmente, le dico, come ho citato gli altri avrei citato anche questo, perché non sarebbe stato molto astuto farselo dire in sede dibattimentale ... Se posso permettermi, questo documento è entrato nella conoscibilità del gruppo ispettivo per quanto riguarda lo svolgimento degli accertamenti ispettivi del 2010 guidati e condotti dal responsabile dottor Lattuca e dal gruppo ispettivo in indirizzo di quella e-mail. DIFESA, AVV. DE MATTEIS – ... Quindi possiamo dire che almeno a febbraio 2010 Banca d'Italia era a conoscenza della modifica del*

⁶⁵ Doc. 5.10 – 5.11 – 5.12 CT Manzonetto.

⁶⁶ Cfr. doc. 31 CT Nuzzo.

Regolamento Comitato nomine di cui stiamo parlando? CONSULENTE GIANNATTASIO – Il gruppo ispettivo era a conoscenza del Regolamento del Comitato nomine⁶⁷

Peraltro, la tesi coltivata dalla pubblica Accusa secondo cui la BdI avrebbe appreso della persistente presenza delle derivazioni e della pariteticità solo sul finire del 2012 a seguito di diversi esposti⁶⁸ nonché all'esito di accertamenti ispettivi di vigilanza condotti a carico di UBI *Leasing* conclusisi in data 17.10.2012 non può essere affatto condivisa anche a volersi prescindere da tutti i rilievi testé svolti.

Invero, la sola lettura della lettera d'intervento adottata dall'organo di vigilanza in data 13.1.2013⁶⁹ conduce a conclusioni esattamente opposte a quelle prospettata dalla Procura, perché dimostra, per quanto in chiave retrospettiva, come la BdI fosse a conoscenza del modello di governo di UBI strutturato, appunto, sull'equilibrio paritetico tra le derivazioni.

Anzi, può dirsi di più.

Il richiamo della Vigilanza alla capogruppo UBI nasceva, in quell'occasione, proprio dal rilievo che il modello di governo adottato era stato nel tempo individuato quale concausa delle criticità riscontrate nelle controllate (così, appunto, la Vigilanza: *le diffuse aree di debolezza riscontrate nel corso delle verifiche sono risultate riconducibili, oltre a fattori idiosincratici dei singoli intermediari ispezionati, anche alla lentezza degli Organi collegiali della capogruppo nell'assumere ... decisioni di rilevanza strategica*⁷⁰).

Il fattore ritenuto di maggior incidenza sui processi decisionali di UBI quale capogruppo fu infatti individuato nel modello di funzionamento dualistico che, secondo quanto rilevato dalla BdI, *a 5 anni di distanza dalla costituzione di codesta capogruppo, risulta connotato da caratteristiche che lo rendono inefficace: pletorici Consigli di Sorveglianza e di Gestione (formati, rispettivamente, da 23 e 11 componenti); criteri di nomina di tali Organi ancora basati sul principio localistico della 'pariteticità'; un Organo di supervisione strategica il cui ruolo, anche se formalmente definito, non sempre nei fatti si differenzia da quello del Consiglio di Gestione.* In nota a tale passaggio, Banca d'Italia precisò poi come *Il principio di pariteticità è esplicitato nel protocollo d'intesa sancito dalle ex BPU e Banca Lombarda al momento della costituzione della capogruppo bergamasca, nell'art. 1 dello statuto di UBI Banca e nel regolamento del Comitato Nomine. In base a tale principio le liste dei candidati del Consiglio di Sorveglianza e i membri del Consiglio di Gestione devono essere pariteticamente di derivazione BPU e Banca Lombarda nonché espressione dell'ambito territoriale nel quale opera il gruppo UBI.*

Appare allora evidente che, se davvero la BdI avesse appreso della persistenza della pariteticità e delle derivazioni solo sul finire del 2012 a fronte di una presunta richiesta di superamento di tale modello risalente addirittura a tre anni prima, avrebbe senza dubbio stigmatizzato la circostanza e, cosa altrettanto certa, avrebbe sicuramente precisato in quale occasione l'Ente regolatore era entrato

⁶⁷ Udienza del 16.2.2019.

⁶⁸ Trattasi, in particolare, di esposti presentati da Jannone Giorgio e Lannutti Elio. L'esposto Lannutti pervenne in Procura in data 5.11.2012 preceduto da un'interrogazione parlamentare del 17.10.2012.

⁶⁹ Si tratta di una lettera d'intervento prodotta da tutte le parti processuali: per tutti doc. 2.15 CT Manzonetto.

⁷⁰ Doc. 2.15 CT Manzonetto.

in possesso di quell'informazione taciuta, per anni, dal soggetto vigilato. Peraltro, la Banca d'Italia avrebbe dovuto segnalare la circostanza alla Procura della Repubblica trattandosi di una condotta suscettibile di integrare un reato.

La reazione della Bdl è, invece, affatto diversa: non emerge stupore né, tanto meno, si formulano contestazioni sull'operato degli esponenti aziendali quanto, piuttosto, si constata come quel modello avesse prodotto disfunzioni specie sulla gestione delle controllate.

Ma, ancora, basta leggersi le *attese* che, in quella medesima missiva, la Vigilanza formulò ad UBI in vista dell'ormai imminente rinnovo degli organi sociali fissato per l'aprile del 2013 per avere la prova che la Bdl non avesse affatto scoperto in quel momento della persistente applicazione della pariteticità tramite le derivazioni, né tanto meno mai richiesto in epoca antecedente che UBI superasse tale meccanismo, tanto da non farne menzione nemmeno in chiave di azioni future da intraprendere nel breve periodo.

Solo una volta rinnovati gli organi sociali nel 2013 si avviò infatti, sempre sotto lo sguardo attento della Vigilanza, un percorso di modifica che portò, effettivamente, al superamento della pariteticità con la modifica del regolamento del Comitato Nomine deliberata dal CdS in data 14.7.2014.

A completamento del discorso merita un cenno, per la rilevanza dei contenuti, la relazione ispettiva della Banca d'Italia confezionata all'esito dell'intervento svolto tra il 29.7.2013 e il 22.11.2013 avente ad oggetto proprio il modello di governo (ispezione Annesi)⁷¹.

Basta, ancora una volta, leggere il rapporto ispettivo per avere conferma della perfetta conoscenza da parte di Banca d'Italia del sistema di funzionamento di UBI e ciò non già in virtù di una scoperta accidentale di un meccanismo dolosamente occultato per anni quanto, piuttosto, per effetto dei fisiologici flussi informativi tra vigilante e vigilato.

Si richiama, per la particolare eloquenza rispetto a quanto si sta sostenendo, il seguente passaggio tratto dalla relazione ispettiva: *È noto come le scelte fondamentali sull'impianto di governance di UBI Banca (sistema duale, gruppo federale, composizione degli organi statutari) siano derivate dalla necessità di riconoscere "pari dignità", nella gestione e nell'esercizio del controllo sulla banca, ai due soggetti a suo tempo in essa confluiti, la ex Banche Popolari Unite scpa e la ex Banca Lombarda Piemontese spa, a fronte della rinuncia, da parte degli azionisti di quest'ultima, di più contenute dimensioni, alle prerogative derivanti dalla forma giuridica della società per azioni. Il sistema è stato impostato su un puntiglioso meccanismo di presidio della composizione del Consiglio di Sorveglianza che, ispirato al principio della pariteticità della derivazione, produce effetti a cascata sul CdG e sugli altri comitati interni, nonché sui consigli di amministrazione delle controllate, e blinda di fatto il controllo del gruppo a favore dei soci delle cennate componenti. Ne costituisce imprescindibile presupposto la sostanziale stabilità degli orientamenti della base sociale e l'assenza di contendibilità, salvaguardate anche dalla presenza di gruppi organizzati di soci (le associazioni), espressione delle specificità territoriali e progressivamente differenziatisi. I meccanismi posti a tutela delle istanze localistiche comprendevano anche non scritti criteri di selezione per gli incarichi ai diversi livelli dell'organizzazione; l'opzione per il modello federale ha rappresentato il fattore*

⁷¹ Cfr. doc. 4.23 CT Manzonetto.

moltiplicatore della complessità dello schema. Le eterogenee esigenze di equilibrio si sono rivelate incompatibili con quelle di univocità, tempestività ed efficacia delle decisioni imposte dai mutamenti del contesto esterno; inoltre, il progressivo indebolimento del profilo reddituale ha favorito l'affermarsi nella base sociale di posizioni critiche nei confronti della gestione del gruppo, anche coagulatesi attorno a nuove associazioni, e fatto emergere concretamente i limiti del modello ispirato alla pariteticità. In corso d'ispezione è stata impressa un'accelerazione al processo di revisione della governance, avviata da tempo su impulso della Banca d'Italia al fine di alleggerire il peso degli interessi localistici. C'è l'impegno a sottoporre le connesse modifiche statuarie e della regolamentazione interna all'assemblea straordinaria di aprile 2014. Sono ancora richiesti approfondimenti tecnici e, anche alla luce dei precari equilibri in senso alla compagine sociale, il coinvolgimento della base per motivare le ragioni della riforma ... Gli interventi prospettati toccano aspetti di rilievo: i principi di pariteticità, alternanza e alternatività, cui finora ci si è attenuti ai fini delle nomine, sarebbero sostituiti da un richiamo alle esigenze di equilibrio rispetto alle radici e alla storia delle due società di origine del gruppo.

Peraltro, il panorama probatorio è arricchito da una particolare fonte di conoscenza rappresentata dai resoconti scritti, nel corso del tempo, dall'imputato Lucchini Italo oggetto di sequestro in fase di indagine⁷². Un paragrafo successivo sarà specificamente dedicato ai criteri di valutazione di questa singolare prova di carattere documentale.

In questa sede, deve solo neutralizzarsi la valenza indiziaria accordata dalla Procura al resoconto Lucchini n. 100 (relativo ai contenuti di una conversazione telefonica occorsa, in data 8.1.2013, tra Lucchini e Giuseppe Calvi⁷³) dalla cui lettura, contrariamente a quanto sostenuto dall'Accusa, risulta evidente come il testo del regolamento del Comitato Nomine oggetto di richiesta di produzione da parte dei funzionari della BdI nel gennaio del 2013 fosse non già quello del 2009, ma piuttosto quello che avrebbe dovuto essere emendato a seguito delle disposizioni emanate dalla Banca D'Italia con il Provvedimento del Governatore dell'11.1.2012 (avente ad oggetto requisiti qualitativi degli amministratori e rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui alla L. 120/2011).

Il passaggio del documento non lascia del resto adito a dubbi: *Giusy ha comunicato che, d'intesa con il dr. Massiah, nei prossimi giorni intende fare visita al responsabile della Vigilanza dr. Signorini, anche in relazione alla richiesta di produzione del Regolamento Comitato Nomine. Giusy ha espresso rammarico per il fatto che la nuova versione del Regolamento non fosse stata approvata nella riunione del C.S. del 19.12, in quanto, come osservato dal Segretario dr. Manzoni, il punto non era stato specificamente inserito nell'ordine del giorno: l'approvazione avverrà in occasione del prossimo C.S. del 23.1 a Brescia.*

La nuova versione del regolamento, la cui approvazione era stata rinviata al Consiglio di Sorveglianza del 23.1.2013 non era quindi, all'evidenza, quella del 21.12.2009.

⁷² Nel corso dei paragrafi seguenti gli appunti di Lucchini Italo confluiti in atti saranno citati secondo la numerazione cronologica offerta dalla difesa Lucchini che ha ordinato tutti gli appunti dai nn. 1 a 185.

⁷³ Si segnala come Lucchini, nel riferirsi a Calvi, usi spesso un diminutivo del nome cioè, appunto, *Giusy*.

Dalla lettura dell'appunto seguente, il n. 101, si ricava poi come il giorno fissato per l'incontro in Banca D'Italia fosse il 24.1.2013 ed infatti, in data 23.1.2013, nel corso del Consiglio di Sorveglianza i cui contenuti risultano puntualmente ricostruibili tramite la lettura dell'appunto Lucchini n. 110, si modificò il testo del regolamento del Comitato Nomine, ma senza alcun intervento sulla pariteticità e sulle derivazioni. Al contrario furono confermati i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra le derivazioni ex BPU ed ex BLP nonché le modalità di designazione alle cariche sociali di UBI in termini esattamente coincidenti con quelli di cui alla versione 2009 del regolamento.

Anzi, può addirittura notarsi come la *Premessa* al testo del regolamento consegnato a Banca d'Italia fu addirittura integrata con un riferimento alle *tipologie di rappresentanza tipiche delle banche confluite nel Gruppo* giustapposto al richiamo al superiore interesse sociale così financo accentuandosi una lettura localistica del concetto di derivazione (non a caso così si esprime Lucchini in data 23.1.2013 in occasione dell'approvazione del regolamento secondo quanto emerso dal resoconto n. 110: *quanto al Regolamento del Comitato Nomine, pur approvandolo in vista dell'accesso all'indomani in Banca d'Italia, ho espresso qualche riserva su alcune modifiche apportate (in particolare sulla frase "e nel rispetto delle tipologie di rappresentanza tipiche delle banche confluite nel gruppo", che, è stato affermato, vorrebbe significare attenzione nei confronti di alcune componenti del corpo sociale, tipo Fondazioni e Associazioni di Azionisti), ma ancor più sull'opportunità di mettere la Banca d'Italia di fronte al fatto compiuto di una modifica deliberata il giorno prima dell'accesso a Roma di Calvi/Massiah).*

Infine, non può non osservarsi come il rinnovo delle cariche sociali previsto per il successivo aprile 2013 si svolse, pacificamente, nella vigenza di un regolamento Comitato Nomine, consegnato materialmente alla BdI in data 24.1.2013, del tutto analogo a quello del 2009 di talché è di palese evidenza non solo come l'organo di Vigilanza avesse da sempre conosciuto il meccanismo di governo di UBI (ove, infatti, avesse voluto censurarlo già nel 2009 non si vede perché mai avrebbe poi consentito di applicarlo nel 2013), ma altresì come non avesse sollevato, nemmeno in quel momento, obiezioni o indicazioni di segno contrario nonostante il richiamo alle vischiosità connesse con l'applicazione del *principio localistico della pariteticità* di cui alla lettera d'intervento del 13.1.2013. A fronte di un simile, granitico, scenario probatorio la frase di Massiah intercettata nel corso di una conversazione con tale *Diego* in data 9.4.2014 (RIT n. 410, progr. 828) che, per immediato riferimento, si riporta di seguito:

Victor : Eh... anche perché tra l'altro ci andiamo anche a cercare rogne... perché oltretutto c'è anche secondo me per la seconda volta una strategia sbagliata negoziale con Banca d'Italia perché se Banca d'Italia ti dice non voglio vedere più le provenienze e tu, pur con giri di parole, glielie ritiri dentro nel regolamento nomine, hai... allora hai un problema eh... eh... hai proprio un problema anzi... serio, te le vai a cercare non dimostra affatto, come invece suggerito dall'Accusa, che la prima indicazione disattesa quanto al superamento delle derivazioni risalisse, addirittura, al 2009.

In realtà, come si evince dal resoconto Lucchini n. 151 relativo alla consegna presso la sede di Milano della Banca d'Italia del rapporto ispettivo prodotto all'esito dell'ispezione Annesi in data 13.2.2014,

solo in quel momento, la Vigilanza ritenne maturi i tempi per spingere UBI oltre la pariteticità e le derivazioni. Di seguito il passaggio del resoconto:

INTERVENTO DE POLIS

Il n. 2 della Vigilanza di Banca d'Italia ha premesso che il succedersi delle ispezioni rappresenta un nuovo modo di fare vigilanza, volendo la Banca d'Italia compiere accertamenti continui sui meccanismi della governance e sui modelli di business e di controllo.

Il confronto fra supervisori e controllati può infatti produrre conseguenze positive solo nella misura in cui si basa su elementi certi, a seguito di approfondite verifiche.

Alla luce dell'ispezione compiuta sulla governance, Banca d'Italia si aspetta che gli organi apicali si confrontino e proseguono nell'opera di razionalizzazione e miglioramento che è stata avviata. Il dott. De Polis ha osservato che nel verbale ispettivo si riscontrano due frasi essenziali:

· con la prima si afferma che ci sono le premesse per il superamento della fase di avvio della joint venture fra BPU e Banca Lombarda, che ha portato alla creazione del gruppo UBI. De Polis ha affermato di avere una conoscenza diretta e approfondita delle due banche che si sono fuse e della loro storia. Poteva quindi essere comprensibile che nei primi anni si preservassero logiche statutarie e regolamentari consolidate, che hanno portato alle "derivazioni", che oggi vanno superate per adottare un modello di business corrispondente alle attese del mercato;

-... Nei prossimi mesi i consiglieri dovranno impegnarsi per realizzare tutte le sinergie possibili grazie al processo di integrazione delle varie componenti del gruppo, facendo sì che la governance sia unitaria e si lasciano perdere le "derivazioni". A questo riguardo ha ricordato l'accertamento Consob in corso sulle due associazioni storiche.

Il contenuto dell'appunto, oltre a dimostrare ancora una volta il grado di approfondita conoscenza della Banca d'Italia, conferma come solo in quel momento, cioè nel 2014 una volta rinnovatisi gli organi di vertice della Banca, la Vigilanza avesse ritenuto i tempi maturi per il definitivo superamento della pariteticità e delle derivazioni.

Del resto, indicative della forza con cui la Vigilanza è solita perseguire i propri obiettivi una volta adottate scelte di politica regolatoria ritenute funzionali a garantire una maggior efficienza del soggetto regolato, sono le intercettazioni risalenti appunto al 2014 di conversazioni occorse tra Massiah e tale *Ettore* (verosimilmente Medda Ettore: RIT 410/14 progr. 576 del 2.4.2014) e tra Massiah e Polotti (RIT 410/14 progr. 817 del 9.4.2014), quest'ultima espressiva del disappunto dell'amministratore delegato in ordine ad una prima versione di modifica del regolamento proposta da Cera proprio perché non in linea con le attese della Vigilanza:

Victor : Se vogliamo far qualcosa... eh... non... (incomprensibile) perché poi (incomprensibile) in un certo modo... (incomprensibile) ti dico... ti testimonio... ti confermo quello che sappiamo (incomprensibile) ma che... eh... però eh... importantissimo scusami... che noi sta roba non la perdiamo... per cui loro hanno in testa quel regolamento e vogliono... me l'ha detto chiaro e tondo... in particolare Parascandalo... mi ha detto: guardi, noi molto banalmente vogliamo vedere che voi abbiate levato dalle regole del comitato nomine quelle cose che vi abbiamo fatto levare dal... dall'articolo 1...

Ettore : Sì, sì derivazioni e altre cose... pariteticità e cose di questo genere...

Victor : Ecco, quindi adesso mettiamo un attimo sotto pressione il prof... che cominci a lavorare...

...

Victor : Franco, sono consapevole che sei in trasferta, però...

Franco: Sì... no, no... no... Victor, dimmi... dimmi pure, dimmi pure...

Victor : Un telegramma velocissimo, allora... eh... ci siamo visti il regolamento nomine che ci ha dato ieri eh... Mario...

Franco: Sì...

Victor : Fa veramente schifo! Eh... ma proprio in maniera drammatica... nel senso ci sono degli errori tecnici... eh... disallineamenti pesantissimi con lo statuto e in alcune situazioni addirittura secondo noi pure il modo sbagliato di presentare... perché se ti hanno fatto un culo così sulla pariteticità e tu ci rim... ce la rimetti dentro eh... proprio... è anche suicida politicamente...

Così ripercorse le risultanze processuali, ritiene il Collegio di pervenire ad una prima netta conclusione con riferimento a questo specifico frammento d'accusa: nessuno degli odierni imputati che, nel 2009, rivestiva cariche di vertice in UBI pose in essere alcuna condotta di ostacolo *sub specie* di nascondimento a Banca d'Italia dell'assetto di governo del gruppo declinato nel regolamento del Comitato Nomine aggiornato rispetto alle modifiche dell'art. 49 co. 7 dello statuto.

Il patrimonio conoscitivo dell'Autorità di Vigilanza fu, pertanto, perfettamente integro.

Del resto, a questo punto può essere rilevato che, se davvero si fosse voluto occultare la pariteticità per il tramite di un patto parasociale celato, non avrebbe avuto senso alcuno confermarne la vigenza nel testo del regolamento del Comitato Nomine, cioè in un atto societario di pronto reperimento per qualsiasi Autorità pubblica.

Le conclusioni cui il Collegio è pervenuto si riflettono in modo incisivo anche sulla tenuta della consulenza del CT del Pubblico Ministero Giannattasio le cui argomentazioni si basano, in modo preponderante, su un dato di conoscenza errato di significativa rilevanza processuale per apprezzare eventuali ammanchi nel *set* informativo disponibile all'Ente regolatore.

È chiaro, infatti, che tutte le considerazioni del consulente tecnico, anche con riferimento alla fase delle nomine 2013 di cui si dirà, risultano quanto meno inquinate dal falso convincimento circa lo stato di ignoranza di Banca D'Italia in ordine alla permanenza della pariteticità e delle derivazioni. Basta, sul punto, il seguente richiamo alla deposizione del CT Giannattasio: *Allora, sulla base della documentazione a mia disposizione non emerge un documento che dopo le modifiche statutarie del 2009, fino agli inizi del 2013, porti a conoscenza di Banca d'Italia o Consob il nuovo Regolamento del Comitato nomine. La Consob ribadisce questo punto nella lettera di contestazione, c'è un punto 4 dove parla di assenza di pubblicità sulle modifiche del Regolamento del Comitato nomine riferendola alla modifica del 2009. Consob considera che non sono state rese pubbliche modifiche apportate al Regolamento, nonostante gli aspetti peculiari della governance di UBI Banca contenuti proprio in tale atto interno. È chiaro che questa prospettazione che fa la Consob nella sua lettera di contestazione, unitamente al fatto che il Regolamento del Comitato nomine, le modifiche non furono portate a conoscenza, unitamente al fatto che c'è, ad avviso della Consob, un deficit informativo nelle*

relazioni sul governo societario trasmesse a Consob e pubblicate sul sito della banca, è il motivo per cui poi la Consob avvia la procedura sanzionatoria. Non risulta, come dicevo prima in risposta al dottor Pelosi, una formale comunicazione a Banca d'Italia⁷⁴.

I precipitati di questo approdo ricostruttivo sono peraltro notevoli.

In primo luogo entra in crisi, nella prospettiva del patto associativo, una parte rilevante del suo potenziale oggetto. Si legge infatti nell'imputazione come l'accordo di matrice extrasociale, non a caso risalente proprio al 2009, si sarebbe *fondato sui principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda* i quali, tuttavia, erano invece regole sociali vincolanti iscritte nel regolamento del Comitato Nomine anche dopo la modifica statutaria del 2009 e conosciute dalla Banca d'Italia. Tale Autorità, per l'effetto, non fu affatto indotta a ritenere che *i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda fossero stati superati*.

In secondo luogo la conoscenza del testo del regolamento del Comitato Nomine, unitamente a quella dello statuto di ABLP modificato nel gennaio del 2010 proprio per renderlo coerente con l'espunzione dell'associazione dal testo regolamentare, non consente di dubitare nemmeno del fatto che la BdI avesse ben compreso il ruolo che, anche dopo il 2009, l'associazione bresciana avrebbe continuato a giocare nelle dinamiche delle nomine sociali.

Il tema sarà affrontato nel paragrafo successivo, ma giova svolgere subito una premessa per evitare di incorrere nell'equivoco su cui, a ben vedere, si fonda sul punto la tesi dell'Accusa.

Valgano qui le considerazioni in parte già formulate con riferimento ai contestati inadempimenti, addebitati dall'organo d'accusa agli odierni imputati, nell'attuazione delle *Disposizioni di Vigilanza* della BdI del 2008: è, invero, estranea al perimetro della tipicità disegnato dall'art. 2638 c.c. ogni considerazione circa il fatto che la perdurante capacità di ABLP di influenzare la metà delle nomine nelle cariche sociali del gruppo si sarebbe posta in contrasto con la *ratio* dell'intervento statutario del 2009 e, più in generale, con il testo (o, come adombrato dalla Procura, con lo spirito) della lettera i) delle *Disposizioni di Vigilanza*.

Non compete infatti al Collegio la sostituzione del proprio giudizio a quello di Autorità pubbliche ad elevata competenza tecnica chiamate a vigilare il settore del credito e del risparmio.

La risposta penale è, piuttosto, posta a presidio della possibilità, per le Autorità di Vigilanza, di orientare la propria azione libere da intralci od ammanchi conoscitivi tali da pregiudicarne un agire informato.

Dalla prospettiva da cui allora si devono scrutare i fatti di causa ciò che rileva è solo la circostanza se, del ruolo di ABLP quale centro di elaborazione sostanziale della candidature ex BPL, Banca d'Italia fosse o meno pienamente avvertita e se eventuali difetti conoscitivi fossero imputabili a condotte ostacolanti degli odierni imputati.

Peraltro, all'esito del paragrafo che segue sarà evidente come la scelta di Banca d'Italia di non richiedere un intervento più sostanziale già nel 2009 rispetto alle dinamiche di funzionamento

⁷⁴ Udienza del 26.2.2019.

dell'associazione bresciana si fondasse su legittime, oltre che ragionevoli, decisioni di politica regolatoria.

2.4. Va quindi affrontato un secondo ordine di considerazioni svolte dalla Procura con riferimento, appunto, al ruolo di ABLP.

Il ragionamento d'accusa può essere così sunteggiato.

La modifica dell'art. 49 co. 7 dello statuto mirava, quanto meno, ad escludere ABLP dalla trama societaria di UBI in quanto *soggetto esterno*. L'obiettivo della Vigilanza sarebbe quindi consistito non solo nell'imporre ad UBI il superamento della pariteticità e delle derivazioni (tesi questa, come visto, rivelatasi infondata), ma anche in quello di conseguire *l'esclusione di ogni influenza esterna sulla banca, perché quello è il significato della lettera i)* delle Disposizioni di Vigilanza⁷⁵. Analogamente, del resto, il rilievo del CT Giannattasio commentando, su questo specifico punto, le *Disposizioni di Vigilanza: Il punto è che come principio generale del diritto, se posso permettermi, i rappresentanti, i Consiglieri di una società perseguono l'interesse sociale e non l'interesse stretto degli azionisti ove questo possa entrare in contrasto con quello della società. A me sembra di poter dire che questa indicazione era legata alla volontà di sottolineare e stressare il fatto che, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti apicali di un Gruppo bancario, ci fosse l'esigenza che tali soggetti venissero individuati in assenza di condizionamenti da soggetti terzi che non fossero parte del Gruppo bancario. Ora, se questo valga di più per una società di capitali o una società cooperativa non saprei dirglielo; sicuramente è un elemento a cui normalmente l'organo di vigilanza assegna significativa importanza il fatto che gli organi sociali operino nell'interesse del soggetto vigilato e in assenza di condizionamenti che possono venire dall'esterno. Questo ovviamente non significa limitare i diritti dei soci e quant'altro; si significa ricondurre le dialettiche socio-consigliere all'interno delle sedi proprie*⁷⁶.

Ora, si è visto nel paragrafo precedente come l'adozione del nuovo testo statutario avesse effettivamente travolto la possibilità per ABLP di godere di un espresso rilievo societario nel testo del regolamento del Comitato Nomine.

La lettura dei verbali di ABLP del 23.4.2009, del giorno 8.5.2009 e del 26.6.2009, da intendersi qui integralmente richiamati, conferma come vi fosse grande fibrillazione tra gli associati perché il rilievo societario accordato ad ABLP nel testo primitivo del regolamento del Comitato Nomine rappresentava, nei fatti, un pilastro fondamentale degli accordi fondativi del gruppo UBI.

Si riportano, sul punto, le parole di Bazoli tratte dal verbale di ABLP del 8.5.2009: *Il Comitato Nomine nella attuale formulazione è composto da sei membri tra i quali il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza e da altri 4 membri per i quali 2 vengono nominati tra i membri di derivazione della nostra Associazione; questa previsione sarà eliminata dal Regolamento Nomine perché non corrispondente alla "direttiva generale" e perché esclude il riferimento a membri esterni alla Banca. Pertanto la storia della genesi della nostra Banca è eliminata per quanto si riferisce al Comitato Nomine.*

⁷⁵ Cfr., sul punto, requisitoria Pubblico Ministero del 13.4.2021.

⁷⁶ Udienza del 26.2.2019.

Il problema che, fin da subito, si rese dunque attuale nel dibattito associativo fu proprio quello di assicurarsi, anche per il futuro, la possibilità di incidere sulle nomine ex BLP attraverso, per usare le parole di Faissola riportate sempre nel verbale dell'8.5.2009, *meccanismi di trascinamento* rafforzando, secondo Bazoli, i legami *tra la nostra Associazione e i nostri rappresentanti. Ci sarà una successione di impegni che si lega alla situazione esistente.*

Non è ridondante ricordare come l'originaria versione del regolamento del Comitato Nomine, che sarebbe stata di lì a poco oggetto di modifica, prevedesse che le (proposte di) designazioni delle candidature alla carica di consigliere di sorveglianza (per la lista c.d. istituzionale in occasione del rinnovo degli organi apicali), alla carica di consigliere di gestione e alle cariche relative agli organi sociali delle banche controllate venissero effettuate dai membri del Comitato Nomine espressione delle due derivazioni in modo autonomo e separato. Ancora, era previsto che uno dei due sottocomitati, segnatamente quello di derivazione ex BLP, dovesse necessariamente essere composto da consiglieri di sorveglianza associati di ABLP.

È quindi evidente come, nell'impianto originario, la cinghia di trasmissione (o, se si preferisce, il *meccanismo di trascinamento* per utilizzare l'espressione di Faissola) tra l'associazione e il Comitato Nomine fosse diretta: l'associazione, applicando le proprie regole statutarie, confezionava le nomine che gli associati di ABLP membri del Comitato Nomine, vincolati alle direttive associative, avrebbero portato nel Comitato senza alcuna necessità di sottoporre i propri candidati al voto dei membri del Comitato Nomine ex BPU.

Con il nuovo regolamento del dicembre 2009 lo scenario, invece, mutava: per quanto sempre in una cornice regolativa strutturata sulle derivazioni ex BLP ed ex BPU in equilibrio paritetico occorreva, come visto, raggiungere un *quorum* deliberativo di cinque su sei e veniva meno il legame cogente tra i membri ex BLP e l'associazione ABLP che, nei fatti, implicava una relazione stretta tra la derivazione e l'associazione in quanto, per accedere alla carica di membro del Comitato Nomine di derivazione ex BLP, era richiesta, per precisa regola societaria, l'appartenenza all'associazione bresciana.

Le citate modifiche statutarie e regolamentari condussero quindi ABLP, in una logica di rinforzo sul piano associativo dei legami con i suoi aderenti, a modificare il proprio statuto.

In particolare, si rileva come, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento del Comitato Nomine, furono apportate allo statuto associativo le seguenti variazioni: I) furono ridefinite le funzioni del Consiglio Direttivo in tema di designazione alle cariche sociali di UBI, attribuendo a quest'organo associativo il compito di fornire *indicazioni da esprimersi ai membri del Comitato Nomine di derivazione della componente BLP di UBI Banca nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 2 del presente statuto* (art. 13.11); II) fu conservata la previsione, originariamente contenuta nell'art. 13.13, secondo cui le persone da indicarsi dall'associazione quali membri del Comitato Nomine avrebbero dovuto essere membri di ABLP aggiungendosi, a rinforzo, la previsione in ordine all'impegno dei membri dell'Associazione facenti parte del CdS di UBI Banca *a votare, in seno a tale organo, in modo che siano eletti, quali membri del Comitato Nomine di derivazione BLP, consiglieri di sorveglianza a loro volta membri dell'Associazione* (art. 13.13) (disposizione poi

abrogata in data 19.1.2012); III) fu esplicitato che la violazione, da parte di un associato, degli impegni relativi all'esercizio di voto in seno al CdS in senso conforme a quanto deliberato dall'Associazione costituiva causa della sua esclusione dall'Associazione (art. 24)⁷⁷.

Si può osservare, senza tema di smentita, che attraverso queste modifiche statutarie ABLP puntò, in sostanza, a mantenere inalterato il proprio ruolo di interprete esclusivo della derivazione ex BLP conservando e, anzi, rafforzando il proprio potere-dovere di esprimere le proposte di nomina da trasmettere ai membri del Comitato Nomine di provenienza ex BLP. Lo rileva, del resto, anche il CT di UBI Banca Nuzzo in occasione del controesame il quale ha appunto parlato, commentando l'intervento del 2010 sullo statuto di ABLP, di una *reazione alla modifica intervenuta del regolamento del comitato nomine per ottenere un effetto simile a quello che c'era prima della norma poi abrogata*⁷⁸.

È vero, quindi, che la modifica dell'art. 49 co. 7 dello statuto determinò formalmente l'espunzione di ABLP dal tessuto sociale di UBI ma, sostanzialmente, tale novella non impedì all'associazione bresciana di continuare a rappresentare il centro di elaborazione sostanziale delle candidature ex BLP trasmesse al Comitato Nomine.

Si tratta, del resto, di circostanza che emerge in modo incontrovertito dalla lettura dello statuto di ABLP e dei verbali di ABLP confluiti in atti.

Si richiama, in termini generali, il verbale del giorno 8.1.2010 in cui, a domanda di un associato in merito ai criteri per *individuare il concetto di derivazione BPU o Banca Lombarda e Piemontese* così replicarono Bazoli e Faissola: *L'Avv. Faissola sottolinea che per la parte Banca Lombarda e Piemontese, l'Associazione costituisce il riferimento alla derivazione tramite le indicazioni del suo Consiglio Direttivo. Il Prof. Bazoli ribadisce il concetto sottolineando la continuità ideale fra il Sindacato e l'Associazione.* In termini più specifici, basta consultare i numerosi verbali in cui furono indicate le candidature poi trasmesse al Comitato Nomine che, nella quasi totalità dei casi, le condivise nonché le dichiarazioni, in parte già richiamate nel paragrafo 1.5., rese alla CONSOB da alcuni degli imputati associati di ABLP. Del tutto conformi anche le conclusioni raggiunte sul punto dalla CONSOB in sede di verifica ispettiva sulle associazioni secondo cui ABLP, appunto, aveva sempre dato puntuale applicazione alle previsioni del proprio statuto associativo, fornendo specifiche indicazioni ai membri del Comitato Nomine di derivazione ex BLP sulle candidature della componente BLP negli organi sociali di UBI e delle banche del gruppo⁷⁹.

Ciò detto, la critica d'accusa è sul punto evocativa, in sostanza, di un agire gattopardesco: eliminato il riferimento ad ABLP nel regolamento Comitato Nomine del 2009 l'associazione, attraverso interventi di rango statutario ed accordi con la componente ex BPU del gruppo, avrebbe conservato le proprie prerogative aggirando l'intervento di vigilanza (così, sul punto, il Pubblico Ministero: *si è posto in essere un meccanismo che era finalizzato ad aggirare l'intervento della Banca d'Italia, che*

⁷⁷ Cfr. doc. 3.3 CT Manzoni contenente una tabella sinottica tra lo statuto originario di ABLP e quello modificato in data 18.1.2010.

⁷⁸ Udienza del 2.2.2021, p. 56.

⁷⁹ Cfr. doc. 27 – 29 PM (trattasi degli allegati alla relazione ispettiva CONSOB del 19.12.2013).

era finalizzato a assicurare da un lato l'apparenza di un adempimento di quella richiesta della Banca d'Italia, l'apparenza quindi di aver osservato le indicazioni provenienti dall'Autorità di Vigilanza, e dall'altro, però, intervenendo sullo statuto di ABLP, si vuole conseguire esattamente lo stesso effetto). L'argomento speso non è privo di suggestioni fondandosi su una circostanza che il Collegio non disconosce. È indubbio che la portata della modifica statutaria di cui all'art. 49 co. 7 dello statuto fu, nei fatti, circoscritta perché non cambiò affatto il volto della *governance* di UBI Banca che rimase saldamente ancorata alla pariteticità, alle derivazioni e al ruolo di ABLP.

Tuttavia, dalla prospettiva dell'ostacolo a Banca d'Italia, le considerazioni testé svolte si rivelano in realtà inconferenti perché l'organo di vigilanza, a conoscenza del regolamento del Comitato Nomine, fu posto anche in condizione di comprendere, e nei fatti comprese, il ruolo dell'associazione bresciana nell'interpretare la derivazione ex BLP anche dopo il dicembre del 2009.

Da un punto di vista formale è infatti incontroverso, lo rileva anche la Procura, che tutte le modifiche statutarie di ABLP, comprese quelle del gennaio del 2010, furono comunicate sia alla Banca D'Italia, sia alla CONSOB⁸⁰. Stringendo l'angolo visuale sulla Banca d'Italia è in atti la lettera, protocollata dalla BdI in data 26.1.2010, a firma dell'Avv. Faissola con la quale fu trasmesso il testo dello statuto associativo come deliberato in data 18.1.2010.

La Procura ha tuttavia sottolineato come la comunicazione formale dello statuto di ABLP non avrebbe affatto consentito all'organo di vigilanza di comprendere il ruolo che ABLP avrebbe continuato ad avere.

Il primo argomento speso, richiamando sul punto la requisitoria, è il seguente: *Dobbiamo capire se dalla comunicazione degli Statuti poteva, l'Autorità di Vigilanza, sia essa la Banca d'Italia o la Consob, comprendere il ruolo svolto dalle associazioni. E come? E come poteva comprendere questo? (...) Chi riceve in Banca d'Italia gli Statuti di "Amici di UBI" e di ABLP li riceve dopo che è stato richiesto a UBI Banca un'espressa modifica, anzi l'adozione di un nuovo Regolamento del Comitato Nomine. Dobbiamo partire da questo presupposto, e cioè che c'era stato quell'intervento, quella richiesta di adozione di un nuovo Regolamento del Comitato Nomine che avrebbe dovuto, come ci dice lo stesso Massiah in quell'intercettazione, eliminare le derivazioni.*

Si tratta di un argomento infondato perché, come dimostrato nelle pagine precedenti, Banca d'Italia non aveva affatto richiesto ad UBI il superamento del meccanismo delle derivazioni in equilibrio paritetico di talché è conseguente ritenere come fosse del tutto evidente alla Vigilanza che l'associazione, erede del patto di sindacato vigente in BLP, si sarebbe candidata, anche per il futuro, a svolgere un ruolo analogo a quello rivestito fino a quel momento e ciò in ragione del fatto che l'assetto formale di governo non era stato modificato e che ABLP, fin dalla genesi della Banca e nella piena consapevolezza dell'organo di vigilanza, aveva rappresentato l'interprete unica e sostanziale delle candidature di matrice ex BLP.

È vero che il legame con il Comitato Nomine venne formalmente meno, ma le previsioni statutarie dell'associazione, tra cui, in via esemplificativa, l'art. 22.2 secondo cui *gli associati che siano membri del Comitato Nomine di UBI Banca saranno tenuti a conformarsi alle indicazioni ricevute dal*

⁸⁰ Doc. 15 e 18 CT Giannattasio.

Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti articoli 13.11, 13.12, 13.13 e 13.14 o l'art. 24 in materia di esclusione degli associati, rendevano palese e trasparente la funzione che l'associazione bresciana avrebbe continuato a svolgere.

Il secondo argomento, pure infondato, attiene alla presunta omessa trasmissione del regolamento del Comitato Nomine nella versione 2009 (così, ancora, un passaggio della requisitoria: *Premesso che dal punto di vista documentale è necessaria la conoscenza integrata del Regolamento del Comitato Nomine e degli Statuti, se il Regolamento del Comitato Nomine non era stato trasmesso, la mera trasmissione di alcune modifiche degli Statuti non consente di avere conoscenza nemmeno sul piano documentale di quello che è l'assetto di governance e della permanenza delle derivazioni all'interno della banca (...) non me ne faccio niente delle modifiche dello statuto di ABLP e di "Amici di UBI" se non ho il Regolamento del Comitato Nomine.*

Come dimostrato, Banca d'Italia aveva tuttavia visionato, meno di un mese prima della trasmissione dello statuto di ABLP, il regolamento del Comitato Nomine nella versione del dicembre 2009 di cui aveva avuto, pertanto, piena contezza. La lettura sincronica del testo regolamentare e dello statuto di ABLP non poteva pertanto lasciare spazio a dubbi sul ruolo dell'associazione bresciana.

Il terzo argomento speso chiama invece in causa l'intesa parasociale occulta tra le due associazioni che, emergendo in via di fatto dai comportamenti assunti, non avrebbe comunque potuto essere colta dalla lettura degli statuti delle associazioni. Tale aspetto non attiene al ruolo di ABLP quale centro di elaborazione sostanziale delle candidature ex BLP, ma al presunto accordo con l'associazione bergamasca funzionale non solo a confezionare le nomine ma altresì ad incidere sulle scelte di governo strategico della Banca. Si tornerà pertanto sul punto nei paragrafi specificamente dedicati alla verifica del c.d. patto occulto.

Si possono, in definitiva, trarre le conclusioni circa l'integrità del patrimonio conoscitivo di Banca d'Italia.

Banca d'Italia sapeva che ABLP, erede ideale del patto di sindacato che aveva governato la Banca Lombarda e Piemontese, rappresentava il centro esclusivo di elaborazione sostanziale delle candidature ex BLP come chiaramente emergeva dal protocollo d'intesa, dal regolamento del Comitato Nomine versione originaria e dallo statuto originario di ABLP⁸¹. Non potevano, sul punto, esserci dubbi perché la riuscita stessa dell'operazione aggregativa era passata proprio dal ruolo che i soci ex BLP, attraverso l'associazione di riferimento e il peculiare assetto di governo del gruppo UBI, avrebbero conservato in materia di incidenza sulle nomine societarie.

La Banca d'Italia accettò poi che le derivazioni rimanessero, in equilibrio paritario tra loro, nel tessuto ordinamentale di UBI anche dopo la modifica statutaria del 2009 visionando un regolamento del Comitato Nomine in cui, appunto, figurava ancora la derivazione ex BLP per quanto non più l'associazione ABLP.

Non solo: esattamente come nella versione primitiva del regolamento il concetto chiave per intendere il sistema di governo del gruppo, segnatamente quello di derivazione, rimase indeterminato e privo di vincoli di fonte con l'unica differenza, rispetto al passato, che la presenza di stringenti *quorum*

⁸¹ Tutti documenti, come visto, trasmessi alla Autorità di Vigilanza in occasione della fusione.

deliberativi avrebbe determinato, come sottolineato dallo stesso consulente tecnico dell'accusa, *un processo decisionale ... che postula[va] la necessità di accordo fra le due derivazioni, pena lo stallo.* In questo scenario, nel gennaio del 2010, Banca d'Italia ricevette lo statuto modificato di ABLP ex art. 20 TUB (non, quindi, di un'associazione qualsiasi, ma di quella, a tacere del peso specifico degli associati, che aveva appunto rappresentato il bacino esclusivo di elaborazione della derivazione ex BLP per espressa regola societaria) attraverso cui la stessa ABLP non solo si proponeva di continuare a svolgere quella funzione dichiarandosi apertamente espressione della componente BLP, ma financo rafforzava i vincoli associativi per poter conservare, in sostanza, lo stesso ruolo. Peraltro, come può evincersi dalla lettura della relazione di *governance* 2011, UBI, fino almeno alla fine del 2010, aveva ricevuto comunicazione della costituzione di solo due associazioni di azionisti cioè, appunto, ABLP e Amici di UBI.

È allora conseguente ritenere che Banca d'Italia avesse piena contezza del fatto che ABLP, pur avendo perso un ruolo formale, avrebbe continuato a rappresentare la galassia ex BLP da cui, con evidenza, gli esponenti ex BLP del Comitato Nomine avrebbero continuato a trarre i nominativi per la designazione della metà delle cariche sociali. Del resto, si rileva come non vi fosse alcun divieto per ABLP di continuare a proporre i nominativi di matrice ex BLP né, di riflesso, per i Consiglieri di Sorveglianza ex BLP di continuare a farli propri.

Peraltro, a tacere del fatto che nessuna prova contraria è stata sul punto articolata dall'Accusa, può richiamarsi, a conferma ulteriore, un passaggio della relazione ispettiva 2013 condotta da Banca d'Italia (c.d. ispezione Annesi) in cui si legge quanto segue⁸²: *Il sistema [di governo] è stato impostato su un puntiglioso meccanismo di presidio della composizione del Consiglio di Sorveglianza che, ispirato al principio della pariteticità della derivazione, produce effetti a cascata sul CdG e sugli altri comitati interni, nonché sui consigli di amministrazione delle controllate, e blindo di fatto il controllo del gruppo a favore dei soci delle cennate componenti. Ne costituisce imprescindibile presupposto la sostanziale stabilità degli orientamenti della base sociale e l'assenza di contendibilità, salvaguardate anche dalla presenza di gruppi organizzati di soci (le associazioni), espressione delle specificità territoriali e progressivamente differenziatisi. I meccanismi posti a tutela delle istanze localistiche comprendevano anche non scritti criteri di selezione per gli incarichi ai diversi livelli dell'organizzazione.*

Ma, ancora, appare assai significativo rilevare come un soggetto esperto di questioni societarie quale Resti Andrea, eletto consigliere di sorveglianza di minoranza nel 2013, comprese il ruolo di ABLP e il suo legame stringente con la derivazione ex BLP dalla semplice lettura dei documenti societari di cui entrò in possesso: *Allora, come faccio io a capire cos'è una derivazione? Andando a leggere lo statuto di Associazione Banca Lombarda e Piemontese, oltre che andando a leggere il Protocollo d'intesa, per esempio, che chiesi e che mi venne consegnato in via confidenziale un po' di tempo dopo, pregandomi di non diffonderlo, di non dargli circolazione. Nello statuto della Associazione Banca Lombarda e Piemontese si parla proprio della componente di derivazione Banca Lombarda, e quindi qui si parla del concetto di derivazione presente nell'ambito degli organi direttivi di UBI*

⁸² Doc. 4.23 CT Manzonetto.

Banca, e si stabilisce che l'Assemblea dell'associazione e il Consiglio direttivo dell'associazione stessa forniscano indicazioni a quella componente di derivazione Banca Lombarda e in particolare ai membri del Comitato nomine di derivazione Banca Lombarda e Piemontese. Quali sono le indicazioni che la derivazione riceve? ... la mia impressione fu che il termine "derivazione" significasse delegazione, quindi un gruppo di persone selezionate all'esterno della banca da questa Associazione Banca Lombarda e Piemontese e dall'associazione diciamo simmetrica chiamata Amici di UBI Banca, che era nata in ambito bergamasco, indicate dalle associazioni e incaricate di eseguire poi le nomine in Consiglio di gestione e la selezione della Lista n. 1 per il successivo mandato sulla base di indicazioni provenienti da queste associazioni⁸³.

Peraltro, come si vedrà con riferimento alla fase delle nomine, era una notizia di dominio pubblico quella della forte influenza sulle nomine da parte dell'associazione bresciana (lo riconosce lo stesso Jannone nel corso della sua testimonianza: *Cerco di spiegarmi, Presidente, in sintesi, perché la domanda non è semplicissima, come sempre: le due associazioni, Amici di UBI e ABLP, cioè Amici di UBI presieduta da Zanetti e ABLP presieduta da Bazoli, nelle fasi propedeutiche all'Assemblea hanno iniziato, anche mediaticamente, a dire sui giornali: i nostri candidati saranno questo e quello, cioè noi sosterranno, in particolare usciranno i nomi, con notevole anticipo, del Presidente, del futuro Presidente del Consiglio di gestione, Polotti, e del futuro Presidente del Consiglio di sorveglianza, Moltrasio*⁸⁴

È quindi del tutto inverosimile ipotizzare che Banca d'Italia fosse all'oscuro del ruolo assolto, nel corso del tempo, dall'associazione bresciana.

In questo senso, in definitiva, corrispondono esattamente allo svolgersi dei fatti e meritano pertanto di essere parzialmente riportate le dichiarazioni rese da Bazoli Giovanni in udienza preliminare poi acquisite al fascicolo del dibattimento (i medesimi concetti, peraltro, sono stati ripresi da Bazoli nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 14.9.2021): *Vengo al secondo punto che ha rappresentato una novità. Nel corso del 2008 la Banca d'Italia adottò nuove disposizioni di vigilanza sulla governance delle banche. Tra i vari aspetti trattati, tali disposizioni richiedevano che nelle regole riguardanti la governance venissero evitati, cito testualmente, «riferimenti o richiami ad accordi, strutture e soggetti esterni alla Società». A giudizio della Banca d'Italia, il richiamo all'Associazione ABLP contenuto nel regolamento del comitato nomine di UBI, in termini formali e cogenti, è stato giudicato incompatibile con tale principio. Allora UBI assunse l'impegno con un'apposita norma statutaria, l'articolo 49 dello statuto approvato dall'assemblea del maggio del 2009, di modificare il regolamento nel senso richiesto, e a ciò provvide poi il Consiglio di Sorveglianza con delibera del 21 dicembre 2009. L'articolo 1 del regolamento del comitato nomine nella nuova versione concordata con Banca d'Italia non conteneva quindi più il riferimento all'Associazione ABLP, però continuava a prevedere che il comitato nomine nel suo complesso*


⁸³ Udienza del 20.2.2019.

⁸⁴ Cfr. udienza del 12.3.2021: si tratta di un agire, lo si rileva per ora incidentalmente in quanto il profilo sarà approfondito nel prosieguo, del tutto irragionevole nella prospettiva di un patto occulto tenuto segreto alle Autorità.

risultasse composto, nel rispetto del principio di pariteticità, da tre consiglieri di Sorveglianza di derivazione BPU e da tre consiglieri di derivazione BLP. Quindi l'impianto originario contenuto nei patti fondativi di UBI basato sul principio di pariteticità tra le derivazioni di BLP e di BPU non veniva scardinato, ma al contrario confermato. Sia la premessa, sia l'articolo 1 del nuovo testo del regolamento richiamavano ripetutamente e esplicitamente il principio di pariteticità, che restava consacrato nell'articolo 1 dello statuto come criterio fondamentale di regolazione della governance della Banca. È importante ricordare che della modifica dell'articolo 49 dello statuto di UBI, il Consiglio direttivo dell'Associazione ABLP, da me presieduto, fu informato da me nella seduta dell'8 maggio 2009. In tale occasione venne data lettura della nuova formulazione dell'articolo 49 comma 7 dello statuto e venne rappresentato che tale formulazione era stata elaborata dopo contatti e approfondimenti con Banca d'Italia proprio al fine di recepire puntualmente le disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008. La Banca d'Italia auspicava che col tempo la Banca – lo riconosco espressamente – conformasse il proprio modello di governance a un generale principio di uniformità. Con la Banca d'Italia era stato trovato – così dissi – il compromesso. Nel regolamento del comitato nomine di futura approvazione sarebbe stato eliminato il riferimento formale e cogente al ruolo dell'Associazione ABLP, ma in un quadro di governance in cui le regole della pariteticità, cardine dei patti fondativi di UBI, erano e sarebbero rimaste intatte e vincolanti. La modifica intervenuta relativa alla natura del legame tra ABLP e Banca non comportava, perché è pacifico che non potesse assolutamente comportare, un divieto né per ABLP di continuare a proporre dei nomi, né per i consiglieri di Sorveglianza della Banca di continuare a poter recepire da quel momento in avanti liberamente le indicazioni che provenissero da un'Associazione importante di azionisti, come era l'Associazione ABLP. Tutto questo mi portava a confidare – così dissi in quel consiglio – che le indicazioni provenienti da ABLP sarebbero state tenute ancora in considerazione dai rappresentanti di UBI, anche in assenza di un obbligo in tal senso sulla base di un rapporto di natura fiduciaria. I verbali del Consiglio direttivo di ABLP che io ho citato sono stati sequestrati e quindi sono ben conosciuti dalle Autorità inquirenti.

In conclusione, può osservarsi come il fatto che la modifica dell'art. 49 co. 7 dello statuto sociale di UBI e i conseguenti precipitati in punto di regolamento del Comitato Nominare non avessero, in concreto, determinato alcuna rivoluzione nell'assetto di governo di UBI non avendo reciso in modo assoluto i legami tra ABLP e UBI è circostanza che, sulla base delle prove raccolte, si spiega in modo coerente alla luce di una consapevole scelta di *policy* dell'Autorità pubblica di settore.

Infatti, l'azione del regolatore pubblico è, per espressa previsione normativa, ispirata al principio di proporzionalità nonché orientata a condurre il soggetto vigilato a realizzare gli obiettivi perseguiti (tra cui, nel caso di specie, il superamento dei già citati *localismi* in un'ottica di piena integrazione aziendale) in modo progressivo e non sordo alle specificità di una Banca che, meno di due anni prima dalla ricezione delle *Disposizioni di Vigilanza*, si era costituita sul presupposto imprescindibile, conosciuto ed accettato da Banca d'Italia, che la derivazione ex BLP alimentata dall'associazione bresciana di riferimento avesse pari rappresentatività negli organi sociali del nascente soggetto giuridico rispetto alla componente proveniente da BPU.



La difesa Bazoli, rievocando un'espressione utilizzata dallo stesso Bazoli Giovanni nel corso di una riunione del comitato ristretto di ABLP, si è espressa nei termini di un *compromesso* per descrivere la posizione assunta in quel momento dalla Banca d'Italia.

L'espressione, nell'opinione del Collegio, può essere condivisa a patto di non essere malintesa: non si trattò affatto di un accordo segnato da profili di opacità quanto, piuttosto, dalla consapevolezza della Banca d'Italia che una spinta eccessivamente rapida verso l'abbandono della pariteticità avrebbe potuto compromettere, in quella specifica fase temporale di sviluppo della vita di UBI, la stabilità dell'intermediario, alimentando tensioni non controllabili nel corpo sociale tali, paradossalmente, da riflettersi in senso negativo sull'obiettivo di stabilità che l'Autorità di Vigilanza è chiamata a garantire.

Per tale ragione fu consentito un intervento minimo sul regolamento del Comitato Nomine e il tema fu ripreso, con maggior decisione, dopo il rinnovo degli organi sociali del 2013 tanto che, appunto, la pariteticità fu infine superata, su impulso della Banca d'Italia, nel luglio del 2014.

2.5. Il tema testé esaminato con riferimento alla Banca D'Italia deve ora essere apprezzato con riguardo alla CONSOB, persona offesa costituitasi parte civile nel processo.

Va anzitutto chiarito quale fu l'innescò dell'azione di vigilanza condotta dalla Commissione: come emerso dal dibattito, in particolare dalle testimonianze di Resti Andrea⁸⁵, Agliardi Dorino Marino, Gallarati Marco, Zucchi Maurizio⁸⁶ e Cividini Luca Vittorio (consiglieri di sorveglianza tratti dalla lista di minoranza a seguito della tornata assembleare del 20.4.2013), nonché dalle deposizioni dei funzionari della CONSOB che soprintesero alle attività ispettive⁸⁷, in data 20.7.2013 i consiglieri di sorveglianza di minoranza inviarono a CONSOB e a Banca d'Italia un esposto concernente alcuni elementi di fatto che, a loro dire, connotavano l'architettura di governo di UBI⁸⁸.

Tale esposto si aggiunse a quelli già presentati alla CONSOB da Jannone Giorgio che, almeno in parte, presentavano un oggetto coincidente.

In particolare, due erano i nuclei fondamentali dell'esposto dei consiglieri di minoranza ripercorsi dai testi nel corso dell'escussione dibattimentale: da un lato, i consiglieri guidati da Resti lamentavano come alcune previsioni contenute nel regolamento del Comitato Nomine, segnatamente il diffuso riferimento alle derivazioni, si sarebbero poste in contrasto con l'art. 49 dello statuto sociale impedendo, peraltro, a consiglieri privi di derivazione di accedere al Comitato Nomine e di decidere sulla composizione del Consiglio di Gestione; dall'altro, si prospettava già, in quella sede, l'esistenza di un patto parasociale tra le associazioni ABLP ed Amici di UBI volto a condizionare le nomine ed ad estendere la propria influenza sulla gestione strategica della Banca.

Sul punto, può richiamarsi un passaggio della deposizione del direttore generale della CONSOB Caputi Gaetano secondo cui *una delle motivazioni era proprio questa, cioè che esistesse un patto non dichiarato per condizionare le nomine, e quindi la governance della banca*⁸⁹, nonché un passaggio

⁸⁵ Udienza del 20.2.2019.

⁸⁶ Udienza del 20.3.2019.

⁸⁷ Escussi in dibattimento all'udienza del 2.4.2019.

⁸⁸ Doc. n. 8 produzioni PM.

⁸⁹ Udienza del 2.4.2019.

di quella resa da Bianchi Marcello, direttore all'epoca della divisione *corporate* di CONSOB: *Perché quello che ci veniva segnalato negli esposti era un funzionamento del Consiglio di Sorveglianza, in particolar modo del Comitato Nomine, che in qualche misura attribuiva una forte rilevanza alle cosiddette "derivazioni" di provenienza, quelle che avevano dato luogo alla fusione di UBI, quindi quella giornalmisticamente definite "bergamasca e bresciana". E da questi indizi risultava un potere di incidenza notevole di queste derivazioni all'interno della governance di UBI. Noi sapevamo che le derivazioni bergamasche e bresciane facevano capo ad alcune associazioni di azionisti, l'Associazione Amici di UBI e l'Associazione Banca Popolare... Banca Lombarda e Piemontese, che tra l'altro una delle quali si era qualificata come patto di sindacato, l'altra lo era stata in un determinato momento, poi non lo era, però erano delle associazioni che avevano chiaramente nei loro statuti delle finalità di interessarsi quantomeno della governance di UBI. E quindi abbiamo deciso di avviare un'ispezione per verificare quale fosse l'estensione di questa influenza sulla governance*⁹⁰.

Per l'effetto, si attivò anzitutto, nell'ambito di un'azione di vigilanza informativa ex art. 115 TUF, un'interlocuzione formale con UBI tramite richiesta di informazioni del 23.8.2013 cui la Banca rispose, a firma Andrea Moltrasio, con nota del 5.9.2013⁹¹.

Come riferito in udienza dal teste Bianchi, preso atto della risposta e della documentazione fornita dalla Banca, la CONSOB si determinò ad attivare i propri poteri di vigilanza ispettiva al fine di verificare, in particolare, l'esistenza di un accordo tra associazioni ex artt. 20 TUB e 122 TUF non osteso alle Autorità di Vigilanza e al Mercato (così il testimone Bianchi: *Allora, la documentazione fornita da UBI Banca rispondeva alle nostre richieste. Erano, diciamo, i temi che si evocavano che necessitavano alcuni approfondimenti e, in particolar modo, l'ipotesi che noi avevamo in mente era quella che potesse esistere un accordo fra le due associazioni che, appunto, influenzava la governance in una maniera non totalmente nota al mercato*)⁹².

Nel periodo compreso tra il 24.9.2013 e il 18.12.2013 si svolsero pertanto, con l'ausilio della Guardia di Finanza, due verifiche ispettive ai sensi dell'art. 115, co. 2 TUF nei confronti dell'Associazione ABLP e dell'Associazione Amici di UBI al fine di verificare l'esistenza di accordi parasociali.

Gli esiti di tali verifiche confluirono nella relazione ispettiva del 19.12.2013⁹³.

Per quanto di stretto interesse nel paragrafo in esame, va osservato come la CONSOB non rilevò l'esistenza di alcun patto parasociale tra le due associazioni non elevando sul punto alcuna contestazione come si ricava dalla lettura dell'atto di accertamento confluito in atti (procedimento sanzionatorio n. 14600/14)⁹⁴. Nell'opinione dell'organo d'accusa ciò sarebbe dipeso, in sostanza, dal fatto che la CONSOB ebbe a disposizione, da un lato, un patrimonio conoscitivo inquinato per effetto di apporti dichiarativi mendaci resi dai soggetti ascoltati nel corso delle audizioni (di qui la concorrente contestazione di cui al capo D) dell'imputazione) e, dall'altro, incompleto, non avendo


⁹⁰ Udienza del 2.4.2019.

⁹¹ Doc. 40 CT Nuzzo.

⁹² Udienza del 2.4.2019.

⁹³ Doc. 9 CT Giannattasio.

⁹⁴ Doc. 10 CT Giannattasio.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

avuto modo di visionare i resoconti sequestrati nel corso delle indagini a Lucchini Italo, la documentazione sequestrata agli altri imputati e non avendo potuto disporre delle intercettazioni telefoniche.

Questo delta informativo consentirebbe invece, secondo l'Accusa, di predicare l'esistenza di un patto parasociale segreto: si tratta di una tesi che verrà verificata nel prosieguo.

Dall'angolo visuale che qui interessa invece, si rileva invece come la CONSOB, pur non avendo ravvisato la fattispecie di cui all'art. 122 TUF, ritenne comunque di contestare, a coloro che nel 2009 avevano rivestito la carica di consiglieri di sorveglianza (nonché a coloro che, pur avendola assunta successivamente, erano a quell'epoca membri del CdG), la violazione, a titolo di colpa, dell'art. 149 co. 1 lett. a) del TUF applicando poi la sanzione prevista dall'art. 193 co. 3 lett. a) del medesimo testo unico⁹⁵.

In particolare, secondo quanto accertato dalla CONSOB, le risultanze istruttorie avevano permesso di contestare un'omessa vigilanza di natura colposa in merito all'assenza, nelle Relazioni sulla *corporate governance* di UBI Banca relative agli esercizi dal 2009 al 2013, di informazioni rilevanti ex art. 123 bis co. 1 lett. l) e comma 2 lett. d) del TUF.

Nell'opinione di CONSOB, ripercorsa in dibattimento dai funzionari citati, la modifica dell'art. 49 co. 7 dello statuto sociale di UBI del maggio 2009 non si sarebbe infatti tradotta in un effettivo mutamento delle regole interne di composizione e di funzionamento del Comitato Nomine. Tale *disallineamento* (l'espressione confluita nel capo d'imputazione è figlia, come si vede, della contestazione CONSOB) tra le previsioni statutarie di UBI e il testo del regolamento del Comitato Nomine del 2009, che non era stato trasmesso alla CONSOB, né era stato oggetto di pubblicazione, non avrebbe quindi consentito una piena *disclosure* al mercato in merito agli effettivi meccanismi di governo di UBI dal momento che, nelle relazioni sulla *corporate governance* di UBI per gli anni testé indicati, non vi erano confluiti riferimenti *ai principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra la Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda disciplinanti la composizione del Comitato Nomine e degli organi sociali della Banca*.

Per l'effetto, per un significativo arco temporale, il mercato sarebbe stato indotto a credere, stante la modifica statutaria del 2009, che il regolamento del Comitato Nomine nella versione originaria del 2007 fosse stato superato e, conseguentemente, non sarebbe stato messo nelle condizioni di comprendere l'effettiva logica sottesa alle procedure di nomina del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione e del Comitato Nomine di UBI nonché di apprezzare compiutamente le ripercussioni di tale assetto di governo sulla composizione ed il funzionamento degli organi sociali della capogruppo i quali, sia nel 2010 che nel 2013, erano stati rinnovati sulla base di tali principi.

È evidente, alla luce di quanto detto e stante il tenore letterale dell'imputazione, una parziale sovrapposizione della contestazione amministrativa della CONSOB con la contestazione di ostacolo di cui al primo alinea del capo B) dell'editto d'accusa.

Occorre, quindi, verificare se una tale condotta rispetto a CONSOB possa essere qualificata in termini di ostacolo ex art. 2638 co. 2 c.c.

⁹⁵ Il provvedimento sanzionatorio fu adottato con delibera n. 19360 del 17.9.2015

L'argomento difensivo più ricorrente speso per sostenere, da questo specifico angolo visuale, l'insussistenza del reato attiene all'epilogo processuale che ebbe l'atto di accertamento della CONSOB. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 879 del 2017 pubblicata il 19.6.2017, annullò il provvedimento della CONSOB⁹⁶.

In sintesi, quanto alle ragioni di merito, la Corte d'Appello stabilì che il contestato disallineamento tra lo statuto sociale, come modificato nel 2009, e il regolamento del Comitato Nomine, ad esso adeguato nel dicembre del 2009, non fosse ravvisabile e ciò, in sintesi, perché il principio di pariteticità era consacrato nell'art. 1 dello statuto avente palese natura programmatica, perché la declinazione operativa di tale principio era contenuta nel protocollo d'intesa che non poteva considerarsi atto esterno alla Banca ex art. 49 co. 7 dello statuto e perché il concetto di derivazione non poteva affatto ritenersi in dissonanza con la richiamata modifica statutaria.

Secondo la Corte d'Appello, dunque, non potendosi annettere all'intervento statutario del 2009 alcuna modifica sostanziale dei principi ispiratori del regolamento del Comitato Nomine, la versione del 2007 del citato regolamento, resa nota al mercato e trasmessa alla CONSOB (circostanza questa pacifica e già richiamata nelle pagine precedenti), era da ritenersi adeguata a far comprendere le modalità di funzionamento del comitato stesso.

Si rileva poi come, con sentenza n. 8636 depositata in data 7.5.2020, la II sezione civile della Corte di Cassazione rigettò il ricorso presentato dalla CONSOB avverso il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Brescia decretandone l'irrevocabilità⁹⁷.

Va segnalato come la Suprema Corte, pur giudicando infondati i motivi di cui al ricorso principale della CONSOB, si limitò a rilevare come l'obbligo di predisporre la relazione annuale ex art. 123 bis TUF spettasse al solo Consiglio di Gestione e come, di conseguenza, l'eventuale violazione degli obblighi di informazione di cui all'art. 123 bis co. 1 lett. l) e co. 2 lett. d) non fosse coperta da alcuna previsione sanzionatoria di carattere amministrativo dal momento che l'art. 192 bis del TUF sanzionava solo l'omissione delle comunicazioni prescritte dall'art. 123 bis co. 2 lett. a) del TUF. La tesi della CONSOB secondo cui i consiglieri di sorveglianza avrebbero dovuto rispondere a titolo di concorso omissivo nell'illecito posto in essere dai consiglieri di gestione in forza dell'obbligo di vigilanza ex art. 149 co. 1 lett. a) del TUF contrastava, pertanto, con il principio di legalità e di determinatezza di cui agli artt. 25 Cost. e 1 L. 689 del 1981 non potendosi sanzionare per omissione la condotta di chi non avrebbe vigilato rispetto a una condotta non autonomamente sanzionata⁹⁸.


Stante, tuttavia, l'autonomia del giudizio penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 c.p.p., la sorte processuale dell'accertamento CONSOB sul piano civilistico non assume in questa sede valore vincolante potendo tutt'al più richiamarsi la funzione persuasiva del precedente.

Ciò detto, il Collegio è convinto nel ritenere insussistente la fattispecie di ostacolo muovendo, però, da una ricostruzione in parte diversa da quella posta alla base della decisione della Corte d'Appello di Brescia.

⁹⁶ Doc. 5.9 CT Manzonetto.

⁹⁷ Doc. 5.9 CT Manzonetto.

⁹⁸ Cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 8636/2020.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

2.6. Ritiene infatti il Collegio che le relazioni di *corporate governance* redatte dal 2010 al 2013 non consentissero al mercato di comprendere in modo pieno e sostanziale l'assetto formale di governo del gruppo UBI.

Si è già detto, ma corre l'obbligo di ripeterlo, come tra lo statuto del 2009 e il regolamento del Comitato Nomine nella versione dicembre 2009 non vi fosse alcuna discordanza (termine peraltro atecnico trattandosi di fonti gerarchicamente ordinate) perché, da un lato, il principio di pariteticità menzionato nell'art. 1 dello statuto trovava declinazione operativa proprio nelle trame del regolamento del Comitato Nomine e perché, dall'altro, la derivazione era un concetto societario pure da sempre inserito nel testo del regolamento a partire da quello del 2007 trasmesso alla CONSOB e reso noto al mercato.

L'unico elemento di formale tensione, segnatamente la presenza di ABLP nel testo del regolamento Comitato Nomine, fu, come visto nelle pagine precedenti, espunto.

Tuttavia, è parimenti evidente come il principio di pariteticità tra le derivazioni, il baricentro cioè del sistema di governo di UBI, non avrebbe mai potuto essere compreso dal mercato in caso di omessa conoscenza del regolamento del Comitato Nomine perché proprio in quell'atto interno, e non già nello statuto sociale, era stato declinato il meccanismo di funzionamento del gruppo. Non a caso il regolamento originario del Comitato Nomine fu trasmesso, insieme allo statuto e al protocollo d'intesa, alle Autorità di Vigilanza e reso noto al mercato al momento del perfezionamento dell'operazione aggregativa.

Si è lungamente dibattuto nel processo se il riferimento al principio di pariteticità contenuto nell'art. 1 dello statuto avesse funzione meramente storica (così, in sostanza, la Procura) o, piuttosto, fosse un principio vincolante già a livello statutario con funzione quanto meno programmatica (così, con qualche sfumatura ma all'unisono, le difese degli imputati). Come visto in questo secondo senso si è espressa anche la Corte di Appello di Brescia.

Giova riprendere il testo della disposizione dell'art. 1 dello statuto sociale, unica norma statutaria in cui si fece cenno esplicito alla pariteticità: *È corrente la società Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni ... che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pariteticità tra le società partecipanti, di Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni [id est: BPU] ... e Banca Lombarda e Piemontese Società per azioni [id est: BLP].*

Ora, nell'opinione del Collegio il tema di interesse non è tanto definire la valenza storica o programmatica del principio quanto rilevare come il riferimento alla pariteticità incastonato nell'articolo 1 dello statuto sociale fosse del tutto privo di reale capacità informativa non potendosi cogliere, dalla semplice lettura della struttura narrativa della disposizione, alcun dato conoscitivo circa il funzionamento concreto del principio declamato.

Da questo angolo visuale, allora, si rileva come solo la lettura congiunta del testo statutario e del regolamento del Comitato Nomine consentisse di comprendere sia il concetto di pariteticità *ex se* considerato sia, soprattutto, la sua proiezione temporale, oltre la fase genetica della Banca, per il tramite appunto del meccanismo delle derivazioni. Del resto, carattere assorbente assume il rilievo secondo cui la pariteticità, ove non assistita dal meccanismo delle derivazioni (concetto quest'ultimo

strategico nell'assetto di governo di UBI e, purtroppo, assente nel testo statutario), si sarebbe risolta in un principio incomprensibile in chiave, appunto, programmatica o, quanto meno, fortemente equivoco. Non sarebbe infatti stato possibile per nessuno comprendere come avrebbero mai potuto due soggetti, di cui uno estintosi con la fusione, continuare ad affermare equi rapporti di forza nella *governance* dell'unico soggetto giuridico risultato dalla fusione.

È quindi conseguente ritenere che la piena intelligenza del principio di pariteticità tra le derivazioni quale regola societaria di governo di UBI imponesse la conoscibilità di due atti specifici vale a dire, appunto, lo statuto sociale (che dava conto del principio) e il regolamento del Comitato Nomine (che di quel principio offriva la declinazione operativa).

Se è così, indiscusso che il patrimonio conoscitivo del mercato e della CONSOB fosse pienamente integro al momento della fusione dal momento che tutti gli atti societari furono oggetto di massima ostensione, nel 2009 si verificò, effettivamente, una sopravvenienza normativa coincidente, appunto, con la modifica dell'art. 49 co. 7 dello statuto sociale su impulso della Banca d'Italia.

Da questo punto di vista, è vero che la lettura di tale modifica statutaria non consente affatto di affermare che il mercato avrebbe potuto essere indotto a ritenere superato, *sic et simpliciter*, il principio di pariteticità strutturato sulle derivazioni, ma non è meno vero che il testo letterale della disposizione rinvia pur sempre al regolamento del Comitato Nomine cioè, appunto, all'atto di autorganizzazione interna del Consiglio di Sorveglianza che costituiva il cardine della traduzione pratica del principio di pariteticità impostato sulle derivazioni e che, in forza della modifica statutaria, avrebbe subito alcune modifiche (*Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato ... da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società*).

Ancora, per quanto il regolamento del Comitato Nomine, quale atto interno del CdS, non dovesse essere formalmente trasmesso alla CONSOB, né osteso al mercato, si rileva come nel caso di specie esso contenesse pur sempre *le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza* e come, pertanto, il relativo contenuto avrebbe effettivamente dovuto essere oggetto di *informazioni dettagliate* nella relazione sul governo societario. Si riporta, per pronto riferimento, il testo dell'art. 123 bis co. 1 lett. l) TUF: *1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni dettagliate riguardanti: ... l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva.*

Ciò detto se, a questo punto, si compulsano la relazioni di governo societario 2009 - 2013⁹⁹ si nota come la sezione dedicata al Comitato Nomine fosse estremamente laconica limitandosi, di fatto, a riportare il nominativo dei relativi componenti, a fare riferimento ad *un apposito Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento* e ad indicare come il Comitato avesse il compito di

⁹⁹ Doc. 3.16 – 3.20 CT Manzonetto.

individuare i candidati alle cariche di membri del CdS e del CdG da proporre al Consiglio di Sorveglianza. Maggiori informazioni furono fornite nelle relazioni per l'anno 2013 e 2014 (in relazione al fatto che, tra il 2012 e il 2013, si attivò l'articolata procedura per il rinnovo delle cariche di vertice), ma sempre senza alcun riferimento alla pariteticità tra le derivazioni.

In definitiva si apprezza, sul piano del fatto e alla luce di un approccio sostanzialistico, un'effettiva asimmetria informativa rispetto al mercato che non fu adeguatamente informato, a fronte di una modifica statutaria che avrebbe inciso sul regolamento del Comitato Nomine, circa le modifiche che quel testo regolamentare aveva subito nel dicembre del 2009 (rimasero le derivazioni ma, come visto, cambiarono le regole di funzionamento del Comitato e fu espunto il riferimento ad ABLP).

Tale incompletezza informativa non può poi ritenersi insussistente richiamandosi il protocollo d'intesa sul presupposto che tale atto, osteso al mercato al momento della fusione, avrebbe per sua natura concorso a regolare la vita societaria di UBI.

Invero, il tema che si sta svolgendo consente al Collegio di prendere posizione sulla natura giuridica di tale atto al quale, nel corso del processo, si è tentato a più riprese di anettere validità ed efficacia anche dopo il giorno 1.4.2007, data di perfezionamento della fusione per incorporazione di BLP in BPU.

Si tratta di una questione non marginale tale essendo stata la convinzione di molti imputati (può per esempio citarsi, sul punto, l'interrogatorio di Mazzoleni Mario: *Rappresento che il protocollo d'intesa per noi non ha mai avuto valenza transitoria ma l'abbiamo sempre ritenuto vincolante anche per il futuro. Tutti i principi stabiliti nel protocollo d'intesa hanno comunque una durata di almeno 9 anni perché vincolanti per i primi due mandati*)¹⁰⁰.

Il protocollo d'intesa rappresentò, come già detto, l'accordo con cui BLP e BPU disciplinarono i principali termini e le condizioni per realizzare la fusione societaria per incorporazione definendo il modello di governo societario che le parti s'impegnavano a trasfondere negli atti societari tipici¹⁰¹. Tali tipologie di accordi vengono sovente conclusi dagli amministratori, quali organi sociali delle società impegnate nella dialettica preliminare alla fusione, ma anche in qualità di mandatari dei soci di controllo (non a caso, nella clausola sub N) del protocollo, si dava atto del fatto che il patto di sindacato che controllava BLP avesse espresso *il proprio pieno apprezzamento per l'iniziativa così come delineata nel protocollo d'intesa*) e risultano imputabili alle società prossime a fondersi in forza della relazione organica tra quest'ultime e i rispettivi amministratori.

È evidente, del resto, come l'operazione di fusione, risolvendosi in un procedimento articolato che prende le mosse dall'iniziativa degli amministratori delle società partecipanti e che si snoda poi attraverso fasi successive esposte a diverse variabili (tra le quali, in caso di fusioni aventi ad oggetto banche, l'approvazione dell'autorità di vigilanza), renda plastica l'esigenza degli organi amministrativi dei soggetti coinvolti di avviare il procedimento solo in presenza di un'accertata e

¹⁰⁰ Interrogatorio Mazzoleni del 10.3.2017.

¹⁰¹ Cfr. clausola sub P) del protocollo d'intesa: «Con il presente protocollo d'intesa (...) BPU e Banca Lombarda intendono, quindi, definire e disciplinare le diverse fasi dell'integrazione nonché gli aspetti principali di governo societario del Nuovo Gruppo».

solida convergenza in ordine ai termini dell'operazione. Si trattò, pertanto, di un accordo sulle condizioni essenziali della vicenda aggregativa stipulato in sede di contrattazione preparatoria dagli amministratori della banche in predicato di fondersi con il pieno consenso, quanto a BLP, della base sociale di maggior rilievo raccolta in un sindacato di voto.

In linea, poi, con i contenuti più tipici di tale tipologia di atti, il protocollo d'intesa si concentrò, come già esaminato, sulla determinazione del futuro assetto di governo del gruppo.

Si è già detto molto in ordine all'esigenza degli azionisti di BLP di bilanciare, attraverso un peculiare sistema di governo di UBI, un oggettivo peggioramento del loro *status* connesso al passaggio da azionista di una società per azioni a socio di una società cooperativa. Non è un caso, infatti, che il principio di pariteticità fu menzionato nel protocollo d'intesa al punto 2.2 immediatamente prima del rapporto di cambio quasi a sottolineare il fatto che l'aspetto di governo del gruppo fosse tema più rilevante delle questioni, come noto tra le più delicate, afferenti invece ai rapporti di concambio.


Ora, per quanto non sia questa la sede per una disamina approfondita della natura giuridica degli accordi di fusione funzionali alla predisposizione del progetto ex art. 2501 ter c.c. (peraltro tra loro non tutti sovrapponibili per contenuti ed ambiti di efficacia), ritiene cionondimeno il Collegio, per quanto di immediato interesse, come l'accordo in questione non possa spiegare alcuna efficacia giuridica una volta esauritosi il procedimento di fusione con le votazioni da parte delle assemblee delle società fondende ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502 c.c.

L'accordo di fusione è infatti un contratto funzionale a risolvere in via preliminare potenziali conflitti tra le società partecipanti all'aggregazione con funzione preparatoria del contenuto del successivo progetto di fusione poi sottoposto, con identico contenuto, alle assemblee delle società coinvolte nell'operazione. È quindi da ritenere che tale tipologia di atti di contrattazione preliminare vadano qualificati in termini di contratti normativi obbligando le parti non già a stipulare l'atto conclusivo, quasi si trattasse di un contratto preliminare, bensì a modulare i contenuti del successivo progetto di fusione in senso conforme a quanto concordato.

La declamata *funzione programmatica* del protocollo d'intesa è, pertanto, un'espressione condivisibile nella sostanza ma, a ben vedere, del tutto atecnica nella forma: il protocollo d'intesa proiettò effettivamente nel tempo i suoi contenuti, ma nella misura in cui essi furono recepiti negli atti societari tipici di UBI vale a dire, appunto, nello statuto sociale e, soprattutto, nel regolamento del Comitato Nomine assolvendo, pertanto, la propria funzione tipica di accordo normativo (così, in chiave meramente persuasiva, anche il CT Nuzzo: *dunque il protocollo d'intesa assume la valenza di un cosiddetto accordo normativo, definisce un quadro all'interno del quale si inserisce la programmata incorporazione di Banca Lombarda in BPU, un quadro cioè di intese che va a definire qual è il modello della nuova banca che unisce quelle partecipanti alla fusione. In questo senso il protocollo d'intesa ha un valore programmatico*¹⁰²).

Del resto, le clausole del protocollo d'intesa funzionali a regolare il futuro assetto di governo di UBI (molte altre pattuizioni aventi invece ad oggetto il procedimento e l'assetto originario del gruppo di nuova costituzione esaurirono invece i loro effetti con l'atto di fusione) furono effettivamente recepite

¹⁰² Udienza del 16.2.2021: p. 18.



in parte nello statuto e, quanto ai meccanismi di nomina degli organi sociali, nel regolamento del Comitato Nomine. Ancora si osserva, a conferma di quanto si sta sostenendo, come nel progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501 ter c.c.¹⁰³ fosse stato allegato lo statuto e il regolamento del Comitato Nomine, ma non già il protocollo d'intesa sul quale, pertanto, non vi fu a rigore alcun voto assembleare.

In sintesi, riconoscere funzioni giuridicamente vincolanti al protocollo d'intesa una volta perfezionata la fusione, intendendolo quale atto giuridico con effetti estesi a tempo indeterminato, significherebbe sconvolgere la gerarchia delle fonti societarie ponendo al vertice del sistema di regole di UBI non già lo statuto sociale, rispetto al quale il regolamento nomine si pone quale fonte subordinata, ma un atto figlio del potere di contrattazione atipica dei soggetti che diedero corso alla fusione uno dei quali, peraltro, estintosi all'esito dell'operazione aggregativa riconoscendovi, implicitamente, la capacità di vincolare soggetti terzi in violazione dell'art. 1372 co. 2 c.c.

La comunicazione alla Banca d'Italia del protocollo d'intesa unitamente all'istanza di autorizzazione alla fusione ex art. 57 TUB non muta affatto i termini della questione. Il protocollo fu comunicato per consentire all'Autorità di cogliere in modo più puntuale i termini dell'operazione (lo rileva la stessa Banca d'Italia nel provvedimento autorizzativo del 26.1.2007: *Il progetto di fusione, le cui linee guida sono state definite in un "Protocollo di Intesa"*), ma non fu oggetto di alcuna formale autorizzazione trattandosi di atto negoziale preliminare tanto che la Banca d'Italia assunse una posizione favorevole con riferimento al governo societario *delineato dal nuovo testo statutario e dal regolamento nomine allegato all'atto costitutivo* senza menzionare il protocollo d'intesa¹⁰⁴.

Infine, a conferma definitiva delle conclusioni raggiunte, si rileva come allorché UBI, nel maggio 2014, modificò il principio di pariteticità espungendo il relativo riferimento contenuto nello statuto sociale e, nel successivo luglio, adeguò il regolamento del Comitato Nomine superando in via definitiva il meccanismo delle derivazioni in equilibrio paritetico non assunse alcuna determinazione con riferimento al protocollo d'intesa, segno questo evidente e conclusivo del fatto che il protocollo non aveva alcuna efficacia giuridica vincolante.

2.7. All'esito di queste osservazioni è quindi accertato in fatto che le relazioni di governo societario confezionate da UBI dopo il 2009 presentassero obiettive carenze informative con riferimento al modello di funzionamento del governo societario del gruppo non sanate dalla lettura dell'art. 1 dello statuto e dalla pubblicazione in fase genetica del protocollo d'intesa.

Ciò non significa affatto concludere che vi fu ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB perpetrato, come ritiene l'Accusa pubblica e quella privata, attraverso una modifica statutaria decettiva ed ingannevole letta congiuntamente all'omessa trasmissione alla CONSOB e al mercato del regolamento del Comitato Nomine versione 2009.

¹⁰³ Cfr. doc. 6 memoria difesa Moltrasio di recepimento dei contenuti del parere Perini.

¹⁰⁴ Meramente ricognitivo appare poi il testo della nota n. 7 contenuta nella lettera d'intervento della Banca d'Italia del 13.1.2013 in cui la Vigilanza si limita a rilevare come il principio di pariteticità fosse già sancito nel Protocollo d'Intesa.

In primo luogo, giova ribadirlo, dalla modifica dell'art. 49 dello statuto sociale non era affatto lecito attendersi, sul piano dell'interpretazione letterale del novellato testo statutario, alcuna abrogazione in via derivata di tutta la struttura di governo della Banca fondata sul principio di pariteticità tra le derivazioni. Non si ravvisa, pertanto, alcun fenomeno decettivo.

È poi evidente come la mera inottemperanza ad una disposizione di legge, segnatamente l'art. 123 bis co. 1 lett. l) TUF, fattispecie peraltro priva di sanzione amministrativa come rilevato dalla stessa Corte di legittimità, non possa certo rifluire, quasi si trattasse di un automatismo, nei perimetri punitivi dell'art. 2638 co. 2 c.c.

Invero, a giudizio del Collegio, la modifica statutaria del 2009 si limitò solo a creare le condizioni per un intervento di aggiornamento del regolamento del Comitato Nomine di talché l'unica convinzione che poteva lecitamente ingenerarsi nel mercato e, soprattutto, nella CONSOB (la quale non aveva avuto parte alcuna nel processo di elaborazione, valutazione e negoziazione di quella modifica statutaria a differenza della Banca d'Italia) era quella, discendente dalla lettura testuale della disposizione, secondo cui alla modifica statutaria sarebbe seguita l'adozione di un nuovo regolamento del Comitato Nomine (cosa che puntualmente accadde) i cui contenuti avrebbero dovuto essere oggetto di informazione nelle relazioni di governo societario.

In questo scenario, va poi rilevato come la CONSOB: I) fosse a conoscenza del regolamento del Comitato Nomine del 2007; II) fosse a conoscenza della modifica statutaria di UBI del 2009; III) avesse ricevuto, circostanza questa non di poco momento, in data 22.1.2010 lo statuto di ABLP ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 TUF come modificato proprio a seguito dell'adozione del nuovo regolamento Comitato Nomine nonché corredato con un testo di raffronto rispetto allo statuto originario, pure trasmesso alla CONSOB¹⁰⁵, i cui contenuti sarebbero risultati del tutto illogici ove davvero fosse stato abrogato il meccanismo di pariteticità tra le derivazioni.

Ma vi è di più: è lo stesso teste Bianchi, all'epoca il responsabile di tutta la divisione *corporate* della CONSOB, a rivelare in un passaggio della sua testimonianza come la Commissione fosse avvertita, già prima dell'esposto Resti, del fatto che le associazioni rivestivano un ruolo nell'elaborazione sostanziale delle candidature di derivazione ex BLP ed ex BPU perché, come del resto è ovvio ritenere, la CONSOB aveva preso visione degli statuti delle associazioni che le erano stati sempre comunicati, per quanto in via cautelativa¹⁰⁶, ex art. 122 TUF: *Noi sapevamo che le derivazioni bergamasche e bresciane facevano capo ad alcune associazioni di azionisti, l'Associazione Amici di UBI e l'Associazione Banca Popolare... Banca Lombarda e Piemontese, che tra l'altro una delle quali si era qualificata come patto di sindacato, l'altra lo era stata in un determinato momento, poi non lo era, però erano delle associazioni che avevano chiaramente nei loro statuti delle finalità di interessarsi quantomeno della governance di UBI. E quindi abbiamo deciso di avviare un'ispezione per verificare quale fosse l'estensione di questa influenza sulla governance.*

¹⁰⁵ Doc. 29 difesa Bazoli produzioni del 14.9.2021.

¹⁰⁶ Si è già rilevato come entrambe le associazioni, pur non ritenendo il loro statuti suscettibili di integrare patti parasociali, avessero dato corso agli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa di settore.

È quindi conseguente concludere come nessuno ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB possa ravvisarsi per effetto, in definitiva, della mera redazione da parte del Consiglio di Gestione di UBI di una relazione di governo societario incompleta.

Peraltro, osserva ancora il Collegio come l'informazione in oggetto non fosse, a rigore, destinata all'Autorità di Vigilanza, ma al mercato di talché, anche da questo punto di vista, del tutto insussistente appare l'ipotesi dell'ostacolo.

In definitiva, il patrimonio informativo della CONSOB, quindi il retroterra conoscitivo funzionale all'esercizio dei propri poteri di vigilanza la cui integrità è appunto presidiata dalla disposizione incriminatrice, non fu affatto menomato a causa di tale inadempimento informativo.

Al contrario, i dati conoscitivi in possesso dell'Autorità erano tali da rendere evidente il fatto che la modifica statutaria del 2009 non si sarebbe in alcun modo tradotta in un superamento radicale dell'assetto di governo di UBI di talché la CONSOB ben avrebbe potuto esercitare i propri poteri di vigilanza invitando, ad esempio, il soggetto regolato a trasmetterle il regolamento del Comitato Nomine aggiornato (atto, come detto, non oggetto di comunicazione obbligatoria e che fu dalla Commissione acquisito perché allegato all'esposto dei consiglieri di minoranza) oppure ad integrare le relazioni di governo societario, le quali del resto facevano espresso riferimento all'esistenza di tale regolamento, onde sanare il *deficit* informativo nei confronti del mercato attraverso un analitico richiamo ai contenuti dell'atto regolamentare (si richiama, in questo senso, l'art. 114 co. 5 del TUF secondo cui: *5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente*).

L'ipotesi accusatoria è, pertanto, destituita di fondamento senza necessità di approfondire i ruoli soggettivi rivestiti dagli odierni imputati nel corso dei processi dialettici Banca – Autorità di Vigilanza che si sono fino ad ora ripercorsi.

3.1. Esaurito il tema relativo alle conoscenze, da parte delle Autorità di Vigilanza, del sistema di governo di UBI per come declinato in via cartolare, si avverte, a questo punto, l'urgenza di delimitare con il maggior grado di precisione possibile l'oggetto specifico della contestazione con riferimento alla parte centrale dell'imputazione di cui al capo B), sforzo che il Collegio percepisce come necessario a fronte della complessità e, per certi versi, della ridondanza dell'atto imputativo.

Esigenza, in verità, avvertita dallo stesso Pubblico Ministero che ha infatti dedicato una parte non breve della requisitoria proprio a tracciare la sagoma del patto parasociale occulto la cui stipula e la conseguente esecuzione viene addebitata agli odierni imputati.

Ciò detto, nel capo B) dell'imputazione, subito dopo l'enunciazione delle qualificazioni soggettive ed immediatamente prima dell'illustrazione analitica delle condotte contestate, è posto un alinea del seguente tenore dal quale emerge il primo ed esplicito riferimento testuale all'accordo extrasociale

occulto: *In particolare, tutti questi soggetti, in concorso tra loro, consapevoli di un patto parasociale sussistente tra le Associazioni ABLP e Amici di UBI Banca (direttamente e di fatto riconducibili a Bazoli Giovanni e Zanetti Emilio), vincolante e fondato sui principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda, avente per effetto un'influenza dominante sul suddetto gruppo bancario anche mediante l'esercizio concertato del voto negli organi societari.*

Come si nota, tale frammento dell'imputazione è funzionale ad inquadrare la condotta che, in concreto, si sospetta generativa di un ostacolo rilevante ai sensi dell'art. 2638 co. 2 c.c. la quale, con riferimento al patto parasociale occulto, è cristallizzata in forma prevalentemente omissiva negli alinea collocati subito dopo l'inesistente disallineamento informativo collegato alla modifica dell'art. 49 dello statuto di cui già si è detto nelle pagine precedenti.

Due, in particolare, gli alinea d'interesse: *hanno omissis di comunicare alle Autorità di Vigilanza che tale patto parasociale riconducibile ai patti fondativi del Gruppo UBI Banca [ivi compreso il Protocollo di intesa siglato in data 13.11.2006 al momento della fusione e creazione del Gruppo UBI tra i Presidenti di Banche Popolari Riunite (area bergamasca) e Banca Lombarda e Piemontese (area bresciana)] non era destinato a disciplinare la sola fase originaria del gruppo bancario, ma costituiva un patto parasociale a tempo indeterminato (comunque rinnovato nell'estate del 2012 nell'incontro tenutosi tra Bazoli e Zanetti), dandogli attuazione senza che né lo statuto né gli altri documenti societari consentissero alle Autorità di Vigilanza (e conseguentemente al mercato) di capire il reale processo di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle società controllate, oltre alla conseguente determinazione delle loro decisioni, così ostacolandone le funzioni; ... hanno influenzato e preso decisioni sulle maggiori questioni aziendali (ad esempio gestione dei rapporti con Banca d'Italia, modello duale, modello federale, modifiche dello statuto, forma societaria) anche al di fuori degli organi di governo societario e dei relativi comitati, così determinandone la volontà o limitandone l'autonomia e l'operatività, nulla comunicando di ciò né alla Consob né alla Banca d'Italia né all'Autorità della Concorrenza e del Mercato.*

Con riferimento a questi frammenti della contestazione il Pubblico Ministero ha fornito una lettura che appare al Collegio nel complesso coerente con il tenore letterale della contestazione.

In particolare, l'organo d'accusa ha ribadito come *si contest[i] ... un patto parasociale occulto tra le Associazioni Amici di UBI Banca e ABLP* avendo cura di rimarcare come tale accordo sarebbe stato stipulato *tra le due associazioni* e non già tra comitati ristretti riconducibili a tali aggregazioni associative, segnatamente individuabili nella *Commissione Zanetti* e in un gruppo formato all'interno del comitato direttivo di ABLP indicato, già nell'imputazione, con la locuzione *cabina di regia*, i quali, al contrario, avrebbero piuttosto assolto una mera funzione di *longa manus* delle associazioni ponendo in essere un'attività direttamente imputabile a queste ultime per effetto di un processo di immedesimazione organica.

Chiariti, quindi, i soggetti che, dalla prospettiva d'accusa, avrebbero concluso tale patto extrasociale occorre specificarne l'oggetto.

Sul punto, va anzitutto disattesa la lettura secondo cui il contestato accordo parasociale coinciderebbe con il protocollo d'intesa: l'interpretazione dell'editto d'accusa non autorizza affatto tale prospettazione rendendo, al contrario, manifesta la non coincidenza del patto parasociale fra associazioni, di cui la parte pubblica contesta la stipula e l'esecuzione nel corso del tempo, e il protocollo d'intesa stipulato tra BPU e BLP, cioè tra due banche, in data 13.11.2016. Invero, sul piano formale, nel capo di imputazione si contesta un patto tra associazioni e non già un accordo tra le banche che, in occasione della fusione del 2007, sottoscrissero il protocollo d'intesa.

Ma, ancora, nemmeno il passaggio dell'imputazione che, in modo più netto, sembrerebbe suggerire una (peraltro parziale) sovrapposizione di contenuti predicando la riconducibilità del patto parasociale segreto ai patti fondativi del Gruppo UBI Banca [ivi compreso il Protocollo di intesa siglato in data 13.11.2006 al momento della fusione e creazione del Gruppo UBI tra i Presidenti di Banche Popolari Riunite (area bergamasca) e Banca Lombarda e Piemontese (area bresciana)] consente di accedere a una simile, assai riduttivistica, lettura.

A tacere del fatto che il protocollo d'intesa è richiamato tra parentesi in funzione esemplificativa, si comprende agevolmente come, nella logica dell'imputazione, il patto parasociale tra le associazioni avrebbe, da un lato, meramente mimato alcuni dei contenuti del protocollo d'intesa (segnatamente, appunto, la pariteticità tra le derivazioni e i suoi noti corollari) ma, dall'altro, avrebbe abbracciato temi gestori del tutto estranei al protocollo stesso alimentando così un meccanismo tra le suddette derivazioni di Brescia e Bergamo (facenti rispettivamente capo ai suddetti Bazoli Giovanni e Zanetti Emilio e corrispondenti alle rispettive associazioni ABLP e Amici di UBI Banca), funzionale a garantire ai medesimi soggetti (o a loro collegati) il controllo del governo del Gruppo Bancario UBI ... così da determinare un assetto sostanziale di governarne societaria differente da quello formalmente delineato dalla documentazione aziendale e in contrasto con gli obblighi previsti dalla legge (in questi termini, ancora, il tenore letterale dell'imputazione con riferimento alla contestazione di cui all'art. 149 co. 3 TUF).

La prospettata riconducibilità del patto parasociale contestato ai patti fondativi del gruppo UBI va quindi intesa come un richiamo, di carattere esemplificativo, al sistema degli accordi genetici, parte dei cui contenuti sarebbero stati perpetrati nel tempo proprio attraverso la stipula di una convezione extrasociale mantenuta segreta tra le associazioni Amici di UBI ed ABLP.

A conferma definitiva della fallacia delle letture difensive tese a sostenere che l'accusa avrebbe ritenuto il patto parasociale contestato coincidente con il protocollo d'intesa, basti infine osservarsi come il *dies a quo* dell'imputazione è indicato in data 9.5.2009 (data della delibera della Assemblea straordinaria dei soci di UBI Banca con cui si modificò l'art. 49 dello statuto) quando il protocollo d'intesa fu stipulato nel novembre del 2006.

Ciò detto, è la stessa imputazione a chiarire i contenuti del patto parasociale nascosto alle Autorità di Vigilanza.

L'accordo tra le associazioni, vincolante e fondato sui principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda, avrebbe avuto per

effetto un'influenza dominante sul suddetto gruppo bancario anche mediante l'esercizio concertato del voto negli organi societari.

Con maggior forza esplicativa, rimanendo sempre strettamente ancorati all'atto imputativo, tale patto avrebbe, da un lato, impedito alle Autorità di Vigilanza di capire il reale processo di individuazione dei componenti degli organi societari della capogruppo e delle società controllate, oltre alla conseguente determinazione delle loro decisioni e, dall'altro, allocato nei perimetri di un'intesa associativa la decisione sulle maggiori questioni aziendali (ad esempio gestione dei rapporti con Banca d'Italia, modello duale, modello federale, modifiche dello statuto, forma societaria) così, in definitiva, trasformando gli organi sociali di UBI in meri ricettori passivi di direttive provenienti da strutture, soggetti ed accordi maturati al di fuori del contesto societario.

Ciò che, in definitiva, si contesta in punto di fatto è che l'accordo parasociale tra i due enti associativi avrebbe alimentato un governo di fatto della banca del tutto difforme da quello disciplinato dalle fonti societarie per il tramite dell'eterodirezione sofferta dagli organi della Banca.

Tale eterodirezione avrebbe riguardato, da un lato, il tema nomine nella capogruppo e nelle controllate improntate a rigidi meccanismi di distribuzione paritetica declinati, appunto, all'interno delle compagini associative. In questo caso, ad essere eterodiretto, sarebbe stato appunto il Comitato Nomine quale organo strategico costituito nel senso del Consiglio di Sorveglianza.

Tuttavia, dall'altro lato, tale accordo avrebbe avuto un ben più esteso perimetro rispetto al tema delle nomine abbracciando la *governance* c.d. strategica mediante un'indebita traslazione in contesti associativi della discussione avente ad oggetto temi organizzativi e gestori¹⁰⁷.

Infine, quanto alla forma, tale presunto patto sarebbe stato stipulato per il tramite di comportamenti concludenti nel maggio del 2009 e poi rinnovato, come testualmente riportato nell'imputazione, nell'estate del 2012 a seguito di un incontro occorso tra Zanetti Emilio e Bazoli Giovanni ritenuti dall'Accusa i *legali rappresentanti pro-tempore di diritto e di fatto delle Associazioni ABLP e Amici di UBI Banca*.

3.2. Prima di procedere alla verifica dibattimentale dell'imputazione è necessario però chiarire un aspetto avendo molte difese contestato la possibilità stessa che possa discorrersi in una società cooperative per azioni di patti parasociali capaci di generare influenza dominante.

Ritiene anzitutto il Collegio come il tenore dell'atto imputativo non legittimi alcuna lettura atecnica del contestato patto parasociale.

Invero, come si desume dai riferimenti contenuti nell'imputazione all'art. 122 TUF, non è discutibile che si contesti nel processo un'azione di ostacolo realizzata per il tramite dell'omessa comunicazione e, della conseguente effettiva attuazione, di un patto parasociale inteso come fattispecie negoziale sussumibile nell'art. 122 co. 5 lett. d) TUF (venendo in rilievo una società cooperativa quotata) nonché nell'art. 20 co. 2 TUB (venendo in rilievo una banca popolare) cioè di un accordo, per quanto libero nella forma, avente per oggetto o per effetto l'esercizio di un'influenza dominante sulla società mediante il quale i soggetti ad esso aderenti, segnatamente le associazioni ABLP e Amici di UBI,

¹⁰⁷ Cfr. requisitoria del 13.4.2021.

avrebbero condizionato il funzionamento di UBI attraverso strumenti ulteriori e diversi rispetto al mero esercizio concertato del diritto di voto in assemblea. A Bazoli e a Zanetti è del resto ulteriormente contestato di avere omesso di comunicare *ai sensi degli articoli 122, comma 5, lett. d. del TUF e dell'art. 20, comma 2, del TUB i reali contenuti del richiamato patto parasociale, avente per effetto un'influenza dominante sul gruppo UBI Banca nonché l'esercizio concertato del voto nell'ambito del medesimo istituto di credito.*

Le questioni poste da alcune delle difese, in particolare muovendo dai contenuti delle memorie basate sulle considerazioni espresse dai professori Anelli e Perini circa la possibilità di configurare, sul piano prettamente giuridico, un patto parasociale tra associazioni capace di produrre influenza dominante su una società cooperativa per azioni strutturata sul voto capitaro, assumerebbero, a rigore, carattere logicamente subordinato all'accertamento in fatto dell'esistenza di un accordo associativo di tale tenore.

È però del pari evidente che se un simile accordo non fosse giuridicamente concepibile nemmeno in astratto non avrebbe senso alcuno sondare il materiale di prova onde verificare l'esistenza di tale patto nonché la possibilità di qualificarlo in termini di convenzione parasociale.

È quindi necessario svolgere qualche sintetica considerazione per inquadrare il problema nei suoi esatti termini.

Il Collegio rileva anzitutto come, alla luce del tenore letterale dell'imputazione, la cornice giuridica entro cui incastonare il patto oggetto di contestazione non sia quella di un sindacato di voto quanto, piuttosto, quella offerta dalla figura dei c.d. sindacati di gestione, cioè quella tipologia di accordi tra soci che hanno lo scopo di realizzare un'influenza dominante su una società.

Attraverso tali convenzioni, dai contenuti proteiformi e di intensità variabile in punto di incisione sulla sfera gestoria, i paciscenti si impegnano, in via esemplificativa, ad esercitare un'influenza diretta sulla gestione sociale assumendo l'impegno a fare sì che gli amministratori si adeguino alle direttive che promanano dagli organi del sindacato, a concordare le decisioni in merito alla gestione della società vincolando gli amministratori ad obblighi di preventiva consultazione o, ancora, ad assumere comportamenti concertati prima di ogni decisione in merito alla gestione della società.

A differenza di quanto accade con i sindacati di voto i soggetti che stipulano tale tipologia di patti non intendono meramente coordinarsi rispetto all'esercizio del diritto di voto in assemblea quanto, piuttosto, direttamente incidere sulla materia gestoria, nelle sedi e con le modalità previste nell'accordo.

È palese, dunque, che il patto parasociale produttivo di influenza dominante contestato nell'imputazione, a prescindere dal richiamo anche alla convenzione di voto, afferisca proprio a questa specifica classe di accordi che non hanno ad oggetto il coordinamento del voto in ambito assembleare. Del resto, e su questo aspetto le argomentazioni difensive appaiono convincenti, ben difficilmente un sindacato di voto avrebbe potuto produrre influenza dominante in una società cooperativa con decine di migliaia di soci titolari, ciascuno, di un singolo diritto di voto¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Nel 2013 i soci di UBI Banca erano circa 90.000.

Ciò detto, va ancora osservato come la validità e l'efficacia di un simile accordo capace, in astratto, di estendere le possibilità di organizzazione della gestione societaria fuori dai perimetri delle trame statutarie e regolamentari per effetto di un atto di autonomia privata così entrando in tensione con il disposto dell'art. 2380 bis c.c., non sia un tema di interesse nel processo.

Infatti, dalla prospettiva dell'ostacolo alle funzioni di vigilanza, a nulla rileva se un simile patto possa essere sussunto nei perimetri di cui all'art. 2341 bis co. 1 lett. c) c.c. (disposizione richiamata, con la clausola generale di compatibilità, dall'art. 2519 co. 1 c.c. in materia di società cooperative), 20 TUB e 122 co. 5 lett. d) TUF o se invece, venendosi a creare per effetto della pattuizione extrasociale una sovrapposizione con l'azione degli organi della società tramite la sostituzione ad essi dell'azione dei soci, tale accordo debba ritenersi in contrasto con regole civilistiche imperative, viepiù considerandosi la natura di ente creditizio del soggetto giuridico colpito dagli effetti del patto, così da essere ritenuto illecito e di conseguenza privo di effetti giuridici.

Invero, ciò che qui rileva è che questa tipologia di accordi non sia affatto giuridicamente inesistente trattandosi, appunto, di una fattispecie negoziale non ignota alla prassi e ciò a prescindere dalla qualificazione di liceità e di meritevolezza degli interessi perseguiti.

Da ciò consegue che un accordo come quello descritto nell'imputazione, ove in concreto processualmente ricostruibile ed imputabile alle due associazioni, avrebbe verosimilmente comportato l'adempimento degli obblighi comunicativi *ex lege* previsti e ciò, considerate le criticità connesse a questa peculiare tipologia di patto, proprio al fine di essere sottoposto al vaglio critico delle Autorità di vigilanza.

L'accusa pertanto regge sul piano logico giuridico e richiede di essere verificata in fatto.

3.3. Occorre, a questo punto della ricostruzione, introdurre quel singolare mezzo di prova rappresentato dai resoconti scritti Lucchini Italo redatti nel corso dei lunghi anni durante i quali l'imputato rivestì ruoli apicali in UBI (trattasi del c.d. diario Lucchini). Giova, anzitutto, chiarire quale particolare portata probatoria la pubblica Accusa riconosca agli elementi di conoscenza desumibili dai resoconti Lucchini.

Per comprenderlo, appare utile fare riferimento agli esiti della relazione ispettiva del 19.12.2013 svolta dai funzionari della CONSOB presso le associazioni ABLP e Amici di UBI proprio al fine di ricercare evidenze documentali circa la sussistenza di un patto parasociale tra i due citati enti collettivi della cui presunta esistenza la CONSOB era stata informata a seguito della presentazione dell'esposto sottoscritto dai consiglieri di minoranza guidati da Andrea Resti nonché dagli esposti presentati da Jannone.

Nel corso dell'ispezione, i funzionari CONSOB, coadiuvati dalla Guardia di Finanza, sequestrarono ed esaminarono tutti i verbali relativi all'attività svolta nel corso degli anni, da ABLP e da Amici di UBI mentre non ebbero modo di accedere agli appunti privati di Lucchini sequestrati solo nel corso di attività ispettiva successiva nell'alveo del procedimento penale in oggetto.

Sulla base, quindi, dell'ampio compendio cartolare e dichiarativo raccolto, gli ispettori della CONSOB, come puntualmente riferito in dibattimento, pervennero alle seguenti conclusioni che giova qui sinteticamente richiamare: I) non individuaron alcuna prova in ordine all'interferenza delle

associazioni, né singolarmente considerate né, tanto meno, in modo coordinato, su specifiche questioni gestorie o strategiche del gruppo UBI; II) non ravvisarono alcuna attività da parte dell'associazione bergamasca nell'elaborazione delle nomine sociali antecedente al rinnovo degli organi societari di vertice in occasione dell'assemblea dell'aprile 2013; III) verificarono come le due associazioni avessero invece operato in modo sinergico per individuare le candidature alle cariche di Consigliere di Sorveglianza e di Consigliere di Gestione in occasione dell'assemblea straordinaria del 20.4.2013 chiamata votare il nuovo Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2013 – 2016; IV) esclusero elementi minimi per contestare l'esistenza di un patto parasociale tra associazioni tanto che il successivo provvedimento sanzionatorio non ebbe ad oggetto, come già del resto chiarito, la violazione degli artt. 122 e 193 del TUF cioè delle disposizioni che sanzionano la mancata comunicazione di un patto parasociale.

Basti, con riferimento all'ipotesi circa la sussistenza di un patto parasociale, un richiamo alla testimonianza di Bianchi, responsabile all'epoca della divisione *Corporate Governance* della CONSOB: *Beh, questa era un'ipotesi da cui eravamo partiti, quindi sicuramente è stato un tema che ci siamo posti. Le risultanze ispettive, pure indicando una forte influenza delle associazioni su alcuni aspetti della governance di UBI, e in particolar modo sulla scelta dei soggetti da candidare al Consiglio di Sorveglianza, e poi sui meccanismi di composizione degli altri comitati, non evidenziavano elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di un accordo fra le due associazioni ... Mancavano evidenze di un raccordo forte fra le due associazioni configurabile come un patto di sindacato, quindi che avesse un potere in qualche misura vincolativo dei comportamenti*¹⁰⁹.

La CONSOB, pertanto, ricercò conferme rispetto a una precisa ipotesi investigativa (sostanzialmente coincidente con quella confluita nel capo di imputazione) e, all'esito delle verifiche ispettive condotte sulle associazioni, ritenne gli elementi raccolti, anche in considerazione degli apporti dichiarativi resi da alcuni degli odierni imputati, insufficienti per predicare l'esistenza di tale fattispecie negoziale.

È quindi evidente come, nella logica dell'accusa, i resoconti personali di Lucchini rappresentino un fondamentale completamento del compendio probatorio perché proprio dalla lettura di quelle pagine, per quanto integrate con altra documentazione sequestrata agli imputati e dalle informazioni ricavabili dalle intercettazioni telefoniche¹¹⁰, dovrebbero trarsi elementi di conoscenza capaci, da un lato, di colmare quel difetto di informazioni che indusse la stessa parte civile a non elevare alcuna contestazione per omessa comunicazione di un patto parasociale e, dall'altro, a dimostrare la natura mendace e decettiva delle dichiarazioni orali raccolte dalla CONSOB in sede di audizione di alcuni tra gli odierni imputati (di qui, appunto, l'autonoma contestazione di cui al capo D) dell'imputazione). Ma, ancora, l'importanza probatoria dei resoconti Lucchini si apprezza in rapporto alla carenza delle prove orali dedotta a sostegno della tesi d'accusa: se si eccettuano infatti gli operanti della Guardia di Finanza, i quali hanno però formato il proprio convincimento sulla base dell'analisi dei documenti in sequestro e sulle intercettazioni, nessun testimone ha infatti introdotto elementi concreti e precisi,

¹⁰⁹ Udienza 2.4.2019.

¹¹⁰ Si tratta però, come si ricava dalla semplice lettura della requisitoria, di prove del tutto marginali nell'argomentare della pubblica Accusa per sostenere l'esistenza della convenzione parasociale occulta.

per quanto anche solo parziali, per predicare l'esistenza di un accordo tra associazioni avente ad oggetto l'eterogoverno della Banca (nemmeno, a ben vedere, Jannone, Resti e Masnaga Giuseppe)¹¹¹. Non è un caso, infatti, che nel corso della pur non breve requisitoria la pubblica Accusa non abbia avvertito la necessità di richiamare minimamente la prova orale.

Questi rilievi rivelano, pertanto, l'effettiva portata probatoria che l'Accusa ascrive ai resoconti di Lucchini che si elevano, a ben vedere, a prova principale, per quanto a giudizio del Pubblico Ministero non esclusiva, dell'intervenuta stipula dell'accordo extrasociale: nelle pagine di quel diario, quindi, dovrebbe rinvenirsi la prova di maggior peso specifico circa il dominio delle associazioni sulle sorti di UBI Banca capace, peraltro, di illuminare tutte le altre evidenze di matrice cartolare e tecnica onde predicare, appunto, la sussistenza di un patto associativo taciuto per oltre sei anni alle Autorità di vigilanza.

Si spiega così, linearmente, perché il Pubblico Ministero, nell'introdurre i resoconti Lucchini, ne abbia affermato l'*insostituibile valenza probatoria* nonché la loro *efficacia probatoria straordinaria* utilizzando, infatti, i dati conoscitivi da essi ricavabili in modo del tutto prevalente per offrire la prova del patto parasociale.

Chiarita la rilevanza del mezzo di prova, appare quindi logicamente preliminare la risoluzione dell'eccezione di inutilizzabilità di tale strumento di conoscenza processuale sollevata nel corso delle discussioni da alcune difese.

In particolare, si è osservato come tale documento, non propriamente proveniente dall'imputato in quanto oggetto di sequestro, contenga un'eterogeneità di fonti conoscitive posto che l'estensore riferisce di fatti, ricostruisce incontri, elabora valutazioni, riporta pensieri propri e altrui ma anche

¹¹¹ Jannone Giorgio (udienza del 12.3.2019) ha riferito di come avesse presunto l'esistenza del patto occulto sulla base, in sostanza, del fatto che le candidature risultassero suddivise tra le derivazioni ex BPU ed ex BLP: si trattava, però, di una regola sociale vincolante del tutto ignota, evidentemente, al testimone. Resti, sentito all'udienza del 20.2.2019, si è limitato a fare riferimento a sue personali sensazioni: *PUBBLICO MINISTERO – Nel corso, diciamo così, della sua partecipazione al Consiglio di sorveglianza e nell'ambito di questi Comitati gli organi societari erano autonomi? Come venivano prese le decisioni all'interno degli organi societari? Cioè se ci può riferire? TESTIMONE RESTI – È evidentemente una domanda molto difficile. Quello che posso dire è che in alcuni casi c'era una discussione abbastanza aperta, con possibilità di incidere sul risultato finale; in altri casi, invece, c'era la sensazione che ci fosse una decisione già presa e che fosse estremamente difficile modificarla. Ripeto, una sensazione in relazione a specifici avvenimenti, che se volete posso riferire, ma comunque una mia personale valutazione; PUBBLICO MINISTERO – Ci sono appunto altre decisioni, oltre ai profili di governance, in cui le decisioni erano preconfezionate in Consiglio? TESTIMONE RESTI – Ebbi questa sensazione diverse volte, sì, in relazione ad altri fatti.* Richiesto di approfondire, tuttavia, il teste ha fatto un riferimento oltremodo vago alla modifica del regolamento del Comitato Nomine del 2014 (quella, cioè, che a detta dello stesso Pubblico Ministero avrebbe messo fine a qualunque disallineamento) e a un intervento in materia di *policy* della Banca con riferimento alla vendita di armi. Nel complesso, il testimone è apparso per lo più dolersi di una maggioranza a suo dire sorda alla voce della minoranza, non fornendo alcun elemento concreto per sostenere l'ipotesi del patto associativo esterno. Non dissimile, sul punto, il contributo di Masnaga Giuseppe (udienza del 20.2.2019), storico direttore generale di Banca Popolare di Bergamo in quota ex BPU, allontanato poco prima della tornata elettorale del 2013 (su tale snodo si tornerà nel capitolo dedicato al capo F)). A domanda relativa a decisioni operative prese dalla Banca su influenza di interessi esterni o addirittura assunte fuori dagli organi sociali, così si è espresso il testimone: *Su due piedi, mi vien difficile darle una risposta, dovrei riflettere a lungo e cercare nella memoria degli esempi. In questo momento non sarei in grado di...*

dichiarazioni (talvolta riferibili a taluno degli odierni imputati) da lui direttamente udite o comunque apprese da terzi nonché contenute dichiarativi propri o altrui riferibili *erga alios*. Secondo alcune letture difensive, quindi, l'utilizzazione del memoriale Lucchini risulterebbe in contrasto con gli artt. 111 co. 4 Cost. e 526 co. 1 bis c.p.p. non essendosi l'imputato sottoposto ad esame ed avendo così sottratto agli altri imputati la possibilità di un confronto dibattimentale (è stato richiamato, in proposito, il principio di diritto espresso da Cass. sez. I n. 12305/2020). Si è poi osservato come, anche a voler superare il tema della generalizzata inutilizzabilità degli appunti, le dichiarazioni accusatorie contenute in un documento manoscritto proveniente dall'imputato, solo peraltro ove spontaneamente esibito e non già, come nel caso di specie, coattivamente appreso, siano utilizzabili nei confronti dello stesso dichiarante secondo le regole di cui all'art. 192 co. 1 c.p.p. mentre le affermazioni *contra alios* assumano, a tutto concedere, valore di mero indizio da corroborare con ulteriori riscontri probatori esterni ed individualizzanti (si è richiamata Cass. sez. IV n. 9174/2011). Il tema, nell'opinione del Collegio, va diversamente impostato e da ciò consegue l'infondatezza delle argomentazioni difensive esposte.

Va anzitutto rilevato come il principio di diritto dettato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalle difese (segnatamente: Cass. sez. I n. 12305/2020) sia stato elaborato con riferimento a una fattispecie concreta affatto diversa da quella che ci occupa e, segnatamente, con riguardo alle sorti processuali di un memoriale a contenuto confessorio ed eteroaccusatorio vergato da un coimputato condannato in via definitiva per gli stessi fatti. È quindi palese come il principio di diritto invocato non si possa affatto traslare nel presente processo per governare l'utilizzo della prova rappresentata dai diari di Lucchini perché tali appunti non contengono affatto chiamate di correo o, comunque, affermazioni *contra alios* scritte da persona sottoposta ad indagine o imputata al momento del loro confezionamento quanto, piuttosto, annotazioni di fatti, anche di natura dichiarativa, e di considerazioni preesistenti alla genesi del procedimento a partire dalle quali l'accusa trae elementi utili per sostenere l'esistenza di un patto parasociale e, solo indirettamente, per formulare poi una contestazione di ostacolo per omessa comunicazione di quel patto¹¹².

Ciò detto, il diario di Lucchini integra un tipico mezzo di prova di natura documentale acquisito agli atti del dibattimento ex art. 234 c.p.p.

Come noto, il documento rappresenta un *fatto*, concetto quest'ultimo da intendersi in senso ampio come da tempo chiarito dalla Corte Costituzionale secondo cui, appunto, l'art. 234 c.p.p. non autorizza discriminazioni tra diverse realtà rappresentate e, segnatamente, tra rappresentazione di fatti naturalistici e rappresentazione di dichiarazioni (così Corte Costituzionale, sentenza n. 142/1992).

Consegue da ciò come, in linea di principio, ben possa costituire prova documentale qualsiasi documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni di scienza.

¹¹² Lo sostiene, peraltro, anche la difesa UBI nella memoria conclusionale: *Giova premettere che i c.d. appunti di Lucchini allegati alla consulenza del dott. Giannattasio, e analizzati dal consulente della Banca, non recano, in realtà, dichiarazioni auto o eteroaccusatorie nei confronti di persone – amministratori o soci – circa il compimento di atti di illecito condizionamento degli organi gestori di Ubi Banca.*

Fatta questa premessa, superato il problema dell'utilizzabilità dei resoconti sequestrati, è conseguente ritenere che il risultato probatorio ricavabile dal mezzo di prova documentale rappresentato dal diario Lucchini risulti intrinsecamente legato alla natura del dato conoscitivo contenuto nel documento stesso.

Devono, quindi, isolarsi alcune classi di informazioni dovendosi, per ciascuna di esse, procedere a considerazioni differenziate.

Il documento può infatti rappresentare un *fatto naturalistico*, segnatamente un incontro, una riunione, una certa condotta, o un *fatto dichiarativo*, cioè un discorso o una frase pronunciata da colui che redige il documento o da terzi.

Tali fatti, nella loro storicità, ben possono essere ritenuti provati ove si superi in senso positivo il giudizio di attendibilità. È chiaro, però, come la natura del fatto riportato nel documento incida in modo diverso sul risultato probatorio in concreto conseguibile.

Ad esempio, si riscontrano nel diario di Lucchini diverse situazioni paradigmatiche: I) vengono riportati fatti di cui Lucchini ebbe diretta conoscenza per avervi assistito; II) vengono riportate dichiarazioni di terzi che Lucchini ricevette direttamente nel corso di personali interlocuzioni o per avervi assistito; III) vengono riportati fatti o citate dichiarazioni delle quali Lucchini acquistò conoscenza *de relato* per averle apprese da terzi.

Nel caso *sub* I) il giudizio positivo sulla credibilità di Lucchini e sull'attendibilità oggettiva di quanto descritto nel resoconto conduce alla prova del fatto rappresentato. Nel caso *sub* II), pur valendo i medesimi criteri testé espressi, la prova a cui può giungersi attiene alla verità dell'accaduto (cioè la percezione di quella dichiarazione) ma, quanto alla veridicità intrinseca della dichiarazione attribuita da Lucchini a terzi, occorre maggior prudenza e una valutazione di contesto in quanto della conformità a verità di una dichiarazione assume la responsabilità il dichiarante e non già colui che quella dichiarazione riceve. Inoltre, in tal caso, va sempre considerata la possibilità di un fraintendimento del pensiero altrui o, comunque, la possibilità che venga riportato un aspetto particolare o che un aspetto venga enfatizzato a discapito di un altro secondo la sensibilità di colui che tale pensiero altrui annota. Nel caso *sub* III) poi occorre ovviamente considerare la mediazione di un terzo (per quanto indicato specificamente da Lucchini diversamente si avrebbe una voce corrente nel pubblico) essendo quest'ultimo la fonte di conoscenza in ordine a quanto dichiarato da una quarta persona (si pensi ai casi, non infrequenti, in cui Lucchini annota che Tizio gli ha riferito di aver avuto un'interlocuzione con Caio e ne riporta poi i contenuti per come, appunto, gli sono stati riferiti da Tizio).

Le pagine del diario Lucchini contengono poi *opinioni* tecniche o di fatto, nonché *impressioni*, *giudizi*, *considerazioni* formulate dallo stesso Lucchini o da terzi.

In tal caso, il risultato probatorio ricavabile, sempre superato il giudizio di attendibilità, è limitato al fatto che in quel momento Lucchini avesse maturato un certo convincimento in relazione a una situazione specifica o a una determinata tematica. La valutazione soggettiva contenuta nel testo non può invece essere elevata a prova del fatto storico.

Infine allorquando, invece, si riscontrino nei resoconti Lucchini vere e proprie voci correnti nel pubblico relative a fatti o informazioni che Lucchini riferisce di aver appreso, ad esempio, in *ambiente bresciano*, va predicata, *in parte qua*, l'inutilizzabilità di quel frammento del diario per la prova del fatto, fatto salvo per quello che, in quel momento storico, Lucchini riteneva di conoscere (ad esempio, come si vedrà con riferimento al capo F), le notizie raccolte su presunte azioni illecite di Masnaga a favore della Lista 3) non conducono alla prova di quei fatti, ma consentono di ritenere che tale fosse il convincimento diffuso tra gli amministratori ex BPU).

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene come i resoconti Lucchini risultino, nel complesso, soggettivamente ed oggettivamente attendibili specie ove si trascuri una lettura atomistica degli appunti in favore di una lettura d'insieme di tutte le pagine del diario confluite negli atti del dibattimento.

Plurimi, del resto, risultano gli elementi a sostegno di tale conclusione.

Quanto alla genesi, si tratta di appunti cronologicamente ordinati attraverso i quali Lucchini tenne meticolosa traccia delle vicende del gruppo UBI per un lungo periodo temporale compreso almeno tra il 2007 al 2016 nel corso, quindi, dei tre mandati durante i quali Lucchini rivestì posizioni di vertice in UBI. Si tratta, quindi, di una raccolta di appunti ad uso privato funzionale ad avere memoria storica dello svolgersi degli accadimenti riguardanti l'intero spettro di attività di UBI secondo un metodo di lavoro sviluppato con estrema cura dall'imputato lungo tutta la sua carriera professionale di commercialista ed amministratore di banca (così Lucchini in occasione delle spontanee dichiarazioni: *Ho adottato tale metodo di lavoro nello svolgimento di tutta la mia attività professionale per consentirmi, a distanza di anni, di ricostruire la genesi e l'evoluzione delle pratiche*¹¹³).

È lo stesso Lucchini, poi, a chiarire con precisione la quantità di appunti vergati nonché a rappresentare, in modo accurato, il compendio documentale confluito nel fascicolo del dibattimento rilevandone lo scarto rispetto al complessivo numero dei resoconti: *Faccio presente che, al fine di redigere la memoria 2017, mi sono avvalso di circa 700 appunti, per un totale di 5 mila pagine, riguardanti le vicende della Banca, che per una compiuta lettura degli eventi sarebbero tutti da leggere. Di tutto questo materiale il Pubblico Ministero ha depositato per la fase dibattimentale 237 appunti, che al netto delle duplicazioni, che sono 71, diminuiscono a 166. Fra gli appunti depositati dal Pubblico Ministero sono presenti 27 appunti, di cui 6 duplicati, allegati all'annotazione finale della Guardia di Finanza del 23/07/2015, e 22 allegati alla relazione del dottor Giannattasio, depositata in data 14/04/2015. Di questi, 16 sono comuni, mentre 6 sono stati utilizzati solo dal C.T. del P.M., e 5 solo dalla GdF, per un totale complessivo di 27 appunti ... Poiché il materiale depositato dal Pubblico Ministero non era aggregato cronologicamente, lo sappiamo, il Tribunale ha chiesto alla parte più diligente di procedere al suo riordino, al fine di consentire un'organica lettura, comprendendo, oltre agli appunti depositati dal Pubblico Ministero, anche quelli prodotti dallo scrivente con la memoria 2017, dai legali durante le udienze, numero 7, 18 con la mia memoria e 7 nelle udienze, per un totale di 262 documenti, di cui 88 duplicati. Con la fondamentale*

¹¹³ Udienza del 16.2.2021.

collaborazione del mio coadiutore, ragioniere Rota Conti, già Responsabile Audit di BPU e di UBI fino al 2008, mi sono fatto carico di tale ricostruzione, che ha richiesto molto tempo e impegno e che è stato depositato ufficialmente in data odierna. Al fine di consentire al Tribunale una lettura non discontinua degli eventi accaduti, compresi argomenti o periodi trascurati dal Pubblico Ministero e dalla GdF, ho aggiunto ai 174 documenti 11 nuovi appunti, per un totale di 185 appunti¹¹⁴.

I resoconti verranno quindi richiamati nel corso della seguente esposizione secondo l'ordine numerico dalla difesa Lucchini.

Quanto alla forma Lucchini, il quale si rivolge negli appunti a se stesso attraverso le iniziali *IL*, ebbe sempre cura di indicare, in premessa di ogni resoconto, la fonte o la situazione (spesso anche l'ora) da cui emergono le informazioni riportate poi nello scritto, nonché gli interlocutori, talvolta indicati nominativamente, talaltra mediante il richiamo a gruppi di lavoro¹¹⁵. A titolo meramente esemplificativo si possono qui richiamare tre *incipit*, uno tratto dall'appunto n. 1 della produzione della difesa Lucchini (dicembre 2007), uno dall'appunto n. 68 (luglio 2012) e uno dall'appunto n. 185 (giugno 2014) a segnalare una sostanziale continuità temporale nello stile redazionale del diario. La precisione con cui Lucchini ricostruì i fatti rende poi quasi tutti gli incontri facilmente verificabili e ciò depone per una forte attendibilità complessiva del diario. Si noti, peraltro, come non siano emerse in dibattimento smentite sostanziali da parte dei coimputati pur a fronte dei numerosi incontri, spesso ricchi di contenuti, rispetto ai quali Lucchini non esitò a ricostruire il pensiero dei presenti, molti dei quali imputati nel presente processo, e le rispettive prese di posizione.

Gli appunti di maggior consistenza risultano poi rigorosamente suddivisi in paragrafi e ciò al fine non solo di rendere più chiara l'esposizione ma, appunto, in modo tale da riferirne il contenuto alla fonte riportata in esordio. Trattasi di un altro elemento indicativo di particolare attendibilità del resoconto. Già queste note preliminari dimostrano, quindi, la notevole precisione dell'imputato e la cura profusa nella redazione del diario tanto che, in talune occasioni, Lucchini stesso rappresentò di aver consegnato ai suoi interlocutori copia di un appunto relativo ad un incontro precedente onde condividere la memoria storica dell'evento, segno questo ulteriore dell'attendibilità complessiva del resoconto (cfr., ad esempio, resoconto Lucchini n. 167).

Quanto ai contenuti, le pagine del diario Lucchini risultano sovente ampie e puntuali nella ricostruzione degli accadimenti.

Non si tratta, infatti, di ricostruzioni limitate al personale punto di vista dell'imputato che, al contrario, era solito approfondire le obiezioni e le diverse sensibilità maturate dai suoi interlocutori sui temi oggetto di valutazione e ciò al precipuo fine di poter ricostruire, ad anni di distanza, l'effettivo svolgersi di processo decisionale intorno a un tema individuato.

¹¹⁴ Udienza del 16.2.2021.

¹¹⁵ Si pensi ai riferimenti alla *Commissione* per indicare, appunto, il gruppo di lavoro costituito sotto la direzione di Zanetti Emilio o, ancora, all'espressione *Team 5* utilizzata da Lucchini per individuare un comitato ristretto composto dai consiglieri di gestione ex BPU Frigeri, Gusmini e Lupini nonché dai consiglieri di sorveglianza Moltrasio e Lucchini fino all'aprile 2013 quando, a seguito del rinnovo delle cariche sociali, Lucchini ricorse invece all'espressione *Team* per individuare, dopo la tornata elettorale dell'aprile 2013, un analogo gruppo di lavoro composto da otto membri cioè dai consiglieri di sorveglianza e di gestione di derivazione ex BPU.

Tale rilievo, pur deponendo nel senso della generale affidabilità di quanto riportato negli appunti, induce però a non limitare mai l'analisi ad una singola pagina del diario proprio perché la progressività e la puntigliosità nella ricostruzione dei processi ne svela sovente le contraddizioni, i ripensamenti, i cambi di rotta, circostanze queste del tutto coerenti con una narrazione *in fieri* degli accadimenti.

Si nota poi come Lucchini sia persona dotata di una notevole abilità di scrittura nonché particolarmente puntigliosa nel tratteggiare i fatti come dimostra l'indulgere, non infrequente, su aspetti del tutto secondari o marginali, circostanza che, tuttavia, dimostra l'effettività dell'interlocuzione, la stesura quasi contestuale del resoconto rispetto agli eventi descritti e l'analiticità nell'esposizione dei fatti.

A stupire, poi, è la mole numerosissima di elementi di coerenza esterna raccolti nel processo a testimonianza non solo del genuino intento di verità con cui l'imputato redasse gli appunti, ma anche a riprova della sostanziale fedeltà degli stessi nella rappresentazione dei fatti.

La mera lettura delle pagine che seguono consente di verificare la numerosità dei riscontri (a titolo di mero esempio: molti avvenimenti descritti nel diario trovano puntuale conferma, nei loro contenuti, in atti ufficiali del Consiglio di Sorveglianza o del Consiglio di Gestione; di altri ancora si ha conferma da più fonti di prova (ad esempio i verbali di ABLP, ma anche, lo si vedrà meglio nel prosieguo con riferimento all'incontro del marzo 2014 a casa Polotti, le intercettazioni telefoniche). Infine, si osserva come le stesse difese che si sono più diffusamente confrontate con il merito degli appunti Lucchini non ne abbiano contestato la sostanziale affidabilità e precisione, segnalando anzi come dagli appunti si traggano piuttosto elementi di favore per gli imputati ed appuntando le (peraltro contenute e spesso generiche) considerazioni critiche alle parti in cui traspare in modo prevalente la posizione soggettiva dell'imputato o i suoi personali giudizi su persone o situazioni (di alcune espressioni enfatiche, che hanno dato adito a letture suggestive, si dirà nel prosieguo dell'esposizione).

Va ribadito, quanto alla posizione rivestita dall'estensore del diario, come il Collegio non trascuri affatto la circostanza secondo cui nel corso della ricostruzione di alcune fasi storiche, specie quella temporalmente collocabile tra il 2012 e il 2013, Lucchini fu tutt'altro che un mero osservatore neutrale.

Ad esempio, nel corso del processo prodromico al rinnovo delle cariche sociali del 2013, Lucchini passò dal rivestire un ruolo propulsivo, particolarmente accentuato all'inizio del processo di formazione della lista istituzionale, ad uno molto più marginale ed isolato tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. Coltivò precise aspirazioni, in particolare quella della collegialità nell'elaborazione delle candidature ex BPU in parte tradita dallo svolgersi degli eventi che interessarono la c.d. Commissione Zanetti dalla quale finì, infatti, per rassegnare le dimissioni. Fu lui, da un lato, uno dei forti sostenitori di un necessario raccordo tra la Commissione Zanetti e l'associazione bergamasca e, dall'altro, fu forse il principale propulsore di un dialogo formalizzato con l'associazione bresciana al fine di ridurre il rischio di intese al vertice tra Bazoli e Faissola da un lato e Zanetti e Calvi dall'altro e così limitare il rischio, secondo l'imputato sempre attuale, di un sopravvento bresciano nel controllo della banca.

Manifestò, a tratti, risentimenti verso Zanetti e, per certi versi, anche nei confronti di Calvi, padri fondatori che avrebbero dovuto, a suo giudizio, lasciare maggiore spazio nell'individuazione delle candidature a nuove figure tra cui, appunto, Moltrasio, Santus e lo stesso Lucchini. Infine, nonostante ripetute dichiarazioni di indisponibilità, fu inserito, all'ultimo, nella lista dei candidati ex BPU al Consiglio di Gestione.

Tali considerazioni, però, pur nel complesso vere, non si traducono affatto nel privare di attendibilità soggettiva il diario di Lucchini risultando però utili per un approccio critico e consapevole ai contenuti dei resoconti.

In definitiva, il Collegio reputa il diario di Lucchini, sfronato dalle componenti più marcatamente soggettive, una fonte di prova genuina ed estremamente attendibile per la ricostruzione degli eventi di interesse processuale.

3.4. Fatte queste precisazioni, il Collegio è quindi chiamato a verificare se il patto parasociale descritto nell'imputazione sia mai stato stipulato.

La prova di tale accordo si dovrebbe ricavare, in via inferenziale, dai comportamenti assunti dagli imputati in relazione a due classi di condotte: l'influenza gestoria (*id est* l'eterodirezione associativa della Banca) e il processo di individuazione delle nomine alle cariche di vertice dell'istituto di credito. La prova di un'azione sinergica dei due enti collettivi sui versanti gestori e sul piano delle nomine dovrebbe quindi, in tesi d'accusa, condurre alla prova in fatto dell'intesa e, conseguentemente, alla sua possibile qualificazione in termini di patto parasociale non comunicato.

Giova, allora, ripercorrere le risultanze istruttorie, i cui elementi verranno esposti in ordine prevalentemente cronologico (distinguendo, in sostanza, tre periodi temporali: 2009 – 2012; 2012 – aprile 2013; 2013 – 2015), tenendo però distinti questi due aspetti.

L'analisi della prova sarà infine completata in un paragrafo conclusivo di taglio diacronico.

Ciò detto, se il tema delle nomine si rivela molto più circoscritto, per quanto ancora non esaurito, alla luce delle conclusioni già raggiunte nei paragrafi precedenti in ordine alla perdurante vigenza sul piano delle regole societarie del principio di pariteticità tra le derivazioni, il tema dell'eterodirezione esterna della Banca merita, anzitutto, di essere inquadrato alla luce di un'imputazione in cui si apprezza una parziale sovrapposizione tra fattispecie concreta suscettibile di essere sussunta nel tipo legale e proiezione probatoria della stessa.

Infatti, si rileva come lo sviluppo decisionale collegato alle *questioni aziendali*, processo che l'accusa vede incastonato nella dialettica tra le associazioni, non assuma, *ex se* considerato, rilievo penalistico: tale aspetto, piuttosto, degrada a tema di prova rispetto al nucleo dell'imputazione rappresentato dalla stipula di una specifica tipologia di patto parasociale non ostenso alle Autorità di vigilanza di settore. Se poi si analizza il percorso probatorio articolato dall'Accusa se ne scorgono evidenti limiti già sul piano dell'impostazione generale.

Da questo punto di vista infatti la prova, per via inferenziale, di un patto parasociale avente per effetto un'influenza dominante sulla Banca avrebbe richiesto, da un lato, l'individuazione di specifici versanti gestori ritenuti attinti da influenze esterne e, dall'altro, la ricostruzione accurata del percorso decisionale relativo a tali aspetti onde poterne non solo verificare la genesi e lo sviluppo in un

perimetro d'intesa tra i due aggregati collettivi ma, passaggio non meno importante, al fine di sondarne la successiva, in ipotesi d'accusa acritica e passiva, ricezione da parte degli organi sociali competenti.

Si tratta di due passaggi fondamentali ed entrambi necessari per ricostruire processualmente un sindacato di gestione.

Di tale percorso ricostruttivo, tuttavia, si ha traccia solo con riferimento alle nomine sociali di vertice in occasione del rinnovo del 2013 e, in modo però alquanto più disorganico, con riferimento al passaggio di UBI dal sistema federale al modello della banca unica.

Questo spiega perché su questi due nuclei probatori si concentreranno i maggiori rilievi.

Quanto, invece, a tutte le altre *maggiori questioni aziendali* asseritamente vagliate nei contesti associativi, si rileva, anzitutto, come esse non si siano tradotte in alcun approfondimento istruttorio riferibile alla genesi e allo sviluppo di operazioni di carattere strettamente gestorio tipiche dell'attività bancaria (ad esempio: scelte in materia di erogazione di credito, di gestione dei rischi finanziari, di posizionamento sul mercato, di aumento di capitale). I riferimenti emersi nel processo, in modo occasionale e disordinato, ad operazioni di gestione corrente della Banca non hanno, del resto, prodotto alcun risultato utile per l'accusa¹¹⁶.

Le altre tematiche societarie menzionate in via esemplificativa nell'imputazione¹¹⁷ non hanno parimenti trovato concretezza processuale non essendo peraltro state esaminate, in sede di indagine, le effettive modalità con cui gli organi sociali di UBI avessero, nel tempo, affrontato tali questioni e ciò a prescindere dalla natura stessa delle questioni, il cui esame impone un fisiologico confronto tra amministratori e soci (o, venendo in rilievo una società cooperativa con voto capitario, gruppi di soci) trattandosi di materie aventi epiloghi di natura assembleare¹¹⁸.

Così infatti si è espresso, in merito all'eventuale verifica effettuata in sede di indagine avente ad oggetto il livello di discussione all'interno degli organi sociali di UBI con riferimento al tema del superamento del modello federale (ma con considerazioni a ben vedere estensibili a tutte le questioni aziendali), il col. Procucci: *No, a noi l'indagine che abbiamo svolto e che ha preso in considerazione,*

¹¹⁶ Ad esempio, la questione relativa al possesso, da parte di UBI, di azioni di Intesa San Paolo (che la Banca, in realtà, aveva ereditato dalla fusione con BLP) e, soprattutto, quello relativo alle modalità di gestione di quel pacchetto, è rimasta priva di qualunque serio approfondimento dibattimentale (stessa sorte, del resto, per altre operazioni quali, ad esempio, le cartolarizzazioni) di talché nulla può dirsi se non constatarsi come non siano emerse indicazioni di vigilanza sulle modalità di appostamento o sull'opportunità, o meno, di adottare una diversa strategia economica rispetto a tale partecipazione. Si tratta, peraltro, di un tema adombrato fuggacemente nel corso della requisitoria con riferimento alla posizione di Bazoli (in ordine al capo C) dell'imputazione e non già con riguardo al presunto accordo associativo. Peraltro, sollecitato dal Pubblico Ministero, così ha risposto il testimone Masnaga in ordine a potenziali ritardi nella vendita del titolo per presunte interferenze di Bazoli: *No, questo non lo voglio dire. Questo non lo voglio dire, non lo posso sapere.*

¹¹⁷ In particolare: il modello duale (con la conseguente ripartizione delle funzioni tra gli organi apicali del gruppo), il modello federale (in particolare il tema del passaggio alla c.d. banca unica), le modifiche dello statuto (anche alla luce delle indicazioni medio tempore pervenute dalla Banca d'Italia), la forma societaria (cioè il passaggio dalla forma cooperativa a quella di società per azioni) nonché, infine, le nomine di vertice (in particolare, come vedremo, viene in rilievo il processo di formazione della lista del CdS in occasione del rinnovo degli organi sociali nell'aprile del 2013).

¹¹⁸ Come del resto vale anche per il superamento del modello federale tramite operazioni di fusione per incorporazione delle controllate nella capogruppo.

tra le tante cose, anche un'interlocuzione in tema di banca federale e banca unica, ci è servita, come tante altre cose, per verificare il contesto reale in cui queste decisioni maturavano, e cioè... ...
DIFESA, AVV. ALLEVA – Allora la mia domanda è se voi abbiate fatto un'indagine all'interno di UBI sul tema della discussione su questo punto. TESTIMONE PROCUCCI – No, l'ho detto anche stamattina... (...) Non abbiamo seguito i passi dell'istruttoria su banca federale e banca unica all'interno di UBI. (...) DIFESA, AVV. ALLEVA – Non è in grado, molto bene. E non avete neanche verificato se e in quali sedute del Consiglio di sorveglianza o del Consiglio di gestione, o di altri organi della banca, si sia trattato e come si sia trattato questo tema? TESTIMONE PROCUCCI – Non ricordo che siano stati esaminati documenti ufficiali in questo senso. DIFESA, AVV. ALLEVA – Cioè non avete richiesto verbali di Consiglio di sorveglianza, di Consiglio di gestione, zero? TESTIMONE PROCUCCI – Ai nostri fini non era rilevante¹¹⁹.

Chiarite queste criticità metodologiche, va quindi rilevato come la prova funzionale alla ricostruzione del patto parasociale collassi, in definitiva, sui resoconti di Lucchini, su qualche verbale delle associazioni e su frammenti di intercettazioni telefoniche successive di circa cinque anni il *dies a quo* della contestazione. Si è del resto già notato, nella valutazione del peso probatorio dei resoconti Lucchini, come non si scorga traccia in atti di prove dichiarative a carico degli imputati capaci di ricostruire con efficacia e precisione la sagoma del presunto patto parasociale.

Deve quindi conclusivamente segnalarsi come la piattaforma conoscitiva a disposizione del Tribunale risulti, in assoluta prevalenza, di tipo documentale e questo spiega perché non si renda affatto necessario procedere con l'esposizione analitica delle diverse letture dei documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento offerte dai consulenti tecnici, poi riprese ed approfondite nelle memorie difensive nonché nelle discussioni, essendosi tali contributi risolti nell'organizzazione logica e cronologica della documentazione e poi, in sostanza, nell'interpretazione di documenti cui il Collegio ha pieno e diretto accesso.

3.5. Muovendo dal periodo 2009 – 2012, è ormai noto come, secondo l'accusa, la modifica statutaria del 9.5.2009 avrebbe determinato le condizioni per la stipulazione dell'accordo parasociale occulto tra le associazioni ABLP e Amici di UBI.

Secondo quanto sostenuto dalla parte pubblica nel corso della discussione, la prova della genesi del patto si ricaverebbe, in via documentale, dalla lettura del verbale del comitato ristretto di ABLP risalente, in particolare, al 8.5.2009.

Sul punto, s'impone una notazione preliminare: il col. Procucci, nel corso della sua escussione dibattimentale, ha fatto riferimento espresso al verbale del Consiglio Direttivo di ABLP dell'8.5.2009 di cui, in sede di perquisizione e sequestro, furono trovate diverse versioni (così il col. Procucci *Questi tre allegati non sono altro che altri tre verbali, tre bozze di verbale reperite all'interno della documentazione informatica di Associazione Bancaria Lombarda e Piemontese*)¹²⁰.

Il Pubblico Ministero, nel corso della requisitoria, ha sostenuto come la presenza di tre versioni differenti del verbale dimostrerebbe come *la verbalizzazione delle riunioni del direttivo di ABLP* [non

¹¹⁹ Udienza del 7.5.2021.

¹²⁰ Udienza del 17.4.2019.



fosse] sempre aderente all'effettivo sviluppo e contenuto decisorio della discussione avuta nel consiglio direttivo, proprio al fine di non lasciare traccia scritta di valutazioni, interventi, considerazioni¹²¹. In particolare, l'Accusa ha rilevato come la prima bozza del verbale contenga un passaggio relativo proprio all'accordo di imminente stipulazione tra l'associazione bresciana e quella bergamasca.

Se ne riporta, per pronto riferimento, il testo: *Il Presidente Bazoli esprime l'opinione che a seguito delle nuove norme statutarie come di fatto divenga essenziale concordare con la parte bergamasca tutte le soluzioni per le problematiche che si evidenzieranno in futuro. Rileva che tutto il sistema di accordi che era stato messo in piedi per la fusione dei due Gruppi bancari non è accettato da Banca d'Italia, compresi anche gli accordi che hanno dato luogo alla nascita della nostra Associazione. Banca d'Italia vuole oggi una "uniformità delle regole di governance" nelle Banche italiane e questo è in contrasto con l'attuale ruolo della nostra Associazione*

Nel testo oggetto di approvazione definitiva lo stesso passaggio, tuttavia, fu emendato come segue: *Il Presidente Bazoli esprime l'opinione che a seguito delle nuove norme statutarie sarà molto importante la ricerca di soluzioni condivise fra le varie componenti della banca per le problematiche che si evidenzieranno in futuro. Rileva che tutto il sistema di accordi che era stato messo in piedi per addivenire alla fusione dei due Gruppi bancari non è oggi accettato da Banca d'Italia, compresi anche gli accordi che hanno dato luogo alla nascita della nostra Associazione. Banca d'Italia vuole oggi una "uniformità delle regole di governance" nelle Banche italiane e questo porterà anche ad una revisione dello statuto della nostra Associazione.*

Ancora, per quanto di stretto interesse per il discorso che si sta svolgendo, si rileva come anche il seguente passaggio, presente nella bozza originale del verbale di ABLP, fosse stato espunto dalla versione finale del documento: *Faissola: Il principio di pariteticità dovrà comunque essere rispettato e su questo vi è concordanza anche da parte degli esponenti di derivazione BPU¹²².*

Bazoli: Noi troviamo da parte bergamasca una piena adesione alla parte concettuale dei nostri accordi e inoltre c'è un supporto preciso tra la nostra Associazione e i nostri rappresentanti. Ci sarà una successione di impegni che si lega alla situazione esistente.

Faissola: la nostra Associazione dovrà garantire una sua presenza e nell'ambito di questo i membri dovranno appartenere alla Associazione. Inoltre ci sono aspetti reputazionali molto importanti e l'interesse delle due componenti la fusione è quella di essere d'accordo.

Non subì invece modifiche il passaggio di seguito riportato presente in tutte le versioni del documento in esame: *Esiste il problema che l'accordo duri nel tempo e la pariteticità è una garanzia precisa e quanto è stato stabilito ha un valore di "buona fede" tra le persone. Sono patti tra gentiluomini quelli su cui si fonda la nascita di UBI.*

¹²¹ Cfr requisitoria PM del 16.4.2021. Si tratta del doc. 21 produzioni PM (cfr. produzione PM udienza del 17.4.2019). La difesa Bazoli, nel doc. 24.a depositato in sede di repliche all'udienza del 14.9.2021, ha versato in atti una tabella di confronto tra le varie bozze del verbale in questione.

¹²² Nel testo finale si legge invece: *Faissola: Il suddetto principio di pariteticità definito dall'accordo di fusione è riconosciuto come cardine dai suoi sottoscrittori.*

Ora, a tacere del fatto che tal presunta operazione di doloso occultamento delle informazioni contenute nel verbale appare, nel complesso, priva di logica specie considerandosi il fatto che, da un lato, si sarebbe potuto evitare del tutto di lasciare una traccia scritta conservando, peraltro, la copia originale del verbale per diversi anni e che, dall'altro, il riferimento testuale all'accordo, proiettato anche al futuro ed avente valore di buona fede tra i soggetti che avevano costituito UBI (dove l'ovvio riferimento alla componente ex BPU), fu conservato anche nella versione definitiva del verbale, nello svolgere le seguenti riflessioni si terrà conto del tenore del documento nella versione originaria ritenuta dalla pubblica Accusa maggiormente indicativa della genesi del patto parasociale occulto.

A giudizio del Collegio, tuttavia, dalla lettura del documento non si trae in realtà alcuna prova dell'intervenuta stipula di un patto parasociale del tipo di quello descritto nell'imputazione.

Il documento in oggetto va, in primo luogo, collocato nel tempo: il giorno successivo a quello della verbalizzazione si sarebbe infatti tenuta l'assemblea straordinaria dei soci funzionale ad approvare, tra le altre, la modifica dell'art. 49 dello statuto cui sarebbe conseguito, sul piano quanto meno formale, un significativo ridimensionamento del ruolo di ABLP. Deve rinviarsi integralmente, con riferimento a questi aspetti, a quanto già chiarito nei paragrafi precedenti bastando qui rilevarsi come Bazoli, in quell'occasione, avesse rappresentato agli altri membri del consiglio direttivo di ABLP le ragioni delle modifiche statutarie e regolamentari intervenute su impulso della Banca d'Italia, richiamando l'esigenza di uniformità della *governance* richiesta dalla Banca d'Italia (cioè l'esigenza di assetti di governo per le banche popolari tra loro non dissimili), prospettando altresì la necessità di *accordi con la componente bergamasca del gruppo* e delineando il ruolo che, in tale mutato contesto regolamentare, sarebbe in concreto spettato ad ABLP.

La pubblica Accusa intravede nei tre passaggi del documento originale sopra riportati una prova dell'intervenuta stipula dell'accordo parasociale tra ABLP e Amici di UBI.

A tale conclusione la Procura perviene, in sostanza, sulla base di due passaggi.

Il primo passaggio attiene, per certi versi, al movente dell'accordo: la Banca d'Italia avrebbe richiesto il superamento del principio di *pariteticità tra le derivazioni* così compromettendo, in radice, il sistema degli accordi genetici su cui UBI Banca era stata fondata. Sarebbe pertanto emersa l'esigenza urgente di ricercare un accordo con la *parte bergamasca* funzionale a perpetrare nel tempo, sul piano a questo punto parasociale, la regola della pariteticità che l'organo di vigilanza richiedeva, al contrario, di superare sul piano delle regole societarie mediante l'intervento statutario e, a cascata, regolamentare. Si spiega quindi, nella logica dell'imputazione, la volontà degli imputati di proiettare nel tempo ed in modo occulto il vecchio schema di *governance*. Non a caso una parte rilevante dell'oggetto del patto parasociale come descritto nell'imputazione afferisce proprio ai principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza "risuscitati", nell'argomentare dell'accusa, per effetto dell'accordo extrasociale.

Si tratta di un'impostazione infondata: la Banca d'Italia non impose affatto ad UBI il superamento del principio di pariteticità tra le derivazioni che infatti rimase, nella piena consapevolezza dell'Autorità di settore e all'esito di un percorso di aggiornamento regolamentare condotto sotto la diretta osservazione della Banca d'Italia, una regola sociale iscritta nel tessuto ordinamentale

dell'ente regolato declinata, nelle sue modalità operative, nel regolamento del Comitato Nominie nella versione modificata del 21.12.2009 a seguito della novella statutaria che incise sull'art. 49 dello statuto.

È quindi evidente, dalla lettura del documento, come la perdurante applicazione del principio di pariteticità tra le derivazioni quale regola societaria di UBI non fosse affatto l'effetto di un presunto patto parasociale di recente conio quanto, piuttosto, l'epilogo di un'interlocuzione intercorsa con la Banca d'Italia, come del resto rappresentato dagli stessi Faissola e Bazoli nel corpo del medesimo verbale.

Il secondo passaggio attiene, invece, alla sostenuta equivalenza tra la *parte bergamasca*, menzionata quale interlocutore nel verbale di ABLP, e l'associazione Amici di UBI, snodo argomentativo di fondamentale rilevanza nella prospettiva dell'imputazione per poter soggettivamente riferire all'associazione Amici quel (presunto) accordo parasociale.

Tale equivalenza sostenuta dalla Procura non può però essere condivisa.

In realtà, osserva il Collegio come assuma i caratteri di una petizione di principio, smentita peraltro dallo stesso documento, l'affermazione secondo cui il riferimento operato da Bazoli e dagli altri associati di ABLP alla *parte bergamasca* vada letto come un richiamo, peraltro implicito, all'Associazione Amici di UBI.

Dal tenore testuale del documento si ricava piuttosto l'esatto contrario e cioè che gli associati di ABLP fecero specifico riferimento agli esponenti aziendali ex BPU come emerge, in modo indubitabile, dal seguente passaggio tratto dalla discussione tra gli associati immediatamente successiva all'esposizione del presidente Bazoli contenente il riferimento alla parte bergamasca identificata non già nell'associazione ma negli *esponenti di derivazione BPU*: *Bazoli: Nel regolamento nomine l'Associazione va tolta ma rimane il principio di pariteticità.*

Faissola: Il principio di pariteticità dovrà comunque essere rispettato e su questo vi è concordanza anche da parte degli esponenti di derivazione BPU.

Bazoli: Noi troviamo da parte bergamasca una piena adesione alla parte concettuale dei nostri accordi e inoltre c'è un supporto preciso tra la nostra Associazione e i nostri rappresentanti. Ci sarà una successione di impegni che si lega alla situazione esistente.

Sono, quindi, gli *esponenti di derivazione ex BPU*, cioè gli amministratori di UBI che incarnavano, per espressa previsione dell'art. 4.3 lett. A) del regolamento del Comitato Nominie vigente *ratione temporis*, la derivazione ex BPU, i soggetti cui gli associati di ABLP fecero riferimento in quel Consiglio Direttivo e non già l'Associazione Amici.

Da nessun elemento, pertanto, è lecito inferire il passaggio all'Associazione Amici di UBI che, dell'accordo parasociale contestato, sarebbe però uno dei due soggetti contraenti.

In realtà, come si avrà modo di ribadire anche nel prosieguo, è del tutto errato assumere in modo dogmatico una relazione di identità tra amministratori ex BPU ed Associazioni Amici di UBI perché l'asserita dipendenza dei primi rispetto a presunte decisioni associative è esattamente uno dei (fondamentali) temi di prova del processo.

Ciò detto, continuando nell'esegesi del documento in oggetto, si nota poi come non emerga dal verbale riferimento alcuno alle questioni aziendali o a tematiche gestorie.

Da questo angolo visuale va del resto disattesa, in quanto infondata, anche la prospettazione secondo cui l'espreso riferimento ad *accordi* raggiunti sul versante degli amministratori di derivazione ex BPU possa essere inteso nel senso di una stipula di un'intesa parasociale funzionale all'eterodirezione della Banca.

Se ne avrà a breve una prova solida passando in rassegna alcuni elementi di conoscenza evincibili dai resoconti di Lucchini del periodo dimostrativi, al contrario, di un contrasto profondissimo tra la componente manageriale di matrice bresciana e quella di provenienza bergamasca proprio su una questione, quella cioè del passaggio alla banca unica, che di quel patto segreto sarebbe stato uno degli oggetti specifici.

Ma, anche volendosi considerare il solo tenore letterale del documento richiamato dalla pubblica Accusa, emerge chiaramente come il riferimento, effettivamente ricavabile dal testo, a convergenze con gli amministratori ex BPU vertesse non già sulla gestione della banca o su questioni di c.d. *governance* strategica quanto sulla perdurante applicazione del principio di pariteticità.

Così, in modo espreso, Faissola: *Il principio di pariteticità dovrà comunque essere rispettato e su questo vi è concordanza anche da parte degli esponenti di derivazione BPU*; ma anche Bazoli: *Esiste il problema che l'accordo duri nel tempo e la pariteticità è una garanzia precisa e quanto è stato stabilito ha un valore di "buona fede" tra le persone. Sono patti tra gentiluomini quelli su cui si fonda la nascita di UBI.*

Si tratta di espressioni del tutto coerenti con la fase storica del gruppo.

Infatti, per quanto la Banca d'Italia avesse, all'esito di un confronto con l'ente vigilato, accettato che il meccanismo di equilibrio paritetico tra le derivazioni continuasse a regolare la vita della Banca (si è detto, nelle pagine precedenti, in che termini si possa ricorrere all'espressione *compromesso*), questo non significa affatto escludere che proprio la modifica dell'art. 49 dello statuto avrebbe potuto aprire una breccia, negli esponenti ex BPU, per proporre il superamento, già nel maggio del 2009, del principio di pariteticità. Quel verbale evidenzia invece come, in quel momento storico, il mantenimento di quel peculiare modello di governo societario fosse condiviso anche dall'anima bergamasca della Banca di talché esso avrebbe potuto trovare ancora applicazione nel regolamento del Comitato Nomine per quanto in via di aggiornamento a seguito, appunto, dell'intervento statutario.

Per tale ragione i riferimenti all'accordo ricavabili dal documento citato non coincidono affatto con la convenzione extrasociale tratteggiata nell'imputazione quanto, piuttosto, esprimono, da un lato, la mera convergenza degli esponenti aziendali ex BLP ed ex BPU sul mantenimento di un assetto di governo del gruppo paritario strutturato sulle derivazioni ritenuto da Bazoli tema afferente alla *parte concettuale dei nostri accordi* con chiaro riferimento alle disposizioni contenute nel protocollo d'intesa e, dall'altro, il perdurante riconoscimento, da parte della componente ex BPU, del ruolo di ABLP come centro di riferimento elettivo della derivazione ex BLP (circostanza, come già detto, che non era in alcun modo in contrasto con la modifica dell'art. 49 dello statuto).

Escluso, quindi, che il verbale di ABLP del giorno 8.5.2009 contenga elementi di prova a carico degli imputati, a miglior sorte per l'accusa non conduce certo la disamina del verbale di ABLP del 26.6.2009¹²³ i cui contenuti, piuttosto, si rivelano coerenti con quanto fino ad ora esposto, soprattutto con riferimento all'estraneità dell'associazione Amici di UBI che non sembrava, in quel momento, nemmeno capace di coagulare efficacemente la galassia bergamasca.

Si riporta, sul punto, un passaggio significativo del verbale di ABLP testé citato: *Il Vicepresidente Faissola prende la parola ricordando che nello statuto di UBI Banca è stato mantenuto il riferimento alla paritetiche fra i soggetti promotori della fusione fra BPU e Banca Lombarda e che tale paritetiche sarà espressa mediante la rappresentatività di membri di derivazione BPU o BLP. Sottolinea come, sotto questo aspetto, il ruolo dell'Associazione sia fondamentale, in quanto soggetto aggregante dei soci ex BLP; continuerà ad essere previsto nell'ambito dell'Associazione un meccanismo elettorale, come quello attuale basato sul numero di azioni costituenti partecipazione di riferimento per ciascun associato. ... Il Presidente Bazoli sottolinea che lo scenario è cambiato, in quanto con il precedente "Regolamento nomine" era possibile per l'Associazione intervenire direttamente in sede di rinnovo delle cariche, mentre ora questo automatismo non c'è più in quanto la lista del nuovo Consiglio di Sorveglianza viene proposta in autonomia dal Consiglio di Sorveglianza uscente; sottolinea nuovamente l'importanza di un comportamento leale degli appartenenti all'Associazione presenti nel Consiglio di Sorveglianza e la gravità delle conseguenze reputazionali nel caso di eventuali comportamenti scorretti. ... Il Presidente Bazoli pone l'attenzione sul fatto che il richiamo a valori possa essere oggetto di valutazioni discrezionali; ricorda inoltre che la nostra associazione è un elemento aggregante per la componente ex BLP, mentre da parte ex BPU non esiste la stessa unanimità di consensi.*

Salvo ipotizzare, come profilato dalla pubblica Accusa, una sorta di precostituzione di una prova documentale, è evidente come Bazoli, nel riferirsi anche in questo passaggio alla parte ex BPU, peraltro subito dopo aver rilevato la natura aggregante di ABLP, non avesse fatto riferimento alcuno all'associazione bergamasca. Ancora, nessuna traccia si ricava dal testo del documento a sinergie future o a forme, anche blande, di coordinamenti con l'associazione di Bergamo per questioni relative al governo operativo della Banca.

La conclusione non cambia nemmeno prendendo in considerazione i verbali di ABLP e di Amici di UBI relativi al periodo temporale in corso di valutazione.

In questa prospettiva, può anzitutto osservarsi come gli stessi funzionari della CONSOB, escussi in dibattimento, siano risultati decisi e concordi nell'escludere evidenze di carattere documentale attestanti l'influenza delle associazioni in ambiti diversi dal processo decisionale che portò, tra il 2012 e i primi mesi del 2013, alla formazione della lista del CdS (e, quanto ad ABLP, a una costante elaborazione delle candidature funzionali all'individuazione dei nominativi degli amministratori di derivazione ex BLP).

Inequivocamente, sul punto, le parole della teste De Biase Cristina, responsabile del *team* ispettivo CONSOB, in merito all'attività svolta dalle associazioni per come ricostruita all'esito delle verifiche

¹²³ Doc. 21 produzioni PM; doc. 25 memoria conclusionale difesa Bazoli.

ispettive¹²⁴. *L'oggetto dell'incarico era verificare se ci fossero dei patti parasociali rilevanti ai fini dell'articolo 122 del TUF, quindi dei patti volti o all'esercizio del diritto di voto o all'esercizio di un'influenza rilevante, anche congiunta, rispetto alla governance di UBI. Quindi è chiaro che per noi era rilevante capire che cosa fosse successo nell'ambito dei direttivi dell'associazione, a ridosso dell'Assemblea, per capire se quell'influenza le associazioni volevano esercitarla e l'hanno concretamente esercitata. Quindi, in quest'ottica, l'abbiamo esaminata, però certo non da UBI Banca, quindi non esaminando concretamente quello che è accaduto in UBI; ma, poiché si riteneva che i centri di influenza – almeno nella pista d'indagine, mi passi il termine – potessero essere le associazioni, l'abbiamo indagata da quelli che si presumeva potessero essere questi centri di influenza. Ed effettivamente l'attività ha fatto emergere che le associazioni avevano avuto un ruolo significativo ... Per l'Assemblea sicuramente; per la predisposizione della lista del Consiglio di Sorveglianza uscente; per la predisposizione della lista dei membri del Consiglio di Gestione; e per quanto riguarda almeno l'Associazione Banca Lombarda e Piemontese anche per il Comitato Nomine; mentre meno elementi documentali ci sono su questo fronte per quanto riguarda l'associazione Amici di UBI. Sulla Governance no, nel senso che non abbiamo rilevato che dai direttivi, cioè sulla governance intesa come esercizio del credito, piuttosto che l'attività, il core business della banca non era oggetto di discussione nell'ambito delle associazioni e delle riunioni dei consigli direttivi. Erano rappresentati, magari, i dati dell'andamento, diciamo...*

Si tratta di una posizione del tutto condivisa dal Collegio dal momento che, dalla lettura dei verbali delle associazioni in sequestro per il periodo considerato, non si trae invero prova alcuna dell'elaborazione in contesti associativi di decisioni in materia gestoria cui poi gli organi sociali di UBI avrebbero dato, più o meno passivamente, corso.

La parte pubblica si è limitata a fare riferimento a due verbali specifici del Consiglio direttivo di Amici di UBI, segnatamente quello del 5.5.2008 e del 27.6.2008, da cui dovrebbero invece trarsi elementi a sostegno di un ruolo attivo di influenza gestoria da parte dell'associazione di matrice bergamasca¹²⁵. Si è trattato di un tentativo di conferire un ruolo a un soggetto che, prima della fase di preparazione dell'assemblea del 2013, è risultato sostanzialmente assente dalla scena processuale.

Tuttavia, a tacere del fatto che si tratta di verbali di circa un anno antecedente il *dies a quo* della contestazione, nella riunione del Consiglio Direttivo del 5.5.2008 Zanetti si limitò a comunicare che, nella relazione introduttiva in sede di assemblea di UBI Banca del successivo 10.5.2008 chiamata per integrare il Consiglio di Sorveglianza a seguito delle dimissioni di Trombi (ex BPU) e di Zaleski (ex BLP), avrebbe dato notizia dell'esistenza delle due formazioni di Soci, una di area bresciana e l'altra di ispirazione bergamasca nonché comunicato la propria volontà di dimettersi da Presidente dell'Associazione Amici per motivi di opportunità al fine di dissociare la carica di Presidente del gruppo UBI da quella di Presidente dell'Associazione. Il fatto poi che, dal successivo dibattito con i membri del Consiglio Direttivo, fosse emerso l'invito di Zanetti a *non manifestarsi in modo diretto in sede assembleare* si spiega agevolmente leggendo l'intervento di Calvi, cui il successivo di Zanetti

¹²⁴ Udienza del 2.4.2019.

¹²⁵ Cfr. verbali allegati alla relazione ispettiva CONSOB del 19.12.2013.

fece da mero contrappunto, secondo cui l'Associazione avrebbe dovuto svolgere un intervento in assemblea come soggetto autonomo, proposta che Zanetti ritenne invece inopportuna. Non va dimenticato che, pur non ritenendo lo statuto dell'associazione suscettibile di configurare tra i propri associati un patto parasociale, il tema in quel momento storico era molto discusso di talché è lecito ritenere che la prudenza di Zanetti derivasse proprio da questo aspetto cioè, appunto, dalla presunta natura parasociale della convenzione statutaria dell'associazione (peraltro prudenzialmente sottoposta agli obblighi informativi *ex lege* previsti).

Quanto al verbale del consiglio direttivo del 27.6.2008, nel corso del quale furono formalizzate le dimissioni di Zanetti, il Pubblico Ministero ha concentrato l'attenzione su un passaggio, invero del tutto marginale, nel quale Gusmini, intervenuto per i ringraziamenti di rito a Zanetti, rappresentò di aver preso parte ad un convegno promosso da ABLP rappresentando come in quella sede avesse raccolto apprezzamenti circa il fatto che Pirola Egidio, a quell'epoca vicepresidente di Amici, fosse intervenuto in assemblea a nome dell'Associazione dichiarando il proprio sostegno alla candidatura dei nominativi proposti dall'area bresciana.

Trattasi di una circostanza che non prova alcuna azione sinergica in materia gestoria tra i due enti collettivi tanto meno in un contesto regolamentare addirittura antecedente alla modifica del regolamento del Comitato Nomine del dicembre 2009.

I rilievi fino a questo momento esposti trovano, infine, solide conferme proprio dalla lettura dei resoconti di Lucchini Italo nel periodo 2009 – primavera 2012 che integrano, pertanto, una prova documentale a discarico degli imputati.

Dalla lettura in sequenza degli appunti del periodo in esame si trae infatti la prova in ordine all'assenza di alcuna sinergia parasociale tra le due associazioni venendo piuttosto ad emersione un contrasto profondo tra dirigenti ex BPU e dirigenti ex BLP, espresso all'interno dei competenti organi societari, i quali, ad accedere alla tesi del patto, sarebbero invece da considerarsi ricettori passivi delle direttive elaborate in contesti associativi.

In particolare, tra i temi di contrasto, svetta proprio quello del superamento del modello federale con il passaggio alla banca unica.

Con riferimento a questo lungo arco temporale (indicativamente coperto dai nn. da 5 a 60 dei resoconti della produzione di Lucchini), l'interesse dell'Accusa si è tuttavia concentrato esclusivamente sul resoconto n. 11 relativo alla ricostruzione, da parte di Lucchini, dei contenuti del Consiglio di Sorveglianza del 10.11.2010.

Prima di esaminare il resoconto richiamato, va però svolto un discorso più generale e ciò al fine di evitare letture atomistiche e decontestualizzate.

In questa prospettiva si rileva, anzitutto, come negli appunti Lucchini del maggio 2009, quelli cioè concomitanti con la presunta stipula del patto occulto, non venga fatto alcun riferimento non solo ad accordi associativi *medio tempore* siglati con la simmetrica organizzazione di azionisti bresciana, ma nemmeno si menzioni l'associazione Amici di UBI, di cui pure Lucchini era autorevole associato (cfr., ad esempio, il resoconto n. 5 relativo ad eventi dei giorni 8 e 9.5.2009, nel quale si dà solo conto del fatto che, nel CdG dell'8.5.2009, fu discusso, nelle varie ed eventuali, *un verbale di intesa fra*

Zanetti e Faissola in merito alla modifica dello statuto in tema di Comitato Nomine per evitare qualunque richiamo ad accordi esterni alla società).

È quindi singolare la circostanza secondo cui Lucchini, ritenuto dalla stessa Procura fedele annotatore di tutte le vicende di UBI ivi comprese quelle relative al presunto patto parasociale, non avesse, invece, fatto riferimento all'associazione Amici e all'accordo segreto di recente conio per influenzare la Banca stipulato d'intesa con ABLP di cui egli stesso avrebbe dovuto peraltro essere un esecutore stante il ruolo societario rivestito.

Ciò detto, muovendo dall'analisi del resoconto Lucchini n. 10, si ricava anzitutto come, nel novembre del 2010, vi fosse una significativa tensione tra amministratori di diversa derivazione sul passaggio, auspicato da alcuni esponenti di derivazione ex BPU (tra cui lo stesso Lucchini) e decisamente osteggiato dall'area di riferimento bresciana coagulata attorno all'associazione ABLP, dal modello federale a quello della banca unica.

Sul punto, l'occasione è propizia per sgomberare il capo da un equivoco di fondo in cui la pubblica Accusa è sovente caduta nel corso dell'intera requisitoria con riferimento a questo specifico aspetto: Banca d'Italia non formulò mai *intimazioni* o, tanto meno, *ordini* ad UBI con riferimento alla fusione per incorporazione delle controllate nella *holding* (in ciò si risolve, dal punto di vista tecnico, il passaggio al modello banca unica), cui UBI avrebbe indebitamente resistito ostandovi il presunto accordo tra associazioni avente ad oggetto il mantenimento, tra l'altro, del modello federale¹²⁶.

A tacere del fatto che non vi è traccia in atti di alcun provvedimento tipico con cui Banca d'Italia avrebbe impartito ad UBI disposizioni specifiche, di carattere cogente, in merito all'abbandono del modello federale figlio della fusione (cfr. artt. 53 e 67 TUB) appare molto eloquente un passaggio della deposizione del teste Barbagallo, cioè del capo della Vigilanza della BdI. Il testimone esperto, dedotto a carico, non solo non ha fatto riferimento ad alcuna intimazione tradita con riferimento al superamento del modello federale ma, riferendosi alla trasformazione di UBI in società per azioni (trasformazione che consentì poi, nel giro di un anno, il completamento del progetto banca unica), ha parlato addirittura di un'operazione giudicata complessivamente virtuosa agli occhi della Vigilanza: *Mah, allora, se non ricordo male, UBI fu la prima a trasformarsi in S.p.A., quindi dal nostro punto di vista un'esperienza virtuosa*¹²⁷.

Del resto, si rileva come financo nella (severa) lettera d'intervento dell'11.1.2013 la Vigilanza della Banca d'Italia, per quanto in questa sede di interesse, si fosse limitata, da un lato, ad invitare UBI ad

¹²⁶ Si riporta un passaggio della requisitoria: *Noi riteniamo, per esempio, che pur a fronte di chiarissime indicazioni provenienti da Banca d'Italia fin dal 2010 – nell'ambito dell'ispezione Lattuca, che ha inizio l'8 febbraio del 2010 – circa la necessità di un'evoluzione dal modello organizzativo federale polifunzionale, all'epoca vigente in UBI Banca, verso il modello della Banca Unica – indicazioni che la Banca d'Italia ha espresso non soltanto nel corso dell'ispezione Lattuca del 2010, quella sul rischio di credito nel settore Corporate, ma anche per esempio nella successiva ispezione sul rischio di liquidità (sempre Lattuca), e ancora chiaramente nella lettera dell'11 gennaio del 2013, che è una durissima lettera di intervento – noi riteniamo che la decisione circa la conservazione del modello organizzativo federale polifunzionale, pure a fronte di chiarissimi interventi, espressione di vigilanza regolamentare da parte della Banca Centrale, sia stata determinata nell'ambito dell'accordo tra le due associazioni; rappresentasse una condizione per la prosecuzione di quell'intesa di quelle associazioni.*

¹²⁷ Udienza del 7.5.2019.

intraprendere più efficaci azioni di razionalizzazione delle banche del gruppo e della relativa rete sportellare e, dall'altro, a dimostrazione della diversa incidenza dei potenziali interventi di vigilanza, come avesse disposto espressamente che UBI, entro 60 giorni dalla ricezione della nota, deliberasse l'incorporazione della controllata UBI Leasing.

Ma, ancora, possono richiamarsi diverse evidenze documentali.

Ad esempio, proprio nel novembre del 2010 si era da poco conclusa l'ispezione della Banca d'Italia condotta su UBI dal 8.2.2010 al 23.7.2010 (c.d. prima Ispezione Lattuca) avente ad oggetto il rischio di credito nel segmento *corporate* ed era in corso una seconda ispezione della Banca d'Italia avente ad oggetto il governo, la gestione e il controllo dei rischi di liquidità (c.d. seconda Ispezione Lattuca: 29.7.2010 – 22.12.2010). Nel corso di tali interventi ispettivi emerse, da un lato, come *la complessità dei meccanismi di funzionamento del Gruppo, connessa anche all'adozione di un modello di governo federale in un perimetro piuttosto ampio e articolato* potesse appesantire i processi decisionali e la struttura dei costi ma, dall'altro, come l'organo di pubblica vigilanza fosse pienamente avvertito del fatto che UBI era strutturata su un equilibrio di governo fragile che non avrebbe consentito un superamento a breve termine del modello federale (così, sul punto, la parte riservata dalla prima ispezione Lattuca: *Nessuna riflessione è stata invece condotta sull'assetto organizzativo del Gruppo ... Non sembra estraneo a tale atteggiamento il timore che interventi più incisivi potrebbero compromettere le originarie connotazioni del conglomerato, innescando problematiche di governo difficilmente gestibili. Le maggiori preoccupazioni si addensano sulla salvaguardia della natura federale e del radicamento territoriale, valori che si teme possano essere messi in discussione dalla revisione degli assetti strutturali*).

È quindi conseguente ritenere come la Banca d'Italia si fosse limitata, a fronte degli esiti delle azioni ispettive, a rappresentare ad UBI alcune rilevate criticità del modello federale suggerendo alla Banca di valutare l'opportunità di semplificare la struttura organizzativa. Si tratta, ancora una volta, di un'azione di *moral suasion*, per quanto sicuramente decisa¹²⁸, tipicamente espressiva di una precisa scelta di politica regolatoria costruita su una relazione dialettica vigilante – vigilato non inquadrabile in una rigida relazione di autorità.

Così tratteggiato il contesto storico di riferimento, dal citato resoconto n. 10 traspare la tensione sull'eventuale passaggio, auspicato da alcuni esponenti di derivazione ex BPU (tra cui lo stesso Lucchini) e decisamente osteggiato dall'area di riferimento bresciana, dal modello federale alla banca unica.

In questo scenario, Lucchini è tuttavia esplicito nel ribadire come fosse urgente una riunione tra i *consiglieri bergamaschi più autorevoli* non menzionando affatto il contesto associativo.

Il passaggio dell'appunto è eloquente e dimostra l'assoluta irrilevanza dell'associazione bergamasca: *Alla fine della telefonata ho suggerito di piantarla di piangerci addosso, promuovendo un incontro fra i consiglieri bergamaschi più autorevoli, al fine di studiare una strategia che consenta di mandare avanti i cambiamenti senza tradire l'amicizia e la fiducia degli esponenti apicali, lasciando che*

¹²⁸ In questi termini va inquadrato quanto emerge dal resoconto Lucchini n. 12 al di là dell'enfasi posta sul tema dell'estensore del diario, tra i più convinti sostenitori del passaggio alla banca unica.

concludano il loro mandato, ma con la supervisione di un comitato consultivo forte, che consenta di programmare per tempo la successione ai vertici aziendali.

Il successivo appunto n. 11, segnatamente quello menzionato dal Pubblico Ministero nel corso della requisitoria, consente poi di ricostruire i contenuti del Consiglio di Sorveglianza del 10.11.2010 nel corso del quale, effettivamente, si discusse con toni accesi del tema del modello organizzativo.

Dalla lettura dell'appunto emerge la netta divisione sul tema della banca unica: per Lucchini le sollecitazioni della Banca d'Italia avrebbero dovuto favorire l'accelerazione del passaggio alla banca unica di cui egli era un forte sostenitore (è tuttavia indicativo il fatto che Lucchini, per quanto potesse sfruttare l'intervento della Banca d'Italia a sostegno della propria personale posizione, non si esprime in termini di cogenza, ma di dovere di discutere il tema); per altri amministratori invece (tra cui Bazoli che all'epoca rivestiva la carica di Consigliere di Sorveglianza), il modello federale andava confermato.

Si riporta, per pronto riferimento, un passaggio del resoconto da cui emerge tutta la complessità della questione nonché le diversità di posizioni e le diverse prospettive dei consiglieri.

Si tratta di uno scenario ben poco compatibile con soggetti che, ad accedere alla tesi del patto occulto, avrebbero piuttosto dovuto limitarsi a recepire decisioni extrasocietarie assunte nei contesti associativi: *Dopo avere affermato che le osservazioni sul rischio strategico erano inadeguate e sfuggevoli, ho affrontato il tema del mantenimento del modello federale.*

Per rendere i colleghi consapevoli dell'insufficiente contenuto delle controdeduzioni, ho dato lettura delle critiche di Banca d'Italia nella lettera del 15.9 (ribadite da Messina e Mieli nel verbale del 15.9) e delle nostre controdeduzioni. Ho ricordato come l'argomento era stato da me affrontato nel CS del 30.9.2009 (cfr. pagg. 27/28 dell'allegato 5) e, a microfono spento, ho ribadito la cifra di 100 milioni di maggiori costi che comporta il modello federale rispetto alla Banca Unica, oltre a tutte le lungaggini e complicazioni, non quantificabili, delle procedure decisionali e di controllo.

Ho osservato che, se allora non si era dato seguito ad una verifica più puntuale, ora che la Banca d'Italia aveva contestato tali disfunzioni, non si poteva più far finta di niente e quindi era nostro dovere dibattere fino in fondo tale questione, incorrendo in caso contrario in responsabilità omissive.

Per questo chiedevo se su questo punto si poteva fare una deroga alla regola ferrea di immodificabilità del testo, dando lettura della bozza predisposta da Rota Conti.

E' intervenuto il vice presidente Folonari per dichiarare il suo pieno accordo con le considerazioni da me svolte sulla inadeguatezza del modello federale, in quanto non ha raggiunto gli obbiettivi di autonomia territoriale che si riproponeva (a titolo di esempio ha rimarcato che si sta perdendo l'attaccamento al nome originario, facendo l'esempio del Banco di Brescia, che oggi viene chiamata Ubi), concludendo che non ha più alcun senso sopportare i costi di una mega struttura inadeguata.

Per le vie brevi altri consiglieri hanno manifestato condivisione, a partire da Zannoni, che si è lamentato per la situazione di ingovernabilità che ha trovato in una banca che riteneva essere la migliore del sistema e nella quale possiede 3 ml di azioni, con una perdita di 5 euro per azione.

E' intervenuto il dr. Gusmini per sottolineare come la situazione del nostro istituto sia stata giudicata da Messina e Mieli "difficile", in termini di redditività, distruzione di valore, ecc.. Ha poi esposto la

sua richiesta di una formazione graduale del piano industriale, con l'esame preventivo delle varie parti che lo compongono.

E' intervenuto l'avv. Calvi per fare presente che non è questa la sede per dibattere gli argomenti strategici sollevati da Banca d'Italia, dovendo invece applicarci per dare una risposta nei termini in scadenza. L'impegno assunto dai vertici è quello di mettere a punto entro il giugno 2011 la "bussola strategica".

Ha preso la parola l'avv. Bazoli, per dichiarare la sua piena condivisione sul documento predisposto dal "Comitato Apicale". Ha poi espresso l'opinione che a pagina 5 vi sia la risposta alla critica di Banca d'Italia sul modello federale, nel momento in cui si afferma che dovrà essere "affinato". Ritiene "lecita" la richiesta IL di porre in discussione il modello federale. Rivolgendosi poi a Folonari, ritiene che la sua istanza è quella di assicurare a ciascuna banca federata la necessaria autonomia, aggiungendo che la precisazione del grado di autonomia è un problema di ordine tecnico funzionale, di giusto equilibrio fra centro e periferia. Ha poi sferrato l'affondo, definendo impropria l'ipotesi di sostituzione del modello federale, in quanto è parte integrante degli accordi che hanno portato alla costituzione di UBI (l'ha definito "principio fondante" che non può essere messo in discussione, aggiungendo che, eventualmente, se ne può parlare "ad altri livelli").

E' intervenuto il prof. Cattaneo per suggerire una distinzione fra il contenuto del verbale che deve essere inviato in Banca d'Italia insieme alle controdeduzioni, e le importanti riflessioni che erano state svolte da Lucchini, Gusmini e C., che sono molto utili e dovranno essere ulteriormente approfondite in futuro.

L'avv. Bellini, rivolgendosi al prof. Bazoli, ha suggerito di sostituire il termine "affinato" con il termine "rivisitato", ottenendo un immediato diniego.

Il dr. Mazzoleni ha osservato che vi è una chiara contrapposizione fra le richieste di alcuni consiglieri e l'intervento del prof. Bazoli che ritiene che il modello federale sia un presupposto ineludibile dell'aggregazione fra i due gruppi.

E' intervenuto il prof. Pivato per ribadire che, quale presidente del CCI, ha partecipato agli intensi lavori di approfondimento del "Comitato Apicale" per cui condivide il testo sottoposto all'approvazione del C.S. Ha chiesto di evitare ulteriori ritocchi, ribadendo anche lui che le considerazioni svolte dai colleghi formeranno oggetto di attenzione futura, raccomandando che non vi fossero modifiche, anche per non venire meno allo spirito collaborativo con il C.G..

Poiché facevo chiaramente intendere a tutti che non intendevo accettare una simile conclusione, il prof. Bazoli è venuto a parlarmi e ha dichiarato la sua disponibilità a non considerare il modello federale come un tabù, accettando quindi di metterlo in discussione nella sua interezza. Per evitare che rimanesse un discorso a due, ho chiesto la parola ed ho chiarito che accettavo di riprendere l'esame della tematica in una delle prossime due riunioni, solo in quanto il prof. Bazoli aveva dichiarato che il modello federale poteva essere sostituito da un altro modello, nella misura in cui si fosse data dimostrazione della sua inattualità e del suo eccessivo costo/malfunzionamento.

La seduta è praticamente finita qui e da parte di quasi tutti i colleghi mi è stato dato atto che avevo creato le condizioni per avviare la discussione in tempi brevi: per esempio, quando sono uscito,

Garavaglia mi ha seguito per esprimere solidarietà e condivisione, sottolineando l'importante breccia aperta nel muro finora frapposto dalla "Cupola".

La verbalizzazione dell'importante confronto non occupa nell'allegato 1 bis neppure una pagina (13/14), in relazione alla conclamata esigenza di evitare di fornire alla Banca d'Italia l'impressione che vi siano forti contrapposizioni nell'ambito del nostro Consiglio.

Il Pubblico Ministero ha estrapolato dal resoconto testé richiamato un solo passaggio, segnatamente quello in cui Bazoli, all'epoca ancora consigliere di sorveglianza di UBI, rimarcò la natura fondativa del modello federale e rappresentò come il relativo superamento avrebbe potuto essere discusso *ad altri livelli* leggendo nell'espressione in oggetto un riferimento implicito alla dialettica tra le associazioni.

L'argomento, nell'opinione del Collegio, *prova troppo*.

È evidente, infatti, dalla lettura degli interventi di Mazzoleni, Lucchini, Gusmini, Bellini, tutti consiglieri ex BPU ed associati di Amici di UBI (molti dei quali, ma non tutti, sostenitori del passaggio alla banca unica)¹²⁹ come il riferimento *ad altri livelli* non possa affatto essere riferito alla dialettica tra le associazioni.

Si tratta di un'espressione, rimasta peraltro priva di chiarimenti ulteriori da parte dell'estensore del diario, compatibile con un richiamo al ruolo forte dei padri fondatori (Bazoli e Faissola da una parte; Zanetti e Calvi dall'altra) i quali si erano *ab origine* impegnati convergendo su un modello federale (si avverte, ancora una volta, l'eco del *gentlemen's agreement*), ma che nulla dice con riferimento alle associazioni e, soprattutto, ad un presunto patto stipulato nel maggio dell'anno precedente.

Del resto, che lo stesso Zanetti fosse contrario al superamento del modello federale (di qui i possibili auspici di Bazoli circa un'intesa al vertice) per ragioni del tutto diverse dal presunto patto parasociale, lo si ricava dalla lettura del resoconto n. 12 relativo ad eventi del febbraio 2011: *Durante il convegno di lunedì mattina, Alfredo [Gusmini] ha relazionato in ordine agli incontri avuti venerdì, prima con Zanetti e poi con Faissola: - Emilio non ha nemmeno voluto entrare nel merito dei vari argomenti trattata nella memoria (che non ha ritirato), sostenendo che: "finché ci sarò io non si parla di abolire il sistema federale. Io non voglio portare la colpa di cancellare la Banca Popolare di Bergamo.*

Dalla lettura degli appunti successivi si ricava poi come la preoccupazione principale dell'autore del diario fosse, in quel periodo storico, quella di evitare il sopravvento dei *manager* ex BLP su quelli di

¹²⁹ Per esempio, per la posizione di Mazzoleni, si richiama il resoconto Lucchini n. 75 del 30.8.2012: *Mazzoleni ha dichiarato di essere sempre stato leale alla nostra componente, anche se su alcuni argomenti le sue opinioni erano diverse da quelle di altri colleghi bergamaschi. Ha rivendicato alle sue autonome prese di posizione il merito di essere riuscito a migliorare i rapporti con gli esponenti bresciani di estrazione imprenditoriale (Folonari, Gussalli Beretta, Lucchini, e soprattutto Polotti, cui sarebbe particolarmente legato), riuscendo a fare loro modificare alcune prese di posizione aprioristiche. L'argomento su cui in particolare ha espresso pensieri diversi rispetto ai colleghi bergamaschi è quello della Banca Unica, in merito alla quale nutre grandi perplessità, non essendo convinto che sia preferibile al modello federale, così come sostengono Lucchini e Gusmini. L'ho interrotto (suscitando le sue proteste, con una mia adirata reazione, ricordandogli che si era permesso di togliermi la parola nel corso del Consiglio di Sorveglianza), facendo presente che nessuno ha mai sostenuto che la Banca Unica è meglio del modello federale, avendo chiesto di disporre degli elementi (che per due anni e mezzo non sono stati forniti) per una scelta razionale. Ha concluso rivendicando la possibilità di pensarla diversamente, anche se sarà leale alle scelte della cabina di regia.*

provenienza bergamasca nella gestione operativa della Banca, circostanza favorita anche da una conduzione a suo dire verticistica imputata a Zanetti e Calvi ed aggravata dall'assunzione, da parte di Faissola, della carica di presidente del Consiglio di Sorveglianza al posto di Trombi Gino.

Può citarsi, ad esempio, il resoconto n. 34 del 25.11.2011: si tratta di un appunto importante, del tutto trascurato dalla pubblica Accusa, dal quale emerge come a fronte di divergenze tra Zanetti e Faissola in merito all'assetto amministrativo e, segnatamente, alla delicata nomina del *Chief Financial Officer*, Zanetti avesse convocato: *una riunione fra i Consiglieri di Gestione e di Sorveglianza provenienti da BPU [ricomponendo] la vecchia squadra, in quanto si tratta di definire il futuro assetto organizzato di Ubi.*

A fronte pertanto di una grave fibrillazione sul versante bergamasco il riferimento immediato di Zanetti non fu affatto al contesto associativo, quanto agli amministratori ex BPU.

Sempre percorrendo i resoconti Lucchini del periodo si scorgono poi tracce del persistente e profondo dissidio tra gli amministratori di opposta derivazione sul passaggio dal modello federale alla modello della banca unica, particolarmente acceso soprattutto nel 2011, tanto da indurre lo stesso Lucchini a presentare prima e a revocare poi le proprie dimissioni da consigliere di sorveglianza¹³⁰, scontro deflagrato nel Consiglio di Sorveglianza del 27.6.2012.

Può, in questa prospettiva, citarsi anzitutto il resoconto Lucchini n. 60 relativo a un incontro del 3.5.2012 tra consiglieri ex BPU (in particolare: Moltrasio, Lucchini, Gusmini, Frigeri e Lupini) nel corso del quale Gusmini fece *una sommaria cronistoria delle principali tappe del suo rapporto con i vertici aziendali in merito alla Banca Unica*: tutto emerse, in quell'occasione, tranne che riferimenti a discussioni di matrice associativa.

Ancora, si può menzionare il resoconto, di poco successivo, n. 64 relativo ad un incontro del *Team 5* (trattasi di un gruppo di amministratore bergamaschi) del 21.5.2012 nel corso del quale Lucchini riportò la decisa presa di posizione di Guerini Renato che, lungi dal dipingere un andamento armonico figlio di un presunto accordo extrasociale incastonato nei perimetri di una dialettica tra associazioni, si espresse nei termini seguenti, assai poco compatibili con la tesi del patto occulto: *Ha quindi preso la parola Renato, che è partito facendo presente che il gruppo è praticamente fermo da 5 anni, dilaniato com'è dalla lotta Bergamo-Brescia. Ha ricordato che la prima scelta scellerata a favore di Brescia ha riguardato il sistema informatico, con un'entrata a banca tesa della Banca d'Italia (Tarantola) e con un incarico strumentale all'inadeguato Bernabè. Ha poi osservato che l'applicazione che del duale si fa in Ubi è del tutto atipica, in quanto il Consiglio di Sorveglianza lascia ben poco spazio al Consiglio di Gestione, intervenendo anche su questioni operative. Ha osservato che la stessa frequenza delle riunioni del C.S. (quasi due al mese) è indicativa del fatto che non ci si limita alle questioni strategiche, ma si entra negli aspetti attuativi. Renato ha quindi gettato*

¹³⁰ Cfr., in particolare, i resoconti Lucchini n. 13, n. 14 – quest'ultimo particolarmente significativo trattandosi di una lettera riservata del 16.3.2011 trasmessa da Lucchini a Faissola nella quale lo scrivente, muovendo dalle sollecitazioni della Banca d'Italia a considerare il passaggio dal modello federale alla banca unica, evidenzia le criticità del modello federale e ne auspica il superamento –, da nn. 16 a 47).

acqua sul fuoco dei facili entusiasmi della Banca Unica, che potrebbe effettivamente affievolire i rapporti con il territorio.

La constatazione di Guerini circa la perdurante *lotta Bergamo - Brescia* (espressione questa che del patto rappresenta a ben vedere l'antitesi) fu poi condivisa, da quanto emerge dal resoconto, dal successivo intervento di Gusmini secondo cui: *la croce vera del nostro gruppo è l'immobilismo che non fa altro che perpetuare il potere dell'avv. Faissola. Il folle errore commesso nel 2007 è stato quello di accettare la parità fra i due gruppi, quando l'uno era due volte più grande dell'altro. Il maggiore carisma degli esponenti bresciani, e in particolare dell'avv. Bazoli, rispetto a Zanetti e Calvi, ha fatto sì che vi sia stato un deragliamento ai danni del nostro gruppo, con inevitabili riflessi a livello di management.*

In questo contesto, allora, non deve stupire quanto si ricava dal resoconto Lucchini n. 66 relativo, appunto, al Consiglio di Sorveglianza del 27.6.2012 nel corso del quale, a seguito di una forte spaccatura tra amministratori proprio con riferimento al tema del passaggio alla banca unica (dal documento si coglie, ancora una volta, la complessità del tema irriducibile a letture limitate al solo risparmio di costi), fu lo stesso Faissola a paventare la possibilità che le rilevate distanze tra consiglieri di sorveglianza di derivazione ex BPU ed ex BLP avrebbero potuto compromettere, in modo irrimediabile, persino la presentazione di una lista unitaria da parte del Consiglio di Sorveglianza in vista del rinnovo degli organi di vertice del successivo aprile 2013.

Trattasi, ancora una volta, di elementi, per quanto piuttosto frammentati, indicativi di una vivace dialettica tra amministratori incompatibile con l'ipotesi della sussistenza di un presunto patto associativo.

Inoltre, non meritano di essere condivise nemmeno sintesi superficiali secondo cui la posizione di tutti gli esponenti ex BPU fosse a favore del superamento del modello federale a dimostrazione del fatto che la linea strategica non fu affatto discussa nel consesso associativo: basti richiamarsi il resoconto Lucchini n. 67 del 30.6.2012 da cui emerge come lo stesso Calvi, cioè un esponente di spicco ex BPU (trattandosi del vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza), non fosse convinto dell'opportunità di superare il modello federale in favore della banca unica se non per il tramite di un preventivo passaggio alla forma giuridica della società per azioni. Della posizione di Zanetti, pure perplessa, si è invece già detto. Dal resoconto Lucchini n. 75 del 30.8.2012 emergono poi dubbi riferibili anche a Mazzoleni Mario. Infine, giova riportare un passaggio tratto dal resoconto Lucchini n. 87 relativo ai contenuti della II riunione della Commissione Zanetti¹³¹ (presenti, pertanto, tutti gli esponenti di maggior peso specifico della derivazione ex BPU: Zanetti, Calvi, Moltrasio, Lucchini, Mazzoleni e Santus): *L'ing. Moltrasio è andato oltre, affrontando il tema del "patto fondativo", che a distanza di 6 anni appare "vecchio". Ha portato ad esempio la struttura stessa di Ubi, che da holding pura si è trasformata in una banca vera e propria: Zanetti ha osservato che si tratta comunque di attività marginali. Andrea ha quindi affrontato il tema della persistente attualità del modello federale e del sistema duale, alla luce del graduale abbandono da parte degli altri gruppi*

¹³¹ Si tratta, come sarà chiaro nel prosieguo, di un gruppo di autorevoli amministratori ex BPU attivi nell'elaborazione delle candidature di derivazione ex BPU per il rinnovo delle cariche di vertice del 2013.

creditizi, che ha suscitato la reazione del presidente Zanetti, che ha sostenuto che solo Mediobanca e Banco Popolare erano tornati al modello trazionale, mentre la Popolare di Milano aveva fatto il percorso inverso (polemica con Andrea sulle dichiarazioni di Bonomi).

Zanetti è andato oltre tracciando un percorso a 3 anni, nel senso che ritiene opportuno che l'eventuale cambiamento di modello venga deciso quando, in virtù del principio dell'alternanza, il C.G. ritornerà nelle nostre mani. Emilio si è tranquillizzato quando ho chiarito che nessuno aveva in mente di proporre prima dell'Assemblea il ritorno al tradizionale (in luogo del duale) o il passaggio alla banca unica (in luogo del modello federale).

Convergente, sul punto, anche la testimonianza offerta in dibattimento da Gusmini interrogato sul dibattito interno alla componente ex BPU con riferimento al superamento del modello federale: *Sì, non eravamo tutti dalla stessa parte. Diciamo che alcuni membri bergamaschi avevano delle perplessità, denotavano... delle difficoltà che anch'io intuivo, e cioè abbandonare la struttura legale della Banca Popolare di Bergamo è una ferita, non è... però risultava necessario, dato il contesto. Le economie erano molto rilevanti, insomma*¹³².

Infine, concludendo con riferimento a questo primo periodo temporale, colpisce l'assoluta assenza nel diario di Lucchini di riferimenti all'associazione Amici di UBI che, nella tesi d'accusa, avrebbe invece dovuto allungarsi come un'ombra sulle vicende della banca.

L'Associazione Amici risulta invece menzionata da Lucchini, peraltro alquanto fugacemente, nel solo resoconto n. 6 del giorno 1.7.2009 nel quale Lucchini rappresentò come la CONSOB avesse sollevato critiche sulla parte dello statuto di Amici contenente *un impegno a votare secondo le indicazioni espresse dalla maggioranza* rappresentando come fossero state attivate, per l'effetto dei rilievi mossi dall'organo di vigilanza, le procedure per apportare le conseguenti modifiche (cosa che puntualmente avvenne per il tramite della mediazione tecnica del prof. Guaccero).

Si tratta di una notazione priva di approfondimento, quasi una presa d'atto di una mera indicazione burocratica, a riprova del fatto che il tema non sortiva nell'estensore del diario alcun interesse specifico proprio perché l'associazione non era percepita affatto quale centro di potere occulto sul versante bergamasco.

Infine, la disamina della delicata fase storica 2012 – 2013 fornirà evidenze ulteriori del ruolo assolutamente marginale giocato, in epoca antecedente, da Amici di UBI la cui comparsa sulla scena, *id est* nei resoconti Lucchini, coincide solo con la fase prodromica alla formazione della lista istituzionale del Consiglio di Sorveglianza in vista del rinnovo delle cariche sociali fissato per l'aprile 2013.

3.6. Verificata, dunque, l'insufficienza degli elementi a carico per affermare la stipula di un patto tra associazioni risalente fin dal 2009, il fuoco deve ora spostarsi sul periodo 2012 – 2013.

In questo paragrafo verranno quindi esaminate le ragioni della comparsa, sul palcoscenico dei resoconti Lucchini, dell'associazione Amici di UBI nonché verificati gli elementi che, con riferimento al periodo in oggetto, l'Accusa porta a sostegno di quella che, dal punto di vista della parte pubblica, viene indicata quale *riconferma dell'alleanza* tra le associazioni ABLP e Amici di

¹³² Udienza del 26.3.2019.

UBI a partire dall'incontro, ritenuto di fondamentale rilevanza probatoria, del 20.7.2012. Con riferimento, infatti, ai contenuti di questo incontro così si è espresso il Pubblico Ministero in sede di requisitoria: *questo è a ben vedere un programma, anzi direi un cronoprogramma del patto parasociale che dalle nomine quindi si estende ai più rilevanti temi strategici di tutto il gruppo*¹³³.

L'angolo visuale da cui si muove è, però, ancora quello dell'eterogestione della Banca rinviandosi nel prosieguo l'analisi approfondita della formazione della lista istituzionale in occasione del rinnovo degli organi sociali di vertice dell'aprile 2013.

Giova rilevare subito come il principale errore prospettico in cui incorre la pubblica Accusa nella lettura dei resoconti relativi al periodo in esame sia quello di postulare l'esistenza di un patto parasociale occulto (ritenuto, in modo non condivisibile, risalente al maggio del 2009) e, per l'effetto, di leggere poi le condotte assunte dagli imputati come mere conferme di un agire coerente con tale premessa.

Invero, basta sostituire all'esistenza del patto occulto un diverso scenario situazionale, segnatamente quello dell'innescò della fase di formazione della lista istituzionale in un Consiglio di Sorveglianza ripartito tra due derivazioni in modo paritario, per rendersi conto di come le condotte assunte dagli imputati trovino, in realtà, logica e coerenza al di fuori della cornice offerta da un presunto accordo parasociale.

È evidente, infatti, che se si elimina mentalmente il tema (avvertito come cogente da tutti i protagonisti della fase che si va esaminando) di confezionare una lista del Consiglio di Sorveglianza suddivisa, in modo rigidamente matematico, tra esponenti ex BPU ed esponenti ex BLP da incasellare per precisa regola societaria in una o nell'altra derivazione, si smarrisce l'orizzonte complessivo entro cui collocare le condotte ascrivibili agli imputati emergenti dai resoconti Lucchini.

Occorre, anzitutto, inquadrare quella peculiare fase storica e, soprattutto, le ragioni per cui emersero i primi riferimenti, nel corpo dei resoconti Lucchini, all'Associazione Amici di UBI.

Si è già detto nel paragrafo precedente, ripercorrendo i dissidi tra gli amministratori ex BPU ed ex BLP circa il superamento del modello federale, come Faissola, nel corso del Consiglio di Sorveglianza del 27.6.2012¹³⁴, fosse arrivato financo a paventare il rischio dell'impossibilità, stante le gravi divergenze tra i consiglieri di diversa derivazione, di proporre una lista istituzionale unitaria da parte del CdS in occasione del rinnovo dell'aprile del 2013¹³⁵.

Non era del resto imposto da alcuna disposizione regolamentare che il Consiglio di Sorveglianza (eletto nel 2010 e, pertanto, ancora in forte linea di continuità con quello del 2007 figlio primogenito degli accordi fondativi) procedesse a formare una lista unitaria trovando nel suo seno una maggioranza qualificata di 17 su 23.

¹³³ Cfr. la requisitoria svolta all'udienza del 16.4.2021.

¹³⁴ Cfr. resoconto Lucchini n. 66.

¹³⁵ Si riportano, per pronto riferimento, i passaggi necessari per la presentazione al voto assembleare della lista istituzionale: I) selezione, da parte dei componenti del Comitato Nomine, dei candidati da proporre al CdS per la presentazione della lista in assemblea attraverso l'analisi delle candidature possibili e in rigorosa attuazione del principio di pariteticità tra le derivazioni; II) accordo in Comitato Nomine sui candidati da proporre al CdS con un *quorum* di cinque su sei; III) analisi, da parte del CdS, delle candidature proposte dal Comitato Nomine; IV) approvazione della lista mediante discussione e voto a maggioranza qualificata di 17 su 23.

Il mandato che si andava concludendo era del resto stato segnato da profonde divergenze su temi organizzativi e strategici tra i componenti di diversa estrazione le quali, lungi dall'essere ricondotte a sintesi nei perimetri di un presunto accordo tra associazioni, si erano invece aggravate proprio tra la primavera e l'estate del 2012.

In realtà, il fatto che non fosse affatto scontato, per gli amministratori di derivazione ex BPU, trovare un accordo con la componente ex BLP del Consiglio emerge, in modo se possibile ancora più plastico, dal resoconto Lucchini n. 64 relativo ad un incontro tra amministratori ex BPU del 21.5.2012 in cui lo stesso estensore del diario, anticipando le possibili spaccature in CdS sul tema del passaggio al modello banca unica, ravvisò rischi concreti circa la possibilità di intraprendere un percorso condiviso per la definizione della lista istituzionale.

Il passaggio merita di essere riportato: Sono intervenuto per esprimere preoccupazione in relazione alla spaccatura che si determinerà all'interno del C.S., che è l'unico organo apicale a cui dobbiamo prestare attenzione, essendo quello che viene nominato dall'assemblea e che poi nomina il C.G. Bisogna studiare bene la composizione della lista decisa dal Comitato Nomine, che deve ottenere 17 voti su 23. In questo senso vanno ripensate le sortite di Faissola e di Calvi, in merito alla formazione di due liste di Consiglieri di Sorveglianza contrapposte, di cui l'una "ufficiale" e l'altra "marginale". E' evidente che, ove si creasse una frattura insanabile fra i Consiglieri di Sorveglianza, gli stake-holders avranno gioco facile nel difendere i loro interessi, appoggiando la lista che conserva loro i privilegi fin qui goduti. E' stato fatto l'esempio dei 200 consiglieri e sindaci delle società controllate, che perderebbero la loro posizione e che quindi si schiererebbero con la lista conservatrice. Idem per quanto riguarda le Fondazioni, le Curie, ecc., che non vogliono perdere il controllo sulla banca locale, che difende i loro privilegi.

Il quadro era peraltro aggravato dalla significativa frammentazione della galassia bergamasca la cui originaria coesione sotto la guida di Zanetti risultava minacciata dalla nascita di nuove associazioni di azionisti. Non era escludibile, quindi, che la controparte bresciana, al contrario coesa attorno all'associazione di riferimento, potesse ricercare in vista dell'appuntamento elettorale del 2013 un dialogo con interlocutori diversi da quelli storicamente rappresentati dagli amministratori ex BPU o decidere, addirittura, di correre in modo autonomo anche a costo di non procedere con la sottoposizione all'assemblea dei soci di una lista istituzionale unitaria.

A riprova di quanto si va dicendo può richiamarsi il resoconto Lucchini n. 60 relativo a una riunione del 3.5.2012 tra alcuni consiglieri di sorveglianza e gestione di matrice bergamasca (segnatamente: Lucchini, Moltrasio, Gusmini, Frigeri e Lupini).

In quell'incontro, Moltrasio riferì agli altri interlocutori di come Masnaga, cioè il direttore generale di Banca Popolare di Bergamo (trattasi della banca più importante per redditività del gruppo UBI), avesse in animo di formare una lista di soli candidati bergamaschi così da impedire l'occupazione di posti strategici da parte di *manager* di derivazione bresciana: *È quindi toccato all'ing. Moltrasio svolgere le seguenti importanti considerazioni: ... - la seconda riguarda l'iniziativa del dr. Masnaga, volta a riconquistare ai managers bergamaschi il predominio sul gruppo Ubi. L'ing. Moltrasio è uscito "sconcertato" da un lungo convegno avuto con il DG della Popolare Bergamo. La sua analisi*

prende le mosse dall'occupazione dei posti di comando in Ubi da parte di Massiah e dei managers Lombarda. Masnaga ha reagito con l'isolazionismo della Banca Popolare di Bergamo, che continua ad essere la migliore banca del gruppo, producendo oltre il 50% del reddito. Anche per questo non è comprensibile ai suoi occhi la mancata promozione dei manager bergamaschi. Da qui nasce l'idea di creare una cordata di soli nostri candidati, appoggiata dai dipendenti (a Moltrasio l'amico rag. Marchesi ne ha parlato come di un fatto acquisito), nella quale fra l'altro verrebbe inserito anche il rettore Stefano Paleari.

In questo scenario, connotato dall'imminente appuntamento elettorale, emergono nei resoconti Lucchini i primi riferimenti concreti all'Associazione Amici di UBI che, nell'opinione della Procura, avrebbe rappresentato un centro di potere sul versante bergamasco.

Le risultanze documentali delineano però un contesto ben diverso.

Nell'appunto Lucchini n. 65 relativo ad un incontro del 25.5.2012 tra Lucchini e Santus, proprio quest'ultimo lamentò la grave debolezza di Amici di UBI la quale, fino a quel momento, non si era spesa nemmeno con riferimento alle proposte di nomina ex BPU, condizione giudicata tanto più grave alla luce della ben diversa forza ed organizzazione di ABLP: Santus *Ha espresso l'opinione che l'Associazione Amici di Ubi Banca di Bergamo non svolge un ruolo paragonabile a quello dell'Associazione dei cittadini e dipendenti soci di Ubi di Brescia ... Ha confidato che ben altro clima si respira a Bergamo, dato che la nostra Associazione non ha finora svolto il compito di preparare e coagulare le risorse eccellenti.*

Ancora, nel resoconto n. 68 relativo alla preparazione dell'incontro del 20.7.2012, Lucchini, riportando gli esiti di un'interlocuzione preliminare con Moltrasio e Santus del 19.7.2012, annotò quanto segue: *Anche se è sempre più evidente che il pullulare delle associazioni di azionisti toglie spazio alle due associazioni cui fa riferimento l'attuale governance (con la grande differenza che mentre all'Associazione di Brescia è riconosciuto il diritto di indicare i candidati al Comitato Nomine, quella di Bergamo è ininfluyente), l'incontro di domani dovrebbe servire proprio per innescare l'iter concordato per giungere alla formazione delle nuove squadre dei consiglieri bresciani e bergamaschi).*

Un'associazione, quella bergamasca, giudicata dallo stesso Lucchini, nel luglio del 2012 (anzi: proprio il giorno prima dell'incontro del 20.7.2012), *ininfluyente.*

Eppure, ed è questo lo snodo critico che ha alimentato la tesi d'accusa, diversi riferimenti all'associazione bergamasca effettivamente comparvero nei resoconti Lucchini del periodo, ma essi si spiegano non già con l'ipotesi del patto, quanto piuttosto con l'inesco della fase di formazione della lista istituzionale.

Da questo angolo visuale assume anzitutto rilevanza il già citato resoconto Lucchini n. 60 relativo a un incontro del maggio 2012 tra consiglieri sorveglianza e gestione di matrice bergamasca nel corso del quale tutti i presenti (Lucchini, Moltrasio, Frigeri, Lupini e Gusmini) concordarono sulla necessità di individuare un gruppo dirigente rinnovato, individuando in Moltrasio l'erede naturale di Zanetti, per affrontare il tema della nuova *governance* del gruppo in vista dell'assemblea del 2013.

Il successivo appunto n. 63 rende poi conto dell'incontro del 17.5.2012 tra Lucchini e Moltrasio con Zanetti proprio per dare corso a quanto concordato dagli esponenti bergamaschi nei giorni precedenti, investendo Zanetti del compito di guidare le scelte sulla futura *governance Ad Emilio, da sempre punto di riferimento della componente bergamasca, ho richiesto di guidare le scelte sulla nuova governance bergamasca, sul management e sul piano strategico, partendo dalla conferma del nuovo leader da lui indicato nell'Ing. Moltrasio. Con Andrea e con qualche altro amico abbiamo definito un percorso che deve essere da lui avallato prima di procedere, poiché una volta avviato il processo su uomini e management, non si può più tornare indietro, dovendo poi confrontarci con i colleghi bresciani, che pure condividono le esigenze di fondo*¹³⁶.

È quindi evidente come il discorso sulle nomine, che si sarebbe poi tradotto nella costituzione della c.d. Commissione Zanetti cioè di un gruppo di lavoro formato da autorevoli amministratori ex BPU incaricato di elaborare potenziali candidature per la derivazione di appartenenza, ebbe una genesi tutta incastonata nella dialettica tra amministratori di derivazione ex BPU.

Di ciò si trae conferma ulteriore dalla lettura dei resoconti Lucchini nn. 70, 71, 72, 73 e 75 cui, per ora, basta un mero rinvio.

Tuttavia, fin dalle fasi genetiche di questo complesso processo di rinnovamento degli organi di vertice, apparve necessario agli amministratori ex BPU istituire un raccordo con l'associazione di riferimento e ciò, nell'opinione del Collegio, per due ordini di ragioni ricavabili dalle emergenze processuali: I) in primo luogo fu avvertita l'urgenza, alimentata proprio dal *pullulare di associazioni* rivali sul versante bergamasco e sollecitata anche da esponenti di ABLP, di garantire un rinnovato legame tra gli amministratori ex BPU e l'associazione storica la quale contava pur sempre centinaia di associati i quali, nell'aprile successivo, sarebbero stati chiamati a sostenere la lista istituzionale in sede assembleare contro le liste concorrenti pure gemmate in ambito bergamasco; II) in secondo luogo, l'azione di elaborazione sostanziale delle candidature di derivazione ex BPU svolta, come si dirà, dalla Commissione Zanetti, richiedeva un passaggio formale, una sorta di legittimazione esterna agli occhi di tutti i soggetti interessati all'evoluzione della Banca che non poteva che pervenire dall'associazione di riferimento della galassia ex BPU così come del resto accadeva, simmetricamente, sul versante bresciano.

¹³⁶ Peraltro, già in quella sede, i tre esponenti di spicco della galassia bergamasca ipotizzarono, al di fuori da qualsivoglia contesto associativo, un'eventuale futura composizione degli organi di vertice considerando, per effetto della regola di equilibrio paritetico tra le derivazioni vigenti nel regolamento nomine, di disporre di nove consiglieri di sorveglianza e di cinque consiglieri di gestione di estrazione bergamasca sulla base dell'ipotesi (poi peraltro avveratasi) che la lista di minoranza avrebbe potuto conseguire cinque consiglieri di sorveglianza (*Si è fatta un'ipotesi sulla composizione del C.S. e del C.G. da nominare ad aprile 2013. Supponendo che le minoranze riescano a nominare 5 componenti del C.S., restano alla maggioranza 18 Consiglieri di Sorveglianza, di cui 9 di estrazione bergamasca, oltre agli 11 Consiglieri di Gestione, di cui 5 di estrazione bergamasca. I 9 membri del Consiglio di Sorveglianza potrebbe essere: *3 quote Rosa (Cristina Bombassei, Marina Brogi e Pia Locatelli, per es.); *Cincera o Guerini; *Mazzoleni Mario o Carlo; *Santus; *Paleari; *Gusmini; *Barcella o Berta; in panchina (se non venissero nominati i 5 della minoranza): *Lupini; *Lucchini; *Garavaglia; *Orlandi; *Barcella o Berta, ecc.. I 5 membri del Consiglio di Gestione potrebbero essere: *Moltrasio; *Frigeri; *Gattinoni; *Matteo o Laura Zanetti; *Cincera o Guerini).*

Quanto al primo aspetto, è indicativo quanto si ricava dalla lettura del resoconto Lucchini n. 75 relativo all'incontro tra amministratori bergamaschi del 30.8.2012 costitutivo della Commissione Zanetti. Dalla lettura del documento si trae conferma del fatto che, sul versante bresciano, non fosse affatto chiaro quale fosse l'interlocutore di riferimento per avviare un percorso condiviso funzionale alla definizione della lista istituzionale.

Basti, sul punto, riportare un passaggio attribuito da Lucchini a Santus nel resoconto n. 75: *Ha poi informato i colleghi che, con la scusa di promuovere iniziative culturali condivise, vi è stato un incontro a Bergamo fra le due associazioni, nel corso del quale Minelli (che è il presidente della commissione di studio della Associazione di Brescia) e Camadini hanno rappresentato la necessità di avere un'interlocuzione strutturata, non sapendo chi rappresenta la cordata bergamasca, attese anche le fibrillazioni causate dall'iniziativa di Jannone. Nel momento in cui Zanetti (insieme a Calvi) si accinge a fare un passo indietro, è assolutamente necessario che si crei un organo collegiale che possa adeguatamente competere con quello di Brescia, ben sapendo che diverso è lo spirito che anima le due cabine di regia, essendo l'una tesa alla difesa degli interessi particolari degli azionisti, mentre l'altra è volta a tutelare gli interessi della nostra intera collettività.*


Trascurando il fatto che la mera lettura di questo passaggio già basterebbe a travolgere la tesi di un patto parasociale pregresso, non spiegandosi, ad opinare diversamente, lo smarrimento manifestato dagli esponenti di ABLP nell'individuare i rappresentanti della cordata bergamasca, è evidente come il raccordo associativo fosse funzionale a rasserenare l'associazione bresciana sulla capacità degli amministratori ex BPU di avere contatti con il territorio di riferimento e, in particolare, con i soci che poi avrebbero dovuto sostenere la lista elaborata dal Consiglio di Sorveglianza nella tenzone elettorale.

Ecco, quindi, l'opportunità di coinvolgere l'associazione Amici di UBI.

Quanto al secondo aspetto, formale ma non meno importante (non va dimenticato che gli imputati sono soggetti ad elevata specializzazione tecnica attenti a questioni di forma), basti citarsi un passaggio del resoconto Lucchini n. 73 relativo a un incontro tra Zanetti, Moltrasio, Santus, Guerini e lo stesso Lucchini prodromico alla riunione in cui si sarebbe infine formalizzata la nascita della Commissione in cui fu discusso un tema di legittimazione giuridica dell'agire della Commissione (indicata da Lucchini, in quell'occasione, con il termine *cabina di regia* a dimostrazione del fatto che non vanno sopravvalutate le espressioni, spesso di sintesi ed in linea con la funzione di un diario, utilizzate dall'estensore dei resoconti):

3) PREPARAZIONE RIUNIONE 30/8/2012

Esaurita l'analisi dello statuto e dei patti fondanti, ho cercato di riordinare le idee, in vista della riunione del 30/8, chiarendo che lo scopo era di comunicare a tutti gli ex consiglieri bergamaschi BPU che Emilio assicurava la conduzione della trattativa con la cabina di regia bresciana, guidata da Bazoli, avvalendosi dell'aiuto di alcuni esponenti che dovevano comunque essere da lui legittimati (oltre che dall'Associazione, come di seguito chiarito). ... Dal punto di vista tecnico si è sottolineata l'opportunità che la legittimazione della cabina di regia provenisse anche dall'Associazione degli



Amici UBI e, in questo senso, il notaio Santus ha insistito con Emilio perché riassumesse la presidenza.

La soluzione che è stata trovata è che il Consiglio dell'Associazione nominerà la cabina di regia assegnandogli compiti "politici", cabina di regia che dovrebbe essere composta da Zanetti, Calvi, Moltrasio, Santus, Guerini (anche se non Consigliere) e I.L. (se necessario).

Possono poi richiamarsi le concordi dichiarazioni rese da Zanetti, Moltrasio e Calvi nel corso delle risposte date alla CONSOB in sede di ispezione, acquisite al fascicolo del dibattimento quale corpo del reato di cui al capo D).

In quella sede tutti e tre i dichiaranti concordarono, rispondendo alla medesima domanda (così formulata: *L'Associazione "Amici di Ubi Banca" ha rappresentato l'espressione sul territorio della derivazione ex BPU all'interno di UBI?*), nel senso che l'associazione avesse effettivamente rappresentato la derivazione.

Non si tratta, come già detto, di predicare una relazione di identità sul piano dei concetti (tecnicamente la derivazione è, e rimane, una qualifica degli amministratori non potendo essa coincidere con un'associazione), ma di prendere atto di come, per opinione condivisa di tutti questi autorevoli esponenti bergamaschi, il bacino naturale da cui attingere quanto meno la legittimazione ad agire per individuare candidature ex BPU fosse, appunto, l'associazione di riferimento.

Alla luce di queste considerazioni si spiega allora in modo lineare e fuori da ogni suggestione di accordi parasociali pregressi ed occulti perché, allorquando nella primavera del 2012 si aprì il discorso per il rinnovamento degli organi di vertice, gli amministratori ex BPU sentirono la necessità di riferire, nella forma tecnica di cui poi si dirà, il proprio operato all'associazione.

Fatte queste premesse, tutte necessarie per non fraintendere i contenuti dei resoconti Lucchini, si hanno ora le coordinate per analizzare in modo non decontestualizzato l'incontro del 20.7.2012 ritenuto dal Pubblico Ministero di fondamentale portata probatoria per costruire la sagoma di un accordo parasociale a spettro esteso.

Si tratta di una riunione, vale la pena rilevarlo subito, che seguì di poco ad un incontro informale tra Zanetti e Bazoli, sempre risalente al luglio del 2012, a seguito del quale prese effettivamente avvio il percorso di elaborazione condivisa della lista istituzionale, circostanza questa confermata dagli stessi imputati nel corso delle dichiarazioni rese alla CONSOB, ma ricavabile anche dalla lettura del resoconto Lucchini n. 73 in cui si fece cenno a questo preliminare contatto tra i *padri fondatori* nel corso del quale, tra l'altro, Zanetti aveva tentato di proporre a Bazoli il superamento del principio dell'alternanza (*Emilio ha voluto anche ricordare di essersi già confrontato con l'avv. Bazoli per cercare di convincerlo a rivedere le tavole della legge del 13/11/2006 (che aveva portato con sé), senza alcun risultato, dato che anche l'alternanza nelle presidenze degli Organi Collegiali è stata ritenuta immodificabile, nonostante l'evidente squilibrio conseguente all'assegnazione a due*

esponenti bresciani della presidenza del Consiglio di Gestione e della carica di Consigliere Delegato)¹³⁷.

Ciò detto, l'incontro del 20.7.2012 risulta ricostruibile nella sua genesi e nei suoi contenuti dalla lettura integrale del resoconto Lucchini n. 68.

Si riporteranno di seguito ampi passaggi del documento proprio per la centrale rilevanza probatoria ad esso accordata dalla pubblica Accusa.

In sintesi, si ricava anzitutto dalla lettura del diario come Lucchini fosse stato informato da Santus dell'incontro del successivo 20.7.2012 che si sarebbe tenuto tra lo stesso Santus e Moltrasio sul versante bergamasco e Camadini e Minelli su quello bresciano (quest'ultimi da Lucchini definiti, enfaticamente, *plenipotenziari* di ABLP; i primi, invece, rappresentanti di Amici di UBI).

Apprese, quindi, notizie sul fatto che Brescia fosse pronta ad elaborare le nomine attraverso la mediazione di una *cabina di regia* guidata da Bazoli, si nota come l'estensore del diario attribuisce, condividendo la posizione di Santus, una grande importanza all'incontro ritenuto, nei fatti, il primo momento di confronto con riferimento alla formazione della lista istituzionale.

Così, sul punto, Lucchini: *Prima di lasciare la riunione del C.G. Ubi, intorno alle h. 13.00, ho chiesto all'Ing. Moltrasio di uscire cinque minuti dalla Sala Consiglio, al fine di allertarlo in merito all'estrema importanza che il notaio Santus attribuiva alla riunione di venerdì mattina, anticipandogli quali erano le richieste della controparte bresciana. In particolare gli ho fatto presente che la designazione di Polotti al vertice del C.G. si andava consolidando a scapito di Faissola.*

In data 19.7.2012 Lucchini, Moltrasio e Santus tennero quindi una riunione preliminare in vista dell'incontro del giorno successivo i cui contenuti, annotati da Lucchini, meritano di essere riportati per esteso: *L'incontro di giovedì sera presso lo Studio Santus è stato particolarmente utile. In attesa che sopraggiungesse l'ing. Moltrasio, il not. Santus ha ribadito che la cordata bresciana è già pronta per discutere della nuova governance, avendo una cabina di regia che si muove sotto la guida dell'avv. Bazoli, che non solo ha raccolto intorno a sé i profughi di Camadini, ma avrebbe anche dato assicurazione che gli industriali bresciani non gli avrebbero mai voltato le spalle. Armando ritiene che la coesione bresciana vada benedetta, in quanto impone anche alla cordata bergamasca di muoversi all'unisono, quanto meno sul piano formale (sostanzialmente vi sono già state fughe in avanti difficilmente recuperabili, come quella dell'avv. Calvi). Una volta sopraggiunto, l'ing. Moltrasio ha chiarito l'inesco che aveva portato alla convocazione della riunione di domani fra i rappresentanti delle due Associazioni degli Azionisti di Bergamo e Brescia. Moltrasio ha chiarito che si è partiti dalla proposta della Associazione Amici di Bergamo alla Associazione di Brescia di organizzare congiuntamente un convegno a Milano in data 24.9 presso l'Ambrosiana presenti Vacigo e Massiah, con la benedizione da un lato del Centro Paolo VI e dall'altro lato della Fondazione Giovanni XXIII. Anche se è sempre più evidente che il pullulare delle associazioni di*

¹³⁷ Si rileva come tale principio fosse una regola societaria iscritta nel regolamento del Comitato Nomine che, appunto, aveva dato esecuzione concreta ai principi di cui al protocollo d'intesa (da Lucchini definito con l'espressione di *tavole della legge*).

azionisti toglie spazio alle due associazioni cui fa riferimento l'attuale governance (con la grande differenza che mentre all'Associazione di Brescia è riconosciuto il diritto di indicare i candidati al Comitato Nomine, quella di Bergamo è ininfluyente), l'incontro di domani dovrebbe servire proprio per innescare l'iter concordato per giungere alla formazione delle nuove squadre dei consiglieri bresciani e bergamaschi.

E' stato giustamente sottolineato che:

- mentre l'associazione di Brescia, al di là delle iniziative culturali, si occupa in modo prioritario dell'individuazione e della formazione della nuova classe dirigente bresciana;
- quella di Bergamo svolge un ruolo di mera intermediazione culturale, al fine di illustrare ai propri soci la situazione del settore bancario, sia con contributi "esterni" (Vaciago), sia con contributi interni (Massiah). Nessuna selezione delle risorse eccellenti rientra nelle finalità statutarie. Mentre l'Associazione degli Azionisti di Brescia è presieduta da Bazoli, con Vice Faissola, quella di Bergamo è presieduta da Parimbelli con Vice Moltrasio. Si ritiene che il passo indietro fatto da Zanetti un anno fa per non identificare associazione e banca sia stato un errore, cui si deve rimediare con la nomina di un esponente di prestigio, che non siamo riusciti ad identificare. In vista dell'incontro di domani mattina, era necessario dare alla controparte bresciana l'impressione che anche noi abbiamo creato una cabina di regia, che non poteva fare riferimento né a Zanetti né a Calvi. Dopo una lunga discussione abbiamo ritenuto di limitare la "prima linea" a quattro persone (oltre a IL e Moltrasio, Santus e Guerini: ne ho dato comunicato a quest'ultimo venerdì 20), tenendo "in seconda linea" Frigeri, Lupini, Gusmini e Caldiani (abbiamo condiviso che il dr. Graziano rappresenti una pedina importante da giocare, sia per le trattative sindacali, con l'ok di Massiah, sia per valutare il ruolo che la Fabi intende assumere nella futura governance).

Armando ha precisato i punti irrinunciabili della cordata bresciana (parità governance, alternanza, federale) e su questa base si è valutato quali potevano essere le candidature nel C.G. e nel C.S.:

- quanto al C.G., ove non si possa parlare di alternanza, la soluzione non può che essere quella di Polotti Presidente, Moltrasio Vice (con adeguati poteri quanto meno di condivisione/consultazione, al di là della carica di Presidente in Popolare Bergamo), fermo Massiah C.D.;
- quanto al C.S., escluse le candidature di Calvi (per età) e di Cera (in quanto uomo delle Fondazioni), ci siamo chiesti quale consigliere ex Bpu poteva rivestire tale ruolo: ho tassativamente escluso di essere disponibile per qualsivoglia candidatura, facendo i nomi di Guerini e Santus. Siamo rimasti che ci saremmo risentiti all'indomani dopo la riunione, ribadendo la necessità di convocare quanto prima gli altri Consiglieri bergamaschi ex Bpu: il giorno più logico sembra essere quello di martedì, essendo convocato il C.G. alle h. 15.30.

I contenuti dell'incontro del 20.7.2012 risultano riportati da Lucchini, dopo averli appresi da Moltrasio e Santus, sempre nell'appunto n. 68.

Si riporta il passaggio più significativo:

4. Convegno Moltrasio/Santus/Parimbelli/Camadini/Minelli del 20.7.2012

Nella tarda mattinata di venerdì mi sono sentito prima con Moltrasio e poi con Santus, che hanno dato una valutazione diversa dell'incontro con Camadini e Minelli durato due ore (Parimbelli si è limitato a fare gli onori di casa):

- *Moltrasio lo ha definito "molto complicato";*
- *Santus lo ha definito "molto trasparente".*

Nel primo colloquio Andrea ha confermato che il quadro fatto da Armando la sera precedente rispecchia fedelmente le posizioni della cordata bresciana, in virtù delle confidenze avute in precedenza. Camadini Jr. e Minelli hanno ribadito che, con l'uscita di scena di Camadini Sr. e Faissola, le leve del comando si sono concentrate nelle mani dell'avv. Bazoli che, tramite la cabina di regia, è in grado di tirare le fila di tutte le componenti bresciane in gioco. E' stata confermata la composizione della cabina di regia bresciana ed è stato chiesto chi erano gli interlocutori bergamaschi, per cui sono stati fatti i nomi dei 4 componenti della prima linea. Ci si è chiesti quale ruolo dovevano avere i sei personaggi che avevano trattato e deciso l'aggregazione:

- *mentre a Brescia rimane l'avv. Bazoli, con Faissola "in ritirata" a causa delle cattive condizioni di salute;*
- *a Bergamo, uscito di scena Pedersoli (ed anche Auletta), vi è un dr. Zanetti che non intende ricandidarsi e un avv. Calvi che si è proposto a controparte.*

Alla base della riconferma dell'alleanza fra Bergamo e Brescia, vi è il diktat dell'avv. Bazoli sui patti costituenti (accordi 2007), che non si toccano fino all'assemblea dell'aprile 2013, e quindi:

a) Modello federale

E' considerato irrinunciabile, in quanto elemento trainante per il rapporto con i territori. La ragione principale dell'indisponibilità al cambiamento del modello federale deriva dal fatto che l'aggregazione nella Banca Unica verrebbe vissuta come un'incorporazione nella Banca Popolare di Bergamo, del Banco di Brescia.

b) Co-governance

La parità fra i due gruppi non presuppone necessariamente il sistema duale.

c) Alternanza

Fino all'assemblea tale principio non può essere modificato. I due esponenti bresciani hanno comunicato che l'avv. Bazoli ha "mal digerito" la richiesta del presidente Zanetti di modificare il principio dell'alternanza, anche al fine di detronizzare l'avv. Faissola, il che è stato visto come un'indebita interferenza, essendo questione che spetta a loro di risolvere.

d) Forma cooperativa Camadini e Minelli hanno parlato di "rispetto" e non hanno prospettato l'alternativa Spa.

Camadini e Minelli sono arrivati ad ipotizzare l'alternanza della sede legale di Ubi tra Bergamo e Brescia (!), che è stata rigettata da Moltrasio.

Durante il convegno è apparsa in tutta evidenza la diversa forza contrattuale fra le due Associazioni. L'Associazione di Brescia è presieduta dal leader indiscusso Bazoli e trova una sua legittimazione nel regolamento del Comitato Nomine. ... L'Associazione degli Azionisti di Bergamo deve impegnarsi per acquisire una pari importanza e dignità (anche se è impresa ardua pensare di

incardinarla nei regolamenti Ubi). Da questo punto di vista Parimbelli deve fare un passo indietro, sostituito da Zanetti o da un altro esponente di rilievo, tipo Santus o Paleari. La collaborazione fra le due Associazioni è naturalmente subordinata al raggiungimento degli accordi nel periodo da settembre a dicembre. Ove ciò accada, da gennaio ad aprile le Associazioni dovranno collaborare per ampliare il numero dei soci ("proselitismo"). In questo periodo si dovranno tenere convegni congiunti. Ad integrazione delle notizie sopra riportate sia da Andrea che da Armando, vale la pena di annotare che quest'ultimo ha espresso un'opinione decisamente positiva sul comportamento tenuto da Moltrasio, trasparente come quello di Camadini/Minelli. A giudizio di Armando alcuni patti fondanti sono aggiornabili (come per esempio il sistema duale e l'alternanza), ma dopo il passaggio assembleare ("discontinuità"). Per quanto riguarda il modello federale, invece, gli ulteriori passi in avanti, dopo la semplificazione appena approvata, sono subordinati alla conservazione del Banco di Brescia. Ancora una volta Santus ha dato un'interpretazione ampiamente positiva della determinazione bresciana, che offre una chance storica alle troppe anime bergamasche, costringendole a compattarsi (ancora una volta Armando ha espresso l'opinione che il mio ruolo sia "chiave", tant'è che ha ritenuto di assicurare Don Lucio Carminati sul fatto che l'unica molla che mi spinge è il "servizio civile"), con il patrocinio di Zanetti (e di Calvi...).

Al fine di rendere il quadro ricostruttivo più accurato possibile giova richiamare, altresì, i contenuti del resoconto Lucchini n. 70 che ricostruisce un incontro del 24.7.2012 tra Lucchini, Moltrasio e Zanetti nel corso del quale, da un lato, Zanetti si dichiarò disponibile a guidare la fase di individuazione delle candidature sul versante bergamasco e, dall'altro, furono appunto illustrati gli esiti dell'interlocuzione con gli esponenti bresciani risalente, appunto, al precedente 20.7.2012: *Il secondo convegno con il Presidente Zanetti e l'Ing. Moltrasio ha costituito un indubbio passo in avanti per ricreare l'auspicato clima di collaborazione fra tutti i Consiglieri Bergamaschi ex Bpu, avendo Emilio deciso di riprendere in mano le redini organizzative.*

Ho lasciato ad Andrea il compito di introdurre l'incontro, attraverso l'esposizione degli ultimi eventi: A) è partito dalla riunione svoltasi presso lo studio Santus/Parimbelli in data 20.7 con il dr. Camadini Pierpaolo e il Prof. Enrico Minelli. Ha chiarito che l'iniziativa è partita dalla Associazione Amici di Ubi Banca che ha proposto all'Associazione Banca Lombarda e Piemontese di organizzare congiuntamente un convegno sull'attuale momento finanziario, con l'intervento, suggerito da Ricchebuono e Porcari, del prof. Vaciago e del dr. Massiah (che si è autoproposto in luogo di Iorio) presso l'Ambrosiana di Milano in data 24.9 alle h. 17.00 (con facoltativa visita al contenitore).

Tale incontro si è di fatto trasformato nel primo serio confronto fra gli esponenti delle cordate bresciana e bergamasca. Andrea ha riportato l'opinione che:

** la situazione dell'azionariato bresciano sia meno preoccupante di quello bergamasco, anche perché la caduta del titolo non è stata accompagnata dalla pesante contestazione dell'on. Jannone, sostenuto anche da personale della banca;*

**l'Associazione Banca Lombarda e Piemontese prende le mosse dal Patto di Sindacato e quindi ha sempre avuto una base ristretta, comprendente le Fondazioni di Cuneo e di Pavia (che, è stato fatto presente, sono portatrici di pretese crescenti). Solo ultimamente sono state introdotte modifiche*

statutarie che hanno consentito l'ingresso dei piccoli azionisti, dipendenti compresi. A questo riguardo Camadini/Minelli hanno segnalato che la loro Associazione ha approfondito i temi della forma cooperativa, del sistema duale e del modello federale, organizzando convegni anche con importanti esperti a livello internazionale;

* la cabina di regia bresciana (composta dall'avv. Bazoli Giovanni e dalla figlia Francesca, dal dr. Camadini Pierpaolo, dal prof. Minelli, dal dr. Polotti, dal dr. Pizzini e dal dr. Manzoni) pone quale precondizione il non cambiamento dei patti fondativi fino all'assemblea dell'aprile 2013 (dopo tale data se ne potrà ridiscutere, non essendo scelte ideologiche) e quindi:

➤ la co-governance, che significa sistema duale e alternanza negli organi collegiali (pari dignità);

➤ la forma cooperativa;

➤ il modello federale, che costituisce un "nervo scoperto" fra gli esponenti bresciani e l'Ing. Moltrasio, a seguito della recente battaglia combattuta in Consiglio di Gestione (Andrea si è dichiarato soddisfatto dell'obiettivo raggiunto, con una sostanziale convergenza delle due parti sul modello federale semplificato);

*la cabina di regia bresciana è guidata dal "verbo" Bazoli, che ha il vantaggio del "distacco" dalle cose contingenti, non facendo più parte del C.S. L'avv. Bazoli influisce direttamente sulla condotta dei membri dei vari Consigli;


*per la cabina di regia bergamasca, Andrea ritiene necessaria la guida di Zanetti, che non è certo un "dittatore" come Bazoli, ma un "monarca costituzionale". Si è chiarito ad Emilio che la funzione di supplenza è stata fino ad oggi fatta da una Cabina di Regia composta dall'Ing. Moltrasio, da tempo designato quale suo successore, e da I.L., Santus e Guerini, che garantiscono ad Andrea un adeguato supporto professionale. In seconda battuta fanno parte della cordata Frigeri, Gusmini, Lupini, Perolari e Sestini, mentre il dr. Mario Mazzoleni ha assunto atteggiamenti poco rispettosi nei confronti del dr. Gusmini (contestando la sua presenza continuativa in Banca: ho appreso che Alfredo non percepisce alcun compenso!) e addirittura l'avv. Calvi si sarebbe accordato con l'avv. Bazoli. ...

Durante l'esposizione di Moltrasio sono intervenuto più volte, per evidenziare che:

- la battaglia fino all'assemblea deve essere condotta sulla governance, rinviando ai nuovi amministratori le scelte sulla Banca Unica (opera di convincimento nei confronti di Alfredo che minaccia le dimissioni);
- il recupero di Calvi e di Mazzoleni appare difficoltoso e comunque solo Zanetti può ricondurli alla ragione;
- il compito più impegnativo rimane quello di individuare le risorse bergamasche eccellenti, cui affidare le sorti del nostro istituto.

Zanetti, sorprendendoci non poco, ha comunicato di avere maturato la decisione di riprendere in mano il coordinamento della Cabina di Regia, anche perché ha condiviso l'opinione di essere l'unico esponente bergamasco che può dialetticamente confrontarsi con il prof. Bazoli.

Quando gli è stato chiesto di riprendere la presidenza dell'Associazione Amici di Ubi Banca, ha nicchiato, lasciando aperta la porta solo una volta concluso il mandato di presidente.



Quando sono intervenuto per esprimere il mio profondo disagio nei rapporti con Giusy, Zanetti l'ha fatto proprio, parlando di "sgarbo" nei suoi confronti, dato che il gentleman agreement fra loro esistente, prevedeva che avrebbero lasciato la banca contemporaneamente. Ha riservato a sé il compito di convocare l'avv. Calvi per richiamarlo al patto d'onore. Emilio, come aveva già fatto nella prima riunione del 17.5.2012, ha voluto scendere nel dettaglio della composizione del C.G. e del C.S., sottolineando il peso delle quote rosa:

- *per quanto riguarda il C.G., ritiene che vadano eletti 10 membri e quindi il dr. Massiah, un esponente della Fondazione di Cuneo, 4 "bresciani" (di cui una donna) e 4 bergamaschi (di cui una donna);*
- *per quanto riguarda il C.S., ritiene che il numero dovrebbe essere ridotto a 17 e in questo caso vi sarebbero 4 donne e 4 esponenti della minoranza, nella misura in cui raggiunga il quorum statutario. Per quanto concerne le due principali controllate, Popolare Bergamo e Banco Brescia, ha espresso l'opinione che non si possano ridurre gli attuali 15 membri del C.D.A.. Zanetti ha convenuto che è necessario convocare una riunione dei consiglieri bergamaschi ex Bpu.*

Ho osservato che i tentativi che avevo fatto per tenerla entro luglio non erano stati coronati da successo per vari motivi e che, obtorto collo, era necessario farla slittare a dopo le ferie. Poiché il C.G. si riunisce il 27 e il C.S. il 28, si è ritenuto che la giornata ideale fosse giovedì 30 agosto.

Il Presidente Zanetti ha dato i seguenti input sulla partecipazione dei consiglieri:

- *Mazzoleni e Calvi, che pensavo di escludere, vanno invece convocati;*
- *non devono essere convocati i 5 membri esterni (Auletta, Garavaglia, Orlandi, Fontana e Musumeci), dato che, ad avviso di Emilio, non esiste alcuna possibilità di una loro riconferma.*

Mi sono fatto carico di riprendere contatto con gli amici Frigeri, Lupini, Perolari, Sestini, Gusmini e Santus, mentre Mazzoleni sarebbe stato contattato da Moltrasio e Calvi da Zanetti (cfr. successivo appunto).

*Alla luce della disponibilità manifestata da Zanetti a guidare la cordata bergamasca nel processo di individuazione delle candidature di matrice ex BPU, si tenne poi un'ulteriore riunione in data 31.7.2012 (cfr. resoconto Lucchini n. 72 alla presenza di quest'ultimo, di Moltrasio, di Santus e di Guerini) nel corso della quale, per quanto di stretto interesse, si definirono i passaggi funzionali alla costituzione di un gruppo di lavoro guidato, appunto, da Zanetti (ancora indicato da Lucchini come "cabina di regia": si tratterà poi della Commissione Zanetti) di cui furono indicati gli scopi attesi: *Il compito storico affidato alla cabina di regia è quello:**

- *di ripristinare la parità fra gli esponenti di Bergamo e di Brescia. Ho invitato il notaio Santus a trasmettere ai suoi corrispondenti Minelli/Camadini la richiesta di evitare invadenze nella nostra area per approfittare delle attuali smagliature (ho fatto riferimento al solo avv. Calvi, ma ho pensato anche al Colle di Don Lucio Carminati). A questo riguardo il dr. Guerini ha osservato che, mentre non vi sono dubbi sulla moralità dei rappresentanti bergamaschi, alla luce degli episodi che sta esaminando in Ubi Leasing, ha forti dubbi sul comportamento etico dei vertici bresciani;*
- *di ricondurre ad unità i contributi provenienti da tutte le componenti della società civile nella difesa degli interessi del nostro territorio. In questo senso è stato precisato che anche le scelte sul*

management debbono essere fatte dalla cabina di regia (si è parlato del recupero del "brontolone" Pino Masnaga, come di un manager insofferente al predominio della capogruppo a guida bresciana);

- *di affiancare il presidente Zanetti in via continuativa dalla fine di agosto, in modo da consentire un graduale subentro nelle funzioni svolte dal presidente Zanetti. ... Data la forte disparità nella gestione del potere fra le due Associazioni di Bergamo e di Brescia, il notaio Santus ha osservato che la cabina di regia di Bergamo deve appropriarsi di alcune delle funzioni svolte dalla Associazione di Brescia/Patto di Sindacato, per esempio nella selezione delle risorse eccellenti e nella scelta dei candidati ad entrare negli organi di governo (si è ricordato il peso dell'Associazione di Brescia nell'ambito del regolamento del Comitato Nomine).*

...

4. RIUNIONE 30.8.2012

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, gli obiettivi che ci siamo proposti sono i seguenti:

- *conferma del ruolo di Zanetti quale leader della cordata bergamasca;*
- *conseguente legittimazione della cabina di regia per portare avanti le trattative con la cordata bresciana e, più in generale, per garantire una conduzione professionale e unitaria anche nel periodo successivo: il notaio Santus ha insistito perché Moltrasio non fosse visto come un leader assoluto che si avvale del supporto dei tre colleghi professionisti, ma come uno dei quattro componenti inter pares;*
- *dibattito sulla individuazione delle risorse eccellenti, chiamate a far parte del C.G. e del C.S.*


Un cenno è stato fatto al dr. Massimo Cincera, con il notaio Santus che ha invitato a procedere al suo inserimento con la dovuta calma, dato che il suo distacco dal Creberg deve essere benedetto da chi, quando ha accettato la carica, l'aveva allertato in merito alle inevitabili difficoltà nel successivo approdo al gruppo Ubi.

I resoconti Lucchini richiamati, letti nella loro interezza, impongono di accedere ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella sostenuta dalla pubblica Accusa che in essi invece vi ha scorto, come detto in apertura del paragrafo, una prova documentale dell'esistenza del patto parasociale tra associazioni. A giudizio del Collegio è infatti infondata la tesi secondo cui, in occasione dell'incontro del 20.7.2012, Minelli e Camadini per conto di ABLP e Moltrasio e Santus per conto di Amici di UBI avrebbero (ri)confermato un'alleanza tra le associazioni, inquadrabile in un patto parasociale, definendo un vero e proprio «*cronoprogramma del patto parasociale*» ed assumendo *decisioni ... con riferimento a temi strategici coerenti con i diktat di Bazoli Giovanni*¹³⁸.

In primo luogo, è incontrovertibile come l'inesistenza dell'iter per la presentazione della lista istituzionale richiedesse un accordo di massima tra amministratori di diversa derivazione.

La presentazione della lista istituzionale avrebbe infatti richiesto di essere votata da 17 su 23 membri del Consiglio di Sorveglianza: un accordo preliminare tra le derivazioni che componevano il CdS (oltre che, ovviamente, il Comitato Nomine) era quindi non solo logico, ma imposto dalle stesse regole societarie in caso di presentazione di una lista unitaria. In difetto, non avrebbe avuto senso

¹³⁸ Cfr. requisitoria PM del 16.4.2021 pp. 23 – 30.



alcuno approfondire energie per la formazione di una lista destinata poi a non trovare i consensi necessari in Comitato Nomine prima e nel Consiglio di Sorveglianza poi.

Ciò detto, i contenuti dell'incontro, lungi dal configurare i pilastri del presunto patto parasociale, si spiegano alla luce della necessità, per le parti impegnate nella formazione di una lista paritetica, di condividere una sorta di programma di massima in vista della tenzone elettorale da proporre al voto assembleare.

Il c.d. *diktat* di Bazoli, secondo l'espressione enfatica utilizzata da Lucchini, avente ad oggetto la conservazione del modello federale, del sistema duale e della forma cooperativa, altro non era che la riproposizione pedissequa della posizione storicamente assunta dagli associati di ABLP e dagli amministratori di derivazione ex BLP (basti un richiamo, in ordine cronologico, ai verbali del Consiglio direttivo di ABLP del 21.7.2011, del 15.9.2011 nonché del 17.7.2012)¹³⁹.

La componente bresciana era quindi disposta a procedere alla formazione di una lista istituzionale, ma a condizione che, quanto meno fino all'aprile del 2013, non fossero modificati tali aspetti oggetto, peraltro, degli accordi fondativi del gruppo UBI.

Sul punto giova riportare alcuni passaggi del consiglio direttivo di ABLP del 17.7.2012 (tre giorni prima dell'incontro che rappresentò l'innescò del percorso condiviso) dal quale emerge come, nell'opinione di Bazoli, la possibilità di addivenire alla formazione di una lista comune con la componente ex BPU dipendesse solo da un chiarimento preliminare circa i tre elementi caratterizzanti la nascita di UBI: *Venendo alla situazione del Gruppo UBI, il Presidente ricorda l'importanza cruciale dell'assemblea che si terrà nella primavera del 2013 a cui, si dice convinto, verrà presentata una lista unitaria con la componente bergamasca, anche in coerenza dei patti fondativi. Preliminarmente dovrà essere chiara la posizione su tre elementi che hanno caratterizzato la nascita di UBI Banca: il modello federale, il sistema duale e il sistema cooperativistico.*

Sul modello federale il Consiglio di Gestione di UBI ha rinviato la discussione sul problema non ritenendolo attuale; il medesimo dibattito è stato portato in Consiglio di Sorveglianza, dove il modello federale è stato sostenuto da diversi membri ed in primis dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Il modello federale è un cardine a cui la nostra associazione non può rinunciare. Il presidente prosegue ritenendo che è tutto sommato facile calcolare i risparmi di costi che si possono ottenere migrando al modello della banca unica, ma non si tiene conto dei mancati ricavi conseguenti ad un allontanamento della banca dal territorio e dalle sue problematiche; a tal fine il prof. Minelli, Presidente del comitato scientifico, è stato incarico di approfondire alcuni studi empirici che sono stati fatti sulle perdite di redditività scaturite da processi di accentramento.

Il Presidente conclude ricordando che nel dibattito si dovrà tenere conto degli elementi a base della fusione, quali la pariteticità e le alternanze della presidenza dei Consigli di Gestione e di Sorveglianza e delle sede delle riunioni consiliari.

È quindi evidente come Camadini e Minelli, presenti nel corso della riunione del direttivo di ABLP, non fecero altro che chiarire agli esponenti ex BPU Moltrasio e Santus la posizione assunta

¹³⁹ Cfr. allegati alla relazione ispettiva della CONSOB del 19.12.2013.

dall'associazione bresciana che, come detto, rappresentava l'ambiente elettivo di maturazione delle candidature ex BLP.

Peraltro, ad accedere alla tesi del patto occulto risalente al 2009, tali pilastri avrebbero dovuto già essere coperti dall'accordo extrasociale donde non sarebbe stato affatto necessario ribadirli.

Al contrario, trattandosi di porre le basi per la definizione di una lista unitaria, gli esponenti ex BLP esposero alcuni punti ritenuti, in quel momento storico, decisivi per presentarsi unitariamente al voto assembleare (i soci di ABLP non avrebbero del resto mai sostenuto in assemblea una lista che avesse apertamente professato il superamento del modello federale) rinunciando, almeno sul piano delle dichiarazioni di principio, a prospettare vincoli successivi al rinnovo delle cariche di vertice a riprova ulteriore del fatto che non si trattò affatto di un accordo parasociale proiettato nel tempo (*la cabina di regia bresciana (composta dall'avv. Bazoli Giovanni e dalla figlia Francesca, dal dr. Camadini Pierpaolo, dal prof. Minelli, dal dr. Polotti, dal dr. Pizzini e dal dr. Manzoni) pone quale preconditione il non cambiamento dei patti fondativi fino all'assemblea dell'aprile 2013 (dopo tale data se ne potrà ridiscutere, non essendo scelte ideologiche).*

Del resto, non pare suggestivo osservare come furono proprio gli organi sociali gemmati a seguito dell'assemblea del 20.4.2013 a guidare un'intensa stagione di riforme che condusse UBI alla trasformazione della banca in società per azioni, passaggio che aprì poi la via al superamento del modello federale in favore della banca unica nonché al superamento del meccanismo di governo strutturato su derivazioni in equilibrio paritario.

Sotto questa luce, il passaggio in cui Lucchini annotò compiaciuto, proprio a seguito dell'incontro del 20.7.2012, l'intervenuta *riconferma dell'alleanza fra Bergamo e Brescia* non è quindi da intendersi, come prospettato dalla Procura, nei termini di una presunta rinnovazione del patto parasociale pregresso.

Le risultanze del testo e le chiavi di lettura di contesto convincono piuttosto del fatto che Lucchini intese semplicemente dare conto dell'intervenuto accordo con la componente bresciana, da sempre coagulata attorno all'associazione di riferimento guidata appunto da Bazoli, avente per oggetto la formazione della lista istituzionale, approdo questo come visto non scontato ma, nel contempo, auspicato dagli amministratori bergamaschi preoccupati dal fiorire, sul versante orobico, di nuove associazioni di azionisti capaci di raccogliere ampi consensi in chiave assembleare (fondamentali trattandosi di società cooperativa per azioni), di stringere accordi con Brescia o, al contrario, di indurre la componente bresciana ad affrontare in via autonoma la sfida assembleare e così, in definitiva, nella condizione financo di estromettere la vecchia *governance* bergamasca.

Si legga, a conferma, un passaggio del resoconto n. 73 relativo a una riunione tra amministratori ex BPU del 26.8.2012: *Si ritiene che sia necessario proseguire la j.v. [la joint venture] con la cordata bresciana sulla base dei patti fondanti, ben sapendo che in caso contrario si andrebbe in assemblea a rimediare una sonora sconfitta, dato che i soci bergamaschi non sono certo coesi.*

Quanto, poi, alla natura dell'interlocutore bergamasco, le argomentazioni spese dall'accusa nel corso della requisitoria per sostenerne lo stretto legame associativo, ancorate su specifiche frasi estratte

però in modo atomistico dagli appunti citati, si rivelano per certi versi suggestive e, per altri aspetti, non rilevanti.

Certamente suggestiva è l'osservazione secondo cui la presenza all'incontro del 20.7.2012 del notaio Parimbelli, presidente dell'associazione Amici (ma non attinto da contestazione alcuna e nemmeno citato quale teste a carico), dimostrerebbe come tutto si fosse svolto *sotto l'egida del presidente di Amici di UBI che ha voluto l'organizzazione di quell'incontro.*

In realtà, come puntualmente annotato da Lucchini, Parimbelli, il cui studio era condiviso con quello di Santus, si limitò *a fare gli onori di casa* e non organizzò affatto l'incontro chiedendo solo a Santus di potervi partecipare (così, sul punto, Lucchini: *1. Premessa Facendo seguito al colloquio dell'11/7, il not. Santus ha chiamato martedì 17 per comunicare che il not. Parimbelli gli aveva chiesto di partecipare all'incontro di venerdì p.v. con Moltrasio, Camadini e Minelli*). Senza considerare poi come, nel medesimo appunto, lo stesso Lucchini si lamentò del fatto che, a differenza di ABLP, l'associazione bergamasca avrebbe necessitato di avere al suo vertice *un esponente di prestigio*, così da poter autorevolmente interloquire con la controparte bresciana.

Va poi osservato come, a questo punto, ben poca rilevanza assuma il fatto che Moltrasio e Santus si spesero, agli occhi degli interlocutori bresciani, quali rappresentanti dell'associazione Amici di UBI. Si sono infatti già chiarite le ragioni che spinsero gli amministratori ex BPU a ricercare il raccordo associativo.

Ma, a prescindere da ciò, si trattò, in ogni caso, di una dialettica relativa all'inesco del percorso di costruzione della lista istituzionale e non già, appunto, di un incontro funzionale a siglare un presunto accordo parasociale tra associazioni funzionale ad influenzare le scelte strategiche della banca.

In definitiva, se può concordarsi con il Pubblico Ministero nel ritenere che, con l'incontro del 20.7.2012, si fosse effettivamente avviato *l'iter concordato per addivenire alla formazione del 'Listone' e cioè alla definizione concertata della lista da sottoporre all'assemblea che vide protagonista, da una parte, ABLP e, dall'altra parte, la Commissione Zanetti poi incardinata formalmente nel tessuto associativo di Amici di UBI con delibera del 7.9.2012*, non è invece in alcun modo sostenibile che, in quell'occasione, si fossero prese decisioni *con riferimento a ... temi strategici* suscettibili di inquadrarsi in un sindacato di gestione.

A conforto di tale tesi, basata in prevalenza su una non condivisibile lettura dei contenuti del resoconto Lucchini, la Procura ha osservato come il discorso sul passaggio alla banca unica si sarebbe bruscamente interrotto negli organi sociali di UBI proprio in quel periodo temporale collegando tale circostanza all'intervenuto accordo tra associazioni.

Si tratta di una tesi suggestiva, ma infondata.

Invero, anche a volersi prescindere dal rilievo che un passaggio di tale portata non avrebbe potuto essere utilmente perfezionato prima dell'imminente tornata elettorale in considerazione dell'elevato livello di conflittualità tra gli amministratori, basti riportarsi, innanzitutto, un passaggio del resoconto Lucchini n. 69 relativo ad un incontro del *team* di amministratori bergamaschi del 19.7.2012 dalla cui lettura emerge come furono gli stessi amministratori bergamaschi, ben consci dell'impossibilità di accelerare sul superamento del modello federale e, contestualmente, di trovare una rapida

convergenza con gli amministratori ex BLP per la formazione di una lista comune, a decidere, autonomamente e ben prima del luglio 2012, di rinviare la discussione del tema (di diverso avviso, infatti, fu solo Gusmini): *La riunione del Consiglio di Sorveglianza del 18.7 ha evidenziato che ogni consigliere continua a comportarsi da "solista", prescindendo da quanto viene concordato nelle riunioni del team. Nonostante si fosse convenuto sulla politica del doppio binario, con l'obiettivo di perseguire il ricambio della governance in occasione dell'Assemblea del 2013, lasciando ai nuovi amministratori il compito di realizzare l'eventuale approdo alla Banca Unica che nel frattempo sarebbe stato discusso e definito, il dr. Gusmini:*

- *in un primo intervento ha acceso la miccia di una nuova esplosiva discussione, dando lettura ad alcune pagine manoscritte che non contenevano nulla di nuovo rispetto a quanto già comunicato in precedenza;*
- *in un secondo intervento ha sollecitato i colleghi a non perdere ulteriore tempo, invitandoli a decidere da subito il nuovo modello, sull'esempio del Banco Popolare che in pochi mesi è stato in grado di realizzare la Banca Unica.*

Tale insistenza ha provocato reazioni perniciose, soprattutto da parte di Mario Mazzoleni, che gli ha dato del "Talebano".


La considerazione amara è che il Team bergamasco è allo sbando (si è ritenuto di sospendere la riunione serale, data anche l'ora tarda), mentre la cabina di regia della cordata bresciana funziona egregiamente (cfr. all. 1), con la nomina dei due plenipotenziari Camadini e Morelli¹⁴⁰, che incontreranno venerdì mattina alle ore 8.30 Moltrasio e Santus (oltre a Parimbelli).

Il comportamento dei vari Consiglieri bergamaschi e bresciani durante la riunione del C.S. è stata sintomatica di tale divaricazione.

Ed invero, già agli inizi del maggio del 2012, come si ricava dal resoconto Lucchini n. 60, era del resto chiaro agli amministratori ex BPU come non risultasse affatto possibile il passaggio alla banca unica prima dell'aprile 2013 (presenti Lucchini, Moltrasio, Gusmini, Frigeri e Lupini: *«È seguita una lunga discussione al termine della quale tutti hanno condiviso le seguenti opinioni: ... è impensabile che nell'anno in corso si modifichi la governance esistente, dovendo limitarci a fissare il timing dei vari passaggi giuridici da compiere»*).

Quanto testé osservato è poi definitivamente confermato dalla lettura di un passaggio del resoconto Lucchini n. 87, trattasi della II riunione della Commissione Zanetti, che non solo dimostra come l'interruzione della discussione sul superamento del modello federale non fosse affatto risultata connessa a presunti patti con ABLP, ma altresì esclude che fosse mai stato stipulato, nel luglio precedente (e, a fortiori, in epoca ancora più risalente), un accordo associativo avente ad oggetto tale questione strategica: *L'ing. Moltrasio è andato oltre, affrontando il tema del "patto fondativo", che a distanza di 6 anni appare "vecchio". Ha portato ad esempio la struttura stessa di Ubi, che da holding pura si è trasformata in una banca vera e propria: Zanetti ha osservato che si tratta comunque di attività marginali. Andrea ha quindi affrontato il tema della persistente attualità del modello federale e del sistema duale, alla luce del graduale abbandono da parte degli altri gruppi*

¹⁴⁰ Si tratta di Minelli Enrico erroneamente indicato da Lucchini con il nominativo di Morelli.



crediti, che ha suscitato la reazione del presidente Zanetti, che ha sostenuto che solo Mediobanca e Banco Popolare erano tornati al modello trazionale, mentre la Popolare di Milano aveva fatto il percorso inverso (polemica con Andrea sulle dichiarazioni di Bonomi). Zanetti è andato oltre tracciando un percorso a 3 anni, nel senso che ritiene opportuno che l'eventuale cambiamento di modello venga deciso quando, in virtù del principio dell'alternanza, il C.G. ritornerà nelle nostre mani.

Emilio si è tranquillizzato quando ho chiarito che nessuno aveva in mente di proporre prima dell'Assemblea il ritorno al tradizionale (in luogo del duale) o il passaggio alla banca unica (in luogo del modello federale). Il compito degli attuali amministratori è quello di fornire alla nuova governance gli elementi per potere decidere in piena consapevolezza. Al riguardo l'avv. Calvi è intervenuto per fare presente che nella prossima riunione del C.S. del 23.10, verrà portato il lavoro sulla banca unica (al riguardo si veda l'appunto sul colloquio col dr. Massiah del 9.10.2012 – all. 3).

Ho ribadito al presidente Zanetti che qualunque sia il modello prescelto, si dovrà comunque procedere sulla via della semplificazione voluta da Banca d'Italia, così come d'altro canto è stato fatto con l'ultima ristrutturazione della rete commerciale, che di fatto ha portato all' "unica banca". La discussione sulle linee strategiche si è fermata qui, nel senso che si è attribuita agli amministratori che verranno nominati dall'Assemblea la responsabilità delle scelte sulla governance.

Le risultanze probatorie conducono pertanto a ritenere come, a partire dal luglio 2012, avesse preso avvio un percorso, lineare sul versante bresciano in quanto incardinato nell'associazione di riferimento secondo una regola di azione coerente con lo statuto associativo e, al contrario, come si vedrà più complesso su quello bergamasco, per individuare le candidature ex BLP ed BPU secondo la regola di equilibrio paritetico tra le derivazioni.

Questo percorso procedette in parallelo secondo due linee destinate, tuttavia, a convergere nel Comitato Nomine e poi nel Consiglio di Sorveglianza.

I resoconti successivi di Lucchini attengono, in massima parte, alla ricostruzione di questa fase storica che l'organo d'accusa, da un lato, vede incastonata nella dialettica tra le associazioni (sotto l'assunto che la Commissione Zanetti avesse operato quale *longa manus* dell'associazione Amici) e che, dall'altro, giudica illegittima perché in contrasto con le previsioni regolamentari nonché suscettibile di integrare, *ex se* considerata, un patto parasociale capace di spiegare influenza dominante sul Comitato Nomine, organo che, nel marzo successivo, si sarebbe limitato a recepire le candidature elaborate in contesti esterni alla banca da proporre poi al voto del Consiglio di Sorveglianza.

Si tratta, come si vede, di argomentazioni tutte afferenti al processo di formazione della lista istituzionale che verranno esaminate nei successivi paragrafi.

Per quanto qui invece interessa, osserva il Collegio come la lettura dei resoconti Lucchini relativi a questa fase storica (indicativamente fino al resoconto n. 126) non riveli alcun elemento ulteriore suscettibile di accreditare la tesi d'accusa circa la stipula di un patto tra associazioni funzionale all'eterogoverno della Banca pregresso, attuale o futuro.

In quella fase, infatti, oggetto sostanzialmente esclusivo dei diari di Lucchini furono le nomine sociali.

A diversa conclusione non conduce, a ben vedere, nemmeno la disamina del resoconto Lucchini n. 89 relativo a un incontro, occorso in data 26.10.2012, tra Moltrasio, Minelli, Bazoli Giovanni e Bazoli Francesca, richiamato espressamente dal Pubblico Ministero.

Dei contenuti dell'incontro l'estensore del diario ebbe anzitutto notizia in forma mediata avendone appreso gli sviluppi dallo stesso Moltrasio di talché occorre, come detto, maggior prudenza nella valutazione.

Ciò detto, conviene riportare la sintesi che dell'incontro offre la pagina del diario di Lucchini testé richiamata:

2. RAPPORTI CON BRESCIA: CONVEGNO Moltrasio/Bazoli DEL 26.10.12

In virtù del convegno avuto al mattino con il presidente Zanetti (hanno condiviso la necessità di attuare un "cordone sanitario", con l'impegno a supportarlo quotidianamente), ho espresso l'opinione che nulla fosse ancora stato fatto né da lui né da Calvi per promuovere il primo confronto. A questo punto è intervenuto l'ing. Moltrasio per comunicare che (previo assenso del presidente Zanetti) ha accettato l'invito a casa del prof. Enrico Minelli venerdì sera, con successiva cena con l'avvocato Bazoli Giovanni e la figlia Francesca (l'impressione che Andrea ha avuto è che soffra enormemente la personalità del padre: i pochi interventi che ha fatto, anche su UBI Leasing, sono stati giudicati fuori tema; è emerso che l'avv. Francesca sarebbe stata contattata dall'on. Jannone, cui non ha dato risposta). Al di là della sua preparazione accademica, Andrea ritiene che il prof. Minelli non abbia ancora acquisito la caratura necessaria per assumere la leadership della cordata bresciana.

La sua forza deriva dal fatto che l'amicizia della sua famiglia, con quella dell'avv. Bazoli, è di vecchia data e trova il punto di coagulo degli interessi nell'editrice Morcelliana (ben nota a Santus, che ancora volta ha dimostrato di conoscere molto bene la struttura socio-economico di Brescia).

Nel corso della cena, in una saletta riservata, dopo più di un'ora dedicata a parlare di arte moderna in relazione all'apertura del nuovo Museo nella vecchia sede della Comit, l'onnipotente (è apparso molto infastidito dalle affermazioni di Della Valle sugli "arzilli vecchietti"; starebbe progettando una holding che gestisce l'intera editoria nazionale!) avv. Bazoli (a Brescia non discute più, ma dà solo ordini) ha affrontato il tema della nuova governance, suggerendo due livelli:

- quello decisionale, che deve essere appannaggio di pochissime persone (ha segnalato il rischio che le Fondazioni di Cuneo e di Pavia vogliano interferire nelle scelte di Bergamo e Brescia);*
- quello formale, ove si deve discutere di temi strategici, quali il modello federale/banca unica (a questo riguardo, avendo il prof. Minelli riferito all'avv. Bazoli della presentazione del documento nell'ultimo C.S., ritenuto del tutto inadeguato, l'avv. Bazoli avrebbe espresso critiche pesanti nei confronti dell'avv. Calvi, che non avrebbe saputo dirigere la seduta), il sistema duale, la persistente attualità della forma cooperativa nelle Banche Popolari quotate, ecc.: su questi argomenti la partecipazione delle Associazioni e delle Fondazioni può essere corale.*

Abbiamo concordato che, a fronte del suo tentativo di parlare di nomi solo con Zanetti (Calvi?), bisogna fare pressioni continue su Zanetti perché non demorda dal sostenere che è l'intera Commissione che tratta con Bazoli. Abbiamo concluso che, in occasione della prossima riunione

della Commissione, si dovranno sollecitare Zanetti e Calvi affinché spingano Bazoli a definire il tema su cui costruire il punto di incontro fra i rappresentanti di Bergamo e Brescia.

L'appunto è stato citato dal Pubblico Ministero proprio al fine di sostenere come l'intesa tra le due associazioni fosse più ampia rispetto al tema delle nomine.

In realtà, dalla lettura del resoconto si ricava piuttosto come il livello decisionale afferente alla *nuova governance* che, nell'auspicio di Bazoli, avrebbe dovuto essere *appannaggio di pochissime persone* coincidesse, segnatamente, con il tema delle nomine cioè, ancora una volta, con il processo di formazione della lista istituzionale.

Tale lettura è corroborata dal fatto che, a fronte di tale sortita di Bazoli, Lucchini, Santus e Moltrasio ritennero fosse in atto un tentativo di ABLP di discutere di nomine solo *solo con Zanetti (Calvi?)* e non già con la Commissione nel suo complesso. Al contrario, invece, emerge sempre dalla lettura del resoconto come, nell'opinione di Bazoli, nulla avrebbe ostacolato una discussione ampia e plurale tra tutti i portatori di interessi rilevanti con riferimenti agli altri temi strategici.

L'appunto quindi corrobora, da un lato, la conclusione secondo cui non vi fu alcun un patto pregresso in essere tra l'associazione bresciana e quella bergamasca avente ad oggetti temi strategici (tanto che l'interlocuzione di Bazoli si pose in termini di suggerimento *pro futuro*) e rivela come, tutto al contrario rispetto all'ipotesi d'accusa, tali temi non sarebbero dovuti rimanere appannaggio di due singoli interlocutori.

3.7. Non rimane quindi che analizzare il tema che riguarda l'individuazione delle nomine di vertice in occasione del rinnovo degli organi sociali dell'aprile 2013 su cui finisce, a ben vedere, per collassare l'intero impianto d'accusa con riferimento al periodo 2012 – 2013 una volta esclusa qualunque traccia di accordi aventi ad oggetto questioni strategiche o gestorie.

Nell'agire sinergico di ABLP e di Amici di UBI per il tramite della Commissione Zanetti funzionale all'elaborazione sostanziale delle candidature di derivazione ex BLP ed ex BPU da inserire nella lista istituzionale, la Procura ravvisa, infatti, un patto parasociale capace di determinare un'influenza dominante su un organo strategico della Banca, segnatamente, appunto, il Comitato Nomine.

Prima di tutto, è bene individuare i nodi del ragionamento intessuto dal Pubblico Ministero.

Innanzitutto, la Procura ritiene che il meccanismo di distribuzione paritetica delle nomine tra le derivazioni ex BLP ed ex BPU fosse non solo in contrasto con lo statuto sociale di UBI, ma del tutto ignoto alle Autorità di Vigilanza.

Si tratta, come si è visto nei paragrafi precedenti, di un punto di partenza errato: pariteticità e derivazioni, lungi dall'essere oggetto del patto occulto, erano regole societarie vigenti e vincolanti, coerenti con l'art. 49 dello statuto sociale e conosciute da Banca d'Italia.

Ciò detto, il Pubblico Ministero ha poi sostenuto come, anche a volersi trascurare questo aspetto, sarebbe comunque spettato ai soli membri del Comitato Nomine il compito di elaborare le candidature da proporre al Consiglio di Sorveglianza per la formazione della lista istituzionale da sottoporre al voto assembleare ripartendo i candidati per derivazione all'esito di una discussione collegiale interna al solo Comitato. Conseguentemente, secondo la tesi prospettata dalla Procura, avrebbero avuto titolo per discutere delle candidature di derivazione ex BPU ed ex BLP solo i membri del Comitato Nomine

e, segnatamente, Faissola, Folonari, Manzoni (componenti di derivazione ex BLP), Calvi, Garavaglia e Mazzoleni (componenti di derivazione ex BPU).

Fatta questa premessa, all'esito di un'approfondita disamina dei resoconti Lucchini relativi al periodo 2012 – aprile 2013, la pubblica Accusa ha ricavato la conclusione secondo cui furono invece l'associazione ABLP sul versante bresciano e la Commissione Zanetti su quello bergamasco, quest'ultima ritenuta diretta emanazione dell'Associazione Amici di UBI, a rappresentare, d'intesa tra loro, gli ambienti di elaborazione concreta delle candidature poi passivamente recepite dal Comitato Nomine in fase consultiva e, successivamente, approvate dal Consiglio di Sorveglianza. La formazione della lista istituzionale sarebbe quindi stata figlia di interazioni specifiche tra le due associazioni strumentali all'indicazione delle candidature.

Il Pubblico Ministero ha infine concluso ritenendo, in tal guisa, dimostrata un'azione di eterodirezione associativa sul Comitato Nomine (leggasi: un'influenza dominante su tale organo strategico da parte delle associazioni).

Si tratta, come si vede, di un ragionamento complesso.

Nei successivi tre paragrafi saranno sottoposti a vaglio critico tutti i nuclei concettuali della tesi d'accusa (funzionamento Comitato Nomine – interazioni tra Associazioni nella fase di formazione della lista – grado di influenza sul Comitato Nomine) che si rivela, a giudizio del Collegio, destituita di fondamento.

3.8. Partendo dalla premessa sul funzionamento del Comitato Nomine, è vero che i soggetti deputati ad attribuire la *derivazione* ai candidati alla carica di consigliere di sorveglianza (o di gestione) di UBI fossero i membri del Comitato, ma la deduzione conseguente secondo cui costoro avrebbero dovuto assolvere la propria funzione senza alcuna interazione con il contesto ambientale esterno non è consentita.

Dal punto di vista delle regole di funzionamento del Comitato Nomine infatti, nulla impediva ai Consiglieri di Sorveglianza di confrontarsi con contesti esterni, anche associativi, attingendo da qualsiasi fonte elementi per individuare candidati che potessero essere qualificati come espressione dell'una o dell'altra derivazione, salva la valutazione da svolgere in punto di requisiti dei soggetti proposti secondo quanto previsto dalla stesso regolamento del Comitato Nomine e da un documento di composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali *medio tempore* elaborato dal Comitato stesso.

È del resto evidente come la definizione di una lista istituzionale del Consiglio di Sorveglianza, strutturata su delicati equilibri di pariteticità tra due contrapposte derivazioni, fosse un processo complesso destinato non già a generarsi e ad esaurirsi in una discussione segreta e confinata ai membri del Comitato Nomine ma, piuttosto, a convergere nel Comitato Nomine per poi, una volta approvata, ottenere i voti necessari (17 su 23) in un Consiglio di Sorveglianza pure ripartito tra amministratori ex BLP legati all'associazione ABLP ed amministratori ex BPU.

Da un lato, infatti, la formazione della lista istituzionale, per effetto delle particolari regole societarie che, in forza dell'autonomia privata, caratterizzavano in modo tanto singolare l'assetto di governo di UBI, richiedeva un consenso ampio tra i Consiglieri di Sorveglianza di diversa derivazione sia per

l'inesco del processo (di qui l'incontro del 20.7.2012 di cui si è detto), sia per il buon esito dello stesso. Dall'altro, la formazione della lista da presentare al voto dei soci, in un sistema strutturato sul voto capitaro, richiedeva di raccogliere ampie convergenze di talché risulta del tutto naturale che il relativo processo di formazione stabilisse legami con realtà territoriali, segnatamente le associazioni, capaci di agglutinare consenso e garantire poi un concreto sostegno in fase assembleare.

Ancora, si osserva come proprio il modello di *governance* di UBI fondato su un concetto, quello di derivazione, a forte tasso di indeterminazione rendesse non solo legittimo, ma anche ragionevole, che i membri del Comitato Nomine, chiamati ad applicare la regola societaria della pariteticità basata sulle derivazioni¹⁴¹, attingessero le candidature da contesti esterni tra cui, elettivamente, proprio le associazioni di azionisti.

Si deve infatti uscire da una logica improntata a categorie pubblicitiche sulla falsariga di una procedura di tipo comparativo dal momento che il regolamento del Comitato Nomine non procedimentalizzava la concretizzazione del concetto di derivazione lasciando, pertanto, ampia discrezionalità ai membri del Comitato.

A conferma della correttezza di questi rilievi basti osservarsi il comportamento di ABLP e, soprattutto, le reazioni che, sul punto, ebbe la Banca d'Italia, ma anche la CONSOB nel corso dell'azione ispettiva del 2013.

Come già visto, dopo il 2009, fu espunto dal regolamento del Comitato Nomine il riferimento formale all'associazione ABLP (di qui, pertanto, il superamento, in coerenza con l'art. 49, co. 7 dello statuto, del vincolo formale di fonte) ma, per le ragioni già ampiamente esposte, non venne affatto meno il legame indiretto tra l'associazione bresciana e il Comitato Nomine nella piena consapevolezza di Banca d'Italia con cui fu informalmente concordato il nuovo testo del regolamento e alla quale fu trasmesso lo statuto di ABLP aggiornato alla modifica regolamentare che rendeva palese come l'associazione, attraverso la forte ingerenza nell'elaborazione delle candidature ex BLP, avrebbe continuato a rappresentare l'ambiente di elaborazione esclusiva delle candidature ex BLP.

Nessuna censura venne sollevata da parte della Banca d'Italia.

La stessa CONSOB, che pure non poteva nutrire dubbi sul ruolo di ABLP disponendo del testo del vecchio regolamento del Comitato Nomine e di tutti gli statuti di ABLP tra cui anche quello modificato del gennaio 2010, ebbe accesso, nel corso dell'ispezione del 2013, a tutti i verbali dell'associazione bresciana dai quali emergeva, su base cartolare ed in modo inequivocabile, come l'individuazione delle candidature ex BLP da inviare al Comitato Nomine fosse stata, nel corso del tempo, l'attività prevalente, si potrebbe dire esclusiva, dell'associazione bresciana le cui indicazioni, come rilevato dalla stessa CONSOB, erano sempre state recepite dagli organi della Banca. Infatti, salvo casi eccezionali (si potrebbe davvero dire unici)¹⁴², frutto per lo più di mancati coordinamenti, i membri del Comitato Nomine di derivazione ex BLP recepirono, nell'assegnazione della

¹⁴¹ Basti qui in richiamo alla *Premessa* nonché alle disposizioni particolari (artt. 3 e 4) contenute nel testo del regolamento Comitato Nomine vigente all'aprile 2013.

¹⁴² Cfr. verbale del Consiglio Direttivo di ABLP del 17.7.2012 in cui, addirittura, si procedette a ratificare *ex post* una nomina ex BLP votata dal Comitato Nomine senza la preventiva formulazione dell'indicazione da parte dell'associazione bresciana.

derivazione, le indicazioni associative che furono poi votate, una volta introdotta la collegialità a partire dal 2009, anche dai membri del Comitato ex BPU.

Basta, del resto, leggersi i verbali di ABLP e constatarci poi il successivo livello di recepimento da parte degli organi sociali di UBI delle proposte di candidatura per avere di ciò un'inoppugnabile prova documentale.

A mero titolo esemplificativo si rileva come, in data 24.2.2010, in vista del primo rinnovo del Consiglio di Sorveglianza di UBI, il Consiglio Direttivo di ABLP espresse, nella vigenza del regolamento del Comitato Nomine del dicembre 2009, le indicazioni da fornire ai membri del Comitato relativamente, tra l'altro, a:


1. *Indicazione dei nominativi dei componenti di derivazione BLP da inserire nella lista del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, con l'indicazione del Presidente;*
2. *Individuazione del Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza di derivazione BLP;*
3. *Individuazione dei componenti del Consiglio di Gestione di derivazione BLP;*
4. *Individuazione della persona da indicare con proposta non vincolante quale candidato alla carica di Consigliere delegato;*
5. *Svolgimento di attività istruttoria ai fini del rilascio del parere non vincolante che il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell' 'Articolo 46, comma primo, lettera n), dello statuto Sociale, è competente a esprimere, con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi membri, sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione per le seguenti cariche delle sottoindicate società controllate".*

Il Consiglio Direttivo di ABLP si riunì poi anche in data 15.4.2010 e, nel corso di quella seduta, fu comunicata la lista completa dei candidati da presentare in assemblea e furono illustrate le decisioni prese relativamente alle indicazioni da fornire per la carica di consigliere di amministrazione e di sindaco delle società controllate.

Ancora, sempre in via esemplificativa, possono richiamarsi i contenuti del Consiglio Direttivo di ABLP del 4.4.2012, chiamato ad esprimersi, sempre ai sensi dell'art. 13 dello statuto, con riferimento alle indicazioni da fornire al Comitato Nomine per la sostituzione in CdS di Bazoli Giovanni che si era dimesso optando per la carica di presidente di Intesa San Paolo (in quella stessa occasione anche Pedersoli, ex BPU, aveva rassegnato le proprie dimissioni e sarebbe stato sostituito da Santus di derivazione ex BPU). In quell'occasione, Minelli fu quindi proposto quale membro ex BLP in sostituzione di Bazoli e Manzoni fu indicato al Consiglio di Sorveglianza quale sostituto, nel Comitato Nomine, dello stesso Bazoli. Trattasi di nominativi puntualmente recepiti dagli organi della Banca.

Infine, con riferimento alla formazione della lista istituzionale del Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2013 – 2016, basti richiamarsi i contenuti dei verbali di ABLP relativi alla seduta del giorno 1.3.2013¹⁴³ (nel corso della quale furono deliberate dall'associazione, all'unanimità, le candidature alla carica di Consigliere di Sorveglianza di derivazione ex BLP da indicare ai membri del Comitato Nomine) e del 17.4.2013 (nel corso della quale furono invece deliberate, sempre all'unanimità, la

¹⁴³ Doc. 34 difesa Bazoli prodotto all'udienza del 14.9.2021



candidature alla carica di componente del Comitato Nomine e alla carica di componente del Consiglio di Gestione).

Si riporta, per pronto riferimento, l'estratto del verbale dell'1.3.2013 di cui la CONSOB prese visione nel corso dell'ispezione:

3. Determinazioni in ordine alle indicazioni da esprimersi ai sensi dell'art. 13 dello statuto.

Il Presidente ricorda che ai sensi di statuto spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione esprimere indicazioni ai membri del Comitato Nomine di derivazione della componente BLP di UBI Banca al fine di individuare, per la predisposizione da parte del Consiglio di Sorveglianza della lista da sottoporre all'Assemblea, le candidature alla carica di consigliere di sorveglianza in senso alla Banca Capogruppo, comprese le candidature alle cariche apicali

Innanzitutto fa presente che il candidato Presidente del Consiglio di Sorveglianza sarà l'ing. Andrea Moltrasio, di derivazione BPU.

Il Presidente formula la seguente proposta di massima, dopo aver precisato che sono il frutto di un'ampia attività istruttoria e che sono da effettuare ulteriori approfondimenti:

Mario Cera – Vicepresidente vicario

Alberto Folonari

Sergio Pivato

Gianluigi Gola

Pierpaolo Camadini

Enrico Minelli

Alessandra Del Boca

Giuseppe o Silvana Lucchini

Federico Manzoni

Il presidente precisa che i nominativi sopraelencati occuperanno le posizioni "pari" della lista, mentre quelli di derivazione BPU occuperanno le posizioni "dispari". Inoltre sono da individuare ancora i soggetti da indicare per la 20° e la 22° posizione. Precisa poi che dovrà essere valutata la disponibilità degli esponenti della famiglia Lucchini.

Lucchini Giuseppe fu poi sostituito da Bellini, mentre tutti gli altri nominativi furono recepiti dal Comitato Nomine nella composizione finale della lista istituzionale quali componenti in quota ex BLP da proporre al voto del Consiglio di Sorveglianza.

Non è quindi revocabile in dubbio il fatto che, al di là dell'errore concettuale di sovrapporre il concetto di derivazione (di matrice societaria) a quello di associazione, quest'ultima fu, sul versante bresciano, il centro esclusivo di elaborazione delle candidature ex BLP.

Ciò detto, la CONSOB, nel corso dell'azione ispettiva sull'associazione, ebbe modo di consultare tutti i verbali dell'associazione e di avere, pertanto, una chiara percezione del *modus operandi* di ABLP.

Così, in udienza, la teste Di Biase responsabile del *team* ispettivo CONSOB¹⁴⁴: *per l'Associazione Banca Lombarda e Piemontese, coerentemente con lo statuto, l'associazione nasceva come un ex*

¹⁴⁴ Udienza 2.4.2019.

patto di sindacato, coerentemente con lo statuto, [l'associazione] dava espressione alla derivazione BLP, ex BLP, e ce lo hanno confermato il dottor Camadini ma lo stesso professor Bazoli in audizione. Quindi il loro ruolo, coerentemente con la genesi dell'associazione, era quello di esprimere le indicazioni per la derivazione BLP all'interno sia della lista del Consiglio di Sorveglianza sia per il Consiglio di Gestione, addirittura, in parte per le controllate dell'area bresciana.

Orbene, a fronte di tali inequivocabili evidenze documentali, la divisione ispettiva della CONSOB si limitò a paventare un rischio di influenza sul libero dispiegamento, nel perseguimento dell'interesse sociale, dei poteri propositivi del Comitato Nomine e decisori del Consiglio di Sorveglianza, ma la stessa Commissione, all'esito del complessivo procedimento sanzionatorio, non solo non ravvisò nel comportamento dei Consiglieri di Sorveglianza gravi irregolarità nell'applicazione delle regole societarie ma, nell'atto di accertamento, rilevò conclusivamente come: *sul piano applicativo, le attività ispettive [avessero] evidenziato che la prassi seguita per la designazione degli organi sociali di UBI Banca dal 2010 sino all'ultimo rinnovo degli organi sociali di aprile 2013 [si fosse posta] in linea di sostanziale continuità con le previsioni del Protocollo d'Intesa e del Regolamento del Comitato Nomine»¹⁴⁵.*


Del resto, non è un caso che la stessa ABLP, del tutto consapevole della particolare incidenza della sua azione associativa sul versante delle nomine di UBI, assolse agli adempimenti informativi previsti dall'art. 122 TUF pur non ritenendo il proprio statuto suscettibile di configurare un patto parasociale. Si tratta di uno snodo concettuale decisivo.

A fronte della permanenza del concetto di derivazione all'interno del testo del regolamento del Comitato Nomine si era quindi sviluppata, nel corso del tempo, una *prassi* di funzionamento del Comitato, puntualmente colta dalla CONSOB, secondo cui gli esponenti ex BLP avevano continuato ad attingere i nominativi cui assegnare la derivazione di competenza dal contesto associativo di riferimento, cioè da ABLP, incontrando il favore dei componenti ex BPU che, del resto, non si vede perché mai avrebbero dovuto, fatta salva la valutazione dei requisiti soggettivi pure richiesti dal testo del regolamento, contestare l'attribuzione ad un candidato in quota ex BLP della derivazione che non solo era stata proposta dai membri ex BLP del Comitato Nomine, ma che vedeva la propria genesi sostanziale nell'associazione che aveva da sempre dato corpo alla componente ex Banca Lombarda del gruppo UBI.

Infine, non può mancare di osservarsi come l'azione di ABLP, oltre che non in contrasto con il regolamento del Comitato Nomine, si svolse in modo palese dal momento che tutte le nomine furono oggetto di verbali del Consiglio Direttivo che, per preciso obbligo statutario, dovevano essere trascritti nel libro dei verbali e vidimati da un Notaio.

Si trattò pertanto di un agire, lo si rileva incidentalmente, del tutto privo di logica sotto l'angolo visuale di un presunto patto occulto ignoto alle Autorità di Vigilanza: è fin troppo evidente, infatti, che se ABLP avesse davvero ritenuto di non poter procedere a confezionare le proposte di nomine da inviare ai membri del Comitato Nomine ex BLP e, tuttavia, avesse parimenti inteso dare corso a tale

¹⁴⁵ Doc. 10 CT Giannattasio: atto di accertamento CONSOB, p. 16.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

azione in modo coperto, ben avrebbe potuto svolgere tale attività all'interno di riunioni informali trasmettendone poi gli esiti ai membri del Comitato attraverso canali comunicativi riservati.

Sulla sponda orobica, il discorso sulla formazione delle nomine è, come già anticipato, meno nitido con riferimento, in particolare, al ruolo dell'Associazione Amici di UBI nella selezione delle candidature. Lo rileva, del resto, la stessa teste Di Biase con riferimento alla formazione della lista istituzionale per l'assemblea del 2013¹⁴⁶: *Per la parte della derivazione ex BPU ... cioè Bergamo, abbiamo dovuto fare un ragionamento, almeno dalle evidenze documentali abbiamo fatto questo ragionamento: poiché il Consiglio Direttivo, in realtà, investe un soggetto, che è Zanetti, che appresta uno strumento che è quello della Commissione per l'individuazione dei nominativi per l'Assemblea del 2013; a incarnare la derivazione è l'associazione Amici di UBI per il tramite di questa Commissione, che probabilmente aveva la funzione, in un momento un po' particolare della banca, di mantenere e conservare un po' la vecchia anima, cioè quella che proveniva proprio dai padri fondatori, da quelli che erano stati designati dai primi, dai soggetti giuridici in cui si era fusa UBI Banca; e, per altro verso, il nuovo che avanzava perché c'erano dei soggetti, come Zanetti, piuttosto che come lo stesso Calvi, che avevano già anticipato che si sarebbero, in qualche maniera, probabilmente disimpegnati. Quindi bisognava gestire un ricambio generazionale. Questa cosa è stata fatta attraverso una Commissione, e non attraverso il Consiglio Direttivo di associazione Amici di UBI. Però, in ultima analisi, la Commissione riporta al Consiglio Direttivo dell'associazione Amici di UBI e nella lettera di... come dire, la relazione finale con cui Zanetti, che era stato incaricato di presiedere e che aveva gestito questa Commissione, riferisce al notaio Parimbelli, che è il Presidente dell'associazione, che cosa è stato fatto, e che sono stati individuati i nomi, e che sono stati positivamente accolti dal Comitato Nomine; in questo dà la misura di come, comunque, questo collegamento esiste. Per cui, l'idea che ci siamo fatti è che l'Associazione Amici di UBI, unitamente all'Associazione Banca Lombarda e Piemontese ha avuto un ruolo significativo e ha incarnato, sostanzialmente, le derivazioni, rispettivamente, BLP e BPU.*

Si tornerà nel paragrafo successivo sul rapporto Commissione Zanetti – Associazione Amici di UBI. Per quanto ora interessa si rileva, tuttavia, come, anche con riferimento al lato bergamasco, gli ispettori della CONSOB rilevarono, già sul piano delle evidenze documentali, come un organo esterno al Comitato Nomine (poco importa, dall'angolo visuale dell'applicazione delle regole di funzionamento del Comitato, se trattasi dell'Associazione o di un gruppo di lavoro formato da amministratori) avesse rappresentato il centro di elaborazione sostanziale della candidature ex BPU per la formazione della lista istituzionale in vista del rinnovo del 2013 non sollevando, anche in questo caso, alcuna formale contestazione.

Ciò detto, quanto al periodo precedente al rinnovo del 2013, deve invece rilevarsi come non vi siano in atti elementi di carattere documentale di spessore anche solo comparabile a quelli relativi ad ABLP per predicare un coinvolgimento dell'Associazione Amici di UBI nell'attività di elaborazione sostanziale delle candidature ex BPU e ciò nemmeno in vista del rinnovo delle cariche sociali in occasione dell'assemblea dell'aprile 2010.

¹⁴⁶ Udienza del 2.4.2019.

Sul punto, del resto, è la stessa CONSOB a rilevarlo sottolineando, nella relazione ispettiva e poi in dibattimento, come l'analisi della documentazione acquisita non avesse evidenziato riferimenti significativi ad attività svolte dall'Associazione in vista dell'assemblea dell'aprile 2010. Concordi, sul punto, le dichiarazioni rese nel corso dell'ispezione CONSOB da Zanetti il quale, ad esplicita domanda, rispose come segue: *Non è stata creata un'analogha Commissione [il riferimento è alla Commissione Zanetti costituita per elaborare le nomine del 2013], ma l'individuazione delle candidature, che si è sostanziata in una riconferma dei precedenti componenti, è avvenuta a cura dei membri del Comitato Nomine di derivazione ex BPU¹⁴⁷*. In questo senso, del resto, anche le parole di Mazzoleni Mario, membro del Comitato Nomine dal fin dal 2007, rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 10.3.2017 poi acquisito agli atti del dibattimento: *Per quanto riguarda la parte bergamasca nel 2010 non c'è stato alcun diktat per le nomine ma solo l'intenzione di rinominare per non ripetere gli sforzi già fatti (...) in tale fase non ho avuto contatti con Zanetti né con l'associazione. Sono iscritto all'Associazione AMICI di UBI ma partecipavo poco alla vita sociale: prendevo parte solo ad alcuni eventi organizzati. Nel 2010, per le nomine, mi sono confrontato con i colleghi del comitato (Minelli, Calvi, Bazoli, Folonari, Garavaglia e Faissola).*

Nessun elemento cartolare è stato poi acquisito a dimostrazione dell'ingerenza di Amici di UBI nell'individuazione delle cariche sociali per le società controllate.

Possono, a questo punto, trarsi alcune conclusioni.

L'elaborazione di proposte di candidatura da parte di nuclei esterni al Comitato Nomine capaci di dare contenuto al concetto di derivazione non presentò alcun profilo di illegittimità né, tanto meno, di rilevanza sul piano parasociale, ben potendo il Comitato stesso aprirsi a processi osmotici favoriti dalla peculiare struttura di governo societario di UBI.

A tale conclusione si perviene sulla base dell'analisi formale del testo del regolamento e alla luce del fatto che l'organo pubblico a massima competenza tecnica in materia di patti parasociali, pur prendendo atto di tali processi osmotici, non ritenne tale prassi di funzionamento del Comitato in contrasto con le regole societarie di UBI.

Non solo.

Si trattò di un processo palese a riprova della profonda convinzione degli imputati di un agire pienamente legittimo, come dimostra non solo quanto già osservato con riferimento ad ABLP la quale procedette sempre per il tramite di verbalizzazioni notarili, ma anche quanto avvenne una volta istituita la Commissione Zanetti sul versante bergamasco.

È, del resto, confluito in atti il comunicato dell'Associazione Amici del 15.10.2012, ripreso anche dalla stampa locale, con cui fu diffusa pubblicamente la notizia della costituzione della Commissione (denominata nel comunicato *Commissione degli Amici di UBI Banca*), con indicazione precisa dei relativi componenti, dei suoi compiti (garantire, mediante la selezione di risorse eccellenti, un ricambio generazionale) nonché del suo agire dialettico con la componente bresciana del gruppo¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Dichiarazioni Zanetti 30.10.2013, domanda n. 23.

¹⁴⁸ Cfr. allegato V alla Relazione ispettiva CONSOB.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Il primo nucleo del ragionamento d'accusa è quindi infondato perché muove da una lettura delle modalità di funzionamento del Comitato Nomine che il Collegio errata.

3.9. Le conclusioni fin qui raggiunte, tuttavia, non sono ancora sufficienti a neutralizzare tutti gli argomenti spesi dalla pubblica Accusa.

Invero, pur prendendo atto del fatto che nel corso dell'azione ispettiva CONSOB avesse avuto contezza dell'azione sinergica e parallela di ABLP e della Commissione Zanetti in materia di nomine non ravvisando in siffatto agire alcun accordo rilevante ex art. 122 TUF, la Procura ha sostenuto come il patrimonio conoscitivo dell'Autorità di Vigilanza, privo dei dati di conoscenza evincibili dai resoconti di Lucchini, dalla documentazione sequestrata nel corso delle indagini e dalle intercettazioni telefoniche nonché sviato dalle dichiarazioni, asseritamente false, degli esponenti aziendali ascoltati nel corso della audizioni ex art. 115 TUF, non sarebbe stato completo.

In particolare, la CONSOB non avrebbe potuto cogliere, da un lato, l'esistenza di un'intesa associativa di spettro più ampio avente ad oggetto anche le questioni aziendali¹⁴⁹ e, dall'altro, con riferimento proprio alle nomine sociali di vertice, si sarebbe limitata a percepire un processo di designazione delle candidature delle due derivazioni avvenuto in applicazione dei principi di pariteticità ed alternanza senza alcuna necessità di gradimento o consultazione preventiva tra le due associazioni le quali, dagli elementi cartolari a disposizioni della Commissione, si sarebbero limitate ad agire in attuazione delle prerogative concesse dagli atti fondativi nella piena consapevolezza reciproca del ruolo simmetricamente esercitato.

Si tratta, in definitiva, della riproposizione delle argomentazioni spese in udienza dalla funzionaria della CONSOB Di Biase la quale, in merito ai rapporti tra le due associazioni, ha riferito quanto segue¹⁵⁰: *Ecco, su questo, dai consigli direttivi c'erano degli elementi documentali che ci portavano a ritenere che ci fossero stati degli accordi. Perché se voi leggete gli stralci, che sono stati riportati in relazione, in alcuni consigli direttivi, sia di Associazione Banca Lombardia e Piemontese che di Amici di UBI, c'è evidenza di incontri o, comunque, della necessità di una tensione unitiva, della necessità, comunque, di chiarire l'efficacia dei patti fondativi, conservarli, che faceva pensare a delle interazioni, a delle interlocuzioni. Però questi aspetti, che noi ci prefiggevamo di ricostruire in maniera più puntuale attraverso le audizioni che abbiamo fatto con i vari membri del Direttivo e gli associati che avevano partecipato alla Commissione bergamasca, non sono emersi perché le persone che abbiamo audito hanno negato in maniera abbastanza netta di avere mai interagito e interloquuto con l'altra associazione, al fine di individuare i nominativi della lista del Consiglio di Sorveglianza uscente. Questa circostanza è stata negata. Un po' in tutti i verbali di audizione voi leggerete che si dice: no, ognuno ha fatto la... ognuno ha espresso i nominativi della derivazione di appartenenza (mi passi il termine), però non c'è stata un'interazione, non era neanche necessaria. A questo proposito, si può sottolineare che c'è un caso in cui c'è un gradimento, una sorta di espressione di gradimento da parte dell'associazione Amici di UBI, dalla derivazione BPU, nei confronti di una nomina che era*

¹⁴⁹ Sul punto basi un richiamo ai paragrafi 3.5 e 3.6 nei quali il Collegio ha già rilevato come di tale intesa non si scorga però traccia alcuna nelle emergenze processuali.

¹⁵⁰ Udienza del 2.4.2019.

stata decisa in ABLP e che era di competenza della derivazione BLP; però ci è stato chiarito dal professor Bazoli che era un evento di carattere straordinario, cioè che la norma era che ciascuna derivazione avrebbe, in qualche maniera, espresso le proprie scelte in termini di nominativi, senza necessità di un gradimento reciproco. PUBBLICO MINISTERO – Lei fa riferimento, può essere più specifica, a quale nomina? TESTIMONE DI BIASE – Non ricordo esattamente la data, ma la nomina era quella della figlia del professor Bazoli, Francesca Bazoli, che era stata proposta, ma sulla quale non c'era stato il gradimento da parte della derivazione bergamasca.

Lo stesso tema è del resto ripreso ed approfondito anche dal consulente Giannattasio il quale, in un passaggio della sua consulenza tecnica, ha rilevato quanto segue: *La Consob, sempre con riferimento al ruolo delle associazioni, osserva che "ciascuno di detti soggetti esterni ha dato attuazione alle prerogative attribuiti dagli atti fondativi alla propria derivazione nella piena consapevolezza del ruolo rivestito dagli altri", affermazione che se da un lato conferma la citata perdurante influenza di soggetti esterni alla Banca, dall'altro è condizionata dagli esiti degli accertamenti svolti nei quali non emergono elementi di contatto/condivisione delle decisioni fra le due associazioni, ma unicamente la pacifica conoscenza del ruolo di ciascuno. I rappresentanti fra le due associazioni – nell'ambito delle dichiarazioni rese ai funzionari Consob e debitamente verbalizzate – pur confermando di aver operato in aderenza ai c.d. patti fondativi (e ai criteri di pariteticità, alternanza e alternatività delle delle derivazioni), sono stati infatti concordi nell'escludere la necessità di un gradimento reciproco o di consultazioni preventive. Ciascuna associazione, inoltre, avrebbe saputo dei nomi indicati dall'altra da fonti pubbliche, a ridosso della definizione della lista da parte del Comitato nomine e del CdS, o da riferimenti informali di componenti degli organi sociali di UBI. Solo per quanto concerne i candidati presidenti la loro indicazione sarebbe stata nota in anticipo rispetto alla designazione ufficiale, anche qui sulla base di scambio di informazioni informali e avvenuti in ragione dei ruoli ricoperti in UBI dagli esponenti delle due derivazioni. Del pari viene esclusa – in maniera pressoché generalizzata – l'esistenza di rapporti fra le due associazioni e le ipotesi di contatto nonché di iniziative comuni di cui è traccia nei verbali degli organi direttivi delle due associazioni sono state qualificate come meri intenti non seguiti da concreta attuazione. In argomento, tuttavia, le evidenze rinvenienti dalle indagini condotte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF rivelano una realtà alquanto differente, testimoniando contatti e interlocuzioni tra le due associazioni sia in fase di avvio dell'attività di individuazione dei nominativi destinati ad essere inseriti nella lista per il CdS, o da proporre, successivamente, per il CdG, in rappresentanza delle rispettive derivazioni, che nel corso di tale processo fino ad arrivare a ridosso dell'ufficiale definizione della lista presentata dal CdS su proposta del comitato nomine. È da ritenere pertanto che la mancata conoscenza di tali elementi abbia contribuito alla formazione da parte della Consob dell'opinione che ABLP ed Amici di UBI abbiano operato autonomamente nell'ambito dei criteri delineati nel protocollo d'intesa con occasionali momenti di condivisione avvenuti per lo più in contesti istituzionali della Banca.¹⁵¹*

¹⁵¹ Consulenza tecnica CT Giannattasio pp. 41 – 42.



Orbene, a prescindere dal fatto se una tale forma di interazione strutturata possa qualificarsi in termini di intesa parasociale (tema, questo, logicamente successivo alla ricostruzione in fatto della vicenda), ritiene il Collegio che le evidenze documentali ricavabili dai resoconti di Lucchini e dagli altri documenti in sequestro (le intercettazioni, da questo angolo visuale, risultano del tutto irrilevanti) non consentano affatto di sostenere che vi furono *interazioni specifiche* tra ABLP e la Commissione Zanetti strumentali all'indicazione delle candidature per le cariche di UBI Banca attraverso l'espressione di gradimenti reciproci.

La situazione di fatto emergente dal delta conoscitivo rappresentato dai resoconti di un protagonista assoluto della fase che si sta esaminando coincide, pur con qualche precisazione collegata al grado di approfondimento offerto dai resoconti Lucchini, con quella di cui la CONSOB ebbe piena cognizione nel corso dell'ispezione sulle associazioni non giudicandola affatto suscettibile di configurare alcun patto parasociale: l'elaborazione sostanziale delle candidature relative alle derivazioni ex BPU ed ex BPL procedette infatti, nel contesto dei due enti menzionati, in modo sinergico e parallelo, con contatti sporadici funzionali al mero scambio informativo dei soggetti designati in ruoli apicali e a un progressivo aggiornamento del processo in corso. Tali nominativi furono poi messi a disposizione del Comitato Nomine che, per le ragioni che saranno esplicate nel paragrafo successivo, li condivise senza, per ciò solo, potersi ritenere sussistente alcuna forma di eterodirezione esterna.

Tale conclusione emerge dalla ricostruzione processuale di quella fase che prese come detto avvio nel luglio del 2012 dopo l'incontro tra Bazoli e Zanetti e la successiva riunione del 20.7.2012 tra Moltrasio, Santus, Camadini e Minelli.

Questa fase può essere ricostruita in dettaglio attraverso la lettura dei resoconti di Lucchini indicativamente compresi tra i nn. 70 e 125.

Alcuni elementi di conoscenza, tuttavia, sono in realtà pacifici di talché i resoconti Lucchini degradano, con riferimento a questi aspetti, a meri contributi discorsivi utili per una ricostruzione storica delle vicende che interessarono la Commissione Zanetti ma del tutto ininfluenti nella prospettiva processuale. Ad esempio, è pacifico che le candidature ex BLP maturarono all'interno di ABLP la quale, consapevole del simmetrico ruolo assolto dalla Commissione Zanetti, avviò dal settembre del 2012 una discussione interna che si esaurì in data 1.3.2013 con l'indicazione dei possibili candidati al Consiglio di Sorveglianza e in data 17.4.2013 con l'indicazione dei possibili candidati alla carica di membri del Comitato Nomine e del CdG.

Quanto a BPU si è già detto come gli esponenti di matrice bergamasca di maggior peso specifico costituirono, in modo palese e pubblicamente osteso, un gruppo di lavoro informale per ricercare i profili dei candidati di derivazione ex BPU da inserire nella lista istituzionale in un'ottica di complessivo ricambio generazionale.

Si è molto dibattuto nel processo, con diversità di vedute tra le parti, se la Commissione Zanetti fosse, o meno, un organo dell'Associazione Amici di UBI.

Il Collegio ritiene provato un collegamento associativo per quanto in una forma meno intensa di quella prospettata dalla Procura.

La genesi del gruppo di lavoro consente anzitutto di affermare che si trattò di un'iniziativa sorta per autonoma volontà degli amministratori ex BPU e già sostanzialmente definita nell'agosto del 2012. In data 30.8.2012, nel corso di un incontro tra Lucchini, Zanetti, Calvi, Santus, Moltrasio, Mazzoleni, Perolari, Sestini, Frigeri, Gusmini e Lupini, si costituì infatti la Commissione presieduta da Zanetti e composta, secondo gli accordi finali, da Calvi, Moltrasio, Lucchini e Santus, espressamente deputata ad affrontare, con la controparte bresciana, il tema dell'individuazione delle cariche sociali in occasione del rinnovo del Consiglio di Sorveglianza sempre secondo la rigorosa osservanza del principio di pariteticità (basti qui, con riferimento alla genesi della Commissione Zanetti, un mero richiamo ai resoconti Lucchini nn. 70, 71, 72, 73 e 75).

È però incontroverso, oltre che logico per le ragioni già spiegate nel paragrafo 3.6, che la Commissione ricercò poi una legittimazione formale attraverso un innesto sul tessuto dell'Associazione Amici di UBI (la quale, formalmente, aveva perso la possibilità di indicare proposte di nomina) attraverso il conferimento di un mandato avente ad oggetto, segnatamente, l'individuazione delle candidature di matrice ex BPU da inserire nella lista del Consiglio di Sorveglianza.

La circostanza è documentale ed emerge dalla lettura del verbale del Consiglio direttivo di Amici di UBI del 7.9.2012 di cui giova riportare il passaggio¹⁵²: *Analizzando il 3° punto "Nomine di Commissione ai sensi dell'art. 3 dello statuto", il Presidente si sofferma in apertura sulle disposizioni contenute all'art. 3 dello statuto dell'Associazione e specificamente sul terzo e quarto comma dell'art. citato che qui letteralmente si riportano (...). Sottolinea quindi il rilievo e l'importanza che, a tali principi, sia opportuno e anche necessario, per taluni aspetti, dare seguito con appropriate iniziative, specie in considerazione del rinnovo degli organi societari previsto per la prossima assemblea dei Soci di UBI Banca. Si tratta di individuare possibili candidature che, in un'ottica appunto di stabilità dell'azione del gruppo UBI Banca e nell'ambito dell'annunciato ricambio generazionale, possano rappresentare e consentire "la valorizzazione dell'identità, dell'autonomia e dell'indipendenza del gruppo UBI Banca", come pure "la valorizzazione di tutte le risorse umane e imprenditoriali disponibili" e "la salvaguardia del patrimonio costituito dalle passate esperienze" come recita il secondo comma del citato art. 3 della nostra Associazione. Pone quindi in risalto la tensione unitiva, come richiamava il compianto Notaio Camadini, che deve connotare anche questo importante e delicato percorso, da sviluppare nell'ambito di un'apposita commissione, di cui si propone oggi la costituzione, in collaborazione con analoga commissione costituita dall'Associazione Banca Lombarda e Piemontese, così da definire tutte le necessarie valutazioni per individuare le candidature ritenute adeguate, in un'ottica di ricambio generazionale, per il rinnovo degli organi societari. Si pone quindi l'esigenza che tale percorso sia affidato a persone di riconosciuto prestigio e autorevolezza, che rappresentino da un lato gli ideali che hanno contraddistinto l'operare della Banca Popolare di Bergamo e delle altre banche popolari facenti parte dell'ex gruppo BPU e, dall'altro, una linea di continuità nei criteri, nella cultura e nello stile di conduzione aziendale che si vogliono confermare anche nel futuro. Proprio per la delicatezza di*

¹⁵² Doc 3.14 CT Manzonetto.

tale compito, il Presidente suggerisce l'opportunità che il Consiglio Direttivo chieda al Presidente del Consiglio di Gestione, Cav. Lav. Zanetti Emilio, già presidente della nostra Associazione, di individuare direttamente i componenti della costituenda Commissione, per un numero ristretto di membri che ipotizza in tre o cinque, compreso ovviamente il Presidente Zanetti stesso, preferibilmente scelti fra gli aderenti all'Associazione (...) Il Consiglio direttivo delibera quindi all'unanimità di approvare la proposta della costituenda Commissione e, allo scopo, di dare incarico al Presidente perché preghi il Presidente del Consiglio di Gestione, Cav. Lav. Zanetti Emilio di dar corso, secondo le modalità da lui ritenute più opportune, alla costituzione della citata Commissione, per un numero massimo di cinque componenti. Il Consiglio Direttivo condivide l'auspicio dell'Ing. Moltrasio circa l'avvio in futuro della prospettata collaborazione con l'Associazione Banca Lombarda e Piemontese.

Lo sviluppo dei lavori della Commissione Zanetti si articolò poi, a partire dal settembre 2012, in diverse riunioni informali.

I resoconti Lucchini consentono di ricostruire direttamente i contenuti di quanto meno sette riunioni della Commissione (18.9.2012 – resoconto n. 81 -; 8.10.2012 – resoconto n. 87 -; 24.10.2012 – resoconto n. 88 -; 7.11.2012 – non risulta disponibile un resoconto -; 26.11.2012 – resoconto n. 90 -; 3.12.2012 – resoconto n. 92 -; 14.12.2012 – resoconto n. 98).

Dall'angolo visuale del processo, tuttavia, non rileva ripercorrere in modo puntuale i lavori della Commissione Zanetti dalla quale, peraltro, Lucchini rassegnò le dimissioni in data 11.12.2012 (i contenuti della riunione del successivo 14.12.2012 e poi delle seguenti gli furono infatti riportati da terzi, spesso da Moltrasio Andrea).

Ciò che conta è rilevare, in primo luogo, come da una lettura complessiva delle risultanze documentali emerga la prova circa il fatto che le candidature ex BPU fossero maturate nel contesto dei lavori della Commissione per quanto non manchino tracce nel diario Lucchini, soprattutto nei resoconti successivi alle sue dimissioni occasionate da una frattura con Zanetti, donde potersi inferire un maggior peso specifico giocato dai *padri fondatori* Zanetti e Calvi.


È processualmente dimostrato, in definitiva, il ruolo significativo assolto dalla Commissione Zanetti nell'elaborazione della candidature emergente da un numero significativo di elementi di prova tutti, con qualche sfumatura, convergenti nel senso di ritenere che fu tale gruppo di lavoro a dare corpo alla derivazione ex BPU nel contesto di formazione della lista istituzionale.

Possono, sul punto, citarsi innanzitutto le dichiarazioni spontanee rese nel corso del dibattimento, all'udienza del 15.5.2019, da Moltrasio Andrea: *La costituzione del gruppo di lavoro è all'interno della derivazione ex BPU, come si evince dagli incontri del 26 e 30 agosto del 2012 degli amministratori ex BPU, riportati negli appunti di Lucchini e citati la volta scorsa da Procucci, 26 agosto e 30 agosto. Nel corso della riunione del 30 agosto di amministratori sono comunicati anche i papabili nominativi dei membri della cosiddetta Commissione. Questa è una prova concreta, direi insuperabile, che la Commissione è nata nel contesto della derivazione e non per iniziativa degli Amici di UBI. Successivamente, il 7 settembre, il Consiglio Direttivo dell'associazione Amici di UBI approva, ma se si legge bene, nel senso di una mera condivisione l'idea di costituzione di una*

commissione da parte della derivazione. Di più non può fare l'associazione ai sensi del suo statuto, è forse l'unica associazione che non può dare indicazioni per le nomine. Così si deve, appunto, leggere il verbale del 7 settembre. Ma la domanda più giusta mi sembra che l'abbia fatta il Presidente: perché la necessità di questa Commissione, quando c'è un Comitato Nomine? Mi sembra di aver letto in una delle udienze precedenti. Provo a dirlo nei termini più corretti possibili. Se per il primo mandato 2007-2010 i nomi degli amministratori erano, addirittura, previsti nei documenti relativi al progetto di fusione, per il secondo mandato 2010-2013 c'erano ancora i consiglieri del primo giro; nel 2013, a causa del tempo trascorso dalla fusione, c'erano tre elementi che pesavano moltissimo: la necessità di un ricambio generazionale, l'ha ricordato anche Barbagallo; la questione dell'introduzione delle quote di genere ...; terzo punto, la crescente domanda di qualificazione professionale dei Consigli, cioè si stava assistendo a quello che poi nei convegni su governance abbiamo ripetutamente, il passaggio da consigli di rappresentanza a consigli di attività professionale, quindi ci volevano altro tipo di persone, insomma, donne, più giovani e più preparati. Unitamente a Lucchini, Santus, Calvi, e poi successivamente invitato Mario Mazzoleni, ho accettato l'invito del presidente Zanetti, perché Zanetti? Perché leader storico della derivazione BPU, firmatario, insieme a Calvi, del protocollo d'intesa, per una riflessione su una serie di nomi per dare nuova linfa alla proposta di consiglieri. Insomma, diversamente, sarebbe venuta meno questa spinta di rinnovamento già nelle elezioni del 2013 e la stessa Banca d'Italia l'aveva ripetutamente sollecitato. Tanto poco era segreto questo gruppo di lavoro che dello stesso si dava notizia sui soliti giornali locali. Nelle poche riunioni che si son fatte, con qualche anche discussione, in sede – ricordo sempre – di derivazione, non di associazione, si raccolgono una serie di curricula, di nominativi, circa 15-20 nominativi, che diventano un contributo per le riunioni del Comitato Nomine del febbraio-marzo 2013.

Può poi richiamarsi, oltre a un passaggio dell'interrogatorio reso in data 6.3.2017 da Santus (secondo cui: quale componente della cosiddetta "Commissione Zanetti" ho concorso all'individuazione di un elenco di nomi sulla base dei criteri quali-quantitativi definiti dal precedente Consiglio di Sorveglianza ... Noi, come Commissione Zanetti, abbiamo offerto questi nomi al cav. Zanetti per le sue determinazioni), la lettera che lo stesso Zanetti Emilio inviò a Parimbelli, in data 6.5.2013, per metterlo a parte dei lavori della Commissione, peraltro allorquando si era già conclusa la tornata assembleare¹⁵³. Si riporta, infine, un passaggio dal testo della missiva sequestrata a Zanetti da cui emergono conferme circa il ruolo strategico del gruppo di lavoro nell'individuazione dei candidati per la derivazione ex BPU: *Al termini del mandato desidero relazionare sull'attività svolta dalla Commissione. Inanzitutto ho ritenuto di chiamare a farne parte, come membri effettivi, oltre al sottoscritto, il Colleghe Avv. Calvi, Notaio Santus, Ing. Moltrasio e Dott. Lucchini e inoltre il Sig. Mazzoleni in veste di uditore. La Commissione si è riunita più volte ed ha esaminato le proposte che via via venivano formulata. (...) In occasione di parecchie altre riunioni la Commissione giunse ad indentificare i nominativi da proporre in Assemblea per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza e i nominativi da proporre al Consiglio di Sorveglianza per il Consiglio di Gestione nelle persone di*

¹⁵³ Doc. 70 CT Giannattasio.



Frigeri, Lupini e Gattinoni. Costoro, da me interpellati, dichiararono di accettare la designazione (...) Lunedì 22 il nuovo presidente del Consiglio di Sorveglianza Ing. Moltrasio, nominato dall'Assemblea il 20 aprile, chiese di incontrarmi e mi comunicò di aver conferito col Dott. Lupini, il quale ritirava la sua disponibilità e mi precisò di aver già contattato il Dott. Lucchini Italo proponendogli la nomina a membro del Consiglio di Gestione ed ottenendo la sua disponibilità. Ritengo che l'indicazione del Dott. Lucchini sia un'ottima scelta e sono che lo stesso potrà offrire il contributo della sua esperienza e della sua professionalità nell'ambito del Consiglio di Gestione. Ciò non toglie che sarebbe stato opportuno convocare la Commissione perché prendesse atto del mutamento di indirizzo rispetto a precedenti indicazioni (...) Riteniamo che a questo punto la Commissione abbia esaurito il suo compito; non ci resta che ringraziare per la fiducia riposta in noi e rimettere il mandato.

Accertato perciò, senza necessità di ulteriori approfondimenti per la perfetta convergenza di tutti gli elementi di prova, che due enti esterni, segnatamente ABLP sul versante bresciano e la Commissione Zanetti su mandato associativo su quello bergamasco, avessero elaborato le candidature facendosi interpreti delle derivazioni e vincolandosi ad una suddivisione paritaria nell'indicazione dei nominativi coerentemente con le regole societarie in vigore in UBI Banca, va appunto verificato il livello di interazione tra i due soggetti trattandosi di un tema suscettibile, a giudizio della Procura, di sovvertire la qualificazione di liceità che di quella fase diede la stessa CONSOB.

La ricostruzione è peraltro rilevante anche nella prospettiva del capo D) dell'imputazione, contestandosi agli imputati un ostacolo realizzato mediante apporti dichiarativi mendaci proprio con riferimento alla negazione di tali *interazioni specifiche strumentali all'indicazione delle candidature*. Orbene, è anzitutto evidente che l'inesco del processo di formazione della lista istituzionale fu oggetto di accordo tra gli esponenti delle due derivazioni: si trattò di una condizione necessaria stante le maggioranze richieste per sostenere la lista istituzionale.

Non si vede, peraltro, come la CONSOB avrebbe potuto ignorare o dubitare del fatto che la scelta, non imposta da nessuna regola societaria, di formare una lista istituzionale rigidamente ripartita per derivazioni (condizione, questa invece sì, imposta dalle regole sociali: art. 3 regolamento Comitato Nomine) fosse dipesa da una preventiva intesa tra le derivazioni ex BPU ed ex BLP e, quindi, ad accedere alla tesi della stessa Commissione, delle associazioni.

Ciò detto, una lettura superficiale dei resoconti Lucchini potrebbe effettivamente indurre a credere che vi fosse stata una serrata interazione tra la Commissione Zanetti e il Consiglio direttivo di ABLP (da Lucchini *ab origine* definito, sulla base delle prime informazioni raccolte, *cabina di regia ristretta*¹⁵⁴) per la definizione delle nomine.

In realtà, come si dimostrerà a breve, si trattò di un ricorrente auspicio dell'estensore del diario il quale, a riprova della sua profonda convinzione di un agire pienamente lecito, era del resto fautore di un confronto trasparente e strutturato con ABLP per almeno una ragione, piuttosto evidente una volta

¹⁵⁴ Basti, sul punto, leggersi i resoconti Lucchini nn. 82 e 87 nonché il verbale del Consiglio Direttivo di ABLP del 19.9.2012: le candidature ex BLP furono decise dal Consiglio Direttivo a nulla rilevando il fatto, comune a tutti i consessi pluripersonali, che taluni soggetti svolsero, per carisma personale, un ruolo più dominante.

letti in sequenza i resoconti¹⁵⁵: Lucchini, che con Moltrasio e Santus si candidava a sostituire nel tempo il ruolo guida di Zanetti e di Calvi sul versante ex BPU, fu il principale propulsore di un dialogo formalizzato con l'associazione bresciana al precipuo fine di ridurre il rischio di intese tra i c.d. padri fondatori che avrebbero potuto condurre, nell'opinione dell'estensore del diario, alla formazione di una lista con un forte sbilanciamento degli amministratori verso le posizioni storiche dell'area bresciana.

Alcuni passaggi dei resoconti di Lucchini dimostrano, in modo nitido, questo iniziale anelito.

Così, ad esempio, il resoconto n. 75 relativo a un colloquio tra Lucchini e Santus del 15.9.2012: 4. *CABINE REGIA BG E BS Il not. Camadini ha chiesto poi conferma dell'intervenuta nomina della cabina di regia bergamasca: Armando si è limitato a rispondere che siamo in una fase di gestazione e comunque i prossimi incontri non saranno più "solitari". Armando ha fatto capire a Camadini che, mentre a Brescia la situazione è conflittuale, a Bergamo si stanno aggregando le migliori risorse, che a breve si siederanno al tavolo con Brescia, nell'auspicio di trovare soluzioni condivise.*

Si riporta poi un passaggio tratto dal resoconto n.81 del 18.9.2012 (I riunione Commissione Zanetti) nel quale si legge quanto segue: *E' intervenuto il not. Santus per portare la sua testimonianza in ordine al violento rimescolamento in corso all'interno delle istituzioni bresciane, confermando che la Diocesi ha stoppato il tentativo di occupazione delle sue istituzioni. A seguito di tale retromarcia, la filiera Bazoli ha avviato una "contropinta" in ambito bancario. Ha aggiunto che, ora che la nostra Commissione si è formata, è opportuno chiedere una riunione con l'analogo organismo bresciano, in modo da potere entrare nel merito dei criteri che debbono sovrintendere alle candidature. Da questo punto di vista, prima Armando e poi Andrea hanno sottolineato la necessità di limitarsi a descrivere i profili dei candidati, evitando la "giostra dei nomi" (da qui il rinvio delle candidature dell'avv. Francesca Bazoli nel C.G., piuttosto che del dr. Camadini alla vice presidenza del C.S.). E' intervenuto l'avv. Calvi per condividere la scelta organizzativa di definizione dei profili, ai quali dovrà adeguarsi la controparte, aggiungendo che, se i candidati non presentano le caratteristiche concordemente definite, non debbono neppure essere proposti. Si è quindi avviata una discussione in merito alle modalità di approccio di controparte, alla quale bisognerà far sapere che la Commissione Bg era stata costituita e che era necessaria una riunione congiunta per definire le regole applicative (Santus e Zanetti hanno osservato che il patto fondativo prevede espressamente il consenso sulle candidature). Calvi ha suggerito che Zanetti telefonasse subito all'avv. Bazoli tali notizie, evitando che da parte sua vi sia una presa di posizione unilaterale su alcuni nominativi che renderebbero difficile la marcia indietro. Zanetti non ha aderito, facendo presente che non tocca a lui fare il primo passo e comunque non desidera incontri individuali, ma una riunione plenaria delle due Commissioni. Ho dovuto riconoscere che l'idea di circuitare gli esponenti apicali, tenendo i flussi informativi a livello inferiore (Minelli/Camadini), non era praticabile fino a quando non fosse definita la prassi organizzativa.*

Tuttavia, i primi segnali circa il fatto che, sul versante bresciano, non fosse affatto gradita alcuna interlocuzione strutturata per la definizione della lista emergono già dal resoconto Lucchini n. 82.

¹⁵⁵ Si richiama, in via esemplificativa, il resoconto Lucchini n. 84.

relativo a una telefonata intercorsa con Santus in data 20.9.2012, tanto che lo stesso Lucchini, nel corso della II riunione della Commissione Zanetti (resoconto n. 87, incontro del giorno 8.10.2012), suggerì di reagire in modo deciso, predisponendo una serie di incontri con il Consiglio direttivo di ABLP ed altresì suggerendo la pubblicizzazione dei lavori della Commissione (invito, come già rilevato, cui si darà poi effettivo seguito)¹⁵⁶.

Tuttavia, fu lo stesso Zanetti a sollevare perplessità circa il confronto con Brescia temendo che, in tal caso, si sarebbero dovuti *scoprire i nomi*. Giova riportare i passaggi degli appunti menzionati:

3) COLLOQUI TELEFONICI CON NOTAIO SANTUS DEL 20/9/2012

Nella serata di mercoledì 19, Armando ha fatto una terza telefonata sul mio portatile, cui non ho potuto dare seguito, in quanto ero in convegno con il prof. Cera. L'ho richiamato all'indomani mattina, venendo a conoscenza degli esiti della riunione del Patto di Sindacato svoltasi a Brescia il pomeriggio precedente, a lui comunicati dal dr. Camadini:

- *i vertici erano a conoscenza della riunione della nostra Commissione;*
- *Faissola ha ottenuto che la cabina di regia bresciana venisse considerata come un tavolo informale e consultivo, fermo restando che l'Associazione bresciana si esprimeva per il tramite del suo direttivo composto da 19 membri;*
- *non c'era alcun bisogno di Commissioni per mandare avanti il dialogo fra Bergamo e Brescia, che doveva proseguire come d'abitudine. In questo senso a breve si sarebbe svolto un incontro fra Bazoli e Zanetti;*
- *la dimostrazione più evidente della volontà di Faissola di depotenziare la delega alla Commissione bergamasca, è data dal mandato esplorativo a lui affidato dal Comitato Direttivo dell'Associazione bresciana di consultare i membri del Comitato Nomine, per verificare la fattibilità della designazione immediata dell'avv. Francesca Bazoli a Consigliere di Gestione».*

TEAM 5

II° RIUNIONE COMMISSIONE

...

Ho quindi proposto ai colleghi:

- *di stabilire un calendario di riunioni, con incontri periodici;*
- *di diffondere all'interno e all'esterno del gruppo l'esistenza della Commissione e il ruolo che è chiamata a svolgere, al fine di dare a tutti (soci, dipendenti e stake-holders in genere) un punto di riferimento in un momento di grande disorientamento (come suggerito dal dr. Gusmini bisogna fare attenzione che nelle funzioni affidate non si riscontri un qualsivoglia tipo di "concertazione" fra i soci). Zanetti è intervenuto per contrastare tale opinione, facendo presente che a suo avviso l'ambiente non è in fibrillazione. Non ho potuto non contraddirlo, facendo presente che anche le persone a noi più vicine, partendo dai consiglieri e dai sindaci delle controllate, chiedono lumi in*

¹⁵⁶ Dal resoconto Lucchini n. 88 relativo alla III riunione della Commissione Zanetti si apprende, peraltro, come da parte di tutti i componenti fosse stato valutato con favore l'articolo di giornale del 20.10.2012 pubblicato sull'Eco di Bergamo ove si rendeva pubblica la Commissione nonché il lavoro comune da condurre con l'associazione ABLP: una reazione incomprensibile nella logica di un patto tenuto segreto alle Autorità di Vigilanza.

ordine alle prospettive del gruppo. Anche Santus, Moltrasio, Calvi e Mazzoleni hanno confermato la situazione di disagio esistente all'interno e all'esterno del gruppo.

Ho quindi espresso l'esigenza di mettere a punto la profilatura dei candidati e in questo senso mi sono rivolto all'avv. Calvi per avere un'informativa in ordine al lavoro che sta portando avanti la Egon Zehnder.

Calvi ha preso tempo, riservandosi di rispondere in occasione della prossima riunione del C.S., che con ogni probabilità sarà il 23.10. Quando ho fatto presente che, una volta definito il profilo dei candidati, bisogna confrontarsi con Brescia per dividerlo, il pres. Zanetti si è opposto, temendo che si dovessero così scoprire i nomi, cosa che ho detto non essere necessaria in questa fase, anche se non si può soprassedere fino all'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste.

Si rileva poi come, ancora in occasione della III riunione della Commissione Zanetti (resoconto Lucchini n. 88 del 24.10.2012), non fossero stati avviati contatti con ABLP nemmeno per la definizione di massima dei profili dei candidati appartenenti alle due derivazioni. Peraltro, dalla lettura dell'intervento di Lucchini a conclusione della riunione emerge come, ancora una volta, l'estensore del diario avvertisse l'urgenza di formalizzare nonché di pubblicizzare il «rapporto ferreo con ABLP»:

5. RAPPORTI CON ABLP


Ha preso la parola l'avv. Calvi per fare presente che è urgente avviare i contatti con l'ABLP per definire i profili di base dei candidati. Ha aggiunto di avere parlato con Faissola e Federico Manzoni, che hanno ribadito che il loro Comitato Direttivo non intende nominare una Commissione. Giusy si attiverà per convincerli ad indicare, d'intesa con l'avv. Bazoli, un team di 3/5 persone per il primo incontro al vertice: Calvi ritiene che verranno designati Polotti e Camadini, cui ho aggiunto il prof. Minelli, a seguito dell'esplicita designazione del prof. Bazoli (Santus). Calvi ha fatto presente che la situazione della cordata bresciana è molto diversa dalla nostra, in quanto, mentre per Bergamo contano solo le doti eccellenti dei candidati, per Brescia è fondamentale il possesso azionario, per cui il loro ricambio generazionale sarà più problematico del nostro (conferma dei vari Folonari, Gussalli Beretta, Lucchini G., ecc.).

...

8. CONCLUSIONI

Non senza fatica (anche perché l'avv. Calvi ha continuato ad interferire, togliendomi di fatto la parola), ho riannodato nell'intervento conclusivo le fila dei molti argomenti che erano stati trattati. Ho osservato che i due pilastri su cui la Commissione deve puntare per avere la tranquillità di ottenere il successo assembleare sono da un lato il rapporto ferreo con ABLP e dall'altro lato l'accordo strategico con il sindacato.

Per quanto riguarda il primo punto, è necessario che l'incontro con il team bresciano si tenga al più presto e quindi Zanetti con Bazoli (che potrebbe invece tergiversare fino a quando non sia certa la sua riconferma a Presidente del C.S. Intesa: cfr. Corriere 26.10 allegato sub. 6) e Calvi con Faissola/Manzoni debbono subito attivarsi. Al termine verrà diramato un comunicato inequivocabile



sull'intenzione di continuare a governare congiuntamente il gruppo, al fine di spazzare via tutte le voci che vogliono che Jannone abbia stipulato patti segreti con la cordata bresciana¹⁵⁷.

Nel corso della V riunione della Commissione Zanetti, tenutasi in data 26.11.2012, emerse ancora una volta il disappunto di Lucchini circa il fatto che, a quella data, non si fosse ancora registrato alcun incontro collegiale tra i due enti attivi nell'individuazione dei profili dei candidati: *Calvi ha sottolineato la necessità che, oltre a formare il "listone" d'intesa con Brescia, si metta a punto un programma condiviso.*

Ha poi contestato l'opinione diffusa che nel rapporto fra BPU e Lombarda, Brescia abbia "conculcato" Bergamo, o viceversa.

Quando si è fatto presente che incredibilmente fino ad oggi non vi è stata una riunione tra i rappresentanti delle due associazioni, al fine di discutere programmi e liste, Massiah ha colto la palla al balzo, impegnandosi a farsi interprete dell'esigenza di accelerare i tempi di tali incontri.

Calvi, quasi di straforo, ha comunicato che mercoledì si sarebbe recato dal prof. Bazoli al fine di sollecitare una riunione collegiale, anche per ribadire la comune volontà di proseguire nella joint venture pattuita 6 anni fa. A domanda Giusy ha assicurato che non è sua intenzione fare nomi, ma semplicemente sollecitare l'avvio del confronto.

Trattasi, lo si rivela incidentalmente, di un appunto particolarmente attendibile non solo per le ragioni già chiarite in generale con riferimento alla valutazione dei resoconti Lucchini, ma perché corroborato nei contenuti dal verbale del consiglio direttivo di ABLP del 30.11.2012 nel corso del quale, oltre ad emergere una prima conferma della designazione di Polotti Franco quale futuro presidente del CdG, così si espresse lo stesso Bazoli: *Il Prof. Bazoli apre la riunione, comunicando che sta svolgendo colloqui con importanti aderenti all'Associazione per condividere le linee guida e gli orientamenti e per formulare proposte ai sensi dell'articolo 13 dello statuto in ordine alla composizione della lista per il Consiglio di Sorveglianza, che sarà sottoposta all'esame dell'assemblea di UBI Banca nel prossimo aprile, nonché sulle candidature per la composizione del Consiglio di Gestione che sarà nominato dal Consiglio di Sorveglianza. Precisa di non essere in grado di formulare una proposta compiuta in questa riunione, in quanto ritiene necessario completare le consultazioni, incontrando fra l'altro il Vicepresidente Faissola e alcuni esponenti di derivazione BPU. Per ora neanche la componente di derivazione BPU ha espresso indicazioni.*

Si arriva, quindi, proseguendo in questo breve excursus cronologico, al resoconto Lucchini n. 91: trattasi di colloqui telefonici tra Lucchini e diversi interlocutori (Moltrasio, Guerini, Santus) prodromici alla VI riunione della Commissione fissata per il successivo 3.12.2012. Si scorgono i primi segnali di crisi nei lavori della Commissione Zanetti tanto che, in data 1.12.2012, Lucchini convocò una riunione con Santus, Moltrasio e Guerini ponendo ad oggetto del consesso proprio il ruolo dei *padri fondatori* (cioè di Zanetti e Calvi):

3. INTERVENTO [Italo LUCCHINI]

¹⁵⁷ Non possono che richiamarsi le considerazioni di cui alla nota precedente: Lucchini, a voler accedere alla tesi della Procura, avrebbe suggerito, in sostanza, di rendere pubblico il presunto patto parasociale.

Avendo convocato io la riunione ho preso la parola per giustificare la levataccia del sabato mattina. Ho ricordato che nel corso della quinta riunione della Commissione di lunedì 26 per la prima volta il Pres. Zanetti si è accorto di non avere più il sostegno della base, manifestando preoccupazione per il malcontento diffuso fra i dipendenti della Bergamo, a fronte del quale è necessario abbandonare la strategia fin qui seguita.

Ho svolto un'analisi impietosa sulla perdita di immagine dei padri fondatori. ... Ne consegue che non è più pensabile che Moltrasio/Santus e C. possano andare al traino della vecchia guardia (basta deleghe in bianco), essendo necessario dare un forte segnale di discontinuità.

In questo senso bisogna che Zanetti e Calvi comunicino ufficialmente il loro passo indietro (prossimo convegno con 2000 managers) e Moltrasio, Santus e C. prendano in mano le strategie di qualsivoglia tipo, curando i rapporti con:

- Brescia per la formazione del listone;*
- i manager del gruppo e in particolare con i dipendenti della Banca Popolare di Bergamo;*
- con i sindacati, a seguito dell'accordo raggiunto, per coinvolgerli nel listone (a favore Bresciani, Piccinini e Sileoni);*
- con i media, attraverso un'idonea comunicazione al pubblico degli azionisti e degli stakeholders (collaborazione Fabio Pavese; interviste Eco);*
- con i legali, per una sostanziale revisione dell'impostazione fin qui seguita ...*

4. INTERVENTO Moltrasio

Andrea ha condiviso l'analisi da me svolta, ma non ne ha tratto le conseguenze, in quanto continua a ritenere che l'investitura gliela debba dare Zanetti: continua a porsi il dilemma se debba prepararsi per fare il presidente del CS o il vice presidente del CG. Ho ribadito che da oltre due anni gli esponenti della Bergamo lo hanno designato a subentrare a Zanetti quale esponente apicale della nostra cordata, e quindi deve fare il capolista per il Consiglio di Sorveglianza. L'investitura gliela dà la maggioranza della Commissione designata dall'associazione Amici di UBI.

Di interesse processuale anche il resoconto Lucchini n. 92 relativo ai contenuti della VI riunione della Commissione Zanetti del 3.12.2012.

Nel corso dell'incontro, secondo quanto annotò Lucchini, Zanetti aveva riferito di come avesse incontrato Corrado Faissola in data 27.11.2012 confidandogli come vi sarebbe stato, sul versante bergamasco, un *sostanziale ricambio nella squadra* e venendo da quest'ultimo allertato di come non fosse affatto scontato il passaggio della lista al Consiglio di Sorveglianza in caso di mancata riconferma di alcuni consiglieri. Si tratta, lo si rileva per ora solo incidentalmente, di una circostanza che depone in senso contrario alla tesi di un CdS eterodiretto da scelte associative.

Ciò detto, nel corso della riunione, si discusse delle candidature ex BPU e, secondo quanto riportato da Lucchini, Calvi rappresentò come avesse convenuto con Bazoli circa il fatto *che la lista [dovesse] essere composta da persone con requisiti singolarmente eccellenti, con la propensione a collaborare in modo organico, per consentire nell'insieme il funzionamento ordinato dei lavori del C.G. e del C.S..*

Dalla lettura dell'appunto, richiamato dal Pubblico Ministero quale prova di interazioni specifiche, emerge piuttosto come le interlocuzioni personali avute da Calvi con esponenti di derivazione ex BLP (trattasi, vale la pena sottolinearlo, del vicepresidente del Comitato Nomine)¹⁵⁸ gli avessero consentito di raccogliere informazioni sui profili dei possibili candidati ex BLP.

Si riporta, di seguito, il passaggio del resoconto oggetto di valutazione:

3. FORMAZIONE LISTE

Durante la riunione è stato fatto presente che il 17/12 si terrà l'ultima riunione del C.G. utile per l'ammissione a socio, indispensabile per essere candidato.

Ancora una volta si è dovuto constatare che la trasparenza non è di casa, in quanto, a spizzichi e bocconi, Zanetti (per quanto riguarda Bergamo) e Calvi (per quanto riguarda Brescia) hanno rappresentato la probabile composizione delle liste, senza che in precedenza l'argomento fosse stato seriamente affrontato dalla Commissione, se non per le quote rosa. ... Contrariamente a quanto aveva assicurato in occasione dell'ultima Commissione, vale a dire che nel convegno di Brescia non si sarebbero fatti nomi, l'avv. Calvi è tornato praticamente con la loro lista fatta.

Ha dato per scontato che non verranno confermati Cattaneo e Bellini, così come Albertani, mentre il prof. Pivato dovrebbe entrare in lista per continuare a fare il Presidente del CCI (anch'io non ho sollevato obiezioni sostanziali, ritenendo che Sergio abbia doti di buon equilibrio in condizioni normali; ho poi fatto mente locale ricordando che in emergenza non aveva auto la forza per opporsi agli input che provengono da Brescia), così come Guerini dovrebbe sostituire Garavaglia come Presidente del Comitato Bilancio.

Calvi ha fatto presente che, contrariamente a Bergamo, a Brescia continueranno a pesare le azioni e quindi dovrebbero essere confermati gli imprenditori già presenti. Ha anche accennato ad una possibile rappresentanza dei fondi istituzionali.

Per quanto riguarda il C.G., a spizzichi e bocconi è venuto fuori che a Brescia si sarebbe raggiunto l'accordo fra le varie anime e quindi è probabile la nomina di Polotti, Cera, Gola, 2 quote rosa (Del Boca e Francesca Bazoli), oltre all'undicesimo Massiah, in merito al quale ho continuato a manifestare la mia contrarietà, in quanto non lo considero super partes.

Dalla lettura del resoconto Lucchini n. 95 relativo all'incontro dell'11.12.2012 tra l'estensore del diario¹⁵⁹, Zanetti, Moltrasio e Santus, si ricava poi come, in data 4.12.2012, si fosse effettivamente registrato un incontro presso l'abitazione di Faissola, gravemente malato (sarebbe infatti deceduto pochi giorni dopo), tra quest'ultimo, Bazoli, Zanetti e Calvi nel corso del quale era tuttavia emerso come sul versante ABLP le candidature non fossero, in realtà, ancora state definite.

È quindi chiaro come la precedente interlocuzione personale di Calvi con Bazoli, lungi dal configurare un incontro funzionale ad esprimere, tanto meno per conto della Commissione¹⁶⁰,

¹⁵⁸ In considerazione del sopravvenuto decesso, nel dicembre del 2012, di Faissola, Calvi assunse poi di diritto la presidenza del Comitato Nomine.

¹⁵⁹ Il quale, per effetto dello scontro consumatosi in quell'occasione con Zanetti, avrebbe poi abbandonato i lavori della Commissione.

¹⁶⁰ Non a caso Lucchini, nel resoconto n. 95 in corso di valutazione, si esprime nei seguenti termini con riferimento all'incontro del 4.12.2012: *Vista la pesantezza dei rilievi, nel proseguo della riunione ho risposto*

gradimenti reciproci o forme di consultazioni preventive sui nominativi espressione delle due derivazioni, si fosse risolta, a tutto concedere, in personali scambi di vedute sulle prospettive di nomina in corso di elaborazione.

Si riporta, sul punto, sia il passaggio testé menzionato tratto dal resoconto Lucchini numero 95, sia ulteriori evidenze documentali che confermano il fatto che ABLP, nel dicembre del 2012, non avesse ancora completato il lavoro di individuazione delle candidature ex BLP, se non per la posizione di Polotti Franco quale futuro presidente del Consiglio di Gestione.

Trattasi, in particolare, di documenti sequestrati a Polotti Franco dai quali si desume che: I) l'incontro del 4.12.2012, come riportato da Lucchini e a conferma dell'attendibilità del resoconto, ebbe ad oggetto il mero scambio dei nomi degli apicali (presidente e vice presidente designati per il CdS e per il CdG) e non già alcuna interazione su altri nominativi; II) Polotti, come si evince dai documenti a lui sequestrati nel corso delle indagini, era del tutto all'oscuro, quanto meno sul finire del 2012, dei candidati bergamaschi, tanto da non indicarli nelle bozze di liste in suo possesso lasciando le caselle in corrispondenza a Bg (cioè quelle di derivazione ex BPU) bianche.

Di seguito, nell'ordine, il passaggio tratto dal resoconto Lucchini n. 95 e, a titolo esemplificativo, alcuni passaggi dei documenti sequestrati a Polotti Franco¹⁶¹ (le iniziali G.B. corrispondono a Giovanni Bazoli; C.F. a Corrado Faissola; E.Z. a Emilio Zanetti e G.C. a Giuseppe Calvi):

8) RAPPORTI CON ABLP

Entrando nel perito degli argomenti di competenza della Commissione, ho chiesto se, come promesso dall'avv. Calvi e da lui nel corso dell'ultima riunione, era previsto un incontro a Brescia con i rappresentanti della ABLP, dato che l'impressione è quella che vogliono traccheggiare fino a dopo le ferie di fine anno.

Zanetti ha comunicato che si è visto con Calvi/Bazoli/Faissola la settimana scorsa (4/12) a casa di Faissola (...). Zanetti e Calvi hanno comunicato che a Bergamo le persone sono state individuate, con un radicale mutamento; Bazoli e Faissola hanno risposto che ABLP non è ancora pronta e che i cambiamenti saranno modesti (certa è la sostituzione di Cattaneo e Bellini e molto probabile quella di Albertani). A domanda Zanetti ha confermato che, per conto di ABLP, trattano solo Bazoli e Faissola. La nostra Commissione è come se non esistesse, dato che le prossime riunioni saranno aperte esclusivamente ai due Presidenti designati, vale a dire Polotti e Moltrasio. Zanetti ha glissato quando ho fatto presente che era evidente la strategia di ABLP di fare slittare la formazione del listone a gennaio, quando si avrà una visione completa delle forze in campo, e quindi si potranno decidere le alleanze.

...

7/2/2013

Premessa:

contestando: - che fossero andati a Brescia senza avvisare nessuno degli altri componenti della Commissione, quando si era rimasti d'intesa che ci si muoveva insieme (non si capisce che senso ha creare una Commissione, quando decidono 2 suoi membri su 5, senza neppure informare delle iniziative che assumono: vengono così violati tutti i principi di funzionamento degli organi collegiali).

¹⁶¹ All.ti nn. 82 – 85 CT Giannattasio.

A inizio dicembre 2012 il prof. G.B., l'avv. C.F., il dott. E.Z. e l'avv. G.C. si sono incontrati e si sono scambiati i due nomi candidati alla presidenza del C.S. e del C.G. rispettivamente A.M. e F.P. Successivamente il prof. G.B., raccolta la disponibilità di M.C. a candidarsi alla V.P.V. del C.S. ne ha dato informale comunicazione all'avv. G.C. Tale candidatura è, pur nella sua informalità, conosciuta.

...

C.S. Ipotesi 2 – revisione del 28 dicembre 2012

- 1) Bg P.
- 2) Mario Cera V.P.V.
- 3) Bg V.P.
- 4) P.P. Camadini V.P.
- 5) Bg
- 6) Sergio Pivato
- 7) Bg
- 8) P.A. Gramignola o Franco Bossoni
- 9) Bg
- 10) Federico Manzoni
- 11) Bg
- 12) Ester Faia
- 13) Bg
- 14) Enrico Minelli
- 15) Bg
- 16) Piero Beretta
- 17) Bg
- 18) Dipendenti – Scelto da V.M. (Consigliere fuori quota Bs/Bg)
- 19) Quota Rosa – Scelta da V.M. (Consigliere fuori quota Bs/Bg)
- 20) Luigi Bellini
- 21) Bg
- 22) Giuseppe Beretta Lucchini
- 23) Bg

L'incontro dell'11.12.2012 aprì poi un dissidio profondo tra Zanetti e Lucchini per ragioni, di scarso interesse processuale, relative alla candidatura di quest'ultimo al CdG (si tratta della polemica scaturita da un'espressione di Zanetti, «*rieccolo*», riferita alla proposta di Moltrasio di indicare Lucchini al CdG). Basti qui un riferimento al resoconto Lucchini n. 94 relativo a un colloquio telefonico dell'11.12.2012 tra quest'ultimo e Parimbelli nel corso del quale il presidente di Amici di UBI si risentì molto del fatto che nessun flusso informativo vi era stato tra la Commissione e l'associazione, circostanza che conferma la debolezza dell'associazione bergamasca e la funzione di mera copertura formale garantita alla Commissione: *ho redatto la lettera di dimissioni dalla Commissione, che, prima di consegnare, ho ritenuto opportuno inviare ad Armando (all. 3), che ha*

condiviso insieme ad Andrea con l'apprezzabile mail allegata sub 4. Ho ritenuto doveroso inviarla, previa telefonata, al notaio Parimbelli, anche lui molto risentito nei confronti di Zanetti, dato che è troppo tempo che cerca di parlargli senza ottenere alcuna risposta, tant'è che pensa di rassegnare le dimissioni dalla presidenza dell'Associazione.

Lucchini, quindi, non prese più formalmente parte, a partire dalla VII riunione tenutasi in data 14.12.2012, ai lavori della Commissione Zanetti, rimanendo però sempre informato dello sviluppo dei lavori per il tramite di fitti colloqui con altri esponenti ex BPU (in particolare Moltrasio e Santus). Si apprende così, dalla lettura dei resoconti successivi relativi a una serie di colloqui telefonici intercorsi tra Lucchini e diversi esponenti ex BPU tra il 7 e l'8 gennaio 2013, come la VIII riunione della Commissione si fosse tenuta in data 11.1.2013.

Emerge poi come, ancora a quella data, fossero del tutto assenti i rapporti tra la Commissione Zanetti (denominata da Lucchini, non a caso solo dopo il dissidio con Zanetti, *Commissione degli Amici di UBI*) e l'associazione ABLP. Di seguito il passaggio del resoconto n. 99 da cui si ricava il dato probatorio:

4) OTTAVA RIUNIONE COMMISSIONE

Presente Renato, Armando ha comunicato che il Presidente Zanetti ha convocato la prossima riunione della Commissione venerdì alle ore 9, come confermato poi anche da Moltrasio. Ci siamo chiesti quale atteggiamento Santus/Moltrasio dovevano assumere dopo la contrastata riunione del 14/12/2012, anche a seguito delle mie dimissioni. Si è ritenuto opportuno non assumere posizioni di rottura, tipo dimissioni, che avrebbero significato il fallimento dell'iniziativa dell'Associazione Amici UBI. Era opportuno attendere le mosse di Calvi e Zanetti, anche in considerazione dell'imbarazzante situazione venutasi a creare per la contemporanea presenza nella commissione del f.f. di Presidente del Consiglio di Sorveglianza e del Presidente del Consiglio di Gestione. La gestione da parte di Calvi del difficile percorso di formazione della lista del C.S., appare confliggente con la partecipazione ad una Commissione che deve tutelare gli interessi di una sola delle due "derivazioni" dei consiglieri. Si è osservato che sono tuttora fermi ai blocchi di partenza i rapporti fra la Commissione degli Amici UBI e l'avv. Bazoli, rimasto l'unico esponente della ABLP.

In data 10.1.2013, come testimoniato dal resoconto n. 102 di Lucchini, si riunirono diversi amministratori ex BPU, senza il coinvolgimento di Zanetti e Calvi.

È evidente, dalla lettura dell'appunto, come l'ambiente bergamasco, già indebolito dal fiorire di nuove liste concorrenti, fosse in quel momento attraversato da tensioni che rendono difficile isolare i reali rapporti di forza nella derivazione ex BPU nella prospettiva di formazione della lista istituzionale. Tuttavia, anche in questo caso, emergono dalla lettura del resoconto indicazioni univoche circa il fatto che non vi fosse ancora stata alcuna interlocuzione strutturata tra la Commissione nominata dall'associazione Amici ed ABLP.

A tutto concedere vi sono elementi per poter affermare come fossero filtrati, da parte dell'area bresciana, preferenze per l'indicazione di Calvi, in luogo di Moltrasio, alla guida del futuro CdS, le quali, tuttavia, non trovarono alcun seguito. Peraltro, una più profonda disamina non consente nemmeno di ritenere provato che tali sollecitazioni provenissero dall'associazione bresciana

(Lucchini, sul punto, non cita del resto alcuna fonte) emergendo elementi contraddittori. Si rileva, ad esempio, leggendo il resoconto n. 103 di Lucchini avente ad oggetto, tra l'altro, una lunga conversazione telefonica tra lo stesso Lucchini e Calvi, come quest'ultimo avesse motivato la propria possibile designazione proprio per bilanciare la forza dei *manager* in quota ex BLP (ritenendo, in particolare, Moltrasio poco adeguato a contrapporsi a Cera). In un successivo appunto, segnatamente quello relativo ad un incontro tra amministratori ex BPU del 21.1.2013 (trattasi del resoconto 109), Calvi, secondo quanto annotato da Lucchini, nel revocare la propria disponibilità alla nomina, rappresentò invece come la sua candidatura fosse stata auspicata da consiglieri di sorveglianza ex BLP (preferenza, del resto, facilmente comprensibile avendo Calvi da sempre espresso una posizione scettica circa il superamento del modello federale).

Di seguito, nell'ordine, i due passaggi citati:

4. COLL. TEL. AVV. Calvi

...

4b. Prof. Cera

Calvi ha svolto alcune osservazioni con il chiaro proposito di demolire la figura del prof. Cera. E' partito, ricordando che è stato il grande ispiratore, su incarico di Luzzana, dell'azione di responsabilità nei confronti di Auschem e Inveurop, che mi avrebbe non poco turbato. Ha quindi ripercorso i passaggi che gli hanno consentito di scalare le vette del nostro gruppo. E' partito come sindaco della Bre nominato dal presidente della Fondazione di Pavia su segnalazione del Sindaco della città. Grazie alle indubbie doti personali e ad una smisurata ambizione, è riuscito a scalare le vette della Commercio & Industria, diventando prima Vice Presidente e poi Presidente quando vi è stata la separazione fra le aree di competenza della Fondazione di Pavia (Commercio & Industria) da quelle della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo (Bre). A giudizio di Calvi, data l'inesperienza di Andrea, con la nomina di Cera a Vicario del C.S., si consegnerebbe definitivamente la Banca nelle mani dell'avv. Bazoli

...

Nella sua lunga illustrazione Calvi: ...- insieme con Mazzoleni ha comunque ribadito le odierne perplessità in ordine alla nomina dell'ing. Moltrasio, in presenza di un sondaggio fra i consiglieri di derivazione bresciana non certo favorevole.

Diversi resoconti di Lucchini, compresi nel periodo gennaio 2013 – marzo 2013, attengono poi ai rapporti tra UBI e Banca d'Italia essendo come noto intervenuta, in data 13.1.2013, una lettera d'intervento della Vigilanza nella quale furono formulate *attese* precise che, come già rilevato, non interessarono affatto l'applicazione dei criteri di pariteticità basati sulle derivazioni nella formazione della lista istituzionale per il rinnovo del 2013 (oltre a quanto si è già detto può qui farsi rinvio a quanto annotato da Lucchini nel resoconto n. 102 relativo ai contenuti del CdS del 6.2.2013). In materia di nomine la BdI richiese, infatti, *una riduzione e un adeguato ricambio generazionale e professionale dei membri dei due Consigli* tanto da suggerire un intervento di modifica sul regolamento del Comitato Nomine onde individuare *ex ante i requisiti di professionalità dei candidati»* senza alcun cenno al superamento delle derivazioni.

Quanto alla fase finale relativa alla formazione della lista istituzionale si rileva, per certi versi, una frattura nella componente ex BPU perché, da un lato, su impulso principalmente di Lucchini, si registrarono incontri tra amministratori ex BPU funzionali all'indicazione delle nomine al di fuori della Commissione e, dall'altro, come emerge dalla lettera inviata da Zanetti a Parimbelli, continuarono però, parallelamente, i lavori della Commissione. Tuttavia che fu la Commissione Zanetti a completare l'elaborazione sostanziale delle candidature, al di là del tentativo di Lucchini di richiamare in causa gli amministratori ex BPU, emerge (oltre che da tutte le evidenze probatorie menzionate in apertura del paragrafo) anche da un resoconto più tardivo, risalente precisamente al 3.10.2013 (trattasi del resoconto n. 136 relativo a un incontro con amministratori ex BPU di recente nomina), nel corso del quale lo stesso Lucchini annotò quanto segue: *A Bergamo, come noto, è stato il presidente Zanetti, assistito dalla Commissione, a indicare i nominativi sulla base di criteri professionali rigorosi: al limite sono state nominate persone non conosciute come la prof. Faja.*

Ciò precisato, dal resoconto n. 116 relativo ad un incontro organizzato appunto da Lucchini con altri amministratori ex BPU in data 12.2.2013 si ricava come cinque nominativi per il Consiglio di Sorveglianza fossero *da sempre scontati*: trattasi, in particolare, di Moltrasio, Santus, Gusmini, Guerini, Mazzoleni e Brogi (gli stessi nomi, a ben vedere, già condivisi con Zanetti nell'incontro dell'11.12.2012). Quanto ai nominativi designati nel Consiglio di Gestione sempre nel citato resoconto n. 116 furono pure giudicati *scontati* i nominativi di Frigeri e Gattinoni. Peraltro, emerge dall'appunto in questione una circostanza di particolare rilevanza, rimasta tuttavia sullo sfondo non essendo stata approfondita dalle parti: Lucchini, infatti, annotò come la predisposizione della lista istituzionale dovesse essere sottoposta in visione alla Banca D'Italia addirittura prima della riunione del Comitato Nomine.

Ho fatto presente che i tempi a disposizione per incidere nella formazione delle liste erano ridotti al lumicino, dato che il Consiglio di Sorveglianza del 20 si sarebbe occupato della composizione quali-quantitativa, mentre la lista dei candidati doveva essere pronta prima del Comitato Nomine/CS del 5.3, dovendo essere sottoposta preventivamente in visione a Banca d'Italia.

In ogni caso, in data 2.3.2013, tre giorni prima della riunione del Comitato Nomine, Lucchini apprese da Moltrasio, nel corso di un'interlocuzione telefonica, i candidati definitivi per la lista del Consiglio di Sorveglianza.

In particolare, la Commissione Zanetti indicò Garavaglia Carlo (sostituendolo al rettore Paleari dell'Università di Bergamo) nonché, al fine di ottenere l'appoggio in assemblea da parte di CL e Compagnia delle Opere, Bardoni Antonella e Maurini Giacomo. Faia Ester fu invece inserita dalla Commissione seguendo le proposte di *Egon Zhender* (trattasi, come si dirà nel paragrafo successivo, di una società specializzata nella selezione delle risorse umane).

Quanto al Consiglio di Gestione, confermati Gattinoni Luciana e Frigeri Giorgio, non era ancora chiaro se, alla fine, avrebbe prevalso il nominativo di Lucchini (come poi effettivamente fu) o quello di Lupini. Si riporta di seguito il passaggio del resoconto relativo alla designazione finale dei candidati di derivazione ex BPU individuati dalla Commissione Zanetti:

8. *CANDIDATI C.S.*

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature is a cursive scribble, and the initials below it appear to be 'M.B.' or similar.

- *Garavaglia viene collocato al nono posto, visto che il Rettore Paleari ha fatto un passo indietro;*
- *a Musumeci è stato offerto un posto nel Cda della Bre;*
- *la prima quota rosa Bg resta la Prof. Brogi;*
- *la seconda quota rosa, come sopra chiarito, è la dr.ssa Bardoni;*
- *la terza quota rosa è la Prof. Faia, novità assoluta, proposta da E.Z., con un curriculum eccezionale (fra l'altro è docente a Francoforte). E' la moglie di uno dei più stretti collaboratori del Governatore Draghi;*
- *al decimo posto è stato inserito il prof. Comana;*
- *all'undicesimo posto, come sopra accennato, il prof. Giacomino Maurini;*
- *all'ultimo posto il dr. Caldiani.*

E' venuta meno l'ipotesi della nomina di un rappresentante dei Sindacati, che comunque avrebbero un rapporto preferenziale con la Prof. Del Boca di Brescia (cfr. L'Eco di Bergamo dell'1.3.2013 – all. 2)

...

9. CONSIGLIO DI GESTIONE

I tre manager e i tre esponenti bresciani sono definiti, così come Gattinoni e Frigeri per Bergamo (Auletta resta fuori non solo da Ubi ma anche da C. & I., proseguendo negli incarichi Carime e Ancona).

Per il nono posto continua il lavoro ai fianchi del sottoscritto: ho ancora una volta pregato entrambi di lasciarmi fuori, nominando un altro collega (Lupini), con il mio impegno a supportarlo in quanto necessario.

Santus si è preso la briga di:

- *invitare Calvi a sostenere la mia candidatura di fronte della quasi certa opposizione dei bresciani;*
- *convincere Mazzoleni ad assumere il compito di portare avanti la necessità dell'uomo forte bergamasco in C.G. (in effetti Mario ha voluto sincerarsi della mia disponibilità prima che si concludesse i lavori del C.S. Ubi del 6.3: ho ribadito che non aspiro a niente, ma sono a disposizione per spirito di servizio per contenere l'egemonia bresciana in C.G. per un limitato periodo di tempo).*

Parallelamente, sul versante bresciano, ABLP formalizzò le proprie indicazioni di nomina nel corso del consiglio direttivo dell'1.3.2013.

Le nomine relative alla lista istituzionale furono poi recepite e votate all'unanimità dal Comitato Nomine in data 5.3.2013 e, successivamente, dal Consiglio di Sorveglianza in data 13.3.2013 (cfr., sul punto, i resoconti Lucchini nn. 119 e 120).

All'esito, pertanto, di questo articolato percorso ricostruttivo, osserva il Collegio come non siano provate interazioni specifiche, determinate da necessità di gradimenti reciproci o consultazioni preventive, tra ABLP e la Commissione Zanetti strumentali all'indicazione delle candidature.

Si registrarono, piuttosto, occasionali flussi comunicativi circa lo stato di avanzamento dei lavori di selezione delle candidature condotti in autonomo ed indipendente sul versante bresciano e su quello bergamasco, fatto salvo per lo scambio dei nomi dei soggetti chiamati a ricoprire ruoli apicali

(circostanza, quest'ultima, nota al pubblico¹⁶² e che la CONSOB del resto apprese nel corso dell'ispezione) e, a tutto concedere, per la decisione condivisa di escludere le candidature di Zanetti Matteo (figlio di Zanetti Emilio) e Bazoli Francesca invise, specie sul versante degli amministratori ex BPU, in quanto percepite come imposte in un momento storico in cui si ricercava, piuttosto, un forte rinnovamento qualitativo degli organi apicali.

Tale conclusione non è certo sovvertita da un passaggio di un intervento di Moltrasio, pure richiamato nel corso della requisitoria, svolto in occasione del consiglio direttivo di Amici di UBI del 26.2.2013¹⁶³ convocato per un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione Zanetti (dopo che, il precedente 12.11.2012, il presidente Parimbelli aveva constatato l'assenza totale di flussi comunicativi): in quell'occasione Moltrasio rappresentò agli associati presenti come l'attività della Commissione fosse, in quel momento, in fase conclusiva dopo *numerosi incontri anche con analogo Associazione bresciana*. Si tratta di un'informazione, della quale non può escludersi peraltro la non corrispondenza alla realtà atteso che non è emersa traccia alcuna di tali incontri né sul versante bresciano (verbali di ABLP), né su quello bergamasco (resoconti Lucchini). Una conferma indiretta in tal senso emerge del resto da un passaggio dell'interrogatorio reso in data 10.3.2017 da Mazzoleni Mario secondo cui: *per la redazione della lista, non ho mai avuto conoscenza di persone che tenevano rapporti con Brescia; non tenevamo rapporti con l'altra parte. A noi arrivavano voci delle nomine bresciane in relazione agli incontri dei consiglieri nel corso delle sedute del Consiglio di UBI*.

In definitiva, gli elementi conoscitivi raccolti confermano l'ipotesi ricostruttiva, cui già del resto pervenne la CONSOB all'esito dell'ispezione, secondo cui i richiamati soggetti esterni agirono in attuazione delle proprie prerogative e nella piena consapevolezza del ruolo da ciascuno rivestito nella decodificazione sostanziale del concetto di derivazione al precipuo fine di dare corpo alla lista istituzionale unitaria poi recepita prima dal Comitato Nomine e poi dal Consiglio di Sorveglianza.

In tale *modus operandi* la stessa Commissione non scorse traccia alcuna di un'intesa parasociale, conclusione questa che il Collegio condivide.

¹⁶² Eloquente, in questo senso, un passaggio della testimonianza resa da Jannone all'udienza del 12.3.2019: *Innanzitutto la presentazione delle candidature, lo ripeto, che avveniva in tempi preordinati rispetto all'Assemblea. Cerco di spiegarvi ...: le due associazioni, Amici di UBI e ABLP, cioè Amici di UBI presieduta da Zanetti e ABLP presieduta da Bazoli, nelle fasi propedeutiche all'Assemblea hanno iniziato, anche mediaticamente, a dire sui giornali: i nostri candidati saranno questo e quello, cioè noi sosterremo, in particolare uscirono i nomi, con notevole anticipo, del Presidente, del futuro Presidente del Consiglio di gestione, Polotti, e del futuro Presidente del Consiglio di sorveglianza, Moltrasio, e anche in questi articoli di stampa le due associazioni iniziarono a dire: stiamo raccogliendo le firme prodromiche alla presentazione di queste candidature, quindi si erano schierate ufficialmente, pubblicamente diciamo, non ufficialmente, mi correggo, a favore di quelle che saranno le candidature. Non solo, ma in diversi articoli di stampa, senza nessun tipo di problema allora, perché il contesto non era quello di oggi, era un contesto in cui era pacifico che dovesse essere così, non so come spiegarlo, addirittura sostenevano limpidamente che ci dovesse essere il criterio dell'alternanza di un Presidente piuttosto che dell'altro al Consiglio di gestione, che ci dovesse essere il principio che le associazioni dovessero indicare il Presidente del Consiglio di gestione e il Presidente del Consiglio di sorveglianza.*

¹⁶³ Doc. 3.15 CT Manzonetto.

Invero, da un lato, l'aspetto decisivo della questione che, senza dubbio, spiega la scelta della CONSOB di non qualificare in termini parasociali la formazione della lista istituzionale di cui aveva colto perfettamente ogni singolo aspetto è che la pariteticità strutturata sulle derivazioni fosse una regola sociale e non già parasociale.

Non serviva, dunque, un accordo esterno, incardinato in una dialettica tra soci e poi eseguito dagli amministratori, perché si formasse una lista con quelle precise caratteristiche: ogni lista istituzionale del Consiglio di Sorveglianza da sottoporsi al voto assembleare formatasi in violazione della regola di rigida pariteticità tra derivazione ex BLP e derivazione ex BPU si sarebbe posta in contrasto con le regole societarie di UBI.

Il fatto poi che gli esponenti del Comitato Nomine e poi i membri del Consiglio di Sorveglianza avessero recepito l'elaborazione della candidature provenienti da due strutture che si erano candidate ad interpreti delle rispettive derivazioni è circostanza assolutamente neutra dalla prospettiva dell'indagine volta ad individuare intese parasociali non comunicate alle Autorità trattandosi di una libera (e lecita) scelta degli amministratori a fronte di un contesto regolamentare privo di vincoli di fonte e di criteri per attribuire la qualifica di candidato ex BPU o ex BLP.

Infine, è poi certamente da escludere la dimensione parasociale di un accordo tra soci o tra associazioni di soci funzionale a costituire prima e sostenere poi, nell'assise assembleare, una certa lista (a prescindere dai criteri di formazione).

La dottrina, seguita dalla stessa CONSOB, è sostanzialmente unanime nel ritenere che l'accordo per la presentazione di una lista soggetta al voto assembleare non costituisca in alcun modo un'intesa parasociale soggetta agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 122 del TUF essendo, da un lato, la pubblicità di tale accordo già assicurata dalla specifica disciplina del voto di lista (art. 144 octies Regolamento Emittenti)¹⁶⁴ e, dall'altro, in ragione del fatto che proprio le caratteristiche del voto di lista portano ad escludere che la convergenza dei soci in sede assembleare così come i contatti preliminari funzionali alla relativa formazione dell'elenco dei candidati possano essere collocati nell'ambito delle convenzioni parasociali.

3.10. Il Collegio intende, infine, svolgere alcune riflessioni conclusive su questa fase storica a fronte di una prospettiva d'accusa secondo cui l'elaborazione esterna delle candidature da parte di ABLP e della Commissione Zanetti su mandato di Amici di UBI avrebbe espropriato le funzioni del Comitato Nomine che si sarebbe ridotto, secondo quanto sostenuto nel corso della requisitoria, a mero simulacro, a ricettore passivo di decisioni esterne, peraltro dopo aver adottato in modo del tutto strumentale a dire della Procura linee guida per il processo di nomina degli organi di vertice in collaborazione con una società terza *leader* del settore (segnatamente: *Egon Zehnder International s.p.a.*).

Trattasi di una argomentazione che, in definitiva, si poggia su due rilievi: I) la circostanza secondo cui le candidature erano già state confezionate prima delle riunioni del Comitato Nomine deputate a discuterle e prima dell'approvazione da parte della Banca del documento sui criteri di composizione

¹⁶⁴ Cfr. per i riferimenti alle comunicazioni di CONSOB: memoria difesa Zanetti (trattasi del recepimento del parere redatto da Anelli).

quali-quantitativa degli organi; II) la breve durata temporale dei due consessi (rispettivamente la riunione del Comitato Nomine del 5.3.2013 per le proposte di candidature nella lista del Consiglio di Sorveglianza iniziata alle ore 12.45 e terminata alle ore 14.30¹⁶⁵ e la riunione del (nuovo) Comitato Nomine del 23.4.2013 per le proposte di candidatura al Consiglio di Gestione iniziata alle ore 11.35 e terminata alle ore 12.15)¹⁶⁶.

In realtà, pur trattandosi di premesse di fatto processualmente fondate, la lettura dei paragrafi precedenti rende evidente l'infondatezza della complessiva argomentazione.

Non vi fu, infatti, alcuna sensibile influenza esterna sul Comitato Nomine.

In primo luogo, quanto ai membri di derivazione ex BLP, Folonari (deceduto prima dell'esercizio dell'azione penale) e Manzoni erano associati di ABLP di talché non si vede perché mai avrebbero dovuto ritenere incoerenti con la derivazione ex BLP che erano chiamati ad assegnare candidature proposte proprio dall'associazione che, di quella derivazione, era da sempre stata l'unica interprete. Quanto a Faissola appare financo superfluo osservare che, oltre ad essere associato e membro del consiglio direttivo di ABLP, quest'ultimo fosse, all'epoca, il presidente del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato Nomine nonché uno dei *padri fondatori* di UBI attivo, fino a pochi giorni prima della morte (si richiama lo scambio delle candidature alle cariche di vertice occorso proprio presso l'abitazione di Faissola nel dicembre 2012), nell'elaborazione delle candidature di matrice ex BLP. Quanto al versante degli amministratori ex BPU, Calvi e Mazzoleni erano autorevoli membri della Commissione Zanetti (il ruolo di uditore rivestito dal Mazzoleni è un dettaglio irrilevante)¹⁶⁷ nonché associati di Amici di UBI, mentre di Garavaglia ben poco può dirsi tranne il fatto che, per quanto in quota ex BPU, fosse considerato un profilo tecnico (non si vede, anche in questo caso, e comunque non è stato in alcun modo dimostrato, perché Garavaglia non avrebbe condiviso il percorso di formazione delle candidature ex BPU).

È quindi irrealistico, anche considerando solo il versante bergamasco, predicare una qualche forma di condizionamento del Comitato Nomine trattandosi, in definitiva, di amministratori autorevoli, espressione autentica della derivazione ex BPU, coinvolti nella fase di elaborazione delle candidature con l'appoggio dell'associazione di riferimento e non già di soggetti che si sarebbero limitati a recepire passivamente decisioni altrui.

Il fatto poi che la decisione fu ampia e plurale (ABLP da un lato; la Commissione Zanetti dall'altro) si spiega alla luce della complessità di un processo di analisi, di valutazione e di decisione che precedette una proposta di candidature alle cariche sociali di vertice di un'organizzazione complessa, circostanza che rende astratta la tesi secondo cui solo i membri del Comitato Nomine avrebbero avuto titolo per discorrere di candidature collidendo tale lettura con il rilievo secondo cui solo accordi più ampi, condivisi peraltro delle strutture di base che avrebbero poi avuto il compito di garantire

¹⁶⁵ Doc. CT Manzonetto n. 4.20.

¹⁶⁶ Doc. CT Manzonetto n. 4.25.

¹⁶⁷ Si può anzi notare come il ruolo di uditore fosse, da un certo punto di vista, più coerente con la funzione di componente del Comitato Nomine in quanto Mazzoleni, preso atto delle candidature in corso di maturazione, le avrebbe poi formalmente votate, ove in concreto condivise, solo nel Comitato.

l'appoggio dei soci in assemblea, avrebbero consentito di superare il *quorum* decisivo di 17 su 23 al Consiglio di Sorveglianza.

Peraltro, vi sono passaggi dei resoconti Lucchini in cui emerge in via documentale la prova dell'indipendenza del Comitato Nomine (e, più in generale, del Consiglio di Sorveglianza).

Possono citarsi, in via esemplificativa, il resoconto Lucchini n. 87 relativo alla II riunione della Commissione Zanetti dell'8.10.2012 nella parte in cui è lo stesso Zanetti a prospettare difficoltà in Comitato Nomine con riferimento alla proposta di nomina di Bazoli Francesca (il cui nome era stato affacciato da ambienti bresciani quale potenziale candidata al ruolo di Consigliere di Sorveglianza): *In particolare [Zanetti] era compiaciuto per il rinvio della decisione del C.S. sull'eventuale nomina dell'avv. Francesca Bazoli (Emilio ha fatto riferimento sia ai volantini del sindacato, sia al rispetto dovuto agli azionisti, sia alle difficoltà di raggiungere il quorum dei 5/6 nel Comitato Nomine e dei 17/23 nel C.S.).*

(...)

Ma, ancora più eloquente, si rivela un passaggio dell'appunto Lucchini n. 101 relativo ad un incontro del 9.1.2013 tra l'estensore del resoconto, Santus e Calvi nel corso del quale proprio il presidente del Comitato Nomine (tale diventò infatti Calvi dopo la morte di Faissola) così si espresse a dimostrazione della non irrilevanza del Comitato da lui presieduto (e, *per incidens*, del ruolo non marginale giocato da *Egon Zehnder*):

6. CANDIDATI

Ha premesso che per comporre e fare approvare la nuova lista in sede di Comitato Nomine e di Consiglio di Sorveglianza avrà grandi difficoltà (visto che una buona parte dei votanti non sarà più candidata) nonostante la collaborazione di E.Z., che tocca ora a lui di guidare.

Durante la discussione ha espresso qualche importante giudizio su alcuni candidati:

- *ha cercato di salvare Garavaglia: avendo chiesto un parere a me, ho risposto che lo considero un bravissimo professionista, ma ha anche lui attaccato il cappello, anche se non come Musumeci*
- *non è disponibile a portare avanti l'accoppiata Zanetti Jr. e Bazoli Jr. nel nuovo C.G.;*
- *non ritiene opportuno l'ingresso immediato di Guerini (cui ha riservato parole di grande stima e amicizia), per il quale ha pensato ad un percorso più graduale, dato che è stato nostro revisore fino a pochi anni fa: vorrebbe prima candidarlo alla Presidenza di Commercio & Industria. Ha comunque criticato il fatto che Renato, benché sollecitato, non sia passato a trovarlo;*
- *ce l'ha con Sora, perché ci ha lasciato in braghe di tela da un giorno all'altro. Non ha raccolto l'input di Santus sulla Presidenza del CCI e sulla sua composizione (3BG e 2BS).*

Infine, merita di essere menzionato anche un passaggio del resoconto n. 109 relativo ad un incontro ristretto di amministratori di derivazione ex BPU del 21.1.2013 (poco più di un mese prima del voto in Comitato Nomine) nel corso del quale sempre Calvi, dopo aver confermato la propria volontà di non ricandidarsi, rappresentò agli altri esponenti bergamaschi quanto segue: *l'enorme impegno nei prossimi 3 mesi per portare a conclusione il difficile compito di formare una lista in Comitato Nomine, da proporre e fare approvare dal Consiglio di Sorveglianza prima e dall'Assemblea poi. Ha*

ribadito la sua indisponibilità a motivare ad alcuni consiglieri la loro esclusione, ritenendo che tale compito lo debba assolvere chi a suo tempo li aveva coinvolti.

Si tratta di un passaggio agli antipodi della tesi secondo cui gli organi sociali di UBI sarebbero stati composti da fedeli e, soprattutto, silenziosi esecutori di decisioni prese in contesti esterni alla Banca. In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, non può affatto ritenersi provato che il Comitato Nomine avesse recepito acriticamente le candidature, dovendosi invece affermare che, piuttosto, i suoi membri avessero attivamente operato condividendo il processo di genesi dei nominativi.

È chiaro, allora, come nelle riunioni del 5.3.2013 e del 23.4.2013 il Comitato Nomine si fosse in sostanza limitato ad una verifica formale del profilo dei candidati su cui, tuttavia, era già intervenuto un accordo sostanziale come è del tutto fisiologico che accada in organizzazioni complesse quale una banca quotata in cui, come già detto, non vengono in rilievo procedure comparative di matrice pubblicistica.

Quanto, infine, alla maturazione dei criteri quali-quantitativi è evidente, lo rileva del resto la stessa CONSOB in occasione dell'ispezione, come l'elaborazione sostanziale delle candidature fosse maturata in parallelo alla definizione, con l'ausilio di *Egon Zehnder*, dei criteri di composizione ottimale degli organi di vertice, definitivamente approvati dal Comitato Nomine in data 2.3.2013.

Invero, a tacere del fatto che almeno un candidato, trattasi segnatamente della Faia, fosse stato suggerito dalla stessa società di consulenza (cfr. resoconto Lucchini n. 117 in cui si parla della nomina della Faia in termini di *novità assoluta, proposta da E.Z., con un curriculum eccezionale (fra l'altro è docente a Francoforte). E' la moglie di uno dei più stretti collaboratori del Governatore Draghi*)¹⁶⁸, plurime risultano le emergenze documentali dimostrative del fatto che i centri deputati all'individuazione delle candidature, cioè ABLP e la Commissione Zanetti, tennero in grande considerazione l'esigenza di un effettivo ricambio generazionale e di una elevata qualificazione professionale dei candidati menzionando più volte la collaborazione in corso con *Egon Zehnder* a prescindere dalla data di approvazione del testo finale della consulenza (cfr., sul punto, la risposta di Polotti Franco resa in sede di intervista alla CONSOB alla domanda n. 11: - Domanda: *Nel verbale di novembre 2012 il Presidente Bazoli ha chiesto se erano noti i risultati della ricerca affidata a Egon Zehnder per la definizione delle caratteristiche richiesta ai componenti del CdS di UBI. Lei precisa che a tale data i risultati non erano stati ancora presentati al CdG. A tale epoca lei aveva già saputo l'esito della ricerca? Il verbale indica che a seguito della discussione su tale punto era emersa una situazione "sostanzialmente congrua". Può precisare meglio i contenuti di tale discussione e la valutazione sulla situazione emersa? Risposta: No, a tale data non avevo ancora saputo l'esito dell'indagine. Al CdG non era ancora stata data alcuna informazione. I profili professionali dei nominativi sui quali ci stavamo orientando erano tali da poter essere confidenti di rispettare i requisiti in via di definizione).*

¹⁶⁸ Si osserva, incidentalmente, come non si comprenda perché, nella logica di un patto occulto taciuto nel passato alla Banca d'Italia e, soprattutto, destinato a governare anche in seguito la vita di UBI, si sarebbe mai dovuto nominare un candidato vicino all'Autorità di Vigilanza.



Possono richiamarsi, in questa prospettiva, i verbali del Consiglio direttivo di ABLP del 19.9.2012 da cui emerge un'attenzione specifica per le attese di Banca d'Italia circa l'individuazione di candidature eccellenti, quello del 30.11.2012 ma, ancora, quello del 19.2.2013 nel corso del quale Bazoli affermò come *non si [fosse] ancora in grado di formulare adeguate indicazioni, in quanto non [erano] ancora stati stabiliti in via definitiva i criteri per l'individuazione dei candidati. In particolare, [dovevano] essere concordati i criteri di composizione del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza con l'Organismo di Vigilanza.*

Il fatto che, a quella data, si fosse già formato un sostanziale consenso su alcuni nominativi non assume alcuna rilevanza trattandosi del fisiologico sviluppo di un processo complesso.

Ciò che conta infatti è che l'individuazione finale dei nominativi dovesse essere vagliata alla luce (anche) delle indicazioni dell'organo di vigilanza: è evidente, quindi, l'anelito a rispettare le indicazioni contenute nella lettera di intervento della Banca d'Italia del 13.1.2013 circa l'individuazione di risorse professionali qualificate.

La considerazione e l'attenzione per la professionalità e la capacità dei candidati alle cariche di vertice emerge anche da alcuni resoconti di Lucchini segnatamente, ad esempio, il n. 87 relativo alla II riunione della Commissione Zanetti (*Ho quindi espresso l'esigenza di mettere a punto la profilatura dei candidati e in questo senso mi sono rivolto all'avv. Calvi per avere un'informativa in ordine al lavoro che sta portando avanti la Egon Zehnder. Calvi ha preso tempo, riservandosi di rispondere in occasione della prossima riunione del C.S., che con ogni probabilità sarà il 23.10*), ma anche il n. 110 dal quale risulta come Calvi avesse anticipato, in occasione del Consiglio di Sorveglianza del 23.1.2013, il fatto che nella prossima interlocuzione con la Banca D'Italia avrebbe sostenuto come i principi di pariteticità tra le derivazioni, pur ancora vigenti, non fossero *i più importanti, avendo prevalenza i criteri qualitativi di selezione dei candidati.*

La lettura del passaggio va correttamente intesa: la distribuzione paritetica dei candidati sulla base della derivazione era una regola sociale inserita nel regolamento del Comitato Nomine conosciuto da Banca d'Italia di talché essa avrebbe dovuto essere applicata anche per il rinnovo 2013. Ciò che Calvi, evidentemente, intese sostenere fu piuttosto il fatto che, nell'applicazione di quella regola, si sarebbe data particolare rilevanza ai criteri di qualificazione tecnica dei candidati.

A completamento del discorso, quale prova retrospettiva del fatto che tale sforzo di rinnovamento anche qualitativo degli organi di vertice non si fosse affatto risolto in mere declamazioni di principio poste a schermo di un agire insensibile alle richieste di qualificazione tecnica formulate dalla Vigilanza della Banca d'Italia con la lettera del 13.1.2013, basti citarsi un passaggio dell'ispezione sul *governance* che la stessa Banca d'Italia condusse tra la primavera e l'autunno del 2013 (c.d. ispezione Annesi) subito dopo l'assemblea dell'aprile 2013.

Nella parte riservata gli ispettori della BdI, dopo aver preso atto come i nuovi organi societari avessero iniziato un percorso di superamento dei *principi di pariteticità, alternanza e alternatività, cui finora ci si è attenuti ai fini delle nomine*, così si espressero nel descrivere gli organi di vertice: *Il Consiglio di sorveglianza, composto di 23 membri (di cui 5 espressione della minoranza), è stato ampiamente rinnovato (il 65% dei componenti è di prima nomina, anche se in gran parte provenienti dal*

precedente Consiglio di Gestione o dal Cda di società del gruppo). Il ricambio generazionale e l'ingresso di un qualificato novero di docenti universitari (in discipline economiche) hanno anche consentito un soddisfacente equilibrio fra generi; inoltre, attraverso la preventiva formalizzazione delle regole per l'individuazione dei profili quali/quantitativi dei candidati è risultata, nei fatti, attenuata l'incidenza del principio di pariteticità: tra l'altro da evidenze della banca risulta che sette consiglieri tratti dalla lista istituzionale non appartengono a nessuna associazione. L'Organo è presieduto dall'Ing. Moltrasio Andrea, imprenditore nel settore chimico di matrice bergamasca, proveniente dal Consiglio di gestione; egli si è fatto promotore del progetto di revisione della complessiva governance del gruppo, giocando altresì un importante ruolo di mediazione fra le diversificate posizioni dei consiglieri e per ricondurre i contrasti con la minoranza su un piano dialettico maggiormente costruttivo.

Trattasi dell'attestazione, da parte della persona offesa del presunto reato di ostacolo, della effettività del percorso di rinnovamento degli organi di vertice nel 2013 svoltosi, nelle forme che si sono processualmente ricostruite, nella piena consapevolezza della pariteticità, delle derivazioni (Moltrasio fu infatti indicato dagli ispettori come esponente di *matrice bergamasca*) e del ruolo determinante assolto delle Associazioni.

3.11. Resta quindi da ripercorrere il materiale probatorio con riferimento al periodo temporale successivo all'aprile del 2013 (la contestazione si snoda, infatti, fino al 2015).

Rispetto a questo arco temporale, segnato da importanti riforme societarie che portarono UBI al superamento della pariteticità tra le derivazioni¹⁶⁹ nonché del modello federale con il passaggio in data 14.10.2016 al modello della banca unica preceduto dalla trasformazione di UBI in società per azioni (trasformazione, quest'ultima, deliberata in data 10.10.2015 indicata come *dies ad quem* di consumazione del reato di ostacolo)¹⁷⁰, merita di essere immediatamente svelato l'errore di fondo che inficia tutto il ragionamento d'accusa.

Secondo la Procura infatti sarebbe predicabile, anche in questa fase, una sorta di immedesimazione, quasi una relazione di identità, tra gli amministratori ex BPU eletti all'esito della tenzone elettorale del 2013 e l'associazione Amici di UBI di talché le interlocuzioni su questioni strategiche occorse tra i primi e gli esponenti di ABLP (segnatamente, per quanto di interesse processuale, con Bazoli Giovanni ma anche con altri esponenti ex BLP pure ritenuti agire in veste non già societaria ma piuttosto associativa) con riferimento all'evoluzione di alcuni temi strategici sarebbero espressive di un perdurante dialogo associativo qualificabile, ancora una volta, in termini di intesa parasociale non comunicata.

¹⁶⁹ Nell'ambito, infatti, di un più complessivo intervento statutario le cui modifiche furono deliberate dal CdG in data 12.12.2013 (cfr. doc. n. 49 CT Giannattasio) venne modificato l'articolo 1 dello statuto inserendo il principio di *pari dignità* in luogo di quello di pariteticità e, in data 14.7.2014, fu emanato un nuovo regolamento del Comitato Nomine privo di riferimenti alle derivazioni e ai corollari del principio di pariteticità.

¹⁷⁰ Non è peraltro chiaro perché il reato, declinato in forma eventualmente permanente, si sarebbe consumato al momento del passaggio di UBI alla forma della società per azioni quando il superamento del modello federale (approdo, ad accedere alla tesi d'accusa, ostacolato dall'intesa parasociale occulta), si realizzò solo in epoca successiva.

In particolare, l'interesse della pubblica Accusa si è appuntato su due incontri risalenti al 10.10.2013 presso lo studio di Santus con riferimento al progetto di riforma statutaria e al 13.3.2014, quest'ultimo tenutosi presso l'abitazione di Polotti nel corso del quale si discusse, alla presenza di Bazoli Giovanni, del superamento del modello federale (l'incontro fu oggetto, peraltro, di attività di osservazione e controllo da parte della Polizia Giudiziaria)¹⁷¹.

Si tratta di una complessiva argomentazione non solo indimostrata, ma processualmente smentita da elementi di segno contrario.

Invero, dopo la peculiare fase delle nomine in cui si instaurò, per il tramite della Commissione Zanetti, un raccordo formalizzato tra amministratori ex BPU ed Associazione Amici, quest'ultima, così come del resto era stato prima della fase elettorale del 2012 - 2013, non esercitò più alcuna forma di concreta incidenza nella vita sociale di UBI Banca.

I temi strategici, sul versante bergamasco, furono trattati sempre e solo dagli amministratori di derivazione ex BPU i quali agirono non già sulla base di delibere o decisioni maturate all'interno dell'associazione quanto in qualità di esponenti aziendali aventi pieno titolo per discutere dell'evoluzione della Banca.

Le risultanze dibattimentali risultano, da questo punto di vista, plurime ed univoche.

Giova, anzitutto, richiamare il resoconto Lucchini n. 127 relativo ad un incontro finale dei membri della Commissione Zanetti tenutosi in data 8.5.2013.

Si apprende, dalla lettura del resoconto (Lucchini, che dalla Commissione si era dimesso il precedente dicembre, fu informato dei relativi contenuti da Santus), come Zanetti, proprio quel giorno, avesse convocato l'ultima riunione della Commissione per concludere l'esperienza tracciandone un bilancio. Per quanto qui interessa si riporta il seguente passaggio dal quale si coglie come l'associazione, nell'opinione dei più autorevoli esponenti della derivazione ex BPU, avrebbe dovuto continuare, nel futuro, a rappresentare nulla più che un centro di aggregazione culturale tanto che se ne ipotizzò financo lo scioglimento: *Messa la parola fine ai lavori della Commissione, i presenti hanno discusso del mantenimento in vita dell'Associazione Amici Ubi Banca, convenendo che, sia pure con i necessari aggiustamenti, doveva continuare a rappresentare il contenitore di riferimento della tradizione e del know how della Banca Popolare di Bergamo.*

In questa prospettiva poi appare alquanto significativo un passaggio di una lunga interlocuzione telefonica occorsa in data 18.4.2014 tra Moltrasio Andrea e tale Renato -potrebbe trattarsi di Renato Guerini- (RIT 384/14 progr. 1053).

In quell'occasione, discutendosi proprio del ruolo delle associazioni che, come noto, erano da poco state bersaglio di un'ispezione mirata della CONSOB, gli interlocutori, quanto ad Amici di UBI, affermarono quanto segue:

Andrea: Perché 9000 biglietti sono importanti, però è la presenza in assemblea che conta...

Renato: Ecco, devo dire... io è la prima volta che ho partecipato all'associazione Amici... eh...

Andrea: Sì...

Renato: Veramente voglio dire... l'età è preoccupante... l'età media... voglio dire (incomprensibile)

¹⁷¹ Cfr la testimonianza del finanziere Montefusco Antonio: udienza del 9.4.2019.

Andrea: E' stata una delle migliori... ti dico solo quello... è stata una delle volte in cui si son (incomprensibile)

Renato: Però bisognerebbe... bisognerebbe immaginare... immaginare di fare delle azioni... permettere... permettere al presidente... deve prendere un ragazzo di 45 anni... non so... qualcuno dinamico no... gli si dice... cioè, vicino a noi... il figlio di qualcuno... non so... ma che sia dinamico, ma che sia... oppure anche figlio di nessuno cioè... se riusciamo anche... eh... per... per... perché poi faccia delle azioni, e porti dentro... e abbassi un po' l'età media... perché lì (incomprensibile)

Andrea: Sai qual è il punto? Che il... nei più vecchi è tutta una cosa basata sul volontariato quella lì... perché chi ha una certa età ha già fatto delle esperienze analoghe nella vita in qualche modo... invece i più giovani eh... la cosa che ti chiedono è: ma se divento consigliere... cosa prendo... no? Compreso anche il nostro magnifico a suo tempo no... che avevamo cercato di coinvolgere in rilancio dell'associazione... lui ha detto: eh, ma quanto prende il consigliere di un'associazione così? Dico: no, guarda che non è la banca... questa è un'associazione... è opera di volontariato... mai più visto! Si tratta di un passaggio che, ex se considerato, potrebbe travolgere l'intero impianto d'accusa: Moltrasio, prima ancora delle ispezioni disposte dall'Autorità Giudiziaria che rivelarono la pendenza dell'indagine, definì l'associazione un'opera di volontariato, lamentandosi dell'età dei partecipanti ai consessi associativi e, circostanza di assoluto rilievo, del fatto che i giovani (il riferimento al nostro magnifico potrebbe essere un richiamo a Matteo Zanetti) non erano propensi a prenderne parte (del resto: guarda che non è la banca... questa è un'associazione... è opera di volontariato... mai più visto!).

Sulla stessa falsa riga, del resto, la prosecuzione dell'interlocuzione nel corso della quale Moltrasio, con sguardo retrospettivo, confermò all'interlocutore come l'attività svolta dall'associazione in passato (cioè sotto la guida di Parimbelli Antonio che, secondo il Pubblico Ministero, sarebbe invece stato il dominus dell'incontro del 20.7.2012) fosse, se possibile, di ancora minore peso specifico:

Andrea: Per cui coinvolgere i giovani nella vita della banca, non è così banale ecco...

Renato: Eh... eh...

Andrea: Infatti (incomprensibile)

Renato: Però quell'associazione lì... così... langue... langue... langue... langue... e quelli che... e quelli che ci sono...

Andrea: Un po' langue... però guarda che... io sono (incomprensibile) sinceramente avendo visto dall'interno quel tipo di attività, devo dire che han fatto uno sforzo... notevole eh... cioè io, per esempio la tanto criticata scelta di Calbiani¹⁷²... che mi aveva messo un po' in crisi... nei mesi scorsi, ho detto: ma forse (incomprensibile) a parte che bisogna trovare un altro candidato, no perché... tu dici no, Calbiani no... ma se non è un altro... (incomprensibile) però... non è... eh... stata negativa... perché, è servita molto a creare un ponte con certi dipendenti che erano attratti dall'altra associazione... e quindi ha anche lì mitigato il rischio che i dipendenti fossero tutti (incomprensibile) gli ex dipendenti in particolare... e quindi ho fatto lui capo del personale... l'altra sera c'era una

¹⁷² Trattasi di Calbiani Graziano cioè di colui che fu nominato presidente di Amici di UBI dopo le dimissioni del notaio Parimbelli.

decina, quindicina di ex dipendenti che si sono riavvicinati... poi, c'è quelle scelte che sono un po' border line, tipo in Cagnoni... che però devi vedere in valle cosa mobilità, perché io ho avuto la protesta di qualche... tipo Federico (incomprensibile) così di qualche professionista, sulla scelta di Cagnoni, però vorrei dirgli: quante persone mi portate voi in assemblea scusate un attimo eh...

Renato: Sì, sì...

Andrea: Perché fan presto tutti a parlare... ma poi se non mobilità... l'anno scorso io per portarmi... data la situazione... 7/800 persone in assemblea, sicure, di mia conoscenza... devo dire mi son spremuto come... cioè come se fosse una campagna elettorale...

Oltre a svelare, pertanto, l'assoluta inconsistenza dell'associazione (giudicata del resto da Lucchini, ancora nel luglio del 2012, *ininfluente*)¹⁷³, la telefonata fornisce un'ulteriore conferma di come il raccordo associativo si fosse rivelato, nella prospettiva degli amministratori ex BPU, utile in chiave meramente assembleare quando, appunto, si era necessario aggregare consensi.

Convergente, del resto, un passaggio del resoconto Lucchini n. 134 relativo ad una riunione con amministratori bergamaschi del 26.8.2013 in quanto pure espressivo delle difficoltà dell'associazione di svolgere persino questo ruolo di centro di aggregazione di consenso elettorale (presenti all'incontro: lo stesso Lucchini, Moltrasio, Santus, Guerini, Gusmini e Frigeri):

2 RAPPRESENTATIVITA' TEAM

Abbiamo fatto un'analisi impietosa in merito al retroterra su cui i rappresentanti bergamaschi di maggioranza eletti dall'Assemblea del 20.4 possono fare conto, anche in vista dell'assemblea del 2016:

- è indubbio che la lista presentata dal C.S. è stata votata dai soci di Brescia (vista la nostra debolezza, stanno aumentando significativamente le domande di ammissione a socio del Banco di Brescia e della Banca di Valle Camonica), di Milano, Pavia e di Cuneo, mentre dai soci bergamaschi non sono venuti più di 1.500/2.000 voti sui circa 7.400;*
- la gran parte dei voti di Bergamo e di Varese (4.700) è certamente andata alla lista presentata dall'Associazione Ubi Banca Popolare, che continua nella sua azione denigratrice dell'attuale governance (cfr. comunicato stampa ripreso dai giornali, all. 2; Resti ha precisato di non avere alcun tipo di collegamento, all. 3) e prosegue nella campagna di proselitismo. Ne consegue che, mentre gli esponenti bresciani hanno una forte base elettorale, così come i consiglieri di minoranza, i componenti del Team si trovano in una posizione di inferiorità (vaso di coccio), che ad oggi non hanno ancora deciso come ribaltare, data anche l'insipienza dell'Associazione Amici Ubi.*

Da questo angolo visuale può, infine, citarsi un passaggio della testimonianza resa in udienza proprio da Caldiani, cioè dal presidente di Amici di UBI dal giugno del 2013 dopo le dimissioni del notaio Parimbelli, che ha spiegato in modo nitido lo stato di dissesto, anche finanziario, in cui versava l'associazione quando ne assunse la guida¹⁷⁴. *Le spiego subito, guardi. Questa associazione così come l'ho ereditata io aveva un debito di circa 20.000 euro; una delle perplessità che io avevo nell'accettare il ruolo di Presidente di questa associazione era, esperto di organizzazione, magari di*

¹⁷³ Cfr resoconto Lucchini n. 68.

¹⁷⁴ Udienza del 2.7.2019

commerciale no, io intravedevo che era un'associazione che era priva di mezzi di sostentamento e priva soprattutto – è quello che interessava di più a me – di persone disposte a collaborare, disposte a collaborare proprio, ma nelle attività concrete dell'associazione. Per cui ci pensai su qualche settimana prima di accettare un incarico di questo genere, proprio per queste ragioni. Poi nel prosieguo, adesso non mi ricordo questa telefonata, del 2014 lei ha detto, io pian piano mi sono reso conto dell'assoluta, come dire, difficoltà, diciamo così, all'epoca di svolgere decorosamente il ruolo, perché non avevamo il becco di un quattrino, non avevo nessuno che collaborava con me.

È pertanto arduo ritenere, alla luce delle risultanze probatorie passate in rassegna, che l'associazione Amici di UBI fosse un centro di potere occulto che, a partire dal 2009, aveva esercitato in segreto un'azione di significativa influenza su UBI Banca.

Tale scenario non è scalfito da alcuno degli argomenti spesi dal Pubblico Ministero in sede di requisitoria.

In particolare, da questo angolo visuale, viene anzitutto in rilievo un resoconto Lucchini, trattasi segnatamente del n. 130, relativo ad eventi risalenti al 24.6.2013.

Il Pubblico Ministero lo ha espressamente menzionato ritenendo di scorgervi una confessione stragiudiziale degli imputati presenti a quel convegno i quali, informati della lettera di contestazione sottoscritta da Resti e da altri consiglieri di minoranza avente ad oggetto il presunto patto tra le associazioni, avrebbero ritenuto tale prospettazione *in qualche misura fondata e comunque utile per una rivisitazione complessiva degli accordi del 2006.*

In realtà, la lettura integrale del paragrafo depone in senso contrario alla prospettazione interpretativa offertane dalla Procura essendo evidente come i presenti (segnatamente Moltrasio, Santus, Mazzoleni, Lucchini, Guerini, Gusmini e Frigeri) avessero fondato le loro riflessioni, e le conseguenti conclusioni (trattasi, peraltro, di mere opinioni), sulla base degli esiti di un incontro preliminare intervenuto tra Moltrasio e il prof. Piergaetano Marchetti incaricato di predisporre una risposta ai consiglieri di minoranza.

Giova, quindi, riportare per esteso il passaggio:

7. LETTERA PROF. RESTI

La contestazione dell'esistenza di un patto parasociale fra le Associazioni Amici UBI e ABLP è stata giudicata in qualche misura fondata e comunque utile per una rivisitazione complessiva degli accordi del 2006, alla base dell'attuale modello societario (Andrea ha precisato di avere inviato oggi copia della lettera Resti anche all'avv. Calvi). Andrea ha comunicato che sabato 22 si è incontrato con il prof. Marchetti, che ha incaricato di predisporre una risposta che è sua intenzione presentare al Consiglio nella prossima riunione dell'11.7.

L'amico Pierga ha già fornito ad Andrea qualche primo riscontro:

- sul passato siamo tranquilli, in quanto nei primi sei anni di UBI vi è stata una completa disclosure sulla documentazione delle associazioni;

- dove invece vi è la conferma di un'interferenza di ABLP nelle decisioni che dovrebbero essere prese in piena autonomia da UBI (nessun problema per l'Associazione Amici UBI, che ha concordato con Consob le modifiche del proprio statuto) è nel meccanismo delle votazioni nel comitato

nomine/consiglio di sorveglianza, che rappresenta un vero e proprio patto parasociale, che mette a rischio l'indipendenza dei consiglieri;

- al fine di preparare in modo imparziale le modifiche statutarie per rimediare a tale discrasia, si è deciso di organizzare in data 12.9 un work-shop sulla governance aperto a tutti i consiglieri di gestione e di sorveglianza, con l'intervento di 3 relatori (Marchetti e Portale hanno già dato la loro disponibilità). Così facendo si viene anche incontro alla richiesta del governatore Visco di essere propositivi sul nuovo modello delle Popolari quotate. Si avrà così anche la possibilità di chiedere a Banca d'Italia il rinvio al 2014 della Assemblea Straordinaria programmata per fine 2013.

A tacere del fatto che, ancora una volta, nessun riferimento emerge ad un presunto accordo parasociale tra associazioni stipulato nel 2009 (cioè al fatto che, in ipotesi, avrebbe potuto essere lambito da dichiarazioni confessorie extraprocessuali), si comprende, dalla lettura del resoconto, come la *misura* rispetto alla quale la contestazione della minoranza fu giudicata potenzialmente fondata fosse quella relativa al ruolo di ABLP, la cui codificata influenza sulle nomine sancita nell'art. 13 dello statuto dell'associazione avrebbe potuto effettivamente configurare un patto parasociale.

Quanto ad Amici di UBI invece, nessun rischio concreto fu avvertito dagli esponenti aziendali di derivazione ex BPU.

È quindi palese come il documento in esame si riveli del tutto incompatibile, per la tipologia di reazione degli amministratori ex BPU, con il (presunto) disvelamento di un sindacato occulto di gestione funzionale ad eterodirigere la Banca in essere, all'insaputa delle Autorità di Vigilanza, da circa quattro anni.

Conferme ulteriori di quanto osservato si traggono, invero, anche dalla lettura di un passaggio del resoconto Lucchini n. 135 relativo ad un incontro tra amministratori ex BPU del settembre 2013 nel corso del quale si discusse proprio dell'azione ispettiva della CONSOB sulle associazioni e, soprattutto, dal resoconto n. 136 (trattasi, in questo caso, di un incontro tra Lucchini, Moltrasio, Santus, Mazzoleni, Frigeri, Guerini e Gattinoni: in sostanza il cuore della derivazione ex BPU).

Si riportano, per immediato riferimento, i due passaggi dei resoconti citati: *E' apparso evidente che gli ispettori sono alla ricerca di elementi utili alla conferma dell'esistenza di stretti rapporti fra l'associazione Amici Ubi con la Banca e con ABLP, a supporto dell'ipotesi di violazione dell'art. 122 Tuf sui patti parasociali.*

Le domande hanno in particolare riguardato l'utilizzo da parte dell'Associazione delle strutture della banca, in particolare degli sportelli sia per raccogliere le adesioni sia per partecipare alle assemblee. Il Dr. Gusmini ha osservato che gli accertamenti condotti nella prima giornata non hanno prodotto particolari critiche da parte degli ispettori Consob, tanto che mercoledì 25 i lavori sono proseguiti a partire dalle ore 8.30 senza l'intervento dei militari della GF.

Il sentimento prevalente (Moltrasio) è quello che l'ispezione abbia preso le mosse da un "abbaglio", avendo la Consob recepito il teorema contenuto nella lettera dei 5 consiglieri di minoranza, che il protocollo d'intesa rappresenti un patto parasociale occulto, mentre è stata data la massima pubblica disclosure. I colleghi ritengono che l'ispezione si concluda velocemente e che il risultato potrebbe rivelarsi positivo al fine sgombrare il campo da tutti i sospetti. Andrea ha osservato che gli ispettori

vorranno portare a casa "qualcosa", in particolare sul fatto che la commissione sia stata voluta dall'associazione e non sia il frutto dell'iniziativa del solo presidente Zanetti.

Per quanto riguarda l'ispezione condotta a Brescia all'associazione ABLP, è probabile che qualche problema sia emerso, dato che sia il Presidente dell'associazione ABLP Italo Folonari, sia il pres. Del CG Ubi dr. Polotti Franco hanno mantenuto un rigoroso riserbo sull'esito dell'ispezione.

...

2. VERIFICA CONSOB/G.F.

L'ing. Moltrasio ha dapprima sottolineato lo sproporzionato utilizzo di risorse (30) per l'ispezione sulle Associazioni Amici Ubi e ABLP. La contestazione riguarda l'influenza dominante che le due Associazioni avrebbero avuto sulla Banca, con violazione dell'articolo 122 T.U.F. sui Patti Parasociali (viene ripresa la tesi dei consiglieri di minoranza, in particolare del dr. Agliardi su un patto occulto per la formazione di liste chiuse). Si tratta della stessa fattispecie contestata alla BPM (era l'Associazione dei Dipendenti che nominava i manager) che ha portato all'irrogazione di una sanzione di 30.000 euro per ciascun amministratore per un totale di 600.000 euro. ... Quanto ai rapporti fra Associazione Amici Ubi e Banca, Andrea ha fatto presente che per organizzare il convegno di Amici Ubi del 2010, vi è stato un contributo da parte della Banca.

Sono stati sentiti tutti i consiglieri dell'Associazione e in particolare l'ing. Moltrasio, che ha chiarito che la sua nomina a Vice Presidente, a fianco del notaio Parimbelli, era volta all'organizzazione di convegni a livello nazionale, date le importanti relazioni costruite durante la sua vice-presidenza in Confindustria.

E' stato rilevato che si è dimesso da tale carica quando ha assunto la presidenza del Consiglio di Sorveglianza.

Gli ispettori si sarebbero resi conto del fatto che l'Associazione Ubi Banca affidata al not. Parimbelli se nella forma può apparire forte, nella sostanza è fragile, vista anche la pochezza della sua struttura organizzativa affidata a Gusmini, che ha definito "vestale talebana", per non parlare del deficit finanziario (ancora oggi è a debito di 10/15.000 euro, per cui ci siamo impegnati a versare 1.000 euro cadauno).

Mentre Andrea può affermare che a Bergamo gli esiti dell'ispezione sono insignificanti, ben poco sappiamo sull'ispezione di Brescia, dove è stata sequestrata una documentazione più consistente.

Anche se la difesa di ABLP è che vi è stata la massima disclosure e tutto si è svolto alla luce del sole, nella sostanza è indubbio che era il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione che forniva la lista al Comitato Nomine, per cui vi è qualche preoccupazione in Polotti e C. per quanto riguarda la forte interconnessione tra Associazione e Banca. Il rischio maggiore sembra provenire da un incarico per promuovere la partecipazione all'assemblea che il dr. Massiah ha dato alla società Sodali, per un corrispettivo nell'ordine dei 100.000/150.000 euro. Tale società ha lavorato solo per Brescia sull'esempio di quanto praticato dal prof. Bazoli per Intesa San Paolo. La società Sodali avrebbe richiesto ad Amici Ubi la lista degli Associati che è stata rifiutata.

Si tratta, ancora una volta, di passaggi eloquenti che rappresentano, a ben vedere, l'opposto di una confessione stragiudiziale (per Moltrasio, come si legge nel resoconto Lucchini testé richiamato, si

trattò, infatti, di un *abbaglio* collegato al *teorema contenuto nella lettera dei 5 consiglieri di minoranza*).

Osserva ancora il Collegio come le (scarne) deposizioni orali raccolte nel corso del dibattimento con riferimento al ruolo di Amici di UBI, segnatamente quelle di Gusmini, Frigeri, Caldiani e Cagnoni, corroborino le evidenze documentali e tecniche menzionate, convergano tra loro e non risultino smentite da prove di segno contrario.

Gusmini Alfredo, ad esempio, fondatore di Amici di UBI ed amministratore di UBI dal 2007 in poi (prima al CdG e poi, dal 2010, al CdS), dopo aver ripercorso la genesi e lo sviluppo della Commissione Zanetti, così si è espresso a precisa richiesta del Pubblico Ministero sul ruolo complessivo giocato dall'associazione nelle dinamiche societarie di UBI definita dallo stesso testimone, pochi passaggi prima, *un club di soci che non aveva altra finalità di costruire un legame di appartenenza al mondo della banca popolare* e, in particolare, sul livello di autonomia rispetto alla Banca¹⁷⁵: *Ah, direi totale per quanto riguarda l'attività che abbiamo svolto, lo si vede nelle... C'è un particolare che forse val la pena ricordare: l'Associazione Amici di UBI Banca non aveva delle entrate proprie, cioè non aveva tassato i singoli aderenti, e quindi qualche contributo anch'io l'ho versato all'associazione perché ci sembrava in dovere di sostenerla. Ma rapporti con la banca, salvo la messa a disposizione dell'aula dove si svolgeva l'Assemblea, ma questa era un'attività che la banca consentiva anche ad altre associazioni, non era una esclusiva*¹⁷⁶.

Convergente, in sostanza, anche la testimonianza di Frigeri, che di UBI fu amministratore di derivazione ex BPU (al CdG fin dal 2007 al 2016) nonché associato di Amici fin dalla costituzione dell'associazione, il quale si è espresso in dibattimento in modo altrettanto netto, senza riferire di alcuna forma di influenza diretta o indiretta sulla propria azione di amministratore da parte dell'associazione: *Sì, io mi sono iscritto all'inizio, quando è partita come una specie di club. Perché, sostanzialmente, se mi permettete, con la fusione si incontrarono due culture totalmente diverse: una era una cultura di S.p.A., l'altra era una cultura di Banca Popolare. Ora, in una cultura di S.p.A. si è abituati a fare certe cose in un certo modo, in una cultura di Banca Popolare ogni socio dà un voto e buonasera. Per cui, lo sconcerto, diciamo, un po' la disaffezione, un po' lo sfilacciamento del corpo sociale della ex BPU era una cosa quasi naturale, direi, per cui appresi con piacere che si cercava di mettere insieme un qualcosa che assomigliava a una specie di club per tenerli vicini, fare qualche riunione, tenerli informati, tenerli affezionati perché non dimentichiamo che nella nostra cultura il socio era cliente, e perdere un socio equivaleva a perdere un cliente*¹⁷⁷.

Caldiani, presidente dell'associazione dal 2013 dopo le dimissioni di Parimbelli e socio fin dalla costituzione, dopo aver descritto l'associazione come dotata di una struttura leggera (*dire che snella è un eufemismo. Direi molto, molto snella*) ed averne ripercorsi i gravi problemi finanziari fino alla liquidazione, ha escluso di aver mai avuto contatti, né diretti né tramite suoi associati, con ABLP:

¹⁷⁵ Udienza del 26.3.2019

¹⁷⁶ Udienza del 26.3.2019

¹⁷⁷ Udienza del 25.6.2019

DIFESA, AVV. BRUNI – Nel corso della sua Presidenza dell’associazione, durata quindi all’incirca poco meno di tre anni, se non sbaglio, lei che relazioni ha avuto, se le ha avute, con ABLP, cioè con l’associazione bresciana?

TESTIMONE CALDIANI – Nessuna.

DIFESA, AVV. BRUNI – Nessuna?

TESTIMONE CALDIANI – Assolutamente nessuna¹⁷⁸

Non dissimile nei contenuti anche la testimonianza resa dal teste Cagnoni Riccardo (membro del direttivo di Amici dopo l’assemblea del 2013 nonché membro del CdA della Banca Popolare di Bergamo)¹⁷⁹.

L’accusa, alla luce delle emergenze documentali, tecniche ed orali passate in rassegna, cade quindi in un’evidente petizione di principio assumendo come ipotesi ricostruttiva ciò che al contrario avrebbe dovuto dimostrare e cioè che gli amministratori di derivazione bergamasca fossero meri esecutori di decisioni maturate nel contesto associativo di riferimento o, quanto meno, che fossero vincolati a raccogliere preventivamente il parere dei soci (non amministratori) associati di Amici di UBI una volta che linee strategiche o gestorie fossero state definite da Amici di UBI in accordo con ABLP.

L’istruzione ha tuttavia restituito un quadro univocamente convergente nell’escludere che Amici di UBI avesse mai avuto una qualche presa sugli amministratori ex BPU con riferimento allo sviluppo di temi strategici o gestori.

Ritiene inoltre il Collegio come la mancata prova circa l’esistenza di condizionamenti o financo di flebili forme di raccordi associativi rispetto all’agire degli amministratori di derivazione ex BPU con riferimento alla gestione di temi strategici renda estranee rispetto al versante della tipicità parasociale le interlocuzioni occorse tra quest’ultimi (amministratori pienamente titolati a discutere di temi societari) e un socio (*recte*: il presidente della più importante associazione di azionisti di UBI cioè Bazoli Giovanni).

Non si può non considerare infatti come nel presente processo non si discuta della possibilità o meno di qualificare in termini parasociali lo statuto di ABLP, né si discorra dell’influenza sulla Banca dell’associazione bresciana quale singolo soggetto collettivo ma, piuttosto, si sottoponga a verifica una tesi d’accusa che prospetta un’intesa parasociale tra due aggregazioni associative.

Da questo angolo visuale appaiono pertanto irrilevanti enfatici passaggi tratti da alcune intercettazioni telefoniche richiamate nel corso della requisitoria dal Pubblico Ministero dai quali può, a tutto concedersi, desumersi una conferma circa il ruolo forte dell’associazione bresciana (e, in particolare, del suo presidente Bazoli Giovanni) del resto già evidente alla luce del modello di *governance* di UBI e della capacità di ABLP di interpretare, per anni, il centro di elaborazione delle candidature ex BLP. Si pensi, ad esempio, alla conversazione tra Gusmini e Brogi Marina nel corso della quale, riferendosi ad ABLP, Gusmini si espresse qualificandola quale «*struttura di comando esterna... questa sì... eh... che... che condiziona le scelte*» (RIT n. 729 del 2014, progr. n. 184) o, ancora, al passaggio di una

¹⁷⁸ Udienza del 2.7.2019

¹⁷⁹ Udienza 2.7.2019.

lunga conversazione tra Cera e Massiah nel corso della quale il primo fece riferimento alla presenza forte, sul versante bresciano, di Bazoli (conversazione del 17.4.2014, RIT 410/14, progr. 1249).

Il passaggio di quest'ultima conversazione menzionata merita di essere riportato perché paradigmatico di quanto si va dicendo: se, nell'opinione di Cera, Polotti era esposto a possibili pressioni da parte di ABLP in persona di Bazoli, Moltrasio, sul versante bergamasco, era piuttosto incalzato da *alcuni falchetti più o meno... diciamo bergamaschi* senza alcun riferimento all'associazione:

Victor : Ma Mario scusami.... (incomprensibile)

Mario : No...

Victor : Prego, scusami...

Mario : Eh... perché, Andrea è vittima di alcuni falchetti più o meno... diciamo bergamaschi... o non solo bergamaschi, ma insomma... ma anche Franco a sua volta poi... è vittima insomma di, di, di... timori, inibizioni... eccetera, bresciane o para bresciane... perché c'è un punto, e questo te lo dico Victor e poi, è la sintesi insomma di quello che ti volevo dire... c'è un punto che crea sempre parecchia tensione eh... a Bergamo è su cui Franco è in difficoltà... e cioè l'idea che comunque poi a Brescia c'è uno che decide, che non dovrebbe decidere, che non dovrebbe minimamente partecipare alla... diciamo... a... non essere coinvolto nelle vicende Ubi...

Victor : È chiarissimo, è chiarissimo... è chiarissimo...

È quindi conseguente ritenere come gli amministratori ex BPU non agirono affatto quali emissari o delegati di Amici di UBI e ciò a prescindere da alcune espressioni utilizzate talvolta da Lucchini ma, del tutto legittimamente, quali amministratori di UBI allorquando discussero con Bazoli Giovanni, nell'ottobre del 2013 e poi nel marzo del 2014, alcuni temi societari che avrebbero avuto peraltro epiloghi assembleari al fine di assicurarsi l'appoggio di colui che, per carisma personale, avrebbe potuto indirizzare le decisioni di ABLP e garantire il decisivo sostegno assembleare alle riforme in corso di sviluppo.

Non a caso a nessuno dei due incontri citati dal Pubblico Ministero partecipò, sul versante bergamasco, alcun soggetto che non fosse amministratore, nemmeno Zanetti Emilio il quale, uscito della gestione operativa della Banca, non giocò più, per quanto processualmente ricostruito, alcun ruolo significativo (tanto che il Pubblico Ministero, nell'invocarne la condanna, ne ha limitato temporalmente la responsabilità al 23.4.2013 data, appunto, di insediamento del nuovo Consiglio di Gestione).

La lettura, a questo punto sintetica, dei resoconti di Lucchini relativi a questi due incontri non incrina affatto questa ricostruzione, ma anzi la conferma.

Muovendo dall'incontro del 10.10.2013 si osserva, anzitutto, come proprio a partire dall'ottobre 2013 avesse prese avvio, sotto la guida di Moltrasio Andrea, un percorso di riforma di UBI sulla base delle richieste formulate da Banca d'Italia con lettera d'intervento dell'11.1.2013.

Così, puntualmente, il consulente tecnico Giannattasio: *C'è anche da tener conto che, adesso non ricordo la data, ma se non è subito prima dell'estate è subito dopo, si avviano nuovi accertamenti ispettivi su UBI Banca da parte della Banca d'Italia con un mandato mirato sull'assetto di governo*

societario. Quindi nella relazione fra banca e organo di vigilanza il tema di una ridefinizione complessiva dell'assetto di governo societario diventa un tema di attualità all'ordine del giorno. All'interno dell'interlocuzione interna alla banca e nei confronti dell'organo di vigilanza matura il progetto di modifica statutario, che verrà poi approvato nel 2014¹⁸⁰.

In questo contesto si rileva come, in data 15.11.2013, il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Presidente del Consiglio di Sorveglianza avessero inviato una lettera a Banca d'Italia avente ad oggetto l'avvio del progetto di intervento sulla *governance*. Nel dicembre del 2013, su proposta del Consiglio di gestione, il Consiglio di sorveglianza di UBI Banca deliberò il progetto di modifiche statutarie poi inviato alla BdI per l'autorizzazione e alla CONSOB.

Si aprì quindi, nei mesi successivi, un intenso dialogo con la Vigilanza che portò, anche in questo caso, ad alcune modifiche statutarie prima dell'adozione da parte della Banca d'Italia del provvedimento di autorizzazione alle modifiche statutarie in data 13.3.2014¹⁸¹. L'assemblea straordinaria di UBI approvò poi le modifiche statutarie in data 10.5.2014 e, il successivo 14.7.2014, fu approvato un nuovo testo del regolamento Comitato Nomine.

Si trattò di un passaggio decisivo, come scolpito dallo stesso consulente Giannattasio, perché solo in quel momento fu definitivamente superato il principio di pariteticità strutturato sulle derivazioni¹⁸²: *Nel 2014 mi sembra che il primo elemento di fondamentale discontinuità rispetto al passato è la sostituzione del principio di pariteticità sancito dai vari documenti e ripreso nell'articolo 1 dello statuto con quello di pari dignità delle componenti che hanno dato origine alla banca, e chiaramente, anche a prescindere dal fatto che nello statuto si parlava di pariteticità, senza articolarlo nelle successive declinazioni che esso invece aveva all'interno degli altri documenti che abbiamo analizzato stamani, chiaramente c'è una differenza fra pariteticità e pari dignità. E ai cambiamenti apportati nello statuto ci sono poi significative modifiche anche all'interno del Comitato nomine, che tendono sostanzialmente a superare l'idea di derivazione, di pariteticità, di alternatività e di alternanza, cioè viene superata anche a livello testuale all'interno del Comitato nomine quella che era una rigida ripartizione paritaria dei componenti rivenienti dalle ex derivazioni ... Si tratta di aspetti che in maniera abbastanza netta modificano i principi precedenti, cioè il 2014 a mio avviso, le modifiche del 2014 segnano una discontinuità netta rispetto alle modalità con cui si è addivenuti al rinnovo degli organi sociali nel 2013.*


In questo contesto, in cui si discuteva appunto il superamento del principio cardine del modello di *governance* nato dai patti fondativi del 2006, fu quindi fisiologico un confronto con ABLP in persona del suo presidente Bazoli Giovanni.

I contenuti dell'incontro dell'ottobre 2013 nello studio di Santus, cui parteciparono Lucchini, lo stesso Santus, Moltrasio, Cera, Polotti e, appunto, Bazoli, emergono dalla lettura del resoconto Lucchini n. 139.

¹⁸⁰ Udienza del 26.2.2019.

¹⁸¹ Doc. 32 difesa Moltrasio, produzione 26.10.2018.

¹⁸² Udienza del 26.2.2019.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be 'Moltrasio' and another, and some initials below them.

Fu proprio Moltrasio a rilevare, in apertura della riunione, come si dovessero superare (solo in quel momento e non già nel 2009) i principi di pariteticità, alternatività ed alternanza su impulso della Banca d'Italia.

L'intervento di Bazoli, peraltro piuttosto generico, si concluse con una condivisione di massima del progetto di riforma dello statuto di cui aveva visionato la bozza per il tramite di Polotti.

Non si può pertanto accordare alla seguente espressione riportata da Lucchini ed attribuita a Bazoli *Dovendo rientrare a Brescia alle ore 19.30, negli ultimi minuti il prof. Bazoli ha dato il via libera al documento da sottoporre all'attenzione del C.G. e del C.S. Ha condiviso: - l'eliminazione di qualunque riferimento ai principi di pariteticità e alternanza; - la critica di Banca D'Italia sulla pletoricità del C.S., i cui membri vanno ridotti a 17; - l'orientamento non favorevole all'ulteriore riduzione del numero dei componenti del C.G. e alla prevalenza dei manager un valore diverso ed amplificato rispetto alla posizione di un socio che, per effetto della capacità di orientare le decisioni di ABLP la quale aggregava una quota consistente di azionariato di UBI, era in grado di assumere un ruolo non dissimile da quello di un socio di maggioranza in una società di capitali.*

Nella medesima prospettiva va infine inquadrato l'incontro del 13.3.2014 di cui al resoconto Lucchini n. 167.

Si osserva come dei contenuti di questo incontro si abbia ampia traccia in plurime intercettazioni telefoniche, tutte sostanzialmente convergenti tra loro e con le risultanze probatorie ricavabili dalla lettura del diario di Lucchini¹⁸³.

Il tema oggetto di discussione fu, ancora una volta, il superamento del modello federale con all'approdo al modello della banca unica.

Si è già detto, nei paragrafi precedenti, come il tema, lungi dall'essere portato a sintesi in un accordo complessivo tra associazioni, fosse tra i più divisivi e complessi della storia societaria di UBI: ABLP e i suoi amministratori di riferimento nonché l'area rappresentata dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Cuneo e Banca del Monte di Lombardia (di cui Cera era diretto esponente negli organi sociali di UBI) erano contrarie; l'area bergamasca riferibile alla Banca Popolare di Bergamo, cioè alla banca rete con maggior redditività del gruppo, era a favore; la minoranza, rappresentata dalla Lista Resti nonché i sindacati, erano contrari.

Indicativa di tale coacervo di posizioni irriducibili ad una sintesi netta e schematica è la telefonata tra l'amministratore delegato Massiah e il presidente del Consiglio di Gestione Polotti il 14.3.2014, intercettati proprio il giorno successivo l'incontro di cui si discute (RIT 410/14, progr. n. 31).

Nel corso dell'interlocuzione Polotti informò Massiah dei contenuti dell'incontro riferendogli, in sostanza, la forte reazione avversa di Bazoli una volta posto da Moltrasio di fronte al tema del superamento del modello federale.

¹⁸³ Cfr., in via esemplificativa: I) la conversazione tra Polotti e Massiah RIT 383/14 progr. 251; II) la conversazione tra Polotti e Pizzini RIT 383/14 progr. 383; III) la conversazione tra Polotti e tale Stefano RIT 383/14 progr. 163; IV) la conversazione tra Moltrasio e Cera RIT 384/14 progr. 164; V) la conversazione tra Moltrasio e Massiah RIT 410/14 progr. 17; VI) la conversazione tra Massiah e Polotti RIT 410/14 progr. 31; VII) la conversazione tra Bazoli Giovanni e Francesca Bazoli RIT 409/14 progr. 12; VIII) la conversazione tra Moltrasio e Cera RIT 384/14 progr. 85.

Assume anzitutto rilievo, nella prospettiva processuale, la reazione di Massiah (che, *per incidens*, pur essendo stato eletto in quota ex BLP ed indicato da ABLP, si dichiarò a favore del superamento del modello federale), cioè del soggetto con il massimo livello di patrimonio informativo, il quale, nel precisare cosa dovesse intendersi per *Bergamo*, non fece alcun riferimento all'associazione ma, appunto, a una galassia composta di posizioni, non sempre omogenee tra loro e certamente non condotte a sintesi nell'associazione di riferimento.

Infine, secondo quanto sostenuto in quell'occasione dallo stesso Massiah, la maggioranza di azionisti non era favorevole al passaggio alla banca unica e questo spiega, più di ogni altra argomentazione, come fosse appunto necessario per gli amministratori ex BPU guidati da Moltrasio che invece ritenevano urgente l'abbandono del modello federale persuadere i soci che quella riforma avrebbero poi dovuto votare in assemblea straordinaria.

Si riporta, di seguito, un estratto della telefonata:

Victor: Quindi affermazione numero uno... di chi si parla quando si dice che Bergamo vuole la Banca unica... perché qui c'è un salto logico... una cosa è dire Bergamo vuole contare molto di più di quanto conti adesso... vero... lascia perdere se è giusto... è vero... non è vero...

Franco: (incomprensibile) su questo non eccepisco...

Victor : Non è vero che Bergamo vuole la Banca unica... ma dove? Mi fate vedere fattualmente? L'opposizione non dice questo... i sindacati non dicono questo...

Franco: Eh... eh...

Victor : Quindi quando si dice Bergamo si dice chi? Mi segui?

Franco: Sì, sì... ti seguo... ti seguo...

Victor : Ed è fattuale eh... scusa, ti prego di apprezzare che tu sai che io preferisco la Banca unica... però qui bisogna essere fattuali... fattuali... quindi l'affermaz... si fa un... si corto circuito quando si dice attento perché ho delle pressioni politiche, o pressioni del territorio... no... hai pressioni di singoli individui che sono convinti... o singoli individui che se dipendeva da loro l'assemblea l'avevi persa...

Franco: Mh, mh... chiaro...

Victor : Ben diverso... ben diverso è il... eh... è il discorso della eh... leadership... eh... intellettuale, gestionale della parte bergamasca perché effettivamente lì c'è pressione e quella è oggettiva...

Franco: Mh... mh...

Victor : D'accordo? Affermazione numero due...

Franco: D'accordo...

Victor : Affermazione numero due per inquadrare il tema... sempre dal punto di vista chiamiamolo politico, poi entro nel tecnico...

Franco: Eh...

Victor : Banca d'Italia dice, Banca d'Italia dice... però, Banca d'Italia dice che preferirebbe trasformare in Spa, e non in Popolare...

Franco: Infatti...



Victor : E di questa pressione te ne fotti il cazzo... scusa, tu lo sai che io non sono d'accordo ma lo uso solo a fini dialettici? Banca d'Italia dice che la... il consiglio di gestione deve essere a maggioranza management... puttana Eva se ce n'è uno che dice: ah cazzo, l'ha detto la Banca d'Italia e bisogna farlo....

...

Victor: Parliamoci molto chiaramente, non è che noi siamo proni su alcune cose e siamo a petto in fuori su altre con Banca d'Italia, o vale sempre o non vale mai... due quando si dice territorio... Bergamo vuole la Banca unica, dove è Bergamo e chi cazzo è Bergamo? I nomi...

Franco: E quale Bergamo... quale Bergamo e chi sono le persone...

Victor: Aspetta... certo...

Franco: Perché la scuola di pensiero è evidentemente è... è solo qualche individuo evidentemente... (incomprensibile)

...

Victor: È una nostra scelta, okay? Ben diverso come ho sempre detto è il discorso delle linee guida... a questo punto si innesta un terzo aspetto... e dire... benissimo, data questa contestualizzazione... perché la fai? Dico, perché è importantissima... dal punto di vista della eh... come dire, dobbiamo in qualche modo dare un segno che la governance è unita, e non ci sono prevaricazioni da un senso o dall'altro, e che è onesta intellettualmente, quindi prende il meglio dove sta il meglio... e poi sviluppo questa cosa qui... ma allo stesso tempo, noi dobbiamo anche entrare in un discorso di volontà della maggioranza degli azionisti... e in questo momento la maggioranza degli azionisti, lo dico tranquillamente, apparentemente tra quelli che comunicano non sta esprimendo una volontà di banca unica... d'accordo?

Franco: Sì, sì... ti seguo...

Victor: Sì, sì... e ti ripeto... io sono una minoranza eh... perché io... io la farei... detto questo... però, no scusa... eh... è vero o non è vero? Secondo me è inattaccabile... o qualcuno dimostri che la maggioranza la vuole... perché la minoranza si esprime per banca federale, i sindacati, quindi un altro pezzo di voto, dice... per i sindacati... attenzione, sto parlando di gente all'opposizione eh... però poi, la parte che rappresenta coloro che hanno vinto l'assemblea, dice di fare, di restare federale... c'è un nucleo, che... è inferiore a quello che la minoranza delle località di Bergamo che dice... in termine di voti ovviamente, non in termine di altro, che dice voglio la banca unica... beh... insomma...

Si comprende quindi come l'interlocuzione con Bazoli fosse necessaria sia per il ruolo che storicamente quest'ultimo aveva rivestito nella genesi di UBI, sia per il fatto che, senza l'appoggio della galassia rappresentata da ABLP, una riforma di tale portata avrebbe potuto trovare ostacoli nel voto assembleare.

Peraltro, proprio la lettura delle intercettazioni e del resoconto Lucchini ricostruttivo dell'incontro del 13.3.2013 fornisce una prova ulteriore contro la tesi dell'esistenza di un patto risalente al 2009 avente ad oggetto, tra l'altro, il mantenimento del modello federale.

Invero, basti richiamarsi la telefonata intercettata tra Moltrasio e Cera risalente a due giorni prima dell'incontro del 13.3.2014 (RIT 384/14 progr. 85) nel corso della quale quest'ultimo, dopo aver rappresentato come la Fondazione da lui rappresentata non fosse a favore nemmeno dell'affievolimento del modello federale (a riprova ulteriore dell'infondatezza di un discorso che la Procura vede riduttivamente imprigionato nella dialettica tra solo due associazioni) prospettò a Moltrasio le ragioni del «muro» che sarebbe stato opposto da Bazoli il quale, nel 2006, aveva persuaso i soci bresciani riuniti nel patto di sindacato che governava Banca Lombarda a votare la fusione con una società cooperativa sulla base di *alcuni presupposti* tra cui, appunto, il modello federale.

Il riferimento, pertanto, è a una posizione di Bazoli risalente al 2006 (non al 2009; non al luglio 2012) e la figura di Bazoli è quella, in sostanza, di un portavoce autorevole di un gruppo rilevante dei soci che, con il passaggio al modello banca unica, temevano di registrare pesanti perdite (non a caso anche Lucchini, nel resoconto dell'incontro, così annotò riguardo al duro intervento contrario di Bazoli Giovanni, il quale *ha poi precisato che, non essendo lui coinvolto in UBI, la sua presenza, quale presidente della ABLP, sta a dimostrare la grandissima compattezza di Brescia (ma anche di Cuneo), rivendicando il merito di aver conseguito la vittoria assembleare, che ha consentito agli esponenti bresciani e bergamaschi di proseguire sulla strada tracciata nel 2007.*

Di seguito il passaggio della telefonata testé richiamata:

Mario: Sul resto io ho riflettuto sul nostro colloquio, io ritengo anche alla luce appunto di questa situazione non serenissima in fondazione, ma per carità... non è quella la... la... l'elemento decisivo, io trovo davvero molto, molto ardua quella tua ipotesi... ardua... ardua per più ragioni eh... Andrea, e sarebbe probabilmente anche intempestiva...

Andrea: Eh...

Mario: Allora io... ti dico a quel punto, preferirei andare in fondazione, o andare nei confronti del mercato addirittura dicendo la banca unica... perché...

Andrea: Eh...

Mario: Di andare dalla fondazione che quattro anni fa, nota bene, per fare l'operazione Commercio e Industria ha speso qualcosa come sette milioni di euro di rivalori... di rivalutazione eccetera sul presupposto del radicamento territoriale Milano – Pavia... Pavia – Milano... e fargli assumere una delibera sostanzialmente che smentisce quello che hanno detto...

Andrea: Sì...

Mario: E' diffi... Andrea è diffi... veramente difficile, non solo ma a quel punto credo che il negoziato sarebbe così alto che chiederebbero delle cose che io stesso non mi sentirei... a quel punto di...

Andrea: Di avvallare... certo...

Mario: Do condividere... capisci, perché...

Andrea: Certo...

Mario: La denominazione... (incomprensibile) cioè... allora a quel punto io ti parlo da Mario eh... preferisco di più dire: sapete cosa c'è... andiamo sulla banca unica e negoziamo quello che c'è da negoziare, ma una soluzione di quel genere lì...

Andrea: Intermedia non la vedi...

Mario: Eh...

Andrea: Perché il problema della banca unica è capire l'atteggiamento che troviamo giovedì, perché...

Mario: No, no... ma io te lo dico adesso come mia... cioè tu mi hai posto una ipotesi...

Andrea: No, no infatti... è una ipotesi su cui lavorare...

Mario: Cosa ne dici? Io ti dico: guarda che tra le due, non che sono per la banca unica... ma...

Andrea: Eh...

Mario: Sarebbe per me meno... difficile... meno difficile...

Andrea: Sì, sì... capisco...

Mario: Andare sulla banca unica... non so se mi spiego...

Andrea: Hai ragione Mario... cioè... (incomprensibile) bene il punto...

Mario: La valutazione mia è... ma non solo con la fondazione, ma anche... con (incomprensibile) di Commercio e Industria, con tutta una serie di cose cioè... eh... certo che sulla banca unica tu... ti dico subito dall'altra parte ti trovi immediatamente un muro... finché ci sarà Bazoli tu ti troverai... perché vedi... Andrea, ti voglio dire questo... a Bazoli, io credo di aver capito che lui... non vuole essere smentito sulla sua scelta del 2006... allora il 2006 lui ha venduto la cosa a Brescia sulla base di alcuni presupposti... eh...

Andrea: Eh...

Mario: Finché ci sarà lui Andrea, lui farà di tutto... anche irrazionalmente volendo...

Andrea: Sì...

Mario: Per mantenerli quei presupposti, non so come dire... perché non vuole... prendi il caso di questa associazione... scusami, la loro associazione Andrea non ha senso, è solo pericolosa... perdonami... non... non... no... e nonostante questo lui la sta difendendo... come vedi, Franco si rifugia e continua a rifugiarsi dietro all'associazione, io gliel'ho detto più vo... che non ha senso... quell'associazione lì, per come era stata concepita... oggi come oggi, è una sorta di re nudo, cioè...

Andrea: Eh...

Mario: Non... non... piuttosto, se loro volessero, dovrebbero fare delle cose diverse, un'associazione normalissima, di quelle no... tipo... tipo quella che c'è a Milano, a Cuneo o a Bergamo, faccio per dire o... o... Banca Popolare che ne so, voglio dire... e poi volendo... un patto di sindacato tra i grandi azionisti, che stabiliscano tra di loro alcune cose... ma quell'associazione lì che si arroga ancora il diritto, il potere di... non ha senso, ed è solo pericolosa per loro stessi Andrea...

Andrea: Eh... eh... eh...

Mario: Ma nonostante questo... nonostante questo, lui insiste perché lui ritiene che se viene meno uno di quei puntelli, tutti gli dicono: ecco, ma la tua famosa operazione l'hai venduta in un certo modo... ora c'è da dire... e l'unica cosa che è cambiata negli ultimissimi tempi, che con la quotazione del titolo, alcuni di quegli interessi Andrea sono un pochino più tranquilli... perché... lì c'è da fare i conti anche con la natura degli... degli uomini eh....

Andrea: Certo...

Mario: Sai, quella è gente che fa questioni di principio... eh...

Andrea: Ma quando ci sono i soldi in mezzo (incomprensibile)

Mario: Poi però... eh... eh... eh... quando poi riflette... quando poi riflette che per loro un euro eh... può significare milioni e milioni di euro, capisci bene che... no?

Andrea: Certo...

Mario: Che cambia... che cambia l'approccio... ti dico tutto questo, perché io, mi permetto... ci ho pensato e ripensato... io sono e continuo ad essere sull'avviso... dell'avviso dei passi gradualisti... non difendiamo il modello federale a tutti i costi... e comunque...

Andrea: Eh...

La conversazione esprime, nel complesso, una sintesi efficace di quanto si è esposto nel presente paragrafo emergendo una (viva) dialettica interna agli organi amministrativi per quanto sensibile a fattori esogeni quali, soprattutto, gli orientamenti di voto di un azionario coeso attorno a un'associazione che, per la rilevanza guadagnata nel sistema di governo di UBI, esibiva forme e strutture di cui si percepiva ormai la tensione con l'evoluzione di un modello societario che stava, proprio in quel momento, per superare la pariteticità e le derivazioni su impulso dell'Autorità di vigilanza (cfr. resoconto n. 151 relativo all'incontro in Banca d'Italia per la consegna del rapporto ispettivo sulla *governance* del 13.2.2014).

Del resto è del tutto fisiologico che allorquando progetti di modifiche statutarie o, addirittura, operazioni di carattere straordinario quali la fusione per incorporazione delle banche reti nella capogruppo (in ciò si sostanzia, da un punto di vista tecnico, il passaggio dal sistema federale al modello banca unica) arrivano al necessario epilogo assembleare, la decisione sostanziale sia sovente già stata assunta in una fase (pre)assembleare.

Tale momento di confronto preliminare tra amministratori e soci (o gruppi organizzati di soci) non è quindi solo legittimo, trattandosi di materie subordinate al voto dei soci con i quali pertanto s'instaurano preliminari flussi comunicativi, ma altresì conforme a un modello di società per azioni, ormai unanimemente riconosciuto dalla scienza commercialistica, in cui la maggioranza assembleare lungi dall'essere *figlia del caso* (cioè di un dibattito tra soci confinato in assemblea e dall'esito imprevedibile) si è in realtà già definita prima della convocazione dell'assemblea.

In questo scenario, quindi, le risultanze processuali evocative di un'interlocuzione verticale tra amministratori e soci o gruppi di soci ad intensità variabile dipendente dal diverso peso assembleare delle realtà coinvolte (degli incontri con i soci, anche diversi da quelli associati ad ABLP, diede del resto conto lo stesso comunicato stampa del 13.3.2014 diramato a seguito dell'autorizzazione della Banca d'Italia alle modifiche statutarie), oltre che indicative di dialettiche legittime, non forniscono in alcun modo la prova di rapporti interindividuali tra possessori di partecipazioni societarie non titolari di cariche amministrative capaci di proiettarsi sul piano della tipicità parasociale.

Quanto al periodo successivo alla primavera del 2014 (l'ultimo resoconto Lucchini in atti, il numero 185, risale al 10.6.2014) non serve invero aggiungere altro non essendo stati raccolti elementi di prova a carico suscettibili di modificare il convincimento del Collegio.

3.12. Prima di passare alle conclusioni giova, nel presente paragrafo, completare la valutazione probatoria con un sintetico, ma doveroso, richiamo alla voce di alcuni imputati che, per quanto non

abbiano reso esame nel corso del dibattimento (con riferimento al capo B) gli imputati Moltrasio, Lucchini e Bazoli hanno però reso ampie dichiarazioni spontanee), si sono sottoposti ad interrogatorio in fase d'indagine rendendo dichiarazioni poi acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 513 c.p.p. Si tratta di un'esigenza sollecitata dal fatto che la pubblica Accusa ha fatto riferimento ad alcuni fugaci passaggi degli interrogatori resi dagli imputati ritenendo di potervi scorgere dichiarazioni aventi contenuto confessorio.

In realtà, l'unico fatto astrattamente suscettibile di rappresentare l'oggetto di una confessione, a prescindere dalle irrilevanti incursioni interpretative nelle complesse regole societarie di UBI, coincide con la stipula segreta di un patto tra associazioni (secondo, ad esempio, alcune coordinate: chi – quando – dove – con quale oggetto).

Nessun imputato ha mai riconosciuto tale circostanza, negandola anzi con forza.

In realtà, a ben vedere, già alcune intercettazioni successive alle perquisizioni, per quanto da valutarsi con prudenza stante l'emersione dell'ipotesi investigativa a seguito di atti garantiti senza preavviso, fanno trasparire, in alcuni degli odierni imputati, una reazione di ricusa piuttosto netta della prospettiva di un presunto patto tra associazioni.

Può citarsi, ad esempio, la conversazione risalente al 17.5.2014 tra Moltrasio e tale *Silvio* (RIT 384/14 progr. n. 1681):

Silvio – Eh, cavolo.

Moltrasio Andrea – Sono andato (Inc.), che mi hanno chiamato.

Silvio – Eh, ti volevo vedere, però mi ha detto Claudia, che mi ha mandato un messaggino, che hai reagito bene stamattina a Lecco.

Moltrasio Andrea – (Inc.) secondo me non si può andare Avanti a stare ziti, cioè... Questi adesso stanno...

Silvio – A colpo su colpo... Sì, eh, altroché.

Moltrasio Andrea – Perché sono degli sciacalli, cioè... Non accettano. E' perché tutto nasce da quello, senz'altro. Insomma, abbiamo perso lì, adesso facciamo così, cioè una roba di una gravità tremenda. Credo che ci sia una forte incapacità di comprensione, perché questa storia del Patto occulto è un'invenzione di Resti. E adesso bisogna secondo me contrastarli in maniera mirata, perché non c'è nessun patto occulto e il Sistema di designazione è del... Perché poi è una designazione, non è una nomina... E' sul sito Internet da sempre, perché è il Patto fondativo della banca

Non dissimile, nella sostanza, la reazione di Bazoli Giovanni (indicato come *Uomo* nella perizia) nel corso di un'interlocuzione occorsa con Messina Carlo (amministratore delegato di Intesa) in data 14.5.2014 (RIT 409/14 progr. 1388) nonché, in una del giorno successivo, con tale *Beppe* (RIT 409/14 progr. 1453):

Messina: Ciao... volevo... volevo dirti che... mi sembra incredibile guarda, scandaloso quello che stanno facendo con te, cioè... una roba proprio... incredibile... cioè... guarda, mi dispiace moltissimo personalmente, ma poi mi sembra anche veramente una roba di un esagerato... proprio... proprio incredibile...

Uomo: Sì, sì... no... ti ringrazio guarda... io sono, veramente sconcertato perché...

Messina: Ah...

Uomo: Guarda, a parte il mio caso... voglio dire che... proprio guarda, siamo all'assurdo più assoluto perché... io, quello che ho fatto... quando è stata fatta la fusione tra le due banche, è stato fatto tutto sotto il controllo degli avvocati... con il parere di Marchetti eccetera... tutto per creare una situazione di pariteticità... tra Brescia e Bergamo... ed è quello che è contestato... ma tu pensa un po'... ma questo è scritto dallo statuto! E' tut... tutto noto a Banca d'Italia eccetera... insomma... pronto? Pronto?

Messina: Sì, sì ti sento... sì, sì... è incredibile...

Uomo: Pronto? Capisci? E' tutto... è tutto legato a questo! Capisci? Ecco... io sono in quella associazione lì di azionisti... ecco... e per il fatto di avere attuato eh... questo... di avere progettato una... un tipo di fusione di questo genere... che è ripeto... codificato nello statuto... dopo si è tradotto in tutte... nel... nell'organizzazione del... del comitato nomine... ma è tutto... tutto pubblico ecco... e adesso, per questo... vengo chiamato in causa, io sono... veramente sconcertato... ma, mi rincresce moltissimo per Ubi... perché dico... ci sono tutti i vertici... è una banca che va bene...

...

Nanni: Ma tu pensa un po'... devo dire... eh... ieri i giornali... i gior... le comunicazioni... i notiziari in rete erano ancora...

Beppe: Sì!!

Nanni : Erano ancora peggio...

Beppe : Sì...

Nanni : Ma oggi... oggi... anche (incomprensibile) tanto per cambiare... Repubblica... su tutti...

Beppe : Sì...

Nanni : Un pat... un patto occulto... ma tu pensa che... l'abbiamo s... fatto questo patto...

Beppe : Eh... eh... eh...

Nanni : Alla luce del sole, discusso con...

Beppe : Sì...

Nanni : La Banca d'Italia... fatto vedere a Marchetti... a tutti... insomma è una cosa... è pazzesco guarda... io non so, non c'è... non... (incomprensibile) vivere ecco...

Ciò detto, quanto agli interrogatori, il Pubblico Ministero ha enfatizzato, anzitutto, un passaggio dell'interrogatorio di Lucchini (*Per quanto concerne il concetto di derivazione, faccio presente che esso è la stessa cosa dell'associazione, di cabina di regia o di Commissione Zanetti*)¹⁸⁴; si tratta non solo di una notazione sintetica, estratta da un discorso più ampio nel quale Lucchini sostenne, al contrario, come le decisioni sulle nomine non fossero mai state prese dall'associazione ma da esponenti ex BPU (si leggono infatti nell'interrogatorio frasi del seguente tenore: *l'Associazione di Bergamo non conta nulla perché di fatto le decisioni erano prese da tutti i soggetti appartenenti all'area bergamasca*), ma a ben vedere del tutto irrilevante afferendo appunto al tema, già lungamente indagato, relativo alla declinazione del concetto societario di derivazione. Nulla, quindi, di significativo in punto di sussistenza di un patto tra le associazioni funzionale a condizionare le scelte

¹⁸⁴ Interrogatorio Lucchini del 9.3.2017

della Banca risalente al 2009 (anzi, affermò Lucchini: *Non so se Bazoli dava indicazione ai membri di derivazione bresciana; sicuramente non poteva darle a noi bergamaschi*). Dall'interrogatorio di Lucchini si coglie solo la particolare influenza di ABLP e del suo presidente con il quale Lucchini aveva peraltro sempre avuto rapporti tesi.

Moltrasio Andrea¹⁸⁵, dal canto suo, ribadito come in occasione delle riforme del 2014 avesse incontrato Bazoli a casa di Polotti Franco, quale *presidente di un'associazione*, ripercorse la genesi delle candidature del 2013, ribadendo l'assenza di contatti tra la Commissione Zanetti ed ABLP, ma nulla emerse con riferimento al patto parasociale.

Santus, nel corso dell'interrogatorio del 6.3.2017, si limitò a svolgere riflessioni sul concetto di derivazione, sul valore giuridico del protocollo d'intesa, sul ruolo assolto da Bazoli nell'incontro a casa Polotti e sulle modalità di funzionamento del Comitato Nomine. Merita di essere riportato il seguente passaggio circa l'indipendenza del Comitato e del Consiglio di Sorveglianza cioè, segnatamente, l'esatta negazione della tesi del patto occulto tra le associazioni: *escludo categoricamente che le decisioni siano state imposte al Consiglio e non condivido le valutazioni di chi afferma che in quella sede non avvenissero delle discussioni e dei confronti. Potete leggere i verbali e rendervi conto della dialettica che superava il binomio maggioranza – minoranza. I voti erano assolutamente liberi*.

Mazzoleni, sentito in interrogatorio in data 10.3.2017, ribadita l'assoluta irrilevanza dell'associazione Amici nonché rivendicata l'autonomia del Comitato Nomine (*per quanto riguarda il 2013, i suggerimenti arrivati da altri soggetti [leggasi: Commissione Zanetti] per me erano addirittura graditi perché aiutavano la lista ad acquisire consenso per l'assemblea dei soci*), ha escluso di essere a conoscenza di accordi o patti o di altri documenti *estranei a quelli ufficiali della banca*.

Si tratta di dichiarazioni, peraltro tra loro complessivamente convergenti, insuscettibili di veicolare elementi a carico degli imputati.

In definitiva, il Collegio non ravvisa nell'ampio compendio istruttorio, esaminato lungo tutte le sequenze temporali attraverso cui si snoda la contestazione, alcun percorso probatorio suscettibile di condurre, secondo i rigorosi *standard* di cui all'art. 533 c.p.p., alla prova di un patto parasociale tra le due associazioni la cui omessa comunicazione avrebbe potuto ostacolare, nel corso del tempo, le funzioni proprie delle Autorità di Vigilanza.

L'insussistenza del fatto principale attorno a cui gravitano tutte le contestazioni condensate nel capo B) dell'imputazione impone, pertanto, di pronunciare un'assoluzione con formula ampiamente liberatoria (tra le contestazioni si annovera anche quella relativa alla predisposizione di un apparato di deleghe di voto che, dalla prospettiva del capo d'imputazione, si spiegherebbe appunto nella logica di un inesistente patto associativo; peraltro, l'unico imputato cui è ascritto il reato di ostacolo coinvolto anche nel delitto di cui all'art. 2636 c.c., cioè l'amministratore delegato Massiah, non potrebbe essere chiamato a rispondere in termini di ostacolo per non aver comunicato una condotta

¹⁸⁵ Interrogatorio del 2.3.2017.

suscettibile di assumere rilievo penale). Tutti gli imputati vanno quindi assolti dal reato loro ascritto in concorso perché il fatto non sussiste.

CAPO C) Come noto, il capo in esame è ascritto al solo Bazoli Giovanni, cui è rimproverata una condotta di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'AGCM, consistita nell'aver apparentemente optato, ai sensi dell'art. 36 L. 214/2011, per la presidenza del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, dichiarando lasciare la propria carica nel Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, ma, in ipotesi di accusa, ciò facendo solo fittiziamente, avendo lo stesso mantenuto la posizione di amministratore del gruppo UBI.

La contestazione non specifica quali poteri Bazoli avrebbe continuato ad esercitare in via di fatto, significativi in concreto del mantenimento della carica in via coperta.


La lacuna, pur non conducendo alla indeterminatezza della rubrica, in quanto il reato è comunque compiutamente descritto nei suoi elementi necessari, riverbera però effetti sul momento valutativo del compendio probatorio, dal momento che UBI Banca adottava un sistema duale (e dunque aveva un sistema di amministrazione e gestione articolato su più soggetti sociali) e lo statuto prevedeva la figura di un amministratore delegato: in tale suddivisione di competenze e pluralità di soggetti che esercitano il potere di amministrazione, la collocazione di Bazoli quale amministratore di fatto appare in sé di non semplice individuazione e di conseguenza richiede l'enucleazione di specifici elementi, dotati di particolare eloquenza dimostrativa della tesi di accusa sotto più profili, tra i quali, per esempio e al di là di ogni formalismo nominalistico, il tema del suo contributo alla formazione della volontà sociale (ovvero della riserva a sé stesso in via esclusiva di tale funzione), esercitando poteri gestori che appartengono al consigliere di gestione, ovvero di indirizzo, che riconducono al Consiglio di Sorveglianza, o, ancora, di franca amministrazione, come un amministratore delegato.

Tale onere ricostruttivo è stato fatto proprio dal Pubblico Ministero all'esito della istruzione dibattimentale, valorizzando in senso accusatorio il fatto che Bazoli fu uno degli ispiratori del patto occulto tra associazioni volto alla eterodirezione della banca, ma anche evidenziando ed enucleando più fatti in funzione individualizzante e specificatoria.

Innanzitutto è affermato il suo contributo, *con un ruolo di assoluto rilievo*, alla individuazione del presidente del Consiglio di Sorveglianza e del presidente del Consiglio di Gestione, oltre che del vicepresidente Cera e dei componenti della lista istituzionale per l'assemblea dell'aprile del 2013.

Ma non solo, perché, secondo l'Accusa, la realizzazione delle modifiche statutarie di UBI Banca del maggio del 2014 fu possibile solo perché l'imputato diede il suo *placet*; intervenne nella modifica del regolamento del Comitato Nomine del luglio successivo; si intromise in decisioni strategiche (essenzialmente schierandosi per il mantenimento del modello federale, si è già veduto), nei rapporti tra UBI e la Banca d'Italia, oltre che nello scenario della possibile acquisizione del Monte dei Paschi di Siena, nonché nella decisione relativa alla vendita della apprezzabile partecipazione azionaria di UBI in Intesa SanPaolo.

In verità, con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, il Pubblico Ministero non muove a Bazoli uno specifico rimprovero, non ritenendo il tema specificamente afferente al reato in esame, ma lo



valorizza comunque quale indice sintomatico del ruolo di assoluto rilievo che il prevenuto mantiene in UBI Banca, anche dopo l'opzione per la presidenza del concorrente istituto di credito.

Dall'insieme delle condotte dell'imputato, ritenute non sporadiche né occasionali, il Pubblico Ministero desume che Bazoli Giovanni sarebbe stato il vero presidente di UBI Banca, ovvero il reale presidente del Consiglio di Sorveglianza della stessa.

La condotta, afferendo alla gestione della società, con ricadute sul mercato e sulla concorrenza, avrebbe quindi contemporaneamente ostacolato le funzioni di vigilanza tanto della Banca d'Italia, quanto della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, come della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Orbene, va subito anticipato che lo scrutinio degli elementi probatori acquisiti nel corso del processo, nei quali non si scorge affatto l'esercizio da parte dell'imputato dei poteri di amministrazione e gestione allo stesso attribuiti, rende superfluo l'esame dei problemi giuridici relativi alla configurabilità, quale ostacolo alle funzioni di ben tre Autorità di vigilanza, della mera violazione di un divieto, oppure alla esigibilità in capo all'imputato di una condotta a contenuto informativo che, se tenuta, avrebbe necessariamente portato alla autodenuncia, nell'ottica di accusa, della propria attiva partecipazione al patto parasociale di cui al capo B (anche tenuto conto del fatto che il fondamento giuridico di entrambe le contestazioni, a partire dal 2012, è il medesimo, ovvero il disposto dell'art. 2639 c.c.): all'esito della valutazione di merito delle risultanze probatorie, tali questioni giuridiche restano infatti sullo sfondo del processo e non residua un interesse concreto ad esaminarle.

In definitiva il rimprovero mosso a Bazoli è di essersi ingerito in più ambiti della vita di UBI Banca: dalle nomine degli organi sociali alle modifiche della normativa interna; dalla forma giuridica della società, ai rapporti tra questa e la Banca d'Italia.

In tali ambiti è individuata la prova indiziaria del dedotto esercizio in via di fatto del potere di amministrazione e gestione di UBI Banca.

Ciò premesso, non pare opportuno rinnovare le osservazioni relative alla insussistenza del patto occulto tra associazioni volto alla eterodirezione della banca: se ne è già ampiamente detto ed è sufficiente qui fare semplice richiamo alla diffusa motivazione esposta al punto 3).

L'esclusione di tale prospettazione già da sé sola è assai rilevante nella valutazione degli elementi sintomatici del reato di cui al capo C), in quanto priva il compendio indiziaro della sua chiave di lettura e di omogenea coloritura: esclusa la coerente cornice dell'esercizio dei poteri dell'amministratore attraverso il patto occulto e nella attività di realizzazione in concreto di tale accordo, l'apporto di fatto dell'imputato alla amministrazione della banca deve necessariamente essere verificato su basi che siano dimostrative dell'assunto in sé stesse e non perché illuminate e amalgamate dal loro inquadramento in un accordo gestorio complessivo, che possa tingere atti in sé poco significativi, quando non addirittura anodini, del colore dell'illecito.

Fatta tale premessa, per chiarire la portata accusatoria degli elementi offerti al Tribunale appare quindi sufficiente il sintetico richiamo a quanto già detto in altra parte della motivazione: va così ricordato che dopo il 2012 Bazoli rimase la figura apicale e di riferimento di ABLP, associazione di soci che,

anche dopo la riforma statutaria del 2009, mantenne uno speciale rilievo nella indicazione dei candidati di derivazione ex BLP alle cariche sociali.

È dunque questo l'angolo visuale che consente di intendere gli interventi dell'imputato in materia di candidature alle nomine, in cui Bazoli figura infatti quale esponente della associazione e non mai a titolo personale.

Quanto poi all'influenza spiegata in UBI Banca, essa si comprende con chiarezza se si pone mente sia alla lunga militanza dello stesso nel mondo bancario, sia al suo riconosciuto prestigio personale, sia, come detto, alla carica dallo stesso rivestita in ABLP: qualità proprie dell'uomo che lo rendono, di volta in volta, un interlocutore avvertito, un facilitatore di scelte assembleari, un riferimento per la individuazione delle figure destinate al governo della capogruppo e delle banche da questa dipendenti. Non meraviglia dunque che nel marzo del 2014 Moltrasio si incontri con Bazoli e altri *a casa Polotti*, per sondare la concretezza della prospettiva di riuscire ad adottare il modello della banca unica (e, almeno nelle speranze del presidente del Consiglio di Sorveglianza, verosimilmente anche per ottenere la facilitazione del passaggio assembleare).

Già si è detto della lettura accusatoria, ampiamente enfatica della portata delle indicazioni della Banca d'Italia ad UBI Banca affinché questa divenisse un unico corpo societario, che tuttavia mai si concretizzarono in richieste e in solleciti, rimanendo sempre nell'ambito della azione morale.

UBI, sensibile alle aspettative della Autorità di vigilanza e spinta dai sentimenti di più esponenti del proprio vertice, come già ricordato, affrontò con serietà il tema della banca unica, valutandolo approfonditamente sotto più profili, come d'altronde la questione richiedeva.

Ed appare del tutto naturale che in tali valutazioni venisse coinvolto, tra altri soggetti, anche Bazoli Giovanni, che aveva una chiara veste istituzionale per affrontare l'argomento, rappresentando una fetta, assai corposa in termini economici, dei soci della banca (si è già ampiamente detto della complessiva architettura istituzionale di UBI Banca, ideata a garanzia dei patrimoni dei soci della componente bresciana, che trovava aggregazione in ABLP e dei quali Bazoli era veduto in qualche misura garante, anche in quanto padre fondatore della banca).

Né si può dimenticare la forte reazione dell'imputato (secondo il diario di Lucchini: *era paonazzo, si agitava con le mani e con le gambe*), contrario alla riforma che Moltrasio gli illustrava e che di lì a poche settimane sarebbe stata portata a compimento, dunque proprio nel senso fortemente osteggiato da Bazoli: nessun *placet*, nessun avallo, nessun *diktat*, nessun ostacolo all'azione della vigilanza della autorità, solo un confronto su temi di rilevanza primaria per i soci e sui quali i soci stessi sarebbero stati presto chiamati a pronunciarsi in assemblea.

La stessa intercettazione dell'aprile del 2014 tra Cera e Massiah, richiamata come elemento di accusa (progr. 848, RIT 443/14 in cui si ascolta un riferimento a *colui che è a Brescia e che decide e che non dovrebbe decidere, che non dovrebbe minimamente partecipare, non dovrebbe essere coinvolto e se non ci fosse lui non ci sarebbero tutti quelli che in questo momento stanno difendendo il modello federale*), lungi dal dimostrare l'esercizio da parte dell'imputato dei poteri dell'amministratore, manifesta invece la spaccatura all'interno della banca sul tema sensibile dell'assetto istituzionale, oltre che l'insofferenza dell'amministratore delegato e del vicepresidente del Consiglio di

Sorveglianza per la pressione di Bazoli, influente portatore di interessi di soci contrari alla modifica statutaria, vanamente impegnato ad evitare ciò che invece sarà realtà di lì a poco.

Che poi il prevenuto intrattenga rapporti, tra l'altro, con Marchetti Piergaetano (architetto della fusione, ancora presente nelle vicende di UBI quale autorevole consulente giuridico) non giustifica neppure lontanamente l'opinione che l'imputato ebbe *un ruolo di diretto intervento su quelle modifiche del regolamento nomine*: in assenza di corpositi, significativi elementi a conforto, tale tesi appare un fraintendimento dell'accaduto e nulla più.

Né meraviglia che Calvi, in procinto di recarsi in Banca d'Italia dopo la nota lettera del gennaio del 2013, si rivolgesse a Bazoli per avere un confronto e, stando a quanto emerge dalla relativa pagina del diario di Lucchini, anche un consiglio di esperienza su come affrontare l'incontro con l'Autorità di vigilanza.

Analogamente si legga il *pour parler*, relativo alla prospettata acquisizione di MPS da parte di UBI Banca, tra il prevenuto e sua figlia Francesca (progr. 12, RIT 98/15 del 4.2.2015), da cui risulta che il primo aveva chiesto *un parere su Monte Paschi* a Messina Carlo (amministratore delegato di Intesa SanPaolo), il quale si era dimostrato già al corrente del possibile interessamento di UBI Banca all'acquisizione.

Dalla conversazione emerge il timore del prevenuto per un'operazione rischiosa, perché *Monte Paschi ha un personale in pesantissimo eccesso*, la cui riduzione è *impossibile da gestire*. Bazoli prosegue nel riferire alla figlia le opinioni di natura prettamente tecnica espostegli da Messina e l'argomento è ben presto esaurito, lasciando il posto a questioni private.

L'indomani era poi captata una conversazione tra Polotti e un certo Virginio (progr. 36, RIT 105/15), in cui l'imputato parla del messaggio di prudenza ricevuto da Bazoli (che trova riscontro anche nelle parole degli stessi intercettati) in seguito al colloquio con l'amministratore delegato di Intesa SanPaolo e del comune interesse (manifestato sia da esso presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca, sia dal presidente di ABLP) ad un incontro.

Nulla a che vedere dunque con l'esercizio di fatto di poteri altrui, solo lo scambio di informazioni (peraltro a tutto vantaggio della banca) riguardo ad una ipotesi di fusione che suscita timori per la stabilità degli investimenti dei soci di UBI Banca e innanzitutto di quelli che si riconoscono in ABLP. Queste le condotte sintomatiche del ruolo occulto di Bazoli, diluite nell'arco di un triennio, isolate al termine dell'istruzione dibattimentale.

A fronte delle richiamate emergenze indiziarie sta il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Anche se *significatività e continuità* non devono necessariamente comportare l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, tuttavia si richiede pur sempre l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

La configurabilità di un esercizio di fatto dei poteri dell'amministratore deve essere dunque sondata con riferimento ad elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneo che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi

momento dell'*iter* di organizzazione di impresa, secondo le peculiarità dell'atteggiarsi del caso concreto.

Ebbene, alla luce degli elementi di valutazione offerti al Collegio, la rada presenza di Bazoli nelle vicende di UBI Banca non risulta mai esorbitare l'ambito, perfettamente lecito, che deve essere riconosciuto al presidente della principale associazione di soci, per giunta deputata ad esprimere al Comitato Nomine le proposte di candidatura di derivazione bresciana. Né l'occasionale contatto dell'imputato con Polotti suggerisce la copertura di una posizione che possa anche solo lontanamente avvicinarsi a quella di presidente della Banca o del suo Consiglio di Gestione, risolvendosi invece nella offerta di informazioni e in uno scambio di opinioni certamente giustificato dalla posizione del prevenuto rispetto ai soci ex BLP.

Neppure le intercettazioni telefoniche, nonostante il carattere molto penetrante di quel mezzo di ricerca della prova, hanno fatto emergere stabili o frequenti o almeno ripetuti contatti dell'imputato con l'amministratore delegato Massiah, ovvero con i vertici dei Consigli di UBI o con i componenti degli organi sociali: se davvero Bazoli fosse stato il reale amministratore della società in luogo di Massiah, di Polotti, di Moltrasio, o fosse stato anche solo un semplice componente aggiunto dei Consigli, si sarebbero dovuti registrare ripetuti contatti, pregnanti nel loro contenuto gestorio, che è cosa ben diversa dall'intervento estemporaneo, condizionato all'occasionale emergere di una scadenza assembleare o dalla valutazione di una questione di alto livello bancario determinatasi al di fuori della strategia industriale della società.

Il fatto che il prevenuto venga occasionalmente interpellato da soggetti deputati alla amministrazione di UBI appare tutt'altro che sospetto nell'ottica della consapevole adozione di decisioni da parte di costoro, apparendo invero il confronto e l'informazione dei soci -anche e soprattutto se raccolti in associazioni, grandemente opportuno (oltre che caldeggiato dalla stessa Banca d'Italia), se non addirittura necessario in occasione della elaborazione di progetti di modifica delle normative interne, che richiedono l'indispensabile coagularsi di idonee maggioranze assembleari, secondo modi e tempi che tengano presente anche delle ricadute in termini di rischio aziendale, di eventuali passi falsi degli amministratori.

Che poi, soprattutto in ambiente bergamasco (ma non solo, come visto), la presenza di Bazoli nelle cose della banca fosse giudicata inopportuna, ingombrante, sgradita o di intralcio discende dal fatto che, per un verso, l'imputato era individuato dalla *derivazione* bergamasca come il capocordata della avversa *derivazione* e, per altro verso, la sua contemporanea posizione in Intesa SanPaolo e nella maggiore associazione di soci di UBI Banca, ancorché lecita, poteva apparire come una indebita ingerenza del gruppo maggiore. Ma ovviamente questo non comporta che l'imputato mantenesse, anche dopo l'opzione, l'amministrazione di fatto di UBI Banca spa, come rimproveratogli al capo C) della rubrica: Bazoli Giovanni deve essere dunque assolto dal reato in esame, perché il fatto non sussiste.

CAPO D) Mette ora conto esaminare le risultanze processuali relative al capo D), dovendosi concentrare su pochi aspetti soltanto, data l'approfondita disamina delle questioni ad esso afferenti sinora svolta.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a cursive scribble, and the initials below it appear to be 'MP'.

Per prima cosa deve farsi riferimento all'imputazione, evidenziandone due aspetti: innanzitutto che il Pubblico Ministero non ha inteso contestare singole risposte dal contenuto falso, ma correttamente ha mosso agli imputati un rimprovero complessivo, consistito nell'aver ostacolato l'Autorità procedente *negando l'esistenza di interazioni specifiche tra le due associazioni ... , strumentali all'indicazione delle candidature per le cariche di UBI Banca o di società del Gruppo, escludendo la necessità di un gradimento reciproco e che siano avvenuti incontri o consultazioni preventive tra le due associazioni o tra l'associazione ABLP e la Commissione istituita da Amici di UBI Banca (La "Commissione Zanetti")*, al fine di condividere le candidature delle due Derivazioni in vista dell'assemblea dei soci del 20.4.2013.

Dunque, coerentemente con la contestazione di un reato di evento e non di pericolo, non rileva nel processo che uno o più imputati abbiano potuto rendere dichiarazioni mendaci agli ispettori CONSOB, ma solo che, attraverso di esse, i prevenuti abbiano sviato l'Autorità.

Inoltre l'ostacolo individuato in rubrica è limitato all'esclusione, da parte degli imputati, di *interazioni specifiche*; della necessità di *gradimento reciproco*; dello svolgimento di *incontri* oppure di *consultazioni preventive*, il tutto finalizzato alla *condivisione delle candidature* in vista della ormai nota tornata elettorale della primavera del 2013.

Come si vede, in ipotesi di accusa, l'oggetto dell'ostacolo è dunque lo sviamento dell'indagine ispettiva sul peso delle associazioni, avendo impedito i prevenuti di accertare che ABLP e Amici di UBI (o per essi la Commissione), avessero confezionato una lista in comune, condividendo cioè le candidature.

Richiamati questi aspetti attinenti al profilo del fatto rilevante per il processo, va poi affrontato brevemente il tema, sollevato da più difese, della inutilizzabilità delle dichiarazioni in esame, per effetto della sentenza della C. Cost. 84/21, in cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 187 *quinquiesdecies* TUF, in sostanza riconoscendo il diritto al silenzio a coloro i quali, per effetto di risposte date nel corso di attività ispettive condotte dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia, potrebbero essere esposti a responsabilità per un illecito punito con sanzione amministrativa di carattere punitivo ovvero per un reato.

A prescindere da ogni altro profilo, reso in concreto irrilevante dalla decisione presa dal Collegio, sia sufficiente osservare come le dichiarazioni in esame non appartengono alla sfera della dimostrazione del fatto ascritto agli imputati, ma ne siano piuttosto l'oggetto suscettibile di dimostrazione.

In altri termini, le risposte degli imputati alla CONSOB, il cui senso complessivo è stato trasfuso nella parte descrittiva del capo D), non costituiscono la prova del fatto di ostacolo loro ascritto, ma il reato stesso, la condotta attraverso la quale, in ipotesi di accusa, fu consumato il delitto in danno della Autorità: esse sono dunque l'oggetto della prova di cui tratta l'art. 187 c.p.p., ovvero l'imputazione, che deve essere dimostrata attraverso la raccolta di elementi di prova, evidentemente ulteriori e diversi rispetto alle dichiarazioni stesse.

In tale ottica ogni eventuale questione attinente alla libertà morale del dichiarante rifluisce naturalmente nella sua sede propria, la riflessione circa l'applicabilità al caso concreto di istituti di

garanzia che attengono al dolo del soggetto agente, ma non può paralizzare l'accertamento processuale di fatti storicamente accaduti.

Quanto sopra ha effetto assorbente rispetto a ogni altra questione relativa alle dichiarazioni in esame. Per quanto riguarda infine il merito dell'imputazione vi è davvero ben poco da aggiungere a quanto già dettagliatamente e diffusamente esposto ai punti 2.5., 3.6., 3.8. e 3.9., in cui si è ampiamente argomentato il convincimento cui è pervenuto il Collegio in ordine alla inesistenza del patto occulto fra associazioni volto al governo di UBI, neppure nel più limitato contenuto della determinazione condivisa delle candidature in vista dell'assemblea dell'aprile del 2013.

Si sono anche illustrate le ragioni che conducono a ricostruire la vicenda in termini opposti a quelli oggetto di rimprovero in rubrica: vi furono solo auspici di condivisione (peraltro non già dei nomi dei candidati, quanto piuttosto dei criteri che ABLP e la Commissione Zanetti avrebbero dovuto seguire nelle rispettive scelte) ed estemporanei contatti tra singoli.

Sono stati inoltre decisamente esclusi sia le consultazioni preventive, sia gli incontri per la condivisione della lista: fatta eccezione per i nomi degli apicali, gli altri candidati scelti da ABLP e dalla Commissione Zanetti furono al contrario tenuti celati all'altro aggregato finché possibile per il timore di ingerenze. Siamo quindi all'opposto delle *interazioni*, del *reciproco gradimento*, delle *consultazioni preventive*, della *condivisione delle candidature*.

Gli unici casi in cui si fece questione di gradimento furono quelli relativi all'inserimento nel Consiglio di Gestione di Bazoli Francesca a copertura di un posto resosi vacante, osteggiata dagli amministratori bergamaschi perché ritenuto un caso di nepotismo e quello assimilabile relativo al figlio di Zanetti, ma furono due casi isolati e del tutto eccezionali.

Si è già veduto che non vi fu alcun patto occulto, né si ebbero contatti tra le associazioni, neppure tra ABLP e la Commissione Zanetti: questo venne dichiarato da tutti gli imputati agli ispettori CONSOB, i relativi passi della motivazione non devono essere qui riproposti, vi si fa rinvio.

Va detto che tra tutte le risposte degli imputati, alcune possono effettivamente dare adito a dubbi di sincerità: per esempio Zanetti o Calvi affermano *di non avere avuto nessun rapporto con esponenti dell'Associazione ABLP* (ma la dichiarazione, quantomeno quella del primo, va contestualizzata, dal momento che poco dopo lo stesso imputato ricorda incontri con Bazoli, sicché la risposta dovette essere data dal prevenuto con riferimento al periodo successivo alla costituzione della Commissione); Santus nega di avere *intrattenuto rapporti con esponenti di ABLP* (anche in questo caso pare doversi ritenere la relativa domanda come riferita al periodo successivo alla costituzione della Commissione, che tutti gli interrogati fanno coincidere con l'investitura data dal direttivo di Amici di UBI nel settembre del 2012).

Come detto però l'imputazione non muove rimproveri di minuta insincerità, contestando invece l'evento di ostacolo in relazione al tenore complessivo delle risposte date dagli imputati.

Occorre tenere presente che con l'ispezione del 2013 la CONSOB si proponeva di verificare l'esistenza di patti parasociali volti all'esercizio concertato del diritto di voto o di un'influenza rilevante sull'assetto di governo di UBI e all'esito dell'attività ispettiva la Commissione vigilatrice, con relazione del 19.12.2013, accertava il ruolo essenziale svolto dalle Associazioni nella fase di

scelta dei candidati alla carica di consigliere di sorveglianza per l'assemblea dell'aprile del 2013, verificava, relativamente a quella fase, contatti informali e occasionali momenti di confronto tra associati che sedevano anche nei consigli della banca, ma escludeva patti rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

A tale conclusione l'Autorità di vigilanza perveniva sulla scorta di tutti gli elementi di valutazione acquisiti, principalmente documentali e, da ultimo (anche in termini cronologici rispetto allo svolgimento dell'istruttoria ispettiva, già sostanzialmente conclusa al momento in cui i prevenuti vennero sentiti), dichiarativi, cioè le risposte date dagli odierni imputati: sulla scorta delle evidenze documentali già rammentate nei paragrafi sopra richiamati, i funzionari CONSOB si limitavano a segnalare il rischio di condizionamento del Comitato Nomine e del Consiglio di Sorveglianza da parte delle associazioni, ma la Commissione vigilatrice, all'esito del complessivo procedimento amministrativo, non ravvisava irregolarità nell'applicazione delle regole societarie e addirittura affermava che *sul piano applicativo, le attività ispettive hanno evidenziato che la prassi seguita per la designazione degli organi sociali di UBI Banca dal 2010 sino all'ultimo rinnovo degli organi sociali di aprile 2013 si è posta in linea di sostanziale continuità con le previsioni del Protocollo d'Intesa e del Regolamento del Comitato Nomine.*

Da dove nascesse il timore degli ispettori di condizionamento della Banca, poi escluso dalla CONSOB, è stato spiegato in dibattimento dalla De Biase, responsabile del gruppo operante: da *elementi documentali* provenienti dai verbali di *alcuni consigli direttivi, sia di Associazione Banca Lombardia e Piemontese che di Amici di UBI*, dove si legge di *incontri o, comunque, della necessità di una tensione unitiva.*

In realtà, lo si è già ampiamente veduto, gli *elementi documentali* sono contenuti in pochi atti: il verbale del Direttivo di ABLP del 17.7.2012, in cui Bazoli manifesta la propria convinzione in ordine alla futura presentazione di una *lista unitaria con la compagnie bergamasca*; il verbale del Direttivo di Amici di UBI del 7.9.2012, in cui il Consiglio (non è dato sapere precisamente chi) invocava *collaborazione e tensione unitiva* con ABLP; il verbale del Direttivo di ABLP del 19.9.2012: Camadini raccomanda *rapporti costruttivi con la componente bergamasca* e parla di *unità di intenti fra Brescia e Bergamo*; il verbale del Direttivo di ABLP in data 30.11.2012: Bazoli ritiene necessario incontrare esponenti dell'altra derivazione.

Come si vede (e a prescindere dal tempo dei verbali citati, tutti di molto antecedenti alla assemblea: assai singolarmente nulla risulta con riferimento al tempo in cui la lista venne confezionata) altro è la *tensione unitiva*, altro le *consultazioni preventive*; altro gli *incontri*, per come letto dalla teste Di Biase, altro l'*auspicio* di incontri, per come si legge nei verbali e nei già richiamati passaggi del diario di Lucchini.

L'unico dato apparentemente distonico rispetto alle convergenti risultanze di tutti gli elementi raccolti (univocamente contrari alla tesi di accusa) è il già menzionato intervento di Moltrasio al Consiglio Direttivo di Amici di UBI del 26.2.2013.

In tale occasione il prevenuto, ben guardandosi dallo scoprirsi rivelando anche un solo nome, fa generico riferimento a *numerosi incontri anche con analoga associazione bresciana*, ma si è già

chiarito trattarsi di un facile *bluff* giocato dal prevenuto per tacitare un uditorio (primo Parimbelli), ancora illuso di essere per la prima volta ammesso ai *penetralia* della banca, quindi avido di notizie: non sono necessarie altre chiose.

Il *sospetto* di patti occulti non trovava dunque alcun riscontro, non già per il callido atteggiamento reticente o mendace degli amministratori sentiti nel corso dell'ispezione, ma perché non vi era alcun patto da riscontrare.

In conclusione non può sfuggire come la ricostruzione della vicenda cui pervenivano gli ispettori CONSOB sostanzialmente collimi con l'accertamento del fatto restituito dal dibattito con riguardo ai fatti di cui al capo B): in assenza di ogni e qualsiasi spazio per ipotizzare lo sviamento dell'Autorità di vigilanza da parte degli imputati, deve dunque pronunciarsi sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste.

CAPO E) Nel novembre del 2014, sollecitata da notizie di stampa mirate su Polotti, la Consob inviava a UBI Banca, e per conoscenza al Consiglio di Sorveglianza, una richiesta ai sensi dell'art. 115 TUF: premesso, tra l'altro, che *il Gruppo UBI avrebbe concesso un finanziamento del valore di 16 milioni di euro al Centro Studi "La Famiglia" per edificazioni su cespiti riconducibili al Rag. Franco Polotti, attuale Presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca*, l'Autorità chiedeva informazioni dettagliate: *confermare l'esistenza e la destinazione di tale finanziamento nonché circoscriverlo temporalmente; ove tale finanziamento sia stato effettivamente erogato, indicare le parti di tale contratto, gli eventuali rapporti intercorrenti tra le stesse e i principali termini e condizioni dell'operazione.*

Inoltre chiedeva che fosse precisato il ruolo ricoperto da Polotti nel Gruppo UBI alla data del finanziamento; descritta la procedura seguita, con particolare riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento operazioni con parti correlate; trasmessa *ogni documentazione idonea a ricostruire il processo deliberativo del finanziamento, gli elementi essenziali dello stesso e la sua destinazione comprese anche le eventuali delibere consiliari assunte in merito.*

La risposta del Consiglio di Gestione, firmata dal consigliere delegato Massiah e datata 5.12.2014, ripercorreva la vicenda secondo le notizie che della stessa la Banca aveva e che vedevano coinvolte, nel tempo, sia la Edilbeta spa, sia la Interim srl.

In particolare era segnalato che nel 2005 la Edilbeta (*impresa di costruzioni riconducibile ad Antonio Bertoni*) si era impegnata all'acquisto di terreni in via Panigada di Brescia, a scopo edificatorio e il Banco di Brescia, con delibera del Consiglio di Amministrazione del febbraio del 2006, nel rispetto della procedura di cui all'art. 136 TUB con riferimento a Bertoni (Presidente di Edilbeta e sindaco del Banco di Brescia), le aveva accordato un mutuo di € 8.500.000.

Il contratto era poi novato, la Edilbeta venendo sostituita nell'impegno ad acquistare i terreni, dalla Interim srl, *società facente capo per il 70% a Mar.Bea. Srl (detenuta quest'ultima al 50% dal rag. Franco Polotti e al 50% dalla moglie Maria De Miranda) e per il 30% a Brixia Holding Srl (detenuta al 100% da Antonio Bertoni).*

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more prominent than the other, located in the bottom right corner of the page.

La Interim perfezionava infine l'acquisto e il Banco di Brescia deliberava in favore della società *la medesima operazione già accordata a Edilbeta, in sostituzione di quest'ultima che veniva pertanto revocata*: la relativa delibera era adottata nel settembre del 2006 nel rispetto dell'art. 136 TUB in relazione a Polotti (che assommava la carica di presidente della Interim srl e del Consiglio di Amministrazione della banca concedente) e allo stesso Bertoni.

La vicenda contrattuale proseguiva poi nel tempo, pervenendo ad esiti del tutto irrilevanti ai fini del processo, mentre rileva lo sviluppo della vicenda informativa, perché dopo poco più di un anno, in seguito a nuove notizie di stampa, UBI Banca rinnovava un'ispezione interna riguardo ai fatti già relazionati alla CONSOB (e ad altri ancora, sempre attinenti ai rapporti tra il Banco di Brescia e società di Polotti), i cui esiti erano poi trasmessi all'Autorità dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 149 TUF.

Nell'accertamento suppletivo la Banca ritornava, tra l'altro, anche sull'operazione immobiliare di via Panigada: rispetto a quanto comunicato alla CONSOB nel 2014, era infatti emerso che nel 1998 Polotti fosse subentrato al suocero De Miranda Roberto nella società Brescia 90, che aveva controllato la Edilbeta sino al settembre del 2007.

Inoltre il prevenuto e sua moglie De Miranda Maria erano stati fiducianti della Unione Fiduciaria, che tra settembre del 2007 e il luglio del 2012 aveva detenuto il 49% del capitale della Atlante, società che, a sua volta, deteneva l'80% del capitale della Edilbeta.

Il fatto era quindi riconosciuto dallo stesso Polotti, che il 22.2.2016 indirizzava a Pivato Sergio, presidente del Comitato per il Controllo Interno di UBI una lettera, nella quale affermava che, *su esplicita richiesta del suocero, dott. Roberto De Miranda, pertanto, il sottoscritto l'11 dicembre 1998 gli subentrò, attraverso Unione Fiduciaria, nella società Brescia 90 srl controllante l'Edilbeta, sostituendo il suocero nel rapporto fiduciario con Angiolino Bertoni, a condizione che il rapporto avesse le medesime caratteristiche morali e di non ingerenza nelle vicende societarie di Edilbeta. Trattasi dell'unica ragione per cui il sottoscritto, a far data dal 1998, ha mantenuto -non personalmente, bensì per il tramite di Unione Fiduciaria- una partecipazione non di controllo nella società Edilbeta, nella quale non ha mai avuto alcuna incidenza dal punto di vista decisionale e dalla quale non ha mai tratto alcuna utilità.*

Polotti inoltre dichiarava di avere ceduto la partecipazione alla morte del suocero, nel gennaio del 2014, e formalizzata nel successivo mese di giugno.

Rivendicava inoltre di non avere mai *incassato alcun importo a qualunque titolo dalla Edilbeta ... società nella quale né il sottoscritto né persone allo stesso riconducibili hanno mai rivestito alcun ruolo, lasciando tutti i poteri gestionali in capo alla famiglia Bertoni, sicché egli non si era ritenuto in dovere di comunicare un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 136 D.L.vo n. 385/1993 che né in astratto, né in concreto, ha mai ritenuto tale e tale non era per la particolare natura (esclusivamente di "sostegno morale") della partecipazione.*

Concludeva aggiungendo e ribadendo: *la partecipazione di Unione Fiduciaria in Edilbeta, pertanto, oltre ad essere di minoranza (e quindi improduttiva di alcun tipo di controllo o influenza dominante), ha sempre rivestito un carattere unicamente "morale", senza che il sottoscritto avesse alcun*

interesse economico o gestionale negli affari della società, ragione per la quale egli non si era sentito in dovere di comunicare *un potenziale conflitto di interessi*.

Orbene, questo è quanto è emerso in dibattito e può dirsi pacifico, in quanto non vi sono state ricostruzioni alternative.

Come si vede, la CONSOB si rivolge a UBI Banca per accrescere il proprio patrimonio conoscitivo rispetto ad una vicenda complessa e in quella fase non ben definita, in cui il presidente del Consiglio di Gestione della Banca appare coinvolto: questo è lo scopo della richiesta dell'Autorità di vigilanza, apprendere, rispetto a vaghe notizie giornalistiche, la verità dei fatti, con specifico riferimento al soggetto di interesse (sia perché espressamente colpito dalla propalazione giornalistica, sia perché al vertice decisionale di un gruppo bancario di primaria rilevanza).

La sostanza dell'azione ispettiva della Commissione era perfettamente colta dalla Banca, che infatti rendeva una ampia descrizione dei fatti accaduti, risalendo alla prima concessione del mutuo, appunto in favore della Edilbeta, ancorché non successivamente erogato a tale soggetto, in conseguenza della citata novazione soggettiva.

Peraltro, a dimostrazione della chiarezza cristallina dell'ampio spettro dell'interesse della CONSOB sta anche la ulteriore condotta di UBI, che nel 2016, acquisita nuova conoscenza in ordine alla vicenda in questione, la trasmetteva alla Autorità, nella perfetta consapevolezza della lacuna informativa della precedente comunicazione.

In tale ottica non appaiono convincenti le argomentazioni difensive, che vorrebbero ridurre l'esigenza conoscitiva della CONSOB agli specifici contorni del mutuo relativo all'edificazione sui terreni di via Panigada, dando rilevanza al fatto che la Edilbeta non fosse specificatamente oggetto della richiesta di informazioni, ovvero che l'originaria delibera di concessione del mutuo venisse successivamente revocata dal Banco di Brescia o ancora che al tempo del fatto il regolamento CONSOB in materia di operazioni con parti correlate non fosse stato ancora emesso.

Dal momento che la Commissione precedente aveva manifestato interesse circa la correttezza dell'operato del Banco con riferimento ad un finanziamento che potesse avere avvantaggiato Polotti in relazione a terreni allo stesso *riconducibili*, UBI, a voler leggere la richiesta di informazioni in modo meramente formale, ma sostanzialmente scorretto, avrebbe dovuto assolvere l'obbligo informativo semplicemente segnalando il ruolo ricoperto da Polotti negli organi sociali ed evidenziando l'estraneità dello stesso ai *cespiti* edificandi.

Tale atteggiamento avrebbe costituito una grave violazione del principio di leale collaborazione tra soggetto verificato e Autorità, che invero nessuno dei soggetti coinvolti intese fare proprio: lo stesso Polotti, sia pure tardivamente, confermò nel 2016 quanto già emerso e, nel corso del processo, ha articolato difese nel merito, sia pure, come detto, riducendo formalisticamente la prospettiva ad aspetti più strettamente legati alla concessione del mutuo.

In realtà, al momento della richiesta, la CONSOB aveva ben pochi elementi per definire l'ambito della propria ricerca e formulò quindi una richiesta di informazioni ampiamente esplorativa: erano ignoti il tempo dell'operazione e le disposizioni conseguentemente applicabili, i soggetti coinvolti, la vicenda complessiva, l'incidenza economica sul Banco.

Ciononostante il fatto storico venne individuato con certezza dal Consiglio di Gestione e illustrato per come era necessario (e limitatamente a quanto noto al Consiglio stesso) rispetto ad una specifica, ancorché non precisamente definita, richiesta della Autorità di vigilanza.

In tale ottica non ha alcun rilievo che il regolamento CONSOB sulle operazioni con parti correlate fosse già stato emanato, ovvero che vigessero norme autoregolamentari; che il finanziamento originario fosse stato concesso o erogato e a quale società; che il Banco erogante patisse un danno patrimoniale o meno; che Polotti avesse avuto un interesse economico nella Edilbeta, ovvero solo morale: quello che la CONSOB chiedeva di conoscere era il coinvolgimento di Polotti nella operazione economica relativa ai terreni di via Panigada sui quali il Centro Studi La Famiglia aveva progettato di realizzare edifici.

A tale richiesta UBI Banca rispondeva lealmente, nei limiti della propria conoscenza, vulnerata però dal doloso silenzio serbato da Polotti, che induceva alla risposta incompleta Massiah: non vi è dubbio che l'omessa trasmissione delle informazioni sollecitate dalla CONSOB determinasse nel patrimonio conoscitivo della Autorità una lacuna tale impedirle di esercitare più penetranti iniziative di vigilanza. Ben avrebbe fatto il prevenuto a fornire alla Commissione precedente le informazioni che solo in un secondo momento egli fornì al Comitato di Controllo Interno, anche illustrando alla CONSOB la propria versione in ordine alla natura della partecipazione, le personali convinzioni in ordine al dovere o meno di comunicare al Banco di Brescia la propria posizione o quant'altro: in tal modo egli avrebbe messo l'Autorità in condizione di esercitare i propri poteri di vigilanza su altri finanziamenti (una dozzina e più sino al 2014, per un ordine di grandezza di svariati milioni di euro) concessi dal Banco alla Edilbeta e la CONSOB avrebbe potuto fare le valutazioni di competenza, anche soppesando le ragioni dell'imputato ed altre ancora.

Alla luce di quanto detto deve concludersi che, tacendo la propria partecipazione nella Edilbeta, Polotti, consapevole di privare la CONSOB degli elementi conoscitivi che questa richiedeva e che egli doverosamente avrebbe dovuto fornire al Consiglio di Gestione per metterlo in condizione di correttamente informare l'Autorità, ostacolò la Commissione per le Società e la Borsa nella funzione di vigilanza e violò l'interesse protetto dalla norma, costituito, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, dalla correttezza dei rapporti tra ente controllato e ente controllante, al fine di consentire la piena efficacia dell'attività di vigilanza: in conclusione egli commise il reato a lui in rubrica ascritto al capo E).

Va solo aggiunto che il fatto ascritto all'imputato in termini di reato permanente non trova concorde il Tribunale, dovendosi ritenere che nel caso di specie la rilevanza illecita della condotta omissiva si esaurì in relazione alla specifica attività ispettiva svolta dalla CONSOB con la richiesta in data 25.11.2014.

In tale richiesta l'Autorità sollecitava risposta entro 10 giorni ed essa faceva seguito la comunicazione di Massiah del 5.12.2014: allo scadere del termine il reato era dunque perfezionato, senza necessità, per aversi consumazione, del protrarsi della situazione antigiuridica per un tempo apprezzabile, come invece tipico dei reati permanenti.

Né è ipotizzabile nel caso di specie che il protrarsi dell'offesa al bene protetto e la riespansione del bene giuridico compreso potessero essere rimessi alla volontà dell'agente, che avrebbe potuto fare cessare la situazione antigiuridica solo rendendo la dichiarazione prima omessa: tale condotta, oltre a non incidere, come detto, sulla consumazione del reato, non sarebbe neppure ragionevolmente esigibile, coincidendo con una autodenuncia dell'autore del reato.

Da quanto detto deriva che il fatto, commesso dall'imputato nella qualità di presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca, deve essere limitato al 2014 e dunque definito unicamente ai sensi dell'art. 2638 c.c., senza interferenze con la tipicità dell'art. 170 bis TUF pur contestato al capo E), evidentemente riferito al periodo successivo, quando Polotti era cessato dalla carica.

Non resta che determinare la pena, dovendosi concedere all'imputato, con giudizio di equivalenza, le circostanze attenuanti generiche, per valorizzarne l'incensuratezza letta alla luce del dato anagrafico, unitamente al fatto che lo stesso spontaneamente rimuoveva la propria posizione per anni tenuta coperta, cedendo la partecipazione.


Ciò detto e valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., Polotti Franco deve essere condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali: il discostamento dal minimo edittale trova giustificazione nella collocazione dell'imputato al vertice dell'organo che ricevette la richiesta di informazioni dalla CONSOB.

Poiché appare lecito presumere e sperare che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere nuovi reati, deve essergli concessa la sospensione condizionale della pena.

Alla decisione consegue infine la condanna al risarcimento del danno patito dalla parte civile (da determinarsi in separato giudizio senza imposizione di provvisionale, attesa la mancanza di prova, anche solo parziale, del danno patito dalla CONSOB), oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalla stessa sostenute, che si liquidano in € 6.966, oltre accessori di legge.

CAPO F) 1. Rileva il Collegio che il reato di illecita influenza dell'assemblea consumatosi, in ipotesi d'accusa, in data 20.4.2013, si è estinto per prescrizione in data 4.6.2021.

Al temine finale di prescrizione ex art. 161 co. 2 c.p., da individuarsi in data 20.10.2020, devono infatti anzitutto aggiungersi i seguenti periodi di sospensione maturati nel corso della fase dibattimentale: I) tra il 22.10.2019 e il 29.10.2019 il periodo di prescrizione era sospeso per effetto dell'adesione dei difensori alla sospensione delle udienze proclamata dall'Avvocatura associata (7 giorni); II) tra il 3.12.2019 e il 10.12.2019 la prescrizione era sospesa per l'adesione dei difensori ad una nuova sospensione dalle udienze (7 giorni); III) dal 28.1.2020 al 4.2.2020 il periodo di prescrizione era sospeso per effetto dell'adesione dei difensori ad una ulteriore sospensione dalle udienze penali (7 giorni); IV) in data 25.2.2020, stante l'aggravarsi della situazione sanitaria e la concorde richiesta delle parti, era disposto un rinvio ex art. 159 co. 1 n. 3 c.p. al successivo 17.3.2020. Nelle more di tale rinvio interveniva, per quanto di stretto interesse (trascurandosi i diversi decreti intervenuti in rapida successione), il D.L. n. 18 del 2020 convertito in legge n. 27 del 2020 nonché, successivamente, il decreto del Presidente del Tribunale di Bergamo che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 83 co. 7 lett. g) e co. 9 L. n. 27 del 2020, disponeva il rinvio d'ufficio a data successiva al 31.7.2020 dei procedimenti penali che prevedevano attività istruttoria con parti



processuali superiori a cinque. Il Collegio adottava pertanto un decreto di rinvio, fissando udienza per la prosecuzione in data 15.9.2020. Sulla base della normativa richiamata e vigente al momento di emissione del predetto decreto, il termine di prescrizione era considerato sospeso *ex lege* fino al 31.7.2020 e, quindi, per un termine complessivo pari a giorni 157. Il decreto di differimento udienza era stato infatti adottato dal Collegio prima dell'entrata in vigore della legge n. 20 del 2020 con la quale, in sede di conversione del D.L. n. 28 del 2020, il termine massimo di sospensione del corso della prescrizione era ridotto al 30.6.2020 con salvezza, però, degli effetti dei provvedimenti già adottati. Tuttavia, nel corso delle discussioni delle parti, in data 6.7.2021 interveniva la pronuncia della Corte Costituzionale n. 140 del 2021, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 co. 9 D.L. 17.3.2020 n. 18 convertito, con modificazioni, nella L. 24.4.2020 n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali erano rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. G). Da ciò consegue che il termine massimo di sospensione della prescrizione connessa alla normativa emergenziale citata si è ridotto al periodo compreso tra il 9.3.2020 e l'11.5.2020. Per l'effetto, il termine di sospensione originariamente calcolato in giorni 157 va ridotto a 76 (decorrenza dal 25.2.2020, come già detto, data del rinvio concesso su richiesta delle parti); V) il processo era poi rinviato, sempre su richiesta delle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 co. 1 n. 3 c.p., dal 27.10.2020 al giorno 1.12.2020 (34 giorni di sospensione) e, per effetto di analoga istanza, dal giorno 1.12.2020 al 2.2.2021 (62 giorni di sospensione); VI) infine, il processo era rinviato ex art. 420 ter c.p.p. dall'udienza del 9.3.2021, nel corso della quale era riconosciuto il legittimo impedimento dell'avv. Andrea Pezzotta, all'udienza del 13.4.2021 (34 giorni di sospensione).

In totale, pertanto, il corso della prescrizione risulta sospeso per complessivi 227 giorni calcolati secondo il calendario comune, con riferimento ai giorni e non ai mesi, e tenendo conto del giorno dell'udienza rinviata e non di quello dell'udienza di rinvio (cfr. Cass. sez. F n. 39250/2019). Il complessivo periodo di sospensione così ricostruito, sommato al termine finale sopra indicato, comporta che il delitto di cui al capo F) si è estinto per prescrizione in data 4.6.2021.

Nessuno degli odierni imputati, ad eccezione di Giovanni D'Aloia, ha manifestato la volontà di rinunciare all'effetto estintivo connesso con lo spirare del termine prescrizionale (cfr. udienza del 14.9.2021).

1.2. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, maturata una causa estintiva del reato, il giudice è chiamato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 co. 2 c.p.p., disposizione richiamata dall'art. 531 c.p.p., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartiene più al concetto di constatazione, ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento critico a meno che il giudicante non sia chiamato ad approfondire *ex professo* il materiale di prova come nei casi, appunto, di rinuncia alla prescrizione (Cass. S.U. n. 35490/2009). Il Collegio intende dare sostanziale continuità a questo orientamento, conforme alla lettera della

disposizione di cui all'art. 531 c.p.p. la cui applicazione si colloca, necessariamente, all'esito del dibattimento. Tuttavia, alla luce anche delle richieste avanzate dalla difesa tese a sostenere la non configurabilità del reato per l'impossibilità di sussumere la fattispecie concreta nella fattispecie legale sul piano della tipicità della condotta nonché per la ritenuta palese insussistenza dell'evento e tenuto altresì conto che il principio di economia processuale alla base della soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità appare meno pregnante nel caso di specie alla luce della proiezione del fatto quale reato presupposto di cui al capo A) e della rinuncia alla prescrizione da parte di un imputato, il Collegio ritiene, tenuto in ogni caso fermo lo *standard* di valutazione di cui all'art. 129 co. 2 c.p.p., di confrontarsi con le emergenze processuali. Si svolgeranno, quindi, osservazioni al fine di dimostrare che: I) l'istruzione dibattimentale ha restituito un quadro di condotte suscettibili di essere sussunte nella tipicità dell'art. 2636 c.c. Sul punto, il Collegio distinguerà, nella sommaria ricostruzione del fatto, le condotte maturate nell'ambito delle strutture bancarie, da quelle gemmate nei centri di interessi esterni (CONFIAB; Compagnia delle Opere, ABLP e Comitato Bergamo Popolare); II) l'istruzione ha poi rivelato la mancata prova in ordine all'evento del reato segnatamente, appunto, la determinazione della maggioranza assembleare; III) certa la configurabilità del delitto in forma tentata si procederà all'esame delle posizioni degli imputati.

1.3. Zanetti, Bazoli Giovanni, Folonari, Massiah, Moltrasio, Medda, Mandelli, Sciarrotta, Marchesi, Baglioni, Invernizzi, Bardoni, Breno, Brivio, Ongis, Ondeì, Lorenzi e D'aloia sono chiamati a rispondere, in concorso tra loro, del delitto di cui all'art. 2636 c.c. Secondo la prospettazione accusatoria, ciascuno degli imputati, in ragione del ruolo svolto all'interno di UBI Banca o di centri di interesse esterni che sostenevano la lista istituzionale (c.d. Lista 1), avrebbero posto in essere atti simulati o fraudolenti così incidendo, determinando la maggioranza, sull'esito della votazione espressa nel corso dell'assemblea dei soci svoltasi a Bergamo il 20.4.2013. Nello specifico, la condotta posta in essere dai correi si sarebbe sostanziata nella predisposizione di deleghe in bianco o mai rilasciate e, quindi, falsamente o artatamente predisposte, a favore della richiamata lista istituzionale.

Ora, le risultanze probatorie convincono il Collegio che presso le filiali delle controllate di UBI banca furono raccolte, in modo sistematico ed organizzato, deleghe prive dell'indicazione del soggetto rappresentante (cioè del delegato) in violazione palese delle regole normative e statutarie. Le deleghe furono poi distribuite, anche per il tramite della consulenza di una società esterna (Sodali s.p.a.), presso soggetti delegabili individuati dalle stesse reti bancarie. Tale attività è risultata riferibile a Massiah, Mandelli, Baglioni e Invernizzi. Come meglio si esporrà nel prosieguo questa fattispecie concreta appare sussumibile nella tipicità dell'art. 2636 c.c. mostrando, nel contempo, tratti di simulazione e di frode.

La medesima azione, ma posta in essere da centri esterni, i.e. ABLP – CONFIAB – Compagnia delle Opere – Comitato Bergamo Popolare, si ritiene assuma invece rilievo penale se e nella misura in cui essa si inserisca, in chiave concorsuale, nella dinamica delittuosa articolata dalle strutture bancarie. Infatti, giova fin da ora evidenziare come ciò che assume rilevanza penalistica non è il rilascio della delega in bianco *ex se* considerato (fenomeno che, pure irregolare e rilevante sul piano civilistico, ha

interessato, in diversa misura, tutti i centri esterni) quanto, appunto, un ordito di condotte che, complessivamente apprezzate, integrano senza dubbio quegli *atti simulati o fraudolenti* che costituiscono il *proprium* del delitto contestato. Come si esporrà e fermo il parametro di valutazione sopra descritto, in ragione dell'intervenuto maturare del termine di prescrizione, elementi in ordine a legami tra l'attività svolta presso le reti bancarie e quella dei centri esterni è emersa con riferimento alle posizioni di Folonari (all'epoca dei fatti componente del direttivo e della segretaria di ABLP), Bardoni, Ondeì (rispettivamente direttrice e presidente del CONFIAB) e Brivio (all'epoca dei fatti direttore della Compagnia delle Opere). Nessuna interazione con l'attività delle reti bancaria è invece emersa con riferimento al Comitato Bergamo Popolare e, quindi, alla posizione di Ongis, membro del comitato direttivo.

Nell'esposizione ci si soffermerà, in primo luogo, sull'attività organizzata all'interno della rete bancaria e, dunque, sulle posizioni di Massiah, Mandelli, Invernizzi e Baglioni per poi richiamare quanto emerso rispetto ai c.d. centri esterni e, in particolare, ad ABLP, CONFIAB e Compagnia delle Opere e, quindi, sulle posizioni di Folonari, Ondeì, Bardoni e Brivio.

1.4. I fatti confluiti nella contestazione del delitto di cui al capo F dell'imputazione attengono all'assemblea dei soci di UBI Banca convocata a Bergamo il 20.4.2013.

Le modalità operative di organizzazione dell'assemblea e di espressione del voto erano declinate, oltre che nello statuto della banca, nella circolare n. 150 del 15.3.2013 predisposta da UBI Banca e diramata a tutte le banche del gruppo. In quella sede, richiamando il disposto di cui all'art. 25 dello statuto, si ribadiva che all'assemblea potevano partecipare coloro che erano iscritti al libro soci da almeno novanta giorni e, dunque, al più tardi, al 15.1.2013, e che avevano richiesto all'intermediario dei conti su cui erano registrate le azioni UBI Banca di effettuare la comunicazione all'emittente per l'intervento in assemblea. La richiesta di partecipazione da parte del socio, da effettuarsi per iscritto ed entro le ore 18.00 del 16.4.2013, poteva poi essere effettuata presentandosi di persona presso la propria filiale di riferimento oppure tramite e-mail.

Quanto alle modalità di espressione del voto era ivi previsto che ogni socio potesse esprimere un solo voto, a prescindere dal numero di azioni possedute (c.d. principio del voto capitario), con facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante rilascio di una delega. La delega non poteva essere conferita ai seguenti soggetti: I) membri degli organi amministrativi o di controllo; II) società, membri di controllo e dipendenti delle controllate; III) società di revisione legale e responsabile della revisione legale dei conti della società; IV) soggetti rientranti in una delle condizioni di incompatibilità descritte dall'art. 26 dello statuto. La partecipazione per delega prevedeva poi ulteriori limitazioni. Nello specifico, era previsto che un socio non potesse rappresentarne più di altri tre e soprattutto che, al fine del legittimo rilascio della delega, il socio dovesse compilare integralmente il riquadro posto in calce al documento attestante l'intervenuta comunicazione all'emittente e la richiesta di partecipazione all'assemblea, i.e. il biglietto assembleare. Il divieto di sottoscrizione di una delega priva dell'indicazione del nominativo del delegato, previsto nella circolare, ribadiva il divieto legale di deleghe in bianco statuito dall'art. 2372 c.c.

Ora, l'assemblea del 20.4.2013 assunse un particolare rilievo per la Banca. Giova infatti ricordare, come in parte già esposto, che nell'ambito di quell'assemblea per la prima volta si erano presentate tre liste concorrenti: I) la lista istituzionale, c.d. Lista 1 o di continuità, che vedeva come candidato alla presidenza del consiglio di sorveglianza Moltrasio Andrea; II) lista UBI – Banca Ci Siamo!, c.d. Lista 2 il cui capolista era Jannone Giorgio; III) Lista UBI, Banca Popolare!, c.d. Lista 3, il cui primo candidato era Resti Andrea. Nel corso dell'assemblea doveva infatti provvedersi, tra l'altro, alla nomina dei membri del consiglio di sorveglianza, dei relativi presidente e presidente vicario, per il triennio successivo.


La presentazione di due liste alternative a quella istituzionale rendeva, quindi, l'esito di quella votazione di particolare rilevanza: in quella sede, fermo peraltro il necessario ricambio generazionale rispetto alla gestione uscente e storica della banca già esposto, andava a formarsi un nuovo assetto di *governance* che, per la prima volta, era conteso.

Deve aggiungersi che, nei mesi che precedettero l'assemblea del 20 aprile, tra gli storici sostenitori della *governance* istituzionale, si registrarono movimenti e opinioni avverse all'amministrazione uscente. L'istruzione dibattimentale e i documenti in atti dimostrano infatti come, soprattutto tra le fila della componente bergamasca, vi fosse *fibrillazione* per l'esito della citata assemblea. In proposito, Italo Lucchini, nel corso dell'interrogatorio reso il 9.3.2017, ha descritto le *tensioni incredibili* che si registravano soprattutto all'interno della Banca Popolare di Bergamo (principale controllata bergamasca del gruppo UBI) che mal sopportava la persistente, forte influenza della componente bresciana. In questo contesto, oltre alle iniziative assunte da Masnaga Giuseppe (direttore della banca Popolare di Bergamo dal 1981), accanto ad Amici di Ubi, erano nate altre associazioni, tra cui quella di Jannone Giorgio.

L'emergere di nuovi riferimenti e il malcontento registrato all'interno della Popolare di Bergamo avevano ingenerato nei vertici il timore di perdere il governo della banca. Lucchini, nel corso del suo interrogatorio, così si è espresso sul punto: «era gravissima, era quasi sicura la perdita [della banca]». Ancora, il timore di una perdita di consensi all'interno della Popolare di Bergamo emerge dalla lettura degli appunti di Lucchini. Nel corso della sesta riunione della c.d. Commissione Zanetti¹ si discuteva infatti del «*rigetto da parte dei dipendenti della Bergamo della vecchia governance*». Nello specifico Moltrasio riferiva di un percepito *malessere* nella Popolare di Bergamo alimentato dalle iniziative assunte da Jannone e Lannutti, oltre che dai contrasti sorti con Masnaga. I predetti dissapori avevano portato l'impossibilità di avvalersi della «*macchina organizzativa della Popolare di Bergamo*» a supporto delle iniziative promozionali di Amici di UBI, contrariamente a quanto avveniva a Brescia con ABLP.

Particolare preoccupazione destava infatti la posizione di Masnaga. Dagli appunti di Lucchini emerge la preoccupazione che Masnaga, in un primo momento sostenitore di Zanetti e, quindi, della lista istituzionale, si fosse fatto interprete dei *malumori* presente all'interno della componente bergamasca e avesse assunto iniziative volte a contrastare la *governance* uscente. Masnaga, proprio in ragione del suo ruolo, era infatti in grado di dialogare con la rete, i.e. con le filiali della Banca Popolare, e, quindi,

¹ Vd appunto n. 92 depositato dalla difesa di Lucchini

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

di promuovere voti contrari alla Lista 1)². Le preoccupazioni in ordine all'operato e all'influenza di Masnaga portarono all'allontanamento dello stesso dalla Popolare di Bergamo a marzo del 2013. In proposito sempre Lucchini nei suoi appunti così descrive quanto occorso: *nel corso di un colloquio telefonico con SANTUS, avvenuto il 25 marzo 2013, ho avuto conferma che, nel corso del Cda della Banca Popolare di Bergamo convocata nel pomeriggio, si sarebbe provveduto ad avviare la procedura per l'allontanamento del D.G. Masnaga. ... Le altre iniziative che il Cda della Banca ha deciso di portare avanti sono: i) la diffusione di un video messaggio del Presidente ai 3.600 dipendenti della Popolare di Bergamo ...; ii) l'avvio di una serie di incontri con i direttori di zona, i capi filiale, i rappresentanti dei pensionati, i Cral, ecc, per chiarire i motivi per i quali si era stati costretti ad arrivare alla cessazione del rapporto di lavoro; iii) la messa a punto di una macchina operativa sostitutiva di quella organizzata dal dr. Masnaga. ... Le persone coinvolte da Masnaga hanno rappresentato la lista "gialla" quale espressione della Banca Popolare di Bergamo, il cui fine principale era quello di battere la lista Jannone. Per questo, nelle settimane precedenti, i fiduciari del dr. Masnaga avrebbero raccolto sacchi di deleghe, da utilizzare per il tramite dei pensionati. Una stima fa ritenere che, oltre alle 700 persone che hanno firmato per la lista, siano state raccolte almeno 1.000/1.500 deleghe su un totale che, alla data del 25, veniva indicato in circa 6.000 biglietti di emissione³.*

La preoccupazione in ordine alla fervente attività di proselitismo, contraria alla Lista istituzionale, e alla possibile raccolta di deleghe da parte di Masnaga trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni dibattimentali rese da Ranica Osvaldo, subentrato a Masnaga quale direttore della Banca Popolare di Bergamo in data 15.4.2013, e dai direttori delle filiali. Il teste⁴ ha riportato il clima di preoccupazione diffusosi dopo le dimissioni di Masnaga in quanto quest'ultimo si era mobilitato per promuovere una lista differente rispetto a quella di continuità. È per questa ragione, espone Ranica, che il 13.3.2013 Zanetti aveva convocato una riunione con i direttori territoriali della Popolare di Bergamo. In quella sede, Zanetti aveva non solo energicamente auspicato alla continuità, promuovendo la Lista 1⁵, ma aveva anche richiamato al rispetto della circolare 150 e, dunque, al divieto di deleghe in bianco. Il video in atti, in cui Zanetti, rivolgendosi alla rete della Popolare, ribadiva e ammoniva in ordine all'importanza di rispettare la circolare si colloca in questo contesto e risponde proprio all'esigenza di contrastare quell'attività di proselitismo e raccolta di deleghe, anche in bianco, svolta da Masnaga.

² Nel corso dell'incontro del 19.3.2013 tra Lucchini, Guerini, Caldiani, Santus e Moltrasio, discutendo proprio dell'assemblea, Lucchini annota quanto segue: *E' risultato evidente che, fino a quando il dr. Masnaga potrà usare il suo potere di capo del personale, che ha titolo per dialogare con la rete e adottare misure disciplinari, fra i dipendenti della Bergamo regnerà il clima di terrore che si respira da qualche settimana. Nella riunione del mattino si era pensato, da parte di taluno (Massiah e Calvi), di procedere al licenziamento, essendo venuta meno la fiducia del presidente, che però non ha condiviso tale impostazione, ritenendo un errore creare un "martire" ("effetto boomerang"). Si è quindi pensato di adottare una strategia più sottile, da mettere a punto con l'avv. Daverio, per sterilizzare i poteri del D.G.*

³ Vd appunto 123 depositato dalla difesa Lucchini

⁴ Vd trascrizioni udienza 10.7.2019

⁵ Tale circostanza è stata riferita anche da Iorio Francesco, direttore generale di UBI Banca, e da Bellini Domenico, direttore territoriale della Banca Popolare di Bergamo con competenza estesa alla Valle Seriana e alla Val Cavallina, escussi all'udienza del 17.9.2019

I direttori territoriali, a seguito all'allontanamento di Masnaga e al richiamo di Zanetti, erano quindi stati incaricati unicamente di sollecitare la partecipazione all'assemblea. Sul punto, Ranica ha precisato di essersi limitato a invitare i direttori ad aggiornarlo sul numero di soci che avevano richiesto l'emissione del biglietto assembleare nonché a raccogliere un *sentiment*, i.e. un orientamento di voto. Tale circostanza è stata riferita anche da Domenico Bellini, direttore territoriale della Banca Popolare di Bergamo. Egli ha riferito di riunioni organizzate da Osvaldo Ranica in cui quest'ultimo li aveva sollecitati a invitare all'assemblea il maggior numero di azionisti, trasmettendo un periodico rendiconto di quanti avrebbero partecipato all'assemblea, in proprio o per delega, stimando anche l'orientamento di voto.

Quanto emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale non appare però indicativo di un'attività svolta in modo organizzato e coordinato, ma unicamente di un'attività volta a raccogliere informazioni sull'orientamento dei soci della Banca Popolare di Bergamo, a seguito delle iniziative assunte da Masnaga.

Con riferimento a quanto accaduto presso la Popolare di Bergamo, non vi sono del resto evidenze in ordine a una raccolta sistematica di deleghe in bianco. Sul punto, Bellini ha precisato che, proprio in ragione delle peculiarità proprie di quell'assemblea e dei *malumori* presenti nella Popolare, c'era stato un serio richiamo a non operare in tal senso⁶.

I timori per la perdita di sostegno presso la Banca Popolare di Bergamo e l'influenza di Masnaga, aiutano a comprendere la ragione per la quale tale istituto di credito non fu interessato dall'attività svolta dalla società di Sodali, di cui si dirà nel prosieguo.

L'esclusione della Banca Popolare di Bergamo dal mandato di Sodali e la circostanza, come meglio si dirà, che la consulenza fu svolta nei confronti delle società controllate riconducibili all'area bresciana, è emersa dalla deposizione di Osvaldo Ranica il quale ha dichiarato di aver appreso dell'incarico conferito da UBI Banca a Sodali solo in seguito e da fonti giornalistiche⁷.

Significativo sul punto è altresì un appunto di Lucchini datato 3.10.2013 in cui quest'ultimo, nel corso di un incontro con Moltrasio, Santus, Guerini, Frigeri, Gattinoni e Mazzoleni, nel commentare l'ispezione avviata da CONSOB nei confronti delle due associazioni così si esprime: *il rischio maggiore sembra provenire da un incarico per promuovere la partecipazione all'assemblea che il dr. Massiah ha dato alla società Sodali, per un corrispettivo nell'ordine dei 100.000/150.000 euro. Tale società ha lavorato solo per Brescia sull'esempio di quanto praticato dal prof. Bazoli per Intesa San Paolo. La società Sodali avrebbe richiesto ad Amici Ubi la lista degli Associati che è stata rifiutata*⁸. L'appunto conferma come l'incarico conferito a Sodali non avesse interessato né era stato messo a conoscenza dei vertici di area bergamasca e, in particolare, della principale controllata di Bergamo, la Popolare di Bergamo.

⁶ Quanto dichiarato da Bellini trova ulteriore conferma nelle deposizioni di Gotti Luca, direttore territoriale dell'area di Bergamo città e della valle Brembana, e di Palazzolo Marco, direttore territoriale dell'area di Bergamo Ovest, escussi all'udienza del 17.9.2019

⁷ Vd trascrizioni dell'udienza del 10.7.2019

⁸ Vd appunto n. 136 della produzione Lucchini

Quanto esposto induce a ritenere provato che al *timore di perdere la banca*, descritto da Lucchini in sede di interrogatorio, seguirono quindi due iniziative: sul lato bergamasco si operò un richiamo al rispetto della circolare e alla fedeltà a Zanetti, il quale, come si dirà, si rivolse anche ad altri centri di interessi, quali Compagnia delle Opere e CONFIAB⁹; a Brescia, maturò invece l'idea di conferire un incarico a una società esterna, i.e. a Sodali s.p.a.

1.5. È in questo contesto, infatti, che si colloca l'intervento e l'attività svolta dalla società Sodali in vista dell'assemblea dei soci.

Il contratto¹⁰ venne sottoscritto in data 18.2.2013 da Victor Massiah -all'epoca amministratore delegato di UBI Banca- e da Alvisè Recchi, amministratore delegato della società Sodali e prevedeva un corrispettivo pari a 150.000 euro. L'allegato A) del contratto ne descriveva l'oggetto, precisando che Sodali avrebbe svolto le seguenti attività: I) segmentazione dei soci, descritta quale operazione di definizione di differenti *target* di soci verso cui avviare mirate campagne di sensibilizzazione volte ad uniformarsi ai principi di *corporate governance* e a promuovere la partecipazione assembleare. In via segnata, la Sodali si era obbligata a *redigere un profilo dei soci che tenesse conto di fattori quali età, sesso, luogo di residenza, fedeltà di partecipazione assembleare, longevità dello status di socio, appartenenza a gruppi di riferimento* effettuando altresì un'analisi comparativa tra i soci dormienti e quelli attivi, i.e. che avevano già preso parte a precedenti assemblee; II) piano di comunicazione rivolto ai soci di UBI Banca da attuarsi entro il 25.3.2013 finalizzato a diffondere ogni informativa utile alla conoscenza dei temi assembleari e, in particolare, sull'andamento della banca e sulla nomina del consiglio di sorveglianza; III) piano di comunicazione rivolto ai soci di UBI Banca da attuarsi dopo il 25.3.2013 e, quindi, successivamente alla pubblicazione delle liste per la nomina del consiglio di sorveglianza; IV) gestione della campagna assembleare con analisi, in particolare, delle eventuali presenze alla luce anche dell'attività di segmentazione svolta e dell'esito della campagna di sensibilizzazione.

L'iniziativa in ordine al coinvolgimento di Sodali per l'organizzazione dell'assemblea e all'incarico a questa conferito venne, come riferito dallo stesso Alvisè Recchi¹¹, da Massiah.

Tale circostanza trova conferma nell'email inviata da Alvisè Recchi ad Andrea Di Segni e Silvia Flammini datata 1.2.2013 in cui Alvisè Recchi li informava dell'incontro avuto il giorno prima con Massiah, il quale aveva rappresentato le criticità dell'assemblea e la circostanza che avrebbero concorso tre liste; in quella sede Recchi rappresentava altresì la necessità, al fine di operare, di ricevere un formale incarico da parte della Banca *non avendo senso lavorare solo per l'associazione*. Sodali aveva infatti già collaborato con l'associazione ABLP grazie alla mediazione operata da Italo

⁹ Si richiama l'appunto titolato *Team 2-9 marzo* (appunto n. 117) in cui Santus descriveva dei contatti intercorsi tra Zanetti, Ongis e Breno. Questi ultimi avevano confermato *fedeltà assoluta a Zanetti assicurando l'appoggio di CL / CdO in contropartita dell'inserimento della signora Bardoni / Ass. Artigiani, che si occupa del Confidi Nazionale, quale quota rosa; del prof. Giacomo Maurini, vicino alla Lega / Pirovano dell'area Treviglio, all'ultimo posto invece del prof. Cornana. Ongis e C. si sono fatti carico di organizzare, insieme all'associazione Amici di Ubi, un comitato civico-territoriale in grado di raccogliere importanti consensi, denominato "Comitato Bergamo Popolare"*.

¹⁰ All. 61 delle produzioni del Pubblico Ministero.

¹¹ Recchi Alvisè è stato escusso all'udienza del 2.7.2019.

Folonari, con il quale vi era un rapporto di pregressa conoscenza e con il quale, come si dirà, ci fu un confronto anche in vista dell'assemblea del 20.4.2013. L'incarico di consulenza e l'attività svolta dalla società Sodali era poi stata presentata e promossa nel corso di una riunione a cui avevano preso parte anche i responsabili delle strutture territoriali delle controllate interessate a tale attività, tra i quali Stefano Khun¹² (all'epoca dei fatti direttore generale della banca di Valle Camonica). Oltre a quanto già esposto in ordine all'esclusione della Banca Popolare di Bergamo, infatti, i documenti sequestrati presso la Sodali confermano che la società svolse il proprio operato nei confronti dei seguenti istituti di credito: Banca Popolare di Ancona, di Carime, della Banca Regionale Europea, della Banca Valcamonica, della Banca Popolare Commercio e Industria, oltre che del Banco di Brescia.

Tanto premesso sulla genesi del contratto e sulla riconducibilità dell'iniziativa a Massiah, si osserva che l'istruzione dibattimentale ha disvelato come Sodali avesse svolto un ruolo che non può dirsi limitato all'attività di segmentazione e di organizzazione dell'assemblea. Ritiene infatti il Collegio che la Sodali si occupò di garantire la massimizzazione dell'espressione del voto assembleare da parte dei soci, ma con particolare riguardo a un'ottimale distribuzione delle deleghe. L'attività si declinò in due passaggi: I) segmentazione del libro soci riferibile alle banche coinvolte (i quali venivano poi contattati per raccogliere la disponibilità a partecipare all'assemblea); II) assegnazione efficiente ai soci delegabili di deleghe, considerato il limite previsto di un massimo di tre per ogni socio.

La lettura congiunta delle prove acquisite, con particolare riferimento ai documenti rinvenuti presso Sodali, dimostra una massiccia attività di raccolta di deleghe, anche in bianco, organizzata attraverso le reti bancarie e smentisce quanto dichiarato tanto da Recchi Alvise quanto da Di Segni Andrea, i quali hanno insistito nel limitare l'incarico svolto dalla società a una mera attività di massimizzazione della partecipazione e di gestione logistica dell'assemblea, negando la raccolta di deleghe in bianco¹³. Ora, Sodali svolse certamente una prima attività di segmentazione e analisi dei soci, ma si occupò altresì di valutare i dati trasmessi dalle reti e, in particolare, i *file* aggiornati da Invernizzi Enrico (all'epoca dei fatti dirigente presso Banca Popolare Commercio e Industria) e da Baglioni Maria Gemma (all'epoca dei fatti referente del Banco di Brescia¹⁴ per la logistica, così come da incarico ricevuto dal direttore generale Tonizzo Roberto), in ordine alle adesioni e alle deleghe raccolte, fornendo indicazioni finalizzate a rendere efficiente l'assegnazione delle deleghe. È proprio, come si dirà, il tenore letterale delle comunicazioni tra Sodali e la banca a confermare quanto poi descritto dai direttori di filiale escussi in dibattimento e dagli stessi soci che presenziarono in assemblea o sottoscrissero una delega, i.e. una raccolta organizzata di deleghe in bianco.

In particolare, Recchi ha riferito che Sodali aveva svolto una mera attività di profilatura di *target* di soci di UBI Banca volta a individuare categorie di soci (quali la provenienza geografica, l'età, la

¹² Vd trascrizioni udienza del 4.6.2019.

¹³ Per tale ragione, come da richiesta del Pubblico Ministero, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica nei confronti di Di Segni, Recchi e Flammini per il delitto di falsa testimonianza.

¹⁴ Cfr sul punto la deposizione di Sonnino Elvio, resa il 10.7.2019.

distinzione tra soci istituzionali e privati, tra italiani ed esteri, ecc.), al fine di programmare un adeguato piano di comunicazione.

Questa prima attività di analisi e segmentazione dei soci della banca era stata resa possibile grazie alla messa a disposizione da parte della banca di un elenco tratto dal libro soci, c.d. anagrafica soci, nel quale era riportata la specifica indicazione dei soci che avevano partecipato alle assemblee precedenti (anni 2010-2011 e 2012). Sul punto, Nava Paolo (responsabile della segreteria dello staff Consiglio di Gestione) ha riferito che, nel mese di marzo, era stato contattato da Medda Ettore il quale, su indicazione di Massiah, gli aveva chiesto di trasmettere non solo i nominativi dei soci della banca, ma anche il numero delle azioni detenute da ciascuno, gli indirizzi e i recapiti, nonché indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione alle precedenti assemblee.

A questa prima fase di segmentazione, era seguita un'attività di aggiornamento dei dati via via raccolti. Recchi ha infatti confermato che la banca forniva a Sodali *report* periodici che contenevano aggiornamenti in ordine ai soci che avrebbero partecipato all'assemblea e con quali modalità, i.e. se in persona o per delega. Sotto questo profilo, il teste ha però negato la raccolta, da parte delle reti bancarie, di deleghe in bianco. Invero, a seguito di plurime sollecitazioni, il teste ha fatto riferimento a un'attività di abbinamento tra i dati inerenti alla partecipazione per delega e i delegati (*se vien fuori che arrivano 15 mila soci, ripeto, bisogna matchare le deleghe rispetto ai deleganti per sapere*)¹⁵.

Anche Di Segni¹⁶, membro del consiglio di amministrazione di Sodali, ha ribadito che l'incarico ricevuto era volto a massimizzare la partecipazione dei soci all'assemblea attraverso un'attività di segmentazione dei soci, al fine di poter apprezzare il livello di partecipazione attesa anche sulla base delle presenze registrate alle precedenti assemblee. Secondo il teste, quindi, nei *file* di aggiornamento venivano inseriti dati inerenti alla filiale di riferimento, alle modalità con cui il socio aveva partecipato alle precedenti assemblee, nonché i dati forniti dalla banca in ordine ai biglietti emessi e alle asserite mere *intenzioni* di partecipazione in proprio o per delega. Di Segni ha infatti sostenuto che fossero state raccolte unicamente dichiarazioni di intenti, i.e. l'intenzione di rilasciare deleghe o dichiaratoria di disponibilità a ricevere deleghe. In questi termini il teste ha illustrato il c.d. *master file* e, cioè, la tabella *excel*¹⁷ che veniva compilata e aggiornata sulla base dei dati raccolti presso le filiali e poi trasmessa a Sodali da Baglioni ed Invernizzi, ai quali i membri di Sodali si erano prevalentemente riferiti nell'espletamento dell'incarico. Di Segni ha sul punto aggiunto che la società riceveva i dati in ordine alle modalità di partecipazione dei soci al solo scopo di dare indicazioni che permettessero un'efficiente distribuzione di deleghe, sì da consentire la distribuzione di tre deleghe a ogni socio delegato, i.e. una massimizzazione efficiente della partecipazione per delega. Secondo Di Segni, quindi, lo scopo dell'incarico ricevuto era quello di individuare *quel rapporto che garantisce che chi*

¹⁵ Significativo sul punto è il doc. n. 136 delle produzioni del Pubblico Ministero: trattasi di una comunicazione inviata da Sodali all'associazione ABLP in cui si fa espresso riferimento alla necessità di assegnare in modo efficiente le deleghe, al fine di evitare il superamento del numero massimo di deleghe portabili o che un delegato ne portasse un numero inferiore a tre.

¹⁶ Vd trascrizioni dell'udienza del 26.3.2019.

¹⁷ Doc. 130 delle produzioni del Pubblico Ministero. Trattasi dell'allegato alla corrispondenza e-mail del 18.3.2013 tra Invernizzi e Di Segni, inviata per conoscenza a Recchi, Flammini e Mandelli.


voglia scegliere un delegato abbia la possibilità di trovare un delegato, che abbia la possibilità esso stesso di avere deleghe disponibili, cioè di averne ricevuta una e di poter portare altre deleghe di due persone. Quindi il nostro ruolo qual era? Era quello di fundamentalmente comprendere e dare la possibilità e spiegare soprattutto alle persone, che avevano l'interfaccia con il socio, quindi le filiali, di dire: guardi che se lei vuole dare una delega, però, deve comunque dircelo, nel senso qual è il delegato, poi dopo lei fa quello che deve fare con il delegato perché il rapporto delegato-delegante è un rapporto tra loro, non è un rapporto che riguarda la banca. Ma è importante che nel momento in cui venga data quella delega quel nominativo abbia una specie di check, ha una X, e quindi ha posto solo per due altre X. In questa logica di massimizzazione, nei di casi di mancata diretta conoscenza tra delegante e delegato, la banca si era fatta carico di individuare soggetti disponibili a portare deleghe (l'unica possibilità di garantire che non ci siano doppioni è quella di mettere a disposizione un numero maggiore di delegati. Questo è il nostro lavoro).

Secondo il teste, quindi, si sarebbe trattato unicamente di un'analisi, con finalità logistiche e organizzative, di dichiarazioni di intenti *pro futuro*, estranea a un rilascio di deleghe in bianco. Il teste non ha però fornito ulteriori precisazioni, limitandosi a riferire che della parte operativa si era occupata un'altra dipendente della società, Flammini Silvia¹⁸. Quest'ultima ha confermato di aver lavorato all'attività di segmentazione dei soci sulla base dei dati forniti alla società dalla banca precisando che nel *master file* si coordinavano i dati trasmessi dai diversi istituti di credito comprensivi delle indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione del socio. La stessa Flammini ha però precisato che si indicava l'intervenuto rilascio di una delega piuttosto che la partecipazione in presenza, così smentendo la prospettata raccolta di mere intenzioni di delega. Quanto allo scopo sotteso a tale attività, Flammini ha mostrato maggiori incertezze, rendendosi necessario procedere a contestazioni rispetto a quanto riferito in sede di indagine ove aveva dichiarato che la banca si sarebbe servita di tale mappatura per poi contattare i soci e sponsorizzare la lista che avrebbe dato continuità alla *governance* dell'epoca.

Può dirsi quindi provato che Sodali si occupò, in primo momento, della c.d. attività di segmentazione dei soci sulla base degli aggiornamenti ricevuti dalle reti bancarie e, in particolare, per il tramite di Invernizzi e Baglioni. Tale attività era poi volta a garantire una collocazione efficiente di deleghe.

Oltre alla deposizione della Flammini è la stessa lettura del documento n. 130 delle produzioni del Pubblico Ministero, esibito a Di Segni nel corso della sua deposizione, a fornire chiari elementi in questa direzione. Trattasi, infatti, di un *file excel* suddiviso in diverse colonne al cui interno, oltre ai dati inerenti alla filiale di riferimento del socio e alla sua qualifica (socio partecipante piuttosto che socio dipendente), seguono tre colonne rubricate *nominativo delega 1; nominativo delega 2; nominativo delega 3*. Dall'analisi complessiva del documento emerge con evidenza come, in alcuni casi, siano annotati dei nominativi unicamente in corrispondenza delle colonne dei soggetti deleganti rimanendo invece vuota la casella corrispondente nella colonna rubricata *nominativo socio 1*, i.e. il delegato. Tale circostanza documenta l'intervenuto rilascio di una delega in bianco.

¹⁸ Vd trascrizioni dell'udienza del 2.7.2020.



A titolo di mero esempio si richiama quanto riportato all'ottava riga del predetto file: dalla lettura del file risultano compilate le caselle corrispondenti ai nominativi dei tre deleganti (Sacchi Giangiacomo – De Vecchi Antonella – Carbone Teresa), mentre nulla è indicato nella casella riservata al socio che avrebbe partecipato all'assemblea. Che si tratti di deleghe già rilasciate senza l'indicazione del nominativo del delegato trova piena conferma nella deposizione resa dai deleganti – De Vecchi e Sacchi¹⁹. Entrambi hanno infatti riferito di aver sottoscritto una delega in filiale senza indicazione del delegato.

La duplice attività svolta dalla Sodali trova ulteriore conferma nel documento n. 132 delle produzioni del Pubblico Ministero, datato marzo 2013, che attesta i flussi di informazioni tra le filiali e Sodali: le prime, infatti, aggiornavano la seconda in ordine alle *comunicazioni di partecipazione* ricevute fino a quel momento dalle banche. Il tenore letterale del documento smentisce le tesi difensive in ordine alla raccolta di mere dichiarazioni di intenti. Nel riferirsi ai dati trasmessi dal Banco di Brescia, da BPCI e dalla Banca Valle Camonica, i principali istituti bancari interessati dai lavori di Sodali, viene infatti fornita un'indicazione precisa in ordine alle partecipazioni in proprio e per delega dei soci, evidenziando criticità in ordine al rapporto tra il numero di delegati e il numero dei deleganti. A titolo di esempio, quanto al Banco di Brescia, si indicano 1.192 soci deleganti e 359 delegati con un conseguente rapporto che supera le tre deleghe per singolo socio.

Una reportistica di tal fatta, oltre che illogica ove limitata alla mera organizzazione dell'assemblea, si ritiene confermi un fenomeno di sistematico rilascio di deleghe in bianco. Infatti, emesso il biglietto, la delega avrebbe dovuto entrare nella disponibilità del socio, e non della banca, ed essere compilata in ogni sua parte; se così fosse stato, non avrebbe dovuto porsi alcun tema critico di rapporto tra delegato e deleganti, il cui rilievo emerge solo in presenza di deleghe rilasciate senza indicazione del nominativo del delegato. Si aggiunge che nessuno dei soci che partecipò per delega ha riferito in dibattimento di essere stato interpellato più volte dalla banca, i.e. una prima volta per raccogliere la mera intenzione di rilasciare la delega e, una seconda volta, per l'effettiva sottoscrizione di quest'ultima.

Ancora più eloquente è il rapporto Sodali del 14.4.2013²⁰. Nel citato documento, a firma di Andrea Di Segni, vengono illustrati i dati ricevuti per le singole controllate oggetto dell'attività di Sodali (BPA – Carime – BRE – Banca Valcamonica – BPCI – Banco di Brescia) con riferimento non solo ai biglietti di partecipazione emessi e alla partecipazione attesa, ma altresì evidenziando per ciascuna i profili di criticità. Ai punti D) ed E), per ciascun istituto di credito, si fa espresso riferimento alle *deleghe assegnate* e al *rapporto deleghe/delegati*. Ad esempio, con riferimento al Banco di Brescia, si evidenzia un valore critico di deleghe assegnate, atteso che *su oltre 2.800 deleghe solo 1078 sono state assegnate e ne rimangono fuori oltre 1.700* e, quanto al rapporto deleghe/delegato, si rappresenta che il valore è troppo alto: *i delegabili evidenziati sono 386 quindi avrebbero una capienza di circa 1.200 deleghe e quindi ben al disotto dei deleganti attesi*. Tali esplicite indicazioni appaiono incompatibili, peraltro al 14.4.2013 e, quindi, sei giorni prima dell'assemblea, con una semplice

¹⁹ Vd trascrizioni dell'udienza del 9.10.2019.

²⁰ Doc. n. 133 delle produzioni del Pubblico Ministero.

attività di segmentazione o di raccolta di intenzioni al rilascio di delega²¹. Del resto, come si dirà, i direttori di filiale hanno confermato la raccolta di deleghe in bianco e la trasmissione dei dati ai referenti centrali, individuati in Invernizzi e Baglioni (referenti del Banco di Brescia e di BPCI).

Il dato inerente al Banco di Brescia, aggiornato al 14.4.2013, appare ancora più significativo della portata del fenomeno ove confrontato con il dato sopra richiamato contenuto nel documento n. 132: a marzo 2013, per il Banco di Brescia, si indicava un numero di 359 delegati e 1192 deleganti; a distanza di un mese il numero di delegati risulta sostanzialmente immutato (da 359 a 386), mentre il numero delle deleghe è notevolmente aumentato, passando da 1192 a oltre 2800.

L'espresso riferimento, per singolo istituto di credito, al rapporto tra numero di soci delegabili e numero di deleghe rilasciate conferma ancora una volta che, all'interno delle differenti banche, furono raccolte deleghe prive del nominativo del delegato. Tale fatto induce altresì a ritenere che, ove possibile, l'assegnazione venisse gestita all'interno dell'istituto di riferimento, pur suggerendosi nel richiamato documento, che alcune banche aiutassero le altre. Significativo in proposito è il dato riportato al punto e) con riferimento alla BRE, dove si legge: *i delegabili sono 700 quindi avrebbero una capienza di circa almeno 1500/1800 deleghe e quindi ben al di sopra dei deleganti (1200/1300). Da approfondire se la Banca possa essere di aiuto alle altre banche.* Per BPCI si segnala un eccessivo numero di delegabili rispetto alle deleghe rilasciate e, per Carime, si fa espresso riferimento al numero di deleghe assegnate che, al contrario, viene descritto come *ancora bassissimo* in quanto vi sono solo 52 soci delegabili.

I documenti sequestrati presso la società Sodali corroborano quindi il ruolo centrale svolto dalla richiamata società, su incarico Massiah, nell'ambito non tanto di una massimizzazione della partecipazione all'assemblea quanto piuttosto di un monitoraggio sull'efficiente assegnazione della partecipazione per delega.

Ora, come emerge *per tabulas* dai report di Sodali, l'incarico svolto aveva interessato BPA – Carime – BRE – Banca Valcamonica – BPCI – Banco di Brescia, ma non la Banca Popolare di Bergamo, copiosa sul piano numerico ma maggiormente rischiosa rispetto all'espressione del voto in ragione dei timori emersi e già sopra evidenziati.

Tale scelta, valutata unitamente ai criteri utilizzati per selezionare i soci da contattare e cioè individuando quelli che già avevano partecipato alle precedenti assemblee, ove era candidata solo la lista istituzionale, appaiono invero indicative di un lavoro svolto guardando all'amministrazione uscente e, quindi, alla lista di continuità si da massimizzarne le possibilità di vittoria. Infatti, pur non essendo emersa una selezione di delegati precipuamente incaricati di votare la Lista 1, si ritiene che, considerato anche il numero di soci e il principio di voto capitario che espone a un elevato rischio di dispersione del voto, l'aver individuato i c.d. soci attivi tra le controllate più vicine alla *governance*,

²¹ Sul punto, Di Segni ha reso dichiarazioni affette da numerosi profili di contraddittorietà, non riuscendo a fornire una spiegazione né sui dati espressamente riportati nei documenti richiamati, né in ordine a una pagina di appunti manoscritti dallo stesso Di Segni (vd doc. 135 delle produzioni del Pubblico Ministero) nel quale si descrivono le regole per contattare i soci da parte dei *tutor* delle filiali, nonché l'espresso riferimento alla possibilità di *compilare le deleghe* fino a due giorni prima dell'assemblea.

escludendo quindi dall'attività la Popolare di Bergamo, abbia massimizzato le *chances* di individuazione di voti favorevoli alla lista istituzionale.

L'escussione dei testi e, in particolare, dei direttori di filiale e dei soci che, in concreto, avevano rilasciato delega o si erano dichiarati disponibili a rappresentare altri per delega, ha corroborato tale prospettazione e l'attività di sollecitazione e raccolta di deleghe organizzata attraverso le strutture bancarie. E' emerso, infatti, che le controllate interessate dall'attività di Sodali, avevano svolto un'intensa attività volta a massimizzare la presenza in assemblea. In via segnata, può dirsi provato quanto segue: su indicazione delle strutture centrali della banca, venivano contattati i soci ai quali, in primo luogo, veniva chiesta la disponibilità a recarsi in assemblea e, in caso di risposta negativa, si sollecitava la sottoscrizione di una delega che veniva rilasciata in filiale.

Ora, le deposizioni orali hanno interessato in particolare le due maggiori controllate di UBI su cui si era concentrata l'attività di Sodali: I) Banco di Brescia; II) Banca Popolare Commercio e Industria.

1.6. L'attività di Sodali interessò, in primo luogo, il Banco di Brescia, al tempo retto dal direttore generale Tonizzo Roberto. L'istituto di credito si suddivideva in nove direzioni territoriali, tra le quali l'area Brescia Est, il cui direttore era Bollani Piergiacomo, escusso in dibattimento. Nel corso dell'istruzione sono state raccolte le deposizioni, oltre che del direttore generale, di alcuni direttori territoriali e di capi filiale, dalle cui dichiarazioni è emerso come si articolò, in vista dell'assemblea del 20.4.2013, l'attività di sollecitazione alla partecipazione e al rilascio di deleghe.

Le modalità operative sono state in primo luogo ricostruite da Corneo Roberto²², direttore della filiale di via Ambaraga a Brescia, il cui direttore territoriale di riferimento era Giacomo Bollani. Egli ha riferito che, in vista dell'assemblea, erano stati organizzati incontri con i direttori territoriali, a cui aveva partecipato anche referenti della direzione centrale e, nello specifico, la Baglioni. In questi incontri era stata data ai direttori di filiale l'indicazione di sollecitare i soci a partecipare all'assemblea e, laddove il socio non avesse inteso presenziare, a rilasciare una delega. Corneo ha altresì aggiunto che nel corso delle riunioni era stata data indicazione di promuovere la Lista 1) e che, una volta avviata l'attività, dalla direzione centrale erano stati richiesti aggiornamenti, con cadenza quasi quotidiana, in ordine all'andamento e alla raccolta delle deleghe.

Con specifico riferimento all'ipotesi in cui il socio non avesse inteso partecipare all'assemblea, Corneo ha riferito che si prospettava a quest'ultimo la possibilità di rilasciare una delega. Questa veniva quindi consegnata in filiale in bianco; le deleghe così raccolte venivano poi inviate alla direzione centrale, all'attenzione di Baglioni Gemma (definita come il *collettore di tutta l'attività*), dove venivano compilate. Nei giorni immediatamente antecedenti all'assemblea era poi direttamente la Baglioni a indicare il nominativo da inserire nella delega.

La deposizione del teste Corneo, oltre che scevra da profili di contraddittorietà intrinseca, ha trovato riscontro non solo nella reportistica documentata da Sodali, ma anche nelle testimonianze dei soci deleganti e delegati escussi nel corso dell'istruzione dibattimentale. Materzanini Maria Beatrice²³, socia UBI con azioni depositate presso la filiale del Banco di Brescia di via Martiri della Libertà, ha

²² Vd trascrizione del 24.9.2019

²³ Vd trascrizioni dell'udienza del 9.10.2019.

riferito che, in occasione dell'assemblea del 20.4.2013 e solo per quell'assemblea, era stata contattata da un dipendente della sua filiale che le aveva chiesto di recarsi in banca a firmare una delega non avendo essa manifestato l'intenzione di partecipare all'assemblea. In filiale, la teste aveva quindi sottoscritto la delega senza inserire e senza che le venisse fornita alcuna indicazione in ordine al socio che l'avrebbe rappresentata in assemblea. Anche la deposizione di Claudiani Danilo²⁴, socio UBI presso la filiale di Viterbo, ha confermato che le deleghe venivano raccolte anche senza l'indicazione del nominativo del delegato. Claudiani infatti aveva partecipato all'assemblea, portando tre deleghe che gli erano state consegnate da un rappresentante della banca durante il viaggio per recarsi all'assemblea; il proprio nominativo, quale delegato, era stato inserito dallo stesso Claudiani il quale ha altresì precisato di non conoscere i soggetti che aveva rappresentato. Del medesimo tenore, a conferma del fatto che non si trattava di un episodio isolato, sono le dichiarazioni rese da Damonti Roberto²⁵. Anch'egli aveva partecipato all'assemblea e, dopo un colloquio con il direttore della propria filiale, aveva accettato di rappresentare altri soci. Le deleghe gli erano state consegnate durante il tragitto per recarsi sul luogo ove si sarebbe svolta l'assemblea. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, è stata altresì escussa Marca Denisa²⁶, una delle socie poi rappresentate da Damonti, la quale, oltre a confermare di non conoscere quest'ultimo, ha escluso in radice di aver rilasciato una delega.

Tale quadro smentisce la differente ricostruzione allegata da Bollani e dal direttore generale Tonizzo,²⁷ il quale ha negato di essere a conoscenza di deleghe rilasciate in bianco, rendendo dichiarazioni intrinsecamente contraddittorie. Il teste, infatti, non è stato in grado di fornire verosimili spiegazioni in ordine a un documento, sottoscritto dallo stesso testimone e predisposto, come riferito, dalla Baglioni, sul quale era riportato il numero di deleghe raccolte presso le diverse direzioni territoriali e il numero di soci delegati. La disamina dei predetti numeri disvela una sproporzione tra il numero dei delegati e il numero delle deleghe, circostanza che corrobora ulteriormente il rilascio in filiale di deleghe prive dell'indicazione del delegato, che venivano poi compilate in filiale ovvero attraverso un coordinamento centrale, per il tramite di Baglioni Gemma, la quale gestiva i rapporti tra le direzioni territoriali.

Ancora inattendibili, a fronte della deposizione di Corneo e delle testimonianze dei soci escussi, sono le dichiarazioni del direttore di filiale Trioni Pierluigi²⁸. Egli, pur confermando di aver svolto, su indicazione della direzione centrale e a seguito di riunioni cui aveva partecipato anche la Baglioni, un'attività volta a sollecitare la partecipazione in assemblea, ha riferito di non essere a conoscenza di una prassi di rilascio di deleghe in bianco. Nei casi in cui il socio avesse dichiarato di non voler partecipare in assemblea, veniva richiesta la disponibilità a delegare un'altra persona. A questo punto,

²⁴ Vd trascrizioni dell'udienza del 10.12.2019.

²⁵ Vd trascrizioni dell'udienza del 17.12.2019.

²⁶ Vd trascrizioni dell'udienza del 6.11.2019.

²⁷ Vd verbale del 17.9.2019. Proprio a fronte di quanto al contrario emerso dai documenti di Sodali, dalle dichiarazioni di Corneo e dei soci escussi, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, nei confronti di Tonizzo, Trioni e Bollani.

²⁸ Vd verbale del 24.9.2019.

vi erano due possibilità: I) il delegante aveva un soggetto da indicare quale delegato; II) il delegante non conosceva nessuno e, allora, si attingeva a una lista di clienti, predisposta nell'ambito delle filiali, i quali avevano dato la disponibilità a partecipare all'assemblea e che veniva trasmessa alla direzione centrale, all'attenzione della Baglioni. Trioni ha però sostenuto che la compilazione della delega venisse sempre operata simultaneamente e, quindi, alla presenza del socio delegante: *allora, il socio che era disposto a delegare era seduto davanti al gestore, si telefonava a chi aveva la gestione dell'elenco e ci veniva dato il nominativo che, qualora fosse di gradimento ma probabilmente in certi casi era conosciuto e in certi casi non era conosciuto, veniva indicato sulla delega prima della firma della delega*. L'abbinamento della delega alla diretta presenza del socio, pur riferita in alcuni casi, non era però l'unica eventualità. Tale circostanza, infatti, oltre che smentita da quanto dallo stesso Trioni riferito in fase di indagini²⁹, non trova conforto nelle dichiarazioni rese dai soci deleganti, risultando evenienza verificatasi solo in un numero limitatissimo di casi.

Infatti, oltre alla già citata deposizione di Materzanini, diversi deleganti, i cui conti erano depositati in differenti filiali, hanno confermato di essersi limitati a firmare una delega senza alcuna indicazione o informazione in ordine al soggetto che li avrebbe rappresentati e, dunque, lasciando in banca una delega non compilata. Tale circostanza è stata riferita, tra gli altri, da Dalla Bona Giorgio Giacomo³⁰; Biancardi Piero Marco Carlo Maria³¹; Maninetti Valentina Maria³²; Barba Andrea³³; Narcisi Franco³⁴, il quale ha peraltro precisato che il rilascio di deleghe in bianco era una prassi verificatasi anche per le altre assemblee; Rizzini Alessandro³⁵. Deve aggiungersi che, come dichiarato anche da Damonti Roberto, sono emersi elementi indicativi altresì della esistenza di deleghe artefatte, in quanto mai rilasciate. Alcuni soci, infatti, hanno escluso con certezza di aver sottoscritto una delega. Si richiamano sul punto le deposizioni di Bisti Anna³⁶, Rigotti Giovanna³⁷, Rigotti Marco³⁸, Scavioni Riccardo della filiale di Palazzolo sull'Oglio e Semino Francesco³⁹.

La raccolta di deleghe prive di indicazioni del delegato e, più in generale, rilasciate in assenza di rapporto tra il delegante e il delegato ha trovato conferma anche nell'escussione dei soci delegati, i quali hanno riferito di aver ricevuto le deleghe il giorno stesso dell'assemblea. Oltre alla deposizione di Claudiani Danilo già richiamata, analoghe circostanze sono state riferite da Delicati Sabatino e dal

²⁹ In merito il Pubblico Ministero ha contestato al teste Trioni quanto riferito in indagini in data 22.10.2014: *Talune volte potrebbe essere successo che le deleghe venissero rilasciate in filiale e non venisse associato il nome di un delegato ... Queste – le deleghe – venivano inoltrate in Direzione Generale per il tramite della Direzione Territoriale e perciò, in tali casi, l'associazione delegante-delegato veniva fatta in Direzione Generale.*

³⁰ Vd trascrizioni dell'udienza del 17.12.2019

³¹ Vd trascrizioni dell'udienza del 29.10.2019.

³² Vd trascrizioni dell'udienza del 29.10.2019.

³³ Vd trascrizioni dell'udienza del 9.10.2019.

³⁴ Vd trascrizioni dell'udienza del 17.12.2019.

³⁵ Vd trascrizioni dell'udienza del 15.10.2019.

³⁶ Vd trascrizioni dell'udienza del 17.12.2019.

³⁷ Vd trascrizioni dell'udienza del 6.11.2019

³⁸ Vd trascrizioni dell'udienza del 12.11.2019.

³⁹ Vd trascrizioni dell'udienza del 15.10.2019.

figlio Andrea⁴⁰; da Chiarini Maria Cristina⁴¹, socia della filiale di c.so Martiri della Libertà, la quale aveva ricevuto le deleghe da un funzionario della banca la mattina stessa dell'assemblea; ancora Rossi Franco⁴² della filiale di Bolsena ha riferito di aver ricevuto le deleghe sul pullman, recandosi in assemblea, e ha dichiarato di non conoscere i soggetti che aveva rappresentato.

Alla luce di quanto esposto ritiene il Collegio che, attraverso incontri con i direttori territoriali e per il tramite di Baglioni Gemma, era stata organizzata e coordinata un'attività di massimizzazione della partecipazione e dell'espressione del voto attraverso la raccolta e l'abbinamento di deleghe in bianco. Tale attività, come detto, era coordinata a livello centrale e riportava i suoi dati a Sodali, in forza dell'incarico di consulenza ricevuto da Massiah.

1.7. Come sopra esposto, l'attività della Sodali interessò anche la Banca Popolare Commercio Industria il cui direttore generale, all'epoca dei fatti, era Mandelli Marco. Sul punto sono stati escussi alcuni direttori territoriali (Apollo Ermanno, direttore dell'area di Milano-centro Ovest; Andreotti Massimo dell'area Milano-centro Est; Nava Franco Marco dell'area di Milano Est), oltre a diversi direttori di filiale. La valutazione congiunta delle prove appare indicativa della medesima modalità operativa riscontrata presso il Banco di Brescia e documentata nei *report* di Sodali.

Il direttore territoriale Andreotti⁴³ ha in primo luogo confermato la centralità dell'assemblea che svoltasi il 20.4.2013 precisando che, anche per garantire un maggior ruolo di BPCI nel gruppo, era stata sollecitata una massiccia partecipazione all'assemblea. A tal fine, anche nel contesto di BPCI, furono organizzati incontri con il direttore generale Mandelli, a cui aveva partecipato, quale coordinatore con la direzione centrale, anche Invernizzi Enrico. Con specifico riferimento alle modalità di sottoscrizione delle deleghe da parte dei soci che non intendevano presenziare in assemblea, Andreotti ha spiegato che, nel corso di quegli incontri, le indicazioni fornite, *dal punto di vista teorico*, raccomandavano che il direttore, prima di validare il rilascio del biglietto assembleare con la delega apposta in calce, verificasse l'effettiva indicazione del nominativo di un delegato. Più precisamente, il teste ha descritto due possibili situazioni: in un primo caso, il delegante conosceva un socio da delegare ovvero il gestore gliene sottoponeva uno sul momento; in una seconda ipotesi veniva raccolta unicamente l'intenzione del socio di rilasciare la delega.

Invero, che si trattasse unicamente di un'intenzione al rilascio di delega, è circostanza smentita non solo da quanto già sopra esposto, ma anche dalle dichiarazioni rese dai soci deleganti di BPCI escussi in dibattimento. In particolare, tra gli altri, De Vecchi Antonella, Giangiacomo Sacchi, Hoo Ermanno, Castellini Renzo⁴⁴ hanno riferito di essersi limitati a sottoscrivere una delega in bianco su richiesta dell'operatore della loro filiale. Hoo ha peraltro precisato che, nonostante avesse chiesto in filiale rassicurazioni in ordine alla ritualità della sottoscrizione di una delega priva dell'indicazione del nominativo del delegato, nulla gli era stato opposto. La sottoscrizione in filiale di una delega in

⁴⁰ Vd trascrizioni dell'udienza del 21.1.2019. Entrambi hanno riferito di aver ricevuto le deleghe il giorno stesso dell'assemblea.

⁴¹ Vd trascrizioni dell'udienza del 19.11.2019.

⁴² Vd trascrizioni dell'udienza del 4.2.2020.

⁴³ Vd trascrizioni dell'udienza del 17.9.2019.

⁴⁴ Soci escussi all'udienza del 9.10.2019.

bianco, è stata descritta anche da Sigrisi Michele⁴⁵; Russo Rocco⁴⁶; Levati Fernando⁴⁷; Campanella Giovanni⁴⁸; Zanolini Gabriele⁴⁹; Folz Elisa⁵⁰. Trattasi di soci con azioni depositate in diverse filiali, circostanza che documenta la dimensione e l'organizzazione poi a livello centrale del fenomeno. Come per il Banco di Brescia, anche con riferimento a BPCI, diversi soci hanno poi addirittura escluso con certezza di aver sottoscritto una delega. Tale circostanza è stata riferita da Memmo Pasquale, Nido Annamaria, Tiziano Maria Angela⁵¹; analoga circostanza è stata riportata da Adesso Domenico⁵², da Regio Peracchi Antonio, da Rigamondi Augusto⁵³ e da Aliprandi Elda⁵⁴.

Le testimonianze richiamate dimostrano, quindi, come, anche presso le filiali di BPCI, fossero state raccolte deleghe in bianco, che venivano compilate in un secondo momento, inserendo il nominativo di un socio tratto da un elenco di persone che avevano dato la disponibilità a rappresentare altri in assemblea, c.d. soci delegabili, senza che vi fosse alcuna conoscenza o contatto tra il rappresentante e il rappresentato. Si richiamano, sul punto, le dichiarazioni di Sinovich Daniele⁵⁵; di Pietripaolo Marco⁵⁶, il quale ha riferito di aver ricevuto le deleghe la mattina stessa dell'assemblea da parte dello stesso Invernizzi; di Castelli Francesco Edoardo⁵⁷, al quale le deleghe furono consegnate durante il viaggio per recarsi in assemblea. Si richiama altresì la testimonianza di Brivio Sforza Barbara Maria⁵⁸, la quale ha riferito di essersi dichiarata disponibile a rappresentare altri soci in assemblea, precisando che le deleghe le erano state consegnate nella consapevolezza, da parte del personale della filiale, della sua intenzione di votare a favore della Lista 1).

La sussistenza di un'attività, coordinata dalla direzione centrale – nella persona di Mandelli –, dalla direzione territoriale – in persona di Apollo Armando - e gestita da Invernizzi, quale referente che aveva svolto un ruolo di coordinamento del tutto speculare a quello di Baglioni Gemma emerge anche dalle deposizioni dei direttori di filiale. I direttori escussi, come dichiarato anche da Andreotti, avevano infatti preso parte a incontri con Invernizzi e Apollo nei quali, come riferito dal teste Mascheroni Alberto, era stato loro indicato di favorire la partecipazione mediante il rilascio di deleghe, anche in bianco⁵⁹. Nello specifico, come dichiarato da Rotunno Massimiliano⁶⁰, direttore della filiale di Piazza Firenze a Milano, era stata inviata in filiale una lista di nomi *che provenivano*

⁴⁵ Vd trascrizioni dell'udienza del 26.11.2019.

⁴⁶ Vd trascrizioni dell'udienza del 26.11.2019.

⁴⁷ Vd trascrizioni dell'udienza del 29.10.2019.

⁴⁸ Vd trascrizioni dell'udienza del 29.10.2019.

⁴⁹ Il cui verbale di dichiarazioni, rese il 2.10.2014 è stato acquisito ex art. 512 c.p.p.

⁵⁰ Vd trascrizioni dell'udienza del 9.10.2019.

⁵¹ Tutti escussi all'udienza del 9.10.2019.

⁵² Vd trascrizioni dell'udienza del 17.12.2019.

⁵³ Vd trascrizioni dell'udienza del 15.10.2019.

⁵⁴ Vd trascrizioni dell'udienza del 19.11.2019.

⁵⁵ Vd trascrizioni dell'udienza del 29.10.2019.

⁵⁶ Vd trascrizioni dell'udienza del 12.11.2019.

⁵⁷ Vd trascrizioni dell'udienza del 4.2.2020.

⁵⁸ Vd trascrizioni dell'udienza del 6.11.2019.

⁵⁹ Mascheroni Alberto, direttore della filiale di Milano, viale Lombardia è stato escusso all'udienza del 26.11.2019. Egli ha precisato che, pur avendo ricevuto tali indicazioni, proprio perché consapevole dell'irregolarità della raccolta di deleghe in bianco, nella sua filiale aveva dato indicazioni differenti.

⁶⁰ Vd trascrizioni dell'udienza del 24.9.2019.

dalla direzione territoriale, di soci da contattare per la partecipazione all'Assemblea. Questa attività era coordinata, poi, dal signor Invernizzi il quale richiedeva la trasmissione periodica di report d'aggiornamento sull'attività svolta. Sulla base delle indicazioni ricevute, dunque, in filiale si provvedeva in primo luogo a contattare i soci e, una volta acquisita la volontà di partecipare in prima persona si chiedeva la disponibilità a portare deleghe di altri, formando un elenco di soci *delegabili*. In una seconda fase, secondo il racconto di Rotunno, si contattavano anche i soci che non volevano presenziare. In proposito, Rotunno ha confermato quanto riferito nelle sommarie informazioni rese il 14.10.2014 e cioè che *nel caso in cui non avesse potuto o voluto partecipare – sottinteso il socio – dal cliente ci facevamo rilasciare il modulo con la sola firma dello stesso, ma senza l'indicazione del delegato, lasciandolo perciò in bianco*. In caso poi in cui residuasse un numero di deleghe superiore rispetto ai soci delegabili individuati all'interno della filiale, al fine di individuare il socio a cui abbinare la delega, si contattava la direzione centrale, in persona di Invernizzi, piuttosto che il direttore territoriale Apollo.

L'attività di abbinamento ad opera di Invernizzi è stata confermata anche dal direttore della filiale di via della Moscova, Galli Sergio⁶¹. Il teste ha infatti dichiarato che Invernizzi contattava la direzione per sapere se vi fossero soci disponibili a portare deleghe oppure indicando nominativi a cui assegnare le deleghe raccolte; sempre a Invernizzi dovevano poi essere inoltrate le eventuali deleghe in bianco in esubero raccolte presso le filiali. Anche Petrone Leonardo Daniele⁶², direttore della filiale di viale Certosa di Milano, ha confermato l'attività di raccolta di deleghe in bianco che, ove possibile, venivano abbinate all'interno della filiale. Il documento n. 141 delle produzioni del Pubblico Ministero dimostra tale prassi. Petrone, esaminando il predetto documento, ha infatti chiaramente spiegato che dove in corrispondenza delle colonne rubricate *nominativo delega 1 – nominativo delega 2 e nominativo delega 3* erano indicati dei nomi, mentre la colonna *nominativo socio 1* non presentava alcuna indicazione, significava che non era ancora stato individuato il delegato a fronte di un pregresso rilascio di deleghe⁶³.

Pacifico è quindi che presso le filiali di BPCI, sulla base delle indicazioni ricevute da Mandelli, Invernizzi e Apollo, era stata effettuata un'attività di sollecitazione al rilascio di deleghe, anche in bianco. L'unico ad aver negato la raccolta di deleghe in bianco e la predisposizione di una reportistica è stato proprio il direttore territoriale Apollo⁶⁴.

1.8. Il quadro sopra descritto con riferimento al Banco di Brescia e a BPCI è emerso anche dall'esame dei soci con azioni depositate presso gli altri istituti di credito interessati dall'attività svolta da Sodali. Tale circostanza corrobora la prova in ordine a un'attività organizzata a livello centrale.

⁶¹ vd trascrizioni dell'udienza del 24.9.2019.

⁶² vd trascrizioni dell'udienza del 24.9.2019.

⁶³ Di tenore analogo è la deposizione di Azzinni Fabrizio, direttore della filiale di Milano Cadorna, escusso il 24.9.2019. Il teste ha confermato di aver dato indicazione di raccogliere anche deleghe in bianco, precisando che la delega veniva poi compilata preferibilmente nell'arco della medesima giornata e presso la filiale. Di tale attività veniva predisposto un rendiconto, inviato settimanalmente a Invernizzi e Apollo.

⁶⁴ Vd trascrizioni dell'udienza del 17.9.2019. Per tale ragione è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine a possibili profili di penale responsabilità a suo carico per il delitto di falsa testimonianza.

In particolare, quanto alla Banca Regionale Europea, tale prassi è stata descritta, tra gli altri, dal socio Gazzonis Fabio⁶⁵ il quale aveva rilasciato in filiale una delega priva dell'indicazione del nominativo del socio delegato. Analoghe dichiarazioni sono state rese da Fasano Patrizia Rosa⁶⁶ e da Cellino Fabrizio, con conto presso la filiale di via Roma, Cuneo⁶⁷.

Quanto invece alla Banca di Valle Camonica, anch'essa indicata nei *report* di Sodali, si richiama la deposizione di Farisé Cinzia⁶⁸ e di Laidelli Diana⁶⁹. Quest'ultima aveva partecipato all'assemblea rappresentando tre soci a lei sconosciuti; la teste ha precisato altresì di aver ricevuto in banca rassicurazioni in ordine alla ritualità del rilascio di deleghe da parte di soggetti terzi, non conosciuti. La sollecitazione al rilascio di deleghe aveva interessato anche banca Carime, come riferito da Colannino Giuseppe⁷⁰ e da Tosto Raffaele Romeo i quali avevano rilasciato una delega in bianco presso la propria filiale⁷¹. Ancora, Gasparro Giuseppe⁷², socio di una filiale di banca Carime di Bitetto, ha escluso di aver mai rilasciato una delega, pur risultando poi rappresentato in assemblea da un socio a lui sconosciuto e residente a Mornico al Serio.

La mobilitazione delle banche rete, attraverso il coinvolgimento dei direttori di filiale, che periodicamente inviavano al livello centrale rendiconti che consentivano di abbinare le eventuali deleghe in esubero (abbinamento realizzato non solo all'interno delle singole filiali, ma anche avvalendosi di un elenco soci che avevano espresso la propria disponibilità a ricevere delega), ha trovato infine ulteriore riscontro nel fatto che deleganti residenti nelle regioni del sud Italia hanno riferito di aver sottoscritto deleghe presso la propria filiale di riferimento. La verifica del socio delegato, resa possibile grazie al file predisposto dalla società *Computer Share*⁷³, ha evidenziato come questi soci fossero poi stati rappresentati in assemblea da soggetti a loro sconosciuti e residenti nelle province di Bergamo e di Brescia. Sul punto, tra le altre, significative sono le deposizioni raccolte all'udienza del 21.1.2020 di Marafioti Giuseppe e Infantino Francesco. Entrambi avevano il conto presso la filiale di Palmi e, su indicazione dei loro gestori, avevano rilasciato delega ad uno sconosciuto. Nel corso della stessa udienza, è stata raccolta anche la testimonianza di Tondo Pietro, socio presso la filiale di Lecce. Quest'ultimo ha riferito di aver sottoscritto una delega senza indicare

⁶⁵ Vd trascrizioni dell'udienza del 9.10.2019.

⁶⁶ Vd trascrizioni dell'udienza del 6.11.2019.

⁶⁷ Vd trascrizioni dell'udienza del 19.11.2019.

⁶⁸ Vd trascrizioni dell'udienza del 10.12.2019. La teste ha riferito di aver lasciato la delega sottoscritta in bianco al fratello, dipendente presso la filiale in cui la Farisé aveva il conto corrente.

⁶⁹ Vd trascrizioni dell'udienza del 12.11.2019.

⁷⁰ Vd trascrizioni dell'udienza del 4.2.2020.

⁷¹ Vd trascrizioni dell'udienza del 14.1.2020.

⁷² Vd trascrizioni dell'udienza del 18.2.2020.

⁷³ Trattasi del file riversato su *cd-rom* allegato al verbale dell'udienza del 21.5.2021. Il predetto *file* riporta i dati di tutti i soci che parteciparono all'assemblea del 20.4.2013 con l'indicazione, ove si trattò di rappresentanza per delega, del nominativo che li aveva rappresentati. La consultazione del documento consente quindi di verificare, per ogni delegato, i nomi dei soci deleganti dal primo rappresentati in assemblea.

il nominativo del delegato che era quindi stato aggiunto in un secondo momento; egli era infatti poi stato rappresentato da Capitano Enrico, a lui sconosciuto, residente a Ponte San Pietro⁷⁴.

1.9. Alla luce di quanto ricostruito in fatto in ordine all'attività svolta presso le reti bancarie, ritiene il Collegio provato come, in vista dell'assemblea del 20.4.2013, fosse sollecitata non solo una massiccia partecipazione all'assemblea, ma altresì il rilascio di deleghe. Tale attività si è sostanziata in sottoscrizioni di deleghe prive dell'indicazione del delegato oppure nell'indicazione di nominativi, sconosciuti al rappresentato e indicati dalla banca stessa. La delega in bianco, infatti, solo occasionalmente veniva compilata alla diretta presenza del delegante mediante la somministrazione di un nome reperito da un elenco predisposto dalle stesse filiali. Nella maggior parte dei casi, la compilazione avveniva in un secondo momento sulla base di un elenco di delegati disponibile presso la filiale o, in caso di indisponibilità, contattando i referenti centrali, i.e. Invernizzi e Baglioni.

Sfruttando quindi l'incarico conferito a Sodali e la mobilitazione delle reti territoriali e delle unità periferiche, erano stati contattati i soci, sollecitandone la partecipazione all'assemblea o il rilascio di delega. L'esistenza di deleghe rilasciate in filiali di regioni diverse rispetto a quella del socio delegato conferma non solo la dimensione e l'organizzazione del fenomeno, ma altresì il rilascio di deleghe (che erano stampate in calce al biglietto assembleare) presso le filiali delle banche rete, poi spedite alla direzione centrale per essere distribuite.

Tale condotta all'interno delle reti bancarie e riferibile ai soggetti qui imputati, i.e. a Massiah, Invernizzi, Mandelli e Baglioni si ritiene sussumibile nel delitto di cui all'art. 2636 c.c.

Accanto alla distribuzione delle deleghe all'interno della rete bancaria, sono emersi elementi in ordine a una collocazione di deleghe, raccolte in filiale, presso centri esterni all'istituto di credito e sostenitori della Lista 1). Nella misura in cui l'attività di promozione svolta da ABLP, Compagnia delle Opere, CONFIAB o dal Comitato Bergamo Popolare, si è dimostrata correlata a quella delle reti bancarie, ritiene il Collegio che la condotta rientri nella tipicità del delitto contestato.

CONFIAB, ABLP, Compagnia delle opere e Comitato Bergamo Popolare, quali enti privati e associazioni che sostenevano la Lista 1), svolsero un'assidua attività di promozione contattando i loro associati che fossero anche titolari di azioni presso Ubi Banca. Nello svolgimento dell'attività di promozione vennero raccolte, all'interno di tutti questi centri, deleghe anche in bianco, abbinata ad altri membri dello stesso ente. L'istruzione dibattimentale ha però disvelato che tanto rispetto ad ABLP, quanto rispetto a CONFIAB e CDO, i referenti di tali centri esterni avevano altresì contribuito all'attività di assegnazione svolta e coordinata all'interno della rete bancaria. Alcune deleghe raccolte in filiale erano infatti state distribuite ai predetti centri esterni.

1.10. Quanto all'associazione ABLP si osserva che, come già sopra esposto, l'iniziativa dell'incarico conferito da UBI Banca alla società Sodali presenta dei contatti con l'associazione bresciana. Era stato infatti Folonari Italo, segretario dell'associazione, a fornire tale indicazione a Massiah, come riferito anche da Di Segni Andrea.

⁷⁴ Analoghe circostanze sono state descritte da Ladisa Antonella escussa il 17.12.2019 della filiale di Bari; da Ladisa Giovanni le cui sommarie informazioni rese il 29.4.2015 sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. e da Cullari Cinzia della filiale di Cinquefronde.

Pur in assenza di un formale incarico, la società Sodali fornì inoltre indicazioni anche all'associazione ABLP, come emerge dal documento sequestrato a Sodali e datato 17.2.2013⁷⁵. Nel relativo comunicato, rivolto a Folonari, si forniscono indicazioni operative, suggerendo l'individuazione di figure di riferimento all'interno delle filiali che, tra le altre cose, avrebbero dovuto garantire un periodico resoconto sui dati raccolti all'associazione nonché avrebbero potuto essere il punto di riferimento per l'*assegnazione dei nomi dei delegati agli eventuali deleganti*. A fronte dell'obiettivo prefissatosi dall'associazione di portare 4.000 voti in assemblea, Di Segni consigliava di individuare un numero di delegati superiore a 1.000 e di pensare a un sistema per garantire un'efficiente allocazione delle deleghe.

L'associazione aveva effettivamente svolto un'intensa attività di promozione a favore della Lista 1), nonché un'attività di segmentazione dei propri associati, analoga a quelle effettuata dalle reti bancarie. Attraverso tale attività, coordinata da Folonari, erano stati contattati gli associati e raccolte informazioni in ordine alle loro modalità di partecipazione all'assemblea. Le mail acquisite nel corso dell'ispezione CONSOB documentano infatti come, anche presso ABLP, venne effettuata un'attività di segmentazione verificando e aggiornando *report* contenenti i dati sulla partecipazione in assemblea degli associati⁷⁶. Significativa sul punto è l'e-mail del 2.4.2013 che Folonari inviava alla segreteria dell'associazione e in cui, allegando il *file* con la segmentazione degli associati, quest'ultimo forniva indicazioni in ordine alle modalità di contatto con l'associato, precisando la necessità di specificare chi avrebbe partecipato all'assemblea, con la specifica del numero di deleghe che quest'ultimo poteva portare, e chi aveva sottoscritto una delega. In quella sede si invitava altresì ad inviare aggiornamenti periodici sui dati raccolti. Per quanto riguarda le deleghe, Folonari testualmente scriveva: *cominciamo ad accumularne. Quindi in un secondo momento le assegneremo utilizzando il database madre*. Tale circostanza documenta un'attività di raccolta e di assegnazione di deleghe prive dell'indicazione del delegato all'interno di ABLP.

Ora, ciò che rileva in questa sede è evidenziare come l'associazione non avesse operato unicamente quale autonomo centro di promozione di una lista, che sollecitava e ridistribuiva al suo interno le deleghe ricevute, ma piuttosto come ABLP avesse legami con la rete bancaria e con quanto coordinato in quella sede. Giova infatti precisare che il rilascio di una delega senza l'indicazione del nominativo del delegato presso un centro privato di interessi, che all'evidenza promuove un candidato, non appare condotta *ex se* sussumibile nel delitto di cui all'art. 2636 c.c. Ciò che assume rilievo è che l'associazione ABLP ricevette deleghe anche dalle filiali bancarie che vennero associate a delegati di ABLP e, quindi, a sostenitori della Lista 1). L'istruzione dibattimentale, come si dirà, ha infatti restituito elementi di prova in ordine al fatto che alcune deleghe raccolte presso le filiali e, in via segnata, presso il Banco di Brescia erano poi state assegnate ad associati di ABLP.

In primo luogo, come esposto, la segreteria di ABLP, coordinata da Folonari, si occupò di segmentare e contattare i propri associati; attività che è stata descritta anche da Alessandro Masetti Zannini, all'epoca dei fatti segretario in ABLP. Quest'ultimo ha riferito che l'associazione si era altresì fatta

⁷⁵ Documento n. 136 delle produzioni del Pubblico Ministero.

⁷⁶ All. 14 e 15 alla relazione ispettiva. Alle mail sono allegati *file excel*

carico di richiedere l'emissione dei biglietti assembleari per gli associati⁷⁷. Nello specifico era stata inoltrata a Maddalena Andreoletti⁷⁸, dipendente presso la divisione affari societari di UBI Banca, la richiesta di emissione del biglietto assembleare da parte degli associati indicati nel *file* allegato all'e-mail del 27.3.2013⁷⁹; i biglietti erano poi stati consegnati direttamente presso la sede dell'associazione. ABLP, in una logica di promozione e di agevolazione, aveva dunque richiesto il rilascio dei biglietti assembleari e aveva raccolto, presso la segreteria e interponendosi tra la banca e il socio, le deleghe rilasciate dagli associati e apposte in calce ai biglietti assembleari.

Nel descrivere l'attività svolta, Masetti Zannini, al quale è stato esibito il documento n. 182 rubricato *appunti per assemblea*, ha confermato che, in ordine ai dati raccolti sulla partecipazione degli associati ABLP in assemblea, vi erano state interlocuzioni con Baglioni Gemma, pur non ricordando ulteriori dettagli sul punto. Le interlocuzioni tra le reti bancarie e l'associazione ABLP trovano del resto conferma nelle dichiarazioni di alcuni soci escussi i quali, pur avendo rilasciato una delega presso la propria filiale di riferimento, erano poi stati rappresentati da associati di ABLP.

Tripepi Maria⁸⁰, socia UBI con azioni depositate presso la filiale di Siderno, ha riferito di aver sottoscritto una delega per l'assemblea del 2013 su richiesta del proprio gestore e senza indicare alcun nominativo. In assemblea, come risulta verificando i dati contenuti nel *file* predisposto dalla società *Computer Share*, Tripepi era poi stata rappresentata da Pizzi Francesca, associata di ABLP che aveva richiesto la consegna del proprio biglietto assembleare presso l'associazione⁸¹. Analoghe sono le dichiarazioni di Spinosa Nunzia⁸², di Viterbo. La teste, oltre ad aver rilasciato la delega in bianco presso la propria filiale, era stata rassicurata in ordine al fatto che sarebbe stata rappresentata dal suo direttore; dalla disamina del *file Computer Share* risulta invece che la sua delega fu poi abbinata a Persico Frova Matteo, associato di ABLP indicato nel *file* di segmentazione degli associati.

A conferma che non si trattasse di un fenomeno isolato si richiama, tra le altre, la deposizione del socio delegato Mora Dario⁸³, all'epoca dei fatti associato in ABLP con azioni depositate presso il Banco di Brescia, il quale ha dichiarato che, nell'ambito dell'attività di promozione dell'assemblea del 20.4.2013 era stato contattato da un collega, Rosa Paolo. Questi, acquisita la disponibilità di esso teste a partecipare all'assemblea, gli aveva altresì chiesto di portare deleghe. Rosa gli aveva consegnato tre deleghe rilasciate da soggetti sconosciuti al Mora e non indicati tra gli associati di ABLP: Ventriglia Annamaria, Lo Sordo Fabio e Masullo Emanuela.

1.11. Tra gli enti esterni interessati dall'attività di promozione della Lista 1) e rispetto ai quali sono emersi legami con l'attività svolta presso le reti bancarie, rientra altresì il Consorzio Fidi fra imprese

⁷⁷ Vd trascrizioni dell'udienza del 25.6.2019.

⁷⁸ Vd trascrizioni dell'udienza del 10.7.2019.

⁷⁹ Documento 180 delle produzioni del Pubblico Ministero.

⁸⁰ Vd trascrizioni dell'udienza del 4.2.2020.

⁸¹ Come documentato dalla richiamata mail di Maddalena Andreoletti e dal *file* di segmentazione degli associati di ABLP, allegato alla mail inviata da Folonari alla segreteria dell'associazione. Trattasi, rispettivamente, del documento n. 180 delle produzioni del Pubblico Ministero e dell'allegato n. 8 alla relazione ispettiva CONSOB.

⁸² Vd trascrizioni dell'udienza del 22.1.2020.

⁸³ Vd trascrizioni dell'udienza del 12.11.2019.

artigiane della Provincia di Bergamo (CONFIAB), la cui direttrice all'epoca dei fatti era Bardoni Antonella e il cui presidente Ondei Angelo.

Il coinvolgimento e il sostegno del CONFIAB e, in particolare, di Bardoni alla Lista 1), in un'attività sinergica con la Compagnia delle Opere, viene descritto anche da Lucchini. In particolare, nell'appunto n. 117, intitolato *Team 2-9 marzo* viene riportato l'incontro tra Zanetti, Breno e Ongis, i quali avevano assicurato il sostegno alla Lista 1) da parte di Comunione Liberazione e Compagnia delle Opere in cambio dell'inserimento nella lista dei candidati della stessa Bardoni e di Maurini Giacomo.

Il consorzio guidato dalla Bardoni non si era però limitato a svolgere un'attività di semplice promozione. Infatti, al fine di ampliare il numero di soci, erano state donate azioni ai dipendenti e, nello specifico, a Bacis Alessandro, Rizzi Federica, Colombo Laura ed Agliardi Enrico, oltre che ai loro familiari⁸⁴.

In particolare Bacis⁸⁵, come confermato anche dalla Rizzi, ha riferito che a favore dei dipendenti era stato effettuato un bonifico, di circa 3.000 euro, a firma di Ondei Angelo, finalizzato all'acquisto, per sé e per i propri parenti, di azioni UBI in numero pari a 250, corrispondente al numero necessario ad avere il diritto di voto in assemblea. Come si dirà, oltre all'acquisto di azioni a spese dell'ente, i dipendenti avevano altresì ricevuto deleghe per sé e per i propri parenti. Nel corso di una riunione con i dipendenti, l'imputata aveva altresì dato ferma indicazione a tutti i dipendenti di votare a favore della Lista 1) e di dare tale indicazione anche ai loro familiari.

Oltre a tale attività, presso il CONFIAB venne organizzata un'attività di promozione. I dipendenti si erano infatti occupati di contattare gli associati CONFIAB che erano anche soci in UBI Banca. In via segnata, la Rizzi e Agliardi hanno riferito che quest'ultimo, insieme a Salvi Giulia e Agazzi Giovanni, avevano rivenuto l'incarico di contattare telefonicamente gli associati⁸⁶ consigliando loro *caldamente* di votare la Lista 1) oppure, in caso di impossibilità a presenziare all'assemblea, sollecitandoli al rilascio di delega, anche senza compilarla; personale del CONFIAB sarebbe passato a ritirarla. Agliardi ricorda infatti di aver visto nella disponibilità della Bardoni buste contenenti numerose deleghe in bianco. Invero, gli stessi dipendenti riceverono, pochi giorni prima dell'assemblea, per sé e per i propri parenti, deleghe rilasciate da soggetti a loro sconosciuti. In proposito, Colombo Laura ha precisato che le deleghe erano state compilate dalla stessa Bardoni nel momento in cui erano state loro consegnate.

L'attività di promozione e raccolta deleghe descritta dai dipendenti del CONFIAB trova del resto conforto in quanto annotato dalla stessa imputata negli appunti a lei sequestrati⁸⁷, dove vengono descritte le modalità operative seguite e articolate nelle seguenti fasi: I) contattare il socio e verificarne la disponibilità a partecipare di persona e a ricevere deleghe; II) in caso di mancata possibilità di partecipare, prospettare il rilascio di una delega che doveva poi essere ritirata; III)

⁸⁴ Tale circostanza trova conforto anche nella deposizione di Steffene! Bruno e Steffene! Matteo, rispettivamente marito e figlio di Colombo Laura, escussi all'udienza del 12.6.2019.

⁸⁵ Vd trascrizioni dell'udienza del 4.6.2019.

⁸⁶ Cfr tabulati telefonici di cui al documento n. 153 delle produzioni del Pubblico Ministero.

⁸⁷ Cfr doc. 155 delle produzioni del Pubblico Ministero.

abbinamento da parte del *promoter* delle deleghe così raccolte entro il 16 aprile; IV) invio all'ufficio centrale dei dati in ordine al numero di deleghe assegnate e quelle ancora da assegnare. Tale attività, con specifico riferimento ai dati e ai soci contattati, era stata svolta coordinandosi con la Compagnia delle Opere e con il Comitato Bergamo Popolare. In proposito deve richiamarsi una mail, datata 9.4.2013⁸⁸, inviata dal Comitato a Breno, Ondei e alla Bardoni nella quale si fa riferimento alla prassi operativa adottata e alle indicazioni sul punto fornite dall'avv. Coppa, il quale rappresentava l'impossibilità di fare espliciti riferimenti al rilascio di deleghe in bianco.

Indicativo del coordinamento tra CONFIAB e Compagnia delle Opere è poi il documento 172 delle produzioni del Pubblico Ministero, predisposto dal CDO: trattasi di un file *excel* sul quale veniva trascritto l'aggiornamento costante dei dati dell'attività di raccolta e assegnazione delle deleghe e nel quale compaiono, tra i soggetti referenti, tanto Bardoni Antonella quanto Brivio Matteo⁸⁹. Il documento è stato illustrato dallo stesso Brivio, in sede di interrogatorio, oltre che dal teste Capitanio Alberto. Nella tabella *excel* sono riportati i seguenti dati: I) i nominativi dei soci contattati con la specifica, annotata nell'ultima colonna, della partecipazione in proprio o per delega; II) il nominativo del *referente* da intendersi, come espressamente indicato in calce al documento stesso, quale il *tramite tra il delegato e il delegante quando tra i due non c'è già un rapporto di conoscenza personale*; III) nella seconda colonna è riportato un numero. Come esposto da Capitanio, con il medesimo numero venivano indicati tutti i soggetti associati al medesimo delegato (indicato con il colore rosso). In merito, Capitanio ha sostenuto che si trattasse dell'annotazione di mere intenzioni di rilascio di deleghe e non di deleghe già rilasciate in assenza dell'indicazione del nominativo del delegato, circostanza che è stata invero smentita dai soci deleganti escussi.

Da una disamina congiunta dei nominativi inseriti nel documento sopra richiamato e delle dichiarazioni rese dai soci deleganti indicati nel *file*, emerge infatti che alcune deleghe, rilasciate in bianco in filiali di istituti del gruppo UBI, erano poi state trasmesse al CONFIAB o alla Compagnia delle Opere. I nominativi dei soci deleganti e delegati risultano poi abbinati, come referente, a Bardoni Antonella. I deleganti escussi, i cui conti erano peraltro presso filiali del sud Italia, hanno negato in questa sede di conoscere Bardoni Antonella così come il socio delegato che li aveva poi rappresentati in assemblea.

Ora, con specifico riferimento al coinvolgimento del CONFIAB, tali circostanze sono state riferite, tra gli altri, da Montesano Antonio⁹⁰ il quale aveva rilasciato delega in bianco presso la propria filiale, sita a Paola; egli era poi stato rappresentato da Giacobbi Francesco di Bergamo, sconosciuto al teste. Il nominativo di Montesano risulta indicato tra le deleghe della Bardoni nel documento n. 172; tale circostanza documenta il trasferimento a centri esterni di deleghe raccolte in filiale e, dunque, l'esistenza di un coordinamento tra strutture bancarie e CONFIAB. Significativa è altresì la testimonianza di Guagliano Natalino, socio presso la filiale di Damante. Egli si era limitato a

⁸⁸ Cfr doc. 157 e 158 delle produzioni del Pubblico Ministero.

⁸⁹ Che Bardoni e Brivio si occuparono di coordinare e abbinare le deleghe raccolte trova conforto in un altro documento sequestrato a Brivio (cfr doc. 171 delle produzioni del Pubblico Ministero), nel quale i due imputati sono indicati quali *promoter*.

⁹⁰ Vd trascrizioni dell'udienza del 21.1.2020.

sottoscrivere la delega su richiesta del proprio operatore finanziario, il quale gli aveva rappresentato che la stessa sarebbe stata assegnata a un dipendente (tale Minervini Giuseppe). Solo in sede di escussione dibattimentale il teste ha appreso di essere stato rappresentato da Cucciniello Lidia, residente a Bergamo e allo stesso sconosciuta. Anche il suo nominativo risulta poi associato a quello della Bardoni, anch'ella ignota al teste. Del medesimo tenore sono le deposizioni di Pezzuto Longo Maria Gabriella⁹¹, socia presso la filiale di Tricase; di Muglia Francesco, titolare di conto corrente alla filiale di Paola⁹²; di Mele Biagio⁹³, socio presso la filiale di San Giovanni Fiore.

Anche con riferimento al CONFIAB, è emerso che alcune deleghe non erano invero mai state sottoscritte. Sul punto Chiuri Nicola⁹⁴, le cui azioni erano depositate presso la filiale di Tricase, pur risultando dal documento 172 quale soggetto che aveva conferito delega e che aveva, come suo referente, Bardoni Antonella, ha riferito non solo di non conoscere quest'ultima né il soggetto che poi lo aveva rappresentato (Vitari Patrizio), ma addirittura ha precisato di non ricordare di aver mai rilasciato alcuna delega. Anche Marra Giovanni⁹⁵, con azioni depositate presso il conto a San Giovanni in Fiore, non ricorda di aver sottoscritto una delega e non conosce il suo delegato, Vimercati Carlo di Bergamo, né Bardoni Antonella, indicata quale suo referente.

1.12. Come sopra anticipato, il documento 172 attesta anche il ruolo svolto dalla Compagnia della Opere.

In primo luogo, si osserva che anche la CDO effettuò una segmentazione dei propri membri al fine di individuare quelli tra loro che erano anche soci di UBI Banca. Tale operazione fu possibile grazie alla pregressa messa a disposizione alla CDO dell'anagrafica soci della banca.

Come si è detto, Nava Paolo⁹⁶ ha infatti riferito in dibattimento che nell'estate del 2012, previa autorizzazione di Zanetti, egli aveva messo a disposizione della Compagnia delle Opere un elenco contenente i nominativi e di dati di riferimento dei soci UBI Banca, verificando quali fossero anche soci della Compagnia delle Opere, all'epoca presieduta da Breno Rossano. A quest'ultimo, nell'autunno del 2012, era subentrato Capitano Alberto, mentre Brivio Matteo era il direttore generale, ruolo che ricoprì dal 1998 fino al 23.6.2014.

⁹¹ Vd trascrizioni dell'udienza del 18.2.2020. La teste, su richiesta del direttore della propria filiale di Tricase, aveva sottoscritto una delega in bianco e in assemblea era poi stata rappresentata da tale Presezzi Mario, di Capriate San Gervasio a lei sconosciuto, come sconosciuta le era la Bardoni, indicata quale suo referente sul documento n. 172

⁹² Vd trascrizioni dell'udienza del 14.1.2020. Egli ha riferito di aver meramente sottoscritto una delega in bianco presso la propria filiale e ha negato di conoscere la Bardoni e il soggetto che ha poi scoperto averlo rappresentato (Verzeri Michele, residente a Ponte San Pietro)

⁹³ Vd trascrizioni dell'udienza del 14.1.2020. Il teste ha dichiarato di aver rilasciato presso la propria filiale una delega in bianco che era stata poi associata a Tobaldo Cosma Antonella, residente a Bergamo, a lui sconosciuta come la Bardoni.

⁹⁴ Vd trascrizioni dell'udienza del 21.1.2020.

⁹⁵ Vd trascrizioni dell'udienza del 21.1.2020.

⁹⁶ Vd trascrizioni udienza 25.6.2019.

Anche la CDO, quindi, aveva svolto un'intensa attività preassembleare, volta a non disperdere voti e a promuovere la Lista 1). A tal fine era stato predisposto il sopra richiamato *file*⁹⁷, sul quale venivano riportati i dati in ordine alle deleghe raccolte e il nominativo del delegato.

Come riferito da Capitanio, tale attività era stata gestita e coordinata in via prevalente dal direttore e, quindi, da Brivio. La circostanza è stata confermata dallo stesso Brivio nel corso delle sommarie informazioni rese il 12.5.2015 e acquisite al dibattimento con il consenso delle parti. Nel successivo interrogatorio del 24.2.2017, Brivio aveva altresì aggiunto di aver gestito e affidato a Lorenzi deleghe in bianco, provenienti dal CONFIAB che, a sua volta, aveva operato in connessione anche con le reti bancarie.

Accanto all'attività interna di raccolta deleghe⁹⁸, la Compagnia delle Opere, per il tramite di Brivio, aveva quindi ricevuto deleghe pervenute al CONFIAB e rilasciate in bianco presso le filiali della banca. Tale circostanza è emersa, ad esempio, dalla deposizione di Mauro Franco⁹⁹. Questi ha riferito di essere stato contattato dalla direzione territoriale, che gli aveva chiesto di rilasciare una delega in bianco, che egli aveva consegnato in banca. Il teste ha aggiunto di non conoscere né il soggetto che poi lo aveva rappresentato (tale Cavagna Davide), né Lorenzi, indicato quale referente sul *file* sopra richiamato. Ancora Serafini Bruno Mario¹⁰⁰, socio con conto presso una filiale ex Carime in provincia di Cosenza, ha dichiarato di non avere un ricordo preciso in ordine all'effettivo rilascio della delega, ma di aver verosimilmente sottoscritto una delega in filiale. Dal *file computer share* emerge come Serafini fu poi rappresentato in assemblea da Bussei Lino, il cui nominativo è inserito tra gli associati della Compagnia delle Opere e indicati nel *report* tenuto dall'associazione.

Del medesimo tenore sono altresì, tra le altre, le dichiarazioni rese da Meravini Stefano¹⁰¹; da Tosto Raffele Romeo¹⁰², il quale ha riferito di aver sottoscritto una delega presso la propria filiale, sita a Cosenza, ed era poi stato rappresentato da Cardella Angela Maria di Bergamo nonché indicato come referente di Bardoni e Lorenzi, entrambi sconosciuti al teste.

La deposizione di Romeo, analoga a quella resa da Maiorana Vincenzo¹⁰³, oltre ad essere indicativa di legami con le reti bancarie e con l'attività svolta in quella sede, confermano altresì il coordinamento tra CONFIAB e Compagnia delle Opere nell'attività di sostegno e promozione in vista dell'assemblea del 20.4.2013.

⁹⁷ Trattasi del doc. 172 delle produzioni del Pubblico Ministero.

⁹⁸ La prassi di raccolta di deleghe in bianco che venivano poi associate tra i soci della CDO è stata confermata anche da Spagnolo Tommaso, escusso all'udienza del 10.7.2019. Questi ha riferito di aver partecipato all'assemblea del 20.4.2013 e che, pochi giorni prima dell'assemblea, aveva ricevuto presso il suo studio le deleghe di tre persone a lui sconosciute.

⁹⁹ Vd trascrizioni dell'udienza del 21.1.2020.

¹⁰⁰ Vd trascrizioni dell'udienza del 18.2.2020.

¹⁰¹ Vd trascrizioni dell'udienza del 6.11.2019.

¹⁰² Vd trascrizioni dell'udienza del 14.1.2020.

¹⁰³ Vd trascrizioni dell'udienza del 14.1.2020. Maiorana, titolare di un conto presso la filiale di Praia a Mare, ha escluso in radice di aver rilasciato una delega o di aver richiesto l'emissione del biglietto assembleare e ha aggiunto di non conoscere Santinelli Ermellina (sua delegata), Bardoni e Lorenzi, indicati quali suoi referente sul documento 172.

1.13. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che dall'istruzione dibattimentale sia emersa un'attività organizzata di promozione e raccolta di deleghe prive dell'indicazione del delegato o in assenza di alcun rapporto tra delegante e delegato che venivano abbinare sulla base di nominativi forniti dalle stesse filiali ovvero da centri esterni, promotori della lista istituzionale.

In via segnata, come emerso da quanto ricostruito in fatto, l'attività descritta prendeva le mosse dall'incarico conferito su iniziativa di Massiah alla società Sodali. Sul piano territoriale, la sollecitazione e la gestione delle deleghe era poi coordinata, quanto a BPCI, dal direttore generale Mandelli e da Invernizzi e, quanto al Banco di Brescia, da Baglioni. Invernizzi e Baglioni, consapevoli dell'incarico conferito a Sodali, si erano poi in concreto occupati di coordinare i rapporti con le reti territoriali, di compilare i *report* poi inoltrati a Sodali nonché di mettere a disposizione, ove necessario, soggetti delegabili, piuttosto che di collocare eventuali deleghe in esubero.

In tale attività erano poi stati coinvolti anche altri centri sostenitori della Lista 1). Alcune deleghe in esubero, nell'ambito di quest'opera di sollecitazione, erano infatti state collocate presso ABLP, attraverso l'attività sopra descritta e riferibile a Folonari; presso il CONFIAB, attraverso l'opera di Ondeì e Bardoni; presso la Compagnia delle Opere, dove l'attività era stata coordinata dal direttore, Brivio Matteo.

Ora, l'ordito coordinato di condotte sopradescritte si ritiene sussumibile nel delitto di cui all'art. 2636 c.c. imponendosi, fermo quanto si dirà sulla consumazione del reato, pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Massiah, Mandelli, Invernizzi, Baglioni, Folonari, Bardoni, Ondeì e Brivio in ragione delle condotte loro ascritte e così ricostruire in fatto.

1.14. Alla luce dei rilievi mossi dalle Difese sulla stessa astratta sussumibilità del fatto nella tipicità del reato, occorre soffermarsi sulla struttura del delitto di illecita influenza sull'assemblea.

La disposizione di cui all'art. 2636 c.c., introdotta con il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 1, comma 1 in luogo della precedente normativa contenuta nell'art. 2630 c.c., delinea un delitto comune a condotta vincolata e di evento; il reato richiede altresì il dolo specifico, i.e. che il soggetto agente abbia agito al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto. La verifica di un evento, che risiede nella illecita determinazione della maggioranza assembleare, costituisce la principale novità della nuova fattispecie.

Ora, la disposizione di cui all'art. 2636 c.c. persegue tutte quelle condotte che falsano il funzionamento e la volontà che si forma nel consesso dei soci ed è quindi volta a garantire, nel più generale quadro del corretto funzionamento degli organi societari, la trasparenza e la regolarità del processo formativo della volontà dell'assemblea che, oltre a dover essere frutto di libero consenso, deve essere effettuato nel rispetto della legge e dello statuto. Dalla collocazione sistematica della disposizione e dal suo stesso tenore letterale si evince infatti che è la tutela dell'organo assembleare e, più in generale, la formazione della volontà di quest'ultimo attraverso un suo regolare funzionamento ad essere nel fuoco della norma. Quanto esposto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che è costante nell'individuare l'interesse tutelato dalla nuova fattispecie nel regolare funzionamento della società sotto il profilo della formazione della volontà dell'assemblea che si

esplica nel rispetto del principio maggioritario e, più precisamente, nella trasparenza e regolarità del processo formativo della volontà dell'assemblea. E' infatti attraverso il rispetto del principio maggioritario che si attua l'interesse sociale.

L'art. 2636 c.c. presidia dunque un interesse di natura superindividuale e istituzionale, che vede nell'organo assembleare, che esercita poteri di indirizzo e di intervento sulla gestione sociale, il luogo in cui si concentrano e mediano le diverse e contrapposte posizioni in ragione dell'interesse della società. La tutela del principio maggioritario non risponde poi a esigenze contingenti, non è posto cioè a garanzia della opportunità o della economicità delle singole delibere, ma è il principio tecnico di ispirazione democratica e liberale prescelto dal legislatore quale cardine per il funzionamento di importanti organi tra cui l'assemblea, senza che assumano rilievo estremi di danno (o di pericolo di danno) per interessi patrimoniali. L'art. 2636 c.c. non contiene infatti alcun riferimento a tali interessi, non potendosi inferire tale limitazione neppure dalla previsione del dolo specifico di profitto, non necessariamente patrimoniale, che il soggetto agente deve perseguire, inserito nella nuova formulazione della norma.

Tale ottica, incentrata sul rispetto del principio di maggioranza implica che solo le condotte di simulazione o di frode che determinano un ribaltamento dei rapporti tra maggioranza e minoranza possano assumere rilievo ai fini dell'integrazione della fattispecie. Proprio l'inquadramento della norma, quale posta a presidio di condotte lesive del corretto funzionamento degli organi sociali, esclude che il reato si circoscriva alla sola tutela delle minoranze azionarie se non, addirittura, al solo interesse del singolo socio.

Invero, pur ravvisandosi orientamenti minoritari che riconoscono alla norma natura plurioffensiva, estesa agli interessi patrimoniali dei singoli, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il delitto di illecita influenza sull'assemblea è chiaramente diretto a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare. La giurisprudenza di legittimità ha infatti riconosciuto la sussistenza del reato di cui all'art. 2636 c.c. anche a fronte di atti in sé leciti e, dunque, non lesivi del singolo, ma funzionali al perseguimento di un risultato illecito e violativo delle regole che governano il funzionamento dell'organo assembleare. Più precisamente si è affermato che rientrano nell'alveo applicativo del delitto di cui all'art. 2636 c.c. tutte quelle *operazioni aventi l'effetto di creare una situazione artificiosa o fraudolenta funzionalmente strumentale al conseguimento di risultati che, costituendo violazioni di previsioni legali o statutarie, siano connotate dal crisma della illiceità e, di riflesso, si presentino come il frutto di indebite interferenze sulla regolare formazione delle delibere assembleari* (cfr Cass. sez. V n. 17939/2013).

Quanto premesso sul piano del bene giuridico presidiato dalla norma si riflette anche sulla struttura del reato. Infatti, ai fini della consumazione del delitto in esame è necessario che le condotte simulate o fraudolente abbiano determinato la maggioranza, i.e. siano state idonee a ingenerare un risultato difforme da quello che si sarebbe determinato in assenza della frode. L'art. 2636 c.c. delinea infatti un delitto d'evento a condotta vincolata.

Con specifico riferimento alla condotta penalmente rilevante deve in primo luogo osservarsi che, come esposto, l'art. 2636 c.c. si pone in rapporto di continuità normativa con la figura di reato

delineata dal previgente art. 2630 c.c., comma 1, n. 3 c.c. (cfr sul punto Cass. sez. V n. 1242/2004), a norma del quale il reato poteva essere commesso con tre distinte modalità di condotta: I) valendosi di azioni o di quote non collocate; II) facendo esercitare sotto altro modo il diritto di voto spettante alle azioni o quote intestate agli amministratori; III) utilizzando altri mezzi illeciti. Tale diverse modalità di esternazione della condotta sono state sostituite nell'art. 2636 c.c. dal compimento di atti simulati o fraudolenti, da intendersi come atti idonei a far apparire una realtà diversa o a trarre in inganno con pregiudizio altrui. Più in dettaglio, si osserva che la simulazione afferisce a una creazione di un'apparenza differente dalla realtà. Si ritiene, quindi, che siano da considerare tali le condotte riconducibili, *latu sensu*, al meccanismo delineato dall'art. 1414 c.c. e che evidentemente acquistano penale rilevanza non in quanto tali ma in quanto abbiano determinato una maggioranza non genuina. La Suprema Corte ha poi precisato che le nozioni di simulazione e di frode, che figurano nell'art. 2636 c.c., non coincidono con le definizioni normative proprie del diritto civile, dovendo essere interpretate in modo autonomo per ricomprendervi qualsiasi condotta che, producendo l'effetto della *immutatio veri*, risulti idonea ad offrire una falsa rappresentazione della realtà e ad ingenerare l'inganno, ponendosi quale fattore di turbativa del regolare processo di formazione della volontà dell'assemblea (Cass. sez. I n. 17854/2009). La nozione di "atti simulati" assume quindi una portata più ampia dell'accezione civilistica, per la ragione che essa non evoca soltanto l'istituto della simulazione regolato dagli artt. 1414 c.c. e ss., ma include qualsiasi operazione che artificialmente permetta di alterare la formazione delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni assembleari e di conseguire, così, risultati vietati dalla legge o dallo statuto della società. Nella nozione di atti fraudolenti, invece, confluiscono sia le altre condotte prima espressamente tipizzate, e cioè l'avvalersi di quote non collocate o il fare esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, sia le rimanenti condotte prima qualificabili come "altri mezzi illeciti". Ai fini della sussistenza del reato si richiede quindi che il soggetto agente abbia posto in essere un comportamento obiettivamente idoneo ad ingannare e soggettivamente orientato dall'agente al conseguimento di tale obiettivo che determini, ai fini della consumazione del delitto, un risultato assembleare diverso. Ne consegue che integra il delitto di cui all'art. 2636 c.c. ogni operazione che consenta di addivenire a risultati vietati dalla legge o contrari allo statuto, assumendo rilievo il risultato che aggira tali disposizioni (cfr, da ultimo, Cass. sez. II n. 20451/2020).

Ora, ritiene il Tribunale che la condotta contestata nel caso in esame rientri nel fuoco della tipicità della fattispecie così sommariamente descritta dovendosi altresì precisare che, ferma l'intervenuta maturazione del termine prescrizione del reato, dal dibattimento non è emersa la prova della verifica dell'evento, i.e. della sua consumazione.

Prima di concentrarsi sulla tipicità della condotta e sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 2636 c.c. quale fattispecie tentata, ritiene il Collegio di soffermarsi su quanto emerso in ordine all'evento del reato.

1.15. La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2636 c.p. configura, come detto, un reato di evento a condotta vincolata. L'evento normativamente tipizzato è la *maggioranza assembleare* che, sul piano causale, deve essere determinata da condotte simulate o fraudolente. Si tratta, dunque, di un evento

percepibile nella dimensione del reale (in questo senso: di un evento naturalistico) che, tuttavia, si attecchiva in modo diverso a seconda delle regole che governano le procedure assembleari.

Nel caso di specie, la previsione del voto capitaro di cui erano titolari i circa 90.000,00 soci di UBI all'aprile del 2013, diretto precipitato della natura di società cooperativa per azioni della Banca, si è riflessa in modo incisivo sulla metodologia di prova dell'evento del reato avendo suggerito alla Procura di ricorrere a un criterio di prova diverso dall'analisi di ogni voto espresso per delega onde verificarne, da un lato, l'eventuale collegamento con la condotta tipica e, dall'altro, l'impatto reale sugli esiti della competizione elettorale dell'aprile 2013.

A prescindere dagli itinerari probatori in astratto perseguibili e dalle (pur evidenti) difficoltà di prova che la fattispecie concreta presenta, lo schema logico per dimostrare la consumazione del reato è quello della *prova di resistenza* della maggioranza sospetta: dai voti favorevoli a una certa delibera devono, idealmente, essere detratti tutti i voti imputabili alle condotte illecite (figli, cioè, di simulazione o frode) e ciò al fine di verificare se, nonostante tale sottrazione, la maggioranza assembleare che si assume viziata si sarebbe ugualmente formata. Se la risposta è positiva, la prova dell'evento è fallita e si apre il tema del tentativo. In caso contrario, il reato è consumato.

Giova, anzitutto, ripercorrere la struttura logica dell'indagine, su cui hanno concordemente riferito in udienza il Colonnello Gabriele Procucci¹⁰⁴, i Tenente Colonnello Antonio Ape e Marco Tannoia¹⁰⁵, il Maresciallo Biagio Messina¹⁰⁶ e il Maresciallo Daniele Pinto¹⁰⁷, al fine di chiarire quale itinerario ricostruttivo abbia tentato di seguire la Procura onde fornire la prova dell'evento del reato.

Le schede di voto e il *file* della *Computer Share* furono acquisiti dal Pubblico Ministero presso la società *Computer Share* con provvedimento ex art. 248 c.p.p. emesso in data 16.7.2014. Tali documenti (schede e *file*), consultati in sede di indagine dalla Guardia Di Finanza (in particolare dai militari Pinto e Messina)¹⁰⁸, consentirono agli organi inquirenti di ricostruire il voto assembleare del 20.4.2013 nei termini che seguono: lista 1 voti totali 7.340; lista 2 voti totali 1.586; lista 3 voti totali 4.745¹⁰⁹. La Guardia di Finanza individuò quindi, all'esito di questa analisi, un elenco di 4.491 soci che avevano votato per delega a favore della Lista 1)¹¹⁰.

Concentrata poi l'attenzione investigativa sui soli voti espressi a favore di tale lista, la Finanza procedette all'escussione di un nucleo di soci, indifferentemente delegati o deleganti, che si erano

¹⁰⁴ Udienza 17.4.2019 e 7.5.2019.

¹⁰⁵ Udienza 9.4.2019.

¹⁰⁶ Udienza del 17.5.2019.

¹⁰⁷ Escusso, ex art. 507 c.p.p., all'udienza del 16.2.2021.

¹⁰⁸ Così, sul punto, ha riferito in udienza il teste operante Pinto: *Allora, la prima fase di attività è stata quella di unire la scheda al soggetto, quindi noi il primo tipo di attività che è stata fatta, e che ho chiesto di fare ai miei colleghi, è stata quella di dare un nome al codice presente sulla scheda, da cui potevamo rilevare l'espressione del voto esercitato durante l'Assemblea. Quindi, sostanzialmente, abbiamo individuato tutti i nominativi che avevano votato per la Lista 1, di persona o per delega per quanto riguarda i non presenti.*

¹⁰⁹ Si tratta di un risultato non coincidente con quello emergente dal verbale notarile (cfr. doc. 68 allegato alla memoria della difesa Moltrasio che ha recepito le tesi del consulente Perini Andrea). Per il discorso che si sta svolgendo, tuttavia, la discordanza non è dirimente.

¹¹⁰ Cfr. teste Messina, udienza del 15.5.2019.

espressi, in proprio o per delega, a favore della lista istituzionale (circa cento secondo quanto riferito in udienza dal Ten. Col. Ape e poi, più puntualmente, dal Mar. Pinto)¹¹¹.

Successivamente, in considerazione del rilievo investigativo dei risultati ottenuti, l'attività di escussione a sommarie informazioni fu estesa, pur rimanendo sempre focalizzata sui sostenitori della Lista 1, raggiungendo un totale di 418 soci, di cui 264 deleganti e 154 delegati.

Da queste sommarie informazioni i militari, secondo l'espressione utilizzata dal Colonnello Procucci, ricavarono *informazioni* su 799 soggetti (trattasi del c.d. campione costruito dalla GdF), numero ottenuto sommando ai deleganti e ai delegati sentiti anche i soci che, dalle sommarie informazioni raccolte, risultavano aver espresso voti per soggetti che non conoscevano ovvero delegato soggetti a loro sconosciuti.

Dall'analisi di questo campione di soci la Guardia di Finanza ritenne *irregolari* (cioè, più precisamente, suscettibili di essere causalmente collegati a condotte simulate o fraudolente) un numero di voti pari all'85% dei voti espressi tramite delega in favore della lista 1 (per un totale, pertanto, di voti illeciti per delega a favore della lista istituzionale pari a 677)¹¹².

Tale percentuale, secondo quanto riferito dal colonnello Procucci, fu quindi ritenuta proiettabile, quanto meno in prospettiva indiziaria, sull'intera popolazione di soci che avevano votato per delega per la lista 1: in altri termini, si ritenne che la percentuale dell'85% di voti illeciti calcolata sul campione di riferimento pari a 799 soci fosse, in qualche misura, descrittiva anche di quanto poteva essere accaduto con riferimento ai 4.491 voti per delega conquistati dalla lista istituzionale nella tornata elettorale dell'aprile 2013, ottenendo così un numero di 3.817 voti per delega potenzialmente illeciti da sottrarre a quelli legittimamente ottenuti dalla lista 1¹¹³.

Per l'effetto, scorporati tali consensi da quelli complessivamente ottenuti dalla lista 1 pari a 7.340, la lista istituzionale avrebbe potuto vantare solo 3.523 voti regolari cioè un totale di consensi inferiore a quelli ottenuti dalla Lista 3 la quale, in questo scenario ricostruttivo, avrebbe pertanto vinto la competizione assembleare (per completezza, si rileva come i testi di Polizia Giudiziaria, nel corso delle loro audizioni, abbiano ritenuto possibile, sulla base di ragionamenti investigativi applicati ad alcune evidenze documentali pure acquisite al dibattimento¹¹⁴, individuare circa 300 voti ulteriori per delega a favore della Lista 1 pure ritenuti sospetti di illiceità per un totale di 1.106 voti complessivi ritenuti irregolari).

A prescindere, tuttavia, dalla possibilità di ritenere processualmente dimostrata la irregolarità di tutti i 1.106 voti per delega a favore della Lista 1, è evidente come solo la proiezione statistica della percentuale di irregolarità calcolata sul campione di 799 unità sulla totalità della popolazione dei votanti per delega a favore della lista 1 avrebbe potuto consentire, in linea quanto meno teorica, di provare l'evento del reato.

¹¹¹ Udienza del 9.4.2019 quanto ad Ape; udienza del 16.2.2021 quanto a Pinto.

¹¹² Cfr. deposizione teste Messina, udienza del 15.5.2019.

¹¹³ Cfr. teste Procucci udienza del 17.4.2019.

¹¹⁴ Segnatamente, secondo quanto sostenuto dalla GdF, sulla base dell'analisi dei documenti nn. 118, 134 e 172 produzioni Pubblico Ministero.

Infatti, ove pure le risultanze istruttorie avessero consentito di collegare tutti i 1.106 voti ritenuti dalla Guardia di Finanza illeciti ed espressi a favore della lista 1 all'azione tipica, sarebbe comunque fallita la prova di resistenza: sottraendo, infatti, i 1.106 consensi in potenza viziati ai voti complessivi conquistati dalla Lista 1 si otterrebbe un numero di consensi regolari, pari a 6.234, superiore a quelli conseguiti dalle altre liste contendenti¹¹⁵.

Si rende però necessaria, considerate le argomentazioni spese dalla Procura, una precisazione ulteriore. Nel corso della requisitoria il metodo d'indagine è stato difeso affermandosi come, ove pure non si ritenesse dimostrabile in via statistica l'evento numerico, il dato percentuale relativo ai voti irregolari per delega a favore della lista 1 integrerebbe, in ogni caso, un indizio grave da leggersi in sinergia con altri indizi ai sensi dell'art. 192 co. 2 c.p.p. per approdare alla prova dell'evento.

In realtà, il problema sulla tenuta del metodo statistico non può essere eluso semplicemente degradando il dato conoscitivo da prova ad indizio grave dell'evento tipico. La ragione è semplice: nell'opinione della Procura il dato percentuale raccolto (in indagine e poi all'esito della verifica dibattimentale) non si limiterebbe a descrivere una mera proporzione in un campione definito di unità, ma esprimerebbe una *probabilità* associabile, in via inferenziale, al campione di unità non indagato né in indagine, né in dibattimento. Solo in questa prospettiva, orientata a trarre un'informazione su eventi ignoti per il tramite di un'inferenza statistica (cioè sui voti irregolari relativi a tutti i 4.491 votanti per delega a favore della lista 1), avrebbe senso, del resto, discutere di *indizio grave*.

Stando così le cose, osserva però il Collegio come la gravità di un indizio dipenda dalla sua valenza qualitativa individuale¹¹⁶ cioè, più precisamente, dalla consistenza e della capacità dimostrativa rispetto al fatto ignoto della regola di esperienza o, come in questo caso, della legge scientifica di tipo statistico su cui l'elemento indiziante si fonda (verifica, quella di cui si discute, che sola consente di apprezzare il grado di inferenza dell'indizio rispetto al *thema probandum*). Se, pertanto, la regola di esperienza o la legge di copertura su cui riposa l'indizio è debole o, come nel caso di specie, priva di basi scientifiche, il dato conoscitivo ricavato perde di capacità inferenziale, non può essere qualificato indizio grave non essendo sufficientemente contiguo al fatto ignoto e, per l'effetto, non può essere preso in considerazione nel mosaico valutativo tratteggiato dall'art. 192 co. 2 c.p.p.

Così, declinando nel processo questi rilievi, è conseguente ritenere che nel caso in cui il metodo seguito per costruire una probabilità inferenziale di tipo statistico si rivelasse *ab origine* viziato, il dato ricavabile, espresso in percentuale, non rappresenterebbe altro che la mera descrizione di quanto accaduto nel campione di unità esaminato.

Ciò detto, è convincimento del Collegio che la percentuale di voti per delega irregolari a favore della lista 1 ricavata dalla Guardia di Finanza sia completamente priva di significato statistico e, per l'effetto, del tutto inidonea a sostenere un'inferenza generalizzata applicabile all'intera popolazione

¹¹⁵ Va peraltro rilevato come la verifica dibattimentale, pur avendo individuato un numero di voti a favore della Lista 1) causalmente collegabili alla condotta tipica del reato, non abbia affatto consentito di provare 1.106 voti illeciti (basti, per l'economia del discorso, rilevarsi come non ogni voto collegato a una delega rilasciata in bianco possa essere ritenuto penalmente illecito: si richiama, sul punto, quanto già si è detto con riferimento ai c.d. centri esterni).

¹¹⁶ Per tutti: Cass. sez. V n. 1987/21.

di riferimento dei votanti per delega per la Lista 1). L'inferenza predittiva che è alla base del ragionamento d'accusa e che sola consentirebbe, per quanto ancora su un piano solo astratto (la ricostruzione della percentuale, come detto, dovrebbe poi passare per le "maglie" della verifica dibattimentale), non è infatti fondata su valide basi scientifiche, come esposto con chiarezza dai consulenti statistici Consonni Guido e Anna Maria Paganoni¹¹⁷, oltre che in realtà in sostanza già emerso dalle deposizioni degli operanti della Guardia di Finanza che hanno infatti riferito in dibattimento di aver fatto applicazione di criteri investigativi non ricavati dalla scienza statistica (*TESTIMONE APE – Abbiamo individuato con i dati identificativi dei soggetti, una volta che li abbiamo estrapolati dal sistema, abbiamo individuato, oltre quei 100 soggetti, anche ulteriori soggetti sulla base di nostre esperienze investigative*)¹¹⁸ per quanto, come riferito da Pinto, il primo nucleo di soci selezionati per l'escussione a sommarie informazioni nell'ottobre del 2014 fosse stato individuato in modo non orientato tra soggetti residenti in aree geografiche limitrofe a Bergamo (*Cioè, scelti dal file, random. Non so come spiegare, cioè presi scrollando con mouse ... Nella prima fase sono stati sentiti in atti solo persone che erano residenti nei dintorni... Milano, Brescia*)¹¹⁹.

Con riferimento ai contenuti delle consulenze statistiche basti richiamarsi, in sintesi, quanto esposto da Guido Consonni, ordinario di statistica e membro di diverse società scientifiche.

Il consulente ha anzitutto rilevato come la Guardia di Finanza avesse proceduto effettuando un *campionamento* attraverso l'esame di un sottoinsieme di unità della popolazione complessiva dei votanti per delega a favore della lista 1 (in particolare, come detto, 799 unità). La Guardia di Finanza aveva poi individuato una proporzione campionaria, pari all'85%, calcolando la percentuale di voti ritenuti irregolari nel campione estratto e ne aveva ipotizzato una equivalenza con il valore della proporzione di voti irregolari sull'intera popolazione di riferimento.

Ciò detto, ripercorsa in modo approfondito la teoria del campionamento, il consulente ha rilevato come il campione in esame non fosse stato costruito in modo statisticamente corretto (*Sotto il profilo scientifico la statistica ci dice che ci sono due possibilità, o uno fa il campione di natura probabilistica casuale – su cui ritorno – oppure fa un campione di natura non casuale. Il campione casuale è l'unico che ci consente di trarre delle conclusioni scientificamente valide sulla popolazione, che è l'oggetto di inferenza, sulla base del campione. Tutto il resto, cioè altri tipi di campionamento, quindi altri modi di prelevare informazioni sulla popolazione attraverso un sottoinsieme, hanno un valore meramente descrittivo di quella che è l'indagine concreta ma non hanno una capacità di essere interpretabili in modo scientificamente rigoroso a livello dell'intera popolazione*)¹²⁰. Nell'opinione del consulente, infatti, la Guardia di Finanza non si era attenuta ai criteri per la definizione di un campione casuale semplice senza ripetizione emergendo diverse criticità: 1) nessun

¹¹⁷ Trattasi, rispettivamente, del consulente tecnico della difesa Zanetti e del consulente tecnico di UBI Banca escussi all'udienza del 20.10.2020. I relativi elaborati sono stati acquisiti al dibattimento, ex art. 511 co. 3 c.p.p., dopo l'esame dei consulenti.

¹¹⁸ Udienza 9.4.2019.

¹¹⁹ Udienza 16.2.2021.

¹²⁰ Udienza del 20.10.2020. Una dettagliata spiegazione della definizione di campione casuale o probabilistico si rinviene a p. 5 della consulenza tecnica.

disegno campionario era stato definito *ex ante* onde stabilire l'ampiezza del campione, la metodologia utilizzata per formarlo nonché, soprattutto, l'errore nella stima della proporzione di irregolarità sulla totalità della popolazione di votanti per delega a favore della lista 1); II) la dimensione campionaria utilizzata dalla Guardia di Finanza, pari a 799 unità, non era stata costruita associando a ciascun nominativo dei deleganti il cui voto era stato favorevole alla Lista 1 un numero intero da 1 a N e, quindi, selezionando *n* numeri attraverso un programma generatore di numeri casuali. Il campione, oltre che inquinato da alcune ripetizioni, non era quindi definibile come *casuale* in senso statistico. Peraltro, i soci escussi non erano stati selezionati tutti insieme dal momento che il campione si era andato costituendo con il progredire delle indagini, i soci del primo campione non erano stati sorteggiati in modo rigoroso ma, piuttosto, individuati dalla Guardia Di Finanza sulla base di ragioni di contiguità territoriale e i successivi nominativi da escutare erano stati, addirittura, identificati sulla base di intuizioni investigative. In conclusione, secondo il consulente statistico, la proiezione della percentuale di voti irregolari rinvenuti nel corso della propria indagine dagli operanti sull'intera popolazione di votanti per delega a favore della lista 1 risulterebbe del tutto arbitraria perché non fondata sulla metodologia statistica riconosciuta del campionamento da popolazioni finite. Si riporta, per chiarezza, un passaggio delle conclusioni della consulenza tecnica del Prof. Consonni: *a. non è esplicitamente identificata la popolazione oggetto d'indagine, come evidenziato dalla commistione di informazioni che provengono sia dalla popolazione oggetto d'indagine che dalla popolazione dei delegati; b. non è giustificata la scelta dell'ampiezza campionaria; c. non viene utilizzato un campionamento probabilistico di selezione delle unità. Di conseguenza, la percentuale di irregolarità ottenuta dalla GdF, al di là di ulteriori possibili errori materiali riportati per sommi capi in questa relazione, ha valore meramente descrittivo dell'indagine empirica circoscritta ai casi esaminati. Essa non ha valore scientifico inferenziale sul complesso dei voti espressi per delega a favore della Lista 1»¹²¹.*

Il Collegio condivide le conclusioni dei consulenti tecnici di parte (anche la consulente statistica Paganoni della Difesa UBI si è espressa, prospettando peraltro anche argomentazioni ulteriori, in termini convergenti rispetto alla tesi di Consonni).

È del resto pacifico come il primo gruppo di soci, per quanto non fosse stato selezionato per il tramite di specifiche funzionalizzazioni investigative, non fu comunque isolato all'esito di una scelta casuale in senso statistico dal momento che, a tacere del fatto che si considerò la residenza anagrafica dei soggetti, il concetto di casualità statistica assume una consistenza teorica ben precisa e non coincide affatto con una scelta soggettiva degli operanti per quanto non direttamente orientata ad un risultato¹²². Il secondo gruppo di soci, peraltro più numeroso, fu poi selezionato addirittura per il

¹²¹ Cfr. consulenza tecnica CT Consonni acquisita in data 20.10.2020.

¹²² Come spiegato dai consulenti tecnici casuale, dal punto di vista statistico, è infatti un termine tecnico che indica che le unità del campione sono state selezionate in base a un meccanismo, solitamente un *software*, attraverso cui è predeterminata la probabilità per ciascuna unità statistica di essere inclusa nel campione (si riporta, per chiarezza, un passaggio della memoria conclusionale della difesa Zanetti secondo cui casuale non significa appunto *scegliere a caso i soggetti in modo comunque soggettivo e senza dare alcuna specificazione del metodo (come riferisce, ad esempio, il Mar. Ilo Pinto nell'udienza del 16.2.2021). E invero l'azione di "scrollare" un file con il mouse e fermarsi dove cade l'occhio non configura una tecnica random.*

tramite di *esperienze investigative*¹²³ tra cui, ad esempio, la distanza geografica tra delegato e delegante, che rendevano, all'evidenza, più probabile il rintraccio di una delega sottoscritta in bianco. È quindi palese l'inquinamento del campione ed il fatto che non si trattò di un campionamento di tipo casuale.

Consegue da ciò come tutte le argomentazioni spese dalla Procura a sostegno di un metodo di indagine definito *ragionevole ed affidabile*, incardinato in ultima analisi sulla capacità dimostrativa del campione individuato dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini preliminari, perdono di rilevanza perché, esclusa la possibilità di conferire valenza statistica al campione indagato, qualunque proporzione di irregolarità accertata in dibattimento sarebbe comunque destinata a rimanere confinata alla mera descrizione delle risultanze istruttorie e non potrebbe certo essere valorizzata quale indizio grave mediante il quale pervenire alla prova dell'evento ignoto (cioè, appunto, la determinazione della *maggioranza assembleare*). Infatti, accordando al dato conoscitivo della proporzione di irregolarità un valore anche solo indiziario, non si farebbe altro che riconoscerne, implicitamente, la capacità di alimentare un'inferenza statistica.

In conclusione, per quanto siano stati accertati in dibattimento voti a favore della Lista 1 connessi sul piano causale all'azione tipica descritta dall'art. 2636 c.c. e, quindi, illeciti nella prospettiva penalistica, la prova dell'evento, neutralizzata la portata anche solo indiziante della percentuale di irregolarità, è mancata perché non risulta in alcun modo superabile la prova di resistenza.

1.16. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritiene dunque il Collegio che non sia stata raggiunta la prova della consumazione del reato. Tale circostanza, considerata la prova in ordine a un'attività organizzata di raccolta di deleghe e all'espressione di voti in violazione della legge e dello statuto ascrivibile a Massiah, Mandelli, Baglioni, Invernizzi, Folonari, Ondei, Bardoni e Brivio, non conduce a una pronuncia di assoluzione nei loro confronti in ragione non solo dell'insufficienza di prova sull'evento, ma soprattutto attesa la tipicità della condotta realizzata e la configurabilità della fattispecie anche nella forma tentata.

Occorre soffermarsi su quest'ultimo aspetto. Delineando l'art. 2636 c.c. una fattispecie di evento, la compatibilità della fattispecie con il tentativo è, sul piano dogmatico, incontrovertibile. Si avrà quindi tentativo in presenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco a determinare, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea. Trattandosi poi di reato di evento a forma vincolata, sono esecutivi e dunque punibili a titolo di tentativo solo quegli atti che realizzano, anche solo in forma parziale, la condotta tipica, i.e. un frammento della condotta simulata o fraudolenta, e che abbiano messo in pericolo il nucleo di interessi presidiati dalla norma incriminatrice. Il delitto tentato delinea infatti una fattispecie di pericolo. Deve altresì precisarsi, sempre in via generale, che nella fattispecie tentata l'evento è elemento negativo di fattispecie: ne consegue che, se l'evento del reato si verifica, non c'è tentativo ma consumazione configurandosi al contrario la fattispecie tentata ogni qualvolta l'evento delineato dalla norma non si verifica per fattori estranei alla condotta dell'agente.

Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 2636 c.c., l'evento deve essere individuato in un esito assembleare o, più precisamente, in una maggioranza diversa da quella che si sarebbe formata in

¹²³ Testimone Ape, udienza del 9.4.2019.

assenza della condotta tipica. Nel caso in esame, come sopra ricostruito, all'esito dell'assemblea celebratasi il 20.4.2013, la lista che riportò più voti fu la Lista 1), la c.d. Lista di continuità. Ne consegue che l'evento in senso naturalistico perseguito dalla condotta illecita risulta essersi realizzato. Alla luce di quanto sopra esposto con riferimento alla mancata prova in ordine alla determinazione di una maggioranza frutto di voti simulati o fraudolenti, non è però possibile affermare che tale condizione si sia verificata per effetto della condotta delittuosa piuttosto che per cause terze e indipendenti. Tale considerazione, i.e. la verifica autonoma dell'evento in senso naturalistico, non incide a parere del Collegio sulla configurabilità della fattispecie tentata. In proposito si osserva che un primo orientamento sostiene che, ove l'evento perseguito dall'agente si verifichi per effetto di cause diverse da quelle illecite, si renderebbe *ex post* manifesta l'inidoneità *ex ante* della condotta tentata con la conseguenza che il reato di cui all'art. 2636 c.c. potrebbe manifestarsi in forma tentata solo prima della determinazione della maggioranza assembleare: dopo quel momento si potrebbe invece avere solo consumazione oppure irrilevanza penale delle condotte pregresse. Tale ricostruzione non appare invero convincente. Deve infatti evidenziarsi che, in astratto, la fattispecie tentata può configurarsi come compiuta o come incompiuta. Si ha tentativo compiuto ogni qualvolta il soggetto agente ha posto in essere tutti gli atti necessari al fine della consumazione del reato; il tentativo si definisce incompiuto invece quando la condotta viene interrotta prima del momento in cui l'autore ha attivato tutte le energie utili per determinare l'evento. Tale distinzione rileva, tra l'altro, sul piano della configurabilità della desistenza volontaria. Infatti, in presenza di un tentativo compiuto la desistenza non è più configurabile, potendosi al più dare rilievo a comportamenti integranti il recesso attivo.

Applicando tale ragionamento al caso in esame, deve rilevarsi come nel momento in cui sono stati posti in essere atti, simulati o fraudolenti, idonei e diretti in modo non equivoco a determinare la maggioranza in assemblea, la verifica di tale ultimo tassello della fattispecie e, cioè, l'evento, per cause estranee alla sfera di dominio dell'agente esce dal perimetro della fattispecie tentata che si è, in quel momento, già perfezionata. Il tentativo, infatti, in un certo momento antecedente all'espressione dei voti e quindi al formarsi della volontà assembleare era compiuto; in quel momento non residua più alcuno spazio per la desistenza con la conseguenza che la verifica dell'evento per cause estranee all'agente non travolge la tipicità della fattispecie tentata. Tali principi trovano conferma nel disposto di cui all'art. 41 co. 2 c.p., a norma del quale le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.

L'aver posto in essere una sequenza di condotte tipiche e idonee a mettere in pericolo il bene giuridico presidiato dalla norma e a determinare la maggioranza in assemblea integra un tentativo compiuto e, come tale, penalmente rilevante, rimanendo invece irrilevante il successivo verificarsi dell'evento, in ipotesi, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto agente.

Ora, nel caso in esame, a fronte di quanto ricostruito in fatto, si ritiene che, con le precisazioni che verranno di seguito esposte con riferimento ad alcune posizioni, gli imputati abbiano realizzato una sequenza causale di atti simulati e fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea. In via segnata, tale considerazione attiene le seguenti posizioni: 1) Massiah, in quanto amministratore

delegato di UBI Banca s.p.a. che assunse l'iniziativa e conferì l'incarico a Sodali s.p.a., consapevole del ruolo in concreto svolto da quest'ultima; II) Mandelli, quale direttore generale di BPCI, il quale partecipò agli incontri con i direttori territoriali sopra descritti, alla presenza anche di Invernizzi, e diede indicazioni in ordine all'attività di promozione e di raccolta delle deleghe; III) Invernizzi, quale referente di BPCI, e Baglioni, quale referente del Banco di Brescia, i quali coordinarono l'attività di raccolta e abbinamento delle deleghe trasmettendo altresì i dati a Sodali; IV) Folonari (segretario di ABLP), Bardoni e Ondeì (direttrice e presidente del CONFIAB), Brivio (direttore del CDO), in ragione di quanto emerso in ordine all'assegnazione, presso i rispettivi centri esterni, di deleghe sottoscritte in banca e, dunque, dei legami con l'attività svolta presso le reti bancarie.

Le condotte a questi riferibili, in difetto della prova della consumazione, integrano una condotta suscumbibile nella fattispecie di cui agli artt. 56 c.p. e 2636 c.c. Il successivo verificarsi dell'evento, i.e. la vittoria della Lista 1), non entra infatti nel fuoco della fattispecie tentata, già perfezionatasi nel momento in cui, attraverso la sollecitazione a portare e a rilasciare delega nonché attraverso l'assegnazione delle deleghe, sono stati creati, con modalità organizzate, voti da esprimere in assemblea in violazione della legge e dello statuto.

Con specifico riferimento alla qualificazione come simulati e fraudolenti degli atti posti in essere e, dunque, alla tipicità della condotta, si osserva quanto segue.

Come sopra esposto, pacifico è che, attraverso le reti bancarie e avvalendosi dell'incarico affidato alla società Sodali, vennero contattati soci individuati sulla base della pregressa partecipazione ad altre assemblee nonché in base a criteri geografici per poi sollecitarne la partecipazione o il rilascio di una delega. Ottenuta la delega, sulla stessa non veniva indicato il nominativo del socio che si sarebbe recato in assemblea, ma lo stesso veniva individuato dalle stesse filiali. Le strutture bancarie fornivano, quindi, anche il nominativo del delegato che, nella maggior parte dei casi, veniva inserito in un secondo momento.

Ora, trattasi di una condotta violativa non solo della circolare 150 e, quindi, di una regolamentazione appositamente predisposta dalla banca, peraltro diffusa presso tutte le filiali, ma altresì contraria al dettato normativo e allo statuto.

In primo luogo, non può non rilevarsi come il rilascio di una delega in bianco compilata in un secondo momento o, in ogni caso, inserendo un nominativo non conosciuto dal delegante crei una *fictio*, i.e. simuli la sussistenza di un rapporto e, più precisamente, di un incarico che invero il delegante non ha mai conferito al delegato. Questa condotta di simulazione viola la *ratio* sottesa al divieto di deleghe in bianco previsto dal disposto di cui all'art. 2372 comma 3 c.c. La violazione del divieto di rilascio di deleghe in bianco genera quindi voti irregolari, annullabili ex art. 2377 c.c., in presenza dei presupposti ivi previsti. La corretta espressione del voto e l'effettivo conferimento di un mandato dal rappresentato al rappresentante assume del resto particolare rilievo nelle società cooperative dove vige il meccanismo del voto capitaro.

Nel caso in esame, attraverso la raccolta organizzata presso le reti bancarie di deleghe in bianco e il loro successivo abbinamento, oltre alla simulazione di un rapporto, è stato quindi possibile generare

voti che, in difetto dell'azione realizzata, non sarebbero stati espressi; i soci non avrebbero partecipato o non avrebbero rilasciato delega e non avrebbero avuto un soggetto delegabile.

Occorre però precisare che la componente di simulazione insita nel meccanismo di sottoscrizione di una delega priva dell'indicazione del delegato non va intesa in senso meramente formale. Ritiene infatti il collegio che la componente simulatoria non si atteggi secondo le medesime modalità né sia connotata dallo stesso disvalore ove, come avvenuto ad esempio con riferimento alle deleghe raccolte dall'imputato D'Aloia, il soggetto delegante, pur non individuando chi lo rappresenterà, indica il voto che vuole esprimere a un gruppo di persone che potranno rappresentarlo. In questo caso evidente appare che, in disparte eventuali profili di violazione civilistica, nessuna simulazione può dirsi integrata: il soggetto pur non conoscendo la persona fisica che lo rappresenterà, è pienamente conscio del centro di interessi che lo rappresenterà e del voto che sarà espresso.

Differente è quanto organizzato in seno alla Banca attraverso l'incarico conferito da Massiah a Sodali e organizzato, sul piano territoriale, da Mandelli, Invernizzi e Baglioni. Infatti, in questi casi i soci venivano sollecitati a una violazione dello statuto e della legge e rilasciavano una delega in cui il rappresentante non era individuabile come riferibile a un preciso ambito o centro di interessi, ma veniva somministrato dallo stesso personale dell'istituto di credito. Alcuni dei soci escussi, come sopra esposto, hanno peraltro riferito di aver ricevuto rassicurazioni in filiale in ordine alla ritualità di una sottoscrizione in bianco della delega mentre altri, anch'essi riportati nella ricostruzione in fatto, hanno con certezza escluso di aver mai sottoscritto una delega. Tale circostanza appare indicativa anche di una contraffazione di deleghe poi tradottesi in voti assembleare; condotta che è all'evidenza sussumibile nel concetto di fraudolenza di cui all'art. 2636 c.c.

Si aggiunge che è il soggetto stesso che organizza l'assemblea, i.e. la banca, che dovrebbe garantire la ritualità della votazione, a ribadire il divieto di deleghe in bianco diramando la circolare n. 150 ma, allo stesso tempo, a promuoverne il rilascio. La condotta simulatoria si innesta, in questo senso, in un contesto di frode che si rinviene, per la banca, non solo nella struttura approntata per la sollecitazione e l'abbinamento delle deleghe, all'evidenza violativa dello statuto e della circolare, ma anche nella diretta somministrazione di un delegato, i.e. nell'individuazione di soggetti preselezionati. Invero, sotto questo profilo si sottolinea che, come emerge dai documenti di Sodali, i soci che erano stati contattati erano stati individuati tra soggetti che già avevano partecipato alle precedenti assemblee alle quali era candidata un'unica lista e, cioè, la cosiddetta Lista di continuità. Tale selezione, pur potendo finire per agevolare anche l'espressione di voti per altre liste, consentiva di aumentare le *chances* di vittoria della Lista 1) e, in ogni caso, di alterare il voto che si sarebbe altrimenti espresso nel consesso dei soci.

Tale circostanza connota di idoneità, rispetto alla consumazione, le condotte realizzate, viepiù considerando il legame emerso tra l'attività organizzata presso le filiali e alcuni centri esterni, promotori della Lista 1), presso cui è stata trasferita parte delle deleghe sottoscritte presso le filiali. L'assegnazione di deleghe presso ABLP, CONFIAB e CDO garantiva infatti ulteriori voti a favore della lista istituzionale.

Si ritiene quindi che, attraverso la sollecitazione al rilascio di deleghe e al successivo abbinamento delle stesse attraverso un'organizzata rete tra le direzioni territoriali, le filiali e i centri esterni, è stato ampliato il numero di votanti: senza le descritte modalità fraudolente, questi non avrebbero mai espresso il loro voto, di talché deve concludersi che furono posti in essere atti idonei e diretti in modo inequivoco all'alterazione del risultato assembleare.

Trattasi di condotta sussumibile nel delitto di cui all'art. 2636 c.c. Si sottolinea infatti che il delitto di illecita influenza sull'assemblea è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società (cfr Cass. sez. V n. 17939/2013 e, da ultimo, Cass. sez. II n. 20451/2020), come deve ritenersi l'espressione di voti appositamente creati attraverso una sollecitazione alla sottoscrizione di deleghe in violazione della legge e dello statuto e la loro successiva organizzata distribuzione.

Non condivisibili appaiono quindi le tesi difensive in ordine alla non sussumibilità nella fattispecie in esame della condotta di raccolta sistematica ed organizzata di deleghe in bianco sulla base dell'unico rilievo che si tratterebbe di una mera violazione civilistica e che difetterebbe l'induzione in errore del socio delegato in ragione del fatto che non è emerso né che furono date indicazioni di voto né che la volontà del delegante fosse stata in qualche modo coartata. Tali circostanze appaiono invero ininfluenti sul piano della tipicità della condotta, atteso che, come esposto, la norma tutela non la volontà del singolo socio quanto piuttosto il corretto funzionamento dell'organo assembleare e la volontà da questi espressa. La raccolta sistematica di deleghe in bianco, agevolata e promossa dalle strutture della banca, realizza un aggiramento di tale sistema, portando a una creazione di voti che altrimenti non si sarebbero espressi e così sostanziandosi in una condotta idonea a determinare un risultato vietato dalla legge e dallo statuto. Gli atti realizzati si ritengono infatti idonei a palesare una realtà difforme da quella effettiva, ovvero idonei a trarre in inganno e a provocare la deviazione della volontà assembleare verso deliberazioni divergenti da quelle che sarebbero state adottate in assenza della simulazione o della frode; elementi che costituiscono il *proprium* della condotta delineata dall'art. 2636 c.c. (cfr sul punto Cass. sez. I n. 17854/2009). Peraltro, anche a volersi stringere l'angolo visuale sul processo di formazione della volontà del singolo socio, si rileva come la prospettazione circa la possibilità di rilasciare una delega in bianco in caso di impossibilità di raggiungere l'assemblea operata dalle reti bancarie avesse inquinato la libera decisione del socio a cui fu infatti proposta, in termini di alternatività apparentemente lecita e da un soggetto qualificato titolare di obblighi di protezione nei suoi confronti, un'operazione in realtà contraria alle regole statutarie.

Alla luce di quanto emerso con riferimento alla rete bancaria e ai legami con i centri esterni, considerato il parametro di valutazione della prova a fronte dell'intervenuta prescrizione del reato, deve quindi pervenirsi a una declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione con riferimento a quegli imputati che hanno contribuito e agevolato l'attività organizzata presso la rete bancaria.

In ragione del ruolo dai singoli svolti, così come sopra ricostruito, deve quindi disporsi non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Massiah; Invernizzi; Baglioni; Mandelli; Bardoni; Onde; Brivio; Folonari.

1.17. Accertata, per le ragioni espresse nei paragrafi precedenti, una condotta suscettibile di sconfinare nei territori della tipicità penale, per quanto in forma solo tentata, il Collegio ritiene di dover pronunciare, pur a fronte del sopravvenuto spirare del termine prescrizione, una sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. per i restanti imputati in quanto risultati, sulla base del compendio processuale raccolto, all'evidenza estranei da ogni profilo di collegamento probatorio con l'azione tipica. La formula terminativa di più ampia portata liberatoria deve quindi prevalere sul proscioglimento ex art. 531 c.p.p. Si rappresenta come di alcuni imputati, tra cui D'Aloia Giovanni (la cui posizione verrà valutata per ultima avendo costui rinunciato alla prescrizione), Marchesi Guido e Lorenzi Stefano, la Procura avesse richiesto l'assoluzione prima del manifestarsi dell'effetto estintivo del reato.

Le singole posizioni soggettive per le quali s'impone questo epilogo decisorio saranno, di seguito, esaminate partitamente.

Bazoli Giovanni: la Procura si è limitata, onde sostenere la colpevolezza dell'imputato, a menzionare due passaggi tratti dai verbali di ABLP del 12.7.2012 e del 13.2.2013¹²⁴ ritenendo di potervi ricavare la prova di un flusso comunicativo di aggiornamento diretto a Bazoli da parte di Folonari Italo su attività astrattamente suscettibili di inquadrarsi nell'art. 2636 c.c. poste in essere dall'associazione bresciana in vista dell'assemblea.

Si tratta di una prospettazione infondata già sul piano del fatto: nel primo verbale Folonari si limitò ad informare il Consiglio Direttivo di ABLP del proposito dell'associazione di porre in essere una serie di iniziative sul territorio per aumentare il numero degli associati (si tratta, all'evidenza, di una fisiologica azione di allargamento della base associativa in vista dalla competizione elettorale); nel secondo verbale, circa un mese prima dell'assemblea, Folonari riferì al Direttivo *le attività svolte da parte della segreteria per l'ampliamento della base associativa nonché le iniziative per favorire la partecipazione degli associati all'assemblea di UBI*. Non è dato, quindi, ricavare altro dal documento in oggetto. Non emergono pertanto elementi minimi per ritenere che Folonari avesse anche solo informato Bazoli dell'attività di Sodali, né di quella in corso presso alcune banche rete del gruppo. Tale convincimento non è poi in alcuno modo scalfito da alcuni passaggi di conversazioni telefoniche citati dalla Procura (cfr. RIT 410/14 prog. 31) o da frammenti dei resoconti Lucchini dai quali emerge, a tutto concedere, il convincimento di Bazoli del ruolo decisivo giocato da ABLP a sostegno della lista istituzionale nel corso dell'assemblea dell'aprile 2013. Del resto, è evidente che i soci di ABLP fornirono un contributo elettorale significativo sostenendo, in chiave assembleare, la lista istituzionale guidata da Moltrasio ma ciò, all'evidenza, non significa che Bazoli fosse a conoscenza del processo di raccolta di deleghe in bianco poi trasferite dalle reti bancarie ad alcuni soci dell'associazione da lui presieduta (la mera conoscenza del fenomeno, peraltro, non avrebbe alcun rilievo penale).

¹²⁴ Cfr. verbali di ABLP allegati alla relazione ispettiva CONSOB del 19.12.2013



In definitiva, salvo accedersi a una sorta di responsabilità oggettiva da posizione connessa al ruolo di presidente di ABLP, evidente appare la prova di innocenza dell'imputato Bazoli Giovanni non essendo emerso alcun elemento probatorio che consenta di predicarne una qualche forma di minimo coinvolgimento nella dinamica delittuosa posta in essere dalle reti bancarie suscettibile di inquadrarsi in un preventivo accordo illecito con altri imputati (segnatamente: con Folonari e con Massiah) o, comunque, in un concorso morale o materiale.

Moltrasio Andrea: inconsistenti anche gli elementi di prova adottati dalla Procura a sostegno della richiesta di condanna, poi mutata in richiesta di proscioglimento, di Moltrasio.

Meramente suggestivo, innanzitutto, appare il richiamo al resoconto Lucchini n. 88 (trattasi della III riunione della Commissione Zanetti) in cui Moltrasio (che, peraltro, in occasione delle spontanee dichiarazioni, ha negato la circostanza)¹²⁵ avrebbe pronunciato la frase *affilare le armi* con riferimento alla preparazione dell'assemblea che si sarebbe tenuta il successivo 20.4.2013. Basta leggere poco oltre il medesimo documento per rilevare, senza tema di smentita, come le iniziative suggerite in quell'occasione da Moltrasio fossero tutte perfettamente lecite (diffusione di messaggi positivi sull'andamento del gruppo; interventi di personaggi con elevata reputazione; promozione di incontri informativi ed esplorativi con vari soggetti portatori di interessi).

Nulla, poi, si ricava dalla lettura del resoconto Lucchini n. 117 relativo ad eventi della prima settimana di marzo 2013 emergendo solo come gli amministratori ex BPU avessero, in quel momento, preso definitiva contezza del ruolo di Masnaga, di ispiratore e sostenitore della Lista 3) e di come, proprio in quel periodo, Zanetti Emilio si fosse assicurato l'appoggio elettorale del CDO, del CONFIAB e del Comitato Bergamo Popolare.

Si tratta di un elemento del tutto neutro, che non dimostra affatto alcun coinvolgimento di Moltrasio nell'attività di raccolta di deleghe in bianco tramite le filiali del gruppo (peraltro, come già rilevato, tramite banche reti diverse dalla Popolare di Bergamo) e di successiva distribuzione delle deleghe a delegati individuati tramite la segmentazione effettuata da Sodali nonché, in taluni casi, a centri esterni vicini alla lista istituzionale (tra cui ABLP, CONFIAB e CDO).

Dalla lettura del resoconto Lucchini n. 123 (si tratta, in particolare, di un convegno del 25.3.2013 a cui prese parte anche Moltrasio) emerge poi traccia in ordine alle preoccupazioni degli amministratori ex BPU circa il ruolo giocato da Masnaga quale direttore generale della Banca Popolare di Bergamo che, secondo le notizie che si erano *medio tempore* raccolte, avrebbe favorito un sistema di raccolta di deleghe in bianco sfruttando le reti bancarie della Popolare a favore della Lista 3). Le iniziative discusse in quella sede tra gli amministratori ex BPU quando, oramai, era peraltro prossimo l'appuntamento elettorale furono limitate a neutralizzare, sul versante della Banca Popolare di Bergamo, la presunta azione di pressione esercitata da Masnaga rimuovendo il direttore generale, diffondendo un videomessaggio di Zanetti ai *3.600 dipendenti della Popolare di Bergamo* per richiamare le reti della Popolare ad una condotta leale e mettendo a punto una struttura operativa sostitutiva di quella attivata dal direttore generale (di qui, appunto, la sostituzione di Masnaga con Ranica).

¹²⁵ Cfr. spontanee dichiarazioni Moltrasio Andrea del 18.2.2020.

Si richiama poi, a riprova del fatto che gli amministratori bergamaschi fossero all'oscuro della decisione di Massiah di affidare un incarico a Sodali (la quale aveva poi operato in collegamento con le strutture coordinate da Baglioni Gemma Maria ed Invernizzi Enrico), il resoconto Lucchini n. 136 relativo ad un incontro tra amministratori ex BPU, tra cui Moltrasio, del 3.10.2013 da cui emerge come, sul versante orobico del gruppo, non si avesse affatto contezza del ruolo della società di consulenza coinvolta nella preparazione dell'evento assembleare per il tramite dell'intervento diretto dell'amministratore delegato.

Infine, il Pubblico Ministero ha richiamato una conversazione (RIT 381/14 prog. 581) tra Moltrasio e Santus del 29.3.2014 nel corso della quale il primo, in vista dell'assemblea di prossima celebrazione (quella, cioè, chiamata ad approvare le modifiche statutarie che il CdS a guida Moltrasio aveva definito nel primo anno di mandato), disse al secondo che avrebbero, a breve, *sguinzagliato i capi filiale*, frase non solo riferita ad assemblea diversa da quella oggetto del processo ma, ancora una volta, insuscettibile di essere letta come un invito a procedere a sistematiche raccolte di deleghe in bianco così da corroborare un presunto *modus operandi* pregresso. Anzi, in senso contrario, si rileva come dalla conversazione tra Moltrasio e tale Renato (verosimilmente Renato Guerini) del 18.4.2014 (RIT 384/14 prog. 1053) emerga piuttosto come Moltrasio si fosse impegnato nel 2013, tramite un'azione personale e senza riferimenti a strutture bancarie, per convincere persone a recarsi in assemblea, in proprio o per delega, al fine di sostenere la lista istituzionale (si riporta, di seguito, il passaggio della conversazione: *Andrea: Perché fan presto tutti a parlare... ma poi se non mobiliti... l'anno scorso io per portarmi... data la situazione... 7/800 persone in assemblea, sicure, di mia conoscenza... devo dire mi son spremuto come... cioè come se fosse una campagna elettorale... ... Andrea: Cioè ho preso i ragazzi, gli ho fatto telefonare uno per uno... ho fatto chiedere se c'erano... se avevano delle persone a cui dare... la... la delega... e così via... cioè ho dovuto fare un lavoro che ho finanziato (incomprensibile) io... se no non saremmo mai arrivati dove siamo arrivati... cioè ci sono circa 700 persone certe... più ce ne saranno altre... che son venute solo perché sollecitate dall'organizzazione mia... perché a quel punto ho capito che stavamo rischiando notevolmente*)¹²⁶.

In definitiva, non si ravvisa a carico di Moltrasio Andrea alcun elemento, neppure di natura indiziaria, per ritenere l'imputato coinvolto nell'attività che si è ritenuta suscettibile di integrare la tipicità penale. Di qui, dunque, una pronuncia di assoluzione con formula ampiamente liberatoria.

Zanetti Emilio: a conclusioni analoghe deve pervenirsi anche con riguardo alla posizione di Zanetti, presidente del Consiglio di Gestione di UBI fino, appunto, all'assemblea del 20.4.2013.

Nessun elemento confluito agli atti del dibattimento collega l'imputato all'azione tipica ricostruita nei paragrafi precedenti. La prova della sua innocenza, pertanto, si palesa in termini di evidenza.

Il rapporto di sostegno in prospettiva assembleare che, grazie all'intervento di Zanetti, la lista istituzionale conseguì dalla Compagnia delle Opere, dal CONFIAB, nonché dal Comitato Bergamo Popolare fu del tutto legittimo e ciò a prescindere dal fatto che tali soggetti ricorsero poi, al loro

¹²⁶ Cfr., sul punto, relazione ispettiva CONSOB del 19.12.2013 e doc. 63 difesa Moltrasio depositato all'udienza del 26.10.2018.

interno, a forme di collocazione efficiente delle deleghe (anche) tramite il rilascio di deleghe in bianco.

Tali condotte, ove confinate all'interno di centri di interesse, non mostrano i tratti della tipicità penale e, peraltro, non vi è nemmeno prova alcuna che Zanetti avesse in qualche modo agevolato tali comportamenti né, a ben vedere, che ne fosse anche solo a conoscenza.

Da questo angolo visuale, infatti, va esclusa la possibilità di accreditare, in chiave *lato sensu* indiziaria, l'autorizzazione che Zanetti diede a Nava, nel luglio del 2012, nel dicembre e nel gennaio 2013, affinché quest'ultimo consentisse a Brivio, all'epoca direttore della Compagnia delle Opere di Bergamo, di ottenere un estratto del libro soci di UBI.

Con riferimento alla prima richiesta di estrazione dal libro soci Masnaga, all'epoca direttore generale di Banca Popolare di Bergamo, ha riferito in udienza di aver appreso proprio da Brivio come tale istanza di accesso fosse seguita ad un'intesa tra Zanetti e Breno Rossano (quest'ultimo, all'epoca, presidente della CDO ed amministratore della Banca Popolare di Bergamo). Così, sul punto, Masnaga: *Un giorno, in prossimità, o meglio, circa sette-otto mesi prima dell'Assemblea del 2013, venni richiesto dal, Direttore della Compagnia delle Opere, Matteo Brivio, di aiutarlo nell'individuare chi tra i loro associati aveva anche la veste di socio di UBI Banca, e mi disse anche: perché questo viene da intese fatte tra i nostri rispettivi presidenti. Allora, io non potei far nulla perché il libro soci della UBI Banca è al di fuori della responsabilità di Popolare Bergamo, quindi mi limitai, da un lato, a indirizzarlo verso UBI Banca e, dall'altro, a riferire al Presidente di questa richiesta. Poi, successivamente, seppi che, appunto, il Presidente aveva autorizzato il responsabile dell'ufficio soci della UBI Banca di attivarsi per questa collaborazione¹²⁷. Il responsabile dell'Ufficio Soci, cioè il teste Nava Paolo, ha confermato la circostanza, rappresentando di aver dato corso alla richiesta di estrarre un'anagrafica soci iscritti alla CDO solo dopo aver richiesto l'autorizzazione a Zanetti.*

La stessa autorizzazione era poi stata richiesta da Nava a Zanetti anche in occasione di successivi accessi di Brivio al libro soci risalenti al dicembre 2012 e al gennaio 2013 (così, sul punto, Nava Paolo: *a fronte di una richiesta di questo tipo, ovviamente, dato anche il fatto che me la presentava per comodità su un supporto, io andai dal dottor Zanetti; andai dal dottor Zanetti, il dottor Masnaga mi disse tranquillamente che non ci sarebbe stato problema, perché il dottor Zanetti era a conoscenza di questa richiesta. In effetti, mi recai con il dottor Masnaga dal dottor Zanetti, e gli chiesi l'autorizzazione a chiedere a UBI questa estrazione, anche perché era una cosa da fare con una certa, diciamo, "urgenza", fra virgolette, non da fare in tanto tempo, e quindi io volevo avere l'autorizzazione a poter impegnare la risorsa di UBI in termini rapidi. ... Il dottor Zanetti mi disse di procedere ... Ogni volta che, diciamo, anche nella seconda e terza occasione ripetei il medesimo trafilo, cioè autorizzazione del Presidente, per procedere all'estrazione¹²⁸.*

Si tratta di informazioni probatorie che non consentono di collegare tali autorizzazioni, pur certamente riferibili a Zanetti, all'attività di raccolta di deleghe in bianco registratasi all'interno della

¹²⁷ Udienza del 20.2.2019.

¹²⁸ Udienza del 25.6.2019.

Compagnia delle Opere (peraltro, come detto, *ex se* considerata non penalmente illecita) e, tanto meno, a raccolte di deleghe in bianco presso le reti bancarie poi assegnate a soggetti delegabili all'interno della CDO.

Peraltro, solo nel marzo del 2013 Zanetti riuscì ad assicurarsi, nell'ambito di legittime sinergie in chiave assembleare, il sostegno della Compagnia delle Opere a favore della lista istituzionale a seguito, come detto, dell'inserimento nella lista di Bardoni Antonella e di Maurini Giacomo (cfr. resoconto Lucchini n. 117)

Altrettanto neutra sul piano anche solo indiziario risulta la *email* del 24.4.2013 inviata da Ongis a diversi partecipanti al Comitato Bergamo Popolare (tra cui Breno, D'Aloia, Bardoni e Ondeì) in cui lo stesso Ongis riportò quanto aveva rappresentato direttamente a Zanetti¹²⁹ con riferimento agli esiti assembleari: *Ti porterò nome e cognome di quelli che sono venuti a votare, e sono tra i 1.700,00 e i 1.900,00 stiamo verificando.*

In realtà dal documento citato, pur ampiamente valorizzato in sede di requisitoria, emerge piuttosto il mero tentativo da parte di centri di interesse esterni alla Banca, che avevano sostenuto la lista istituzionale, di rivendicare un peso assembleare dirimente come dimostra, del resto, l'incontro del successivo 29.4.2013 presso la Scuola Imiberg di Bergamo ricostruibile tramite la lettura del resoconto Lucchini n. 129, pure citato quale prova documentale a sostegno del coinvolgimento dell'imputato Zanetti (ma anche di Moltrasio) nell'azione di irregolare raccolta di deleghe svolta dai centri esterni menzionati. Dalla lettura del resoconto in oggetto (Lucchini fu informato dei contenuti dell'evento da Moltrasio presente alla cena insieme a Zanetti) si ricava un solo dato e cioè appunto come, nel corso della serata cui avevano partecipato, tra gli altri, di Ongis, Breno, Brivio, Ondeì, Bardoni e D'Aloia, fossero stati rivendicati da esponenti della CDO rilevanti contributi in termini di voti assembleari e sollevate perplessità e rimostranze per non aver ottenuto adeguate rappresentanze negli organi sociali. Ancora una volta, quindi, si è nel campo di fisiologiche rivendicazioni che nulla rivelano circa eventuali azioni concorsuali di Zanetti nelle modalità di massimizzazione di quei consensi.

Infine, anche la ricostruzione dell'incontro tra Zanetti e gli undici direttori territoriali della Banca Popolare di Bergamo risalente al 13.3.2013 nonché i contenuti del videomessaggio inviato dal prevenuto a tutti i dipendenti della banca, non consentono, per quanto molto enfatizzati nel corso del processo, di isolare alcun elemento a carico dell'imputato.

Invero, dalla lettura del resoconto Lucchini n. 117 si ricava come, una volta presa contezza delle presunte pressioni che Masnaga, ispiratore fino a quel momento rimasto segreto della lista guidata da Andrea Resti, avrebbe esercitato sulla rete territoriale della Banca Popolare di Bergamo in favore della Lista 3), gli amministratori ex BPU avessero adottato precise contromisure, alcune delle quali affidate proprio a Zanetti. Invero, a prescindere della prova o meno di tali attività illecite imputate a Masnaga, è incontrovertibile che gli amministratori ex BPU avessero percepito come reale il rischio che il direttore generale della Banca Popolare di Bergamo stesse utilizzando le reti territoriali per raccogliere deleghe in bianco da convogliare su pensionati disposti a votare la Lista 3 (paradigmatico

¹²⁹ Doc. 166 produzioni Pubblico Ministero.

di questo avvertito timore, condiviso da Lucchini, Moltrasio e Santus, il passaggio tratto dal resoconto Lucchini n. 123 già citato: *Per questo, nelle settimane precedenti, i fiduciari del dr. Masnaga avrebbero raccolto sacchi di deleghe, da utilizzare per il tramite dei pensionati. Una stima fa ritenere che, oltre alle 700 persone che hanno firmato per la lista, siano state raccolte almeno 1.000/1.500 deleghe su un totale che, alla data del 25, veniva indicato in circa 6.000 biglietti di emissione).*

In questo scenario, di grande confusione e fibrillazione sul versante bergamasco, si collocano, da un lato, i forti richiami da parte di Zanetti al rigoroso rispetto delle procedure previste per la raccolta delle deleghe dalla circolare n. 150 del 2013¹³⁰ i quali, lungi dal configurare azioni di mera forma da parte del presidente del CdG, si spiegano invece proprio alla luce della percezione che la rete territoriale della Popolare di Bergamo potesse essere condizionata dall'azione di Masnaga; dall'altro, si spiega la convocazione, da parte dello stesso Zanetti, della riunione del 13.3.2013 (cui fece poi seguito il videomessaggio) con il direttore generale Masnaga, con gli undici direttori territoriali della Banca Popolare di Bergamo, nonché con altri ex dirigenti della Popolare e con amministratori di derivazione ex BPU¹³¹.

Sui contenuti di questo incontro hanno riferito in dibattimento lo stesso Masnaga, Ranica e diversi direttori territoriali (Bellini, Gotti, Palazzolo): dall'analisi complessiva delle testimonianze, nonché dalla stessa visione del video-messaggio, è emerso come Zanetti avesse, in sostanza, richiamato i dirigenti della Banca Popolare di Bergamo a doveri di lealtà e di sostegno verso la lista istituzionale che rappresentava, a suo dire, la continuità di gestione rivendicandone, con forza, i meriti storici. Nessuna indicazione operativa, per concorde opinione di tutti i testimoni sentiti, fu però formulata da Zanetti ai direttori territoriali se non, appunto, un vigoroso richiamo al rispetto delle disposizioni regolamentari. Domenico Bellini ad esempio, teste apparso molto netto e sicuro nell'imputare a Zanetti un'azione di deciso invito ai direttori affinché sostenessero la lista istituzionale, ha riferito in dibattimento, a specifica domanda circa eventuali indicazioni operative date da Zanetti, rispondeva: *In termini operativi no, non ci disse.* Lo stesso Masnaga il quale, a seguito di quell'incontro, fu allontanato dalla guida della Banca Popolare proprio da Zanetti, si è limitato a rappresentare di aver colto di essere stato l'implicito e principale destinatario del richiamo di Zanetti senza, tuttavia, riferire alcunché su indicazioni del presidente per ottenere consensi a favore della lista istituzionale.

In definitiva la reazione di Zanetti, risentita e verosimilmente animata da una sensazione di tradimento verso la sua persona che si stava a suo giudizio consumando proprio nel cuore della Banca Popolare di Bergamo, non assume alcun valore sul piano della tipicità penale.

¹³⁰ Doc. 63 CT Chiaruttini. Si richiama, sul punto, il messaggio del 19.3.2013 con cui Zanetti raccomandò di prestare la massima attenzione e la più accurata applicazione delle disposizioni relative (doc. 15 difesa Zanetti ud. 26.10.2018) nonché l'email del 22.3.2013 (doc. 66 CT Chiaruttini) con cui lo stesso Zanetti definì il testo da inviare ai direttori di filiale con cui si ribadiva, appunto, come si facesse assoluto divieto, al personale della Banca, di acquisire dai soci deleghe rilasciate con il nome del rappresentante in bianco e che non risultassero debitamente compilate in tutti i necessari riferimenti previsti dalla normativa.

¹³¹ Così, il teste Masnaga all'udienza del 20.2.2019 con riferimento ai partecipanti all'incontro: *Erano presenti: il Presidente, ovviamente, i precedenti direttori generali, Lupini, Frigeri, Cattaneo, forse alcuni consiglieri, in parte a me era seduto il dottor Armando Santus, e poi tutti i miei direttori territoriali, quindi 11 dirigenti della Banca che presidiavano diverse aree geografiche della rete commerciale.* In seguito fu diffuso il videomessaggio di Zanetti, acquisito agli atti del dibattimento.

Del resto, l'istruzione dibattimentale ha dimostrato come la Banca Popolare di Bergamo fosse rimasta estranea alla attività della Sodali, al meccanismo di raccolta delle deleghe da questa favorito¹³² e di successiva distribuzione delle stesse a delegati individuati dalle reti bancarie o a determinati centri esterni (se tale procedura fosse stata seguita sotto la precedente direzione di Masnaga è, dal punto di vista della posizione di Zanetti, all'evidenza irrilevante) cioè dall'unico segmento di attività che il Collegio ritiene suscettibile di essere sussunto nell'art. 2636 c.c. Non vi è, in definitiva, alcun elemento in atti capace di collegare anche solo debolmente Zanetti Emilio alla più volte descritta struttura organizzata di talché, anche per questo imputato, deve prevalere la formula assolutoria ex art. 129 c.p.p. su quella del proscioglimento.

Marchesi Guido: si ritiene che, per quanto modificato lo *standard* di valutazione per effetto del sopravvenuto decorso del termine finale di prescrizione, l'imputato Marchesi vada assolto con formula ampiamente liberatoria perché evidente appare la prova della sua innocenza. Si riscontra infatti, a carico dell'imputato Marchesi, un vuoto probatorio pressoché assoluto.

L'imputato, cui viene contestata la posizione di *referente centrale a livello nazionale della gestione del libro soci di UBI Banca*, era piuttosto legato ad UBI Banca da un rapporto di consulenza a supporto dell'Ufficio Soci dopo essere andato in quiescenza nel 2010 sostituito, nel ruolo di responsabile dell'Ufficio Soci a diretto riporto del Consiglio di Gestione, da Nava Paolo (tale circostanza emerge sia in via documentale dalle produzioni della difesa Marchesi, sia dalla stessa testimonianza di Nava)¹³³. Il teste Nava ha riferito poi come Marchesi avesse continuato, in forza del contratto di consulenza in essere, ad occuparsi di aspetti operativi e tecnici della gestione del libro soci (*Il dottor Marchesi era il tecnico che conosceva, sostanzialmente, l'attività di tenuta del libro soci. Ovviamente, la collaborazione era riferita alla struttura che era incardinata in Staff Consiglio di Gestione e Soci*)¹³⁴.

È pacifico, peraltro, che la gestione del libro soci e le interlocuzioni occorse per garantire la consultazione a Brivio Matteo nell'estate del 2012, nonché allo stesso Brivio ed altri soci tra il dicembre del 2012 e il gennaio del 2013 e poi, per quanto di maggiore interesse dalla prospettiva processuale, a Sodali per il tramite della richiesta di Massiah veicolata da Medda, fossero sempre e solo state tenute da Nava come dallo stesso riferito in udienza.

Se, come si giudica corretto, Nava non fu ritenuto attinto nemmeno da indizi di reità essendosi in sostanza limitato a dare corso a richieste *ex se* legittime di propri superiori gerarchici, tanto più deve ritenersi all'evidenza estraneo da ogni profilo di illiceità penale Marchesi Guido, il quale non prese nemmeno parte a tali attività ed il cui ruolo fu di taglio meramente tecnico (lo ricorda, ancora, il teste Nava: *nei fatti, diciamo, seguiva l'operatività tecnica dell'Ufficio Soci*)¹³⁵.

¹³² Basti richiamare i documenti confezionati da Sodali di aggiornamento dell'attività di partecipazione, in proprio o per delega, all'assemblea in cui non figura, tra tutte le banche rete, proprio la più importante per fatturato cioè la Banca Popolare di Bergamo (cfr., ad esempio, la missiva Di Segni del 14.4.2013: doc. 133 produzioni PM).

¹³³ Udienza del 25.6.2019.

¹³⁴ Udienza del 25.6.2019.

¹³⁵ Udienza del 25.6.2019.

Infine, si rileva come dal resoconto Lucchini n. 117 relativo ad una riunione organizzativa presso lo studio di Santus Armando del 4.3.2013 a cui presenziarono anche Moltrasio e, appunto, Nava e Marchesi, emerge, da un lato, come si fosse trattato di un incontro per esaminare le *tecnicità delle votazioni* e, dall'altro, come i presenti avessero convenuto circa la necessità di tenere alta la vigilanza contro la *cattiva abitudine del rilascio delle deleghe in bianco*.

Una conferma ulteriore, di carattere documentale, della evidente estraneità dell'imputato ai fatti oggetto di contestazione. Conseguenza da tutto ciò una sentenza di assoluzione dell'imputato con formula ampiamente liberatoria per non aver commesso il fatto.

Medda Ettore: la qualifica soggettiva attribuita all'imputato Medda nel capo d'imputazione è quella di *direttore responsabile* qualifica che avrebbe condiviso con Mandelli Marco.

La documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato all'udienza del 16.2.2021¹³⁶ dimostra, in primo luogo, come Medda, per quanto di stretto interesse, avesse piuttosto ricoperto la carica di direttore dell'*Area Affari Generali e Partecipazioni* e come riportasse direttamente al consigliere delegato Massiah.

Chiarita la reale posizione dell'imputato nell'organigramma di UBI, la tesi d'accusa circa il concorso di Medda si fonda, innanzitutto, sul fatto che quest'ultimo, dopo aver partecipato ad un incontro preliminare tra Massiah, Recchi e Di Segni per definire i termini della consulenza Sodali, avrebbe poi supervisionato (come la carica attribuitagli di *direttore responsabile* del resto indurrebbe a pensare) l'intero svolgersi dell'attività di raccolta delle deleghe e di successiva assegnazione delle stesse a soci individuati dai *promoter* attivi presso le banche rete del gruppo.

Le risultanze processuali non consentono però di affermare tanto, emergendo piuttosto, anche in questo caso secondo il parametro dell'evidenza, il ruolo marginale ed in alcun modo agevolatore assunto dall'imputato nella vicenda Sodali (si rileva, peraltro, come il ruolo di Medda sia stato spesso sovrapposto, a riprova della difficoltà di tratteggiarne in modo nitido il contributo concorsuale, con quello di Sciarrotta Giuseppe che rivestiva, all'epoca, la carica di direttore *Affari Societari*).

Due, in sostanza, le circostanze provate in fatto con riferimento alla posizione dell'imputato.

In primo luogo, è provato, sulla base della testimonianza di Recchi Alvisè, che Medda avesse, appunto, preso parte ad una prima riunione con Sodali che determinò l'innescò della collaborazione tra alcune banche rete del gruppo e la società di consulenza guidata da Recchi¹³⁷.

È vero, peraltro, che nella *email* dell'1.2.2013 di Recchi -destinata a Di Segni e Flammini, l'amministratore delegato di Sodali, dopo l'incontro del giorno prima con Massiah, rappresentasse ai suoi operativi come *il lavoro* sarebbe stato svolto *con Medda, Sciarrotta, Andrea Tassoni (consiglio di sorveglianza)*, ma, in realtà, si trattò di un'espressione generica, verosimilmente collegata alla presenza fisica di tali soggetti alla riunione preliminare, come inequivocabilmente dimostrano le risultanze processuali da cui si trae con immediatezza la prova circa il fatto che Medda non fornì in seguito alcun contributo allo svolgersi della consulenza Sodali.

¹³⁶ Cfr. circolare di gruppo n. 681 del 6.11.2012.

¹³⁷ Udienza del 2.7.2019.

Il teste Sonnino Elvio, vicedirettore generale vicario di UBI, ha infatti riferito di essere stato informato proprio da Medda circa l'inizio dell'attività consulenziale con Sodali e di aver poi preso contatti con gli operativi di tale società, segnatamente con Di Segni, per metterli in condizione di svolgere l'attività¹³⁸. Sempre Sonnino, nel corso della deposizione, ha riferito come, nel corso di quelle riunioni operative, avesse messo Di Segni in contatto con Baglioni ed Invernizzi, escludendo che Medda vi avesse mai preso parte. Flammini ha poi escluso di aver mai lavorato con Medda e lo stesso Di Segni ha fatto specifico riferimento a Medda con riferimento alla sola consegna dell'anagrafica soci.

La secondo circostanza provata attiene, appunto, alla consegna dell'anagrafica soci a Sodali. Si tratta, in particolare, del documento preliminare che servì per procedere alla *segmentazione* cioè all'individuazione di soci non dormienti delle banche rete coinvolte da contattare onde sollecitarne la partecipazione assembleare e, eventualmente, raccoglierne la disponibilità ad essere delegati da parte di terzi soggetti.

Sul punto, è emerso dalla testimonianza di Nava Paolo come questi avesse consegnato, con ogni probabilità proprio all'imputato Medda, un estratto dal libro soci riferibile a soggetti con alcune specifiche caratteristiche (quelle, appunto, definite da Sodali). Il teste ha tuttavia precisato di aver dato corso all'estrazione del *file* solo dopo aver percepito che la richiesta proveniva direttamente dall'amministratore delegato, circostanza questa di cui aveva avuto contezza avendo ricevuto, per conoscenza, una *email* con cui lo stesso Medda aveva riferito a Massiah di aver trasmesso la richiesta di produzione dell'elaborato¹³⁹. Peraltro, va segnalato, a dimostrazione della difficoltà di tracciare un profilo nitido dell'imputato, come il teste Nava abbia in seguito riferito, nel corso della deposizione, di non essere in realtà nemmeno sicuro se l'estrazione finale dal libro soci fosse stata consegnata a Medda o a Sciarrotta (*ripeto, io non mi ricordo neanche se a mani del dottor Medda o più propriamente del dottor Sciarrotta o di persona comunque di fiducia di quello che era lo Staff Affari Societari. E quindi, diciamo, anche in questo caso l'elaborazione completata fu riconsegnata. Punto. Questo è quello che io mi ricordo*). Lo stesso Di Segni ha rappresentato come la documentazione necessaria per attivare la consulenza gli fosse stata fornita da Sciarrotta (anche Flammini, dopo aver rappresentato di aver interloquuto con Sciarrotta un paio di volte e mai con Medda, ha riferito al primo, a seguito di contestazione in aiuto della memoria, l'attività di consegna dell'elenco soci di UBI).

In definitiva, sulla base delle risultanze processuali sommariamente ripercorse, può solo rilevarsi che l'imputato avesse preso parte, insieme con altri, all'incontro iniziale tra Massiah ed Recchi (circostanza, questa, che non deve stupire trattandosi di concludere un contratto e rivestendo Medda la carica di direttore Area Affari Generali a diretto riporto dell'amministratore delegato) e, a tutto concedere, che avesse poi veicolato a Nava un ordine diretto di Massiah, funzionale a mettere a disposizione di Sodali un'anagrafica soci aggiornata. Lo sviluppo operativo dell'attività, come emerso dal dibattito, fu interamente seguita da altri soggetti inseriti nell'organigramma del gruppo UBI.

¹³⁸ Udienza del 10.7.2019.

¹³⁹ Udienza del 25.6.2019.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

È quindi evidente l'assenza di alcun contributo concorsuale riferibile all'imputato Medda idoneo anche solo ad agevolare la messa in atto della condotta tipica. La posizione dell'imputato, del resto, non appare affatto divergere da quella di molti altri dirigenti di UBI non sottoposti ad indagini per quanto a conoscenza della consulenza di Sodali e, peraltro, ben più coinvolti nelle fasi operative (si pensi, ad esempio, a Khun Stefano, a Tonizzo Roberto, ad Apollo Ermanno o a Bollani Piergiacomo). Si tratta, in definitiva, di un corredo probatorio che rende palese l'impossibilità di isolare a carico dell'imputato un contributo concorsuale di tipo morale o materiale e porta, pertanto, a pronunciare in suo favore una sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p.

Sciarrotta Giuseppe: con riguardo alla posizione di Sciarrotta valgono, per certi versi, le considerazioni testé svolte con riferimento a Medda, risultando gli imputati in sostanza attinti, secondo l'impostazione offerta dalla Procura, dai medesimi elementi di prova a carico. .

Quanto a Sciarrotta Giuseppe, direttore *Affari Societari*, si rileva innanzitutto l'errore di qualifica contenuto nel capo d'imputazione: l'imputato, come del resto anche Marchesi Guido, è chiamato a rispondere in qualità di *referente centrale a livello nazionale della gestione del libro soci di UBI Banca* carica che, tuttavia, Sciarrotta non ha mai rivestito (si ripete che il responsabile del libro soci era, all'epoca, Nava Paolo). L'istruzione dibattimentale ha poi dimostrato come la richiesta di estrazione dal libro soci di UBI in favore di Sodali non fosse attribuibile a Sciarrotta il quale, a tutto concedere, si limitò a consegnare l'anagrafica soci, una volta estratta su disposizione di Massiah, agli operativi di Sodali.

Nessun elemento, né orale né documentale, collega poi l'imputato all'attività operativa articolata nelle filiali e coordinata dalle strutture di Baglioni ed Invernizzi: il nominativo di Sciarrotta emerge, infine, nella *email* del 1.2.2013 di Recchi Alvise (devono qui estendersi le considerazioni già svolte con riferimento a Medda) e poi, nel giugno del 2013, in una *email* con cui Sodali fece sintesi del lavoro svolto.

Si tratta di interlocuzioni del tutto spiegabili alla luce del ruolo societario rivestito dall'imputato a carico del quale, così come per Medda, non emergono pertanto elementi minimi per predicarne un contributo agevolatore o di rinforzo rispetto al segmento tipico suscettibile di sussunzione nell'art. 2636 c.c.

Ongis Ettore: con riferimento alla posizione di Ongis si osserva anzitutto come, dalle concordi testimonianze dei testi Solenghi Claudio¹⁴⁰ e Cagnoni Riccardo (trattasi dei soci fondatori del Comitato Bergamo Popolare)¹⁴¹, emerga in modo nitido come Ongis avesse rivestito l'incarico di portavoce del Comitato Bergamo Popolare, ente di diritto privato nato per sostenere, tra l'altro, la lista istituzionale nella competizione elettorale e, più in generale, la cultura popolare e cooperativa in UBI Banca¹⁴².

¹⁴⁰ Udienza del 12.6.2019.

¹⁴¹ Udienza del 2.7.2019.

¹⁴² Cfr. sul punto, anche la testimonianza di Maurini Giacomino inserito nella lista istituzionale quale candidato sostenuto proprio dal Comitato Bergamo Popolare.

Il Comitato, come precisato anche dal presidente della Compagnia delle Opere, Capitano Alberto, non era affatto emanazione diretta della CDO per quanto alcuni associati della Compagnia fossero anche esponenti del Comitato.

In questo contesto è quindi emerso, come già visto con riferimento alla posizione di Zanetti, un forte sostegno del Comitato alla lista istituzionale anche grazie all'inserimento tra i candidati di Maurini e di Bardoni (si richiama, sul punto, il resoconto Lucchini n. 117). Si è poi già detto con riferimento alla neutralità sul piano indiziario dalla comunicazione *email* inviata da Ongis ai componenti del Comitato Bergamo Popolare in data 24.4.2013¹⁴³ attraverso la quale l'imputato, all'esito della tenzone elettorale, aveva riportato i contenuti di un colloquio con Zanetti rivendicando la rilevanza del sostegno fornito alla lista istituzionale dal Comitato (di qui, peraltro, si spiega la presenza dell'imputato alla cena alla scuola Imiberg: cfr. resoconto Lucchini n. 129).

Nessun elemento a carico emerge, pertanto, dagli elementi di prova testé richiamati.

È vero, poi, che alla *email* del 9.4.2013 inviata da Ongis ai membri del Comitato Bergamo Popolare fosse allegato il testo di una *procedura operativa*¹⁴⁴ dalla cui lettura risulta evidente come tale centro esterno (come peraltro anche la CDO al cui modello il Comitato si era ispirato) avesse attivato un meccanismo di collocazione efficiente delle deleghe rilasciate dai propri associati con l'indicazione del nominativo dei rappresentanti in bianco (le correzioni dell'avv. Coppa, che figurano sulla procedura operativa inviata da Ongis ai membri del Comitato, suggeriscono che tale prassi fosse stata in concreto largamente adottata quanto meno in data antecedente al 9.4.2013).

Tuttavia, non è meno vero che tali condotte, ove confinate all'interno di centri di interesse apertamente schierati a favore di una lista, non soddisfano la tipicità richiesta dall'art. 2636 c.c., pur mostrando tratti di irregolarità civilistica e che, del resto, non vi sono prove in atti di legami tra il Comitato Bergamo Popolare nella persona di Ongis e le strutture decentrate delle banche rete impegnate nella raccolta di deleghe anche in bianco.

In altri termini, il Comitato si adoperò in modo autonomo per massimizzare, anche ma non solo attraverso il ricorso a deleghe in bianco, i voti dei propri aderenti onde sostenere la lista istituzionale. È quindi conseguente ritenere come nessun elemento a carico dell'imputato sia emerso dall'istruzione dibattimentale di talché anche Ongis deve essere assolto con formula piena ex art. 129 c.p.p.

Breno Rossano: ritiene il Collegio come anche Breno, membro del CdA della Banca Popolare di Bergamo, presidente della Compagnia delle Opere fino all'autunno del 2012 e poi tra i promotori del Comitato Bergamo Popolare, vada assolto ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Invero, dalla testimonianza di Capitano Alberto¹⁴⁵ nonché dall'interrogatorio del coimputato Brivio Matteo, emerge come Breno avesse lasciato la presidenza della CDO già nell'ottobre del 2012, sostituito proprio da Capitano, senza più esercitare alcuna influenza diretta o indiretta all'interno

¹⁴³ Doc 166 produzioni Pubblico Ministero.

¹⁴⁴ Il medesimo testo fu peraltro rinvenuto anche nel *computer* di Brivio Matteo: non a caso molti associati della CDO fossero membri del Comitato Bergamo Popolare e dalla lettura di alcune pagine del diario sequestrato a Bardoni Antonella si ricava una forte sinergia di azione tra CDO, CONFIAB e Comitato Bergamo Popolare.

¹⁴⁵ Udienza del 12.6.2019.

dell'associazione (così, sul punto, Brivio in sede di interrogatorio: *Rossano Breno non aveva alcun ruolo né aveva un controllo di fatto dopo le sue dimissioni. È rimasto solo socio dell'associazione. Il mio riferimento era Alberto Capitanio che era diventato il presidente di CdO con tutti i poteri conseguenti che esercitava effettivamente all'interno di Compagnia delle Opere*)¹⁴⁶.

È vero poi che il primo accesso al libro soci da parte di Brivio, nel luglio del 2012 fu richiesto da Breno e che l'organizzazione del sistema dei *promoter* all'interno della CDO (sistema che, come confermato dallo stesso imputato Lorenzi ma anche da Capitanio, era all'evidenza strutturato sulla raccolta di deleghe senza indicazione del rappresentante) risaliva, secondo quanto riferito sia da Capitanio che da Brivio, proprio a Breno¹⁴⁷. Ma non è meno vero che, come testé ricordato con riferimento alle dinamiche sviluppatesi all'interno del Comitato Bergamo Popolare (di cui pure Breno fu autorevole esponente), la massimizzazione della partecipazione alle assemblee degli iscritti alla Compagnia delle Opere, ove pure favorita da ampio ricorso a deleghe rilasciate in bianco e compilate *ex post*, non si rivela penalmente tipica in difetto di raccordi strutturati con la rete bancaria. Da questo angolo visuale è però emerso come la direzione dell'attività della CDO e il mantenimento dei rapporti con le reti bancarie e, soprattutto, con il CONFIAB furono assunti da Brivio dopo le dimissioni di Breno risalenti all'autunno del 2012.

Quanto, infine, ad accordi o rivendicazioni successive agli esiti assembleari (fu Breno, nella *email* del 25.4.2013 inviata agli altri componenti più autorevoli del Comitato Bergamo Popolare, a sostenere come nell'incontro con Zanetti e Moltrasio alla Scuola Imiberg si sarebbe dovuta prospettare la possibilità che membri del Comitato fossero chiamati a ricoprire *ruoli operativi e decisionali*)¹⁴⁸ essi configurano, come già detto, circostanze di contorno del tutto ininfluenti.

In definitiva, il Collegio ravvisa, anche per la posizione di Breno Rossano, le condizioni per una sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p.

Lorenzi Stefano: con riferimento all'imputato Lorenzi Stefano la Procura, prima della maturazione del termine finale di prescrizione, aveva avanzato richiesta di assoluzione. Ritiene il Collegio di pervenire a tale esito decisorio pur nel mutato contesto di valutazione della prova.

Invero, dalle risultanze istruttorie è emerso come Lorenzi fosse, a tutto concedere, un *referente* all'interno della Compagnia delle Opere, cioè un soggetto che, in vista dell'appuntamento assembleare, si era profuso per contattare gli associati della CDO e che, nel caso in cui costoro non avessero potuto recarsi in assemblea, aveva operato quale *trait d'union* con altri associati a cui affidare le deleghe in bianco (cfr. il verbale di sommarie informazioni del 12.2.2015 richiamate nella loro interezza nel corso dell'interrogatorio reso dall'imputato in data 24.2.2017¹⁴⁹ ed acquisite agli atti del dibattimento: *ho raccolto deleghe solamente sottoscritte e successivamente ho provveduto io ad inserire il nominativo del delegato, sulla base della possibilità di ricevere delega da parte dei miei 12 amici*). Lo stesso Lorenzi, nel corso dell'interrogatorio, ha poi rappresentato di aver ricevuto

¹⁴⁶ Cfr. interrogatorio del 24.2.2017.

¹⁴⁷ Cfr. teste Capitanio Alberto, udienza del 12.6.2019.

¹⁴⁸ Cfr. doc. 166 produzioni PM.

¹⁴⁹ Acquisito all'udienza del 19.2.2020.

alcune deleghe in bianco dal CONFIAB per il tramite di Brivio (circostanza riferita anche da Brivio nell'interrogatorio) provvedendo, ancora una volta, a distribuirle ai propri conoscenti ancora "capianti" e dicendo loro di sostenere la lista istituzionale in sede assembleare (così, ancora, l'imputato Lorenzi: *ho dato indicazioni ai delegati di votare la lista 1. L'ho fatto perché, secondo quanto mi ha detto MATTEO Brivio e venendo queste deleghe dalla CONFIAB-Associazione Artigiani ovvero dalla Bardoni (che io sapevo essere in lista per il Consiglio di Sorveglianza), sapevo che i deleganti avevano intenzione di votare la lista 1.*

Del tutto coerente, del resto, il tenore della conversazione captata, in data 11.2.2015, tra Lorenzi e tale Alex a seguito delle perquisizioni alla CDO (RIT 1553/14 prog. 1215): *Lorenzi Stefano – Ma perché Iannone dice che c'è stata un'attività, eh, non chiara, non ortodossa, legata a favorire Moltrasio. A discapito suo. Tipo che qualcuno si è organizzato per andare a votare insieme, hai capito? Alex – Eh. Perché non è vero, questo? Lorenzi Stefano – Pota, ma certo. Lo sanno tutti che è vero. Tutti lo hanno fatto. ... Lorenzi Stefano – Certo, quando ci sono queste cose, la gente si organizza "tu vai a votare, da vai", io non posso ti dò la delega eccetera. Eh... Mi sembra la cosa più normale del mondo, no? Alex – Sì, sì. No, no, va beh. Lorenzi Stefano – E' questo il motivo, eh).*

Dalla testimonianza di Capitano Alberto si trae poi il convincimento che Lorenzi non organizzò in alcun modo l'attività della Compagnia delle Opere, essendosi limitato, come detto, a contattare gli associati, sollecitandone la partecipazione assembleare a favore della lista istituzionale eventualmente anche per il tramite del rilascio di una delega in bianco poi data a delegati interni dell'associazione onde evitare dispersioni di voti e garantire, quanto meno, la conoscibilità tra delegante e delegato (così, sul punto, Capitano: *Devo dire che Lorenzi non era una delle persone più coinvolte, cioè non era sicuramente una delle persone più coinvolte. Cioè non era uno che... Era uno che ha partecipato all'Assemblea, ha partecipato all'Assemblea, probabilmente ha segnalato anche qualche altro*)¹⁵⁰.

È quindi evidente come l'imputato si fosse limitato a prendere parte, in posizione peraltro del tutto marginale, ad un'attività diversa da quella ritenuta dal Collegio suscettibile di integrare la tipicità penale, avendo operato all'interno di un gruppo specifico il cui orientamento di voto a favore della lista istituzionale era notorio e senza alcun legame con le strutture bancarie.


S'impone, pertanto, una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

D'Aloia Giovanni: resta, infine, da esaminare la posizione di D'Aloia, unico tra gli imputati ad aver rinunciato alla prescrizione. La richiesta di assoluzione formulata dal Pubblico Ministero è condivisa dal Tribunale.

In particolare, l'istruzione dibattimentale ha restituito, rispetto al ruolo assunto dall'imputato, un quadro nitido.

D'Aloia, come peraltro dichiarato dallo stesso già in occasione dell'interrogatorio di garanzia (e poi nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 18.2.2020), era del tutto sganciato dalla Compagnia delle Opere, dal CONFIAB, da Amici di UBI, avendo piuttosto preso parte attiva alla promozione del Comitato Bergamo Popolare a sostegno della lista istituzionale. Così l'imputato nel corso dell'interrogatorio: *In quel periodo [prima cioè dell'assemblea del 2013] venne avanzata sulla stampa*

¹⁵⁰ Udienza del 12.6.2019



la candidatura ... in alternativa alla Lista di Zanetti – Moltrasio, dell'On. Jannone, che io conoscevo ... questa candidatura mi allarmò (come molti altri bergamaschi) perché non stimo Jannone e soprattutto lo ritenevo incapace dal punto di vista tecnico a dirigere un gruppo bancario di tali proporzioni come UBI; al contrario dell'Ing. Moltrasio, che reputo persona capace e onesta. Quindi mi sono attivato con tanti altri amici affinché la banca non cadesse nelle mani dell'On. Jannone.

Così chiarito l'interesse dell'imputato per le sorti assembleari è emerso dall'istruzione dibattimentale, segnatamente delle testimonianze di diversi testi escussi (tra cui Bertrand Beltramelli Gianleo¹⁵¹, Gatti Andrea¹⁵², Caldara Giangiacomo, Colitti Anna Maria¹⁵³, Catapano Enrico, Cattaneo Eden, Reggis Adele¹⁵⁴, Orrieri Maria Vittoria¹⁵⁵ e Valli Emanuela Maria Grazia¹⁵⁶), come D'Aloia si fosse in sostanza limitato, non potendo portare in assemblea più di tre deleghe, a consegnare a persone di sua fiducia (tra cui, soprattutto, Ongis Ettore) deleghe rilasciate in bianco da soggetti che egli stesso conosceva per ragioni professionali o personali e che, ben consci del suo orientamento di voto, gli avevano chiesto di rappresentarli in sede assembleare (si riporta, ancora, un passaggio dell'interrogatorio reso da D'Aloia: *Molte persone quindi mi indicavano come loro riferimento per andare in assemblea a votare, ma io – a tutti – dichiaravo che non potevo essere delegato in quanto le deleghe potevano essere al massimo tre. Quindi molti ... dopo essere stati edotti che avrei votato la lista n. 1, mi hanno comunque dato la delega in bianco che io ho girato a Ongis, raccomandandolo di votare lui o membri della sua famiglia.*

Lo stesso Brivio, in interrogatorio, ha del resto riferito quanto segue: *So che D'Aloia era coinvolto nell'attività di raccolta deleghe e promozione presso i propri clienti ma non l'ha fatta in collaborazione con la CdO.*

Infine, a completamento del discorso, basti citarsi un breve passaggio delle spontanee dichiarazioni rese dallo stesso D'Aloia, sostanzialmente reiterative di quanto già affermato nel corso dell'interrogatorio¹⁵⁷: *E nell'ambito di questi incontri, ripeto, conviviali, perché poi preciserò che non ho mai messo a disposizione il mio studio, di questa vicenda, alcuni amici da dieci anni, da vent'anni, da trent'anni, mi hanno chiesto se io potevo rappresentarli nell'Assemblea che si sarebbe tenuta nell'aprile del 2013. Io con chiarezza ho detto agli amici che questo non mi era possibile perché potevo essere portatore soltanto di tre deleghe; e allora questi amici mi hanno chiesto di poterle affidare a persone che riscuotevano la mia fiducia, ma in quelle occasioni hanno espresso la precisa volontà di delegare, mio tramite, persone che avrebbero votato per la Lista n. 1. Io non ricordo con esattezza se a tutti ho detto che noi parteggiavamo per la Lista n. 1, però molti lo sapevano perché il mio ruolo in città è stato sempre un ruolo, come dire... mi conoscevano e mi conoscono un po' tutti ... Qualcuno potrebbe dirmi: ma tu, avvocato, non ti rendevi conto che hai*

¹⁵¹ Udienza del 15.10.2019

¹⁵² Udienza del 29.10.2019.

¹⁵³ Testi escussi all'udienza del 6.11.2019.

¹⁵⁴ Testi escussi all'udienza del 19.11.2019.

¹⁵⁵ Udienza del 26.11.2019.

¹⁵⁶ Udienza del 22.9.2020.

¹⁵⁷ Cfr. interrogatorio del 15.3.2017 acquisito agli atti del dibattimento in data 19.2.2020.

raccolte quelle poche deleghe – credo una decina, dodici, tredici, non ricordo neppure – che erano irregolari? Io non mi sono posto, signor Presidente, il problema, perché nel momento in cui chi mi affidava la delega aveva sottoscritto autenticamente quelle deleghe, mi diceva di reperire un amico che votasse per la Lista n. 1, cioè quella del delegante, io ho ritenuto che mi fosse stato affidato un vero e proprio mandato¹⁵⁸.

Tutti i testimoni sentiti, come detto, hanno dato conferma di questa attività, non solo complessivamente circoscritta, ma nemmeno penalmente illecita per quanto detto in punto di tipicità del reato di talché non deve aggiungersi altro per pronunciare, in favore dell'imputato, una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 c.p.p.

CAPO A) Data la dipendenza della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dalla commissione di reati, l'esame del capo A) della rubrica trova naturale collocazione in coda alla illustrazione dei motivi della decisione.

Ricordato che, concludendo in ordine al capo in esame, lo stesso Pubblico Ministero chiedeva l'assoluzione della banca, e tenuta presente la decisione presa dal Tribunale sui fatti di ostacolo di cui al capo B) -che porta all'assoluzione dell'ente dall'imputazione relativa alla previsione dell'art. 25 ter lett. s) D.L.vo 231/2001, sarà qui sufficiente fare riferimento unicamente alla ipotesi di illecita influenza dell'assemblea di cui al capo F), che, come veduto, il Collegio ha ritenuto di ravvisare in capo ad alcuni soltanto degli imputati, nella forma del reato tentato.

In particolare non si tratterà anche del reato posto in essere da Polotti Franco e di cui al capo E), in quanto estraneo alla contestazione, perché, sin nella impostazione originaria di accusa, commesso al di fuori del patto parasociale occulto tra associazioni di azionisti UBI attorno al quale ruota la prospettazione dedotta nel capo A).

Nella disamina degli elementi acquisiti al dibattimento occorre preliminarmente verificare la sussistenza del criterio di imputazione di cui all'art. 5 D.L.vo citato: come già visto, il Collegio ha ritenuto di attribuire il tentativo del reato di cui al capo F), tra gli altri imputati, a Massiah, il quale ricopriva al tempo la carica di amministratore delegato della Banca, qualità soggettiva rilevante ai sensi della norma in parola.

Va detto che anche il capo A) della imputazione, come in verità gli altri, richiede una qualche acribia nella lettura, per coglierne l'esatta portata: in esso infatti si rinviene sia il riferimento al *vantaggio*, sia all'*interesse* dell'ente.

In particolare il testo recita: *si avvantaggiava dei delitti di illecita influenza sull'assemblea e di ostacolo alle Autorità di Vigilanza; l'interesse era veduto nella stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti parasociali funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda.*

In realtà un più attento esame dell'imputazione rivela come il vantaggio non sia neppure ipotizzato, risolvendosi, per come emerge da piana lettura, nella stessa consumazione del reato: esso non ha infatti una autonoma descrizione, ma costituisce una mera contestualizzazione del fatto, la cornice

¹⁵⁸ Udienza del 18.2.2020.

nella quale la Banca avrebbe perseguito il proprio interesse, il mezzo attraverso cui l'ente intendeva realizzare lo scopo di stabilizzare l'*assetto di comando*, unico interesse che, dopo la caduta della tesi dell'esistenza del patto occulto, ancora residua all'attenzione del processo.

In origine infatti la condotta di illecita influenza sull'assemblea era inquadrata nel contesto del patto tra Amici e ABLP ed era veduta come una delle modalità ideate dagli imputati per perpetuare il potere delle associazioni su UBI: la modalità necessaria nel 2013 per prevenire il pericolo di perdere il governo della banca, venendo sopravanzati da altre liste.

Tuttavia il dissolversi della cornice costituita dall'accordo occulto tra associazioni ha dato ben altra obiettività al fatto di cui al capo F), che deve essere dunque riguardato in sé, con esclusivo riferimento alla necessità contingente rappresentata dalla competizione assembleare.

Peraltro non può trascurarsi come, tra tutti gli amministratori imputati, solo per Massiah il Collegio abbia ravvisato il coinvolgimento nelle attività volte al condizionamento della volontà sociale, sicché il tentativo di illecitamente influenzare l'assemblea del 2013, rispetto alla originaria ricostruzione, si riduce ad una condotta circoscritta solo a quel momento storico e, rispetto alla platea di amministratori originariamente imputati, al solo amministratore delegato.

Così ricostruita la vicenda, appare invero assai arduo ravvisare un qualsiasi legame tra il reato ritenuto in forma tentata dal Collegio e una qualsivoglia situazione favorevole per la banca: la rubrica è assai scarna in ordine all'interesse di UBI a che venisse perpetuato l'assetto di governo (assetto che peraltro proprio la lista istituzionale si apprestava a radicalmente mutare, dal momento che nessuno dei *padri fondatori* sarebbe rimasto al vertice della Banca e che il ricambio generazionale avrebbe modificato radicalmente il volto del Consiglio di Sorveglianza; la scelta poi di candidati in ossequio alle disposizioni sulle quote di genere addirittura avrebbe incrinato lo stesso significato del concetto fondamentale di *derivazione*): dà la cosa per scontata, senza tuttavia illustrare o argomentare in proposito.

Trascurando l'ovvio rilievo che la conservazione dello *status quo* può essere affermato come augurabile per una società solo a condizione che esso consenta la proficua gestione dell'ente (ciò che, nel caso di specie, era invero revocato in dubbio da più voci critiche, tra le quali la stessa Banca d'Italia, come emerge dalla nota lettera del giorno 11.1.2013), ma non certo nel caso opposto, con la conseguenza che non può dirsi in senso assoluto che la *stabilizzazione dell'assetto di comando* di una banca possa integrare in sé l'interesse di legge più di quanto non possa integrarlo la discontinuità nello stesso; tuttavia, trascurato tale profilo di *buona amministrazione*, irrisolto in rubrica, appare davvero arduo affermare, che nel caso di specie, possa rispondere all'interesse di una società, soprattutto considerata la sua ampia articolazione e complessità strutturale, una condotta delittuosa tenuta in danno dell'assemblea dei soci della stessa dal suo amministratore delegato, condotta teleologicamente orientata alla propria conferma nella carica a prescindere dalla volontà sociale ed eventualmente anche in contrasto con la stessa.

Come detto, il Collegio ha ritenuto che Massiah, temendo l'esito del confronto assembleare, contattava la Sodali al fine di massimizzare in assemblea la presenza di delegati che, al momento del voto, si sarebbero rivelati amici e così ottenere un risultato prospetticamente favorevole: per dare

concreta attuazione a tale scopo egli piegava quindi all'intento illecito le strutture di alcune delle banche dipendenti dalla capogruppo.

Orbene, non può invero sfuggire come tale condotta *ab origine* rispondesse e concretamente mirasse a realizzare soltanto l'interesse proprio di Massiah e solo indirettamente quello degli altri candidati componenti della lista istituzionale, i quali sono risultati estranei all'iniziativa dell'amministratore delegato.

Ma l'azione di Massiah, non condivisa dagli altri amministratori, uscenti o *in pectore*, privata di un qualsiasi aggancio alla perpetuazione del patto ed invece determinata solo dalla personale preoccupazione per la propria conferma al vertice del gruppo bancario, non poteva comportare, neppure incidentalmente o di riflesso, un concreto beneficio per UBI Banca.

Ed infatti l'istruzione probatoria non ha saputo offrire, in ordine al profilo in questione, alcun genere di elemento a sostegno, né ha potuto dimostrare un indirizzo comune tra il reato e le politiche di impresa della banca: temi di prova invero neppure affacciati in dibattimento.

Deve dunque concludersi che Massiah agì in contrasto con l'interesse della banca, la quale appare atteggiarsi quale vittima dell'illecito, piuttosto che beneficiata dallo stesso: la richiesta di assoluzione di Intesa SanPaolo (l'incorporazione di UBI Banca è un fatto notorio) in relazione all'art. 25 ter lett. q) D.L.vo 231/2001 concordemente formulata dalle parti deve essere dunque accolta per difetto di interesse dell'ente.

P.Q.M.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara

Polotti Franco responsabile del reato di cui all'art. 2638 c.c., così qualificato il fatto a lui ascritto al capo E) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti, lo

condanna

alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

pena sospesa;

visti gli artt. 539 e 541 c.p.p.

condanna

Polotti Franco al risarcimento del danno cagionato alla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile medesima, che liquida in complessivi euro 6.966,00 oltre accessori di legge;

visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di Folonari Italo, Massiah Victor, Mandelli Marco, Baglioni Gemma Maria, Invernizzi Enrico, Bardoni Antonella, Brivio Matteo, Ondeì Angelo per essere il reato loro ascritto al capo F) estinto per prescrizione;

visti gli artt. 66 D.L.vo 231/2001 e 530 c.p.p.

assolve

Intesa San Paolo s.p.a. quale incorporante di Ubi Banca s.p.a. dall'illecito amministrativo di cui al capo A) in relazione al reato di cui all'art. 25 ter lett. s) D.L.vo 231/2001 perché il fatto non sussiste e, in relazione al reato di cui all'art. 25 ter lett. q) del decreto citato, per difetto di interesse dell'ente; visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

Polotti Franco, Moltrasio Andrea, Massiah Victor, Cera Mario, Bazoli Giovanni, Bazoli Francesca, Minelli Enrico, Pizzini Flavio, Manzoni Federico, Camadini Pierpaolo, Zanetti Emilio, Calvi Giuseppe, Lucchini Italo, Santus Armando, Mazzoleni Mario e Garavaglia Carlo dai reati a loro rispettivamente ascritti ai capi B), C) e D) perché il fatto non sussiste; visti gli artt. 129, co. 2 e 530 c.p.p.

assolve

Zanetti Emilio, Bazoli Giovanni, Moltrasio Andrea, Medda Ettore, Sciarrotta Giuseppe, Marchesi Guido, Breno Rossano, Ongis Ettore, Lorenzi Stefano e D'Aloia Giovanni dal reato loro ascritto al capo F) per non avere commesso il fatto;

dispone


la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica - sede per le valutazioni di competenza nei confronti di Di Segni Andrea, Recchi Alvisè, Flammini Silvia, Gusmini Alfredo, Marchetti Piergaetano, Tonizzo Roberto, Trioni Pierluigi, Caldiani Graziano, come da richiesta del Pubblico Ministero, nonché nei confronti di Apollo Ermanno e Bollani Piergiacomo; visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.

indica


in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Bergamo, 8 ottobre 2021

I Giudici



Il Presidente



Il Cancelliere esperto
Dott. Vito Nicola Caffo